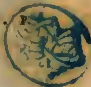


TRATTATO
DI TVTTI
I CONTRATTI
CHE NEI NEGOTII, ET COMMERTII
humani sogliono occorrere;

NELQVALE CON MIRABILE ORDINE, & chiarezza si esplica tutta questa materia de contratti, riducendola à scienza, & arte.

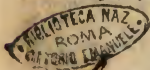
OPERA VTILISSIMA, NON SOLAMENTE à Curati, & Confessori; ma ancora ad ogni sorte, & conditione di persone.

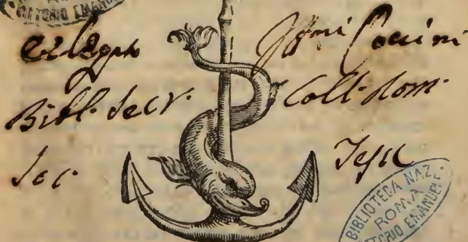
COMPOSTA PER IL MOLTO R. P. F. Francesco Garzia Dottor Theologo dell'Ordine de' Predicatori.



Nuouamente tradotta dalla lingua Spagnuola.

Et in questa seconda impressione con diligenza ricorretta.





IN BRESCIA, *Appresso Pietro Maria Marchetti*
Con licenza de' Superiori. M. D. XCVI.

AL MOLTO REVER.
ET HONORATISS. PADRE,
DON PATRITIO SPINI
BRESCIANO,

Abbate meritissimo di S. Michele di Candiana, & Sig. mio osseruandiss.



MI venne alle mani pochi mesi sono, il Trattato de Contratti, del molto Reuerend. & dottissimo Padre Fr. Francesco di Garzia dell'ordine Dominicano, tradotto dalla lingua Spagnuola, nell'Italiana; & consigliato, anzi grandemente stimolato da persone intelligenti, a chi lo feci vedere, l'ho fatto stampar quà in Brescia, con quella maggior diligenza, che vi ho saputa vsare; ne punto me ne son pentito; poi che talmente questa opera mi vien lodata, che non solamente sia per la necessità della materia che contiene, & per la facilità sua per apportar grande vtilità a ogni qualità, & condition di persone; ma che ancora, per il nouo, & artificioso modo di trattarne, habbi da gustar non puoco a gli huomini dotti. Bellissima dunque occasione mi si è presentata di significare in qualche parte a V. Paternità molto Reuerenda con l'effetto, il viuo affetto di osseruanza che già molt'anni ten-

go alle honorate qualità, & non volgari virtù sue; co'l dedicarle, & farle dono, come faccio, di questo così degno libro. Ne temo che questo mio ardire le habbi a recar scontento, o nausea; conoscendo lei per natura inchinatissima, & studiosissima delle scienze, & in particolare della sacra Theologia, & Canoniche leggi, allequali meritamente si riferisce il trattato de Contratti. Lo goda in segno di questa mia osseruanza verso di lei; e come con l'hospitalità, & altre gentilissime maniere sue, si và ogn' hor acquistando l'animo di tutti; così con l'auttorità sua non sdegni di fauorir quelli, che alla gratia sua si donano, come hora io faccio; che a singolar beneficio lo ascriuerò. Con che riuerentemente le bacio le sacre mani, lasciando che miglior penna adombri i molti meriti, con che al mondo si fa palese, & si fa scala al Cielo.

Di Brescia alli 12. Genaro 1589.

Di V. P. molto Reuer.

Humil, & diuoto Seruit.

Pietro Maria Marchetti.



Ottrina è d'Aristotele, Christiano lettore ne la sua Ethica, che l'vso de le commutationi, & de' contratti hebbe origine, & principio dal mancamento, che ne le loro case, & Republiche patiscono gli huomini di quelle cose, che sono necessarie a la nostra vita, il che da lui fù detto con gran ragione. perche se l'huomo non patisse giamai di cosa alcuna ò per se, ò per la sua casa, non hauria certo bisogno di domandarla, da cui potesse hauerla ò in presto, ò in dono, ò in vendita, ò in affitto, ouero in contra cambio d'vn'altra. Donde si può ragioneuolmente inferire, quanta necessità habbiamo tutti vniuersalmente di trattare, & di contrattare con altri per prouedere a i nostri ordinarij bisogni. perche non si trouando alcuno così grande, ne così ricco, à cui non manchino di molte cose, de le quali abbonderà qualcun'altro, & le quali noi non possiamo conseguir da chi l'hà, se non mediante qualche contratto, non si può certo negare, che non sia necessario di farne ad ogni passo. & al fine quando di ciò non si trouasse altra ragione, per la continua esperienza si vede essere verissimo: perche chi hà potuto giamai conoscere persona alcuna tanto ricca, & tanto abondante, che non habbia tal volta hauuto bisogno di ricorrere al suo vicino per hauer da lui qualche cosa ò in presto, ò in dono, ò in compra, ò a nolo, ouero a baratto? Et chi non sà, che prestare, donare, comprare, vendere, affittare, & barattare sono tutti di lor natura particolari contratti, che

si vanno vsando tra gli huomini? Da questò potrà ciasche duno chiaramente comprendere, quanto importi l'essere bene instrutto circa la rettitudine, et giustitia de' contratti. conciosia che essendo l'huomo costretto del continuo a pratticarli, nō sapendo questo, verria per forza ad inciampare ad ogni hora in mille inconuenienti, non senza offesa di Dio, & danno del prossimo. Per questo hanno già molti scritto diuersi libri, & trattati di questa materia, per dar cosi lume, & luce a la ignoranza humana; & scoprire il sentiero, per ilquale si possa dirittamente caminare in questo negocio, senza traboccare, come spesso auuiene, in qualche ingiustitia; con tutto ciò non ne hò ancor visto per auuētura alcuno, doue io nō habbia trouato qualche cosa importante da desiderarui. perche alcuni hanno scritto non di tutti i contratti, ma solamente di certi. altri (tra quali è Corrado) hanno ben trattato quasi di tutti; ma con diuersa maniera. perche di alcuni hanno scritto occasionalmente, & come di passaggio. altri hanno scritto di alcuni diffusamente; & di altri con molta breuità. certi hanno trattato le cose, che appartengono a ciasche duno contratto, ma di quà, & di là sparsamente, secondo che si porgeua loro l'occasione. Tutti poi generalmente, & in particolare i Sommisti hāno trattato de le cose pertinenti a' contratti confusamente, & senza metodo; se nō forse Albornozzo, che cominciò a ridur questa materia a qualche ordine, & arte. ma assai meglio li sarebbe ciò riuscito, se fosse stato più essercitato ne' precetti, & regole de la buona loica. la qual però non fù gia mai di sua professione, con tutto ciò fece assai a far quel, che fece, hauendo dato principio, & aperto il camino per questa im-

presa.

presa.Hora vedendo io, quanto fosse necessario di trattar materia tanto importante, & tanto ordinaria più chiaramente,& con migliore ordine di quello, che fin quì si è fatto,mi è parso di pigliare, mediante il diuin fauore,sopra di me questa impresa,tentando,se in questo negocio si potesse ancor fare qualche profitto per ageuolare questa dottrina tanto a gli huomini necessaria. Onde hò fatto tutto quello,che hora dirò,per questo effetto.In prima hò trattato di tutti i contratti,che nei commertij, et negocij humani sogliono vsarsi, senza lasciarne alcuno.Et di ciascheduno di essi hò trattato principalmente, & copiosamente,senza hauer lasciato niēte,che fosse necessario per la cognitione di quelli,raccogliendo insieme tutto quello, che i Dottori in diuersi luoghi, & a diuersi propositi han notrattato di questo, ò di quel contratto, & riponendo ogni cosa al suo proprio luogo. Di più troueranno quì i lettori ridotta questa materia a scienza,& arte,con ordine,& metodo molto buono. il qual metodo non solo hò osseruato in disponere, & ordinare i contratti fra di loro medesimi; ma ancora in trattando di ciascheduno di essi in particolare. perche intorno a ciascheduno si trattano ordinatamente trè cose.l'vna è,qual sia la natura, & la sostanza di esso. l'altra,a che resti obligato ciascheduno dei contrahenti per la virtù,& efficacia di quel contratto.il che non si dirà cosi confusamente, come per l'ordinario si troua in tutti i Sommisti;ma con tale ordine,& distintione,che da la prima nasca naturalmente la seconda. & da la seconda la terza; da la terza la quarta, & cosi l'altre di mano in mano, osseruando sempre l'ordine, che la dottrina richiede,& le leggi,che in ciascheduna arte,

& scienza seruar si deuono. La terza cosa, che si tratta, si è diuidere il contratto ne le sue specie. & maniere differenti, aggiugnendo per piu chiarezza vna Tauola, o figura, doue occultamente si vedano tutte le dette specie, & modi, accio che si possano meglio imprimere ne l'animo di chi legge, & restar saldi ne la memoria. Ne la esplicatione però di alcuni contratti si aggiugne vn'altra quarta diligenza, che è di esplicare con ordine, & in particolare ciascheduna de le sue specie, dando a tutte il suo luogo. Questo si osserua particolarmente nel contratto del vendere, & del comprare, in quello de' Censi, & in quello de' Cambi, atteso che la specie di questi hanno particolari difficultà. Onde anco ricercano speciali, & particolari Trattati. Tale è dunque il metodo generale, con cui si tratta ciascheduno contratto. Hò vsato etiandio diligenza in addurre ragioni, & demostrationi diuerse per prouar tutte le propositioni, che tanto le leggi, & i canoni, quanto i Dottori affermano di ciaschedun contratto. molte de le quali, anzi la piu parte si trouano ne' Sommisti, ma senza ragione, o demostratione alcuna. Et questo era necessario per satisfare a la intention mia di ridur questa materia a scienza, & arte, richiedendosi in ciascheduna scienza, che le propositioni si riducano a i loro principij, & che per essi siano prouate, & confirmate. Di piu con l'esser breue hò tenuto anco gran conto de la chiarezza. perche trattando queste cose, mi sono ingegnato di esplicarle con tanta facilità, ponendole in cosi fatti termini, & dichiarandole con tali essempi, che tutti potranno facilmente intendere quello, che si insegna, se già non saranno del tutto rozzi, & indisciplinabili. Si troueranno e-

tiandio

tiandio qui alcune risolutioni di casi molto differenti da quelle, che alcuni graui Dottori hanno dato; a cui però non intendo, che si dia maggior fede, di quella, che le ragioni, & fondamenti loro ricercano. le quali non credo di spiaceranno a chi vorrà bene ponderarle. Auuertisco però i lettori, ch'io non pretendo di hauere a trattare di tutti i peccati, & errori, che ne i contratti commettere si possono; ma di quelli solamente, che sono contra giustitia, & obligano a restituire. Questo è in somma, amico lettore, quello, che nel presente libro mi sono ingegnato di fare, con desiderio di seruire in qualche parte a sua diuina Maestà giouando al mio prossimo, & incaminandolo ne i suoi commertij, & negocij, acciò siano fatti con la debita rettitudine, & giustitia, & senza offesa di Dio. Haurei senza dubio potuto mandar fuora quest'opera in lingua Latina, si come la tẽgo fatta appresso di me per diuulgarla in qualche altro tempo. imperò sono stato consigliato di darla fuora in volgare, accioche l'vso, & giouamento di essa sia piu vniuersale, & commune. massime che la piu parte di coloro, che ne hanno dibisogno, sono persone, che non intendono in latino. Confido ne la diuina clemenza, la qual mi ha fauorito in farla, & condurla al suo termine, che sarà profitteuole per quel fine, al quale è stata ordinata, & fatta. & ardisco io di assicurare il curioso Lettore, che se la leggerà con desiderio di trarre qualche vtilità de la dottrina, che contiene, non si pentirà forse de la fatica, che in questo haurà impiegato; & che non la terrà per perduta, ma per bene spesa. Et in questo mi rimetto totalmente a l'Opera istessa.

TAVOLA DEI CAPITOLI ET MATERIE DI tutta questa Opera.

Della

TAVOLA
DELLE COSE
PIV NOTABILI
CHE SI CONTENGONO IN QVEST'OPERA.

A

dell'Assicu-

Com-

nel

Cambio



il Corri-

la Do-

 2 Danno

H

I

L

M

P.

 4 Prezzo

il Prezzo

R

S

nelle

T

V

nella

IL FINE.

TRATTATO VTILISSIMO

ET MOLTO VNIVERSALE di tutti i contratti,

CHE CIRCA I NEGOCII & commertij humani occorrono.

SOMMARIO DEL primo Cap.

DE LA DIFFINITIONE, ET diuisione del contratto.

Cap. I.

1. Che cosa sia il cõtratto.



Avendo noi à trattare de' contratti, conuiene osseruare lo stile, che hanno vsato tutti i Filosofi, cominciando questa materia da la diffinitione, & esplicatione del contratto, acciò che tutti chiaramente intẽdano quel che sia, & la propria natura di esso.

Primo. Il contratto adunque è vno legitimo cõsentimento di molti, che sopra di qualche cosa insieme conuengono, per il quale consentimẽto nasce ne l'vna, & ne l'altra parte, ò in vna sola di esse qualche obligatione. Pigliamo per essempio la cõpra, & la vendita, de lequali non hà dubbio, che siano contratti. In queste chiara cosa è, che molti conuengono, come sono il compratore, & quello, che vende. Conuengono poi in vna cosa, che è il dare la tal mercantia per tanto prezzo, del qual cõsentimento, & conuentione risulta nel venditore l'obligo di dare quella mercantia; & nel compratore di pagare per questo conto tanti denari. Oltra di questo obligo ne nascono ancora alcuni altri, come in ciascheduno contratto dichiareremo in particolare. Habbiamo detto, ò in vna sola parte, per conto de la promissione, de la donatione, del deposito, del pegno, & di altri simili contratti, doue l'vna de le parti solamente resta obligata, si come esplicando la natura di essi in particolare chiaramente potrà vedersi. Nõ ci è però nascosto, che secondo alcuni Dottori, i sopradetti nõ sono

no contratti, nel numero de' quali è ſtato il Soto, lib.6. de iuſt.& iu.q.2.1.c.2.& parimente Corrado nel libro ſuo de' contratti alla quæſt. 16. trattando queſta materia alquanto ſcrupuloſamente con i le giſti, & con i Canoniſti, ſecondo i quali non è con tratto, ſe non doue l'una, & l'altra parte ſi obliga, ma ſia come ſi vuole, & comunque eſſi ſe la inten dano, intendo io di pigliar qui queſto nome con- tratto coſi largamente, che & queſti, & quelli cō- prenda, poi che tutti conuengono nella diffinitio- ne propoſta. Habbiamo anco detto, legitimo con ſentimento, perche quando non foſſe legitimo, ne conforme à la diſpoſitione della legge, non potria produrre vero contratto.

Secondo. Doue è da notare, che di tre maniere può occorrere, che il conſentimento non ſia legiti- mo, ne conforme à le buone leggi. La prima è da la parte de' contrahenti, quando ſono tali, che ſecon do le leggi reſtano inhabili à poter contrattare, co me ſono i ſacerdoti, i religioſi, & le religioſe riſpet to al contratto del matrimonio, come ſono anco i minori di età, che ſecondo le leggi non poſſono ne vendere, ne alienare i proprii beni. La ſeconda è dalla parte di quelle coſe, che ſi contrattano, quan- do ſono tali, che per diſpoſitione delle leggi non poſſono eſſere contrattate, come ſono le coſe d'al- tri, delle quali noi non ſiamo padroni, & le coſe ſacre altreſi. Onde il contratto Simoniaco è illegi- timo, perche è di coſe ſacre, che non ſi poſſono le- gitimamente ne vendere, ne comperare: ne tam- poco ſono eſſe ſotto il noſtro dominio. La terza è per la parte della forma, & del modo, nel quale il contratto ſi celebra. Come quando il matrimonio ſi fa clandeſtinamente, & in ſecreto: & quando il contratto, di qual ſi voglia ſorte, che ſia, ſi fà per

2. In tre modi il cō ſenſo non è legiti- mo.

timore, ò per violenza, ò per fraude, douendo il consenso esser volontario sempre, & non violēto. Or da tutto questo si inferisce, che acciò che vna cosa sia contratto, trè cose vi hanno da concorrere; l'vna è, che ammendue le parti consentano à qualche cosa, l'altra, che questo consenso sia legitimo; & non prohibito da le leggi, la terza, che induca qualche obligatione ne' contrahenti, ò almeno in qualcuno di essi, di maniera che se vno consentisse in qualche negotio, & l'altro nò, non saria contratto. Et se l'vn, & l'altro consentissero contra la dispositione delle leggi, non saria ne anco contratto, ne di tal consentimento risulteria alcuna obligatione.

3. Nota tre maniere di cose nelli contratti.

3. Hora per hauer buona intelligenza della natura de' contratti si deue molto auuertire, che le cose, lequali conuengono ad vn contratto, sono di trè maniere, alcune sono essentiali; altre naturali, come proprij accidenti di esso; altre sono contingenti, & accidentali, si come anco le cose, che conuengono à qual si voglia sostanza naturale; alcune sono essentiale, si come è essentiale à l'huomo hauere il corpo, & l'anima rationale; altre sono proprie, & naturali, come è l'essere atto à ridere, & l'esser capace di dottrina, & di disciplina; altre sono accidentali, come è l'esser biāco, ò bruno, ò sedere, ò stare in piedi. La differenza mo, che tra queste tre cose si troua, è tale rispetto à' contratti, che le essentiali non deuono mai mancare in qual si voglia contratto, di maniera, che se alcuna ne mancasse, non saria altrimente contratto. Si come l'huomo non saria huomo, mancandogli il corpo, ò l'anima; ma le proprie ordinariamente gli conuengono, come cose, che gli sono naturali; imperò tal volta potria fare di non le hauere, se ben di-

rado; come si dirà più à basso nel cap. 19. doue che nella solutione d'vn'argumēto si vedrà, che ancor che sia cosa naturale, & propria al contratto de l'imprestito, che la cosa imprestata resti à pericolo di colui, che l'ha data impresto; alcuna volta però può interuenir il contrario, senza guastar la natura di tal contratto. Le accidentali poi ordinariamēte non conuengono à' contratti, se non quando si, & quando nò, di maniera che si come le proprie, & le naturali ordinariamente si trouano ne' contratti, & rade volte falliscono, così per il contrario le accidentali regolarmente mancano, & rare volte vi si trouano. Di tutto questo daremo l'essempio nel contratto della vendita, come più conosciuto, & più commune à ciascheduno, & il medesimo si potrà poi intender ne gli altri proportionatamente.

4. Quanto al primo conuengono à la vendita essentialmente trè cose, l'vna è, che sia di cosa vendibile, come è la sostanza, & corpo di alcuna cosa naturale, ò accidentale, presente, ò da venire; l'altra è il prezzo; la terza è il consenso de' contrahenti, per cui chi vende consente di dare à l'altro il dominio della cosa vendura. & chi compra consente di dare à l'altro il dominio dal prezzo accordato; lequali tre cose di tal maniera deuono concorrere in questo contratto, che mācandone vna sola, non saria più contratto di vendita. 4. Qual cosa sia essentiale a la vendita.

5. Quanto al secondo è cosa naturale, & propria di questo contratto, che la cosa venduta, dopò che la vendita harà hauuto il suo compimēto, vada à cōto del compratore, di maniera che sopra di lui venga tanto il guadagno, quanto la perdita, che per tal cosa occorresse alcuna; volta però potria auuenire il contrario, come quando si perdes- 5. Accidēti proprij della vendita.

ſe per colpa del venditore; ò ſi perdeſſe in tempo, che il venditore tardaua à dargline il poſſeſſo. E anco naturale, & proprio di queſto contratto, che il venditore reſti obligato à far buona la coſa venduta al compratore, in alcun caſo però accaderia il contrario, come di ſotto diremo, l'altre obligationi poi de' contrahenti ſono ordinariamente naturali ancor eſſe di queſto contratto, di che ſi parlerà poi al ſuo luogo.

6. Accidēti communi da la vendita. Sesto. Quanto al terzo capo è coſa accidentale, & eſtrinſeca da queſto contratto qualunque patto aggiuntoui ad arbitrio delle parti. ſi come che il compratore reſti obligato à riuender la coſa comprata, rendendoſeli il medeſimo prezzo; ò che ſi faccia ſcrittura, ò inſtrumento publico ſopra di queſto negocio, ſenza lequali conditioni, & patti ne più, ne meno ſi può comprare, & vendere ordinariamente. Di tutte queſte tre coſe le prime, et le ſeconde cadono ſotto ſcienza, eſſendo coſe, che di neceſsità conuengono al contratto, ma l'altre, eſſendo contingenti, & accidentali, ſono ſoggette à mille variationi, onde nõ ſe ne può hauere ſcienza certa. Per queſto ne la eſplicatione di ciaſchedun contratto tratteremo delle due prime, eſplicãdo il principio, la ſoſtanza, & la naturalità di ciaſcheduno di eſſi, et quello, che appartiene à l'eſſenza ſua, dipoi proporremo le obligationi, che incorrono i contrahenti per virtù di ciaſchedun contratto, le quali ſono naturali, & proprie di eſſi, nõ facendo conto altrimente delle conuentioni, & patti, che vi ſi poſſono aggiugnere di coſe eſtrinſeche, & contingenti, ſe già la neceſsità tal volta à queſto non ci obligaſſe.

7. Nota. Settimo. Solo vna coſa vorrei, che foſſe auuertita con ogni diligenza, & attentione, cioè, che quã-

do

do i patti di cose accidentali aggiunti contingentemente à contratti distruggono la natura di quello, à cui sono aggiunti, & ad essa sono contrarij; in tal caso ordinariamente si muta in vn'altra specie, & in vn'altro contratto di differente natura, dico ordinariamente, perche alcuna volta non si muta in altra specie, se ben diuenta di altra qualità.

Ottauo. Per conoscere adunque quādo tali patti, sono leciti, ouero illeciti si noteranno le due regole, che qui seguono. La prima è, se il patto muta il contratto lecito di vna specie, in vn'altro illecito di altra specie il detto patto non sarà buono, ma illecito, ma se lo muta in vn'altro che sia lecito non sarà male, ne reprouato; per essempio di questo poniamo caso, che vno presti denari con patto, che se gli paghi il suo interesse, tal patto muta il contratto di imprestito in contratto di locatione, ò fitto. Et perche l'affittar denari, che si danno à fine di spenderli, è contratto illecito, non potendosi i denari affittare, ma si bene imprestare, però tal patto è senza dubbio illecito. ma se vno desse dieci ducati ad vn contadino, che suole raccorre del vino da vendere, con patto, che gliele renda al tempo della vindemia in tanto vino, tal patto verria à mutare il contratto dell'imprestito in cōtratto di compra fatta con dinari anticipati, come si dirà nel cap. 6. & nel cap. 24. Et perche questa compra è lecita, anco quel patto sarà lecito. L'altra regola è questa. Quando il patto muta il contratto in altra qualità solamente, come quando di buono lo fà cattiuo, ò di giusto lo rende ingiusto, all'hor tal patto sarà illecito. Come se vno comprasse grano in Valenza con patto, che si gli dia secondo il prezzo, che valerà in Ville reale al tempo de

8. Regola 1. da sapere, quādo i patti del contratto sono leciti,

Regola 2.

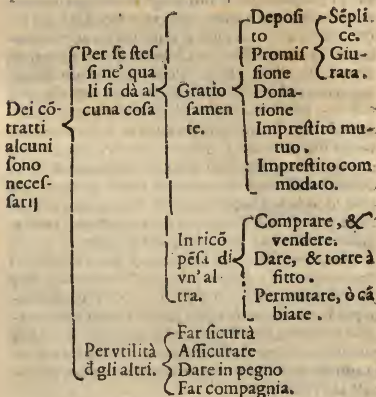
la ricolta, doue vale ordinariamente assai meno, che in Valenza, tal patto saria illecito, perche rende la compra ingiusta. la quale perche sia giusta, deue farsi per il prezzo, che vale la cosa comprata, quando si fà il contratto, nel luogo doue si consegna. Et facendosi il detto contratto in Valenza, doue anco s'hauea da consegnar la cosa comprata, douea essere il prezzo, secondo, che quiui la robba valeua, quando si concluse la vendita: & non quello, che in altra parte, & in altro tempo saria valuto.

9. Diuisione del contratto.

9. Dichiarata mò la diffinitione del contratto, resta, che poniamo la diuisione de le sue specie, & generi. donde potremo intendere, quante sorti di contratti si trouino generalmẽte. I contratti adunque sono di due sorti, alcuni sono vtili, & necessarij à la Republica per se stessi, come è il comprare, il vendere, il prestare, & il cambiare. altri sono vtili, & necessarij nõ per se stessi, ma per corroboratione, & fermezza de gli altri, ò per poter meglio essercitarli, come è il contratto di pregiaria, et di assecuratione, de l'impegnare, & del far compagnia. di questi quattro i tre primi sono necessarij per confirmatione d'altri, ò per assicurar l'obligo, che da gli altri contratti procede. ma il quarto è necessario per meglio essercitare gli altri contratti come per poter meglio trafficare, & negociare, comprando, vendendo, & negotiando. I contratti della prima classe sono di due sorti, perche in alcuni di essi si dà, ò promette alcuna cosa gratiosamẽ te, & senza interesse alcuno, come sono il deposito, la promissione, la donatione, & l'imprestito. ma ne gli altri si dà bene qualche cosa, ma non gratiosamente, anzi in ricompensa di vn'altra, come sono il comprare, il vendere, l'affittare, & il cambia-

bia-

biare. lequali diuisioni meglio si intenderanno, mediante la figura che segue.



10. Il Dottor Soto nel lib. 6. de Iustit. & Iur. q. 2. art. 1. c. 2. fù di parere, che la promissione, & la donatione non siano contratti, perche i contratti (dice egli) sono atti di giustitia, doue che queste sono atti di liberalità. Onde per la medesima ragione non douea egli porre tra gli altri contratti l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato, essendo ancor essi atti di liberalità, ò di charità, & non di Giustitia. Diciamo adunque, che se bene tali atti, quando si fanno, non sono atti di giustitia, ma di

10. Opinione del Soto riprouata. Promissione, & donatione esse re contratti.

di liberalità, ò di charità; nondimeno inducendo essi alcuna obligatione di giustitia dopò che sono fatti (come si dirà al suo luogo) sono meritamente compresi nel numero de' contratti. Chi nol sa, che (come dice il vulgar prouerbio) vno che promette in obligo si mette, se bene il promettere fù libero, & non di obligo alcuno, venendo solo da mera charità, ò liberalità? & che tutto quello, che si dona, poi ch'è donato, di giustitia tocca al donatario, quantunque la donatione fosse proceduta per sola liberalità, ò misericordia? di maniera, che interuenendo anco nella promissione, & nella donatione il consentimento di molti circa di vna cosa, donde poi nasce qualche obligatione di giustitia (che fù la diffinitione del contratto) possiamo anco dar loro questo titolo, & nome.

11. Differenze de' contratti. § Vndecimo. Molte differenze, & diuersità sogliono considerare i Dottori trà questi contratti, per lequali sono differenti infra di loro. Ne dirò niente per hora di quella tanto famosa diuisione di alcuni contratti, che si chiamano innominati, di cui più ampiamente si tratterà nel c.7. Primieramente adunque alcuni si chiamano reali, altri personali, altri misti.

12. Cõtratti reali. Duodecimo. I reali sono quelli, l'obligo de' quali casca principalmente sopra le cose contrattate, come è il contratto della venditione, l'obligo del quale si fonda principalmente in sù la cosa venduta. dico principalmente, perche anco in questi contratti resta parimente obligata la persona, ma non mica principalmente, ma solo per conto della cosa contrattata, che si troua in man sua. Onde se la robba venduta si ritrouasse in poter d'altri, come quando fosse stata robbata al venditore, in tal caso chiunque l'hauesse, resteria obligato à consegnar-

la

là al compratore. perche tale obligo và ſempre anneſſo, & appicato à la coſa venduta, douunque ella ſi troui.

Decimoterzo. Contratti perſonali ſi chiamano quelli, ne' quali l'obligo ſi fonda principalmente ſopra della perſona, di maniera, che ſe và anco ſopra de l'altre coſe, queſto è per conto della perſona, che le poſſede, come è il contratto di pregiaria, ò ſicurtà nelquale la perſona di chi la fà reſta principalmente obligata, & per conto ſuo gl'altri ſuoi beni ancora. 13. Contratti perſonali.

Decimoquarto. Contratti miſti ſono quelli, ne' quali l'vn, & l'altro, cio è la perſona, & la robba reſtano vgualmente obligate, come vediamo nel cõtratto di compagnia, doue tanto le perſone, che la fanno, quanto le coſe, in cui ella è fondata, reſtano vgualmente obligate. Molte altre differenze di contratti ſi potriano ancora qui aſſegnare. imperò queſte ſaranno baſtanti quanto à la preſente materia. Hora paſsiamo vn poco ad eſplicar la natura di ciaſchedun contratto. 14. Contratti miſti.

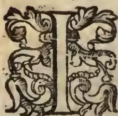
SOMMARIO DEL *ſecondo Cap.*

1 Contratti gratuiti quanti ſiano d'onde ſi raccoglie.
2 Auuertimenti intorno al contratto del depoſito.
3 Depoſiti giudiciali.
4 Depoſiti ordinarij.
5 Depoſito che coſa ſia.
6 Si Depoſita vna coſa in quattro modi.
7 Depoſitario debbe conſeruare la coſa depoſitata come ſua.
8 Debbe reſtituire il depoſito al proprio padrone.

9 Il Deposito non si puo ritenere in ricompensa.
10 Il Depositario è scusato di non restituere subito in quattro casi.
11 Il Depositario debbe restituire il deposito nel medesimo essere.
12 Il Depositario non si debbe seruire del deposito senza volontà del padrone.
13 Debbe restituire qualunque deterioramento della cosa depositata.
14 Colpa lata, leue, & leuissima quale sia.

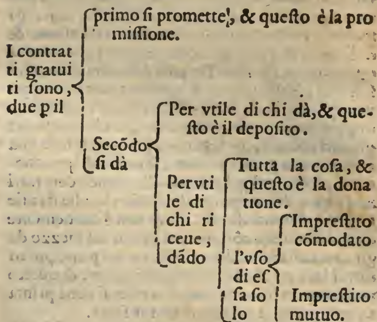
DEL DEPOSITO
Cap. II.

1. Cõtratti gratuiti, & quanti siano, d'onde si raccoglie.



CONTRATTI, ne' quali si dà alcuna cosa gratiosamente, sono i primi, c'habbiamo da esplicare; questi sono cinque, cioè deposito, promissione, donatione, imprestito commodato, & imprestito mutuo. Il numero di essi si raccoglie di questa maniera. Chiunque dà vna cosa gratiosamente, prima egli la promette, & di poi la dà, donde nasce il contratto della promissione, & l'altro della donatione. Colui poi, che dà vna cosa, ò la dà per suo vtile, come quando lo fa perche gli sia custodita, & di qui nasce il deposito; ò la dà per vtile d'altri, cioè di colui, che la riceue, il che può occorrere di tre maniere. perche alcune volte si darà tutta la cosa interamente, cioè & quanto a la sostanza, & quanto à l'vso di essa. Et questa è la donatione, altre volte si darà solamente quanto à l'vso, ilquale vso, se si può hauere, salua la sostanza de la cosa vsata fa il contratto de l'imprestito cõmodato. ma se non si può hauere, salua la sostanza sua, nasce il con-

tratto de l'impreſtito mutuo. Tutte queſte diuiſioni per la ſeguente figura ſi vedranno più chiaramente eſplicate.



2. Habbiamo adunque noi dato à la dichiaratione del depoſito il primo luogo tra i contratti gratuiti. Et queſto non ſenza giuſta ragione, ma perche la intendiamo, ſi deue auuertire primieramente, che queſto contratto, & la ſua materia nō ha parentela alcuna con altri contratti, che ſiano della medeſima claſſe, di maniera che ne egli depende da loro, ne eſſi parimente da lui. ma ſi può molto bene trattar la natura ſua, ſenza che biſogni trattar prima di quella de gli altri. Secondo ſi auuertiſca, che tutti gli altri contratti di queſto genere hanno infra di loro qualche dipendenza, ſi come la promiſſione va innanzi à la donatione, ſolen-

2. Auuertiméti intorno al contratto del depoſito.

ſolendo noi prima promettere, & dipoi dare. Et ſi come l'impreſtito ha origine da la donatione, come ſpecie di eſſa, come più di ſotto ſi eſplicherà. Onde la materia, & la dichiaratione di queſti contratti deue eſſere tanto continuata, che non reſti interrotta interponendoui altra materia aliena, & differente da eſſa, che altrimente ſi faria contra ogni ragione, & arte. Terzo ſi deue auuertire, che ſe ben ſi potria trattar di queſto contratto dopo tutti gli altri delle ſue claſſe, & dopò l'impreſtito, imperò non è parſo conueniente, perche queſto, et gli altri cõtratti, che ſeguono, per i quali ſi da vna coſa, ma non gratioſamente, ſono fra di loro contrarii, come più giù diremo. Et fra due contrarii non è bene di interporre altra materia, che ſia aliena, & differente da eſſi. Onde non è conueniente trattar di queſto cõtratto nel fine, ò nel mezzo de gli altri della medeſima claſſe, ma nel principio di tutti. Hora perche la varia ſignificatione di queſto nome non ci ſia occaſione di errare, ſi deue prima auuertire, che il depoſito è di due ſorti.

3. Depoſiti iudiciali chiamati ſequeſtri.

3. Alcuni depoſiti ſono giudiciali, che ſi fanno per ordine del Giudice nelle cauſe ciuili, ò criminali, iquali ſi chiamano propriamente ſequeſtri, come tal volta diciamo, che vna Donna, ò la robba di alcuno ſta ſequeſtrata per qualche piato. Et trattar di queſti non tocca al Teologo, ma al legiſta.

4. Depoſiti ordinarij.

4. Altri ſono ordinarii, che qual ſi voglia perſona gli può fare, & di queſti hora debbiamo trattare, la materia de quali andrà raccolta tutta in due punti ſoli. nel primo ſi dichiarerà la natura, & la ſoſtanza di queſto contratto, proponendo, & eſplicando la ſua diffinitione. nel ſecondo ſi dichiarerãno gli oblighi, che ha il depoſitario per la efficacia,

cia, & forza di questo contratto.

5. Cominciando hora dal primo diciamo, che il deposito è vn contratto, per ilqual si deposita alcuna cosa in mano d'altri solamente à fine, che sia conseruata, senza che egli riceua perciò alcũ prezzo. Dicesi à fine di conseruarla solamente à differenza de l'imprestito, per cui si deposita alcuna cosa in mano d'altri, non à questo fine solo, che sia ben conseruata, ma perche oltre à ciò se ne possa anco seruire. Nel contratto anco del pegno si deposita alcuna cosa in mano d'altri, ma ne anco questo solamente per conseruarla, ma per dar fermezza, & sicurtà a l'obligo di qualche altro contratto. Parimente ne l'affittare si fa il medesimo, ma per altro fine, cioè perche altri se ne serua. 5. Che cosa sia deposito.

6. Hora per maggior dichiaratione di questa materia si deue auuertire, che in quattro modi si può depositare vna cosa in man d'altri. Prima quãdo si deposita perche sia custodita senza pagar perciò prezzo alcuno. Vn'altro deposito è, quando si paga qualche cosa per la mercede di tal custodia, il terzo modo è, quando si deposita per conseruarla, dando gratiosamente facoltà a colui, che la tiene di potere anco adoperarla. Il quarto modo è, quando si deposita perche sia conseruata, dando però licenza à chi la conserua, che possa vsarla, non già gratiosamente, ma per qualche interesse, ò prezzo, che per ciò gli si prometta. Di questi quattro modi di depositare, il secondo non appartiene propriamẽte a questo contratto di deposito, ma a quello del fitto, perche è il medesimo, che pagare vno, acciò ti guardi il tuo deposito, come vediamo, che si paga anco alcuno perche habbia cura de le tue pecore, ò de la tua vigna, ò di qualunque altra cosa. Il terzo appartiene al contratto de 6. Si deposita vna cosa in quattro modi.

l'im-

seruare la cosa depositata non meno, che se fosse sua propria. Et questo vuol significare quel vulgato prouerbio. Quello, che ti è raccomandato, charo ti è venduto. ilquale obligo nasce dalla confidēza, che hà il deponente nella fedeltà del depositario. donde poi segue, che quella fedeltà, laquale deue il depositario mostrare in custodir bene il deposito, hà da corrispondere à la fiducia, che in lui dimostra hauere chi deposita, essēdosi à ciò offerto, ò non hauendo ricusato di farlo. resta dunq; obligato il depositario à por tutta la cura, che bisogna per potere poi restituire la cosa depositata sana, salua, & intera, quando gli sarà domādata per il padrone.

del depositario.

Prouerbio.

Primo cō seruare la cosa depositata come sua.

8. Il secondo obligo è di restituire il deposito al proprio padrone subito, che egli lo domanda, senza alcuno indugio, perche egli è libero à ridomandarlo ad ogni sua posta, ma non è già libero il depositario à poterlo ritenere vn sol momento, dopò che il padrone lo richiede. come si dice nel cap. Bone fides, de deposito.

8. Obligo secondo. Restituire il deposito al padrone.

9. Il che è tanto vero, che ne anco per ricompensa di qualche debito si può ritenere, come si dice nel medesimo cap. Onde vien condennato per ladro chi non restituisce subito il deposito, quando gliè ridomandato. Ma di questa materia più chiaramente si tratterà nel cap. 5. trattando della seconda obligatione del commodatario.

9. Il deposito non può ritenersi in ricompensa diqualche debito.

10. Sono però eccettuati quattro casi, ne' quali viene escusato il depositario, se non restituisce subito il deposito. Il primo è, quando ciò fosse con danno di qualcuno, come se qualche pazzo ridomādasse la spada da lui depositata, come dice Sāto Agostino sopra quelle parole del Salmo 5. Perdes omnes, qui loquuntur mendacium. Et si rife-

10. In quattro casi il depositario è iscusato, se nō restituisce subito.

risce.22.q.2.cap. Ne quis. Perche all'hora non se gli deue restituire cō pericolo di ammazzare ò se, ò altri; ma si deue aspettare, che torni in ceruello, & si troui in buon senso. Il medesimo dice S. Tho. 2.2.quæst.62.art.5.ad 1.doue egli statuisce vna regola generale, che quando la restitutione di vna cosa ridonda in graue danno di qualche persona, ò sia il padrone, ò altri, si deue in tal caso differir la restitutione à qualche altro tempo, nel quale si possa fare senza incorrere quel danno: il che si deue intendere, quando questo danno, temuto doueße seguire ingiuriosamente, & contra giustitia, ò sia danno corporale, ò spirituale. ma se venisse à seguir senza ingiuria di alcuno, non si douria allongare la restitutione del deposito per tal causa, quando il padrone lo riuolesse. come se vno ridomandasse i denari da lui depositati per giocarseli. che se ben ciò tornerebbe à suo danno, non saria però con inguria di alcuno. Vedasi il Soto de iust. & iure libr.4.q.7.art.1.ad 1. Il secondo è, quando fatto il deposito accadesse, che fossero confiscati tutti i beni di colui, che lo fece. perche allhora hauria perso il dominio de la cosa depositata. Onde non si gli douria restituire. Il terzo è quando il deposito era robba d'altri, & non di colui, che l'hà fatto. perche all'hora se fosse ridomandato in vn medesimo tempo dal padrone di esso, et dal ladro, che lo depositò, il padrone deue essere preferito; & à lui, non àl ladro deue restituirsi. Ma che diremo, se venisse prima il ladro à ridomandarlo? potria in tal caso il depositario negare di darghilo, per darlo al proprio padrone? Il Soto nel lib.4. de iu.& iu.q.7.a.2.nella proua della 4.conclusione afferma, che in niun modo deue il depositario consegnare il deposito à colui, che l'hà robbato, ma

2. Caso.

3. Caso.

Dubitatione.

che

che deue ferbarlo per il padrone;la ragione è, per che facendo il contrario, daria caufa di danno al padrone, ilqual non potria poi cofi facilmente rihauerlo dal ladro, ma cō fatica, & fpefa. onde refteria obligato à la reftitutione di tal dāno. perche come fi dice nel cap. Si culpa. de iniu.& dam. da. Chiunque è caufa del danno par che fia egli il dānificatore. Or quefto che dice il Soto circa del ladro, è veriffimo: nōdimeno fe colui, che depofitò la robba altrui, l'hauea hauuta per via di qualche contratto lecito, come di pegno, ò di fitto, ò di imprestito, à lui fi deue reftituire, & non al padrone di effa. non hauendo alcun luogo in lui la ragione adduta in contrario dal Soto, perche cofi non fi daria caufa alcuna di danno al vero padrone. Il quarto cafo è quando fi depofita la cofa in mano del proprio padrone. come fe vno, che l'haueffe robbata, la deffe poi per ignoranza in depofito à chi n'era padrone. Hora in quefti quattro cafi può il depofitario, hauer degna fcufa di non render fubito il depofito à chi glie l'hauea dato. 4. Cafo.

11. Segue hora la terza obligatione, che è di reftituire la cofa dpofitata nel medefimo effere, che fù riceuuta, non guafta, ò deteriorata altrimente. 11. Obligo 3. di rēdere il depofito nel medefimo effere.

12. Il quarto obligo è di non feruirfi del depofito fenza volontà, & licenza (ò tacita, ò efpreffa) di colui di chi è. perche effendo l'vfo delle cofe corporali naturalmente caufa, che fi guaftino, & logrino, douendofi il depofito reftituire bē cōditionato, per la medefima ragione fi leua al depofitario ogni facoltà di feruirfene. Et fe mi diceffe alcuno, che tal volta fi danno in depofito alcune cofe, che vfandole, non vengono però à mancare, ne à deteriorarfi come fono i denari, et che perciò potria molto bene il depofitario feruirfene, fenza al- 12. Obligo 4. di nō feruirfi della cofa depofitata. Obiettione.

tra licēza; diciamo, che se bene questo è vero, nōdimeno non si potranno giamai vsare cosi farte cose, che almeno non si incorra pericolo di perderle. Et per ciò non deue farsi senza consenso, & licēza del padrone. quāto più poi che la natura istessa di questo contratto porta seco tale obligo, facendosi il deposito à fine solamente che sia ben custodito, con differente modo di quello, che occorre ne l'imprestito, & nel fitto, doue si dà la cosa con facultà di poterla vsare? Onde commetteria il depositario vna specie di furto, se vsasse il deposito senza la volōtà del padrone, come si dice nella.l. Qui furtum.ff de cond.fur. perche furto si dice essere l'vsurparsi, & seruirsi di quel d'altri contra la voglia del padrone. Vero è, che se vno si seruisse de' denari depositati, senza che di ciò ne risultasse alcun pericolo al padrone di non potere à sua posta rihauerli, non incorreria alcun peccato mortale, ne anco veniale, che fosse graue. Se ben ciò fusse contra la voglia di chi gli depositò. se però la moneta non fosse tale, ò di tal maniera depositata, che di necessità s'hauesse da restituire al padrone quella istessa, che fù riceuuta in deposito, perche all'hora non potria seruirsene senza peccaro. Si deue però eccettuar da questo obligo l'vso che ridonda in conseruatione della medesima cosa depositata. il che si auuertirà parimente nella materia de' pegni. Come se fosse depositato vn Tapeto, ò vna Tapezzeria, non saria se non bene, che tal volta si appiccassero à le mura di qualche Sala, acciò meglio si conseruassino. Et se fossero libri, saria vtile che qualche volta fossero letti. & se fossero Organi, che si sonassero.

Notta.

Eccettione.

13. Obligo 5. di re 13. La quinta, & vltima obligatione è di restituire qualunque danno, ò deteriotamento, che la

cosa depositata hauesse riceuuto per colpa del depositario. stituire il deteriora mentodel la cosa depositata.

14. Sogliono i Dottori legisti distinguere in questo proposito trè gradi di colpa. di maniera che vna sia lata, ouero grande. l'altra leue, ò mediocre; l'altra leuissima, dellequali più copiosamēte si trattera nel cap. 5. esplicando la sesta obligatione del commodatario. Lata si chiama quella, che ciaschedun, etiamdio mediocremente auueduto, & diligente, l'hauria saputo euitare. come saria di colui, c'hauesse lasciato in piazza, ò in altro luogo patente, & publico, vn libro à lui prestato. Leue è, quella, che soglione euitar tutti gli huomini, che nella professione loro sono ben diligenti, & cauti. come saria di colui, che lasciasse vn libro à lui prestato dētro vna camera, senza serrar l'vscio à l'vscire. Leuissima sarà quella, da cui sogliono guardarsi coloro, che sono in tutto diligentissimi, come saria quando alcuno lasciando vn libro in camera, serrasse la porta, ma non tentasse poi col piè, ò con la mano, se era ben serrata. Dicono adunque, che all'hora il depositario resta obligato à restituire, quando la cosa depositata si perse, ò si consumò per sua colpa, non qual si voglia, ma ò lata, ò leue. ma non già quando ciò fusse auuenuto per l'altra detta leuissima, perche facendosi questo contratto in vtilità, & profitto solamente di colui, che fà il deposito, non è douere, che il depositario resti obligato à restituire per colpa tanto leggiera. Deue dunque il depositario in virtù di questo contratto por tanta diligenza & cura in custodire il deposito, quanta è necessaria per euitar la colpa lata, ò leue, ma non tanta, quanta si ricerca per euitar la colpa leuissima, perche non viene à restare obligato per simile colpa. Con tutto ciò sogliono eccet- 14. Colpa lata, leue, & leuissima quale sia.

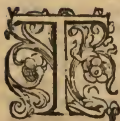
tuarsi quattro casi dalle leggi, come appare nel c. Bona fides de deposito. ne' quali rimane obligato il depositario à rifare i danni della cosa depositata in qualunque modo si auuengano. Il primo è, quãdo si fà il patto di rifare i danni in qualũque modo si accaggiano. Il secondo, se quando si perdette, ò andò male il deposito, il depositario era in mora, facendo instanza il padrone di rihauerlo. di maniera che se perdette, mentre egli il teneua contra la voglia sua. Il terzo se fù fatto il deposito in vtilita, & profitto solamente del depositario. vero è, che all'hora non saria più contratto di deposito, ma qualcun'altro, come imprestito, secondo che di sopra si è detto. Il quarto se il depositario si offerse à riceuere il deposito, preuenendo colui, che lo fece. laqual preuentione fù causa, che non fusse dato in mano di persona più accurata, & più diligẽte. il che si limita per il Dottor Nauarro nel suo Manuale cap. 17. num. 178. & 181. dicendo, che la detta eccettione hà solamente luogo, quando colui, che si offerisce à esser depositario lo fà per suo proprio interesse, & commodo. ma non già quando lo facesse per affettione, che portasse à chi fece il deposito, & per mostrargli la gratitudine, & beniuolenza de l'animo suo. Et tanto basti circa questo contratto.

SOMMARIO DEL Cap. III.

1 Se la promessa interiore obliga in conscienza.
2 La promessa obliga in conscienza concorrendo due cose.
3 Traslatione del dominio pende da due capi.
4 Promessa esteriore, accioche obleghi deue essere verace, & non finta.

5 Della

DE LA PROMESSA.
Cap. III.



TRA gli altri contratti della prima claſſe à la Promeſſa ſi deue il primo luogo, eſſendo ella quaſi vn preambulo à la donatione, laquale è il capo di tutti, & il più principale, eſſendo vſanza prometter prima la coſa, & poi darla. Hora ſi può la promeſſa conſiderare in due modi, cioè ò fatta interiormente ſenza manifeſtarla con parole, ne con altri ſegni eſteriori; ò dopò l'eſſer già manifeſtata eſteriormente. 1. Se la promeſſa interiore obliga in conſciẽza.

1. Conſiderandola nel primo modo ſi dubita, ſe per coſi fatta promeſſa reſta altri obligato à cõpirla? Et pare di ſi, per le ſeguenti ragioni. Prima perche chiunque con il penſier ſolo promette vna coſa à Dio reſta ſubito obligato à compirla, come è manifeſto nel voto. adunque reſterà anco obligato, quando prometterà di queſta maniera à gli huomini. Secondo, ciaſcuno hà facoltà di trapaſ- Ragioni. 2.

ſare il dominio delle ſue coſe in altri, ſecondo che à lui pare, adunque può con il penſier ſolo trapaſſare il detto dominio. ne altro propoſito pare, che habbia chiunque interiormente con il cuor ſolo promette alcuna coſa. Onde pare, che reſti obligato ad oſſeruarla.
3. Terzo la cauſa principale, donde naſce così fatta obligatione, non ſono le parole eſteriori, ma il propoſito interno della volõtà, per cui hãno poi le parole forza, & efficacia di obligare. adunque ſe la promeſſa fatta eſteriormente cõ le parole obliga, obligherà anco la interiore fatta
4. ſolamente con il penſiero, & cõ la volõtà. Quarto colui, che di queſta maniera promette, diuerria bugiardo, ſe non oſſeruaſſe quanto hà promeſſo.
5. adunque reſta obligato per non mentire. Quinto ſe colui, che promiſe interiormente lo notificaſſe poi à la perſona, à cui ſi promette, rimarria obligato ad oſſeruar la promeſſa. adunque era anco obligato auanti à tal notificatione. non apparendo ragioneuole, che la detta notificatione gli hab-
6. bia dato quello obligo, che prima nõ hauea. Seſto ſe ſi prometteſſe con parole ad vn ſordo, ò ſi prometteſſe non à cui ſi fà la promeſſa, ſtando egli per auentura abſente, ma ad alcun'altro preſente, pare che doueſſe obligare, poi che fù fatta la promeſſa con parola, ſe bene in abſenza del promiſſario. adunque anco la promeſſa interna verrà ad obligare, non potendoſi dire il contrario per altra cauſa, ſe non perche fù fatta in abſenza del promiſſario; & che per ciò non potè eſſerli nota, ne manifeſta.
Opinione di S. Tho. Ma la contraria opinione è di S. Thom. come appare nella 2.2.q.88. art.1. in cap. doue dice, che la promeſſa, laqual ſi fà à gli huomini, non ſi può fare, ſe non con parole, ò con altri ſegni eſteriori. donde manifeſtamẽte ſi inferiſce, che la promeſſa

messa fatta con il pensier solo non porta seco alcu no obligo nel foro della conscienza. Questa questione trattò di suo proposito il Soto nel lib. 7. de iust. & iur. q. 2. ar. 1, ad 1. Et parue à lui, che potesse difendersi l'vna, & l'altra parte di essa. se bene hà per più probabile, che non oblighi in conscienza altrimente. A me pare nondimeno, che volendo ben põderar la dottrina, & il parere di S. Tho. non si possa in modo alcun sostentare l'opinion contraria. massime, se quanto dicemmo di sopra esplicando la natura, & la diffinitione del contratto, sarà penetrato ben bene. perche essendo il contratto vn commune consentimento di ammendue le parti, non può vno restare obligato à l'altro se quello non dà il suo consenso ò espresso, ò tacito. Onde chi interiormente promette alcuna cosa ad vn'altro, non resta obligato à compire tal promessa, fin tanto che essendo già notificata à quell'altro, egli l'accetti, ò almeno non la rifiuti. si come ne anco la donatione hà forza di obligare, fin tanto che non sia notificata al donatario, & da lui approuata. Potria dire alcuno, che il promettitore, fatta la promessa mentale, resta almeno obligato ad auisare il promissario. & notificargli quella promessa, acciò, parendoli, possa approuarla, ò riprouarla. nondimeno il contrario è più certo. per che non ridondando quella promessa in vtile del promettitore, ma del promissario, solo ad esso tocca il pensiero di hauerne notitia, & non à quell'altro. Il medesimo pare, che si deue anco dire della promessa esteriore fatta però à persona absente, ouero presente, ma di tal maniera, che non le viene à l'orecchie, & per consequenza non può ne accettarla, ne rifiutarla.

Opinione del Soto.

Opinione de l'autore.

2. Ma per conchiudere in tutto questa materia

diciamo,

2. Due cose fanno, che la promessa oblighi in conscienza.

diciamo esser necessario, che due cose concorrano nella promessa perche oblighi in conscienza. L'vna, & la più principale è che sia volontaria da la banda di chi promette, essendogli la principal causa di tale obligo. L'altra è il consenso, & l'approbatione di essa dalla banda del promissario. ilqual ancor esso è causa, quantunque occasionale del detto obligo, senza laqual non saria tal promessa obligatoria altrimente. Et di qui nasce, che non essendo tal promessa approuata almeno tacitamẽte dal promissario, non hà ella forza di obligare chi promette. perche quando vn'effetto depende necessariamente da due cause, mancando vna di esse non puote esser prodotto. Et perche la mental promessa di tal maniera è fatta, che non può essere approuata dalla parte del promissario, habbiamo per consequenza à dire, che non obliga.

Al 1. argomento.

A gli argomenti hora in contrario facilmente si risponde con questa dottrina. Et al primo risponde S.Tho. nel luogo già citato, doue ponendo egli la differenza trà la promessa fatta à Dio, & quella, che si fà à gli huomini, dice, che à Dio possiamo promettere con il cuor solo. ma à l'huomo nò, senza parole ò altri segni esteriori. la ragione di questo si è, perche douẽdo la promessa acciò che oblighi, esser nota al promissario: & solo Dio sia quello, che vede il nostro cuore, di qui nasce, che la promessa fatta à Dio interiormẽte hà forza di obligare. ma non già quella, che si fà à l'huomo, se nõ si fà con parole, ò con altri segni esteriori.

Al 2.

3 La traslationedel dominio pende da due capi.

3. Al secondo si dice esser vero, che ciascheduno può trasferire il dominio d'vna sua cosa in vn'altra con la sua propria volontà. pur che l'altro voglia accettarlo, & consenta in esso. perche altrimẽte tutto saria vano; come quãdo si lasciasse à qual-

cuno

cuno per Testamento vn'heredità, se egli non l'ac cettasse, il dominio di essa non saria trasferito in lui. di maniera che la translatione del dominio depende da due capi. l'vno è la volontà de l'vno; l'altro è il consentimento de l'altro. il quale mancando, il dominio non può trasferirsi. il che occorre nella promessa mentale, come di già habbiamo esplicato.

Al terzo diciamo non essere la medesima ragio ne della promessa fatta cō parole à la persona presente, & di quella, che si fà solo con il pensiero, per che quella può essere accettata, & questa nò. Al 3.

Al quarto si dice, che chi mentalmente promet te alcuna cosa, & non quanto a l'esteriore, non incorre ne bugia, ne mancamento di fede, non osser uando la promessa, non essendo egli à ciò obligato. Onde in simili promesse sempre s'intende vna tacita conditione, cioè, se essendo notificata al promissario, egli l'accetterà. Et perche tal conditione non può hauer luogo fin tanto, che la promessa stà cosi occulta ne l'animo, per questo non è obligato il promettitore à farla vera altrimēte. Ne ripugna à questo la dottrina di S. Thom. il quale nella 2.2.q.110.artic.3.ad 5. dice, che manca di fede chiunque reuoca la promessa fatta, ne la vuole osseruare. perche come da le sue parole chiaramente si caua, non parla egli della promessa interiore, ma della esteriore. Al 4.

Al quinto si risponde, che la notificatione non apporta obligo à la promessa. ma è causa, senza la quale ella non può obligare. come quando alcun leua la colonna, che sosteneua in alto vna pietra per farla cadere al basso, non le dà egli la grauità, che la fà discendere, ma è causa, senza cui ella non descenderia. Al 5.

Al

Al.6. Al sesto diciamo, che ò si faccia la promessa ad vno, che del tutto sia sordo, ò ad vno, che stia lontano, ancor che sia fatta in presenza d'altri, non oblgherà per questo giamai, poi che non si fà di maniera, che il promissario possa accettarla, ò ricusarla, per le ragioni di sopra addotte. Et tanto basti circa di questa questione, acciò vegniamo hormai à trattare della promessa fatta esteriormente ò con parole ò con segni.

Se ogni promessa fatta con parole sia obligatoria

E dunque difficultà, se qualunq; promessa esteriore, & fatta con parole habbia forza di obligare altrui in conscienza. doue che due cose tratteremo circa questa materia. La prima sarà dichiarare la natura della promessa esteriore, & le qualità, che si ricercano, perche habbia virtù di obligare. La seconda sarà dichiarare quanti modi siano di promettere esteriormente, diuidendo la promessa nelle sue specie. Quanto al primo se bene è vero, che solamente la promessa esteriore obliga, imperò non ogni promessa esteriore fà questo effetto mà quella, che harà certe qualità, & conditioni, le quali sono simili à quelle del giuramento, come poi noteremo.

4. Le conditioni della promessa esteriore.

4. In prima deue la promessa esser verace, & nō finta. di maniera, che chi promette habbia intentione, & proposito di osseruare; ò che almeno sia obligato ad hauere cosi fatta intentione. il che è tanto necessario, che se chi promette mancasse di questa intentione, non saria egli punto obligato à l'osseruanza. quantunque saria peccato in promettere fintamente. & verria ad esser bugiardo, come insegna San Thom. nella 2.2. quæst. 110 ar. 3. ad 5. Questo però non hà luogo, quando era il promettitore obligato ad hauere intentione, & proposito di osseruar la promessa sua. perche in tal caso, quā

tunque

tunque non l'haueſſe hauuta, non reſteria meno obligato, che ſe in verità l'haueſſe hauuta. il che accade, quando quello, che ſi promette, non ſi promette per corteſia, ma come coſa douuta in ricompenſa di qualche altra. come ſe vn'huomo prometteſſe ad vna donna di torla per moglie, quando ella gli conſentiſſe. perche all'hora la promeſſa ſi conuerteria in contratto di permuta, per cui ſi camb a vna coſa per vn'altra. Onde accettando quella donna il partito, & facendo quanto l'huomo da lei chiedeua, egli reſteria ſenza dubbio obligato ad oſſeruar la promeſſa, ancor che non haueſſe hauuto intentione di farlo, perche era obligato ad hauerla.

5 Sotto la promeſſa finta & non vera ſi comprende anco quella, per cui ſi promette alcuna coſa per cauſa nō vera ma preſunta. di maniera che non hebbe intentione il promettitore di obligarſi ſenza la tal cauſa, ancor che giamai non l'eſplichi. Et queſto quanto al foro della conſcienza. come ſe io prometteſſi à qualchuno dieci ſcudi, dicendo di eſſere mio parente, ſolo per queſto riſpetto della parentela, ſe queſta poi non foſſe vera, ma finta, ò preſunta, tal promeſſa non verria ad obligarmi. ancor che ſimili promeſſe alcune volte mancano di eſſer valide per altra via. Et è per eſſere ſtate ottenute con fraude. & per non eſſer fatte volontariamente, come hora ſi dirà. A queſto propoſito ben faria di leggere quanto nel ſeguente capit. ſi dirà dichiarando la prima conditione della donatione.

5. Della promeſſa fatta per cauſa nō vera, ma preſunta.

6. Deue oltra ciò la promeſſa eſſer volontaria, di maniera che ſia lontana da ogni violenza, come inſegna San Thom. nella 2 2. q. 89. art. 7. ad 3. La ragione di queſto è, perche quelle coſe ſono la propria

6. Secōda cōditione della pro-

messa, che è, essere volōtaria pria materia del promettere, lequali cortesemente si concedono, senza alcun'obligo. perche il promettere è atto di liberalità. si deuono adunq; promettere volontariamente, & senza alcuna nota di violenza. poi che quello, che gratiosamente si dà, deue essere anco spontaneamēte promesso. Di qui è, che chi per violenza, ò per timore promise ad vn ladrone qualche cosa; & chi trouato con vna donna per forza, ò per paura fattali promise di sposarla, non restano in conscienza obligati ad osseruar la promessa. se già non l'hauessino con giuramento ratificate. perche in tal caso per conto del giuramento resteriano obligati, come lo dice S. Tho. nel luogo allegato.

Nota.

7. Della ꝓmessa fatta cō fraude.

7. Ne segue anco, che la promessa fatta con fraude, non vaglia, perche la fraude fà, che ella non sia volontaria. Come fù la promessa, che Isaac fece à Iacob di dargli la primogenitura, quando però si consideri questo humanamente, & non come cosa, che habbia in se misterio, & che venga dalla diuina prouidenza. Perche Isaac non pretendeua di prometterla à Iacob, ma ad Esaù suo primogenito. Onde ella quanto fù dalla parte del vecchio Isaac, non fù fatta volontariamente à Iacob, ma con inganno. quantunque per esser cosa misteriosa, et fatta per instinto dello Spirito Santo fosse efficace, et valida. Or queste due conditioni conuengono à la promessa dalla banda di chi promette.

Della promessa fatta da Iacob al figliuolo Isaac.

8. Terza cōditione della promessa che la cosa sia giusta.

8. La terza conditione è, che la cosa promessa sia giusta, & nō vetata per legge alcuna. Onde chi promettesse far qualche male, non saria obligato à farlo. questo e quello, che dice Isidoro in Sinonimis. lib. 2. & è referto. 22. q. 4. cap. in malis. Nelle cose malamente promesse rompi pur la fede, & la tua parola, perche empia è la promessa, che non si

può

può osseruare senza peccato.

9 La quarta è, che la cosa promessa non sia impossibile, ò molto difficile per chi promette, perche à l'impossibile niuno può essere obligato. ne è cosa verisimile, ne conforme al douere, che voglia là persona obligarsi à far quello, che à lui è molto difficile, & che notabilmente eccede le proprie forze. Onde deue esser giudicata per indiscreta quella promessa, per cui si promettono cose, che difficilmente si possono osseruare; & deue passar per vana, & di niuna efficacia. 9. Quarta cōditione della promessa che nō sia cosa impossibile.

10. La quinta è, che la cosa promessa sia vtile al promissario, & non dannosa à chi la promette. perche chiara cosa è, che la promessa deue ridondare in vtilità, & profitto di colui, alquale è fatta. Et quando fosse il contrario, saria più tosto minaccia che promessa. Di qui nasce, che se la cosa promessa fosse indifferente, & tale, che non fosse ne vtile, ne inutile al promissario, non saria il promettitore obligato ad osseruarla. 10. Quinta cōditione della promessa, che sia vtile.

11. Hora se tutto questo ben si considerà, tre virtù, e trè qualità si conuerranno in genere à la promessa, perche sia valida: lequali anco conuengono al giuramento lecito, che sono verità, giustitia, & giudicio La verità consiste ne l'animo, & proposito di osseruar quanto si promette, & che la promessa sia fatta volontariamente. perche quando accade il contrario, non si può dire, propriamente parlando, che si faccia con verità. ma solo quanto à l'apparēza esteriore. La giustitia poi ricerca, che non si promettano cose di peccato, inhoneste, o dannose ne al promettitore, ne al promissario. Il giudicio richiede, che la promessa sia discreta, di tal maniera, che non si promettano cose impossibili, ne tampoco molto difficili à chi promette, ne 11. Le qualità della promessa sono le medesime che quella del giuramento.

inutili

inutili à cui si promettono. Quando adunque la promessa andrà in compagnia di queste trè virtù, resterà il promettitore obligato ad osseruarla, secondo la ragion naturale, come lo insegnò S. Tho. nella 2.2.q.88. art.3. ad 1. Si esplica la efficacia di questa promessa nel libro de' Prouerbij c. 6. doue si dice. Se tu prometti alcuna cosa per il tuo amico, fà conto di hauere confitto appresso d'vno straniero, quasi come con vn chiodo, l'anima tua. ti sei allaciato con le parole della tua propria bocca, & sei rimasto incappiato nel tuo istesso parlare. Dice anco S. Gregorio si come è registrato Extra de pactis c.qualiter. Con gran diligenza deue procurarsi di adempir con l'opera quanto si promette con la parola. Parimente nel c.1. de sponsa duorum, dicesi, che se alcuno haurà dato la sua parola ad vna donna, & promesso à lei di sposarla, non deue ammogliarsi con qualunque altra. Et se pur lo facesse, dourà far penitenza de l'hauer mancato della sua fede, & rotto la parola data.

12. Come si leui l'obligo della promessa vna volta fatta.

12 Deuesi in questo luogo auuertire, che quantunque la promessa resti valida poi ch'ella è fatta, nondimeno variandosi, come spesso occorre, le qualità, & le conditioni delle cose, può perder la efficacia, che prima hauea di obligare. come espressamente lo dichiarò S. Thom. nella 2.2.q.110. art. 3. ad 5. si come anco il voto, che da principio fù valido, resta inualido per la mutatione delle cose. Perde adunque la promessa il vigor suo primieramente, mutandosi quello, che fù causa precisa di promettere, come se ciò fosse l'amicitia, di maniera, che se non ti fosse stato amico, non gli harésti giamai promesso; se per caso poi ti diuétasse inimico, non resterai obligato à compire quella promessa. Promettesti ad vna donna di sposarla pigliã

do occasione dall'honestà, & pudicitia sua. Se ella poi cominciasse à tener mala vita, nõ resti all'hora obligato ad osseruarle la promessa. Perde anco l'efficacia sua per la mutatione della cosa promessa. Si come quãdo la cosa era giusta al tempo, che fù promessa, & anco possibile, ò non molto difficile al Promettitore, & vtile al Promissario; se col tempo poi diuenisse ingiusta, ò impossibile, ò molto difficile, ò inutile al Promissario, ò dannosa à chi promette, all'hora la promessa rimarria inualida, & senza forza. Questa mutatione di cose acciò faccia la promessa inualida, deue esser tale, che se chi promette l'hauesse antiueduta da principio, non l'harebbe mai fatto, come bene auuertì il Nauarro nel suo Manuale, c.18.nu.7. ò per dir più chiaro, deue esser tale, che etiandio da principio haueria reso subito la promessa inualida, & inefficace.

13. Ma quì si offerisce vn dubio, & è; sè colui, che nõ osserua la promessa, resta obligato à restituire quanto ha promesso. la ragione del dubio è. perche la promessa fà che quanto si promette sia debito. et tutto quello, che è debito, deue restituirsi à cui si deue. Diciamo à questo insieme cõ il Gaetano sopra la 2.2.q.113.ar.1. & nella sua Sommetta, doue parla della perfidia, che il promettere nõ fa, che la cosa promessa si deua per giustitia, ma p quella virtù che è detta Veracità, ò fedeltà, inquãto colui che promette (sè vuole esser tenuto huomo da bene, & leale) deue osseruare quanto promette. ò come dice S. Th. nella 2.2.q.88.art.3.ad 1. resta obligato quãto ad vna certa honestà. che ciò sia vero, appare, perche quando vno manca della sua promessa, non può sempre essere astretto dal Giudice ad osseruarla. doue che sè fosse per giustitia obligato, il Giudice potria forzarlo. Et benche

13. Se chi osserua la promessa resta obligato à restituire.

paia, che si faccia il contrario, vedendo noi ogni giorno, che le promesse fatte con testimonij, & con scrittura si producono in giudicio, doue si dà al promissario attione di domãdar la cosa promessa, si come anco lo dice S. Tho. nel luogo poco di sopra addotto, imperò il fatto non stà cosi.

14. Quali ꝑmesse possino didursi in giudicio.

14. Onde si hà da notare, che sono due sorti di promesse, come noi disopra accenãmo. alcune sono, doue ammendue le parti si promettono l'vna à l'altra alcuna cosa di questa maniera. se tu mi dai, ò prometti di darmi vn cauallo, io prometto di darti la tal cosa. ò se farai, ò prometterai di fare per me la tal cosa, io ti prometto di far quest'altra. Altre sono, che si fanno solamente da l'vna delle parti. come se vno per sua cortesia promettesse dieci scudi ad vn'altro, & nõ per ricompensarlo d'vn'altra cosa. hora di tutte queste promesse le prime solamente soglliono venire in giudicio. perche la cosa da essi in tal modo promessa si deue per giustitia. ma non già quell'altre, perche la cosa di tal maniera promessa nõ si deue per giustitia; ma solo per vna certa honestà. Possono però venire auanti al Giuide ecclesiastico ancor quest'altre promesse, per cõto di impedire il peccato, che si incorreria, nõ osseruandole. Et specialmente quãdo si promette alcuna cosa à la Chiesa, ò per fare opere piè, dõde però non si può inferire, che la promessa oblighi per giustitia. Da le cose dette chiaramente ne

Conclusione.

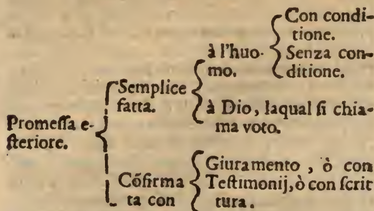
segue, che non è obligato à restitutione chi manca di osseruare cosi fatte promesse. ancor che pecchi, non osseruandole. si come chi non desse limosina, essendo obligato à darla per virtù della misericordia, non è obligato à restitutione. se bene in tal caso peccò, perche la detta limosina nõ si douea per giustitia ma per charità, & per misericordia.

15. Resta hora vn'altra difficulta. Et è, che peccato si commetta, nõ osseruando la promessa, cioè se sarà mortale, ò veniale? Diciamo esser peccato veniale, quanto à la natura sua. si come anco la bugia. di cui è vna specie il nõ osseruare la promessa. Imperò quando la cosa promessa fosse di grãde importanza, & apportasse gran danno il non osseruarla, saria in tal caso peccato mortale, perche saria cõtra la charità, come saria la promessa fatta ad vna Donna di sposarla, il che chiaramẽte si dimostra nei sacri Canoni al c. 1. de spon. duorum. tale anco saria la promessa fatta ad vno di tenerli qual che secreto di grande importanza, donde seguiria graue danno, quando fosse riuelato. Parimẽte quãdo si promettesse vn rimedio necessario à guarire di qualche graue infirmità, se per non osseruarla quello infermo restasse senza rimedio, ò nõ potesse hauerlo d'altronde à tempo. ma doue si promettono cose di poca importanza, come quelle, che si fanno per vna certa creãza, ò per loquacità, nõ obligano più che tãto. essendo fatto ordinariamẽte cõ poca auuertenza. ò se pur obligano, sarà solo peccato veniale il nõ osseruarle, come se io promettessi di nõ partire senza hauer prima visitato qualche persona, ò di ritornare al tal tẽpo, ò se promettessi di dire vn pater nostro, & vn'Aue Maria per qualcuno, & che di poi non se ne facesse altro. Hà di già introdutto l'vso di satisfare à la buona creanza cõ molte promesse, senza altra cõsideratione se si deueno, ò possano osseruare, ò nò. Onde non credo, che oblighino più che tanto, nõ essendo fatte per altro fine, che per creãza, & per cõpimento, e per chiacchiera; ò per dir meglio per vanità, & pazzia. Di quì pẽso che hauesse origine quel prouerbio. Parole di buona creanza non obligano.

15. Se il non osseruar la promessa sia peccato mortale.

Prouerbio.

Specie della pmessa. 16. Habbiamo fin qui esplicato la natura della promessa esteriore. hora proponiamo breuemente le sue specie. il che più commodamente si farà per la seguente figura.



Promessa semplice. Semplice si chiama la promessa, quando non è confirmata con giuramento, ò con testimonij, ò cõ scrittura. benche principalmente si dica esser tale, quando è fatta senza il giuramento. laquale anco si chiama promessa ignuda. & tanto basti circa questo contratto.

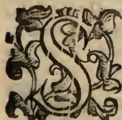
SOMMARIO DEL Cap. IIII.

1 Donatione che cosa sia.
2 Donatione tre cose hà da notarsi.
3 La Donatione mentale, e fatta senza saputa del Donatario se oblighi.
4 La Donatione esteriore fatta in absenza del Donatario se oblighi.
5 Donatione deue essere con animo vero di trasferire il Dominio.

6 Do

6 Donatione fiduciaria, & in confidenza quale è.
7 Donatione deue pendere da vera causa.
8 Donatione deue essere volontaria.
9 Il Donatore deue hauere libera facolta di disporre de suoi beni.
10 Il Donatore deue hauere il dominio della cosa che dona.
11 Il Dono non deue essere obligato per qualche ragione ad altri.
12 Donatione in fraude de creditori.
13 Donatione d'heretici,& altri delinquenti.
14 Donatario deue essere capace della donatione.
15 Se la Donatione può riuocarsi.
16 La Donatione si reuoca per conto della ingratitudine.
17 Donatione non effettuata se obliga a peccato mortale.
18 Specie della donatione.
19 Donatione viene da liberalità.
20 Donatione modale, & conditionale.
21 Dominio diretto, & vtile.
22 Impreстito commodato,& mutuo come siano specie di donatione.
23 Vsufrutto che cosa sia.
24 Vso che cosa sia.

DE LA DONATIONE
Cap. IIII.



EGVE nel terzo luogo il cōtratto della Donatione. laqual, come insegna Arist.nel 4.lib.de l'Ethica.cap.2. & come dichiara S. Tho.nel 1.li.delle sentētie. d.18. art.2. & nella.p.p. q. 38. art.2. è vn donatiuo liberale ilqual chiamo Arist.irredibile,che vol dire senza interesse,et senza animo di hauerne altra remuneratione.I Legisti dicono, che la Donatione è vna collatione, ò dona- Che cosa sia donatione.

donatiuo di cosa lecita, fatto per mera liberalità, senza che à ciò siamo indutti da legge alcuna.

2. In questa diffinitione tre cose si toccano, che deuono esser notate. La prima è l'oggetto, & la materia del donare. & quanto à questo si dice, di cosa lecita. La seconda è la causa, che muoue il Donatore à donare, & questa è la liberalità, laquale ricerca, che si faccia senza aspettarne altra remuneratione, ò mercede. Quì però si deue notare, che quella parola, mera, ò sola nō esclude, che la Donatione nō possa procedere da qualche altra virtù, oltra la liberalità. perche, come diremo più giù, dichiarādo la prima diuisione della Donatione, ella può anco procedere da misericordia, ò da gratitudine. ma solo esclude q̃llo, che saria contrario à la virtù della liberalità; come saria quādo la donatiōe si facesse cō hauer la mira à qualche interesse, ò remuneratione, ò pagamēto. ma che si faccia il dono per misericordia ò per gratitudine, non è contrario à la virtù della liberalità. la qual cō solo questo resta cōtēta, che si faccia il dono senza pretēdere per esso ne interesse, ne remuneratione alcuna. perche altrimente nō saria donatione, ma vn dare interessato per modo di vna permuta, ne laqual si dà vna cosa per hauerne vn'altra. la terza è, che si faccia, senza che ne dalla legge, ne da altro siamo forzati à farlo. il che si dice à differenza di quei cōtratti, per i quali si dà alcuna cosa, essendo obligati da qualche legge, ò ragiō di giustitia. come qñ si da il prezzo della cosa comprata, ò presa à fitto; ò come quando si restituisse il deposito, ò la cosa imprestata. Si notarà poi più di sotto, che per questo nome collatione, ò donatiuo vien significato, che per questo contratto si trasferisce il dominio della cosa donata nel Donatario, che è quelli, à cui si dona.

Seconda cosa.

Terza cosa.

3. Si

3. Si dubita in questo luogo, se la Donatione fatta in assenza del Donatario, & senza sua saputa, ouero interiormente con il solo pensiero, sia valida auãti che dal Donatario sia accettata? ilqual dubbio è simile à quell'altro trattato di sopra circa il contratto della promessa interiore. Onde par, che si deue risoluere nel medesimo modo di quello. Debbiamo dunq; dire. che non causa obligo alcuno prima che il Donatario l'accetti, come lo afferma anco il Soto li. 3. de Iust. & Iur. q. 5. art. 3. perche importãdo la donatione vn certo rispetto che è tra colui, che dà, & quell'altro, che riceue, non può hauer virtù de obligare prima che il Donatario acconsenta. Onde quella, che si fà sola con l'animo, non può obligare. ne tam poco quella, che si fà esteriormente, fin tanto, che non venga à notitia del Donatario. Oltra che quello, che si dona, tiene de la natura del beneficio. il qual non può hauer luogo, se non doue egli sia grato, & accetto. onde auanti che si sappia, ò si possa sapere, se il dono sia grato al Donatario, la Donatione non può obligare, & all'hora si conoscerà esserli grato, quãdo sapendolo, l'accettarà.

3. Se la donatione mentale, è fatta in assẽza del donatario & senza saputa sua sia obligatoria.

4. Da questo segue benissimo che la donatione interna, & anco l'esterna nõ saputa ancora dal Donatario si può riuocar liberamẽte, & senza altra causa, auanti che il Donatario l'accetti. Ma che si dirà della donatione fatta solamẽte à la presenza de testimonij, ò cõ publico instrumẽto à fauor di persona absẽte? sarà ella forse obligatoria prima che sia accettata dal Donatario, ò nò? dalle cose, che fin quì habbiamo dette, pare di nò. perche acciò che vn contratto sia valido, come si trattò nel primo c. si ricerca sempre il cõsenso & de l'vno, & dell'altro cõtrahente. adunq; prima che il Donatario cõ-

4. Corellario.
De la donatione esteriore fatta in assenza del donatario.

ſenta, non par, che la detta donation poſſa in modo alcuno obligare. Syluestro. Donatio. 1.q.2. dimoſtra ſentire il medeſimo. onde afferma, che nõ pare che ſi poſſa far donatione à perſona che ſia

F. Anto. di Cordoua. aſſenta. di queſta opinione fù anco. F. Antonio di Corduba nel ſuo libro de' caſi di conſcieza. q.133. Il Soto poi nel luogo allegato tiene. che in tal caſo ſi deue ſtare à le leggi della ragion ciuile, di maniera che tutto quello, che per queſta via ſarà determinato, s'habbia da ſeguire ſecondo la cõſcienza. Hora noi concludendo diciamo che la donatione fatta eſpreſſamente con parole, ò ſegni eſteriori, & approuata anco di poi dal Donatario è quella che può efficacemente obligare, la cui natura andiamo hora noi inueſtigando.

La qualità della donatione ſono ſei.

Le qualità, & le cõditioni della Donatione, per che ſia valida, & ferma; ſono ſei. di cui le tre prime à lei conuengono dalla parte del Donatore. le due, che ſeguono, dalla parte del dono. l'vltima dalla parte del Donatario.

La prima. 5

5. La prima è che ſia vera, & non finta, cioè, che ſia fatta con volontà. & animo di dare, & di traſferire il dominio della coſa donata nel Donatario.

6 Donatione fiduciaria.

6. Onde per mancamẽto di queſta cõditione reſta inualida quella ſpecie di donatione, che ſi chiama fiduciaria, ò fatta in cõfidenza. laquale ſi fà, qñ ſi dà la coſa cõ tal patto, & fiducia, che dopò l'eſſer ſeguito alcuno effetto particolare, il dono ritorni al Donatore, ouero à chi à lui piacera. Tale è la donatione, che i padri, ò altri parenti ſogliono fare à' loro figliuoli, ò altri del parentado, qñ hanno à pigliare gli ordini ſacri, acciò poſſano moſtrare di hauer patrimonio, ſenza ilquale nõ potriano ordinarſi. il che ſi fà cõ patto, & cõ fiducia, che riceuuto il ſacro ordine renũtieranno à la detta donatio-

ne in fauore di chi la fece. Simile cautela vsano etiãdio quei padri. che nõ potẽdo lasciare heredi i figli che hãno bastardi (essendociò prohibito per le leggi) donano i loro beni ad vn'amico, cõ fiducia, che da esso ne sarãno poi fatti heredi i figliuoli bastardi. Tale è anco la donatione, per cui si dãno di molti beni à qualche huomo pouero, ilqual tratta di hauer per moglie vna Donna ricca, con questa fiducia, & patto, che cõchiuso il matrimonio, i detti beni ritornino al Donatore, rinũtiãdosi à la detta donatione. Di questa sorte è ancora, come dice il Nauarro, la donatione, per cui si donano orationi, lettioni, argumenti, & sermoni da altri cõposti à persona idiota, & ignorãte, cõ i quali in qualche oppositione di Cathedra, ò di beneficio, apparisca esser il più habile, & il più degno. Niuna dũq; di queste, ò di simili donationi si può dir vera, ne chiamarsi cõ verità donatione. anzi appartengono queste tali propriamente al contratto de l'Imprestito. Et di qui è, che se bene à ragion di cõtratto nõ sono vitiose, per essere l'imprestito cõtratto lecito, & permesso; tuttauia inquãto hanno in se modo, & forma di donatione, & inquãto come tali sono reputate, essendo cõ verità manifesti inganni, & fintioni dannosissime, deuonsi giudicare per illecite, & degne di grauissimo castigo. Onde coloro, che le fanno, restano obligati à rifar tutti i danni, che ne seguono, à la parte damnificata.

7. Si ricerca etiãdio. perche la Donatione sia vera, che pẽda da vera causa, per cui si mosse il Donatore à farla; & non solo apparente. Onde quella, che si fà ad vna Donna per conto di matrimonio, quando ella poi non potesse, ò nõ volesse maritarsi, saria inualida, & di niuno effetto. Parimente se si facesse donatione à vna Donna per rispetto 7

della sua castità,& virginità,essendo per tale tenu ta; di maniera che fuor di questo rispetto, non le saria mai stata fatta; ne il Donatore pretende farla,se non per questo quando poi ella non fosse cosi tal donatione non saria ne vera,ne valida,mancan do veramente la causa,che indusse à farla. cosi dice il Nauarro nel suo Man.c.18. nu.6. Et il Cordouese nel suo Trattato de'casi.q.135.Habbiamo detto,se il Donator non pretende farla d'altra maniera. perche chi da limosina per conto di pouertà à chi non è veramẽte pouero fà per auẽtura vera do natione, in quanto si indusse à farlo nõ solo per la pouertà di quel tale, ma per l'amor di Dio principalmẽte.Se bẽ di tal questione nõ pretẽdo hora de terminar cosa alcuna,ne darle l'vltima resolutiõe.

8. La 2. 8.La 2.conditione è, che sia volontaria, di maniera che non v'interuenga alcũna violenza,ne timore,ne fraude, ne inganno, perche essendo atto di liberalità,conuien farlo cortesemente, & senza nota alcuna di coattione.

3. La 9. 9.La 3.è che il donatore habbia libera facoltà di disponere de' suoi beni. perche se fosse impedito da qualche legge, non potria farlo. Et questo può accadere in due modi, l'vno è quando egli hà impedimento naturale, come auuiene à chi è pazzo. L'altro è quãdo la legge ciuile leua ad alcuno tale amministratione.come sono gli Orfani, che stãno sotto il Curatore. Et i prodighi,a' quali per decreto del giudice è stato dato il curatore. Cosi i figliuoli di famiglia, & che sono minori di 25. anni, non hanno libera amministratione de' beni loro. Leggasi di questa materia Siluestro Donatio. 1.q. 1.& il Nauarro nel suo Man.c.17. nu.105.

10. La 4. 10.La 4.è, che la cosa donata sia propria del Donatore,di maniera, che habbia il vero dominio di

essa.

essa. perche niuno può essere liberale di quel d'altri. Onde le donationi fatte da' religiosi senza lecita facoltà ò tacita, ò espressa de loro superiori non sono efficaci, non hauendo essi nulla di proprio. Dissi, senza lecita facoltà, perche quādo non fosse lecita, non potriano tam poco donare. qual sia lecita, ò non lecita lo tratta il Nauarro nel suo Commen. de voto paupertatis. Sopra il cap. non dicatis num. 55. & 56. A queste si riducono le donationi, che fanno le Donne maritate de' beni de loro mariti, senza hauerne licenza, di che tratta il Nauarro nel Man. c. 17. num. 105. Tali sono anco i donatiui de' figliuoli, de seruidori, & de gli schiaui de' beni de' padri, ò de' padroni. di che tratta Sylu. Donatio 1. q. 1.

11. La 5. è che il dono non si troui per qualche legge, ò ragione obligato ad altri. perche in tal maniera il dono hà da giouare à l'vno, che non apporti alcun danno à l'altro. doue è da notare, che in tre modi i beni di vno possono essere obligati ad vn'altro. 11. La 5.

12. Il primo è di giustitia. come sono i beni, di chi ha molti debiti, a' quali, si troua per giustitia obligato. Onde la donatione, che si fa in fraude de creditori, cioè quando si fa di quei beni co'quali si haueano à pagare i debiti, non è valida. 12. Donatione fatta in fraude, & danno de creditori.

Il 2. è di pietà. come i beni del padre stanno obligati per la sostentatione de' figliuoli. Onde non potriano farne donatione con danno, & pregiudicio di essi. essendo i padri per pietà obligati à sostentare i loro figliuoli, & dar loro la parte che legitimamente gli tocca. non si può manco far donatione di quei beni, che siano à qualcuno obligati in pregiudicio di quel tale. se bene questa obligatione nasce etiamdio da giustitia.

13. Il

13. Della donatione de gli heretici, & di altri delinquenti. 13. Il terzo è della lege ciuile: come sono i beni di coloro, che hauendo commesso delitto, per cui, ipso facto, ò data la sentenza, sono confiscati. Onde le donationi de gli heretici fatte dopò il peccato de l'heresia; & di quelli, che sono incorsi in crimen læsæ maiestatis, sono di niun valore. perche tutti i beni di questi tali sono obligati al Fisco dopò il delitto commesso. ma quelle de gli altri delinquenti, à' delitti de' quali hanno imposto le leggi la pena della confiscatione de' loro beni, sono inualide solamente dopò che contra loro si è data la sentenza. perche all'hora, & non prima i beni loro sono obligati al Fisco. Vedasi Silueſtro Donatio. prima, quæstione prima, §. 8. & 10. Et il Nauarro nel suo Manual cap. decimoseptimo. num. 105.

14. La 6. 14. La sesta & vltima conditione, è che il Donatario ne sia capace. perche si dãno ad alcune persone, lequali sono per le leggi fatte inhabili à riceuere donationi. onde à tali non si può fare. Si come il padre nõ può farla al figliuolo; ne il figliuolo al padre: cosi ne anco il marito à la moglie, ne la moglie al marito, eccetto in certi casi, disponendo cosi la ragion ciuile. Parimente à' Giudici non si può far donatione, se non di cose da mangiare ò da bere, & queste in cosi poca quantità, che tosto si habbiano da consumare. ne tampoco à' Visitatori si possono far donatiui da quelli che sono visitati. Vedasi circa questi tali Silueſtro Donatio. 2. & il Nauarro nel suo Manu. cap. 17. num. 145. 146. & 149. Queste adunque sono le conditioni, che deuono accompagnar qualunque donatione, perche sia valida.

15. Se la dona 15. Vna difficultà qui resta da dichiarare. Et è, se la donatione che gia vna volta fu valida, può

in

in qualche caso perdere il viguor suo, di maniera che il Donatario resti obligato à restituir la cosa donata ? A me pare, che in vn sol caso questo possa accadere. di cui fù fatto di sopra mentione, esplicando la prima qualità della donatione. questo è. quando la causa, che indusse à farla, sia cessata. caso però, che sempre la detta donatione pendesse da quella. Fece alcuno per causa di matrimonio molti donatiui ad vna Donna, i quali senza tal pretesto non glie li haueria gia mai fatti. cessando poi questa causa, cessaria anco il valore di tal donatiuo, il qual dependeua da essa. si come suol dirsi, che cessata la causa cessa l'effetto. Onde perche in tal caso la donatione non saria vera, verria à perdere la sua prima conditione, & conseguentemente il valore, restando la detta Donna obligata à restituire tutti quei donatiui. Il medesimo deue dirsi della donatione fatta per causa di morte. quando credendosi vno di morire, fa vna donatione, laqual non haueria egli giamai fatta altrimente, ne fù sua intentione, c'hauesse effetto, se non in caso di morte. Et della donatione anco fatta per non hauer figliuoli à persona straniera, laqual non si saria fatta; ne chi la fece hebbe intentione, che valesse, se non in caso di non hauer figliuoli. Onde cessando poi queste cause, non morendo l'vno, & hauendo figliuoli l'altro, cessa anco il valore della donatione. di maniera che in simili donationi vien compresa sempre vna tacita conditione, come se il Donatore dicesse. Io ti fo questa donatione, ma con patto, che tu ti mariti meco; ò con questa conditione, ch'io non habbia figliuoli, lequali conditioni non riuscendo, perde la donatione

tione vna volta fatta può riuocarsi.

tione l'efficacia sua.il che si deue intendere, eccetto, che non constasse chiaramente, ò si presumesse, che la intentione del Donatore fù, che durasse, & fosse valida la donatione, etiamdio cessando tal causa, come se hauendo vno fatto donatione per causa di morte, hauesse immediatamente consegnato la cosa donata al Donatario, dandoghene il possesso; pche in tal caso si douria presumere, che la intẽtione del Donatore fosse, che tal donatione fosse irreuocabile, & che sortisse subito il suo effetto. Et se incontrario si allegasse la donatione fatta à la Donna per causa di matrimonio, ilqual non succedendo, essa non vale, dato caso, che la cosa donata à lei fosse stata subito consegnata, diciamo esser gran differensia tra l'vn caso, & l'altro. perche nella donatione fatta per causa di morte, nõ si suole consegnar subito la cosa donata al Donatario, ma dopò la morte del Donatore. onde quando accadesse, che subito ne fosse messo in possesso, saria coniettura, esser la volontà del Donatore, che subito sia valida la donatione, & sortisca il suo effetto diuentando essa irreuocabile. ma nella donatione fatta per causa di matrimonio il dono suol consegnarsi subito, douendo seruire per ornamento, & abbigliamento della sposa, ilqual non patisse dilatione. Onde la subita consegnatione del dono in questo caso non fa argomento da credere, che la detta donatione diuenga per questo irreuocabile.

16. La donatione si reuoca per conto della ingratitudine.

16. Si può anco riuocar la donatione, secondo la dispositione delle leggi, per la ingratitudine del Donatario, caso che egli intentasse qualche graue ingiuria contra il Donatore, come si troua espresso nel cap. finale de Donatione. Vedasi Sylu. Donatio. q. 13. Non si deue però questo intendere, che ipso facto la Donatione sia reuocata, ma che si possa

sa reuocare ad arbitrio del Donatore. à cui si da per le leggi attione di repetere in giudicio la cosa donata, acciò che il Donatario resti priuo di essa mediante la sentẽza del Giudice in pena della sua ingratitudine.

17. Vna difficoltà ci resta da esplicare, cioe, che peccato sia nõ osseruare la donatione, se è mortale ò veniale? A questo diciamo, che secõdo che il dono sia grande, ò piccolo, sarà mortale, ò veniale questo peccato. la ragione è, perche il peccato di non compire la donatione si riduce al furto, ilquale è mortale, ò veniale, secondo la quãtità della cosa robbata. Dico ridursi al furto, inquãto non solo è furto il torre quel d'altri, ma etimdio ritenerlo cõtra la voglia del padrone. il che ha luogo in questo caso. Si deue anco notare, che l'accettar la Donatione, & pigliare il possesso del dono, quando ella non fosse valida per mãcamento di alcuna delle dette conditioni, come saria specialmente quando fosse in pregiudicio del creditore, ò d'altri, ò quãdo fosse donatione fiduciaria, saria parimente peccato di furto. Sono però eccettuati da questo quelli, à cui gli heretici hanno fatto qualche donatione, perche questi tali possono lecitamẽte ritenere la cosa donata fino à la condanna di essi, ma non dopò. Peccano ancor grauemente coloro, che in tentano simili Donationi con fraude, & con danno di qualche terzo, come di sopra fù detto dichiarando la quinta qualità della donatione. Et oltra il peccato restano anco obligati alla restitutione de' danni à quelli che gli hanno patiti.

17. Se non effettuar la donatione sia peccato mortale.

Fin qui habbiamo trattato della natura della donatione, & delle qualità sue. resta che diciamo hora delle sue specie. Possiamo dunque diuiderle in tre modi, cioè ò dalle parte della causa, donde ella nasce;

La diuisione della donatione.

nasce; ò dalla parte del modo, con cui si fà, ò dalla parte del dono istesso. Quanto al primo la Donatione hà origine da tre cause. cioè dalla misericordia, & allhor si chiama limosina. nasce anco dalla liberalità, & dalla gratitudine, & all'hor si chiama Donatione remuneratoria. Dalla parte del modo si suol far la Donatione in due maniere, ò assolutamente, o con conditione.

La donatione nasce ò da liberalità o di misericordia, ò da gratitudine.

18. 18. Dalla parte del dono hà tre specie. perche ò si da tutta la cosa, ò l'vso di essa solo, ò l'vsufrutto, come nella seguente Tauola si rappresenta.

La donatione si diuide dalla parte	Della causa, perche nasce da tre cause.	Misericordia, & all'hor si chiama limosina.
		Liberalità sola.
		Gratitudine, & all'hor si chiama remuneratoria.
	Del modo, perche si fà	Assolutamente.
		Con conditione.
	Della cosa donata perche si può donare	Tutta la cosa.
		L'vso solamente.
		L'vsufrutto.

Hora circa la prima diuisione si deue notare, che in qual si voglia donatione ha luogo la liberalità, inquanto si fà senza hauer l'occhio ad alcuna ricompensa. che è proprio della liberalità. Et per questo nella sua diffinitione si dice esser fatta per mera, & sola liberalità, come di sopra dichiarammo.

mo. In alcune donationi però vi concorrono anco de l'altre virtù, come sono la misericordia, & la gratitudine. Onde diciamo, che la donatione taluolta nasce dalla liberalità sola, senza che vi interuenga altra virtù. tal volta dalla misericordia, si come anco dalla gratitudine, non escludendo però giamai la liberalità. perche se è donatione nõ può procedere da virtù alcuna, che non vi s'accompagni sempre la liberalità, laquale è la propria sua madre, come dichiarando la diffinitione sua esplicammo. la Donatione, che nasce da gratitudine, è chiamata remuneratoria, non perche si faccia sperando di riceuerne alcuna remuneratione, ma perche si fà à fine di remunerare qualche beneficio gia riceuuto. Et si dice, che questa remuneratione nasce da gratitudine, & nõ da giustitia, perche se nascesse da giustitia, non saria remuneratione, ma restitutione. Onde quando si paga il salario al seruidore, non si dice quel pagamento donatione, perche segli deue tal paga per giustitia. ma se il seruidore oltra i seruitij debiti, n'hauesse fatto qualcun'altro di sua volontà, senza che fosse obligato, se per questo dal padrone gli fosse dato alcuna cosa, saria donatione remuneratoria. Tali sono quei legati, che sogliono i Signori lasciare à' seruidori loro al punto della morte, oltra il salario solito. i quali si chiamano discarichi, inquanto per mezzo di essi si scaricano quelli obligi, che i detti Signori hanno con i loro seruidori, ò ad altre persone amoreuoli, per non esser notati di ingratitudine.

19 La liberalità è madre della donatione.

Donatione remuneratoria

Circa la 2. diuisione si hà da notare, che i Dottori leggisti distinguono la donatione modale dalla cõditionale. di maniera che sia cõditionale quella, che si fa con questa parola, se, ò sua equiualẽte. & 20

Donatione modale, & conditionale.

modale quella che si fà cō q̄sta parola. Accioche. Secōdo la qual dottrina questa sarà conditionale, Io ti dono questo cauallo, se mio Padre se ne contenterà. ma quest'altra sarà modale. Io ti dono questo Cauallo, acciò che tu vadi à la guerra. ma perche la modale si può facilmente conuertire in conditionale. essendo quasi il medesimo à dire, Io ti do questo Cauallo, acciò tu vadi à la guerra; che ò se tu vai à la guerra. per questo habbiamo lasciato questa differenza. Chi vorra però saper più di questa matteria legga Siluestro Donatio 1.q.2. De uesi anco auuertire, che la donatione conditionale alcune volte hà la conditione espressa, alcune altre l'ha tacita. Come di sopra notammo nella donatione fatta per causa di morte, ò di matrimo-
21 nio, ò per non hauer figliuoli. Quanto à la terza diuisione si ha da notare, che in qual si voglia cosa si può considerar la sostanza, & l'vso di essa. lequali due cose, per essere differenti, parimente il dominio di esse si può diuidere, di maniera, che vno habbia il dominio della sostanza, ilqual si chiama dominio diretto; & vn'altro il dominio de l'vso, che si chiama dominio vtile. come è quello, che tiene l'emphiteota, & questo per diuersi contratti. Et di qui nasce, che chi fa donatione, ò può dar l'vna, & l'altra cosa insieme. ò solamente l'vso, riseruandosi il dominio della sustanza per se. come vediamo farsi, quando alcuno presta ò denari ò altro. de' quali contratti nel cap. seguente comincieremo à trattare.

22 Impresti- to cōmo- dato, & impresti- to mutuo

22. Dalle cose dette chiaramente si vede, come i contratti di imprestito commodato, & di imprestito mutuo sono compresi sotto questo della donatione, come specie di essa. Nella medesima diuisione si fà memoria de l'Vsufrutto, ilquale è vna ragione

gione, ò interesse, che altri ha da vsare, ò fruire la cosa d'alcuno, saluo la sostanza di essa: Onde colui si dirà vsufruttar vna cosa, ilquale hà piena potestà in tutti i frutti di essa, acciò che ad arbitrio suo possa conuertirli in suo profitto, ò consumandoli, ò vendendoli, ò donandoli, ò imprestandoli, ò giocandoli &c. ma se si cōcedesse à vno l'vso solamente di alcuna cosa, non se li concederia, se non di poterla vsare in sua propria vtilità, & quanto ricercasse il suo bisogno, & non più, di maniera, che se ad vno si concedesse l'vso d'vn campo, potria entrarui, & pigliar di esso tutto quello, che gli paresse per la sua propria sostentatione, & tenerui anco à pascere il suo bestiame; ma non potria gia vendere i frutti, ne darli ad altri, ouero affittarli. Vediamo ogni giorno lasciarsi ne' Testamenti l'vso, ò l'habitatione d'vna cosa, & l'vso di altre cose, riseruandosi il dominio di esse. Di questa materia si può leggere Siluestro nella parola Vsus. Et con questo diamo fine à la materia della Donatione.

sono specie di donatione.

23 Che cosa sia Vsufrutto.

24 Vso che cosa sia.

DEL CONTRATTO DE L'IMPRESTITO commodato Cap. V.

SOMMARIO.

1 Commodato che cosa sia.
2 Commodato è in quelle cose, nelle quali si concede l'vso, senza la sostanza.
3 Commodato in che si diuide.
4 Precario che cosa è.
5 Precario è specie di commodato.
6 Commodato in vtile di chi si fà.
7 Commodāte deue auuisare del vicio della cosa commodata.

8 Commodante deue pagare le spese estraordinarie.
9 Commodante non deue ripetere l'imprestito auanti il tempo.
10 Commodante fa contra charità, non pero contra giustitia ripetendo l'imprestito in tempo scommodo al commodatario.
11 Patto, che il commodatario non possi restituire se non ad arbitrio del commodante è ingiusto.
12 Se il commodante puo ripetere auanti tempo hauendone bisogno.
13 Commodante ripetendo auanti il tempo, risa d'obligo di giustitia i danni del commodatario.
14 Commodatario non deue seruirsi dell'imprestito in altro vso che quello che gli è stato concesso.
15 Commodatario deue restituire al tempo suo.
16 Commodatario non deue restituire se la cosa imprestata diuenta sua.
17 Se il Commodatario puo ritenere l'imprestito in ricompensa.
18 Commodatario deue restituire la medesima cosa.
19 Commodatario deue restituire la cosa tale quale riceue.
20 Commodatario deue custodire la cosa come sua.
21 Commodatario deue restituire i danni d'hauere male custodita la cosa.
22 Commodatario per cinque cause restituisce i danni della mala custodia.
23 Colpa lata, leue, leuissima come obblighi nel commodato, & in questo è Soto riprouato.
24 Se il commodatario puo mettere a pericolo la cosa commodata per saluare le sue.
25 Commodatario restituisce i danni dati per malicia.
26 Commodatario restituisce tutti i danni se vi è patto.
27 Commodatario non sta a casi fortuiti.

DEL

DEL CONTRATTO DE l'imprestito commodato. Cap. V.


DOPO il Contratto della Donatione ricerca il buono ordine, che si tratti de l'Imprestito commodato, & de l'Imprestito mutuo; i quali sono quasi vna specie di essa. Et perche le cose, che sono più manifeste, & più chiare deuono trattarsi prima; & l'Imprestito commodato è molto più noto à tutti, di lui trattaremo primieramente, diuidendo questa materia in tre parti nella prima trattaremo della natura di questo Contratto. nella seconda delle sue specie. nella terza degli oblighi, che per virtù di esso incorrono i Contrahenti.

Quanto al primo se vogliamo far conto della Ethimologia di questo nome, Commodatum, potremo dire, che in latino voglia dire, In commodum alterius datum. cioè, cosa data in altrui profitto. Nella glosa poi sopra il cap. vnico de commodato, si diffinisce questo Contratto, che sia vna Concessione gratiosamente fatta di vna cosa per seruirsi di qualche vso speciale di essa, riseruandosene però il dominio. come quando vno presta vn mantello, vn saio, ò cosa simile. Dicesi primieramente concessione gratiosamente fatta. perche è vna specie di donatione, & la donatione suol farsi gratiosamente. Et per porre anco differenza tra questo Contratto, & quello de l'affitto, nel quale si dà parimente l'vso della cosa, perche altri possa seruirsene,

Ethimologia, di questo vocabolo commodatũ.

Che cosa sia imprestito commodato.

ma perche non si fà gratiosamente, ma con prezzo differente in questo da l'Imprestito commodato. Per la quale differenza viene anco distinto dà tutti gli altri, per i quali ben si concede alcuna cosa. ma non gratiosamente. come è la vendita, la permuta, & il Cambio. Dicesi ancora per seruirsi di qualche vso di essa, à differenza del contratto del Deposito, ilqual si concede, non perche altri l'vsi, ma solo perche lo custodisca. Et à differenza anco del pegno, ilquale si dà per assicurare qualche contratto, & non perche sia adoperato: Et de la Donatione parimente, per cui non solo si concede l'vso della cosa, ma insieme anco là sostanza di essa. Doue si hà da auuertire, che sotto questo nome di vso si comprende anco qui l'Vsufrutto, perche non ha manco da la natura de l'Imprestito commodato, lasciare vna cosa gratiosamente, acciò altri si serua de l'Vsufrutto di essa, che se fosse lasciata per seruirsi da l'vso solo. Dicesi nel terzo luogo, per seruirsi di qualche speciale vso. Et questo secondo i legisti, per por differenza tra questo Contratto, & quello che è chiamato Precario. ilquale è differēte solo in questo da l'Imprestito cōmodato. perche questo si fà per tempo tacitamente, ò espressamente determinato. ma il Precario non si concede per tempo, ouero vso determinato, & certo. vero è, che essendo tal differenza accidentale, non fà l'vno differente da l'altro quanto al foro della conscienza. come più à basso vederemo in questa medesima materia. Onde conuerrà dire vna delle due cose, ò che per questo Contratto si dica concedersi speciale vso, perche così si suol fare quasi sempre; ò che questa parola è superflua. poi che à le volte si imprestarà vna cosa senza limitar ne vso, ne tempo. Dicesi nel quarto

Che cosa sia precarium.

luogo.

luogo. Riseruandosi il dominio di essa. per poner differenza tra l'imprestito commodato,& l'Imprestito mutuo,perche in questo(che si puol fare quā do si imprestano ò denari. ò altre cose, che si hanno poi à rendere non nel medesimo numero, ma nella medesima specie) nō può chi presta ritenersi il dominio della cosa prestata, cōsiderandola in se stessa,& in singolare. ma ciò bene occorre ne l'Imprestito accommodato, come quando si presta vn cauallo, ò altra cosa, che si habbi à restituire in se stessa. essendo tale l'Imprestito accommodato. ma della differenza di questi due Contratti si trattetà di sotto più diffusamente nel Cap.6.

2. Da questo si caua, che questo contratto hà luogo solamente in quelle cose, nellequali si può conceder l'vso senza dar la sostanza di esse. come sono quelle, l'vso dellequali non consiste in consumarle, & distrurle in tutto. come si vede in vna casa, in vn Cauallo, in vna spada, l'vso dellequali si può hauere adoperandole, restando però esse sempre salue, & intere, doue che tutto il contrario si vede nelle cose, che consistono in numero, peso, & misura, come sono i denari, & tutte le cose, che seruono per mangiare, & per bere. perche l'vso di esse è consumarle, & finirle, non potendo esse adoperarsi altramente, restando nella integrità loro. Onde non si può conceder l'vso che non si concede anco la sostanza, considerandole in particolare. Diciamo adunque che l'Imprestito accommodato non ha luogo in queste cose, ma in quell'altre. & per il contrario l'Imprestito mutuo ha luogo in queste, & nō in quelle. Tale è dunque la natura di questo contratto. hora vegniamo à le sue pecie. 2 Corollario.

13. Niuno si imagini, che possiamo determinar le

vere specie di questo Contratto, ne di altri simili.

3 Diuisione del'impre stito commodato.

Tuttauia per maggior chiarezza di questa dottrina possiamo assegnare alcune diuisioni, che non saranno del tutto inutili. Da quattro bande si può diuidere questo Contratto: prima dalla parte di quelle cose, che sogliono imprestarsi, lequali sono tre in genere. alcune sono mobili, che nõ si muouono però da se stesse, come armi, libri, denari. altre sono immobili, come Campi, & case: altre che si muouono da se, come vn Cauallo vn schiauo, & tutti gli altri animali. Secõdariamente, dalla parte de l'vso, per ragion del quale sogliono le cose imprestarsi, & questo è di due sorti. l'vno si chiama Vsufrutto. & questo hà luogo in tutte le cose fruttifere, come sono vigne, cãpi, animali, censi, edificij, & cose simili. l'altro si chiama cõmunemente Vso, ilqual però, ò è certo, ouero incerto. Certo si chiama quello, che nel Cõtratto si esplica cõ il suo proprio nome. Come quãdo si prestasse vn Cauallo, nõ per qualũq; vso indeterminatamente, ma ò per far viaggio, ò per caualcare, come si suole, per la Città, ò per tirare il cochio, ò per portar la soma: specificatamente. Incerto si dirà, quando non si specifica determinatamẽte, come se si prestasse vn Cauallo, pche altri se ne seruisse à quello, che più gli aggrada indifferentemente. Terzo si diuide dalla parte del tempo per il quale si impresta la cosa, perche alle volte si impresta per tẽpo limitato, come per vn'ãno, ò p vna settimana. altre volte p tẽpo indeterminato. come se si prestasse vn Cauallo, perche altri sene seruisse fin tãto, che dal padrone non gli venga ridomandato. il qual Contratto si chiama Precario, come di sopra si è detto cõ questo nome. perche suol farsi à petitione, & con preghi della persona, à cui si concede. come se tù mi

4 Precario, & sua Ethimologia.

pre-

pregassi, ch'io ti lasciassi passare per il mio campo, & io te lo concedesse.

5 Dalle cose dette chiaramente si inferisce, che questo Contratto chiamato Precario vien compreso sotto l'imprestito commodato, come anco lo disse il Dottor Nauarro nel suo Man.c.17.nu.182. perche tutte le conditioni, che hà, come è il farsi à petitione, & preghi di colui à cui si concede; & cóncedersi per vso, & tempo indeterminato sono differenze accidentali à l'imprestito, onde non possono variar la natura sua, ne mutarla in vn'altra specie. Precario saria, come se à petitione, & preghi di qualcuno gli fosse imprestato vn campo per se, & per i suoi heredi, non si specificando ne vso, ne tempo determinato. Di questa materia leggasi Siluestro nella parola: Precarium. 5

Il Precario è specie del'imprestito commodato.

6 Quarto si puo diuidere dalla parte delle persone, in vtilità delle quali suole ridondare. perche se bene di natura sua ordinariamente ridonda in vtile di colui solamente, à cui si fà. tuttauia alle volte occorre, che ridonda anco in vtilità di chi impresta. come se vno imprestasse ad vn'altro il suo archibugio, acciò che con esso lo diffendesse. ò se il marito prestasse à la moglie alcune vesti, & gioie, acciò che adornandosene gli paresse più bella. Tornano anco tal voltà in vtile de l'vno, & de l'altro. come se due persone facessino vn conuito, & l'vno di essi prestasse à l'altro vn boccale d'argento, per il detto cõuito. Ma tutte queste diuisioni più chiaramente si vederanno nella figura che segue. 6

L'imprestito commodato di natura sua si fà in profitto del commodatario.

L'imprestito cõmodato se diuide p parte

- Delle cose imprestate. Delle quali.
  - Alcune sono mobili.
    - Che da se si muouono, come sono gli animali
    - Che da altri sono mosse.
  - Altre sono immobili. Delle quali.
    - Alcune sono vrbane.
    - Altre rustiche.
- De l'Vso, ilquale è di due sorti.
  - Vso
  - Vsufrutto.
    - Certo
    - Incerto.
- Del tẽpo, che è di due sorti.
  - Indeterminato, come è nel cõtratto detto Precario.
  - Determinato.
- Delle persone, in vtile delle quali ridõda
  - Del commodatario.
  - Di chi presta.
  - De l'vno, & de l'altro.

La prima di queste diuisioni si dichiara assai diffusamente nel fine del Cap. 25. doue si tratta de l'affittare. Per le cose vrbane intendiamo gli edificij, che sono nella Città. per le rustiche, i campi le vigne, gli horti, gli olIueti, & altre cose simili.

Oblighi di chi impresta.

7. Resta hora, che dichiariamo le obligationi de contrahenti. Et prima trattaremo di quelle, che hà chi presta. la prima delle quali è. che deue aui

fare

fare il Commodatario del vitio, che ha la cosa im Il primo.
prestata, quando ne potesse seguire alcuno danno.
come se il Cauallo tresse de' calci, ò lo schiauo fos
se vn forbarello; ò quando la botte non tenesse il
vino. prestandosi queste cose si deue scoprire il di
fetto al commodatario; quando si fa, la ragione si
è perche questo Contratto de l'Imprestito è vna
sorte di beneficio. Et per questo chi impresta deue
procurare, che nõ ne segua danno à chi lo riceue.
perche cosi non saria più beneficio, ma si conuerti
ria in maleficio, restando obligato per giustitia cõ
lui, che presta à rifar tutto il dãno, che per tal mã
camento seguisse. la secõda è di pagare tutte le spe 8
se estraordinarie, che si facessero in reparatione Il secõdo.
dei danni, & detrimenti della cosa imprestata, per
tutto il tempo, che durerà l'Imprestito, pur che
non siano causati per propria colpa del commoda
tario. Dissi spese straordinarie, come sariano quel
le, che si facessino per medicare vn Cauallo impre
stato, quando si infermasse, ò à rifar il muro d'vna
casa, se minacciasse ruina. ma le spese ordinarie, co
me quelle, che si fanno per mangiare, queste tocca
no al Commodatario. Onde chi accattasse vn Ca-
uallo ò vn Schiauo saria obligato à fargli le spese,
& prouedergli il vestimento necessario; come so-
no le scarpe, & altri panni da coprirsi, à lo schia-
uo, & i ferri al Cauallo.

9 La terza obligatione è di nõ repetere la cosa 9
imprestata, durãte il tẽpo dello imprestito, come Il Terzo.
si dice nel c. vnico. de cõmodato. la ragione è, per-
che se si facesse il cõtrario, tale imprestito verria à
ꝑdere la natura sua, che è di essere beneficio oltra
che per l'imprestito si dona l'vso della cosa impre-
stata per vn tempo determinato. Onde saria cõtra
ragione riuocare tal dono, non ancora compito tal
tem-

tempo. il che si deue intendere de l'imprestito,
che si fà à tempo determinato; ma non di quel-
l'altro chiamato Precario; ne meno, quando si fa-
cesse il patto di potere ridomandar la cosa im-
prestata ad arbitrio de l'Imprestatore. verò è, che
se venisse à ridomandarla in tempo, che al Com-
modatario ne resultasse alcun danno, saria all'ho-
ra contra la charità, il ridomandarla. come se
quando io hauessi bisogno del Cauallo impre-
statomi per fuggir la furia de' miei nemici, ò
qualche altro pericolo, mi fosse all'hora dal pa-
drone ridomandato. ma il contrario tiene Silue-
stro. Precarium. quæstione prima. ilquale seguita
il Dottor Nauarro nel suo Manual capitu. deci-
mosettimo. num. 182. doue dice, che l'Imprestito
chiamato Precario non si può ripetere da chi lo
fece, quando non ne hà causa, & al Commoda-
tario ne segue gran danno. perche all'hor pareria
farsi questa repetitione con fraude. A questo dicia
mo, che se pretendono questi Dottori non poter-
si all'hora repetere la cosa imprestata, senza offen-
dere la charità, hanno gran ragione, come gia
habbiamo detto. perche si come saria contra la
charità il non prestare in caso simile, così saria, ri-
domandar la cosa imprestata con danno del pros-
simo. ma se pretendono, che non si possa repetere
senza offesa della giustitia, à me pare, che essi si
ingannino, se però non m'inganno io. la ra-
gione di questo è perche chi vsa la ragion sua non
10 fa gia mai contra giustitia. potendo dunque co-
stui con ragione ridomandare il suo, non viene à
far torto à persona. Il che anco si conferma con
quest'altra ragione. Se stando alcuno in pericolo
di dar nelle mani de' suoi nemici, o di morir
di fame, & vn'altro per liberarlo non volesse pre-
starli

Se si può repetere il precario auanti al tempo.

ſtarli il Cauallo, ò vn poco di pane, chiaro è, che non peccaria contra giuſtitia, ma contra la charità. Et coſi credo io, che la intendeſſero ancor eſſi. Concludendo adunque queſta obligatione diciamo, che chi preſta non può repetere la coſa impreſtata fin che non ſia paſſato il tempo, per il quale fù impreſtata. vero è, che il commodatario la può rendere al padrone ad arbitrio ſuo, durante quel tempo. la ragione è, perche l'Impreſtito di natura ſua ſi fà in beneficio del Commodatario. adunque egli può liberamente rinuntiare à la ſua ragione, quando di ciò non ſegue alcun danno al terzo.

11. Di qui naſce, che non ſaria lecito il patto, per cui reſtaſſe obligato chi accatta à non reſtituir la coſa accattata, ſe non ad arbitrio di colui, che la impreſtò. perche quando ciò foſſe vn Cauallo, vno ſchiauo, ò altro animale, che apportaſſe ſpeſa, toccheria al Commodatario queſto danno, mentre non haueſſe di tal coſa altra neceſſità, ſe in tal tempo non gli foſſe ridomandata, il che par che ſia contra ogni ragione. Et ſe alcuno diceſſe, che fatto tal patto, il Contratto nõ ſaria più di impreſtito, ma ſi conuerteria in contratto di fitto, & che per ciò ſaria lecito; dico eſſere ben vero, che allhora ſaria Contratto di fitto, perche tutta volta che ſi concede l'vſo d'vna coſa à prezzo è contratto di fitto. nondimeno perche il commodatario per tal patto ſi eſponeria à pericolo di pagare maggior prezzo, che non conuerria per tal fitto, deueſi condennare. & che ſi eſponga à tal pericolo, non l'ha dubbio. perche non domandandoſeli la coſa impreſtata, come ſaria vno ſchiauo, ò vn Cauallo, per vno, ò due anni, non ne hauendo egli altro biſogno, reſteria 11 Corollario.

obligato à fargli le spese tutto quel tempo, il che saria maggior somma, che non meriteria il fitto di tal cosa. Et se la cosa imprestata non fosse animale, ne richiedesse altra spesa, resteria almeno obligato il Commodatario a custodirla, come Depositario, ilquale obligo vale qualche cosa, & si può estimare con denari, la ragione, per la quale chi presta non è libero à repetere la cosa imprestata ad arbitrio suo è, perche questo contratto, come gia più volte si è detto, è vna specie di donatione, laquale niuno può riuocare per il tempo, che ella dura.

12 Se la cosa imprestata si puo repetere auanti al tempo, hauendone bisogno chi l'hauea imprestata.

12. Vero è che in caso, che l'Imprestatore si trouasse in gran bisogno, à cui non potesse rimediare senza ripeter la cosa imprestata, non saria all'hora peccato ridomandarla auanti al tempo secondo Angelo, Commodatum. §. 4. Et Siluestro. Commodatum q.4. ma il Nauarro nel suo Man.cap. 17. nu.182. tiene il contrario mosso da queste ragioni. l'vna, perche nel cap. vnico de Commodato, assolutamẽte si dice, che non si possa riuocare l'Impre stito auanti al tempo. l'altra perche se ben ciascuno è più obligato à se, che ad altri, si deue intendere andando l'altre cose del pari, cosa, che qui non auuiene, perche chi prestò, cõcesse anco di sua volontà, l'vso delle sue cose ad vn'altro, onde è tenuto ad osseruargli la fede, non repetendole auanti al tempo. Di queste due opinioni à me piace più la prima, perche l'imprestito è vna specie di donatione, in cui si contiene tacitamente questa conditione, se io non harò tal necessità, che non vi possa ben rimediare senza ripetere la cosa imprestata. Onde, occorrendo poi tal necessità, si può auãti al tempo lecitamente ridomandare. si come la donatione fatta per non hauer figliuoli, si potria reuocare,

Contra il Nauarro.

care, quando n'haueſſe. perche in eſſa intendeua queſta tacita conditione, ſe io non haro figliuoli. Coſi ſe quando ſi fece l'Impreſtito haueſſe hauuto la medeſima neceſſità chi preſtò, non l'haria gia mai fatto. onde quella neceſſità, che ſaria ſtata ſufficiente, & che l'Impreſtito ragioneuolmente non ſaria ſeguito, la medeſima anco baſterà, acciò dopò che è fatto, ſi poſſa lecitamente reuocare auanti al tempo. A le ragioni incontrario diciamo, quãto à la prima che le leggi parlano in commune, ne comprendono tutti i caſi particolari, & fortuiti, quale è queſto. A la ſeconda dico, che chi impreſta concede l'vſo delle ſue coſe con queſta tacita conditione, ſe io non harò tal biſogno, chè nõ vi poſſa rimediare ſenza reuocar l'Impreſtito. Onde reuocandolo auanti al tempo forzato da tal neceſſità, non fa contra la fede data, ne contra l'obligo ſuo.

13. Da le coſe dette ſi inferiſce, che ſe chi preſta reuocaſſe l'impreſtito auãti al tempo ſenza la detta neceſſità, rimarria obligato per giuſtitia à rifar tutti i dãni, che di ciò ſeguiſſero al Cõmodatario, come diſſe Silueſtro. Commodatum q.4. & il Nauarro nel ſuo Man.c.17.num.182. & altri ancora. 13 Corollario.

14. Habbiamo fin qui trattato de gli obligh che ha colui, che preſta, trattaremo hora di quelli, che hà il Commodatario, ilquale ne ha molto più. Et il primo è, che non può ſeruirſi della coſa impreſtata ad altro vſo, che à quello per cui gli è ſtata cõceſſa. come ſe gli fuſſe ſtato impreſtato vn Cauallo per fãr viaggio; non ſe ne potria ſeruire à portar la ſoma, ò à tirare vna carretta. la ragione è perche l'impreſtito è vna ſpecie di donatione, per cui ſi dà l'vſo della coſa preſtata. quando adunque ſi preſta p qualche vſo ſpecificato, ſolo di quello 14 Oblighi del Commodatario. Il primo.

ſi fà

si fà donatione. onde non si potra di essa seruire ad altro,& facendolo,cōmetteria peccato di furto vsurpandosi l'altrui contra la volontà del padrone. si deue però eccettuare il caso, quādo il Commodatario credesse probabilmēte, che seruandosene à qualche altro vso, il padrone ne saria contento. Onde lo potria fare, come si dice sub ratihabitione. ma se cio non sapesse, ò non lo credesse, ò almeno ne dubitasse, nō potria farlo senza peccato. ancor che seruandosene à qualche altro vso di poco momento,& con poco ò niun danno del padrone,ò non saria peccato, ò solamente veniale.

15 Il secōdo. 15. Il secondo è di restituire al tempo stabilito la cosa imprestata à chi la imprestò. perche passato tal tempo già verria à ritenerla contra la volonta del padrone, & commettaria peccato di furto.

Objettione. Ma à questo pare, che chiaramente ripugni il fatto de' figliuoli di Israel al 12. del Exo. quando vscirono da l'Egitto carichi di gioie, & di vasi preciosi,c'haueano hauuto in presto da gli Egittij. ne per cio peccarono in questo. A che risponde S. Thom.

16 nelle quæstio. de Malo. q. 13. ar. 4. ad 20. che quelle gioie, & vasi furono per diuina auttorità leuate à gli Egittij,& date a gli Hebrei. i quali sendone gia fatti padroni, poterono portarli via senza fare altro peccato. Di qui si inferisce,che se dopo l'hauere imprestata vna cosa, ella passasse al dominio d'vn'altro,ò per dono, ò per vendita ò per sentenza, ò in qualunque altro modo, non si deue all'hora restituire à colui, che l'hauea imprestata, ma à l'altro, che n'era fatto padrone, si come anco dicemmo del deposito.

17 Se puo il commodatario 17. Ma vna buona difficultà à noi si offerisce in questo luogo, & è, se il Commodatario può ritener la cosa imprestata oltra il tempo statuito, per

rifarsi

rifarsi in questo modo di qualche suo credito? Sil. commodatum q. 3. & il Nauarro nel suo Man. ca. 17. num. 186. Et i Canonisti sopra il c. 1. de Commodato, dicono, che lo puo fare, pur che il credito sia chiaro, & liquido. La ragione, donde si muouono è, perche le leggi solamẽte vetano, che il Deposito nõ possa ritenersi in ricompensa di qualche credito, non prohibendo però tal cosa ne l'Imprestito. Aggiunge di più il Nauarro, che la può ritenere per pegno di qualche grande spesa, c'hauesse fatto per ripararla. A me però par migliore la sentenza contraria. La ragione, perche se consideriamo la causa, per la quale il Deposito nõ si può ritenere in ricompensa di alcun credito; troueremo concorrere la medesima, ò anco maggiore ne l'Imprestito. Deuesi dunque notare, che per vna delle due cause si può vetare la retentione del Deposito. ò perche era contra giustitia, ò perche era contra l'equità, & la natura del Contratto nõ si vetò per esser contra giustitia, poi che al debitore si suol torre qualche pegno, & ritenerlo fin tanto, che paghi. Et come può il Creditore pigliare alcuna cosa per pegno, senza offendere la giustitia commutatiua: potria anco pigliare il Deposito, & ritenerlo, senza pregiudicio della medesima giustitia. dico contra la giustitia commodatiua, per escludere la giustitia legale, che risiede nel giudice. Contra la quale saria il Depositario, che si vsurpasse il Deposito in ricompensa di qual che credito, senza l'ordine, & decreto di esso; come saria anco contra giustitia, il creditore, che senza altro ordine, & decreto del Giudice si vsurpasse l'altrui in ricompensa del suo credito. ma nõ faria contra la giustitia commutatiua. adunq; se fù vetata la ritentione del Deposito, non fù per esse-

ritenersi la cosa imprestata ĩ ricompensa di qual che suo credito.

re contra giuſtitia. ma per altra cauſa. Laqual ſi
5 dimoſtra nel 2.cap.del Depoſito. Et è, perche la fe delta, che ſi ricerca nel Depoſitario, non ſi conuertiſſe in perfidia. Et coſi veniſſe à farſi contra quella lealtà, che ricerca la natura di queſto Contratto. per la medeſima ragione adunq; anzi molto maggiore non ſarà lecito di ritener la coſa preſtata in pegno. ò in ricompenſa di alcun credito. perche ſe ben non è contra la giuſtitia commutatiua, è nondimeno contra due altre virtù. cioè contra la fedeltà del Commodatario, & contra la gratitudine, laqual ſi deue à chi fà il ſeruitio. di maniera, che ſe la legge Canonica vetò la retentione del Depoſito con minor cauſa, debbiamo inferire. che molto più ſia vetata la ritentione della coſa impreſtata per rifarſi di qualche credito, dettãdo ciò la ragion naturale, che è maggior cauſa. Quanto più, che tra le leggi del regno di Caſtiglia ſi veta eſpreſſamente, che non ſi poſſa ritenere la coſa impreſtata per conto di alcun credito fatto auanti à l'impreſtito, ò per riparare i danni della coſa impreſtata?

18 ¶3. 18. La terza obligatione è di reſtituir la medeſima coſa che fù impreſtata. di maniera che non baſteria renderne vn'altra ſimile, & della medeſima ſpecie. il che naſce dalla natura di queſto Contratto, per cui non ſi traſferiſce il dominio. Onde ella medeſima in ſingulare ſi deue reſtituire.

19 ¶4. 19. La quarta è di reſtituire la coſa impreſtata tale, quale fù riceuuta, cioè non deteriorata, ne guaſta per ſua colpa. Eccettuandone però quel detrimento, che neceſſariamente ſi foſſe incorſo per il ſeruitio, & vſo di eſſa preſo lecitamente. Doue ſi hà da auuertire, che le coſe corporali nõ poſſono adoperarſi ſenza qualche deterioramento, ò

poco,

poco, ò molto che sia. Et di qui nasce, che si come il Commodatario hà facultà di seruirsi della cosa imprestata, vsandola, hà anco facultà di renderla con quel deterioramento, che non si può ordinariamente euitare, seruendosene. ma fuor di questo si deue render la cosa libera. & ben conditionata. Come se mi fosse prestato vn Cauallo per far qualche lungo viaggio, se lo rendo poi stracco, non è mia colpa. non si potendo la stracchezza in tal caso euitare. Ma se lo rendessi zoppo, ò stroppiato; non saria cosa lecita, ne senza colpa. come se hauessi con esso corso la posta. ò giostrato, ò combattuto, ò tirato anco il cocchio. Ma se mi fosse stato imprestato per giostrare, ò combattere, ò correr la posta, lo potrei ben rendere con simili mancamenti, solendo ordinariamente occorrere in simili essercitij.

20. Da questo nasce la quinta obligatione, cioè di custodir la cosa imprestata come se fosse propria, & anco più. perche à custodir le cose proprie è solo obligato per charità. Ma à custodir l'imprestate è tenuto per charità, & per giustitia. questo si proua, perche facendo altrimente, nõ si potria rendere così intera, & salua, come gia si è detto. 20 Il 5.

21. Da questa quinta obligatione poi nasce la sesta, & vltima, che è di restituire à l'Imprestatore tutti quei danni, che la cosa imprestata harà patito per essere stata mal custodita, così tutti gli altri, che saranno occorsi, per colpa sua. 21 Il 6.

22. Da tre cause, parlando generalmente, può nascere nel Commodatario l'obligo di restituir questi danni. l'vna è la colpa sua senza altro ingãno. l'altra è la fraude. ò la malitia. La terza è il patto. & la conuentione. la colpa procede da cinq; cause. La prima è la negligẽza in custodir la cosa 22 La colpa del Commodatario nasce da cinque cause.

impreſtata. La quale hà tre gradi, come di ſopra dicemo nel ſecondo capitolo, che corriſpondono ad altri trè gradi di diligenza, che ſi può vſare in negocij ſimili.

23 Il primo è quella, che tutti, ò quaſi tutti ſogliono hauere ne' proprij negotij regolarmente. la qual chi non hà è tenuto negligentiſſimo, & balordo affatto. come ſaria, ſe alcuno auuedutamente laſciaſſe vn libro, ò altra coſa impreſtata in piazza, ò in ſu l'vſcio di caſa. Il ſecondo grado è quella, che non ſuole hauer coſi ogn'vno, ma quelli, che ſono più accorti: Come ſe vno auuertiſſe di laſciare vn libro dentro vna Camera ben ſerrata, acciò non foſſe rubbato. Il terzo è, di quella, che ſogliono hauere i diligentiſſimi: Come ſe vno ſerraſſe dentro vno ſcrittoio alcuni libri curioſi, ò ſcritti deſiderati da molti, non contendaſi di laſciarli in camera. Et perche la negligenza ſi incorrerà per difetto di diligenza, altretāti gradi ſi danno di tal colpa, & fallo. La prima corriſponde al primo grado, & chiamaſi lata colpa, che vuol dire larga, ò grande: perche non ſi incorre ſenza grande, & manifeſtiſſima inconſideratione. come ſe vno laſciaſſe vna coſa di pregio auedutamēte in luogo frequentato da ogni ſorte di perſone. La 2. corriſponde alla 2. diligenza. Et chiamaſi colpa leue. Come ſe vno poteſſe laſciare vna coſa precioſa dētro vn forziere, la laſcia in vn palazzo ſerrato. La terza riſpōde à la terza diligēza, & ſi chiamá leuiſſima. come ſe vno metteſſe qualche coſa pretioſa dētro vn forziero ſerrato, & nō guardaſſe poi ſe era ben ſerrato, ò nò. Ma qui ſi deue auuertire, che fù molto à propoſito l'oſſeruare in fauor di cui ridōda lo impreſtito, per vedere qual di queſte colpe obblighi il commodatario à reſtituire. perche

Tre ſorti di colpe. lata, leue, & leuiſſima.

che, come dicemo esplicando la quarta diuisione, non solo si può fare à fauore di chi lo riceue, ma anco di chi lo fà solamente. Et parimẽte de l'vno, & de l'altro insieme. quando dunq; torna solo in vtile di chi impresta, il beneficio è suo, & non del Commodatario. quando poi torna in vtile d'ammendue egualmente, all'hora il beneficio è commune di tutti due. ma quando risulta in vtilita sola del Commodatario, il beneficio all'hora è tutto suo. hora diciamo trè cose. La prima, che quando l'imprestito si fà in prò di chi presta solamente. come quando vno presta la spada ad vn'altro perche l'accompagni, & difenda, all'hora sarà obligato il Commodatario à restituire i detrimenti della cosa imprestata, nati non per qualunque sua colpa, ma per quella, che si chiama lata, ò grande solamente. La ragione è, perche essendo all'hora l'imprestito à beneficio solamente di chi lo fà, non hà il Commodatario tãto obligo di custodirlo, come se fosse à fauor suo solamente. La seconda è, che quando torna in fauore di ammendue, all'hora il Commodatario dourà restituire i danni della cosa prestata, nati non per qualunque colpa, ma lata, & leue. La ragione è, perche all'hora l'imprestito non è a beneficio suo solamente. Onde la ragion vuole che ponga più cura in custodir la cosa imprestata, che se fosse à fauor solamente de l'Imprestatore, come nel primo caso. La terza è, che quando l'Imprestito torna in vtile del Commodatario solamẽte, egli all'hora è tenuto à rifare i danni della cosa prestata, ancor che fossino occorsi per colpa leuissima. La ragione è, perche all'hora essendo tutto suo tal beneficio, è tenuto à custodir la cosa imprestata con assai maggior diligenza. ne deue per conto alcuno il benefattore riceuer dan-

Opinione del Soto riprouata

no del beneficio ad altri fatto per colpa alcuna di chi l'hà riceuuto. Il Soto nel lib.4. de Iusti. & Iur. q.7.art.2. pensa. che non sia in conscienza obligato il Commodatario à restituire i danni della cosa imprestata, quando la colpa è leue, se però non fù peccato mortale dinanzi à Dio. Ma il contrario tiene il Nauarro nel suo Man.c.17.num.184. & anco la commune opinione. Et questo con molta ragione. perche l'obligo, che ha il Commodatario di restituire i danni della cosa imprestata, non nasce da l'essere tal colpa peccato mortale, ò veniale, ma da l'essere egli obligato à custodir la cosa imprestata, richiedēdo ciò la natura di questo Cōtratto, per essere beneficio suo, & far che altri non incorra alcun danno per sua negligenza colpeuole. Onde ancor che tal negligenza sia leue, & veniale, resterà nondimeno obligato à restituire. la seconda

La secōda causa.

causa, donde nasce la colpa del Commodatario, è il seruirsi della cosa imprestata per altro vso, che nō gli fù cōcesso. Et in tal caso resta obligato à rifare qualunq; dāno che la cosa imprestata haueſse incorso.

La 3.

La terza è la tardāza in restituir la cosa imprestata al tempo debito. perche se per questo. la cosa imprestata incorresse alcun danno, o in tutto, ò in parte, bisogna rifarlo, ancor che fosse per caso fortuito. il che si deue intendere, quando il danno non fosse tale, che saria seguito, etiamdio che il Commodatario l'hauesse restituita al suo tempo. La ragione di questo è, perche si presume ragioneuolmente, che il non hauerlo restituita al tempo debito sia causa, senza cui non saria egli in corso in simil danno. Et per questa medesima ragione rimarria libero il Commodatario di restituire cosi fatti danni, quando fosse restituita al suo tēpo. & stesse gia in mano del padrone. perche non

si

si può presumere. che siano accaduti per non hauerla restituita al tempo debito. La quarta causa è per hauer rimandata la cosa imprestata al padrone per mezzo di qualche persona poca fedele.perche quando il commodatario rimanda la cosa imprestata per huomo fidato, ò tenuto per tale, & à cui suole anco fidar le cose proprie, se per mancamento di tal persona si perdesse la cosa imprestata non pare, che douesse in tal caso essere obligato à la restitutione.La causa è, perche la cosa per questo Contratto imprestato resta sempre sotto il dominio di che la imprestò. Onde se si perde senza colpa del Commodatario, andarà à conto del padrone. Ma quando si manda per tale, la cui fedeltà è almeno dubbiosa, & di cui con giusta causa si douea temere; & di cui l'istesso Commodatario non solea fidarsi circa le cose proprie, all'hora perdendosi,ò guastandosi tal cosa,resta il Commodatario obligato à rifare il danno. Il che si deue à giudicio mio,intendere, quando la cosa imprestata si douea necessariamente rimandare al padrone per via di qualche messaggio. perche fuor di tale necessità,pare, che il Commodatario resti obligato à' danni, & à la perdita di essa, se bene l'hauesse rimãdata per huomo tenuto fedele. perche gia in tal caso si potria dire, che nõ fosse senza sua colpa,hauendo vsato tal mezzo,per suo capriccio,& senza altro bisogno. Segue hora la quinta, & vltima causa della colpa,per cui resta il Commodatario obligato à restitutione.questa è, quãdo per saluare il suo, mette à pericolo la cosa imprestata.onde ella ò in tutto. ò in parte andò à male. Il che si deue intendere, quando il Commodatario si trouaua in termine, che era astretto à porre in pericolo di perdere ò le cose proprie, ò la cosa impre-

La 4.

La 5.

ſtata; & egli per non perdere il ſuo, miſe à sbaraglio l'altrui. Come ſe in tempo di tempeſta, biſognando ſgrauar la naue, egli per ſaluare il ſuo gittaſſe in mare quel d'altri.

24 Dubitatione. Opinione di Silueſtro.

24. Doue che è difficultà tra i Dottori ſe in queſto caſo reſteria il Commodatario obligato à reſtitutione, ò nò. Silueſtro Commodatum q. 12. à cui adheriſcono anco molti altri, è di parere, che ſe la coſa impreſtata era di minor valore, che le ſue proprie, potea lecitamente eſporre à pericolo l'altrui, per ſaluare il ſuo. ma ſe era di equale, ò di maggior prezzo, & l'impreſtito era fatto per vtil ſuo, nõ potea mettere in pericolo la coſa impreſtata ꝑ ſaluare la ſua. La ragione della prima parte di queſta ſentenza è, ſecondo che egli dice, perche il Cõmodatario non è obligato à far più per le coſe impreſtate di quello, che qualunq; homo diligentiſſimo hauria fatto. Et l'huomo accorto in queſto caſo hauria ſempre eſpoſto le coſe d'altri di mãco prezzo per ſaluare le ſue di maggior prezzo. adũque queſto iſteſſo può anco fare il Commodatario per ſatisfare al ſuo obligo. Dice ancora, che ſe l'Impreſtito era fatto ſolamẽte à profitto di chi impreſtò, di qualunque prezzo, ò qualità ſia la coſa impreſtata, egli può beniſſimo eſporla à pericolo per ſaluare la ſua. inquãto che ciaſcheduno è più obligato à ſe, che al compagno, quando l'altre coſe vadano del pari. tal è a opinione di Silueſtro. Tuttauia conſiderando ben bene queſta materia, à me pare, che in caſo, che il Commodatario non poteſſe ſaluare la capra, e'l Cauallo, ſe per ſaluar il ſuo offeriſſe l'altrui impreſtato, ò di minore, ò di maggior prezzo, che ſia, reſteria obligato à reſtituire il valore di eſſo, quando foſſe perduto. Queſta difficultà può hauere due ſenſi. L'vno è, ſe potrà

trà il Commodatario porre à pericolo la cosa imprestata per saluare la sua, senza incorrere obligo di restitutione. l'altro è, se potrà il Commodatario mettere in pericolo la cosa imprestata per saluare la sua, senza far peccato. Et in questo secondo senso la questione non è propria di questo luogo. perche non trattiamo qui de' Contratti, inquanto essi obligano à le leggi della charità, contra la quale è il peccato. ma inquanto obligano à quelle della giustitia. laquale quando è violata sempre induce obligo di restitutione. Con tutto ciò si toccherà anco questo tasto più di sotto. Intesa dunq; la questione nel primo senso, è propria di questo luogo. Et così la trattaremo hora. Prouiamo dunque la Conclusione proposta, cioè, che sia in questo caso obligato il Commodatario à restituire il danno al padrone della cosa imprestata, quãdo per saluar la sua la mise à pericolo, & si per dette. Niuno può porre in pericolo la cosa d'altri, sendone libera, per liberarne la sua, laquale ò di fatto, ò di ragione, gia vi era dentro, senza restare obligato à restituire i danni, che di ciò seguono. adunque essendo la cosa imprestata robba d'altri, non può esser posta in pericolo per saluar la propria senza il detto obligo. Dichiariamo la prima propositione, & di poi la proueremo. In due modi è vna cosa realmente posta in pericolo, cioè ò di fatto, ò di ragione. di fatto, come, se vn viandante hauẽdo dato in mano de gli assassini, gli fosse chiesto ò tolto il suo Cauallo. all'hora quel Cauallo si trouerìa di fatto posto in pericolo di perdersi. Parimente se in vna Tempesta si domandasse, ò pigliasse la robba di qualcuno per gittarla in mare, quella robba all'hora si trouerìa all'hora di fatto posta in pericolo di andare in mall'hora.

Trouarsi in pericolo di fatto

Trouarsi in pericolo di ragione.

Di ragione saria, come la robba, ch'vno hà in casa, trouandosi carico di debiti, stà di ragione attualmente in pericolo di esserli tolta per giustitia. perche tutta la facoltà del debitore è obligata di ragione à' suoi debiti. Si deue anco notare, che è gran differenza tra il ponere in pericolo la cosa, che se ne troua libera; & il lasciaruela stare, senza liberarnela, quando gia vi si troua posta. perche molte volte vno non hara ragione di por l'altrui in pericolo di perdersi. ma se vi sarà posto, non è obligato di ragione à cauarnelo. perche l'esporlo in pericolo è di sua natura contra charità. & contra giustitia. ma il trarnelo è operā di charità, & tal volta anco di giustitia. E anco chiaro, che peggio è por l'altrui in pericolo, facēdosi cōtra la charità. & anco contra la giustitia, che è peccato di cō missione, che non cauarnelo poi che vi è posto. lasciando di fare vn'atto di charità, che saria peccato di omissione. Deuesi anco qui auuertire, che per la efficacia di questo Contratto non sono io tenuto à trar la cosa imprestata di pericolo, sendoui gia posta con danno del mio proprio. Sono ben tenuto à procurare, che per] mia colpa non cada in pericolo. Et questo ricerca la natura di questo contratto, per cui resta obligato il Commodatario à custodir la cosa imprestata, di maniera, che non incorra in pericolo di perdersi, ò di guastarsi. ma quando ella gia vi si troua posta, ò de fatto, ò di ragione, che sia senza mia colpa, non resto io obligato à cauarnela con mio danno. ben deuo prouedere, che per colpa mia non vi cada: & questo lo richiede la natura di questo Contratto, per cui resta obligato il Commodatario à custodir la cosa imprestata, si che non incorra pericolo di perdersi. ò di guastarsi altrimente nò. massime che

secon-

ſecondo la charità ſonó io più tenuto à cuſtodire il mio, che l'altrui. Dice anco la prima propoſitione, che niuno può porre in pericolo la coſa d'altri per cauarne la ſua, nelquale ò di fatto, ò di ragione ſi trouaua poſta, ſenza reſtare obligato à reſtitutione. Non dice ſenza peccato, ma ſenza l'obligo di reſtituire. perche ben potrà tal volta eſpor l'altrui di poco prezzo in pericolo di perderſi ſenza peccato alcuno, per ſaluare il ſuo di maggior valore, ma non gia ſenza obligo di reſtituire Come potria vno ſenza peccato pigliare vn caual lo d'altri con pericolo di fargli rompere il collo, ò di ſtropiarlo per fuggir la furia de' ſuoi nemici. ma non gia ſenza obligo di reſtituire il valore del Cauallo. Reſta hora, che prouiamo la detta propo ſitione. Poniamo caſo, che gli sbirri vengono à tormi di caſa vn pegno per venderlo, & pagar del prezzo vn mio debito. potrei io all'hora pigliare qualche coſa d'vn mio vicino; ò ſe gia io l'haueſſi in depoſito, ò in pegno, ò come ſi voglia, & darla per pegno, o porla in queſto pericolo di venderla, per liberar dal medeſimo pericolo le coſe mie, eſſendo eſſe di maggior valore, ſenza reſtare io obli gato à reſtituirla? Non veramente. Parimente ſe vn ladrone mi domandaſſe il Cauallo, volendolo egli per ſe, potrei io all'hora offerirgline vn'altro che fuſſe d'altri per ſaluare il mio da quel pericolo? nò certo. Et ſe andando per mare in caſo di tempeſta, toccaſſe à la robba mia di perderſi, ò me la pigliaſſero. ò dimandaſſero per gittarla in mare, potrei io all'hora offerir quella d'altri p ſaluar la mia dal pericolo, ſenza reſtare obligato à re ſtituire? non credo, che alcuno lo concedeſſe. Per la medeſima ragione adunque non poſſo io porre in pericolo la coſa impreſtata, eſſendo d'altri,

tia. quando nasce da charità, & non da giustitia (come è nel detto essempio di colui, che per saluar la vita vsurpa il Cauallo altrui, & lo pone in pericolo di fiaccarsi il collo, per liberarsi da' suoi nemici) all'hora resta libero dal peccato, hauendo dall'ordine della charità ragione di poter farlo. ma non resta gia libero dalla restitutione, per cui la charità sola senza la giustitia nō li può dare ragione alcuna. ma se questa ragione nascesse dalla giustitia non resteria obligato à restituire. Come se chi hà carico del ben commune, metesse in pericolo la vita d'vno, ò di molti particolari per saluare tutto il popolo, non resteria perciò obligato à restitutione alcuna. perche l'ordine della giustitia gli hauea dato autorità di poter farlo. Onde l'esse re il Commodatario diligente non gli da alcuna ragione di poter senza peccato, & senza obligo di restituire: porre à pericolo la cosa imprestata per frācar la sua, ma l'ordine della charità, ò della giustitia. Di qui possiamo inferire, che se bene l'imprestito fosse fatto in vtilità di chi presta, ò dell'vno, & dell'altro non ha mai però licenza il Commodatario (contra quel, che dice Sil.) di espor la cosa imprestata à pericolo per saluar la sua propria, senza restare obligato à restitutione del danno seguito. perche sempre la cosa imprestata, in qualunque modo sia fatto l'imprestito, è robba d'altri. laqual conditione, fà, douunque ella si troui, che niuno possa hauere tal facultà.

25. Nota fin qui habbiamo trattato della prima cā, dōde nasce l'obligo di restituire i dāni della cosa imprestata che è la colpa, senza che vi interuenga altro ingāno. Segue hora la secōda che è la malitia, ò fraude del Commodatario, quando egli studiosamente fà capitar male la cosa imprestata *25 La secōda causa di rifare i dāni della cosa prestata.*

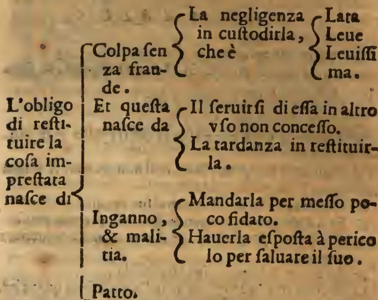
per

per nuocere,& fare quel danno à chi gli hauea fatto il seruitio. questa causa adunq; più efficacemẽte della passata induce l'obligo di restituire. perche nella passata il Commodatario è colpeuole, senza hauere hauuto mala intentione contra l'Imprestatore. ma chi causa il danno con fraude è sempre di peggior conditione.

26 La terza causa di restituire i danni de la cosa p̄stata.

26. La terza.& vltima causa di restituire è il patto fatto da principio, per cui si obligò il Commodatario à refar tutti i danni, che la cosa imprestata incorresse. ancor che l'imprestito soglia farsi pianamente senza obligare il Cõmodatario à cosa alcuna. tuttauia si può anco aggiungere questo patto, quando occorre giusta causa di farlo. Come quãdo la cosa imprestata hauesse à seruire in qualche negocio pericoloso, da potere incorrere qualche straordinario, & notabil danno. il che saria, quando si domandasse vn Cauallo per seruirsene à combattere, ò à giostrare, ò à correr la posta, ò per far qualche viaggio pericoloso per gli assassini. ne' quali casi sogliono occorrere de strani accidenti. Onde all'hora con giusta causa si potria fare tal patto. ma in qualunque altro modo, ò causa che si facesse, resteria obligato il Commodatario à rifar tutti i danni compresi nel patto. La ragione è, perche questo contratto si risolueria in due. l'vno di imprestito. & l'altro di pregiaria per i danni, che potriano succedere. & come in tal caso amendue sariano vniti in vna persona, si potriano anco fare con persone diuerse, di maniera, che con vna si facesse il Contratto de l'imprestito, et l'altra facesse la sicurtà per tutti i danni, che accadessero. Et si come costui resteria obligato à' dãni della cosa imprestata, cosi l'istesso Commodatario resteria obligato al medesimo per virtù di quel patto. Hora

ra perche quanto si è detto intorno à le cause della restitutione nel Commodatario meglio resti nella memoria, di tutto si porra qui la seguente figura.



27. Mancando hora tutte queste tre cause, se la cosa imprestata perisse per qualche caso fortuito, non saria obligato il Commodatario à restituir cosa alcuna. perche la cosa imprestata resta sempre sotto il dominio di chi la prestò. Onde se si perde, ò guasta senza colpa del Commodatario, sempre va à conto del padrone. Et quel, che diciamo del caso fortuito, si deue intendere, quando tal caso non accadesse per colpa del Commodatario; ò che la cosa imprestata nō vi cadesse per colpa sua. per che all'hora egli resteria obligato à la restitutione. Et con questo risoluiamo la materia de l'Impresti to commodato.

DE

DE L'IMPRESTITO MUTUO Cap. VI.

SOMMARIO.

1 Mutuo che cosa sia.
2 Mutuo, & commodato in che conuengono, & sono differenti.
3 Mutuo in quanti modi si diuide.
4 Mutuo tacito quale è.
5 Mutuante deue manifestare i difetti della cosa mutuata.
6 Mutuante non deue riuocare il mutuo auanti il tempo.
7 Mutuatario deue restituire al suo tempo.
8 Se il Mutuatario puo tener il mutuo in ricompensa.
9 Mutuatario deue restituire il mutuo nella medesima specie.
10 La specie del denaro in che consista.
11 Mutuatario deue restituire nella medesima quantità.
12 Denaro quanto alla quantità si deue restituire conforme al valore del tempo dell'imprestito.
13 Se la cosa Mutuata si deue restituire in denari, al prezo di che tempo si deue restituire.
14 Il Denaro se cresse il valore, al valore di che tempo deue restituirsi.
15 Mutuatario deue restituire cosa della medesima bontà, & qualità.
16 Mutuatario deue restituire della medesima qualità intrinseca, non estrinseca.
17 Mutuatario deue restituire in qualonque modo perisca la cosa.

DE

DE L'IMPRESTITO MVTVO
Capitolo VI.



Op o l'Impreſtito commodato ſegue il Contratto de l'Impreſtito mutuo. ilquale ſi chiama con queſto nome, per far differenza da l'Impreſtito commodato, poi che in lingua volgare l'vno et l'altro ſi chiama Impreſtito ſenza altra differenza. Hora in trè parti diuideremo queſta materia; nella prima ſi trattera della natura, & ſoſtanza di queſto Contratto, eſplicando la ſua diffinitione. nella ſeconda il diuideremo nelle ſue ſpecie, nella terza proponeremo le obligationi de' contrahenti.

1. Quanto al primo l'Impreſtito mutuo è vna collatione ò donatiuo di vna coſa gratioſamente fatta ad alcuno ſenza altro intereſſe, acciochedi eſſa ſi ſerua in quell'vſo, che conſiſte in conſumarla, & finirla. come ſe vno preſtaſſe dieci ſcudi per iſpenderli: ò dieci ſacca di grano per viuerne, & mãgiarlo. Diſſi prima eſſere vna collatione ò donatiuo gratioſamẽte fatta, per moſtrar, che queſto Contratto è vna ſpecie di donatione, ò per por differenza fra queſto & gli altri Contratti intereſſali, per i quali ſi da vna coſa non gratioſamente, ma in ricompenſa di vn'altra. Come ſono il comprare, il vendere, il cambiare, & l'affitare. Diſſi ancora, perche di eſſa ſi ſerua, à differenza del Depoſito, & del pegno. ne' quali Contratti ancorche ſi dia vna coſa gratioſamente, non ſi dà però, perche ſia adoperata, ma cuſtodita come nel Depoſito, ò per ſicurtà di qualche obligo, come nel pegno. Et per porre anco differenza tra queſto contratto 1 Che coſa ſia impreſtito mutuo.

tratto, & quella donatione, per cui si dà il tutto & quanto à la sostanza, & quanto à l'vso. Et se ad alcuno paresse altrimente, atteso che anco in questo Contratto si da tanto la sostanza, quanto l'vso della cosa, non si potendo dar l'vno senza l'altro, diciamo, che se bene questo è vero, nondimeno d'altra maniera occorre ciò in questo Contratto, & in quello della donatione. perche in essa si da l'vno, & l'altro di prima, & principale intentione: di maniera, che chi dona pretende egualmente dar la sostanza, & l'vso di essa. Et per questo nõ resta obligato il Donatario in modo alcuno à restituir la cosa donata, nella medesima in numero, nella medesima in specie. ma nel mutuo la intention prima, & principale de chi presta è di solamente conceder l'vso della cosa, à dir così, mutuata. Et se si concede insieme la sostanza di essa, questo si fà consecutiuamente, & di secondaria intentione, perche in questo, caso non si può dare l'vno senza l'altro, cõsistendo l'vso nella cõsuntione di essa. di maniera che se fosse possibile di cõceder l'vso senza dar la sostanza, come si fa ne l'Imprestito commodato, non si concederia ella gia mai per questo Contratto. Et di qui è, che il Mutuatario resta obligato à restituir la cosa imprestata nella medesima specie, non si potendo restituir la medesima in particolare. Di questa istessa materia si farà mentione più giù nella seconda obligatione del Mutuatario. Dicesi terzo, ilquale vso consiste nella consuntione di essa, per por differenza tra questo Contratto, & il passato. perche quello non ha luogo nelle cose, il cui vso consiste nella consuntione di esse, & questo sì. dicesi anco ciò per dimostrarne, che quãdo la cosa hà due vsi, de' quali vno consiste nella consuntione di essa, & l'altro nò, all'hora si chiamerà

mutuo

quando si darà per quell'vso, che consiste nella cõsuntione, & non quando si concede per l'altro. Habbiamo di questo l'essempio nel danaro, il quale hà molti vsi. ma il primo. & principale, & che è secondo la natura di esso, è spenderlo comprando, ò negociando in altra maniera, perche esso è il prezzo di tutte le cose, & per denari tutte si hanno. l'altro è accidentale, come quando si desse, ò prestasse per farne mostra, ò per indorare vn vaso d'argento ò per altri vsi simili, di cui tratta il Nauarro nel suo Manual. cap. 17. num. 283. c. Quando adunque si prestasse il denaro per ispenderlo, saria imprestito mutuo, di cui hora si tratta. Ma quãdo si prestasse ad altro vso, non saria se non Imprestito commodato ò vendita. Si disse finalmente in consumarla, & spenderla. perche alcune cose si dãno, l'vso dellequali consiste nello spenderle, come sono le monete: altre sono, il cui vso è di consumarle, come il pane, il vino, l'olio, & tutte l'altre cose da mangiare, & da bere.

Il denaro hà duevsi.

2. Donde si inferisce la conuenienza, & la differenza, che è tra questi due Imprestiti di mutuo, et di Commodato. Conuengono prima inquanto l'vno, & l'altro si fà gratiosamente, & senza interesse alcuno. Cõuengono ancora in questo che nel l'vno, & nell'altro si concede la cosa con obligo di restituir la medesima nel modo, che si può. Conuengono etiamdio, che nell'vno, & nell'altro si cõcede solamente l'vso della cosa imprestata. Sono poi differenti prima inquanto che il mutuo hà solamente luogo in quelle cose, il cui vso consiste nel consumare ò spendere. Ma il commodato in quelle sole, il cui vso non è consuntiuo di esse. Di più perche nel mutuo, concedendosi l'vso, consecutiuamente si concede la sostãza, & il dominio della

2 Differẽza tra l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato.

 cosa,

Ethimologia de l'Imprestito mutuo.

cosa, considerandola in singulare. Onde si chiama in latino Mutuum perche fà de meo tuum. terzo. perche la cosa prestata per il mutuo si hà da restituire nella medesima specie solamente. ma il cõmodato s'hà da restituire la cosa medesima in singulare. Et questo basti quanto à la natura di questo Contratto. veniamo hora à le sue diuisioni.

3 Diuisione di questo Contratto.

3. Si può diuidere il mutuo in quattro modi. cioè ò per la parte della cosa imprestata; ò per quella del modo, in cui si fà: ò per la parte del tempo, per cui si fà; ò delle persone, in cui vtilità può ridondare. le cose imprestate per questo Contratto sono trè. alcune consistono in numero, come i denari, altre in peso come il pane, le frutte, & altre cose da mangiare. altre in misura. come il grano, & tutte le cose liquide, che seruono per nutrimento dell'huomo. Quanto al modo, si da il mutuo espresso. come quando vno impresta ad altri denari, grano, vino, & cose simili. Si dà anco il tacito, & palliato, che stà sotto la couerta di qualche altro contratto, come di vendita, ò di fitto, ò di altri simili. Poniamo che vno venda la sua robba à pagare di quì à vn mese. in questo Contratto non si vede mutuo espresso. essendo di vendita. vi è però occulto, in quanto questo Contratto si risolue in due, cioè in Contratto di vendita, & in quel di mutuo. in quanto si dà la robba per tanto prezzo è vendita, & compra. Ma in quanto il prezzo si deue aspettare vn mese, in vece di pagar subito, è mutuo. perche tutto torna in vno, dar la robba à credenza; ò riceuer subito il denaro, & poi imprestarlo per vn mese. Parimente se vno cõprasse il grano anticipatamente, ò il vino, ò l'olio, ò cose simili, in tal compra si troueria il mutuo tacito. perche inquanto si sborsa subito il prezzo, è

4 Mutuo tacito.

comprà.

comprà. ma inquanto la cosa comprata si hà da riceuere per di qui à tanto tempo, è mutuo. perche il medesimo è aspettar la cosa compra per tanto tempo;che riceuerla subito, & poi darla per rihauerla al tal tempo. Hora per intendere la retitudine d'vn Contratto, gran conto s'hà da tenere, se si mescola in esso tacitamente qualche mutuo, ò nò. Quanto al tempo si può prestare in due modi, ò per tempo determinato. come è vn mese, ò vn'anno. ò per tempo indeterminato,come,saria.quãdo si facesse ad arbitrio di chi presta, ò di chi riceue il presto. Quanto à le persone, in vtilità dellequali ridonda, si fà in trè modi. perche alcune volte è in vtilita de chi lo presta solamente. come se vno desse ad altri il denaro in presto per trattare i negotij di colui medesimo, che lo impresta. Tal volta ridonda in vtile di ammendue li contrahenti egualmente.come se vno dà denari ad altri per trattare i negotij di ammendue. altre volte è in so la vtilità di chi riceue. Et questo è il fine naturale di questo Contratto, doue che gli altri sono accidentali. perche questi due Contratti di mutuo, & di commodato hanno natura di beneficio.Et è cosa chiara,che il beneficio non si fà propriamente, se non in prò di chi lo riceue. Onde tutto quello, che qui si trattarà del mutuo, s'ha da intendere vniuersalmente di questo. Et perche quanto si è detto resti meglio nella memoria, ponemo qui la descrittione, che segue. Nota.

Oggetto che sono le cose che consistono in — numero, peso, misura

modo in — espresso. / Tacito.

Tempo — Determinato. / Indeterminato

Il mutuo si diuide per parte del — Delle persone. in cui vtilità ridonda. — Di chi presta. / Di chi riceue l'impresto. / De l'vno, & de l'altro.

Perche può ridondare in ꝓfitto

5 Oblighi di chi impresta. Il primo.

5. Esplicata mò la diuisione di questo Contratto, resta, che proponiamo le obligationi de' Contraenti. Et prima quelle di chi presta; le quali sono due. La prima è di auuisare chi riceue il mutuo del vitio di esso. perche due sorti di vitij, ò difetti può hauere la cosa mutuata. alcuni possono essere dannosi. come se si prestasse qualche liquore per fare vn medicamento, ilqual beuuto potria ammazzare, ò fare altro nocumento. Così fatti vitij, & male qualità bisogna dirle à chi riceue il mutuo, se non le sa, acciò che si guardi dal danno, che ne potria nascere. ma se il difetto non fosse dãnoso, come saria quando la cosa prestata mancasse ò ne la sostanza, ò nella qualità, ò nella quantità, come quando il grano non è di quella specie, che

che altri pensa, che è mancar nella sostanza. ò se non sono tante sacca, che è mancare nella quātità, ò se è putrido, che è mancar nella qualità. all'hora bisogna auuertire chi lo riceue in presto di così fatti mancamenti, acciò sappia, come deue restituirlo, cioè tale, quale l'hà riceuuto.

La seconda è di non reuocare l'imprestito auanti al tempo, per cui fù fatto, hauendo tempo determinato. eccetto, se chi prestò non si trouasse in qualche graue necessità della cosa imprestata, ne potesse aiutarsi per altra via. Per intendere questi oblighi leggasi quello, che di sopra habbiamo esplicato trattādo simili oblighi à proposito de l'Imprestito Commodato. perche questi deuonsi intendere nel medesimo modo di quelli. 6 Il secōdo.

7. Hora seguono le obligationi del Mutuatario, che sono cinque: la prima è di restituir la cosa imprestata al suo tempo. perche altrimente i danni, che perciò incorrerà chi hauea prestato per tal conto, & le spese fatte per rihauere il suo, tutto bisogna restituire. 7 Oblighi del mutuatario.

8. Ma quì si domanda, se essendo il Mutuatario creditore di colui, che prestò della medesima quantità potria ritenersela in pagamento del suo credito? se è vero quello, che habbiamo detto in vn'altro dubbio simile, trattando la seconda obligatione del Commodatario, pare, che non potria farlo, hauendo quiui conchiuso, che ne anco il cōmodatario, hà questa facoltà. Diciamo, che quì auuiene tutto il contrario, richiedendo così la natura di questo Contratto. La resolutione è, che può il mutuatario ritenersi la cosa mutuata in ricompensa di quello, che altri gli deue, essendo di vgual quantità. ò se fossero inequali, può ritenersi tanta quantità di quel mutuo, quanto era il suo 8 Dubitatione.

credito. à che però deuono concorrere quattro cõdirioni. La prima è, che il credito sia liquido, & certo perche altrimente non saria lecito pigliare il certo per lo incerto. La seconda che il credito, & il mutuo siano d'vna medesima specie, & della medesima quantità, & qualità. come se' il credito fusse di denari, anco il mutuo sia denari. Et se il credito fosse vino, ò olio, che la cosa imprestata anco sia della medesima specie, qualità, & quantità. Onde se il credito fosse di vino, & il mutuo fosse olio, ò denari, non credo, che in tal caso potesse ritenerlo, senza peccato, per pagamento, ò per pegno, per le ragioni, che nell'altra questione simile à questa allegamo La terza è, che al tempo di ritener la cosa imprestata, sia già scorso il tempo, in cui douea pagarsi quel credito. perche à farlo auãti non saria senza aggrauio del debitore. La quarta è, che non sia obligato il mutuatario per qualche patto à pigliare il suo credito in altra cosa differente dalla imprestata. perche se il credito fosse vino, ò olio, & il patto fosse di pagarle il vino in danari, & l'olio in grano, se la cosa imprestata fosse vino, ò olio, ne il credito del vino, si potria pagare cõ vino, ne quel de l'olio con olio, ma quello in denari, & questo in grano. La ragione è, perche per il patto di pagare il vino in denari, quel Contratto saria di compra. & di vendita. & per il patto di pagar l'olio con grano, si faria vn Contratto di permuta. non saria dunque lecito pagarsi del credito del vino con vino, ne quel de l'olio con olio. perche saria vn mutare il Contratto di vendita, & di permuta in Contratto di mutuo contra il uolere dell'altra parte. il che è illecito, & contra giustitia. Concorrendo adunque queste quattro conditioni dico, che senza peccato alcuno, potria il Mutuatario

tario ritenersi la cosa imprestata in pagamento,& ricompensa del suo credito. la ragione è, perche al l'hora colui, che dette la cosa imprestata, non par, che propriamente prestasse del suo, ma restituisse più tosto l'altrui al proprio padrone. Come se uno douesse dar dieci scudi ad un'altro, prestandogliene poi altretanti, non saria propriamente imprestarli, ma restituirli più tosto.

La seconda obligatione del Mutuatario è di restituire la cosa imprestata nella medesima specie, come se hà riceuuto denari renda denari: se grano grano, & se olio olio. La ragione, è, perche ne l'vno & nell'altro imprestito di prima & principal intẽtione solamente l'vso si concede della cosa imprestata, con obligo di renderla, poi che sia stata vsata, non altra, ma quella propria, quanto sarà possibile. hora nel Commodato si può ben restituire la sostãza della cosa imprestata dopò l'vso di essa, nõ solamente la medesima in specie. ma ancora in singulare. Et però in singulare si deue restituire, ma nel mutuo dopò l'vso della cosa mutuata, non è possibile restiturla più in singulare, ma solo in specie. Onde così bisogna renderla. Contra questo che habbiamo detto, par, che sia quello, che tal volta accade, che è prestare olio per dieci scudi, acciò gli rendano, vino, ò grano di altretanto valore, ouero quando si imprestano dieci scudi, acciò se gli rendano in grano à la ricolta, ò in opere al tempo del zappare, ò del mietere, doue che la cosa mutuata non si rende nella medesima specie. Presterà etiamdio vno dieci scudi d'oro, & al tempo di renderli gli saranno resi in reali d'argento, ò in monete di rame, senza incorrer per questo in peccato alcuno. adunq; non resta obligato il Mutuatario à restituire il mutuo nella medesima specie.

Il secõda.

Obiettione.

A la prima obiettione diciamo, che l'impreſtare olio per vino, ò per grano, non è contratto di mutuo, realmente, ſe ben gli danno tal nome; ma di permuta, per cui ſi cambia olio per vino, ò per grano. perche come trattaremo da baſſo più diffuſamente, la natura de' Contratti non s'ha da conoſcere per il nome riceuuto dal vulgo, ma da quello, che ſono intimamente. Onde è coſa importantiſſima à quelli, che hanno da giudicare, & fare anatomio di vn Contratto, ſaper molto bene in che cõſiſta la natura di ciaſcheduno di eſſi. Et perche preſtare olio per vino, ò per grano ancor che in nome ſia impreſtito, in fatti è permuta, per cui vn corpo ſi cambia per vn'altro, ò ſia di quella, ò d'vnaltra ſpecie, perciò quel Contratto nõ è d'impreſtito, ne di permuta. Verò è, che dal canto di chi dà prima l'olio, aſpettando il tempo che gli ſia reſo il contracambio in vino, ò in grano, con cui fece la permuta, vi interuiene il mutuo tacito, per ilquale non biſogna render la coſa nella medeſima ſpecie, ma ſolo nel mutuo eſpreſſo. Onde quando diciamo, che il Mutuatario è obligato à reſtituir la coſa impreſtata nella medeſima ſpecie, ſi deue intendere del mutuo eſpreſſo, & non del tacito.

I contratti nõ s'hãno à giudicare dal nome.

Così preſtar dieci ſcudi per rihauerne tanto grano non è Contratto di impreſtito, ma di compra à denari anticipati. & l'impreſtarli per rihauerne tante opere, non è Contratto di impreſtito, ma di fitto con la paga anticipata. ne' quali Contratti ſi và anco trameſcolando il mutuo tacito, in quanto ſi pagano prima i denari, che ſi habbia la coſa venduta, ò affittata. leggaſi Silueſtro Vſura 1. q. 8. & 18. Doue egli approua queſti Contratti, ſe bẽ per altra ragione. Di queſta materia trattaremo più ampiamente nel c. 24. riſpondendo al primo argumento

mento contra la sesta conclusione. Hora per rispõdere à la seconda obiettione, & per chiarezza di tutta questa dottrina importa molto sapere, in che consista la specie del denaro.

10. Tre cose sogliono considerarsi nelle cose prestate per via di mutuo. cioè la specie, la quantità, & il valore di esse. di sopra poi dicémo, che le cose prestate in generale possono essere di tre sorti. perche ò consistono in numero, come i denari, o in peso, come il pane, & la carne. ò in misura, come il grano, il vino, & l'altre cose liquide. Hora diciamo, che nella moneta queste tre cose, specie, quantita, & valore, non sono differenti. perche il denaro consiste in numero, & nel numero non hà differenza tra queste trè cose. come si vede nel numero del trè. la specie, la quantità, & 'il valore delquale consiste in hauer trè vnità. Et cosi de gli altri numeri. Onde nella moneta, in cui si dà metallo, & numero, non si prende le specie dal metallo, ma dal numero solo, perche il metallo è la materia, & il numero la forma di essa. Et la specie delle cose non si piglia dalla materia, ma dalla forma, come veggiamo tanto nelle cose naturali, quãto nelle artificiali: hà il denaro quella proportione à l'altre cose, che hà la canna con il panno. perche si come misuriamo la quantità del panno con la canna. così misuriamo il valore de l'altre cose con il denaro. la specie della canna, inquanto ch'ella è vna sorte di misura, non consiste nella materia, di cui è fatta, perche ò di legno, ò di ferro, ò di rame che si fosse, sempre saria della medesima specie. parimente adunq; la specie del denaro non cõsiste nel metallo, ma nel numero. Come la specie del ducato non consiste ne l'oro, ò ne l'argento, ò nel rame, ma nel numero, verbi gratia, di tanti reali,

10 In che cõsista la quãtita, la specie, & il valore del denaro.

li, ò siano essi d'oro, ò d'argento, ò di rame, & la specie del reale consistera nel numero di tāti quattrini, leggasi il Soto nel libr. 3. de Iustit. & Iur. q. quinta articu. quarto. Di qui nasce, che vn ducato in oro, & vn'altro in argento, & vn'altro in rame sono d'vna medesima specie, d'vna medesima quātità, & d'vn medesimo valore, ancorche siano di varij metalli. Et benche auenga così nel denaro, ne l'altre cose però, che consistono in peso, ò in misura, sono molto differenti la specie, la quantità, & il valore, & nascono da varie cause. perche la specie si prende dalla forma, la quantità dal peso, & dalla misura. & il valore, dalla stima, per cui sono da gli huomini più, ò manco stimate, per essere la qualità di esse più, ò manco buona, & vtile. come appare nel pane, la specie dal quale si piglia dalla sua forma, la quantità dal peso, & il valore della stima, secondo che è più, ò manco stimato. Hora che queste trè cose siano tra loro differenti, è chiarissimo. perche l'vna di esse si può variare senza variar l'altre. Pigliamo due pani della medesima specie. l'vno può essere maggiore in quantità de l'altro, & così può hauer differente valore per la differenza de' luoghi, & de' tempi. Così due vini d'vna medesima specie possono essere differenti in quantità, & valore. Parimente due barili di vino nella quantità non sono differenti. possono però essere nella specie, sendo l'vno di essi bianco, l'altro rosso. & nel valore, valendo più l'vno de l'altro, questo si può anco dire di due sacca di grano, i quali di quantità sono eguali, ma nella specie, & nel valore possono essere differenti, & per il contrario possono essere d'vn medesimo valore, sendo differenti circa la specie, & la quantità. quando vn sacco

Specie quantità, & valore de l'altre cose, che non sono denaro.

fosse

fosse maggior dell'altro . come suole auuenire per la diuersità de' paesi. Di qui segue, che se vno accatta dieci scudi in oro, rendendone altretanti in argento, ò in quattrini, di rigore satisfà à la giustitia di questo Contratto, restituendo la cosa imprestata nella medesima specie. dissi di rigore, perche di equità si douria dire altrimente quando chi dette l'oro si sentisse grauato di ripigliar quattrini, ò reali: pero se quando fù fatto dà principio l'Imprestito si fece patto di ritornarli nell'istesso metallo, il Mutuatario rimarria obligato à farlo, ne satisfaria facendo altrimente. come più a basso si dirà.

11. Segue hora la terza obligatione, che è di ritornare la cosa imprestata nella medesima quantità, che fù riceuuta. Come se vno riceuette vn barile di vino, ò vno sacco di grano in presto, altretanto deue renderne, & non meno. Di qui nasce, che quelle cose lequali consistono in peso, & misura, deuonsi restituire nel medesimo peso, & misura, che furono prestate, & non in minore, ne in maggiore, perche la quantità di queste tali consiste (come poco fa dicemmo) nel suo peso, & nella sua misura, tuttauia se occorresse, che il peso, ò la misura fosse variata al tempo della restitutione; come se la libra, che prima era di dodeci once, fosse poi di sedeci, & la misura, che prima era di trẽta libre fosse poi di trentasei, per decreto della Republica non si deue rendere la cosa imprestata secondo il peso, & la misura, che all'hora si vsa, ma secondo, che si vsaua, quãdo fù fatto il mutuo. perche altrimente non si faria la restitutione nella medesima quantità, ma in maggiore, ò minore. Il medesimo si deue dire delle cose, che consistono in numero, come è la moneta, nellaquale perche

11 Il terzo.

la sua quantità non è differente del numero, & del valore, deue restituirsi nel medesimo numero, & valore di cui era, quando fù imprestata.

12 Corollario.

12. Donde nasce, che se, quando il ducato si imprestò, valeua vndeci reali, & poi al tempo della restitutione per decreto del Principe valesse dieci, ò dodeci deuesi all'hora restituire conforme al valore, c'hauea, quando si fece l'Imprestito, & non altrimente. perche altrimente non si faria la restitutione in equal quantità. Ne bisogna, in caso, che si temesse del calo della moneta, fare altro patto. p obligare il mutuatario à renderla nella medesima quantità, come disse Siluestro Vsura. 1. q. 15. perche senza altro patto, resta egli obligato à farlo.

Obiettione.

Ma cõtra questo par che sia. perche ne gli altri imprestiti di quelle cose, che cõsistono in peso, & misura, deue molte volte restituirsi là cosa imprestata, ancor che sia di maggiore, ò di minor prezzo, che fosse quando si imprestò. adunq; dourà farsi il medesimo nelle cose, che consistono in numero, cioè che dourãno restituirsi in maggiore, ò minor valore, in caso che si fosse accresciuto, ò diminuito al tempo della restitutione. Chiaro è, che se mi fù imprestato vn sacco di grano, quando vale quaranta reali, & di poi al tempo della restitutione vale sessanta, io l'hò da restituire nel valore, & prezzo di sessanta. Perche dunq; valendo più, ò meno il ducato al tẽpo della restitutione di quello che valea quãdo fù fatto l'Imprestito, nõ rimarrà obligato il Mutuatario à renderlo conforme al valore, che hà al tempo della restitutione? Mà la risp. è chiara per quello, che già habbiamo detto, perche nelle cose, che consistono in peso, & misura, la quãtità è differente dal valore. onde può essere vguale in quantità, secondo la quale si deue rendere, &

differente quanto al valore. ma nella moneta l'vno non si distingue da l'altro. & però quando sono vguali in quantità, sono anco in valore. ne possono restituirsi vguali in quantità, che non siano anco pari del prezzo. Qual sia mò la causa, perche la cosa imprestata deue restituirsi vguale in quantità, & non in valore. di sotto si trattarà dopò la quarta obligatione.

13. Due difficultà qui à noi si offeriscono, lequali esplicheremo per ordine. La prima è, se la cosa imprestata, come saria vn sacco di grano, vn baril d'olio, ò vna botte di vino, hauesse da restituirsi in denari, per non potersi restituire altrimente, à qual prezzo douria restituirsi? à quello, che valea all'hora, quando si imprestò, ò à quello che vale, quando si restituisce? A questo facilmente si risponde, che s'hà da restituire al prezzo, che vale al tẽpo della restitutione, & non à quello de l'imprestito: la ragione è, perche il Mutuatario era obligato à restituir la cosa imprestata nella medesima specie, & in vgual quantità, cõ quella c'hauea, quando si imprestò. Hora se la restituisse così, chiaro è, che varria il prezzo, che hora vagliano l'altre cose della medesima specie, & quantità, & nõ meno. adunq; restituendola in denari, si hà da dar tãto prezzo, quanto hora vale al tempo della restitutione. di maniera, che succedendo il prezzo in vece della cosa, che s'hauea da restituire, deue essere equiualente à quelle. acciò che se colui, che la imprestò, volesse hora comprar la medesima cosa, & hauerla nella medesima specie, & quantità, che di ragione se gli hauea dà rendere, habbia sufficiente prezzo da comprarla. 13 Dubitatione 1.

14. La seconda difficultà è, se presta vno dieci scudi à ragione di dieci reali per scudo, & dopò p 14 Dubitatione 2.

decre-

decreto publico sale il valor di esso à vndeci, ò dodeci, se all'hor resterà obligato il Mutuatario in qualche caso à restituire i detti scudi al medesimo valore di vndeci ò di dodeci? Vn'altra difficultà simile à questa si trattarà nel c.27. che quiui potrà vedersi. Hora questa questione tratta Siluestro Vsura 1.q.14. & il Soto nel lib.6. de Iust. & Iur.q. 1.art.2.& q.12.art.1.La tratta anco il Nauarro nel suo Manual. c.17. num.283.l. Et più ampiamente nel Commentario de' Cambij num.48.49 & 50. Silu.procede con qualche oscurità. Onde non si è compresa la mente sua in questo caso così fedelmēte come saria conuenuto, è dunque l'opinion sua, che in caso, che chi imprestò hauesse hauuto intētione di serbare il suo danaro insino al tempo che il valore di esso fosse augumentato; potria egli riceuere all'hora tanta moneta, quanto ne imprestò. ancor che il valor di esso fosse cresciuto. tale è l'opinione approuata da Siluestro. Il Dottor Nauarro concorda in parte con seco. perche approua questo caso da lui posto & ne aggiunge altri due. L'vno de' quali è, quando colui, che presta, fà patto di rihauer la sua moneta nel medesimo metallo & forma ch'egli la imprestò, ò più ò meno, che sia per valore al tempo della restitutione. L'altro è, quando senza hauere questa intentione di serbar la moneta per il tempo che più valesse, & senza fare anco il detto patto, impresta semplicemente i suoi denari, & dopò che l'altro gli hà riceuuti, si augmēta il valore di essi. prima che gli habbia spesi. di maniera che fur poi spesi sēdo già augmētato il valore di essi. nel qual caso dice. che si hanno da restituire secondo il valore, che dopò si è augmētato, & non secondo quello, che correua al tempo de l'Imprestito. Se ben quest'vltimo caso fù notato

tãto anco da Silueſtro Vſura 1. q. 15. Il Soto riſpõde à queſta queſtione, che nõ ſi hà da reſtituire il denaro conforme al prezzo, che hora tiene dopo che è ſalito, ma conforme à quello, c'hauea al tẽpo de l'impreſtito, ſenza fare eccettione alcuna. Noi à queſta difficultà ſatisfaremo con cinq; Concluſioni, la prima è queſta, quando colui, che impreſta ducati in oro, ò reali in argento, gli impreſta con patto, & conditione, che ſi gli rendano nell'iſteſſo metallo, ſe all'hora saliſſe il valore del ducato à do deci, ò tredeci reali, & il valore del reale parimente ſi augmentaſſe al tẽpo della reſtitutione, potria riceuere la detta moneta ſecondo quel valore. Donde è da notare, che nõ ſaria coſa illecita l'impreſtare con ſimile patto. perche hauendo la moneta in oro ò in argẽto qualche cõmodità, che nõ hà quella de rame, per cõto del metallo, chi preſta in oro, ò in argẽto può bẽ far patto, che ſi gli rẽda nel medeſimo metallo per nõ perdere quella cõmodità, nõ eſſendo egli obligato à perdere per far ſeruitio. Di più la natura di q̃ſto cõtratto, & del paſſato ricerca, & permette che ſi rẽda la coſa impreſtata al padrone nel medeſimo eſſere quãto ſia poſſibile. Et per queſto tutte quelle cõditioni poſſibili, che aiutano à render la coſa impreſtata nel ſuo primo eſſere, ſono lecite. quale è queſta, che ſi rẽda il denaro nel medeſimo metallo, che fù impreſtato. nõ dimeno preſtãdoſi la moneta in altro metallo, che in oro, ò ĩ argẽto nõ ſaria all'hora lecito far patto, che ſi reſtituiſſe in oro, ò in argẽto, pche così verria à reſtituirſi più di q̃llo, che ſi impreſtò, & ſaria vſura. Onde diciamo ĩ q̃ſta Cõcl. che l'impreſtito de' ducati deue eſſer fatto ĩ oro, ò ĩ argẽto. Prouiamo hora la Cõcl. coſtui, che preſtò denari ĩ oro, ò in argẽto cõ patto, che ſi gli rẽdano nel medeſimo

Prima cõcluſione.

 metallo,

metallo, può lecitamente recuperarli nell'istesso metallo, & hà ragione di poterlo fare. il ducato mò in oro, ò in argēto, posto caso che all'hora fosse solito quanto al prezzo, vale verbi gratia, dodeci reali, & il reale ventiquattro quattrini. adunq; lecitamente gli può recuperare in quel medesimo valore, & prezzo. Et così non se li potēdo restitui re in quel metallo di oro, ò d'argento, hà ragione, che se si li pagano in altro metallo, sia à ragione di dodeci reali per ducato, & di 24. quattrini per reale, che saria all'hora il prezzo equiualente di quel la moneta. Et se cōtra di questo si allegasse, che al-
Obiettione. l'hora sariā maggior la quantità della cosa imprestata; diciamo prima che questo è vero. ma che nō dimeno è per accidēte, & nō perche regolarmēte si possa fare. dico per accidente, inquāto il Mutuatario hà questo obligo p cōto del metallo, nelqua le riceuette la cosa imprestata, & non per virtù de l'imprestito à cui fù cosa accidētale il farsi nel detto metallo, Dico ancora, che i ducati imprestati in oro, verbi gratia. se ben attualmente, & formalmē te erano di minor quantità, quando si imprestarono di quello, che hora sono al tempo della restitutione, nondimeno virtualmente erano di maggiore. si come il seme di vn'albero è grande virtualmente quanto l'istesso albero. come disse S. Thom. della gratia, laquale è seme della gloria, & però il merito, che per lei si acquista si dice andar del pari con la gloria. 1. 2. q. 114. ar. 3. ad 3. dieci reali però in quattrini nè attualmente, nè virtualmente, ò secondo l'equiualenza vagliono tanto, come li dodeci. Onde se fur prestati in quattrini i ducati à ragione di dieci reali il ducato, non si potria mai lecitamente fare, che augmentato il valore del ducato infino à dodeci reali, s'habbiano à rēdere in que

ſto medeſimo valore. ma ſendoſi preſtati in oro, nelqual metallo valeuano virtualmente dodeci, ſi douriano all'hora reſtituire ſecōdo quel valore, et nō ſecondo l'altro minore. La ſecōda Concluſione è, che non vi interuenendo patto alcuno di reſtituir la moneta ne l'iſteſſo metallo, non reſta obligato il mutuatario à reſtituire i ducati a ragione di dodeci reali, come hora vagliano. ma di diece ſoli, come valeano, quando furono impreſtati. La ragione è (come dicemmo di ſopra) perche la ſpecie, & la quantità del denaro non è il metallo, ma il numero. & per virtù di queſto Contratto, ſe nō ci è altro patto, non è il Mutuatario obligato ad altro, che à rendere la coſa impreſtata nella medeſima quantità, & ſpecie. La terza Concluſione è, che chi hauea da ſerbar il denaro inſino al tempo nelqual ſi ſperaua, che s'augmētaſſe il ſuo valore, potrà riceuere la moneta impreſtata, quādo ſe gli renderà, ſecondo il valore augmentato, quando ciò ſia. Et queſto non per virtù, & legge di queſto Contratto. ma per la ragione del guadagno, che vſeria à chi preſtò, per hauer preſtato. La quarta Concluſione è, che quando al tempo di far l'impreſtito nō ſi sà ſe il ducato ſalirà, ò calerà di prezzo, di maniera che nulla ſi sà ne de l'vno, ne de l'altro vgualmente, ben può chi impreſtò riceuere al tempo della reſtitutione il ducato al prezzo, che all'hora valerà dopò l'eſſere augmētato, ſe così fù fatto il patto, & conuenuto tra loro. Dico che vgualmente non ſi ſappia ne l'vno, ne l'altro; è ſi dubiti vgualmente; perche ſe chi preſta ſapeſſe di certo, ò probabilmente, che era per augmentarſi; & ſe quel, che accatta, ſà di certo, ò probabilmente, che era per calare, non ſi potria fare lecitamente tal patto. la cauſa, perche queſto patto, & con-

2. Concluſione.

3. Concl.

4. Concl.

cetto, come benissimo dice il Nauarro, viene à fare vn contratto di sorte, ò di ventura, come è quello delle scommesse. ilquale perche sia lecito, l'vn, & l'altro de' contrahenti si deue esporre à la medesima ventura di guadagnare, ò al pericolo di perdere. il che non auuerria, quãdo l'vno sapesse, che douea augmentarsi, & l'altro, c'hauea da calare. Riman dunq; chiara la Cõclusione, perche all'hora con il Contratto del mutuo si tramescola per causa del patto aggiunto, vn'altro contratto di sorti, che è lecito. per cõto del quale douría restituirsi la moneta imprestata cõ l'augmento del prezzo. ilquale accrescimento però nõ si riceueria per virtù de l'imprestito, ma per virtù de l'altro cõtratto di sorte, ò di ventura.

5. Concl. Contra il Nauarro. La quinta Conclusione è, che nel terzo caso posto del Nauarro, cioè quando prima che si spenda la moneta imprestata, viene à crescere il valor suo, non è obligato il Mutuatario à restituirla al prezzo, che vale dopò l'augmento. ma à quello che valea; quãdo si imprestò. la ragione, perche il denaro imprestato gia resta sotto il dominio di chi l'hà riceuuto. Et perche il danno, ò l'vtile, che in vna cosa succede, và à cõto del padrone, però tale augmento non deue risultare in vtile di chi lo imprestò, ma di chi lo accettò. & in tutti i cõtratti, per i quali si trasferisce il dominio, occorre il medesimo. come quando vno vende vn Cauallo, se dopo tal vendita valesse più, ò manco, tutto andria à conto del compratore. & egli douria pagare il prezzo promesso per il Cauallo, ò fosse più, ò meno di quello, che poi valesse dopo la compra stando già in suo dominio, & possesso, & questo basti della seconda questione.

Obligo 4. 15. Quarta obligatione del Mutuatario è di restituire la cosa imprestata della medesima bõtà, &

qualità, che era, quando si imprestò. La ragione di questa è la medesima, che dell'altre gia dette, perche, come molte volte habbiamo detto, la natura di questo Contratto ricerca, che si renda la cosa imprestata propria. quanto sia possibile. deue dunq; restituirsi nella medesima specie, & quantità, & qualità, & bontà, poi che tutto si può. di maniera che si renda in tale specie, quantità, & qualità, si come fù imprestata. Solo resta libero il mutuatario di render quella istessa in singulare, non essendo questo possibile à farsi. & di'qui si inferisce, quanto sia contra la natura di questo Contratto quello, che molti fanno con gran pregiudicio della conscienza loro. i quali prestano il grano marcio, & corrotto; & il vino acetoso, & l'olio mal conditionato. & vogliono, che il mutuatario resti obligato à rendere tutto buono, senza rifarlo di quello, che più vagliono le dette cose per esser buone, & ben conditionate. niuna di queste cose può farsi lecitamente, ne senza peccato di vsura. Corollario.

Ma qui si offerisce vna difficultà degna di essere intesa. & è, perche restituendosi la cosa imprestata nella medesima specie, quantità, & qualità, che si imprestò, non ci è obligo di restituirla nel medesimo valore, & prezzo. Dubitatione.

Per esplicar questa difficultà, si hà da notar prima che il prezzo delle cose nasce dalla qualità di esse. di maniera, che quanto saranno le qualità d'vna cosa più vtili per l'vso humano, tanto sarà più stimata di maggior prezzo. Così vediamo, che vn Cauallo può essere di maggior prezzo di vno schiauo, perche in alcune cose sarà più vtile per il seruitio humano, che non è lo schiauo. secondo si hà da notare, che se bene il valor delle cose si prende dalle qualità loro, Il valor delle cose donde nasca.

Il valore, & la qualità d'vna cosa sono differēti. Il prezzo delle cose in che cō sista.

non è però il medesimo il valore di esse, & le loro qualità. il che è manifesto, perche senza variar si la qualità, si varia il prezzo. Come vediamo che vn medesimo libro valerà assai più ad vno, che ad vn'altro. il medesimo è d'vna spada, d'vn Cauallo, & di tutte l'altre cose. di sorte che il prezzo consiste ne l'opinione de gli huomini, i quali ò più, ò manco stimano le cose, come sono più, ò manco vtili per il seruitio loro. Onde se vogliamo ben considerare, la qualità è intrinseca à la cosa, et il prezzo è estrinseco, dependendo dalla estimatione, & parere humano, nel quale si appoggia; onde si varia, secondo, che esso và variando. Da questo che si è detto depende la esplicatione della proposta difficultà.

16 La cosa imprestata deue rēdersi con le medesime qualità intrinseche, ma nō estrinseche.

Diciamo adunq; che la natura del mutuo ricerca, che si renda la cosa imprestata cō le medesime qualità intrinseche, c'hauea quella, che si imprestò. ma non con le medesime; qualità estrinseche. & per questo non ci è obligo di renderle nel medesimo prezzo, essendo esso estrinseco à la cosa imprestata. Certo è, che si deue restituir la cosa imprestata medesima, quanto sia possibile. & perche per la vnità delle cose nō sono à proposito le qualità estrinseche, lequali dependono dal parere humano, ma si bene le intrinseche, però non è necessario restituirle nel medesimo prezzo. che à l'vnità dlle cose nō appartēgono le qualità estrinseche ma le intrinseche solamēte: prouasi perche senza mutarsi in cosa alcuna la sostanza, ne in numero, ne in quantità ne in qualità, si può mutar l'opinione, & il parere humano. di maniera che senza lasciare di essere in tutto, & per tutto quella istessa, può hauere grā varietà, & mutatione circa le qualità estrinseche, che cōsistono ne l'opinione humana,

na, &

na,& da essa dependono. ma se la cosa si variasse, quanto à la sostanza,ò quantità ò qualità, per esse re queste cose intrinseche, nõ saria totalmẽte vna cosa medesima,si come disse Porfirio, & dicono i Dialettici,che la differenza accidẽtale fa che la co sa diuenti vn'altra,facẽdo, che vn'huomo bianco diuenti nero,& di quello,che era piccolo, fà, che diuenti grande; ò di vitioso virtuoso: & in tal ca so diciamo essere vn'altro, & non quello, che era prima.Questa dottrina fu notata da Siluestro,Vsu ra 1.q.14.doue dice, che la cosa imprestata quãdo si rende,bisogna, che sia della medesima bontà & qualità intrinseca. Vna sola obiettione si offerisce contra di questa dottrina. Et è, che per la medesi ma ragione,non bisognaria restituire il denaro im prestato nel medesimo valore, & prezzo, poi che tal valore ad esso è estrinseco,come quello,che pẽ de dal parere humano. Et con tutto ciò habbia mo detto di sopra, che si deue restituire nel mede simo prezzo, che si imprestò. Questa obiettione nota il Dottor Nauarro nel Commentario de' Cã bi nu.49.Doue dice, che quando la moneta s'aug menta di prezzo,quello che in esso si muta,è cosa estrinseca,& accidentale. & pare che così sia, poi che vediamo essere in arbitrio del Prencipe que sta variatione, quando gli pare di farla. Diciamo à questo che il valore del denaro è la sua quãtità, non hauendo egli altra, & che pero egli è intrin seco à la sua natura, inquanto, che esso è misura de l'altre cose. di maniera che fatto il ducato,& di chiarato dal Prẽcipe il suo valore,che sia verbigra tia,di dodeci reali,questo numero di dodeci reali è all'hora intrinseco al ducato, & tanto essentiale à lui,come à l'huomo l'essere rationale.Et se fù dif ficultà il vedere,che quel valore depende dalla im

Obiettione.

positione,& volere humano, come il prezzo del-l'altre cose,nō bisogna star sospeso per questo,per che tanto il denaro,quanto gli altri nomi delle mi sure,& pesi, come la canna, lo staio, la libra, & gli altri,sono cose artificiali, & consequentemente dependono da l'ingegno humano, come tutte l'altre. ne lasciano però di hauere le qualità loro intrinseche, poiche sono vna volta instituite, & fatte, onde che la canna contenga trè, ò quattro palmi depende da l'arbitrio humano,perche si come hora ne contiene quattro, potria contenerne ò trè,ò cinq;, & come il palmo hà ancor esso la sua quantità, si potria ordinare, che n'hauesse più, ò manco. ne perciò non saria cosa intrinseca à la cāna di essere di quattro palmi, & al palmo di essere di tanta lunghezza,ne al rubbio di essere di vēticinque libre,ne à la libra l'essere di dodeci once. nel medesimo modo è cosa intrinseca al reale valer ventiquattro quattrini;& al ducato vndeci reali,& così dell'altre monete.di sorte,che come se la Rep.aggiugnesse à la canna vn'altro palmo, dopo che fosse aggiūto le saria cosa intrinseca,così augmentando il Principe il valore del ducato insino à dodeci reali,gli saria cosa intrinseca il valer dodeci reali. Et questo è quello che di sopra dicemmo, che la specie della moneta consiste in vn certo numero. & essendogli la specie cosa intrinseca gli sarà anco il detto numero. Non si può però inferir da questo che anco il prezzo dell'altre cose sia loro intrinseco, ancorche depende dal parere humano. perche d'altra maniera,& molto differente depende questo,che non fà il valore del denaro, & il numero delle misure, & de' pesi. Il prezzo dell'altre cose talmente depende da l'opinione humana, che solo in quella consiste, & non nella cosa stima-

stimata. & però senza variarsi ella niente, si varia, & muta il suo prezzo, secondo l'arbitrio humano. ma il valore del denaro, & il numero di tutte le misure, & pesi depende dal parere humano, quanto à la sua institutione. ma realmente consiste nella medesima cosa, che è il denaro, ò la misura, ò il peso, come habbiamo detto. Vero è, che la qualità, donde le persone prendono occasione di apprezzare, & valutare le cose, è intrinseca à la cosa valutata, & in essa stà. Et però habbiamo detto in questa quarta obligatione, che si deue restituir la cosa imprestata nella medesima qualità. la stima però, & il prezzo stà solo al giudicio, & parere humano. A l'autorità del Dottore Nauarro diciamo, che si ingannò. perche se il denaro si considera, come vn pezzo d'oro, ò d'argento, ò di rame, ò di qualunque altro metallo, gli è cosa accidentale, che vaglia vndeci, ò dodeci, ò tredici reali, ma se si considera come denaro, & moneta, il ducato inquanto ducato, & il reale inquanto reale, & quanto è la essentia loro intrinseca, è cosa intrinseca al ducato di valer tanti reali, & al reale di valer tanti quattrini, si come anco la canna se si considera quanto à la sua materia, inquanto che è vn pezzo di legno, ò di ferro, è à lei cosa accidentale, & estrinseca l'essere di quattro palmi. ma considerandola inquanto cāna da misurare, gl'è cosa intrinseca, & essentiale l'essere di quattro palmi, & tāto basti di questa questione. Inganno del Nauarro.

17. Resta la quinta, & vltima obligatione del mutuatario, che è di restituire la cosa imprestata, in qualunque modo, che ella perisse, ò con sua colpa, ò senza: la ragion di questo è perche il dominio è suo, considerandola in singulare, 17 Oblig. 5.

onde

onde se si perde, à lui si perde, che n'è patrone. Parimẽte, se la cosa, che si restituisce in vece di quella, che si prestò, nõ fosse tale, ne cosi buona in qualità, ne di tanta quantità, come essa, tutto quello, che è di manco per andar del pari con essa, resta obligato à restituire, per adempire l'obligo, che hà di render la cosa accattata nella medesima specie, quantità, & qualità. Et con questo terminiamo la materia del mutuo, & diamo fine à tutti i Contratti, ne' quali si concede alcuna cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno.

DEL CONTRATTO DELLA Compra, & della vendita. Cap. VII.

SOMMARIO.

1 Diuisione de contratti interessali.
2 Tauola de Contratti interessali.
3 Contratti innominati quali sono.
4 Contratti interessali nominati di quattro sorti.
5 Diffinitione della vendita.
6 Nella vendita tre cose deueno concorrere.
7 Vendita deue essere volontaria.
8 Vendita può essere inuolontaria per due capi.
9 Nella venditá chi sia inhabile a comprare.
10 Compra che cosa sia.

DEL CONTRATTO DELLA Compra, & della vendita Capitolo. VII.



INSINO à qui habbiamo trattato de' Contratti gratuiti, resta hora trattare de' Contratti interessali, in cui si dà vna cosa per vn'altra. Questi si possono diuidere in due modi. l'vno si piglia da gl'atti, con cui sogliono farsi, i quali sono due, cioè dare, & fare. perche chi fà vn Contratto interessale, ò lo fà dando vna cosa, perche gli ne sia data, ò gliene sia fatta vn'altra; ò facendo vna cosa, perche gli diano, ò glie ne facciano vn'altra. l'altra diuisione si prende dalle diuersità di quelle cose, che si sogliono dare. le quali sono trè. perche solemo dare cose naturali, come vn Cauallo, & artificiali, come vn libro. diamo anco l'vso delle vne, & dell'altre. come l'vso del caualcare, che è far viaggio con esso; & l'vso del libro, che è leggere. Diamo terzo il denaro, come quando diamo moneta per vn Cauallo, ò per vn libro; ò come quando diamo moneta per moneta. Quanto à la prima diuisione si ponerà la seguente Tauola.

1 Diuisione de contratti interessali.

I con-

I Cõtratti interessali si fanno.	Dãdo vna cosa perche	me ne diano vn'altra.
		me ne facciano vn'altra.
	Facendo vna cosa perche	me ne diano vn'altra.
		me ne facciano vn'altra.

3 Contratti innominati. 3. Queste quattro maniere di Contratti si chiamano innominate. non perche tutti sieno senza qualche nome speciale, ma perche cauati fuora di essi alcuni, che hanno special nome, ve ne restano poi di molti altri, che non l'hanno, essendo però tali, che per essi si dà, ò si fà vna cosa per vn'altra. si come nel contratto delle scommesse, quãdo due scommettono dieci scudi, che sarà, ò non sarà vna cosa, questo Contratto consiste in far io vna cosa, perche tu ne facci vn'altra. che è l'obligarmi io à darti dieci scudi, se sarà quello, che tu di, perche ancor tu ti oblighi à darli à me, se sarà, come dico io. Contratto simile è quello del giuoco, per cui si obliga vno à dar tanti denari à l'altro, se egli harà tanti ponti, acciò si oblighi l'altro di dargliene altretanti, se veranno à lui i medesimi punti. Anco tutti i contratti di sorte sono innominati. come quando vno mette denari à la ventura, che si dice lotto. il qual Cõtratto cõsiste in dare io vna cosa: verbigratia tanti denari, perche me ne diano vn'altra, hauendola beneficiata. Ma di questi trè Contratti parleremo particolarmente al fine del libro nel cap. 42. 43. & 44. Or questi, & altri simili Contratti sono innominati, perche non hanno nomi parti-

particolari, ne particolar natura, come il contratto della compra, del fitto, & del Cambio, & altri ſimili, i quali hanno, & particolar nome, & particolar natura, & particolar legge, come diſotto vederemo. di ſorte, che ſotto queſte quattro claſſi di Contratti ſono compreſi tutti gli interreſſali, ò nominati, ò innominati, che ſiano. Quanto à la ſeconda diuiſione ſi mette la figura ſeguente.

Diamo
- Coſe naturali, ò artificiali per
  - Denari come ſi fà vendendo.
  - Altre coſe naturali, & artificiali come ſi fà nella permuta, ò cambio.
  - L'vſo di coſi fatte coſe, come ſi fà nel pigliarle à fitto.
- L'vſo de le coſe naturali ò artificiali. per
  - Denari come ſi fà affittando.
  - Coſa naturale ò artificiale, come ſi fà affitando.
  - L'vſo d'vn'altra coſa, come ne la permuta.
- Denari per
  - Denari come ſi fà nel cambio.
  - Alcuna coſa naturale, ò artificiale, come ſi fà nella cõpra.
  - L'uſo delle coſe naturali, ò artificiali, come ſi fà nel pigliare à fitto.

Poniamo hora l'eſſempio di tutti queſti Cõtratti notati in queſte trè parti delle diuiſioni. Quanto à la prima parte, diamo coſe naturali per denari, come chi uende un Cauallo, ò un campo. Coſe artificiali, come chi uende una caſa, ò un libro. Diamo coſe naturali, ò artificiali, per altre

natu-

naturali, ò artificiali, come chi cambiasse vn Cauallo con vn'altro, ò vna casa con vn'altra, ò vn libro per vn'altro. Diamo cose naturali, ò artificiali per l'vso di altre tali. come chi piglia vn Cauallo à fitto, dandogli per il fitto vn sacco di grano, ò vna veste. Quanto à la seconda parte della diuisione, diamo l'vso delle cose naturali, ò artificiali per non hauer denari; come quando si piglia vn'opera per zappare dandoli tanto il giorno, ò quando si dà vna casa à pigione per qualche somma di denari. Diamo il medesimo vso per qualche cosa naturale, ò artificiale, come quando vno dà il suo Cauallo à vettura per vno staro di grano, ò per vna veste. Diamo anco l'vso d'vna cosa nostra per l'vso d'vnaltra, come quando vno presta il suo Cauallo, perche à lui sia prestata vna mula, il qual Contratto meglio si chiamaria permuta, chè imprestito. Quanto à la terza parte della diuisione diamo denari per denari, come quando vno cābia ducati d'oro per moneta d'argento, ò reali d'argento per quattrini. Diamo denari per alcuna cosa naturale, ò artificiale. come quando si compra vn Cauallo, o vn libro. Diamo denari per l'vso di cose naturali, ò artificiali, come quādo vno piglia vn Cauallo à nolo, ò vna casa, dando per l'vso tanti denari.

4 4. Hora di questi trè modi di dare vna cosa per vn'altra nascono quattro sorti di Cōtratti interessali nominati, che sono comprare, & vendere, affittare & pigliare à fitto: permutare vna cosa per vn'altra, & cambiare denari per denari. Nel primo si danno denari per la sostanza delle cose naturali, ò artificiali. Nel secondo, si danno denari per l'vso solamente di esse. Nel terzo si dà corpo per corpo. Nel quarto si danno denari per denari. Di

Quattro sorti di cō tratti interessali nominati

tutti

tutti questi il primo, & principale è il Contratto della Compra, & della vendita, che è quello, che più tra gli huomini s'vsa, & di cui hora habbiamo à trattare. Diuidiremo adunq; tutta questa materia in quattro parti. nella prima esplicheremo la natura di questo Contratto, proponendo la sua diffinitione. nella seconda trattaremo delle obligationi, che per virtù di esso incorrono chi compra, & chi vende. nella terza si distiuguerà nelle sue specie. nella quarta trattaremo particolarmente di alcuni modi di vendere, i quali hãno particolari difficultà, dichiarando in ciascheduno di essi la giustitia, ò ingiustitia, che vi sarà.

5. Quanto al primo comincieremo dalla vẽdita, come dal più principale. è la vendita vna consegnatione, che altri fa d'vna cosa, ò mercãtia propria volontariamente per giusto prezzo ad vn'altro, che poteua, & era capace di comperarla. Ciascuna parola di questa diffinitione si deue molto notare. prima per questo nome Consignatione, nõ si deue intendere, che la cosa s'habbia da consignare in mano propria del Compratore, quanto à la real possessione dandogliela, & ponendola in sua mano. perche molte volte resta la cosa uenduta nele mani del Compratore, & egli la possede molto tẽpo, uenduta che l'habbia. oltra che spesso si uendono le cose prima che nascono, & siano in essere come i parti de gli animali, i frutti della terra, che stãno ancora per nascere. cosi la pescagione, ò la cacciagione, che ancora nõ si è ne pescata, ne presa. lequali cose non possono uenire in mano, & in potere del Compratore quando si conclude la uẽdita. Onde per questo nome di consegna, si deue intendere la traslatione del Dominio della cosa uẽduta nel Compratore. perche nel punto, che si conclude, 5 Che cosa sia vendita.

clude, & si dà il suo cōpimēto à la vendita, subito resta la cosa venduta sotto il dominio suo, & da l'hora in poi resta come sua propria, douunq; ella si troui. Se disse ancora, cōsegnatione d'vna cosa, per escludere le fintioni, che nō sono cosa alcuna: di maniera che la cosa venduta non deue esser finta, ma vera, ò sia già in essere, ò sia per hauerlo in verità al suo tempo, come quādo si vendono i frutti della terra, & i parti de gli animali, che realmēte si sperano. questo si dice p escludere quelle venditioni finte, per le quali si finge di vēdere alcuna cosa, che non è poi niente. come se vno verbigratia, vendesse i frutti de gli arbori, che nō hà fingēdo di hauerli. ò come colui, che vendette ad vn mercante buoi per tanto prezzo, ripigliandoseli dipoi à fitto per vna certa pensione da pagarseli ogni anno, senza che hauesse, ne tenesse così fatti buoi. dellequali trame se ne fà ogni giorno. Deue dunq; in qual si voglia vendita realmente interuenire alcuna cosa, ò sia ella in possesso del vēditore ò sia per esserui; & che tēga vera specie di essa senza alcuna fittione. di sorte, che in tutte le vendite hanno da concorrere tre cose reali, & vere. cioè la cosa venduta, il prezzo di essa, & li due contrahēti, compratore, & venditore. Dissi, ò mercātia, per escludere il Contratto del fitto, in cui non si dà propriamente à prezzo alcuna mercātia, ma l'vso di alcuna cosa, ilquale non è mercancia. Dissi che la cosa vēduta deue esser propria, perche trasferēdosi secondo la verità per questo Cōtratto nel cōpratore il dominio di essa, se quella non fosse propria del venditore, ne fosse di lei padrone, non potria venderla: & in tanto deue esser sua propria in quanto ciò è necessario per darne il dominio al cōpratore. perche se non hauesse egli dominio bastā

6 Tre cose concorrono i ogni vendita.

te

te per questo effetto, la vendita non saria valida. Come da quello, che di sotto diremo nella diffinitione della compra, più chiaramente si intenderà. Dissi per prezzo, à differẽza della Permuta. & del Cambio, ne' quali niẽte si dà per denari, ma à corpo per corpo, ò denari per denari. dellaqual materia più lungamente si tratterà nel c.30. esplicando che cosa sia il Cambio. Ma qui si deue molto auuertire per intender bene la natura di questo Contratto, che di natura sua ricerca, che l'vna delle cose per esso pmutate sia prezzo pecuniario. Et se alcun'altra cosa si dà in ricompensa della cosa venduta, che non sia denaro, succede ella in vece del denaro, & come tale si dà, & si riceue. Dimostrasi questo perche quando si vende, verbigratia, vno Cauallo, ò qualunq; altra cosa, & in ricompensa di essa si dà altro, che denari, prima si chiarisce il pzzo à ragione di denari, & dipoi se non si può pagare il detto prezzo cõ denari si pagherà in vino, ò in olio, ò in altra cosa simile, che vaglia denari. laqual cosa. ò per dir meglio il prezzo di essa, succede in luogo, del prezzo pecuniario per cui fù vẽduto il Cauallo. In simili Contratti interuengono del pari due vẽdite. & l'vn, & l'altro si fà per prezzo pecuniario. Colui, che vende il Cauallo, lo vẽde, verbigratia, per cento scudi. Et quell'altro, che gli lo paga in vino, venderia per essempio, il suo vino à quell'altro per prezzo di altri cento, cõ i quali par che habbia pagato il prezzo del Cauallo cõ pero. Di questo habbiamo l'essempio del Genesi c. 47. doue, che mancando à quei di Egitto denari per comprare il grano, dierono in prezzo i loro bestiami, & anco le proprie persone, vendendosi per ischiaui. Et nel libro di Iosuè cap. 24. si dice, che Iacob comprò parte di vn campo per prezzo di

cento pecore giouani.& come si legge nel c.39.del Gen.per prezzo di cento agnelli. Facendosi però insieme questi due contratti, & tra due medesimi contrahenti, si potriano anco fare ciascheduno da per se, & con diuerse persone. come se io vendessi il cauallo à Pietro per cento scudi, & Pietro vedesse il suo vino à Giouanni per altri cento, con i quali pagasse poi à me il prezzo del Cauallo. donde chiaramente si vede, come sempre la vendita si fà per prezzo pecuniario. Et per questa causa si disse nella sua diffinitione, per prezzo. Si disse ancora così à differenza della compra, in cui non si dà la cosa per il prezzo, ma al cõtrario il prezzo per la cosa. Et à differenza di quei Contratti, ne' quali si dà vna cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno. Si aggiugne anco per prezzo giusto, cioè, che sia eguale al valore della cosa vẽduta, di sorte, che non sia ne maggior, ne minore. la ragione di questo è, perche questo contratto è atto di giustitia commutatiua, laqual consiste in equalità.

7. Si dice anco volontariamente, perche si deue far la vendita, senza che vi interuenga ne violẽza, ne timore, ne ignoranza nata da inganno alcuno. lequali cose potriano far, che non fosse volontaria

7 la vendita. la quale può essere inuolõtaria per due capi, cioè ò da la parte di lei propria, ò dalla parte del prezzo. nel primo modo, come se non volẽdo vno vẽdere le cose sue à qualũq; prezzo. fosse forzato poi à venderle dalla parte del prezzo, come se fosse forzato vno, che vendesse la cosa sua à minor prezzo, che egli non vorrebbe, hauendo già

8 deliberato di venderla. Quando noi diciamo, che deue esser volõtaria, si deue intendere nell'vno, et nell'altro modo. di sorte, che il venditore ne sia sforzato à vendere, non volendo vendere; ne à vendere

La vendita può essere inuolontaria per due capi.

dere per tanto prezzo, non volendo vendere à tanto. Ma questo se intende esser vero, se gia non fosse vno sforzato à vendere per giustitia. come quando il Giudice forza vno à vendere il suo per pagare i suoi debiti. che in tal caso saria valida, & lecita la vendita, ancor che di fatto non fosse realmente volontaria. perche basta, che di ragione doueße essere tale, & che il venditore era obligato per giustitia à far la detta vendita volontariamente in tal caso. di maniera che tutte quelle cose faranno per questo conto la venditione illecita, che cagioneranno violenza, ò fraude: ò forzeranno ingiustamente il venditore ò à vẽdere, ò à vendere per tal prezzo, non volendo egli farlo. Vltimo si dice nella detta diffinitione, ad altri, che la potea cõprare. perche se il compratore era in habile à comprare, la vendita non saria ne valida, ne lecita. ò al meno potria in tal caso essere annullata, ò irritata dal Giudice. Si danno alcuni, che sono, inhabili per le leggi à comprare alcune cose. come sono i Tutori rispetto à' beni de' loro pupilli, gli amministratori di alcuni beni sono inhabili à comprarli, & i Giudici per comprare altre cose, che quelle, che bisognano, & seruono per mangiare, & bere, & vestire, ne' luoghi doue essi hanno ad amministrar giustitia.

Proposta già, & dichiarata la diffinitione della vendita, nõ sarà difficile di esplicar la natura della compra. perche il comprare, & il vendere hanno relatione l'vno con l'altro, & i correlatiui sono di questa conditione, che inteso l'vno si intende subito l'altro. Sarà dunq, il Contratto di compra vna cõsegnatione volontaria del suo proprio denaro; come prezzo di alcuna cosa, ò mercanzia vẽduta fatta ad altri, che la potea vendere. Dicesi primie-

9 Che sia ĩhabile per comprare

ramente, che è vna consegnatione, per cui si consegna il denaro, ò quanto à la possessione, dandolo realmente in mano del venditore, ò ponendolo sotto il suo dominio nel modo dichiarato di sopra. perche quando si compra alcuna cosa à credenza, il prezzo non si paga subito, se ben si dà subito il dominio di esso. Dicesi del denaro, à differenza della vendita, per cui si consegna non denaro, ma mercanzia. Dicesi proprio, perche niuno può comprando dare ad altri il dominio del denaro, che non è suo, ma d'altri. Per questo la compra che fa lo schiauo comprando la sua libertà, non è valida, secondo la ragione. perche i denari, con cui la compra, non sono suoi, ma del suo padrone. Quando diciamo, che il denaro deue esser suo proprio, & non d'altri, s'hà da intendere, considerandolo in singulare. & non d'altra maniera. perche può essere, che vn denaro considerato secondo la sua specie sia d'altri; ma non già considerandolo in singulare. Come è il denaro imprestato, ò depositato, ò rubbato, & ciascun'altro, che basti, che sia restituito quel medesimo in specie, & nõ sia necessario restituirlo in singulare. leggasi Siluestro. Emptio. q. 22. Dicesi ancora, come prezzo di alcuna cosa, ò di alcuna mercanzia, a differenza di quei contratti, che si fanno gratiosamente, & senza interesse ò di quelli, ne' quali non si dà il denaro per la mercanzia, ma per l'vso di alcuna cosa, come nel fitto, ò si dà vna mercanzia per vn'altra, ò vn denaro per vn'altro, come nella permuta, & nel cambio. Si aggiungie anco nella detta diffinitione, volontaria, per escludere qualunque violenza, ò fraude, che potriano render la compra inuolontaria. Finalmente si dice ad altri, che la possa vendere, perche se il venditore nõ ha-

uesse

hauesse tal facultà, per non esser libero amministratore de' suoi beni, & non poterli per conseguenza alienare, non saria ualida tal compra. Et tanto basti per hora quanto à la diffinitione di questo Contratto, lasciando molte altre cose, che si trattaranno più à basso.

SE IL PREZZO PUO ESSERE giusto, deue per ogni modo agguagliarsi con il valore della cosa venduta Cap. VIII.

SOMMARIO.

1 Valore d'vna cosa si puo considerare in doi modi.
2 Il prezzo, se si vende la cosa sola secondo la sua natura non deue essere maggiore.
3 Il prezzo puo essere maggiore per il danno del venditore.
4 Il prezzo non deue essere maggiore per l'vtilità del compratore particolare.
5 Nel prezzo come s'intende potersi ingannare fino alla metà.

DEL PREZZO DELLA COSA venduta, se hà da esser giusto, & eguale al valor di essa. Cap. VIII.

Qual sia il prezzo giusto.



ABBIAMO fin qui breuemente esplicato la diffinitione della compra, & della vendita, notando quelle conditioni, che la natura di questo Contratto ricerca. Hora ci distenderemo in dichiarar la sesta, & la settima conditione, da cui la natura di questo contratto principalmente depende. Et per dichiarar la sesta nella qual si tratta del prezzo giusto, molte cose ci sono da dire, & da trattare, che tutte si risoluono in generale à due capi soli. l'vno è, se il prezzo deue essere di tal maniera giusto, che venga ad agguagliarsi con il valore della cosa venduta. di sorte, che non sia lecito venderla per maggiore, ne comprarla per minore di quello, che vaglia. l'altro sarà sapere, qual sia il prezzo giusto, & come si possa conoscere esser tale, & quanti modi si diano di prezzo giusto. la prima difficultà è trattata da S. Thom. nella 2.2.q.77.artic.1. laqual con diligenza procureremo hora di esplicare. Tratta il Sãto Dottore molte cose nel discorso di questa questione degnissime di essere intese, lequali, per meglio esplicarle, ridurremo à certe Conclusioni, premettendo prima vna distintione molto necessaria.

Primo dubio, se si può vendere vna cosa per manco di quello, che vale.

Diciamo adunque che la cosa venduta si può considerare in due modi prima in se stessa, & secondo la sua natura; ò secondo il valore, & la vtilità, che ella hà considerandola assolutamente, & secondo che ricerca la sua natura;. In vn'altro modo possiamo considerarla dalla parte, che à qual-

cuno

cuno sarà più vtile, & necessaria, che à qualcun'altro. Pigliamo per essempio vn libro. questo si può prima considerare secondo quel, che vale assolutamente, hauendo solamente risguardo à la sua natura, nel qual modo lo considereria qualunque che lo comprasse indifferentemente. Si può anco considerare secondo qualche vtilità particolare, per la quale sarà più vtile, & più necessario ad vno, che ad vn'altro. & che il non hauerlo fosse di più pregiudicio ad vno, che ad vn'altro. Chiaro è, che vn libro di legge è più vtile, & più necessario ad vn legista, che ad vn Theologo, & che il nõ hauerlo saria più dãnoso al legista, che al Theologo, & per il contrario vn libro di Theologia saria più necessario ad vno Theologo, che ad vn legista. parimente vn Cauallo ad vn Caualiero sarà più vtile, & più necessario che ad vn Capellano. & vn Cauallo tra gli altri può tanto essere secõdo il gusto di qualcuno, che lo stimeria di molto maggior prezzo, che non saria da gli altri communemente stimato. Di qui segue chiaramente, che il valore della cosa assolutamente considerata può essere minore, che non saria, considerandola in rispetto del pregiudicio, che può fare à qualcuno il non hauerla. Et questo và ordinariamẽte per li suoi piedi. seguono hora le Conclusioni.

2. La prima è questa. se si vende la cosa assoluta mente considerata, & secondo la sua natura, non è mai lecito venderla per maggior prezzo di quel lo, che vale, sotto questa consideratione. perche come dice Aristo. nel li. primo della sua Politica, questo Contratto ridonda egualmente in vtile di chi vende, & di chi compra, hauendo l'vno bisogno del denaro di questi. & questi della mercantia di quelli. Onde l'vn si dà in ricompensa dell'altra, 2 Conclu. 1.

& per questo saria molto contra ragione, che quello, che è stato introdotto p vtilità de l'vno, & dell'altro vgualmēte, fosse di più pregiudicio per vna parte, che per l'altra. per fuggir dunque questo inconueniente, è necessario, che si serui l'equalità trà il prezzo, & il valore della cosa venduta, come richiede la giustitia commutatiua. di maniera, che non si venda per maggiore, ne si compri per minore di quel, che ella vale.
39 Questa Conclusione hà luogo in quelle vendite, & compre, che communemente si fanno in materia di mercanz a, & di traffico, & non per necessità, che l'huomo habbia della cosa comprata, ma per riuenderla. Tali sono le vendite, che fanno gli artefici, i quali vendendo l'opere loro non patiscono per ciò alcun danno, anzi ne hanno più vtile, che di tenerla in bottega. Tali sono anco i Mercanti, i quali non comprano le cose per altro fine, che per tornare à venderle, senza seruirsi di esse in altro. Chiaro è, che, i librari comprano libri d'ogni sorte, senza farne altro, che riuenderli con guadagno al Theologo, al Legista, al Grammatico, al Dialettico, i quali li cōprano per seruirsi di essi, & della dottrina, che contengono, ciascheduno per la sua professione, & non per riuenderli. In simili vendite di Mercanti, & di Artefici per tassare il giusto prezzo nō si hà da guardare, se non al valor delle cose, considerandole in se stesse, senza riguardare al danno, che si incorre tal uolta vendendo, perche niuno ne incorrono ordinariamente. di sorte che vendendo il libraro vn libro di Theologia al Theologo, ò à chiunque sia non può venderlo se non per il giusto prezzo.

3 Concl. 2. 3. La seconda Concl. è questa. Non è cosa illecita vendere vna cosa per maggior prezzo di quel, che vale assolutamente, pur che nō venda più di quello,

lò, che vale al venditore. perche all'hora al valor della cosa in se stessa considerata si aggiugne altro grado di valore, & altra causa di valer più. per conto della perdita, & danno particolare, che il Venditore incorre per priuarsene. Et questo fà, che lecitamente si possa vendere à maggior prezzo, che non valeria ordinariamente. Poniamo caso, che vn libro sia molto necessario, & di gran giouamento ad vn Medico, per essere, & trattare della sua facultà, & perche difficilmēte può far senza, in questo caso diciamo, che egli lo potria vendere à maggior prezzo di quello, che si venderia assolutamēte, & di quello che lo vēderia il libraro, ò altri che nō fosse della professione, ilquale nō incorreria pgiudicio alcuno per venderlo, & per tanto più lo può vendere il Medico, quanto saria stimato essere il detrimento, che egli per ciò incorre & non per maggiore, come dice la Conclu. la verità di questa dottrina, secondo me, hà luogo all'hora solamēte quando altri vende nō di sua volōtà, ma quasi forzato dalla importunità di qualcuno. perche se da se si mouesse à vendere, non sò vedere per qual ragione possa egli pretendere maggior prezzo, poi che niū danno in tal caso incorre cōtra il proprio volere. Ma nel c. seguente si tratterà più à lungo di questa materia. Per la medesima ragione se vno cōprasse quasi forzato, & importunato alcuna cosa, che à lui poco importa, ò che le apporti danno il comprarla, potria lecitamente hauerla per minor prezzo di quello, che assolutamente valeria. come nel seguente c. torneremo à dire. Et qui nota, che nella dottrina di questa Concl. stà fondata la giustitia, & la ragione, che vno hà di pretendere la ricompensa del danno emergente, & del guadagno cessante, come diremo nel c. 9. & 10.

4 Segue hora la terza Conclu. Se dalla cosa vẽduta resulta grande vtile al cõpratore, & di restar senza niun danno succede al venditor, non potria per ciò venderſi più cara di quello, che si venderia ordinariamente. Et se ben pare, che sia la medesima ragione de l'vtile del venditore, & di chi compra in questa parte. non è però la medesima, ma vi hà grandissima differenza. & stà in questo, che l'vtile, di cui si priua il venditore vendendo, è suo proprio. & per questo hà ragione di pigliarne ricompensa. ma il profitto, che il compratore ne sente, non è mica del venditore, ma di lui che cõpra. Et per questo non può il venditore augmentare il prezzo della cosa vẽduta in modo alcuno per questo conto. Poniamo caso, che vno ignorante vendesse vn libro à persona litterata; non potria egli all'hora venderlo più caro di quello, che in se varria, per venderlo à persona, che può valersene. poi che tal profitto non è dal venditore, ma di chi compra. è ben vero, che saria officio di gratitudine, se il compratore all'hora di sua cortesia desse qualche cosa di più al venditore, come qui aggiugne S.Thom. ma non deue già in modo alcuno esserne astretto per via di giustitia. Hora contra di questa terza Conclusione argumenta Corrado nel libro suo de' Contratti q. 56. Et prima, la cosa, dice egli, tanto più vale quanto è più vtile, & necessaria, come nel c. seguente diremo. adunque se la cosa venduta è vtile al compratore, se gli può vender più cara. poi che per conto di quella vtilità vale anco più. Secõdo è pur lecito di uendere un campo per maggiore, ò minor prezzo, quanto esso è più, ò meno utile al compratore. adunque la Conclusione è falsa. Terzo il compratore può comprare una cosa à miglior mercato per esserli inutile, ò di poco

Margin notes: 4 Concl. 3. — Obiettione. — 3

co giouamento al uenditore, adunque il uenditore potrà uenderla più cara per essere quella utile al compratore. l'Antecedente si proua, per che la cosa, che è manco utile al uēditore, è meno da lui stimata, & per ciò gli ual meno. così come quando gli è molto utile, la stima assai; & gli uale più, & la può uendere anco più cara. come dicēmo nella seconda Conclusione. Quarto il grano per ciò uale più caro in tempo de carestia, perche è utile al compratore per poter uiuere. & il medesimo si può dire delle medicine in tempo di peste. adunq; s'io uendessi un cauallo à chi n'hauesse gran bisogno per fuggire, & campar la morte, potrei metterglilo più caro. da le quali ragioni tutte appare la falsità della Conclusione. 4

Per soluere questi argumenti, & dichiarar meglio le cose dette, si deue notare, che il ualor delle cose, si come anco la utilità di esse, si può considerare in due modi. una è generale, & commune, laquale hanno esse in rispetto à qualunque huomo che le compri, & in mano di qualunque persona si trouino. l'altra è particolare. la qual di tal sorte loro conuiene stando in mano di uno, che non le cōuerria in mano d'un altro. come uediamo, che un libro di Astrologia hà il suo ualore ordinario, & cōmune, che è quello, che ordinariamēte uale in mano de' librari, & de' mercanti, & di qualunque altro, che non sia Astrologo. ne hà poi un'altro particolare, come saria quello, che gli conuerria stando in mano d'un'Astrologo, alquale potria importar molto tale libro. hora questi due prezzi possono trouarsi l'uno separato dall'altro. poi che il generale si troua senza il particolare, se bene il particolar non si troua senza il generale. come si uede nel detto libro, che stando in mano del libraro hà il ualor

Il valor delle cose si puo considerare ī due modi

suo

suo generale,& non il particolare.& stando in mano d'vn'Astrologo hà l'vn, & l'altro insieme. Questa è la medesima distintione di S.Tho.che da principio fù da noi proposta,se ben dichiarata cō altri termini.la prima Conclusione adunque delle proposte si intende,quando la cosa non hà altro valore, che il generale.la seconda,& la terza s'intendono,quādo hà insieme il generale,& il particolare: saluo, che la seconda parla quādo la cosa venduta hà l'vno,& l'altro valore in mano del vēditore, & la 3.parla quando gli hà in mano del compratore.

Al 1. Respondiamo hora à gli argumenti.Et al primo si dice esser vero,che la cosa tāto più vale, quanto è più vtile.Et cosi quando ella è vtile al compratore, è senza dubbio di maggior prezzo, & valore, non già per ognuno,ma per lui solo,che la cōprò, & in vtile delquale solamēte ridonda, & nelle cui mano ella hà l'vno,& l'altro valore,cioè il generale,& il particolare, iquali non hauea in mano del venditore, ma solo il generale, secondo ilqual solamente hà da pretendere il prezzo, & non secondo il particolare,che appartiene al compratore,& è proprio suo. Et questo è quello,che disse S.Tho. prouādo la terza Concl.che la vtilità, che si aggiugne al cōpratore della cosa cōprata,è tutta sua propria,sēza che ci habbia parte il vēditore,onde nō può egli augmentare il prezzo per questo conto.

Al 2. Al secondo diciamo che l'vtile,che viene al cōpratore della cosa venduta, può essere ò generale, ò particolare,si come dicemmo del valore. il particolare,è quello,che di tal maniera cōuiene à vno che non conuiene ad vn'altro. si come un libro di Theologia seruirà ad un Theologo, ma non seruirebbe ad un contadino,se non per uenderlo.Rispōdiamo adunq; che se ne l'argumento si parla de l'utilità

tilita generale, è verissimo che si può védere vn cã po ò qualũq; altra cosa per tãto maggior prezzo, quãto sarà maggiore l'vtilità generale di essa, andã do però tutto il resto del pari. ma se si parla del vtilità particolare, p cã dellaquale la cosa cõprata è più vtile, all'hora è falso, che quãto quella sarà più vtile al cõpratore, tãto si possa védere più cara, poi che tale vtilità nõ è di chi vende, ma di chi cõpra.

Al terzo. diciamo che la inutilità, per cui la cosa è inutile al uenditore, si deue intendere di quella, che si oppone à la utilità particolare. come la utilità, per laquale è utile al cõpratore, s'intéde anco essere q̃lla particolare. pche nõ s'intédédo l'argumento di questa inutilità, & utilità particolare, niuna cosa concluderia contra la Concl. doue non si tratta dellautilità cõmune, ma della particolare. Questo presupposto, rispondiamo nõ esser la medesima ragione della inutilità di chi uéde, che della utilità di chi cõpra. perche quella è propria del uenditore, & per questo è obligato à uendere per questo conto la cosa manco, che nõ la uéderia se p il cõtrario gli fosse utile. ma la utilità di chi cõpra è sua propria, & non di chi uende. & però il uenditore non può per tal conto uédere il suo più caro. Al 3.

Al quarto diciamo, che il grano quando è carestia, nõ è più caro solo p essere utile al cõpratore p uiuere, ma etiãdio per penuria, che s'ha di esso, il che appare, perche qñ abõda, è uile, ancor che sia utile, & necessario à la uita. Il medesimo si diria in caso ch'io uédessi il mio cauallo ad un'homo, che n'hauea bisogno, per saluar la uita, che nõ solo per essergli utile, & necessario à tal fine, gli lo uéderei più caro: ma ancora pche egli in tal caso nõ troua ua altri Caualli da cõprare, il che appare, pche qñ n'hauesse hauuto abondanza, nõ gli harei potuto Al 4.

uendere

uendere il mio più caro per gran bisogno, che colui n'hauesse hauuto. & così resta questa materia, & la dottrina di S.Tho.ben dichiarata,& uedesi.

5. Di qui si caua, come s'intenda l'esser lecito secondo le leggi di contrahenti d'ingannarsi l'un l'altro, fin alla mità del giusto prezzo, cioè che non si deue questo intendere di maniera esser lecito, che si possa far senza peccato. poiche il uender la cosa per il giusto prezzo pende dalla legge naturale, laquale per niuna legge ciuile può essere abrogata. Intanto dunque si deue intendere, che sia lecito, inquanto ciò si permette senza gastigo, non riuocando la uendita, in cui si commise fraude insino à la metà del giusto prezzo. A questo medesimo senso dicono le leggi esser lecita l'arte meretricia, inquanto ella è permessa; ma non già che possa farsi senza peccato. Quando l'inganno del uenditore sarà oltre à la metà del giusto prezzo; & quello del compratore sarà tale, che non ui aggiugnerà, all'hora cõcede la legge, che si possa rescindere il Contratto. Et à l'ingannato si dà elettione di una delle due cose, ò che reuochi il Contratto; ò che rimediandosi al contratto con supplire quãto mancaua del giusto prezzo, lo ratifichi, come si dice ext.de empt.& uendi c. cum dilecti & c.cum causa. Che cosa mò importi ingannare, ò essere ingannato nella metà, ò in più della metà del giusto prezzo, così dalla parte del uẽditore, come di quella del compratore, si dichiara nella Glo. sopra il c. cum causa. la qual cosa solamente cõ questo essempio s'intenderà. Vaglia un libro uenti reali, & questo sia il suo giusto prezzo, chiaro è, che la metà sariano dieci reali. più della metà sariano undeci, & da undeci insù. & meno della metà sariano noue, & da noue in giù. hora chi uendesse il detto libro

Che cosa sia ingannare ò essere ingãnato nella mità, ò più del giusto pzzo.

per

per dieci reali più di uenti,& chi lo comprasse per dieci manco si diria hauere ingânato l'altro per la metà del giusto prezzo,come saria uendēdolo per trenta,o comprandolo per dieci. ma chi lo uendesse per undeci ò dodeci più di uenti,ò lo comprasse per undeci,ò dodeci reali manco,si diria hauere ingannato l'altro oltra à la metà del giusto prezzo come saria uendendolo per trentunō reali, & da li in sù.ò comprandolo per noue reali,& da li in giù. Et con questo diamo fine à questa questione.

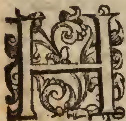
DEL PREZZO GIVSTO
Capitolo. 9.

SOMMARIO.

1 Valore delle cose in che modo si giudichi.
2 Valore delle cose è maggiore per tre cause.
3 Valore delle cose cresce per quattro altre cause.
4 Valore della cosa puo essere maggiore per il danno del venditore s'è pregato.
5 Valore della cosa puo essere minore per il danno del compradore.
6 Prezzo legale quale sia.
7 Prezzo naturale quale sia,& di quante sorti.
8 Prezzo volontario, & prezzo al incanto.
9 Circa il prezzo legale quello che si debbe auuertire.
10 Prezzo naturale introdotto dall'vso giusto del paese doue si consegna la robba.
11 Prezzo giusto è tassato secondo le spese, e pericoli quando prima non fu tassato dalla legge, o vso.
12 Prezzo giusto è quanto la cosa si può vendere come s'intende.
13 Vendere si può la cosa piu di quel che fu comprata senza mutatione di luogo,pure che non si ecceda il giusto prezzo.

DEL

DEL PREZZO GIVSTO, qual sia, & come s'habbia da conoscere, & quanti modi si diano circa di esso Cap. IX.



AVENDO noi à trattare del prezzo giusto, qual sia, & come si possa conoscere, è necessario, che trattiamo prima in che consista il valore delle cose. poi che questo è la misura, & la regola da poter conoscere il giusto pzzo di esse, inquanto che la giustitia del prezzo deue corrispondere à la equalità del valore. Hora il valor delle cose è molto diuersamente giudicato dal Filosofo naturale, & dal Politico. perche il Filosofo per giudicare il valore d'vna cosa, risguarda la natura di essa. ma il Politico nõ mira ad altro che à l'vso, che tiene, & à l'vtile, che se ne caua, & al seruitio ancora, che ne può fare per prouedere à la necessità humane. Onde quella cosa terrà il Filosopho per migliore, & che vaglia più, la cui natura è più nobile. ma il Politico hara quella per tale, che potrà meglio rimediare à' bisogni humani. Se domãdassi vn Filosofo, qual sia megliore, ò più nobel cosa, il grano, ò il topo? risponderà, che è il topo, per essere egli vna sostanza animata, & viua, il che non si può dire del grano. ma se farai la medesima domãda al Politico, ti rispõderà, che il grano è migliore, & che vale assai più del topo; pche il grano è necessario à la vita dell'huomo, & il topo non. per questo disse S. Agostino nel lib. 11. della Città di Dio, al c. 16. che più tosto vorria vno vedere la casa sua piena di grano che di topi. Questo vso adũq;, per il cui rispetto le cose sogliono esse-

1 Come ci giudichi, & si conosca il valor delle cose.

re assai stimate, è di molte sorti. Alcune ve n'ha, che è necessario per cōseruar la vita, come è il mā giare, il bere, il vestire, il curar le sue infirmità. vn' altro, che và applicato à' piaceri, & à' passatempi, come è leggere vn libro, contemplar la natura del le cose, andare à spasso sopra vn Cauallo. altro è per ornamēto de gli huomini, & per vna certa cu riosità loro. alquale vso è specialmente ordinato l'oro, l'argento, le gioie, la seta, il broccato, le tapezzerie, & cose altre simili. Sono poi altri vsi, & commodità humane infinite, che non si possono comprendere sotto alcun certo numero.

Hora in trè modi si potrà dire vna cosa essere di maggiore, ò di minor valore, hauendo sempre l'oc chio à l'vso di essa. la prima è, se sarà vtile à molti, & più importanti seruitij, che non sarà vn'altra. Si come diciamo vno schiauo essere migliore d'vn'al tro, per esser più idoneo, & hauer più virtù, che non haurà l'altro. così di due caualcature vna sarà di più valore de l'altra; perche sarà buona a caual care, a tirare il cocchio, à portar la soma. non essen do l'altra buona, se nō à tirare il cocchio. la secōda è se vna cosa sarà vtile à miglior fine dell'altra. On de il grano è di maggior valore della pietra, pche esso serue per sostentare la vita, et la pietra serue à fare vna casa. la terza è, qn̄ per vn medesimo fine è più vtile vna cosa d̄ll'altra, si cōe il grano val più delle frutte, pche è più vtile al nutrimēto humano che nō sono esse. Tutte queste cōparationi si deuo no intendere esser vere, andando tutte l'altre cose del pari, & non altrimente. perche, come hora diremo, altre cause si danno, per le quali si augmenta, ò si sminuisce il prezzo, lequali concorrendo, può crescere, ò mancare il valore delle cose. & nō solo dalla parte del fine, per cui sono più, ò manco

vtili,come ſi vede nel pane, & nella carne, delle quali il pane val più, per eſſer più neceſſario al viuere humano. ma potria poi eſſere tanta copia di pane,& tanta penuria di carne che perciò valeſſe meno il pane della carne.

3. L'altre cauſe de l'eſſer maggiore, ò minore il valor delle coſe, oltra la già detta, ſono da quattro, ò cinq;. La prima è l'abondanza, ò la penuria della mercanzia. La ſecõda l'eſſere molti, ò pochi i mercanti, che comprino, ò vendono. La terza è il trouarſi molti, ò pochi denari, da poter comprare, & vendere à contanti, & non à credenza. la quarta è per vendere i venditori le mercantie con preghi, & per comprare i cõpratori pregati, & importunati. perche, come ſi dice, le mercanzie volontariamente,& cõ preghi offerte, auuiliſcono, & perdono di conditione. Et per queſto le mercanzie, che ſi uendono à l'incanto, ò per uia di ſenſali ſogliono ualer poco, perche ſi uanno cercando i cõpratori, che è ſegno di trouarſene pochi. la quinta ſecondo alcuni è la neceſſità, che hà il uẽditore di uendere, ò il compratore di comprare. ma queſta cauſa non è approuata dal Soto nel li. 6. de Iuſti. & Iur. q. 2. art. 3. prouando la quarta Concluſione doue dice egli, & con gran ragione, che la cauſa, per le quale uno ſi muoue à uendere, non fà propriamente al caſo di accreſcere, ò ſcemare il ualore de le coſe: onde ò uenda uno per biſogno, ò per capricio, non però la coſa deue eſſer più, ò meno ſtimata. Hora di tutte queſte cauſe le trè prime ſono le principali, & à cui l'altre ſi riducono. & delle trè la più efficace per accreſcere, è diminuire il ualor delle coſe è l'abõdanza, ò la penuria delle mercanzie. la ragione è perche il fondamento, donde ſi caua il ualore delle coſe, come ſi è detto, è il biſogno,

ſogno, che di eſſe habbiamo per qualche fine neceſſario a la uita humana. di maniera che tanto ſaranno eſſe di maggior valore, quanto più ſaranno neceſſarie à tal fine. Di qui naſce, che la copia, & la penuria delle mercãzie è la più principal cauſa di augmentare il valore di eſſe, ò diminuirlo, eſſendo eſſa, più propinqua al detto fondamento, che tutte l'altre. Habbiamo di ciò vn ſegnalato eſſempio nel 4. li dei Re. c. 6. & 7. doue ſi dice. che eſsẽdo aſſediata la Città di Samaria, venne la gente à tanta ſtrettezza, che vna teſta d'aſino valeua ottanta monete d'argento, & nondimeno pochi giorni dopò ſi vendeua vna miſura di ſimila per due quattrini, & due miſure d'orzo per il medeſimo prezzo. Doue che ſi deue prima, & principalmẽte auertire, che il valere all'hor tanto vna teſta d'aſino naſceua da due cauſe. l'vna era la neceſſità del fine, alquale hauea da ſeruire, che era il mangiare, coſa tanto neceſſaria per cõſeruare la vita humana. l'altra era la neceſſità, che ſi hauea di quel cibo per quel fine. che ſe queſte due neceſſità nõ foſſero cõcorſe, non ſaria gia mai valuto tanto vna coſa tãto vile come è vn capo d'aſino. Et queſto è quello, che diceuamo poco fà, che il fondamento della ſtima, & del ualor d'vna coſa erano queſte due neceſſità. Debbiamo anco auuertire, qualmẽte l'abõdãza, & la penuria delle mercanzie augmentano, & diminuiſcono il ualore, poiche quando era tanta la careſtia delle coſe da uiuere, uenne à ualer tãto una teſta d'aſino, & in tempo di abondanza uenne à ſi buon mercato l'orzo, & la ſimila; & la carne d'aſino à non ualere niente. Deueſi anco conſiderare, come queſta abondanza, & penuria di mercanzie ſono molto propinque al fondamento, da cui procede il ualore delle coſe. Di queſta ma-

niera, & queste circonstanze addotte si hà da stimare,& inuestigare il valore delle cose venali,quādo si tratta di quel valore. che considerandole assolutamente si gli conuiene.

4 4. Ma se le consideriamo inquanto, che stando in mano di alcuno, gli apportano grā seruitio particolare.in questo modo sarāno di maggior valore che nel primo, come di sopra lo trattammo esplicando la dottrina di S.Tho.Poniamo caso, c'habbia ei vn cauallo,ilquale assolutamente considerato, & secondo la natura sua vale venti ducati. & questo è il suo valor giusto in qualunque mano si troui. nondimeno in mano mia ha qualche particolare vtilità.ò per l'industria mia, ò per qualche mio particolare artificio, che appresso d'vn'altro nō l'haria;& per questo à me è di più seruitio,che non saria ad vn'altro,& per consequenza à me vale assai più di venti ducati,all'hora chiaro è, che si potria vendere più di vēti lecitamēte, per cōto del danno,che me ne seguisse, priuandomi di esso contra mia volontà. Ma il contrario par, che senta S. Tho.nella q.de malo.q.13.ar.4 ad 14.le cui parole sono queste.Chi compra vna cosa, tanto dà giustamente per essa,quanto ella vale nō già quāto il vēditore resta dānificato per priuarsene. A questa obiettione risponde Sil.Empt.q.6 concordādo questi due detti di S. Tho.che paiono tra loro contrarij.Dice dunq;, che quello, che S.Tho. disse nella questione de malo s'hà da intendere, qñ vno vende di sua propria volontà, senza essere ne pregato ne importunato da altri, perche all'hora chiaro è (come già l'habbiamo tocco nel c.precedente)che non hà ragione alcuna di domandare altra ricompensa del danno incorso per vendere. poi che vende,perche vuol vendere.Ma quando poi nella 2.2.

Obiettione.

dice,

dice, che puo vendere più caro per conto del danno, che vendendo incorre, s'intende di chi vēdenō di proprio volere, ma contra. Per la medesima ragione potria augmētarsi il valore della cosa vēduta per cōto del guadagno, che vēdendo cessa cōtra la voglia del venditore. come se volendo io portare vna mercanzia doue val più ; vno mi importunasse con grande instanza, ch'io gli la vēdessi qui, perche all'hora per cōto di quel guadagno ; di cui resto priuo contra mia voglia per vendere qui la robba mia, potrei pigliare maggior prezzo. Ma questa materia nel c. seguēte si tratterà largamēte.

5. Dal medesimo fondamento nasce, che quādo il Compratore incorre per comprare qualche danno, ò per non hauerne bisogno, ne voglia di cōprare, ò perche poteua hauerla à miglior prezzo per altra via, per ragion di quel danno, che gli succede comprando, ò del guadagno, che gli cessa può comprare all'hora à manco prezzo per conto di quel danno, che gli succede comprando, ò del guadagno che gli cessa. pur che cōpri come forzato ; & contra sua voglia. Il che auuerti anco il Silu. Emptio. q. 7. & il Nauarro nel suo Man. c. 23. num. 83. l'essempio di questo sarà, come se vno non hauendo necessità alcuna d'vn libro, ma di denari, per importunità del venditore lo comprasse, per rimediare à la necessità sua.

Hor fin qui si è trattato del valor delle cose, in che cōsista, & p qual cā si soglia augmētare, & diminuire. del qual valore nasce la notitia del giusto prezzo. che p esser tale. hà da corrispōdere sempre à la quantità di quello. di maniera, che crescēdo il detto valore, deue anco crescere il prezzo, & diminuendo diminuire. Questa materia così generalmēte trattata nō hà molta difficultà, essendo noto

à tutti, che la cosa di maggior valore si deue sempre comprare, & vendere con maggior prezzo, & quella, che val meno per minore. Maggior difficultà è di toccare il punto, & determinare il prezzo, per cui si deue far la compra, & la vendita, se deue essere ò di trè, ò di quattro reali, ò di venti, ò di trenta scudi, & di questo siamo hora per trattare.

6 La quātità del pzzo si determina ò dalla legge, ò dalla consuetudine.

La determinatione adunque si suol fare in due modi, ò per legge, & decreto del Giudice, ò per l'vso, & consuetudine commune. non douendo egli esser tassato per l'arbitrio, & parere di qualunque persona particolare. perche l'affetto humano è ordinariamente tanto corrotto da l'auaritia, che se stesse al giudicio di ciascheduno l'imporre il prezzo à le cose proprie, raro, ò non mai si peruerria à la rettitudine di esso. A questo si aggiugne, che i prezzi si deuono tassare, hauendo sempre rispetto à queste cose, cioè à l'abondanza, ò penuria delle mercanzie; ò che siano molti, ò pochi quelli, che comprano, ò vendono, ò che vi sia molto, ò poco denaro; & ad altre circōstanze simili. lequali cose depēdono non da l'arbitrio, & volontà di ciascuno, ma dalla sorte, & dal caso. per questo non fù conueniente, che ciascheduno potesse tassare tal prezzo; ma che da l'vso, & dalla cōsuetudine fosse tassato, ò da chi gouerna la Rep. à cui tocca hauer l'occhio al ben cōmune di tutti, più che à l'interesse particolare di alcuno. Di qui nasce, che il giusto prezzo è di due sorti, come lo disse Aris. nel 5. lib. de l'Ethica. c. 7. l'vno si chiama legale, ò legitimo. l'altro naturale. Il legale, è quello, che è tassato dal Giudice, ò dalla Rep. Il naturale è quello, che pende dal successo natural delle cose, come diremo più a basso. Si potria anco questo chiamare arbitrario, venendo dal cōmune arbitrio de gli huomini,

A che si deue guardare per tassare il giusto prezzo.

Prezzo legale, & naturale.

mini, & non dal decreto della legge. la differenza mò, che è tra questi due prezzi, è certo grandissima, perche il legitimo non si varia così facilméte; ma il naturale si muta, & varia molto. Il legitimo non hà ne gradi, ne parti, anzi è indiuisibile. ma il naturale hà le sue parti, & i suoi gradi, & non consiste, come l'altro, in vn punto. Però si diuide in trè parti ò gradi. il primo lo chiamano pio. & questo è il più basso. il secondo è detto mezzano. il ter
7 zo rigoroso, che è il più alto. come se la cosa si vēdesse giustamente per dieci, si potria anco vendere giustamente, per vndeci, ò per dodeci, & all'hora il prezzo di dieci saria il più pio, & il più basso, & quel di dodeci il più alto, & il più rigoroso. & quel di vndeci saria il mezzano. la causa di tanti gradi in questo prezzo è, perche hauendo origine la tassa delle mercanzie dal parere de gli huomini prudenti, & saui nelle contrattationi humane, alcuni di essi giudicherāno valere la robba il prezzo più basso, altri il mezzano, altri il più alto.

Il prezzo naturale hà trè gradi.

8 8. Oltra di queste due sorti di prezzo giusto, ve ne sono altre due. l'vno de' quali hà luogo nel vendere à l'incanto, di cui trattaremo nel cap. 21. l'altro è volontario, che pende dalla volontà particolare di ciascuno. Et questo hà luogo nelle vendite di quelle mercanzie, che non sono necessarie per il viuere humano, come oro, argento, broccato, tapezzerie, caualli, pietre pretiose, & altre cose simili, il cui prezzo ne suole esser tassato dalla legge, ne tampoco dalla cōmune vsanza. chiaro è, che i primi due generi di prezzo hanno luogo particolarmente in quelle cose, che sono necessarie à la vita humana, come sono le cose da māgiare, da bere, & da vestire Hor circa il ꝓzzo legitimo s'hà da notare, che à le volte si tassa in fauore de' compratori

Prezzo volōtario, & prezzo del vendere à l'incanto.

ſolamente per raffrenare l'auaritia, & la cupidità sfrenata di coloro che vendono. & all'hora non ſi può vendere la mercanzia taſſata per maggior prezzo ſenza peccato, & ſenza obligo di reſtituire. ſi potria però vendere per minore, contentandoſene il venditore, non eſſendo fatta la taſſa per altro effetto, ſe non perche non ſi vendeſſe à maggior prezzo. doue ſi hà da notare, che ſe ben la taſſa ſi faceſſe nel modo detto, non però ſi daria facultà al venditore, che poteſſe ſempre vendere à tutti, ſecondo quel prezzo taſſato. il che ſi dice; perche eſſendo il prezzo, che communemente corre minore di quello poſto dalla legge, non ſaria all'hora lecito vendere ſecondo il prezzo legale; ma per quello, che corre communemente. inquanto la detta taſſa non fù fatta per dare al venditore facultà di poter ſempre vendere à quel prezzo; ma per por termine, & limite ad eſſo che non poteſſe andar più sù. laſciando ad arbitrio del vēditore il vēdere per manco, ò per ſuo capriccio, ò perche così communemente corre nella Rep. Altre volte taſſano le leggi il prezzo à fauore del compratore, & del venditore inſieme. come quando ſi veta, che la robba non ſi venda ne per maggiore, ne per minore prezzo. & all'hora non ſi può ne vendere, ne cōprare per più, ò per manco: perche vendendoſi per manco con ripugnanza del venditore, reſteria obligato chi compra à reſtituire tutto quello, che dette māco della taſſa. Diſſi repugnando al vēditore, perche ſe egli non ripugnaſſe, ma volontariamente deſſe la robba ſua per meno di quello, che la taſſa vuole, rinunciando à la ſua ragione, bene potria farlo. ſi come anco il compratore potria lecitamente dare di ſuo proprio volere maggior prezzo di quel della taſſa, eſſendo ognun libero di rinun-

rinũtiare à la ragione sua in fauor del compagno.

9. Si deue anco auuertire, che il prezzo tassato dalla legge nõ corrispõde à qualunq; sorte di mer cãtia; ma solo à quelle, che sono bẽ cõditionate; nõ già à le difettuose, & che sono di rifiuto. Onde, se essendo tassato il prezzo del grano, vno volesse vẽ dere il marcio à quel prezzo, si grauerìa la cõscien za. douendo per giustitia vẽderlo tãto manco, quã to ricercaua il difetto suo. Il medesimo si deue an co intendere dell'altro prezzo che chiamano natu rale. il quale ancor esso nõ corrisponde à qualũque mercanzia, ma à la buona, & ben conditionata nel grado suo. Hora quanto à questo prezzo naturale s'hà da auuertire, che quãdo diciamo quello essere il giusto, che cõmunemẽte corre nella Rep. & che per l'vso commune è introdotto, deuesi questo in tendere con due limitationi. l'vna, che il detto vso sia stato introdotto senza fraude, ò violenza alcuna, come saria facendosi qualche monopolio, ò in qualunque altro modo, secondo che si dirà più giù nel cap. 13. trattando de' modi, per cui si rende la venditione inuolontaria. l'altra, che quelli che l'hã no introdotto, siano persone prudenti, & di appro uata bontà, & amatori del giusto, ò almeno, che non si sappia di loro il contrario. perche à volere introdurre vn prezzo giusto in vna communità, bisogna giudicio integro, & buono. perche niuno può giudicar bene delle cose, quando ha l'effetto corrotto, si come non può essere buon giudice de' sapori chiunque habbia il gusto infetto. Ma di questa materia si trattarà più ampiamente nel detto capitolo decimoterzo leggasi Siluestro, Emptio q. sesta & Vsura 2. q. 1. & 2. Vn'altra cosa si deue notare, che il giusto prezzo della cosa venduta non è quello, che corre nel luo-

9 Nota.

go, doue si tratta la vendita; ne quel, che corre nel luogo, doue si hà da pagare il detto prezzo, ma quello, che corre nel luogo, doue si consegna la robba, perche quiui hà il suo compimento la vendita. come disse Siluestro Emptio. q. 1. al fine del §. 1. Da che si potrà intendere vn grande abuso, che la ingordigia de' mercanti hà introdotto nella Città di Valenza, con molto pregiudicio delle conscienze loro. essendo soliti à comprare il grano, & riceuerlo nella medesima Città al prezzo, che varrà al tempo della ricolta à Castiglion della piana, doue à quel tempo ordinariamente vale assai meno, che in Valenza. ilqual Contratto è iniquo per due conti, cioè del luogo, & del tempo, che concorrono nella tassa del prezzo. perche essendo in questa vēdita il prezzo giusto quel, che vale il grano in Valenza, doue si consegna al tempo, che si compisce la vendita, non si tassa, se non à quel, che corre & in altro luogo, & in altro tempo. di sorte che l'equità, & giustitia del prezzo deue hauere rispetto al luogo, doue si consegna la cosa venduta: & al tempo, in cui si compisce la vendita, che ordinariamente è quello, quando la cosa venduta si cōsegna in mano del Compratore, come dalla diffinitione sua si ricoglie.

Corollario primo. Dalle cose dette fin qui segue prima, che quādo si dice douersi tassare il prezzo alla robba conforme alle spese, pericoli, & fatiche occorse nel negotiare, conducendo le mercantie per mare, ò per terra di luoghi assai lontani, ò migliorandole; si deue intendere quādo di nuouo si hà da tassare il detto prezzo, per nō essere ancor tassato dalla Rep. ò dal l'vso, & costume commune. perche quando in qualunq; modo fosse di già tassato, non saria più lecito à ciascheduno particolare tassarlo più caro p

conto

conto delle dette spese, pericoli, & fatiche. ma è obligato à venderle al prezzo già imposto dalle leg ge, ò dall'vso corrēte nella Rep. ancor che fosse cō perdita; come ben disse Siluestro emptio. q. 10. Vsano ancora vn grande inganno in questa parte i negotiatori, & i mercatanti, parendo ad essi, che vendendo le loro mercantie, habbiano pretensione di guadagnar sempre, & non perdere gia mai. onde vogliono sempre vendere con guadagno, è questo senza dubbio vn graue errore, & vna persuasione veramente Diabolica. perche l'arte de' nagotianti, & di chi traffica comprando, & vendendo deue stare parimente soggetta al guadagno, & alla perdita, come disporrà la sorte. ne è secondo la ragione, che sendo fauorito dalla sorte, possa vno vēder la robba per molto maggior prezzo, di quello, che gli costò con suo grandissimo guadagno; quando poi venga contraria, non resti obligato parimente à venderla con qualche perdita, perche la sorte deue andar del pari cosi per il cōpratore, come per il venditore. Et per questo quando sia fauoreuole a' Compratori per qualche successo calādo il prezzo è ragione, che chi vende habbia patientia, & lasci godere al compratore la sua ventura. come se per l'opposito fauorirà i vēditori, augmentādo il prezzo, delle cose per qualche caso, è anco douere, che il compratore s'accommodi. deuono dunque risoluersi i negotianti, che è necessario di star soggetti à simili euenti, & pericoli di fortuna. Aggiugnesi anco alle cose dette. che il mercāte bene spesso cōpra le cose per maggior prezzo, & cō più spesa, che non douea per colpa sua, & per suo poco sapere, ò poco industria. & non è douere, che altri facci la penitēza del suo errore, & che cō il ꝓprio dāno souuēga à l'altrui, vendēdosi le robbe si

Inganno de mercanti.

care, che il mercãte possa rifarsi di quãto hà speso.

12. Corollario 2. 12. Segue ancora dalle cose dette non esser buono quel refugio de' negotianti, con cui sogliono escusare & difendere le loro ingiustitie, che commettono tassando eccessiuamẽte i prezzi delle robbe loro. Perche dicono questi tali, che secõdo la ragione, la cosa tanto vale, per quanto si può vendere. il che se s'intendesse, come suona à l'orecchie loro, non saria cosa ne molto sicura, ne molto vera.

La cosa tãto valere quanto si può vendere come s'intẽda.

hassi dunque da intendere questa sentenza, perche sia vera, à questo senso, che vaglia vna cosa tanto prezzo per quanto si può vendere lecitamente, & con giustitia senza che v'interuenga ne forza, ne fraude alcuna, come viene esplicato da' Dottori. leggasi il Soto li 6. de Iust. & Iu. q. 2. art. 3. ad. 1. Siluestro Emptio. q. 9. & il Nauarro nel suo Man. ca. 23. nu. 80. Io direi douersi intendere questa sentenza particolarmente di quelle mercanzie, che non sono necessarie à la Repub. come sono i Caualli di gran pregio, le gioie, i falconi, le tapezzarie, le pitture, & altre cose di questo genere, che appartengono à l'ornato de' nobili, & che da' Signori grandi sogliono essere stimate gran prezzo, perche cosi fatte cose come nõn sogliono essere tassate dalla Rep. ne dal commune vso de' negotianti, ne segue che tanto vagliono, quanto vender si possono, non vi interuenendo però alcuna violenza, ò fraude. ma le cose, che sono necessarie per mangiare, per bere, & per vestirsi, & per gli altri vsi necessarij à la vita humana non vagliono tanto quanto si possono vendere. ma quanto è il prezzo tassato dalla Rep. ò quanto è il prezzo corrente.

13. Dubitatione. 13. Ma vn dubbio à noi si offerisce in questo luogo degno di esser saputo, & è. se chi cõpra vna cosa, la può subito riuendere per maggior prezzo, senza

ſenza che ſia niente mutata, ò migliorata? la muta tione, che potria qui interuenire, è di quattro maniere. la prima è quando ſi muta circa la ſoſtanza, quantità, ò qualità. quanto alla ſoſtanza, è, come quando il vino ſi conuerte in aceto. quanto à la quantità, è come quādo il poledro diuenta cauallo, & il paſtine diuenta vigna, ò il pulcino ſi fà gallina. Quanto poi à la qualità ſi muta ò naturalmente, ò artificialmente: naturalmente, come quando l'vua acerba ſi fà matura, o la cera gialla diuenta bianca. artificialmente come quādo vna veſte ſtracciata ſi rattoppa, & ricuce. ò come la ſeta in mataſſa dopo ch'è torta, & teſſuta reſta molto migliore. la 2. il modo di mutarſi, è quando ſi porta da luogo à luogo, doue ſi crede, che varrà più. la 3. è quādo ſi muta quanto al tempo, come quando la coſa ſi compra in vn tempo, e ſi uende in un'altro, nel quale già uale, ò ſi crede, che uarrà più. la 4. è quando ſi muta la forma, & il modo di uēdere, & di cōprare, come quando ſendoſi compra la mercantia in groſſo, ſi riuēde poi à minuto, come fanno i merciai, i tauernai, & gli altri bottegai, c'hauendo cōpro la robba à balle, la uendono poi à braccia, & à canne. & come anco quando ſi uende una coſa à l'incanto publicamente ſendo ſtata compra priuatamēte. Diciamo hora à la queſtione, che è coſa chiara, che quando ſi uende una coſa dopò alcuna delle dette mutationi, per cui è di migliore eſſere, ſi può dare per più di quello, che era coſta. Et di queſto non ci è alcuna difficultà. ma tutto il dubbio conſiſte in queſto. ſe ſi può uēder più caro, quādo ſi uēde ſenza altro miglioramēto nel medeſimo luogo, & tēpo, & con la medeſima qualità, & bontà, che prima hauea, & oſſeruādo la medeſima forma di uēdere? S. Gio. Ghriſ. nell'hora. 38. dell'ope- S. Giouan Ghriſoſt

ra

ra impfetta pare che cōdāni q̄sto modo di riuēder come è allegato da S.Tho.ne la 2.2.q.77.arti.4.argumento 1. le parole di questo Santo parlando di Christo quando scacciò i negotianti dal Tempio sono queste. Chiunq; compra vna cosa per riuenderla intera, & senza alcuna mutatione con guadagno, questi dice egli. è il compratore, che Christo scaccia del Tempio. Ma non ostante questa senten za di Chrisostomo: diciamo, che sarà lecito vendere all'hora la cosa cōprata per maggior prezzo di quello, che fù compra, con questo però, che l'eccesso non esca de' termini del giusto prezzo. come se hauendo vno comprato al prezzo più basso vēdesse poi al prezzo mezzano, ò più alto. la ragione è, perche tutti q̄sti prezzi sono giusti, & leciti. Vero è, che chi à bella posta comprasse le cose à manco prezzo per riuenderle subito cō guadagno, senza l'interuento di alcuna delle dette mutationi, daria segno d'essere vn grande auaro; & hauria questo modo di fare qualche appatēza di male per causa del fine. come più di sotto diremo nel c. 22. Et per questo forse quel Santo lo cōdanna. leggasi Siluestro Emptio. 11. il quale condanna quelli, che à studio cōprano vile per tornar subito à riuēder caro. ma non già quelli, che à caso vendono à maggior prezzo, quello che prima haueano compro per manco, senza però hauere quella intentione.

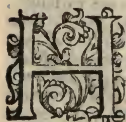
DEL DANNO EMERGENTE, & guadagno cessante.
Capitolo. 10.

SOMMARIO.

1 Danno, & guadagno che cosa sia, cessante, & emergente

te che cosa sia.
2 Guadagno all'hora cessa quando si volle, & puo farsi.
3 Nel danno emergente non si considerano i pericoli molto remoti del danno.
4 Danno emergente si può dimandare con tre conditioni principali.
5 Guadagno cessante si può dimandare da principio con alcune conditioni.
6 Inuolontario in doi modi s'intende.

DEL DANNO EMERGENTE & del guadagno cessante. Capitolo.X.



AVENDO noi ne' due capitoli precedenti tocco, & posto il fondamento del dãno emergente & del guadagno cessante, bẽ sarà, che esplichiamo q̃sta materia, & la dichiariamo in lũgo compitamẽte. perche è vna delle più principali, & solenni, & delle più importãti, che in tutta questa dottrina si possano trattare. non è materia alcuna, che i negotianti habbiano più in pronto, & con cui sogliono più scusarsi, & difendersi per pretendere loro guadagni, & couertare loro perdita, come è questa. però quãto ella è più nominata da tutti, tanto è meno intesa da essi. onde è molto conueniente, che ci allarghiamo vn poco per dichiararla, per essere cosa importantissima così per i negotianti, come per tutti gli altri, & però da tutti douria molto bene essere intesa, acciò niuno possa pretendere ignoranza.

1. Hora noi quattro cose tratteremo di questa materia, la prima sarà esplicare, che cosa sia danno 1.

emer-

emergente, & guadagno cessante. la seconda in qual caso haurà uno ragione di pretendere la ricompensa tanto dell'uno, quanto dell'altro. la terza, quanta deue essere questa ricompensa. la quarta, quando & in che tempo si deue cõsegnare questa ricompensa.

Quanto al primo nell'uno, & nell'altro Titolo due cose s'hanno à discernere. l'una, che cosa sia danno, & che cosa sia guadagno. l'altra, che significhino quei uocabili emergente, & cessante. Alcuno hanno confuso queste due cose, danno, & guadagno, dicendo esser tutto uno, & uenir tutto ad un conto. ma secondo la uerità sono assai differenti. perche il guadagno, propriamente parlando, consiste in attione. perche si guadagna, facendo noi qualche cosa. ma il danno consiste in passione. perche quando si patisce alcun detrimento all'hora siamo dannificati. Di più, il guadagno è di quelle cose, che ancor non habbiamo. poiche niuno si dice guadagnar q̃llo, che già possede, & è suo. ma il danno hà luogo in quelle, che già sono nostre, come disse San Tho. ne la 2. 2. q. 62. art. 4. in c. Questa differenza facilmente la intenderà chi uorrà considerare la differenza, che è tra il perdere, & il guadagnare. perche perdiamo il già guadagnato, & guadagniamo quello, che non haueuamo, per nostro. Poniamo caso, che uno compri robba per cento scudi, fatta ogni spesa. se costui la riuendesse per altri cento, diciamo che non hauesse ne guadagnato, ne perduto niente. ma se la riuendesse per cento dieci, diriamo hauer guadagnato. hauendo hora dieci scudi di più, che non hauea prima. & se la desse per nouanta, si diria hauer perduto, & esse re incorso in qualche danno, trouandosi hora dieci scudi manco di quello, c'hauea prima. Aggiugne

si al guadagno il nome di cessante, & al danno il nome di emergente, le cui deffinitioni hor'hora esplicheremo.

2. Il guadagno cessante è quello, che potendo, & volendo vno guadagnarlo per via di qualche traffico, lascia di guadagnarlo per fare qualche altra cosa in fauore, & profitto d'altri, ò perche gli sia posto dauanti ingiustamente qualche impedimento. Tutte le parole di questa diffinitione deuonsi curiosamente considerare. Dicesi primieramente, che si lascia di guadagnare. perche il guadagno cessante è vna sorte di priuatione, per cui resta l'huomo priuato, & defraudato del guadagno, che pretendeua, & procuraua acquistare. & però si chiama cessante. Et il medesimo è dire guadagno cessante, che cessatione, ò priuatione, di quel guadagno, che si pretendeua. onde chiaramente si vede, ch'essoè vna sorte di priuatione. Dicesi secondariamente, che poteua, & voleua acquistarlo. perche ogni priuatione (per cui resta l'huomo priuato d'vna cosa volontaria) ricerca queste due cose. la priuatione de le cose naturali richiede solamente la potenza nel proprio soggetto. come appare nella cecità, la quale è priuatione d'vna cosa naturale, che è la vista; questa priuatione ricerca, che l'animale, che è il suo soggetto, habbia potenza di vedere, cioè, che possa hauer gli occhi, & non gli habbia. onde la pietra, se ben non hà occhi, non si dice però priuata di essi, ne cieca perche non puo hauerli. Ma à la priuatione delle cose volontarie, oltra il potere, si ricerca anco il volere. Onde non si diria, che vno restasse priuo d'vn Vescouado, non hauendolo, per poterlo hauere solamente. ma per non l'hauere, potendo, & volendo hauerlo. Due

cose s'hanno qui da auuertire. l'vna, è che hauere il potere di far guadagno, & l'hauere anco la sperã za di farlo è quasi vna medesima cosa. perche niuno pretende conseguire alcuna cosa, che non habbia speranza di conseguirla. & per il medesimo rispetto, che hà speranza di conseguirla, crede egli, & si persuade, che la potrà conseguire. perche la speranza non si dà mai circa le cose impossibili. Onde per hauere speranza di conseguire il guadagno, & per poterlo conseguire intenderemo noi vna medesima cosa. l'altra è, che in due modi s'intende, che possa vno conseguire il guadagno. cioè ò di fatto, ò di ragione. colui può conseguirlo di ragione, che lecitamente può conseguirlo. & perche secondo le leggi quello noi possiamo, che lecitamente, & di ragione possiamo, per questo quando si dice, che per esser guadagno cessante, si ricerca il poter conseguirlo, deuesi intendere che questo potere sia non solo de fatto, ma etiamdio di ragione, Il che si mostra, perche se à vno che potea, & volea p̃star denari ad vsura, fosse dato qualche impedimento, che non hauesse potuto farlo, ne q̃l suo guadagno si potria dir cessante, ne lui propriamente restar priuo del guadagno, poi che non potea giustamente pretenderlo, ne di ragione si gli douea. Concludendo adunque diciamo esser necessario che concorrano queste due cose insieme, cioè potere, & volere. accioche il guadagno si chiami cessante. Et questo si deue molto bene auuertire. perche molti viuono ingannatissimi in questa parte, dandosi ad intendere, che solamente basti il poter guadagnare, acciò si dica cessar loro il guadagno. il che è certo vn'inganno molto grande, & vna cecità manifestissima. perche di tal maniera si ricercano le dette due cose, che l'vna senza l'al-

tra non basta,come di sotto più diffusamente si dichiarerà. Poniamo hora caso per proua di questo che vn pescatore hauesse itētione. & volōtà di metersi à pescare, sperando di far cosi qualche guadagno, se poi qualcuno lo disturbasse da tale essercitio,occupandolo in qualche altro negotio, ò facendoli qualche violenza, ò forza; potremo all'hora dir con verità esserli cessato il guadagno.perche vi sono concorse quelle due cose vnitamente, potendo costui di fatto, & di ragione guadagnar qualche cosa pescando;& volendo anco in fatti essegui re il proposito suo.Onde si come hauea potere, & sperāza di fare qualche guadagno,cosi gli fosse mā cato tal potere,& speranza,ò perche non fosse pesce doue volea pescare, ò p esser le reti stracciate, & rotte ò p altra manifesta cagione,nō diriamo all'hora, che gli cessasse il guadagno, se bene hauea voglia,& animo di pescare, poiche in tal caso gli mancaua realmente il potere, & la speranza di far guadagno pescando.Per il contrario, se nō hauesse hauuto intentione,& voglia di pescare, ancor che hauesse hauuto il potere, & la speranza di guadagnare, tampoco potremmo in tal caso dire,che gli cessasse il guadagno. & questo per mancarli solamente la detta intentione di guadagnar pescando. Onde chiaramente si vede, esser necessario che concorrano le dette due cose insieme, accioche il guadagno si dica cessare. Dicesi nel terzo luogo, che lasci di guadagnare per fare qualche altra cosa in fauore di alcun'altro; ò perche gli sia stato posto ingiustamēte qualche impedimento. perche in due modi colui,che pretende far qualche cosa per guadagnare può desistere da tal pretensione, cioè ò volontariamente,ò per forza. volontariamente, come quando ad istanza, & per preghi d'altri si

occupa i qualche altro negocio per fargli piacere, lasciando per questo il suo proprio. come se volendo vn mercante impiegare il suo denaro in panni, ò in sete, lasciasse di farlo, per imprestarlo ad vn'altro pregato da lui. Per forza poi, come quando fosse ingiustamente disturbato, & cōtra la voglia sua da quello, che pretendea di fare per vscirne con guadagno. come se stando vno in punto per andare à qualche Fiera, doue pretendeua guadagnare, vendendo sue mercantie, & comprando l'altrui, fosse all'hora ingiustamēte messo in prigione, saria anco vna specie di violenza, se hauēdo vno imprestato denari ad vn'altro, non glie li volesse costui restituir poi al suo tempo. & per nō esserli restituiti, lasciò colui di impiegarli in vn traffico di gran guadagno, doue hauea animo di impiegarli. Quando mò vna persona desiste del suo traffico, & guadagno nel primo modo, si dice, che lascia di guadagnare per fare alcuna cosa in fauore, & profitto altrui. ma quando desiste ne l'altro modo cō qualche violenza, si dice, che lascia di guadagnare, per esserli dato ingiustamente alcuno impedimento. Diciamo ingiustamente, perche facendosi con giustitia non resteria obligato à restituire il guadagno cessante colui, che fosse stato causa di tale impedimento, come se fosse stato messo in prigione per qualche suo delitto, che meritaua la carcere, quel tale, che volea andare à la Fiera. Et da questo resta chiaro, che cosa sia guadagno cessante.

3 Che cosa sia danno emergēte.

3. Il danno emergente poi è qllo, che vno incorre, & al cui pericolo si pone per fare alcuna cosa. il qual pericolo non incorreria, se lasciasse di farlo. Dicesi in questa diffinitione primieramente. Al cui pericolo si pone, accioche intendiamo, che non qualunque danno, che d'vna cosa può seguire, è emergente

mergente.ma quel solo, al cui pericolo si dice vna persona metterſi, facendo qualche coſa. Trouaſi però vn danno, che ſolamente è poſſibile, & che eſſendo lontaniſſimo à riſguardarlo, non ſe ne hà timore alcuno con giuſta cauſa, ne vi hà ragione alcuna di temerne. come ſaria il cader d'vn tegolo paſſando per via, che mi rompeſſe la teſta, ò mi ammazzaſſe, ſenza che ne tiri vento, ne appariſca altro che poſſa muouerlo, ne ſtando anco, ſecondo il commun parere. per venire giù. Queſto dãnò adunque non ſi chiameria emergens. perche emergens in latino vuol dire, coſa, che manifeſtamente vien fuora di luogo, oue prima ella ſi ſtaua aſcoſta. come quando vno, che ſtaua ſotto acqua, vien poi fuora à l'aria, & ſi laſcia vedere. Quei danni mò, che ſono molto contingenti, & che ſtanno quaſi occulti à gli occhi della conſideratione humana, ſenza che ſi laſcino vedere, ne che ſi faccia di eſſi alcũ cõto, nõ põno chiamarſi emergenti. Altri danni ſi dãno poi, che non ſolo ſono poſſibili, ma ancô facili, & che da gli huomini ſogliono con giuſtà cauſa eſſer temuti, & fuggiti, & queſti ſono quelli, che noi qui chiamiamo emergenti. perche ſi ſcuoprono à noi, & ſi preſentano à la noſtra viſta, laſciandoſi uedere, come coſa à noi molto propinqua. Tal dãno ſaria il poter cadere vn tegolo, paſsãdo per uia, che mi rõpeſſe la teſta, ò mi ammazzaſſe qñ però tiraſſe un uẽto cõ tãta furia, che poteſſe facilmẽte muouerlo, & farlo cadere. come fù quel uento, che ſi leuò ne la Città di Nueſca de l'anno 1566. che quaſi facea piouere i tegoli, tãto era grãde. Saria anco tale il dãno di reſtar ſommerſo, ò di dar nelle mani de' Turchi, riſpetto à quelli, che uanno per mare, ò di capitare in poter di aſſaſſini, quãdo ſi haueſſe à paſſare p luogo, doue ſogliono fare

de le rubberie. Per escludere adunq; tutti gli altri danni, che sogliono essere molto contingenti, & rarissime volte auuenire, & de' quali non appare vn pericolo al mondo, dicesi in questa diffinitione quello essere il danno emergente, al cui pericolo vna persona si dice esporsi. perche solamente quelli sono, di cui propriamente diciamo portarsi pericolo di incorrerli, & che con giusta causa sono temuti, come cose, che facilmente possono accadere. Dicesi ancora. (Ilqual pericolo non saria incorso, se hauesse lasciato di farla) per dimostrare, che q̄lla cosa, che vno fà con pericolo, di tal maniera è, ò deue essere causa del danno emergente, che non saria successo altrimēte, non si facendo ella. di maniera, che per questo si significa esser quella cosa vn'occasione, ò causa occasionale, che sia seguito tal dāno. laqual causa sogliono chiamare i Filosofi sine qua non: che vuol dire, senza la qual nō si cōme diciamo, che il nauigare vno per il mare è occasione, ò causa senza la qual non resteria egli schiauo de' Turchi. & l'andar per vn viaggio pericoloso p gli assassini, è causa, & occasione, senza laquale vno non saria rubbato. Deue dunq; il danno emergente nascere da la cosa, che vno fà con pericolo, come da causa occasionale, il che vuole anco significare questo vocabolo emergens. che vuol dire quello, che viene fuori di qualche cosa. perche il danno nasce, & procede dalla cosa pericolosa, che vno fà. Tutto questo si esplicherà ancora assai meglio ne la seconda dispnta, che hora segue.

4 Quando vno habbia ragione di do- 4. Hora dunque ci resta da trattare, in che caso harà vno ragione di chiedere ricōpensa iectramen te del danno emergente, & del guadagno cessante. Et per meglio esplicar questa difficultà rispondiamo con due Conclusioni. l'vna del danno emergente,

gente, l'altra del guadagno cessante. La prima è questa. Quando vno incorre alcun danno, ò si mette à pericolo di incorrerlo per fare qualche cosa à fauore, & profitto d'altri, all'hora può lecitamente pretendere, & chieder la ricompensa di quel danno. la ragione di questo è, perche niuno è ordinariamente obligato à procurare il profitto altrui con danno suo. adunque quando per l'interesse d'altri incorre alcun danno, ò si mette à pericolo di incorrerlo, harà ragione di poter chieder la ricompensa di esso per conseruarsi indenne. Questa Conclusione è di San Thome la 2.2. q.77. arti. 1. in c. & ne la q.78. ar. 2. ad 1, laquale intendo dichiarare ampiamente, sminuzzando bene questa dottrina. Tre cose adunque si ricercano in generale, acciochè possa vno lecitamente pretendere, & domãdar la ricompensa del danno emergente. la prima è, che quello, che fù in fauor d'altri, sia veramente causa, che quel tale incorra alcun danno. la seconda che di tal maniera la faccia in fauor de l'altro, che egli non l'harebbe giamai fatta altrimente, ne tampoco era obligato à farla. la terza che l'altro sia da principio auuertito, de l'obligo, che gli viene adosso di hauere à ricompensar il detto danno. Andiamo hora esplicando queste conditioni, ciascheduna da per se. ne la prima si racchiudono trè cose. la prima è, che chi fà vna cosa in fauor d'altri, non finga che le sia causa di danno senza che realmente, & con verità sia. perche fingendo danno, doue realmente non è, non si può lecitamente chiedere la ricompensa di esso. la seconda è, che quello, che egli fà in fauor d'altri, sia causa occasionale del danno, non in qual si voglia modo, ma di sua natura, & che non sia per colpa del medesimo, che lo incorre. di sua natura saria causa di dãno

mandare il guadagno cessãte ò il dãno emergente. Cõclus. 1. del danno emergẽte.

no il prestare vno denari, con i quali hauea da ripa rare vna casa, che minacciaua ruina. ò pagare alcu ni debiti, accioche nō gli venisse l'essecutione adosso, non hauendo poi ne altri denari, ne altro modo da rimediare al danno, che temeua. Per sua colpa succederiano, se potendo riparare à questi medesimi danni per altra via facile, & non dispendiosa, non volesse farlo. come saria non pigliando altretanti denari in presto, sendogli offerti da qualche amico cortesemente per quello effetto. ricusando di pigliarli, ò per malitia, acciò quel danno venga sopra di colui, al quale hauea imprestato li suoi denari, ò pur per mera negligenza, & trascuraggine. Chiaro è i tal caso, che nō rimarria obligato colui c'hauea preso i denari in p̄sto, à ricōpēsare altri dāni, poi che nō succedono realmēte p conto dell'imprestito. La terza è, che di tal maniera incorra vno il danno, facendo alcuna cosa in fauor d'altri, che non lo harebbe incorso altrimente. Questa conditione notò Sil. ne la sua Rosa aurea nel caso 16. rispondendo al secondo argumēto. Onde se per vna via, ò per vn'altra bisognaua in tutti i modi incorrerlo, & darui dentro, ne hauea sperāza alcuna di euitarlo, non potria all'hora lecitamente chiedere la ricōpensa di esso. Poniamo caso, che per vendere vno le sue mercantie à credenza incorra alcun dāno, che non l'haria incorso, se le hauesse vendute à contāti. poniamo di più, che non si troui persona, che voglia, ò possa comprarle, se non à credenza. vediamo hora, se in tal caso alcuno per hauer venduto la robba sua à credenza, potria domandar lecitamente, & di ragione la ricompensa del danno, che hà incorso per darla à tempo? in niun modo certo. perche se bene è realmente incorso in qualche danno per vendere à credenza, non lo hà

incorso

incorsò però per vendere più à questo che à quello, poi che a qualunq; persona hauesse venduto, si trouería ne' medesimi termini, essendo vero, che all'hor non si trouasse alcuno, che volesse comprare à contanti. di maniera, che non hauendo il vēditore altra speranza, ò possibilità di euitare il detto danno, non si potrà dire, che quel compratore sia la propria, & vera causa di esso, per hauere egli cōprato à credenza, & non à contanti. & non ne essendo egli la causa, non resta obligato à pagarlo. Se si fosse trouato chi hauesse compro à contanti, ò non hauesse voluto vendere la robba sua fin tanto, che non hauesse trouato qualcuno, che l'hauesse presa sborsando denari; & per vender à questo a credenza hauesse lasciato di vendere a l'altro, che compraua a contanti; ò non l'hauesse serbata fino à tanto, che hauesse potuto venderla a contanti, all'hora si, c'haria hauuto attione, & ragione di chiedere la ricompensa di quel danno, poi che in tal caso quel compratore saria stato causa di esso, hauendolo con importunità forzato a vendere a credenza. La 2. conditione principale ricerca ancor essa tre altre cose. la prima è, che quello, che vno fà con pericolo di incorrer danno, lo faccia in fauore d'altri, & per causa d'altri; ò lo faccia poi per preghi, ò senza preghi mosso da vna certa charità: ò lo faccia forzato, & con violenza. Trè cause si notano qui, che possono incitare, & muouere vno che faccia in fauore d'vn'altro cosa alcuna con pericolo, di danno. l'vna sono i preghi. l'altra la charità. La 3. è la violenza. la charità lo mouería, come quando vedesse vn pouer'huomo esser condotto à la carcere per debiti, & si gli offerisse a prestarli denari per pagarli, con conditione però, che restasse l'altro obligato à rifargli i danni, che ꝑ

prestare à lui incorreua, se alcuno ne temesse. perche non è sempre l'huomo obligato à porsi à pericolo di incorrere alcun danno, per rimediare à l'altrui. la violenza lo moueria, come se fosse astretto con minacci, che imprestasse alcuni denari, i quali teneua preparati per rimediare à qualche suo danno. In qual si voglia di questi trè modi, che vno si mouesse à far con suo danno alcuna cosa in seruitio d'vn'altro, potria lecitamente pretendere la ricompensa di esso. la seconda è, che, in tal maniera faccia io vna cosa con danno mio a petition d'altri che non l'harei fatta altrimente. perche se in ogni modo io era astretto à farla, ancor che poi la faccia à petitione d'altri, non posso lecitamente pretendere la ricompensa del dãno. Poniamo caso, ch'io sia necessitato di andare fino à Barcelona; ò di passare il mare, & andarmene à Roma per qualche mio bisogno, & che per fare tal viaggio mi mettessi in qualche pericolo di essere assassinato, ò di esser preso da' Turchi, ò di affogarmi in mare, vediamo, se all'hora vno volesse pagarmi per fare il medesimo viaggio per trattar qualche suo negocio in Barcelona, ò in Roma, potrei forse io in tal caso pretendere la ricompensa del danno, oltra quello, che mi deue per la mia fatica? non veramente, perche il medesimo pericolo incorrerei, accettando tal carico, come se non l'hauessi accettato, hauendo io in ogni modo à fare quel medesimo viaggio. Parimente venderò io vna cosa di pregio, come vn Cauallo, ò vn libro curioso, per laqual vendita incorro qualche particolar danno, ò pregiudicio, in quanto io solea cauar di essi qualche profitto particolare, che non sarebbe accaduto ad vn'altro. hora se io lo vendo contra mia voglia solamente per far piacere, & seruitio ad altri per la sua importunità,

nità, chiaro è che posso all'hora pretendere la ricõpensa del detto danno, che io per vendere incorrerei. ma se io in tutti i modi l'hauea da vendere per prouedere a qualche mio bisogno occorrente, non potrei all'hora domandar lecitamente la ricompẽsa di detto danno. la terza è, che chi fà vna cosa cõ danno suo per seruitio d'altri, non sia egli obligato per legge di carità, ò di giustitia à farla, benche sia con suo proprio danno. la legge della carità obliga il ricco, che in caso di necessità estrema dia limosina al pouero, ancor che sia con qualche detrimento del suo stato, come tratta S. Tho. nella 2. 2 q. 32. artic. 6. ne però il pouero resta obligato à rifar quel danno. le leggi della giustitia obligano il soldato à combattere, ancor che sia con pericolo, & danno della vita. non può però oltra il suo stipendio domandar la ricompensa di quel danno, al cui pericolo si pone combattendo. di maniera, che chi hà da pretendere lecitamente la ricompensa del danno incorso hà da far quella cosa, che è causa del detto danno solo per compiacere à l'altro. & per causa sua sola, senza che n'hauesse alcuno obligo con simil danno.

Segue hora la terza conditione principale, che è di auuertir al principio del Contratto chi hà da rifare il danno, l'obligo, che deue incorrere di ricõpensarlo. laqual conditione è molto necessaria acciocche subito prima che acconsenta à tal contratto, veda l'altro, à cui tocca rifare il danno. se gli torna bene di accettarlo con tale obligatione, ò nò, perche potria occorrere, che non volesse accettarlo, vedendo, che li deue costare tanto interesse. Doue che si hà da notare, che questa terza conditione solamente all'hora si ricerca, quando vno fà alcuna cosa con danno suo à fauore di altri, mosso

ò dà

ò dà preghi di esso, ò per charità. ma quando si mouesse per qualche violenza, che gli fosse fatta contra giustitia, non è obligato in tal caso di auuertir l'altro della detta obligatione che incorre. perche senza altro auuertimento resta realmente obligato a rifare il danno seguito. dico seguito. perche se realmente, & di fatto non seguisse, non ci saria cosa alcuna da restituire. la ragione di questo è, perche chi fà la violenza, per il medesimo caso viene a dare a l'altro causa del danno con molta sua ripugnanza. Et chiunq; ingiustamente è causa di danno, incorre obligo di rifarlo al dannificato, se bene egli non ne fosse mai stato ricerco, ne auuisato. Questa materia si esplicherà di sotto più copiosamente, quando trattaremo dell'altra conditione simile del guadagno cessante. & perche quanto si è detto meglio resti nella memoria. proporremo la figura seguente.

Il dãno emergente si può domandare concorrẽdo 3. cõditioni

- La prima che quel, che si fà in fauor di altri sia causa di danno, à che si ricercano trè cose
  - La prima che sia causa di dãno vera & non finta.
  - La seconda che sia causa di dãno di sua natura, & non per colpa di chi lo incorre.
  - La terza che di tal maniera incorra vno il danno facendo vna cosa in fauor di altro che non lo incorreria altrimente.
- La secõda che in tal modo si faccia in fauor dell'altro che non l'haria mai fatta altrimente, à chi si ricercano tre cose
  - La prima che quello, che si fà in fauore di altri si faccia per cã sua, ò sia
    - Per preghi suoi ò
    - Per charità di chi lo fà, ò
    - Per violẽza.
  - La seconda che in tal modo faccia uno la detta cosa, che altrimente non l'haria fatta
  - La 3. che p altro cõto nõ sia obligato à farla cõ suo dãno, come p legge
    - Di charità
    - Di giustitia.
- La 3. che chi hà da rifare il danno sia auertito subito da principio dell'obligo, che deue incorrere di rifarlo.

seconda è,che colui,per conto del quale si diria cessare il guadagno,tēga intento,& proposito di procurarlo,& di non posare fin tanto, che non l'habbia conseguito Di queste due conditioni trattammo di sopra più largamente, esplicando la diffinitione del guadagno cessante, per cui dicemmo ricercarsi due cose,cioè potere, & voler guadagnare. nellequali due cose si fondano queste due prime conditioni. la prima nel potere, la seconda nel uoler guadagnare. la terza conditione è,che in luogo del guadagno cessante non succeda altro tale, & che uoglia altretanto per far quello, che l'altro uuole,che si faccia.perche succedendoli all'hora, parlando propriamente, non gli cessaria il guadagno.poi che quello, che cessa da una parte. si supplisce dall'altra.Poniamo caso, che un mercante si era determinato di condur la robba sua à Barcelona, pensando di far gran guadagno per uenderla quiui.se uenisse un'altro,& lo facesse andare a Valenza per trattare qualche negotio,doue anco poteua egli condurre la robba sua,facendo due seruigi ad un uiaggio,& uenderla quiui con tanto guadagno,con quanto l'haria potuta uendere in Barcelona,non potria egli all'hora pretendere la ricompensa del guadagno cessante. poi che in tal caso non gli succederia manco interesse, conducendo la robba in Valenza, che se l'hauesse cõdotta a Barcelona,come egli pretendeua. Il medesimo si deue intendere,& dire di qualunque modo, & uia,che il negocio fatto a petitione d'altri,restando impedito il suo proprio, fusse occasione, & causa, di guadagnare altretanto, quanto era quella,che dal l'altra parte perdeua, di sorte che restasse benissimo ricompensato. ma nella solutione del primo argumento contra questa seconda Conclusione si

dichia-

dichiara meglio questa materia. la quarta conditione è, che il negocio, che vno fà a petitione d'altri, sia veramente impedimento di quel traffico, per ilquale egli pretendeua di guadagnare. perche se così non fosse, non haria ragione da pretendere la ricompensa del guadagno. Si troua vn mercante quattrocento ducati, de' quali dugento soli pretēde impiegare in vna mercantia da far bene i fatti suoi, se à costui fossero chiesti solamente dugento scudi, non potria egli per prestarli pretendere la ricompensa del guadagno cessante, con dire, c'hauea dugento ducati pronti per impiegarli in vna certa mercantia. perche tale imprestito non saria all'hora veramente impedimento, & disturbo del suo guadagno, poi che già gli restauano altri dugento da poter trafficare. Dissi che potea impiegare. perche se teneua gli altri dugento deputati per altre necessità, & negocij come per pagar debiti, ò per riparare à qualche danno, ò per cōprare altre cose necessarie per la sua casa, ò per impiegarli in qualche altra sorte di traffico; ò finalmēte se gli tenesse non per trafficargli, ma ociosi, & liberi per qualche suo bisogno, di sorte, che non hauesse senon quei dugēto per trafficare et procurarsi qualche guadagno, potria bene all'hora pretendere la ricompensa del guadagno cessante, prestando i detti dugēto scudi. perche tale imprestito saria senza dubbio in questo caso impedimento del suo guadagno, & traffico. Dico finalmente, che non hauesse quel mercante alcun'altra moneta, oltra i dugento, o n'hauesse assai più assolutamente, ma non hauesse altra che quella da poter & voler trafficare perche ne l'vn caso, & nell'altro potria lecitamente pretendere la ricōpensa del guadagno cessante, se gli imprestasse. atteso che tale imprestito saria all'ho-

all'hora veramēte disturbo del suo traffico & del suo guadagno. La quinta conditione è, che se desiste dal suo negocio vtile, non lo faccia di suo proprio volere, ma ò pregato, ò forzato, ò per charità; perche se di sua propria volontà, & non per causa estrinseca desistesse, ne egli potria pretendere lecitamente la ricompensa del guadagno cessante; ne l'altro resteria obligato a darla. poi che egli all'hora non saria la causa, che egli perdesse, & restasse, priuo del suo guadagno. & non essendo causa di quella perdita, non resteria obligato a ricompensarla. doue è da auuertire, che in trè modi può vno per causa d'vn'altro desistere dal suo traffico vtile. cioè ò a preghi, & petitione di quello, ò forzato da esso, ò mosso da charità. dellequali trè cause habbiamo anco fatto mentione, trattando di sopra del danno emergente. Quanto a la prima causa nota non esser necessario che l'altro faccia tanti, & tanti preghi, ò sia tanto importuno, che basti (parlando moralmente) à forzarlo, che desista dal suo negocio vtile. perche basta vna semplice petitione, & vna sola preghiera, come si suole vsar tra gli amici, pur che si possa dire con verità, che il pregato non desiste dal suo traffico, se non per causa di chi lo pregò. di sorte, che se da lui non fosse stato pregato, non l'haria giamai lasciato. Si troua, verbigratia, vn legnaiuolo apparecchiato per trauagliar nell'arte sua, & guadagnar faticando due reali. se vn'amico all'hora gli dicesse semplicemente, & senza grande importunità, che l'accompagnasse infino al tal luogo, ben potria lecitamente rispondergli che lo farà, quando però lo ricompensi del guadagno, che suol fare ogni giorno trauagliando con l'arte sua, altrimente nò. la ragione di questo è, perche gia costui staua determi-

nato

nato di guadagnar con la sua arte, & hauea forza da poter farlo. ne per altro lascia tal guadagno, se non per seruire quell'altro, facendoli compagnia. ma non gli vuol fare questo seruitio, senza che lo rifaccia del guadagno, che deue cessarli fin tanto che l'accompagnerà. Molti altri essempi trouerai à questo proposito nel Commentario delle vsure del Nauarro num. 56. ma rispondendo à gli argumenti resterà questa dottrina più chiara. Quanto à la seconda causa, all'hora desisteria forzato dal suo traffico, quando con violenza gli fosse dato qualche disturbo, per ilquale non potesse andare innanzi nel suo negocio. come se à vno fosse rubbato il denaro, con ilquale procuraua di fare qualche sua merçantia; ò gli fosse tolto il grano, c'hauea da seminare, ò le mercantie, che tenea per vendere, & guadagnare. Quanto à la terza causa, all'hora desisteria dal suo negocio mosso da charità, quando senza interuenirui ne preghi, ne forza, si mouesse per compassione à lasciare i proprij negocij per interesse, & profitto d'altri, nondimeno poi che li lascia, non intende di farlo, senza, che gli sia ricompensata la perdita del guadagno, che per ciò incorre. all'hora pare, che potria lecitamente pretendere la detta ricompensa. con tal conditione però, che non lasciò, ne haria lasciato realmente quel suo negocio, se non era per causa dell'altro, & à fine di fargli seruitio, il che non era obligato à fare con sua perdita. Poniamo caso, che mi troui io dugento scudi per impiegarli in vn traffico di molto guadagno; & vedo intanto vn'huomo esser condotto à la carcere per debiti. Se all'hora io mosso da pietà gli imprestassi quei dugento per pagare i suoi debiti, ben potrei farlo, obligandolo, che mi pagasse il guadagno cessante, delquale io reste-

rei

rei defraudato per imprestare à lui, non hauendo obligo alcuno io di farli questo seruitio con danno mio. la sesta conditione è, chi lascia il suo traffico per causa d'altri non sia obligato à farlo per alcuna legge di charità, o di giustitia. perche trouãdosi a ciò obligato, non potria pretendere la ricompensa del suo guadagno cessante. Habbiamo di questo l'essempio in colui, che hauesse da prestare ò dare i denari, che serbaua per trafficarli, ad vno, che si troua in estrema necessità, à chi egli era obligato per legge di charità. Per legge di giustitia saria obligato il fattore, ò seruo del mercãte, che hà il suo salario per attendere a le facende del suo padrone, à lasciare i suoi proprij traffichi. & guadagni (quando ciò bisognasse) per attendere al seruitio del Padrone. Il medesimo potria verificarsi in qualunq; altra persona, c'hauesse salario per seruire altri. Hora che queste sei cõditioni habbiano a concorrere, accioche vno lecitamente pretenda il guadagno cessante, benissimo si può prouare: per il che si deuono trè cose auuertire, che concorrino in chi può pretendere la ricõpẽsa del detto guadagno cessante. a lequali si riducono tutte queste sei conditioni. La prima è il guadagno, che li cessa, & di ciò resta priuo. La seconda è il negocio, per cui resta impedito dal trafficare, & guadagnar quello. che pretendeua. La terza è la persona, che è la causa, che si faccia il negocio, dõde nasce lo impedimento, & il disturbo già detto. Questo notato, è cosa certissima, & verissima, ricercarsi trè cose, accioche vno possa pretendere lecitamẽte la ricompensa del guadagno cessante. La prima è, che il guadagno sia realmente cessante, & non finto, ne in sola apparenza. La seconda, che quel negocio, che vno intraprende per interesse d'altri, sia Prima oѣ.

ceale,& vero disturbo del guadagno,che si pretẽ
deua,& causa sufficiente,che chi lo pretẽdeua re-
sti priuo di esso. La terza che chi hà da restare obli
gato a la ricompensa, sia la causa, che quell'altro
faccia,ò si occupi in quel negocio,per cui resta im
pedito del suo guadagno, di tal sorte, che se non
fosse per conto suo, quell'altro non harìa giamai
intrapreso quel negocio. Và dunq; il caso di que-
sta maniera, che l'vna persona è causa, che l'altra
abbracci vn negocio, che di sua propria volõtà nõ
l'abbraccieria, se non se li offerisse dinanzi l'altrui
interesse. quel negocio poi così abbracciato è im-
pedimento,& disturbo à chi l'abbraccia, di atten-
dere al proprio guadagno,& traffico. onde egli re
sta per tal causa priuo del guadagno, che pretende
ua di sorte, che quello impedimento è causa im-
mediata, & prossima, che l'altro non consegue il
guadagno suo, ma che resti priuo di esso. del quale
impedimento è causa colui, che lo procura ò con
preghi, ò con violenza, ò in qualunq; altro modo.
Onde questa persona è la causa prima & principa
le, à cui si attribuisce la perdita del guadagno, che
l'altro incorre. & per ciò ella resta obligata à ricõ-
pensarlo, come quella, che è stata causa di tal per-
dita. Hora da quanto si è detto riman chiaro, co-
me quelle trè cose sono necessarie, acciò vno possa
lecitamente pretendere la ricompensa del guada-
gno cessante. A proposito della prima è da sapere,
che acciò che si dica vno incorrere il guadagno
cessante, si ricercano quelle trè prime conditioni,
cioè che possa & voglia guadagnar trafficando, &
che veramente resti priuo del guadagno, come si
esplicò nella prima, nella secõda, & nella terza cõ
ditione. A proposito della secõda è da sapere, che
accioche il negocio, che vno intraprẽde si dica ve-

ramente impedirlo dal proprio traffico,& guadagno,si ricerca la 4.cōditione, & perche vno si dica esser causa di quel tale negocio,che apporta il detto impedimēto, che fù la terza,si ricercano le due vltime conditioni,che sono la 5.& la 6.& così tutte verrannò ad esser necessarie,accioche vno possa lecitamente pretendere la ricōpensa del guadagnò cessante.Segue hora la settima, & vltima cōditione,& è,che nel principio del contratto colui, che dourà rifare il guadagno cessante, sia auuisato de l'obligo,ilqual deue incorrere di rifarlo; accioche veda, se gli torna bene di consentire & volere,che quell'altro faccia quanto egli vuole,& domanda; con il detto obligo,ò nò.la ragione di questo è,per che niuno resta obligato à la ricompensa del guadagno cessante,se non quando per via di patto, & di accordo si esplica nel contratto. dunque è necessario che chi hà da rifare il detto guadagno,sia al principio del contratto, ò del negocio auuisato; perche ciascun patto, & conditione, à cui deue restare obligato l'vno de' contrahenti, si deue esplicar da principio, quando si fà il Contratto di tal maniera; che se all'hora non si esplicasse, non resteria ad essa obligato. Poniamo caso per dichiaratione, & proua di questo, che io domandassi ad vn pescatore, che staua per pescare che mi prestasse la sua barchetta per andare vn poco a spasso con vn'amico mio in sul mare. se subito da principio facesse patto, dicendo, che era ben contento di imprestarla, con questo però, che gli rifacesse il guadagno, che perciò gli cessaua, resterei io senza dubbio obligato à rifarlo, accettando il patto. ma se il pescatore me la imprestasse senza far mentione d'altra cosa,& dopò hauermi fatto tale imprestito semplicemente

volesse aggiugnere quel patto, non resterei obligato à ricompensarli il suo guadagno, ne ad accettare tal patto. doue chiaramente si vede, come à la ricompensa del guadagno cessante non è vno obligato, se non quando si esplica per via di patto, & d'accordo. & questo anco nel principio, quando si fà il Contratto, & non dopo che è fatto. Questo c'habbiamo detto di notificar tale obligatione da principio, s'intende esser necessario, quando vno senza altra violenza vien disturbato dal suo traffico. Si come quando lo fà, essendone pregato. ma quando lo facesse per forza, essendo ciò cõtra giustitia, resteria chi la fece, obligato al guadagno cessante, se ben egli non fosse stato auuertito giamai di tale obligo. la causa di questa differenza è, che quando non ci interuiene violenza, niuno è obligato à ricompensare il guadagno cessante, se la persona, a cui cessa, non lo domanda: & però bisogna, che da principio si notifichi à colui che deue rifarlo, acciò egli sappia quello che si domanda, & che con tale obligo, & non altrimente, quell'altro vuol desistere dal suo guadagno. ma quando ci occorre violenza, ò forza, chi le fà contra il douere, senza altro egli è causa del danno, & della perdita del guadagno à quell'altro. & chiunq; è causa di danno, ò di perdita contra giustitia, resta obligato à restituirla al dannificato, se ben non gli fosse notificato tale obligo. Questo medesimo esplicammo di sopra trattando vn'altra simila conditione del danno emergente. Contra questo potria qualcuno argumentare, dicendo, che anco quando vno consente, che con suo detrimento si celebri vn Contratto, senza chiedere alcuna ricompensa per questo l'altro contrahente, per conto del quale si celebra, gli è causa di quel detrimento, & con tut-

Dubitatione.

to ciò non resta obligato à restitutione del danno, ne della perdita. A questo si risponde, negãdo, che all'hora quel tale sia la total causa del detto detrimento. perche ne è etiamdio causa in qualche modo la persona dannificata, poi che vi acconsente, non ostante il danno, & la perdita propria, nõ pretendendo altra ricompensa. senza il qual consentimento non si saria giamai celebrato quel Contratto. Onde consentendoui l'vno, non resta l'altro obligato à la ricompensa. Ma quando vno con forza, & con violenza è causa di danno, ò di perdita, il dannificato non consente giamai à quel detrimento, & però chi la fà resta obligato à resarcirlo, come colui, che egli solo è la causa totale di esso. di sorte, che la differenza di questi due casi consiste in questo punto, che quando vno è causa à l'altro di danno, ò di perdita con violenza, il dannificato in niun modo vi acconsente. ma quando vno à fauor di vn'altro fà vn Contratto, senza domandare altra ricompensa del danno suo, viene ad acconsentirui, & per questo non resta l'altro obligato à rifarlo. se già non vi consentisse con questa conditione, che habbia a essere rifatto, & non altrimente. perche l'altro all'hora resteria obligato a la ricompensa, accettando la detta conditione. questo è quello, che poco dianzi dicemmo, che niuno può pretendere ricompensa del guadagno, ne del danno, se non quando per via di patto si esplica nel Contratto. da che si dimostra, che vi deue concorrere la volontà de li contrahenti. quella del dannificato accioche apparisca, che vuole, & domanda la detta ricompensa, & che non vi accõsente d'altra maniera. quella dell'altro, perche si veda, che egli accetta il Contratto con obligo di rifar la detta ricompensa. Et da tutto questo chiaramen-

ramente ne segue douersi notificare da principio del Contratto il detto obligo, acciò che l'altro contrahente resti obligato in conscienza à la detta ricompensa così del danno, come del guadagno. Da le cose dette si inferisce, che quando vno tarda à pagare quel che deue, non però resta obligato a rifare il danno emergente, ò il guadagno cessante, fin che non sia ricerco di questo, & che dal creditore gli sia protestato, che non lo vuol più aspettare, senza che gli paghi il danno, che incorrerà per la tardanza, ò il guadagno cessante. Ma qui si deue auuertire, che le conditioni necessarie per pretendere il guadagno cessante, sono quasi le medesime nel grado loro (ò almeno sono simili) che quelle del danno emergente, & la causa è, perche il guadagno cessante è vna specie di danno. onde molti non fecero differenza tra il danno emergente, & il guadagno cessante, parendoli, che tutto fosse danno: & perche quanto habbiamo detto meglio si tenga a mente, si porrà la seguente descrittione.

A poter domādare lecitamēte la ricompēsa del guadagno cessante quattro cose hāno da concorrere.

- La prima è, che il guadagno sia realmētė cessātė; et à questo sono necessarie trè cose.
  - La prima che la persona possa guadagnare, & habbia di ciò speranza.
  - la secōda che voglia, & cerchi di guadagnare.
  - La terza che in loco del guadagno, che da vn canto gli cessa, non gli succeda da l'altro altretāto.
- La seconda che q̄l negocio, che vno imprende p̄ causa d'altri, sia impedimento del suo traffico, & guadagno, & causa di perdere il guadagno che speraua,
- La terza che chi hà da ricōpēsare il guadagno, sia la causa, che l'altro imprenda quel negocio, p̄ cui resta impedito del suo traffico. & à q̄sto due cose si ricercano.
  - La prima che se desiste dal suo guadagno, non sia di sua propria volōtà, ma per volontà, & causa d'altri.
  - La seconda che non sia obligato à lasciare il suo traffico cō perdita del suo guadagno p̄ causa d'altri.
- La quarta che quello, à cui tocca rifare detto guadagno, ne sia da principio auisato.

Hab-

Habbiamo fin qui dichiarato la seconda Conclus. la qual proua il Nauarro con molte ragioni nel commentario de l'Vsure nu. 44. & il Gaetano sopra la 2.2.q.78.arti.2.a' quali ti rimetto. Aggiugnendo, che ella resta ben prouata dalle cose dette,& meglio anco sarà, se le solutioni de gli argomenti in contrario saranno ben penetrate.

Trè argumenti soli proporremo, lasciando gli altri à chi gli vorrà vedere nel Dottor Nauarro cō le loro solutioni nel commentario delle vsure nu. 55. parendomi, che nel respondere à questi, si risponda anco à gli altri. Il primo è questo se s'hauesse da ricompensare il guadagno cessante, ne seguiria, che tal volta alcuno, che del suo negocio, & trafficò non poteua cauare più d'vn guadagno, potesse cauarne due. che è cosa contra ragione,& giustitia, adunq; non si deue ricompensare. Prouo la prima propositione. & sia il caso, che vn'operaio stia pronto per lauorare, del quale lauoro haria cauato due reali. Se io all'hora lo impedissi del suo lauoro ordinario per mandarlo in qualche viaggio, che mi importaua. dandogli due altri reali il giorno per il uiaggio, che fà ad instanza mia, non vi pare chè faria doppio guadagno per vna sola fatica, cioè due reali per il guadagno cessāte, da cui restò per mia causa impedito;& due altri, ch'io gli dò p l'opere sue? A questo argumento dico, che in due modi può occorrere il dare impedimento ad vno nel suo negocio, per cui resti priuo del guadagno, che pretendeua, l'vno è, quando di tal maniera vien disturbato da vn negocio di guadagno, che resti occupato in vn'altro di non minor guadagno di quello. come se disturbando vn'artefice dal suo officio del cucire, ò dal fare le scarpe, ò dal dipignere, fosse occupato ī accōpagnare, & seruire vn

Arg. 1.

Caualliero,

Caualliero, dandoli per ciò il suo giusto salario. l'altro è, quando di tal sorte vien disturbato da vn negocio vtile, che non è occupato, ne impiegato in vn'altro tale. come se vno domandasse ad vn mercante in presto i denari, che teneua applicati in vn traffico di guadagno. diciamo adunque rispondendo à l'argomento, che quando si disturba vno dal suo negocio, impiegandolo in vn'altro di non minor guadagno di quello, nō hà esso all'hora ragione di domandare il guadagno cessante, atteso, che (propriamente parlando) il guadagno all'hora à lui non cessa, poi che perdendo da vn canto, guadagna dall'altro. che è quello, che dicemmo disopra, esplicando la terza conditione necessaria per pretendere la detta ricompensa. cioè, che il negocio, nelquale vno viene occupato & per cui resta impedito dal suo guadagno, deue esser tale. che risulti solamente in profitto, & guad. gno altrui, & non parimente in guadagno suo proprio. Onde quando di tal sorte viene impedito vno dal suo negocio vtile, che non è occupato in vn'altro così vtile, come quello, che gli fù fatto lasciare. all'hora hà egli senza fallo la ragione di chiedere la ricō pensa del suo guadagno cessante, poi che all'hora si diria veramente cessarli, & non in altra maniera.

Segue hora il secondo argomento che fà il Soto nel luogo allegato. & è questo. Il guadagno non si dice cessare à colui, ilquale non vien disturbato dal suo negocio, & traffico vtile. di più niuno si dice esser disturbato, ò impedito dal suo negocio, il quale volontariamente lo lascia, ma solo chi lo lascia contra la sua volontà. Vna cosa poi diuenta inuolontaria in trè modi, cioè ò per violenza ò per timore, ò per ignoranza, come ne insegna Arist. nel Arg. 2.

terzo

terzo lib. de l'Ethica, & come S. Tho. dichiara ne la 1. 2. q. 6. adunque doue non interuiene alcuna di queste trè cose, nõ si dirà, che cessi il guadagno, ilquale non cessando, non se ne può chiedere la ricompensa. La solutione di questo argomento si deue molto notare. perche dichiara la natura del guadagno cessante. Rispondiamo adunq; incominciando da la prima propositione, secondo l'ordine suo, che è verissimo non cessare il guadagno per colui, che non è impedito dal suo negocio, & traffico. cõcediamo ancora la seconda che non si dirà colui esser impedito dal suo negocio, che volontariamente lo lascia. à questo senso però, che non lo lascia per causa d'altri, ma di suo proprio capriccio. per intelligenza del qual ponto si hà da notare, che questo vocabolo di inuolontario hà due significationi nel commun corso, & parlare de gli huomini. perche alcuna volta si chiama inuolõtario quello, che si fà, ripugnando in tutto, & contradicendo la volontà, altre volte si dice inuolontario quello, che non nasce da noi medesimi, & di nostro proprio motiuo, ma dal volere, & parere altrui. come quando hauendo io vn proposito fermo di fare vna cosa, sono poi incitato, & mosso da vn'altro ò con preghi, ò con precetti à fare il contrario. In tal caso, perche lasciato la mia volontà fò quello, che vuole la volontà d'altri, si dice, ch'io lo fò inuolontariamente. perche non lo fò mosso da me stesso, ma da altri. cosi vediamo, che quando vn'huomo fà per volontà d'altri quello, che non haria fatto, se fosse lasciato in sua libertà, si dice hauerlo fatto contra sua voglia. di questa maniera vno schiauo, ò vn seruidore, che fà quello, che vuole il padrone, & non quello, che vorria egli, ne quello, che faria, se fosse lasciato fare secõdo il suo appetito, si di

6 Inuolõtario si dice in due modi.

te farlo inuolõtariamẽte, ò cõtra la sua volõtà. Parimẽte qñ vno segue il parere del suo amico, & la voglia di esso, lasciando il proprio parere, & volere, & quello che egli faria quando fosse lasciato à la sua propria volontà, si dice farlo contra il proprio volere. Vegniamo hora al nostro proposito, quando questo nome di inuolontario si piglia nel primo modo, accioche vna cosa sia così fattamente inuolõtaria, bisogna ben, che vi interuenga vna di q̃ste trè cose, ò violenza, ò timore, ò ignoranza. ma pchè si dica inuolõtaria conforme à la seconda significatione, nõ vi bisogna ne forza, ne paura, ne ignorãza; ma solo il fare vna cosa contraria, ò diffe rẽte da q̃llo, chè la psona vorrebbe cõforme al suo proprio appetito, & volere, ò la faccia per prieghi d'altri, ò per comandamenti, ò per qualunq; altra causa. Applicando hora questa dottrina à la solutione de l'argomento, diciamo che non solamẽte si diria essere impedito dal suo traffico, & negocio proprio colui, che inuolõtariamẽte lo lascia, pigliã do questo nome d'inuolontario ne la prima significatione, ma pigliãdolo anco ne la seconda, di sorte che si come il primo inuolontario è causato da la violẽza, ò dal timore, ò da la ignorãza; così q̃st'altro può esser causato da l'amicitia, ò da la charità. Et si come nel primo inuolontario l'impedimẽto, per cui resta la persona impedita di far quello, che vorria, viene ò da violenza, ò da paura, ò da ignoranza: così in quest'altro può venire da l'amicitia, ò charità. Poniamo il caso, che vno habbia del grano deputato per seminare, & dedicato à tal fine. se costui desistesse da tal negocio non di suo proprio motiuo. perche hà per male di nõ seminare, ma ad instãza d'vn amico, ò d'vn altro prossimo, c'haueua necessità di q̃l grano, p fargli piacere, & seruitio.

questo tale non si diria all'hora impedito dall'esse quir quello, che desideraua? non hà dubbio. ma chi l'impedisce? l'amico per l'amicitia, ò il prossimo per la charità, i quali si gli pararono dauanti. & con i prieghi loro lo disturbarono dal suo disegno, & proposito, facendo, che lasciasse di esseguirlo per fare ad essi quel piacere. Et se mi fosse detto, che in tal caso non desiste colui inuolontariamente dal suo negocio ma di propria volontà, poi che si accorda à lasciare i fatti suoi p fare quei d'altri, già habbiamo risp. à questo in qual maniera si dica desistere inuolontariamente. Ma qui si hà da auuertire per intelligenza di questo punto, che alcune volte si fanno le cose inuolontariamente con volontà, che dicono, mista, in cui si troua parte di uolontario, & parte di inuolontario, & tal volontario come questo lo chiama Arist. volontario misto, l'essempio di questo è, come quando vno gitta la robba sua in mare per qualche tempesta. chiaro è, che tale atto, come questo è attualmente volontario, poiche gli piace per saluar la uita pder la robba, gittandola in mare. ma dall'altra parte è inuolontario, inquanto è contrario à quello, che egli uorrebbe, & à quello, che egli farebbe, se non fosse quello impedimento della tempesta. per il quale diciamo hauer gittato la robba sua nel mare inuolontariamente, ò contra sua uolontà. Di questa medesima sorte quando uno desiste dal negocio suo ad istāza d'altri, di maniera, ch'egli quāto à se non uorria desistere; ne in fatti desisteria, se non si attrauersasse questo impedimēto, in tale atto si troua il uolontario misto. perche da un canto uuol desistere per fauorir l'altro. & dall'altra banda non vorria desistere, ne in fatti desisteria, se non si offerisce questo impedimento. Et questa sorte di

inuolontario è bastante, acciò che uno si dica lasciare il suo negocio impedito da un'altro.

Segue poi il terzo argomento, preso da le parole del Gaetano. Dice questo Dottore, che quando uno desiste uolontariamente dal suo negocio, non può chiedere il guadagno. adunq; non ui interuenendo ne uiolenza, ne timore, ne ignoranza, non potrà domandare la ricompensa di esso. perche all'hora si diria desistere uolontariamente. A questo argomento diciamo il medesimo, che al passato, & è, che il Gaetano parla di quel uolontario, che si oppone à l'inuolontario preso ne la seconda significatione, per ilquale non accade che v'interuẽga ne forza, ne paura, ne ignoranza, di sorte che si dirà lasciar uolontariamente il suo negocio colui, che di suo proprio motiuo, senza esser pregato da altri, ne ricerco ne forzato lo lasciasse, & sẽza che glie ne sia fatto alcuna instãza. & è cosa molto approuata, che chi lasciasse uolontariamẽte il suo negocio (intendendo quel uolontariamente di questa maniera) non haria ragione alcuna di pretendere la ricompensa del guadagno cessante. come se trouandosi uno in procinto di pescare, ò di attendere à qualche altro negocio, si mutasse di parere, per andare un poco à spasso, ò per uolere attendere à qualche altra cosa di suo proprio motiuo, senza esserne ricerco da persona. se à questo Pescatore fosse domandata in presto la rete, dopo che egli s'era già mutato ne l'animo suo, non potria egli all'hora pretendere, che gli fosse ricompensato il guadagno della sua pesca. ma se perseuerando ne la intentione, & proposito di occuparsi in pescare, ne lasciasse di farlo, se non ad istanza d'altri, che gli domanda in presto la rete, ben potria prestarla con patto, che fosse rifatto del guadagno. che per

Arg. 3.

imprestarla veniua à cessarli.

Obiettione. Sola vna difficoltà à noi si offerisce contra di questo. & è, che seguiria da le cose dette, che non potria pretendere la ricompensa del guadagno cessante colui, che mosso da charità si offerisce à lasciare il suo negocio vtile per soccorrere vn'altro, che si trouasse in qualche necessità, senza esser da lui ne forzato, ne pregato. poiche questo tale di sua propria volontà lasciaria in tal caso il negocio suo, & non ad instanza d'altri, cōtra quello, c'habbiamo già disopra determinato. Diciamo à questo, che acciò che possa pretendere la ricompensa del guadagno cessante che lascia il negocio suo, basta, che non lo lascerebbe quanto è dal suo canto, se non per causa de l'altro ò sia forzato, ò pregato da quello, ò non sia altrimente di maniera, che si possa dire con verità, che non desiste dal suo negocio per conto suo proprio, ma per conto d'altri, & in beneficio d'altri solamente. La ragione di questo è, perche lasciare io il mio negocio per proprio interesse, è il medesimo, che lasciarlo di mio proprio volere; si come lasciarlo solamente per interesse d'altri, & in beneficio d'altri, è lasciarlo p volere d'altri. adunq; chi lascia il suo negocio solamēte per interesse d'altri, & non per il proprio, si dirà farlo per voler d'altri, & non per il proprio. Onde nel caso presente, poiche quel tale mosso da charità, & senza esser pregato, ò forzato da l'altro lascia il suo negocio, si dice lasciarlo nō per suo proprio interesse, ma per l'altrui. Si dirà anco lasciarlo nō per propria volontà, ma per l'altrui. il che habbiamo detto bastare per poter chiedere lecitamente la ricompensa del guadagno cessante. Restaua hora rispondere à l'auttorità di San Tho. ilqual disse non poter domandarsi il guadagno cessante per

via di patto. ma nel capit.ſeguente, eſplicando la Concluſione quarta riſponderemo à quella. Et queſto baſti quanto al ſecondo punto da noi promeſſo.

DI QVANTA QVANTITA *deue eſſere la ricompenſa del guadagno ceſſante, & à qual tempo s'habbia da riceuere Cap.11.*

SOMMARIO.

1 Nel guadagno ceſſante, quando la quantità è nota determinatamente ſi puo dimandare tutta.

2 Nel guadagno ceſſante quando la quantità è per ogni modo incerta ſi taſſa à giudicio d'vn'huomo da bene.

3 Nel guadagno ceſſante ancora che la quantità ſia certa, nondimeno ſe la ſperanza è incerta tanto minore ſarà la ricompenſa.

4 Nel guadagno ceſſante ſi ſcontano le ſpeſe ſchiuate.

5 Nel danno emergente ſi taſſa la quãtità nel modo che nel guadagno ceſſante.

6 Nel guadagno ceſſante, & Danno emergente ſi taſſa la quantità incerta quando ſi taſſa auanti; ma quando dipoi ſi paga ſolo quello che è accaduto.

7 Il guadagno ceſſante, & danno emergente in che tempo ſi ricompenſa.

8 Il guadagno ceſſante ſi puo dimandare quando s'era per vendere in altro tempo, ò luogo.

DI QVANTA QVANTITA deue essere la ricompensa del guadagno cessante, & à qual tempo s'habbia da riceuere.

Cap. XI.



I quattro cose da noi promesse n'habbiamo già espedite due nel cap. precedente. cioè, che cosa sia danno emergente, & guadagno cessante: & quando vno habbia ragione di chiedere la ricompensa di essi. hora habbiamo da trattare la terza & la quarta che sono di quanta quantità deue essere questa ricompensa: & di che tempo s'habbia da riceuere. Quanto al primo cominciando del guadagno cessante, si deue auuertire per esplicar meglio questa materia, che sono alcuni esserciti j, i quali se da noi sono tralasciati, non possiamo del certo sapere quanto guadagno determinatamente ci hariano apportato. come è il pescare, il cacciare, & altri simili. Altri sono de' quali possiamo del certo sapere quanto guadagno ci harebbono arreccato, se non li hauessimo abbandonati. Et questo accade in due modi. perche in vno si può conoscere subito fin da principio, come è l'essercitio di questi, che vanno à opera, i quali sanno fin da principio, quanto harian guadagnato il giorno ò zapando, ó segando. il medesimo corre ne' salarij de tutti gli officij, ne' quali si sà determinatamente, quanto importino in capo à l'anno, ò in capo al mese. Altri sono, ne' quali si può sapere, quanto saria determinatamente non già subito da principio, ma giungendosi al fine del negocio. & venuto il tempo, nel quale si douea riceuere il

Quãto deue essere la ricõpensa del guadagno cessante.

detto guadagno. come s'io volessi serbare alcune mercantie, per venderle innanzi à certo tempo, & mi fossero fatte vendere subito; giunto poi quel tempo, ben si potria sapere per quanto si fossero vendute, se si serbauano infino all'hora, ma non prima. Più oltre si hà da notare, che oltra à l'esser la quantità del guadagno certa, & determinata, si hà da guardare, se il negocio, per il cui mezzo s'hauea da guadagnare, era più, ò meno soggetto à pericoli, per i quali ella si fosse potuto più, ò meno impedire; & per conseguenza fare, che la speranza di conseguirlo fosse più, ò meno certa. Da queste considerationi chiaramente si caua, che per tassar la quantità de la ricompensa, che vno deue chiedere per il guadagno cessante, si hà d'hauer l'occhio à tre cose: la prima è, se si sà, ò si può sapere determinatamente, quanta fosse la quantità del guadagno cessante, ò nò. La seconda se, essendo certa, & determinata la detta quantità, si sapea tal certezza subito da principio del contratto, ò nò, ma al fine del negocio, & al tempo di riceuere il detto guadagno. La terza se la certezza d'acquistare il detto guadagno, ò fosse ò nō fosse certa, quāto à la quātità, s'era molta, ò poca; ò se la speranza di conseguirlo era più, ò meno certa. Questo notato, rispōdiamo à la questione con le seguenti Conclusioni. Et la prima sia questa.

Quando la quantità del guadagno cessante è già nota, ò si può sapere quanto fosse determinatamente; & oltra di questo la speranza, che si hà di conseguirlo, è certa di tal sorte, che non si offerisce cosa, che la possa impedire, ben si può chiedere all'hora la ricompensa di tutta quanta. Come se vn'operaio, che zappando, ò segando guadagnaua tre reali il giorno, fosse per vn'altro impedito, Concl. 1.

potria domandare tutto quel guadagno. Così chi serbaua la robba sua per venderla al tal tempo, se fosse impedito da questo disegno, sendoli tolta di presente, potria domandar tutto quello, che saria valuta à quel tempo. perche in simili casi concorrono quelle due cose, cioè, che la quantità del guadagno determinatamente si sà, ò si può sapere; & la speranza del conseguirlo è certa. Sarà certa questa speranza ne l'operaio, concorrendo trè cose. l'vna è, che fosse risoluto di lauorare. l'altra. c'hauesse forza da poter farlo. La terza che hauesse l'occasione, & il luogo da lauorare. de lequali trè cose mancandone vna sola, non si diria esser certa la speranza, & la possibilità di guadagnare lo stipendio solito. la ragione de la Conclusione è questa. perche il possedere vna cosa per sola speranza, che sia però certa, & possederla attualmente sono cose equiualenti, quanto à l'effetto di hauerla per mia, ò d'hauerui io sù qualche ragione, come tratteremo di sotto nel ca. 19. Se alcuno possedesse attualmente vn guadagno, & gli fosse poi leuato di mano, potria lecitamente chiedere la ricompensa di tutto. adunque la potrà anco chiedere quando la speranza di conseguirlo fosse certa.

Concl. 2. La seconda Conclusione. Quando la quãtità del guadagno non si sà, ne si può sapere quanta ella sia determinatamente, sendo da l'altra parte la speranza, & la possibilità di conseguirla assai certa, all'hor si hà da tassar la ricompensa di essa secõdo il parere, & giudicio d'vn'huomo da bene. come se vno volea pescare, ò cacciare in qualche luogo, doue era certa la speranza di prendere qualche cosa pescando, ò cacciando, non si potria sapere in tal caso, quanto saria stato determinatamente il guadagno, si saria douuto tassare la ricompensa di

esso,

esso, secondo il giudicio d'vn'huomo da bene.

La terza conclusione è questa. Quando si sà determinatamente, quanta saria stata la quantità del guadagno, se si fosse conseguito; ma dall'altra parte la speranza di conseguirlo era incerta, & dubbiosa, non si può domandar lecitamente la ricompensa di tutto; ma tanto ò maggiore, ò minore, secondo il giudicio d'vn'huomo da bene, quanto la detta speranza fosse ò maggiore, ò minore; ò più ò manco certa. Come se vn'operaio non hauesse certa la speranza di hauere à lauorare di qui à vn mese zappando, ò segando; se bene era certo, che douea guadagnare lauorando cinque scudi, non potria lecitamẽte pretendere la ricompensa di tutto quel guadagno da chi l'hauesse impedito. ma ò maggiore, ò minore, à giudicio d'vn'huomo da bene, secondo che quella speranza fosse stata più, ò manco certa. Concl. 3.

La quarta Conclusione. Quando l'vno, & l'altro fosse incerto, così la quantità del guadagno, come la speranza di conseguirlo, all'hora si deue tassare la ricompensa di essa maggiore, ò minore, à giudicio, d'vn'huomo da bene, quanto la quantità del guadagno, & parimente la speranza di conseguirlo sarà stata più, ò manco certa. Come se vno hauesse vn campo seminato à grano, & gli fosse stato ò guasto, ò tolto per qualche effetto, all'hora si douria ricompensare il guadagno à lui tolto, secondo che la speranza della ricolta futura era maggiore, ò minore al giudicio d'vn'huomo da bene. La ragione di quanto si è detto ne le trè precedenti Conclusioni è posta da San Thom. ne la 2. 2. quæstione 62. arti. 4. in cap. Et è che il guadagno, che si possede solamente per la sperãza, & quella anco icerta, come è quella che stà soggetta à molti Concl. 4.

 pericoli

pericoli, & che per molte vie può essere impedita, nõ val tanto, quanto quella, che già realmente si possede; ma tanto, quanto hà di certezza, & nõ più. Secondo la qual dottrina chi guastasse il grano già seminato, prima che nasca, minore ricompensa haria da fare, che chi l'hauesse guastato già in herba, & minor questo, che chi l'hauesse guasto, quando era spigato. perche il grano seminato auanti al nascere stà soggetto à più pericoli, che il già nato, & il nato più di quello, che hà la spiga, & è granito. Da la dottrina di questa quarta Conclusione s'intende, che sia, quello, che S.Tho. pretendeua, quando disse ne la 2.2.q.78.ar.2. ad.1. che la ricompensa del guadagno cessante non si può domandare per patto, come nel precedente cap. allegammo. Non volse dire, che in niun modo si potea domandare, hauendo speranza di conseguirlo. ma che non si potea domandare all'hora tanto ricompensa per tal conto, quanta si saria domandata, se tenendolo vno attualmente, ne fosse poi priuato. perche quello, che non si possede, se non in potenza, & virtualmente, non val tanto, quanto quello, che è attualmente posseduto, come espressamente lo dice nel detto quarto artic. de la q. 62. & molto più espressamente nell'argomento 2. & ne la sua solutione, doue parla del guadagno cessante per causa di chi tiene i denari douuti più di quello, che douea, con perdita del creditore; & concede douersi ricompensare tal guadagno. Qui s'ha da notare, che tra queste ricompense di guadagno cessante, si hanno sempre da scõtare le spese, che s'haueano da fare per conseguirlo compitamente. per le quali non si può pretendere ricompensa alcuna. essendo che per il medesimo caso, che vno si troua impedito del suo negocio vtile, risparmia le dette

San Tho. esplicato.

Le spese schiuate si scõtano ne la ricõpensa del guadagno cessante, & non le fatiche.

te spese, che non potea fuggire, non voler però intendere, che sia la medesima ragione de le fatiche necessarie per conseguire tal guadagno, lequali nō deuono gà scontarsi, come le spese, si come nel fine di questo capito. più ampiamente si dichiarerà. La causa di questa diuersità è questa, che il guadagno, & la fatica, con cui si acquista, come saria il zappare, & la mercede, che zappādo si guadagna, sono vna istessa cosa in ragione di guadagnare, & di perdere. perche faticando si guadagna. & senza questo non si guadagneria; & virtualmente la fatica è il guadagno, si come il seme è virtualmente il frutto, che da esso procede. si come adunq; perdendosi il seme, si pderia anco il frutto che da lui douea procedere; & per il cōtrario perdendosi il frutto, si diria essersi perduto il seme, di cui era nato, ò di cui hauea da nascere: cosi perdendosi le fatiche, per il disturbo occorso, si perderia anco il guadagno, che con tal mezzo si douea conseguire, & perduto il guadagno, sariano anco perdute le fatiche. Donde procede, che con vna istessa ricompensa si rifà l'vno, & l'altro, cioè la fatica, & il guadagno perduto. di qui anco si inferisce, che se per le fatiche risparmiate si douesse alcuna cosa scontare, quando si ricompensa il guadagno perduto, saria il medesimo, che scontare esso guadagno, il che saria molto contra ragione. segue di più nel terzo luogo, che chi impedisce alcuno dal suo lauoro, si dirà impedirlo anco dal suo guadagno. Et per il contrario chi lo impedirà dal suo guadagno si dirà anco impedirlo dal suo lauoro, con cui douea conseguirlo. Ma le spese sono esse vna specie di perdita. perche lo spender è perdere. poi che tanto hà manco l'huomo di quel, c'hauea, quanto harà speso. Et perche la perdita è danno, & à pa-

Corollario.

gare i danni niuno è obligato, se non gli hà incorsi, ò nò gli hà da incorrere, per questo non s'hanno à ricompensare le spese, che si rispiarmiarono, & non furon fatte. Et questo basti quanto à la quantità, in cui s'hà da ricompensare il guadagno cessante.

De la quātità, che deue hauere la ricōpensa del danno.

Quanto à la ricompensa del danno per tassar la quantità di essa si hanno da notare le medesime trè cose, che di sopra anco dicemmo hauersi à notare per tassare la ricompensa del guadagno cessante. l'vna è, se si sà, ò si può determinatamente sapere, quanta sia la quantità del danno. l'altra, se subito, & dal principio si sà quanto habbia da essere; ò non si può sapere insino al tempo da venire, per ilquale si serbaua il detto danno. La terza quanto sia certo il pericolo di incorrer questo danno, ò quanto incerto; & quanta ragione, & causa ci sia da temerlo molto, ò poco.

5. Cōclusione prima.

5. Notato questo sia la prima Conclusione. Quando si sà, ò si può sapere, quanto sia il danno determinatamente, & da l'altra banda è certo che succederà, & che non si può schiuare, all'hora si può chiedere tanta ricompensa, quanto è il danno. Come se vno hauesse da pagare per il tal giorno vn debito di cento scudi, & sapesse per cosa assai certa, che quando non lo pagasse, gli facesse dare cinq; scudi di spesa, potria all'hora domandar la ricompensa di tutti quei cinq; scudi, à chi gli domandasse imprestо quei cento, c'hauea per pagare il detto debito. La ragione di questo è, perche vn danno certo, & che non si può euitare, è come se già fosse presente. adunque tanta ricompensa si può chiedere per esso, quando vno si mette à pericolo di incorrerlo, quanta per il medesimo

si saria potuto domandare, sendo già presente.

La seconda Conclusione sarà questa. Quando la quantità del danno temuto non si sà, ne si può sapere determinatamente, ancor che sia cosa certissima d'hauerlo à incorrere, all'hora si hà da tassar la quantità della ricompẽsa di esso a giudicio d'vn' huomo da bene, maggiore, ò minore, secondo che probabilmente, & con giusta ragione si temerà douere essere il detto danno, ò maggiore, ò minore. Concl. 2.

La terza Conclusione. Quando essendo certa la quantità del danno, al cui pericolo vno si deue esporre, sarà dubbiosa la certezza di hauerlo à incorrere, & non risoluta, all'hora anco la quantità di essa deue esser tassata à giudicio di huomo da bene, tanto maggiore, ò minore, quãto la detta certezza sarà più, ò meno dubbiosa, ò risoluta. Come vediamo, che nauigando vno per il mare, certo è il dãno, che potria incorrere, & al cui percolo per ciò si espone, che è di rimanere schiauo, ò di affogarsi. ma potria hauere maggiore, & minor certezza, ò pericolo di incorrerlo, secondo le circonstãze, che si offerissero, cõforme a laqual certezza, si potria scandagliare la ricõpensa del detto dãno temuto. Prouasi questa Cõclusione, perche le cose che solamente si possedono in potẽza, & virtualmente, tanto più, ò meno sono stimate, quanto la potẽza è maggiore, ò minore, ò quãto è più ò meno propinqua a l'atto. qual danno, il cui pericolo si teme, solamente si possede in potenza, & virtualmẽte. adunq; dourà ricõpensarsi più, ò meno, quãto sarà più, ò meno certo. perche quãto sarà più, ò meno certo il pericolo di incorrerlo, sarà la sua potẽza più, ò meno propinqua à l'atto. Per dichiaratione di q̃sto nota, che tutti gli huomini hanno potẽza di incorrer la morte prima che passi vn'ãno, Concl. 3.

ancor che ſiano ſani, & robuſti. ma con tutto queſto è coſa incerta, ſe prima che paſſi vn'anno, moriranno. ma ſe vno haueſſe la terzana, ſaria per coſtui più certa la morte, per eſſer già più propinqua la ſua potenza a l'atto. Et ſe la terzana diuentaſſe quotidiana, già ſaria più certa, per eſſerſi anco appropinquata più la potenza a l'atto. Et ſe di quotidiana diuentaſſe vna febre peſtilentiale, ò vn mal di punta, molto più certa ſaria all'hora la morte, per eſſer già la potēza di morire molto più propinqua a l'atto, & al ſuo effetto. Di qui ſegue che ſe vno intraprendeſſe vn negocio pericoloſo di morte ad inſtanza d'altri, qual ſaria vn duello, ò paſſare il mare, tanta douria eſſere la ricompenſa di queſto danno maggiore, ò minore, quanto il pericolo di incorrerla foſſe più, ò manco certo, & indubitato; ò quanto il potere incorrerlo foſſe più, ò manco propinquo a l'atto, & al ſuo effetto.

Concl. 4. Segue la quarta Concluſione. Quando l'vno, & l'altro foſſe incerto, così la quantità del danno, come quella del pericolo di incorrerlo, all'hora s'hà da taſſare parimente la ricompenſa di eſſo à giudicio d'huomo da bene, tanto maggiore, ò minore, quanto la quantità del danno temuto, & quella del pericolo d'ĩcorrerlo ſarà maggiore, ò minore, più, ò manco certa. la proua di queſta Concluſione è chiara per quello, c'habbiamo hora fornito di dire circa la terza Concluſione.

Nota. 6. Due coſe deuonſi notare in queſto luogo intorno a queſte Concluſioni, ſi come anco intorno a l'altre del guadagno ceſſante. l'vna è che il taſſar la quantità del guadagno ceſſante, & del danno emergente ad effetto di domandar la ricompēſa di eſſa ſi può fare in vno de' due tēpi. ò al principio del Contratto, prima che ſia giunto il tempo, nel

quale

quale il dãno,& la perdita del guadagno, s'haueano da incorrere, ò dopo l'esser già arriuato il detto tempo di incorrer l'vno, & l'altro. Tutte le Conclusioni così del guadagno cessante, come del danno emergente si intendono esser vere, quando si tassa la detta quantità dal principio del Contratto primo che giunga il tempo di incorrere il danno, & la perdita del guadagno: & non quando si tassa dopo l'esser giunto il tempo di incorrer l'vno, & l'altro; perche tassandosi in quest'altro tempo non si hà da ricompensare più perdita del guadagno, ne più danno di quello che realmente si incorre, ò poco, ò molto, ò niente, se non si incorse ne perdita di guadagno, ne danno alcuno. l'altra è, che queste quattro Conclusioni del danno emergente, & l'altre quattro del guadagno cessante sono infra di loro differenti in questa maniera, che nella prima di quelle del danno si parla quando l'vno, & l'altro, così la quantità del danno, come la certezza di incorrerlo è verificata. nella secõda si parla quã do la quantità sola del danno è incerta. nella terza quando la certezza sola di incorrerlo nõ è chiara, ma dubiosa. nella quarta quando ne l'vn, ne l'altro è chiaro, & certo. Il medesimo dico de l'altre Conclusioni del guadagno cessante. che nella prima si parla, quando la quantità del guadagno, & la speranza di conseguirlo è certa, & indubitata. nella seconda quando il guadagno solo è incerto. nella terza quando la speranza sola di cõseguirlo è incerta. nella quarta quando l'vn, & l'altra è incerta. Et questo basti quãto à la ricõpensa del danno, & del guadagno acciò trattiamo hormai del tẽpo, ĩ cui questa ricõpẽsa si deue riceuere, che è l'vltimo che ĩ questa materia habbiamo da trattare.

7. E dunq; la difficultà, quando si habbia da cõ- 7

Quando si deue riceuere la ricōpensa del guadagnocessante, & del dānoemergente. Della ricōpensa del guadagno.

segnat la ricompensa del danno, & del guadagno. se deue essere subito fatto il contratto, ò quando. Prima trattaremo della ricompensa del guadagno & poi della ricōpensa del dāno. Quanto al primo si deue notare, che in due modi si può far la ricompensa del guadagno, come dalle cose dette si può inferire. cioè ò in tutto ò in parte. La causa di questo è, perche si può cōsiderare il guadagno in due modi, ouero in due stati. l'vno è quel che hà, ò deue hauere dopo l'esser già acquistato. l'altro è quel che tiene, considerandolo solo in potenza & in via di acquistarsi; ò quando si possede per sola speranza. come chiaramēte si può vedere nella mercede d'vn lauorante. la qual si può considerare ò dalla parte, che già si possede virtualmente, & per sola potenza, ò per la parte, che si possede, ò si hà da possedere attualmente. & quanto à l'effetto. all'hora deue considerarsi nel primo modo, quādo il poter conseguire il guadagno nō è cosi certo, che nō si possa per molte vie impedire. all'hora si considererà, & si terrà, come già conseguito, quādo la speranza di conseguirlo è già tanto certa, che per niuna via si può impedire, a quel, che si può vedere. Considerandolo dunq; nel primo modo, & nel primo stato non vale tanto, come quando si considera nel secondo. perche considerandolo secōdo, che stà in potenza, si hà molte volte come cosa nō certa, & che per diuerse vie si può impedire. ma considerandola nell'altro modo si hà come cosa certa, & che già sia venuta, ò habbia da venire in effetto. quando adunque si ricompensa, cōsiderato nel primo modo, si hà da ricompensare in parte, & non in tutto. ma considerato nell'altro si hà da ricompensare in tutto.

Questo presupposto sia la. 1. Conclu. Quando il

gua-

guadagno si hà da ricōpēsare tutto interamēte nō Concl. 1.
si può riceuere la ricōpēsa di esso subito nel princi
pio,qñ si fà il Cōtratto cō obligo,che si habbia da
rifare.ma dopo che sarà giūto il tēpo, in cui si sarà
realmēte cōseguito. Come se vn negotiāte hauea
da riceuere il guadagno del traffico suo di q a vn'
anno,trouādosi poi disturbato da' suoi negotij, nō
potria subito auāti,che sia passato, domādare che
gli fosse cōsegnata la ricōpensa del suo guadagno,
ma dopo che sarà passato. La ragione di questo è,
perche ò si sà, se il guadagno sarà tanto determina
tamente subito nel principio, come è il guadagno
d'vn lauorante,ò non si sà,quanto sarà determina-
tamente insino a l'vltimo.come saria in vn caso si-
mile a questo. Poniamo, che si trouasse vna perso-
na 400.ducati,per impiegarli in Tele, & venderle 2
in vna Fiera con guadagno.se di questi 400.glie ne
fussino chiesti impresto dugento, ben si potria sa-
pere al fin del traffico tutto il guadagno di essi per
il guadagno de gli altri dugento, poiche non si sa-
ria cauato minor guadagno de l'vna che dell'altra
somma,se l'vna, & l'altra fosse stata impiegata nel
medesimo traffico. Chiaro è poi che tal guadagno
non si saria potuto sapere determinatamente fin
tanto che non fosse stata spacciata tutta la mercan
tia.però haria potuto far patto all'hora che gli im
prestò,che gli fosse dato per essi tanto guadagno,
quanto si caueria da gli altri dugento.poi che tan-
to,& nō manco verrà egli a perdere per imprestar
li.Hora vegniamo al nostro proposito. se non si sà
da principio quanto sarà determinatamente il gua
dagno.non si può riceuer la ricompensa di esso su
bito quando si fà il contratto con obligo di ricom-
pensarlo, poi che all'hora non si può sapere quāto
douesse essere determinatamente, se si sà da prin-
cipio

cipio determinatamente quãto sia per essere, chiaro, è che si come non essendo vno impedito dal suo negocio, & traffico, non haria riceuuto il guadagno subito, ma al fine di esso, cosi parimente non lo porria riceuer subito, sendo impedito. ma dopo che sia giũto il tempo, nel quale il detto guadagno già sarà conseguito. Hà dunq; il negotiante buona ragione di far patto subito da principio, che gli sia ricõpensato il suo guadagno perduto; ma nõ già di riceuerhe subito la ricõpensa. ma solo al tẽpo, che sarà nella borsa del negotiante. Questa Concl. toccò il Dottor Nauarr. nel suo Man. c. 17. nu. 212. & nel Cõmentario de l'Vsure nu. 58. & auãti à lui là toccò il Medi. nelle sue questioni de Restitutione.

Concl. 2. Segue la seconda Conclu. & è questa. Quando il guadagno cessante s'hà da ricompensare in parte, essendo considerato secondo che stà in potenza & secondo che già si possede virtualmente, & per sola speranza, all'hora si può subito riceuere la ricompensa di esso da principio quando si fà il Contratto. La ragione di questo è, perche il detto guadagno nel modo, che si hà da ricompensare, già stà presente, douendosi ricompensare inquãto che stà in potenza, & per la parte, che già si possede per sola speranza, adunque si può anco riceuere di presente la ricompẽsa di esso, senza aspettare altro tẽpo futuro.

Corollario. Dalle cose dette segue, che il patto di ricompensare il guadagno cessante si può fare in sul Contratto in trè modi. Il primo è facendo patto, che si ricompensi quãto vale à giudicio d'huomo da bene, considerandolo inquanto stà in potenza solamente: ilqual patto hà luogo, quando non si può saper di certo la quantità del guadagno perduto. il secondo è, facendo patto, che si ricompensi tanto guadagno determinatamente. il qual patto all'ho-

all'hora ſolamente hara luogo, quādo già da principio ſi ſa di certo, quanto è il guadagno, che s'hà da perdere, come dicēmo accadere nel guadagno di queſti, che vanno à opera, & ſimili altri. Il terzo è, quando ſi fà patto, che ſi dia tanta ricompenſa, quanto ſaria ſtato il guadagno al fine del traffico, ſe quello non foſſe ſtato diſturbato. Et queſto patto all'hora hà luogo, quando al fine del negocio diſturbato, & non prima ſi può ſapere di certo, quanto fù il guadagno perduto, per eſſere ſtato alcuno impedito del ſuo negocio, & traffico. Et queſto baſti quanto al guadagno ceſſante.

Quanto poi a la ricompenſa del danno, in tutto & per tutto ſi hà da dire il medeſimo, c'habbiamo detto circa la ricompenſa del guadagno, cioè, che quando s'habbia da ricompenſar tutto interamente, non ſi può riceuere lecitamente tal ricompenſa ſubito da principio, ma al tempo, che il detto danno ſarà realmente incorſo. ma hauendoſi a ricompenſare in parte, & ſecondo che ſi conſidera, ſtando in potenza, ſubito ſi può intrare in poſſeſſo de la detta ricompenſa, il che tutto ſi può prouare cō le medeſime ragioni, con cui prouammo le Concluſioni à queſte ſimili circa la ricompēſa del guadagno ceſſante. Cauiamo anco da queſta dottrina che in trè modi ſi può fare il patto da principio quando ſi fà il Contratto, di ricompenſare il danno emergente. Il primo è, facendo patto, che ſi ricompenſi in parte, ſecondo che a giudicio di huomo da bene ſarà ſtimato, conſiderandolo come coſa che ſtà ſolamente in potenza. Il ſecondo facendo patto, che ſi ricompenſi tutto il danno, determinando fin da principio la quantità di eſſo, in caſo che all'hora ſi ſappia di certo la detta quantità. Il terzo facendo patto che ſi dia tanta ricompenſa

Quando ſi habbia da riceuere la ricōpenſa del danno emergēte.

In tre modi ſi può far patto della ricōpenſa del danno emergēte.

quanto

quanto si vedrà essere tutto il danno al tempo di incorrerlo.ilqual patto all'hora hà luogo, quando per qualche tempo futuro si può sapere puntalmẽte,in quãto dãno era incorso colui, che fu disturbato dal suo negocio,&; traffico. Quando si farà il patto nel modo secondo & terzo,si deue aspettare il successo del danno,ò della perdita del guadagno & fino all'hora s'ha da differire la ricompensa de l'vno, & dell'altro, & se giunto il tempo del detto successo si trouerà, che il guadagno non sia cessato,perche non si è fatto,ne tampoco incorso alcun danno, all'hora non hà luogo la ricompensa. perche chi fà patto simile, si espone egualmente ò a ventura, che tutto gli sia rifatto interamente, ò a pericolo di non hauer nulla, non succedendo ne danno,ne perdita di guadagno. Di qui nasce, che se per qualche caso accadesse, che non seguisse tutta la perdita,che si pensaua,& si teneua per certa, ò tutto il danno temuto,ma solamente vna parte, quella sola s'hà da restituire, & non più. come se vn lauorante, che per la sua mercede hauea da riceuere quattro reali il giorno, facesse patto cõ chi lo disturba dal suo lauoro, che gli ricompensasse tutta quella perdita,et di poi per qualche caso successo, come saria vna pioggia di tutto il giorno, non haria potuto lauorando guadagnare i suoi quattro reali,non potria all'hora riceuere alcuna ricompensa di quella perdita, La ragione di questo è,perche quando fece il patto,che gli fosse ricõpensato tutto quel guadagno, fù credendo, & tenendo per certo, che haria potuto senza disturbo alcuno guadagnarli, ma succedendo poi il contrario,& vedendosi per esperienza,non si hà da stare a quello,che si è conuenuto,ma a quello,che poi è successo. Il medesimo saria non seguendo tutto il

Corollario.

danno

danno temuto, ma alcuna parte di esso. Questo c'habbiamo detto del lauorante, si deue intendere, quando egli domandò la detta ricompensa a conto del guadagno cessante solamente, & non a conto del salario douuto a lui per il suo seruitio. per intelligenza del quale si deue notare, che quando il lauorante fece patto, che gli fosse ricompensato il guadagno di ciascun giorno, può domãdare questa ricompensa in due modi, & per vno di due titoli. l'vno è solamente per conto della perdita del suo guadagno. l'altro è per conto del salario, che merita per il seruitio, in cui l'altro volse occuparlo: all'hora lo domanderia per la perdita del suo guadagno, solamente, quando staua apparecchiato per far piacere a chi lo disturba dal suo lauoro, & guadagno senza riceuere interesse alcuno per il detto disturbo, ò per il seruitio, in cui si deue occupare di sorte che in niun modo hauria domãdato la detta ricompensa, se non occorresse la perdita del guadagno: & questo ò per amicitia, ò per altro rispetto particolare. ma quando non ci interuenisse ne amicitia, ne altro rispetto particolare, per cui detto lauorante stesse preparato per far piacere a l'altro senza ricõpensa del suo seruitio, in tal caso, chiedendo la ricõpẽsa del guadagno, che gli hà da cessare, pare che la domandi non solo, come guadagno cessante, ma ancor come salario, & stipendio del seruitio che per l'altro hà da fare. il qual salario domandandolo sotto nome di guadagno cessante, non saria altra cosa se non tassarlo a ragione di quel, che montaua la perdita del suo guadagno. Quando dunque pigliasse la ricompensa di questa maniera a conto del suo salario, sempre potria pigliarla, fin tanto che stesse occupato nel seruitio dell'altro. se ben dopo hauesse

trouato non esserli cessato guadagno alcuno, ne hauer patito altro danno. Quando si farà il patto nel primo modo de li trè sopradetti, cosi circa la ricompensa del guadagno cessante, come del danno emergente, subito si può pigliare la ricompensa, se ben doppo succeda ò maggiore, ò minor perdita di guadagno: ò maggiore, ò minore danno s'incorra. perche fatto simil patto giustamente, & con rettitudine, l'vna, & l'altra parte vgualmente si mette à ventura di guadagnare, & a pericolo di perdere. quello, ch'è impedito dal suo traffico si pone a pericolo di incorrere maggior danno, ò maggior perdita di guadagno, che non fù la ricompensa, di cui egli si contentò. & a questa ventura, che l'vno & l'altro possa esser minore, che non fù la detta ricompensa, & quello che impedisce l'altro si mette a questo pericolo, che la ricompensa, a cui resta obligato, sia maggiore, che non farà il dãno, & la perdita del guadagno, che l'altro può incorrere, & a questa ventura, che la detta ricompensa sia minore del danno, & della perdita del guadagno dell'altro.

8 8. Gia potremmo dar fine a questa materia, se non ci occoresse vna difficultà, che ad essa appartiene, la cui esplicatione torna molto bene a trattarla in questo luogo, come vno essempio, alquale si possa applicare tutto quel c'habbiamo dettotrattando del guadagno cessante. La difficultà dunq; è questa: se vno, c'hauesse determinato di serbare la robba sua per vẽderla in altro tempo, ò in altro luogo, doue si hauea speranza, che fosse per valer più, potria venderla hora in questo luogo, & tempo ad instanza d'altri per maggior prezzo di quello, che hora vale, ad effetto di ricõpensare per questa via il guadagno, che perde? Diciamo a questo

Se chi cõseruaua la mercãtia per vẽder la ĩ altro tempo, & luogo, la potrà vendere di p̃sente per maggior prezzo.

che

che ben lo può fare, concorrendoui quattro conditioni. la prima è, che la detta robba potesse serbarsi insino al detto tempo, & luogo, ne' quali s'hauea da vendere, restando ella salua, & di buono essere, & così ben conditionata, come hora si troua. perche se il grano v.g già cominciaua a marcire, & il vino già diuettaua forte, chiaro è, che se si serbassino per altro tẽpo, ò luogo, in questo mezzo si guasteriano notabilmente, & perderiano assai del proprio valore, & per conseguenza meriteriano di essere molto meno stimate nel detto tempo, & luogo, che non sono hora qui. onde in vece di guadagnare, perderia chi volesse serbarle. Il medesimo deue dirsi, se per qualunque altra causa non potessino serbarsi, come saria se vno non hauesse botte da tenerui il vino, ne granaio per il grano. La seconda è che habbia buona ragione di serbarla, & che lecitamente lo possa fare. perche altremente non potria pigliare ricompensa del guadagno cessante. A questo proposito diremo più giù nel c. 15. trattando de gli Appaltatori, che non sempre possono questi tali serbar lecitamente le mercantie per altro tempo, come saria se di presente hauesse bisogno di esse la Rep. chiaro è, che se hora fosse necessità di grano in questa Città, ò di vino, ò di olio, ò di altre cose simili, non saria lecito serbarle per altro tempo, & luogo, lasciando di venderle adesso per rimediare la necessità presente del ben commune. Parimente occorrendo bisogno grande di dette cose in vn Villaggio, non haria buona ragione chi n'hauesse di cauarle de li, & portarle in altro luogo, doue fossero più care. Segno ne sia, che in tal caso i Gouernatori della Rep. forzano questi tali a vendere le robbe loro nel tempo, & luogo presente senza restar per ciò obligati a restituir la

ro il guadagno, che perdono per non serbarle, ò portarle altroue. Per maggior chiarezza, & confirmatione di questa dottrina daremo vn'altro essempio. Poniamo caso, che vna persona particolare si trouasse in estrema necessità, di maniera, che chi hauea da serbare il suo grano per altro tempo, ò luogo, fosse obligato per legge di charità a soccorrere al detto bisogno. vediamo, se costui potesse all'hora lecitamente serbare il suo grano ad altro tempo, lasciando di aiutare il prossimo: non per certo. Et per questa medesima causa non haria buona ragione di chieder la ricompensa del guadagno, che perde per non serbarlo. Di questa materia già di sopra ne habbiamo trattato, dichiarando la sesta conditione, che deue concorrere, acciò che vno possa pretendere il guadagno cessante. La terza conditione si piglia dalla parte del tempo, per ilquale si deue serbar la robba, & è, che sia tempo determinato, nelquale habbia speranza di guadagnare. Per intelligenza di questo s'ha da notare, che questo tempo, per cui si serba la mercantia è di due maniere. l'vno è determinato, in cui sogliono valer le robbe più che in altro tempo, per qualche occasione particolare, che si troua più in quel tempo, che in altro, come vediamo, che l'olio suol valere più per Giugno, Luglio, & Agosto; & meno di Febraio, & di Marzo. Il grano suol valer manco a la ricolta, & il vino a la vindemia: così i caualli, & l'armi vagliono più in tempo di guerra. L'altra sorte di tempo è indeterminato, come se vno serbasse le sue mercantie per altro tempo, che vagliano più, qualunque si sia indeterminatamente. Diciamo adunque che quando vno si risolue a serbar la robba sua per vn tempo determinato, nel quale sogliono ordinariamente

valer

valer più, che in altro all'hora hà ragione di chiedere la ricompensa del guadagno cessante. ma non quando la serbasse per tempo indeterminato. La ragione di questo è, perche quando si serbano per tempo determinato, in cui sogliono ordinariamente esser più chare, che in altro: si hà all'hora speranza assai probabile di guadagnar qualche cosa. laqual non si hà, quando si serbano per tempo indeterminato. Et per questo si può domandar la ricompensa del guadagno secondo quello, che si disse di sopra, esplicando la prima di quelle conditioni, che deuono concorrere per poter chiedere il guadagno cessante. D'vn'altra maniera può occorrere questa determinatione di tempo, secondo Siluestro nella sua Rosa aurea nel caso 16. & è, che può il venditore che serbaua la sua robba per altro tempo assegnare vn giorno determinato, & vendere con patto, che gli sia dato il prezzo, che per tutto quel giorno sarà corrente. leggasi a questo proposito quello, che diciamo di sotto nel cap. 24. trattando del comprare anticipato, & esplicando la sesta Conclusione. la quarta conditione, è che della ricompensa del guadagno sperato si habbiano a defalcare le spese, la icertezza di esso, i pericoli a cui staua soggetto, & le fatiche necessarie per conseguirlo. voglio dire, che se ne sconti tanta quantità, quanto queste quattro cose deuono essere stimate: a lequali era egli obligato, & soggetto, serbando il negotiante la robba sua per altro tempo, ò luogo, poi che di tutte si sgraua per vendere di presente. Ma qui niuno s'inganni, pensando, che quello, che diciamo del defalco delle fatiche, sia contrario à quello, che dicemmo di sopra, parlando di quanto deua essere la ricompensa del guadagno cessante nel fine della Nota.

quarta Conclusione doue dicemmo, che non si doueano scontare. perche quiui si parlò di vna sorte di fatiche, & in questo luogo si parla di vn'altra. Sono alcune fatiche necessarie per guadagnare, come sono quelle, che vanno annesse al traffico, & al negocio, & queste sono tanto intrinsi che a quello, che non si può essercitare senza esse. come saria la fatica del comprare, & del vendere, del pescare, del cacciare, del zappare, & altre simili, per lequali immediatamente si consegue il guadagno, che si pretende. altre sono, che sono antecedenti, & estrinseche al Contratto, & al negocio, in cui si guadagna. come saria il fare vn lungo viaggio da l'vn luogo a l'altro per vendere, ò per comprare alcuna cosa, ò per fare qualche altro commercio vtile, & di guadagno; doue si vede, che le fatiche, lequali, essercitando l'atto del comprare, & del vendere si patiscono, sono intrinseche, & inseparabili da quel contratto. ma il caminar, & il discorrere da luogo a luogo sono antecedenti, & estrinseci, senza cui anco si potria esseguire quel cōtratto. Quando dunq; dicemmo di sopra, che non s'haueano à scontar le fatiche nella ricōpensa del guadagno, parlauamo delle fatiche intrinseche al Contratto, con cui si guadagna. ma qui parliamo delle fatiche antecedenti, quando diciamo, che si deuono scontare. perche liberarsi da queste, è come liberarsi da alcuni danni, i quali nón ci è obligo di rifarli, se non quando realmente si incorrono, ò realmēte s'hanno da incorrere. Queste quattro conditioni non deui intendere, che siano differenti da quelle, che dicemmo di sopra ricercarsi per potere domandar la ricompēsa del guadagno cessante, & per tassar la quantità di essa. perche queste sono le medesime, che alcune di quelle applicate

plicate a questa materia particolare como chiaramente potrà vederlo, chi vorrà paragonar l'vna con l'altra. Et con questo diamo fine a la dottrina del danno emergente, & del guadagno cessante.

DELLA PENA CONVENTIONALE CHE DALLE PARTI SUOLE ESSERE POSTA NE' CONTRATTI.

Cap. XII.

SOMMARIO.

1 Pena di quante sorti.
2 Pena conuentionale s'è lecita.
3 Pena conuentionale in quanti modi si puo porre.
4 Pena conuentionale quando si pone per mascherare l'vsura.
5 Pena conuentionale se si puo porre senza la ragione dell'interesse.
6 Pena conuentionale se si pone per interesse, non deue essere maggiore di esso.
7 Pena conuentionale, se si deue, quando non si paga per impotenza.

DELLA PENA CONVENTIONALE, che dalle parti suole esser poste ne' Contratti.

Cap. XII.



ABBIAMO terminato già la disputa del danno emergente, & del guadagno cessante. ma perche tal guadagno suole pretendersi alcune volte sotto nome di pena, per questo sarà bene, che trattiamo hora qualche cosa di

1 questa materia. Tre sorti di pena distinguono i Dottori. legale, giudiciale, & conuentionale. la pena legale è quella che viene imposta dalle leggi ciuili, ò canoniche municipali. Pena giudiciale è quella, che per decreto, & sentenza del Giudice si pone in qualche negocio. ma la conuentionale è quella, in cui le parti di loro propria volontà, & arbitrio conuengono (che per questo è chiamata conuentionale) quale è quella, che i Compromissarij in qualche compromesso si impongono di cõmune consenso, & quella che il creditore impone al suo debitore, per indurlo cõ questa paura di nõ incorrerla, a pagare al tempo debito. Et di questa solamente pretendiamo noi di parlare in questo luogo.

Tre sorti di pene, cioè legale, giudiciale, & cõuentionale

2 2. E dunq; difficultà, se puote vno impor pena à vn'altro acciò che deua incorrerla in caso, che nõ faccia quanto è obligato, pagando quello, che deue al tempo statuito? Per la cui esplicatione si deue notare prima: che questa pena conuentionale si può imporre in due modi, ò in profitto di colui medesimo, che la impone, ò in beneficio di qualche

Dubitatione.

qualche terzo, come di vno spedale, ò di qualche persona pouera. oltra questo la pena, che ridonda in profitto proprio, si può porre in due modi. ò à fine di ricompensar, con essa il danno emergente, & il guadagno cessante, in caso, che si temesse qualcuno di questi interessi, per non adempir l'altro l'obligo suo; ò per propria sua sicurtà, à fine solamente, che resti l'altro più obligato per il timore de la pena à fare il debito suo. Questo notato rispondiamo per Conclusioni.

La prima sia questa, ben può vno por la pena al suo debitore, che se non paga quello, che deue al tal tempo, incorra in alcuna pena per la sua tardanza. La ragione di questo è, perche si come ciascuno hà ragione di obligare il suo debitore che gli paghi il suo credito al tal tempo determinato, così anco hà ragione di seruirsi di tutti quei mezzi leciti, che fossero necessarij, acciò quel tale satisfaccia al suo obligo. vno mò di questi mezzi è la pena, come appare nella Repub. che per mezzo de le pene procura, che ciascuno faccia quello, che deue. adunque ben potrà il creditore por la pena al suo debitore, acciò per timore di non incorrerla, faccia quanto è obligato di fare. Concl. 1.

4. Segue la seconda Conclusione, se alcuno ponesse la pena al suo debitore per mascherar la vsura sotto questo mantello de la pena, non la potria lecitamente pretendere, ne tampoco essequire. la qual Conclusione per se stessa è chiara assai bene, pur che si esplichi solamente quando soglia imporsi la detta pena à fine di palliar le vsure. Corrado, & Scoto, ne' luoghi più di sotto allegati ne la terza Conclusione. Et Siluestr. Vsura 1.q.28. dicono, che all'hora si porria la detta pena per pal- 4 Concl. 2.

liare vſure, quando l'intentione principale del cre ditore foſſe non ricompenſare i proprij intereſſi, & danni, ne di indurre con tal mezzo il debitore à pagare al tempo debito; ma di cauarne qualche guadagno ſotto colore, & nome di pena. laquale intentione ſi conoſce hauere, quando più toſto vor ria, che il debitore non ſatisfaceſſe, & così reſtaſſe obligato à la pena; che al contrario ſuo pagando al debito tempo. perche in queſto modo rimarria ſenza guadagno, ma non già in quell'altro. Conoſceſi anco, ſe ſapendo colui, che impone la pena, che quell'altro non può pagare al termine ſtatuito, con tutto queſto vi mette la detta pena. leggaſi il Nauarro nel Man.c.17.nu.215. & il Palazzo ſopra la Gaetana Verbo Vſura c.2. Ma quando la intentione principale del creditore foſſe di indurre il debitore con queſto mezzo à non mancare del ſuo obligo; di maniera, che più toſto vorria, che egli ſatisfaceſſe, reſtando eſſo priuo di quella pena, che guadagnarla, ſendo il debitore contumace in ſatisfargli, in tal caſo nõ ſi diria hauer poſto la detta pena ad effetto di palliar l'Vſura.

Il Palazzo ſopra la Gaetana.

5. La terza Concluſione è queſta. Ben può il cre ditore por pena al ſuo debitore, ancorche non temeſſe di incorrere danno, ò perdita di guadagno alcuno per non pagarlo al tempo accordato. Scoto nel quarto de le ſententie d.15.q.2.arti.2. dà ad intendere non poterſi porre tal pena, ſe non come in ricompenſa de gli intereſſi, & danni che il credito re temeua d'incorrere, quando non foſſe ſtato ſatisfatto al tempo debito. Il medeſimo perſuade Albornóz nel libro ſuo de' Contratti. Et à queſto modo quando non ſi temeſſe ne danni, ne perdita, non porria il creditore obligare il ſuo debito re con altra pena, acciò che pagaſſe al tempo con-

Concl.3. Scoto.

Albornoz.

ueni-

uenuto. Imperò la contraria opinione à me pare, che sia migliore. laqual difende Corrado nel suo libro de' Contratti q.31. Conclusio.3. Et Siluestro pena.q.25.§.7.& il Nauarro nel suo Man. capi.23. num.68. La ragione di questo è, perche il non restituire il debito al tẽpo suo ridonda sempre in qualche danno del creditore, che se altro non occorresse, non gli pareria poco questo di trouarsi fuora del possesso del suo proprio denaro, senza poterse ne in alcuna cosa preualere fin tanto che non gli sia rimborsato. Si come si hà per gran bene, & per gran satisfattione hauerlo in borsa pronto ad ogni suo seruitio. adunque potrà il creditore mettere la detta pena. Da queste Conclusioni segue, che quã do il creditore tarda à pagare il debito, può il creditore qualche volta pretendere due interessi, l'vno per conto de la pena conuentionale, se vi era posto, non come in ricompensa de' suoi danni. l'altro per conto de la ricompensa del danno incorso, ò del guadagno perduto in caso, c'hauesse ragione di domandarla. così dice il Gaetano ne la sua Sommetta.

6. La quarta Conclusione è questa. Quando la pena si pone, come in ricompensa del guadagno cessante, ò del danno emergente, la quantità di essa nõ deue esser maggiore di quello, che probabilmente si crede hauere à essere il detto danno, ò il guadagno perduto. La ragione di questo è bẽ chiara. perche se all'hora succede la pena in vece de la ricompensa de gli interessi del creditore, adunque non può essere ella maggiore, di quello che douea essere la ricompensa di essi. Di quì segue, che se si trouasse dopo per isperienza il danno seguito, ò il guadagno perduto essere stato minore, che non fù la quãtità de la pena, che da principio si dichiarò, 6 Concl. 4.

non si hà da pigliar tutta la pena, ma tanta parte di essa, quanto basterà per la ricompensa de' detti interessi, & non più. Questo s'intende, se già le parte non si fossero accordate à tanta pena, che à giudicio d'huomo da bene fosse parsa esser bastante per la ricompensa de' danni temuti, contentandosi di essa, ò più, ò meno, che fossino gli interessi. perche all'hora verria in campo vn Contratto di sorti, per cui l'vno & l'altro si porria ad vgual ventura di guadagnare, & di perdere. Segue ancora, che in caso, che il creditore non hauesse buona ragione per pigliare la ricompensa di tali interessi, per non vi concorrere tutte quelle conditioni, che si ricercano, manco si potria pretendere la pena imposta, si come ne anco la ricompensa di essi.

Concl. 5. La quinta Conclusione è. Quando si pone la pena non in ricompensa de gli interessi del Creditore, ma per altra causa, ben puote esser maggiore, che non saria la detta ricompensa. Come lo toccò Siluestro Vsura 1. questione 28. La proua di questa Conclusione de le cose dette si può cauare.

7 Concl. 6. 7. La sesta, & vltima Conclusione è questa. Se il debitor manca di satisfare al tempo conuenuto, non resta manco obligato à pagar la pena imposta, non pagando per non potere, che non pagando per non volere, ò per negligenza, & per colpa propria. La ragione di questo è, perche la pena si pone à fauore del creditore, & come in ricompensa de' suoi interessi; ò per esser più certo, & più sicuro di ricuperare il suo al tempo debito. hora il medesimo disordine per lui segue, non essendo pagato ò per impotenza, ò per negligenza, & per colpa del debitore. adunque per qualunq; causa,

sa, che manchi, deue incorrer la pena imposta, à cui volontariamente si era obligato. La qual Conclusione si intende vniuersalmente de la pena imposta per la ricompensa del guadagno cessante, ò del danno emergente. laqual si deue pagare in conscienza, ancorche il debitore hauesse mancato per mera impotenza. La ragione di questo è, perche se la detta ricompensa si domandaua al principio del Contratto, non come pena, ma come vn rifacimento de' danni temuti, resteria all'hora obligato il debitore à pagarla, ancor che per mera impotenza, & senza alcuna sua colpa hauesse mancato. adunq; resteria parimente obligato à la detta pena posta come pena. perche l'esser domandata, come pena del debitore ò come ricompensa de' dãni del creditore non varia la rettitudine, ò la giustitia di questo Contratto. Imperò quãdo la pena nõ fosse imposta in ricompensa di danno, ò di perdita di guadagno, non pare, che il debitore douesse restare obligato ad essa, quando che per impotenza lasciasse di satisfare. Segno di questo è, che niũ debitore è obligato à pagar la pena, se non quãdo cade, come dice la legge in morá soluendi, che vuol dire in tardanza di pagare. da l'altra parte niuno si dice tardare, se manca per impotẽza. adunq; chi p non poter più lascia di pagare al suo tẽpo, nõ sarà obligato à la pena, trouasi la 2. propositione. perche come dice la glo. sopra il c. mora. de Reg. Iu. & S. Antonio ne la sua prima p. Titolo. 20. capit. 1. §. mora. Et Siluestro Mora. q. 1, accioche vno si dica tardare, bisogna, che possa far quello, à che è tenuto & che à lui non sia impossibile. Dice anco quiui Siluestro q. 4. che la tardanza, & la colpa sono equiualenti. adunq; solamente colui resterà obligato à la pena, che per sua colpa non pagò il de-

bito. & non che per impotenza mancò, come lo disse il Nauarro nel suo Man, ca. 17. nu. 215. A questo mi pare di rispondere che il debitore può cadere, & venire à quella impotenza in due modi, ò per sua negligēza, & colpa, ò senza. nel primo modo restarà obligato à la pena. ma ne l'altro nò. Et così sarà vero quello, che dice Siluestro che la tardanza, & la colpa sono equiualenti, poi che non si dirà che tardi il debitore, senza che vi interuenga qualche sua colpa dal canto suo. Sarà anco vera questa Conclusione non ostante l'argomento fatto in contrario. perche quello parla de la impotenza incolpabile, che passa senza colpa del debitore. & la Conclusione s'hà da intendere di quella, che è colpabile, & che succede per negligenza, & colpa sua. Et con questo diamo fine, & termine à tutta questa materia.

IN QVAL MODO LA *vendita si faccia inuolontaria.*
Capitolo. XIII.

SOMMARIO.

1. Vendita in quanti modi inuolontaria.
2. Vendita per violenza quando è lecita.
3. Vendita per monopolio quale è.
4. Vendita per Appalto che cosa è.
5. Priuilegio di vendere solo vna cosa quando è lecito.
6. Monopolio in che cosa è lecito.
7. Vendita in quanti modi fraudolenta.
8. Vendita con fraude, quando obliga a restitutione.
9. Nella Vendita si fà fraude tacendo parlando, facendo qualche cosa.
10. Vendita fraudolenta perche, ragione e ingiusta.

Vendi-

IN QVAL MODO LA VENDITA SI FACCIA INUOLONTARIA. Capitolo. XIII.



ABBIAMO atteso fin qui à dichiarar la sesta proprietà de la venditione, doue, che si trattaua del prezzo giusto. da mò innanzi trattaremo in questo Capitolo de la settima: laquale ricerca, che la vendita sia volontaria, & non altrimente. Et perche in trè modi può la vendita essere inuolontaria, ò per violenza, ò per inganno, ò per ignoranza, partiremo tutta questa materia in trè parti. ne la prima tratteremo de la violenza. ne la seconda de l'inganno. ne la terza de l'ignoranza. 1. La vẽdita si fà inuolontaria ò per violẽza, ò per fraude ò per ignoranza.

2. Cominciando hora da la prima, due modi di violenza possono occorrere in questo Contratto. l'vna espressa, l'altra occulta. La violenza espressa con cui si sforza vno, che venda, ò comprr alcuna cosa, lecitamente si può fare per il Giudice, ò Gouernatore de la Repu. quando tal vendita, ò compra fosse necessaria per il ben commune. così vedemo, che i debitori sono à le volte da la giustitia sforzati à vendere i proprij beni per pagare i loro debiti. Così gli appaltatori sono di molte volte forzati dal Giudice à vendere le prouisioni appaltate, 2 Del vẽdere, & comprare violento.

tate, per prouedere a' bisogni, & à la carestia de la Rep. Forzano anco molti à vendere le case loro, & altri edificij particolari, quando ciò bisogna per edificar qualche fabrica necessaria à la cõseruatione, & salute de la Città, come per fare vn baluardo, ò vn'luogo da conseruare le armi, & altre munitioni. Non meno forzano à vendere l'oro, & l'argento per farne moneta, & comprarne grano per rimediare à la necessità de la fame. Molte volte anco sono i cittadini forzati lecitamente à comprare. come vediamo. quando sono astretti à comprar grano, hauendone fatto venir gran somma il publico per prouedere à tutto il paese, distribuendolo poi tra tutti i paesani. Così quando i Cittadini non fossero ben prouisti d'arme, suole la Rep. prouederle, & comparurle poi fra tutti, forzandoli à comprarne, ancor che non volessino. Non senza causa habbiamo detto quando la compra, ò vendita fosse necessaria per il ben commune, perche se fosse solo necessaria per l'vtile di qualche particolare; ò che se ben ridondasse in vtile del publico, non fosse però necessaria à tal fine, ma volontaria, non saria cosa lecita tal violenza. Del primo habbiamo l'essempio in vn Signore di questo Regno, ilquale, non volendoli vn suo Vassallo vendere vn certo campo, tanto lo perseguitò, che al fine fù forzato à farlo. Tal'era anco la vendita de la vigna, che il Rè Acab domandò à Nabot. ilquale per non hauerla voluto vendere, ne fù lapidato. come si legge 3. Re. 21. Del secondo habbiamo l'essempio in alcuni Visitatori di Vescouadi (come lo riferisce Albornoz) i quali per beneficiare alcuni officiali, comandano a' Maggiorduomi, i Procuratori de le Chiese comprar cose superflue, & nõ punto necessarie à la Chiesa. come qll'altro, che p dar guada-

gue

gno à vn Pittore suo amico, comandò con pene graui, che si dipingesse vna certa galleria, senza bisogno alcuno. & quell'altro, che per far piacer'ad vn orafo, comandò, che fossero fatti alcuni vasi d'argento, di cui non era alcuna necessità per il diuin culto. Altri fanno comprar libri superflui, & non necessarij per dar guadagno à qualche libraio amico loro. Or quì bisogna auuertire quel che di sopra auuertimmo, dichiarando la diffinitione de la vendita, che in così fatte vendite forzate si può vsar violenza da l'vna de le due parti. ò per la parte de la compra, & de la vendita, come quando vno senza volere in alcun modo vendere, nè comprare, per qualunque prezzo si sia, è da vn'altro illecitamente sforzato à comprare, ò vendere. ò per la parte solamente del prezzo, come quando vno ben vorria ò vendere, ò comprare, ma non già à tanto prezzo, nondimeno è forzato da vn'altro ingiustamente à vendere, ò comprare per tanto. Di questo habbiamo l'essempio molto commune ne i Signori temporali, & specialmente in questo Regno di Valenza, i quali forzano i vassalli à vendere due voua al quattrino. la gallina per vn soldo, & il capretto per vn reale, ualendo molto più tutte queste cose. Chiaro è, che quei uassalli hanno uoglia di uendere, ma non per così basso prezzo. & se le uendono per manco, è per la forza usata loro da i proprij Signori. Se questa forza mò sia giusta, ò ingiusta, lascerollo determinare ad altri, che meglio di me sapranno la radice, donde procedette tal obligo di uēdere i uassalli a' proprij Signori le cose per così uile prezzo. Io almeno l'hò p cosa molto sospetta, & anco de gli altri l'hāno per tale, leggasi il Trattato de casi, fatto da F. Antonio de Cordoua. q. 114. Vn'altro caso si-

mile à questo si propone nel cap. 25.

3. Ma diciamo hora de la violenza coperta, ò tacita. questa può accadere in due modi, ò per hauer fatto qualche Monopolio, ò per ragione di hauere appaltato gli alimenti, & frutti del paese, ò altre mercantie. Monopolio chiamano, quando i venditori, ò i compratori s'accordano insieme di non vēdere, ò di non comprare, se non à tanto prezzo onde restano forzati & gli vni, & gli altri à vendere le cose loro, ò à comprare l'altrui à tal prezzo. Questi Monopolij, ò più tosto congiure, sogliono fare i mercanti per vender le mercantie loro assai care, & comprar quelle d'altri à buon mercato. lo fanno anco gli Artefici, & gli officiali, accordandosi di non vendere le cose de l'arte loro se non per tanto. Sogliono anco far questo certi, che in alcuni affittamenti (i quali si hanno à dare à chi più offerisce) s'accordano di non alzare il detto prezzo. se non fino à tanto. cosi fanno anco quando si vende à l'incanto. accordandosi, che vno, ò due solamente vi dicano, acciò leuata con quest'arte la competenza, che suole occorrere in così fatto modo di comprare, si vendano le cose per manco di quello, che si potriano vendere. l'altro modo di far violenza tacita si fà appaltando le mercantie, ò le vittuaglie acciò diminuendo per questa via il numero de' venditori, essi possano venderle al prezzo, che vogliono. sotto questo nome di Appaltatori si ponno anco comprendere quelli; che hanno priuilegio di vendere essi soli qualche mercantia, ò vittuaglia, & non altri. Questo priuilegio, se torna in vtilità del ben commune, è giusto, & lecito; chi lo hà se ne può valere senza carico di conscienza. altrimente non è lecito. ne chi l'hà se ne può seruire senza carico di conscienza. come disse il Na-

Monopolio.

4. Appalti.

5. Di quelli, che hãno priuilegio di vēdere essi solamēte alcuna cosa.

uarro nel suo Man.c.23.nu.92.seguendo la Rosella. del medesimo parere fu anco Palazzo sopra la somma Gaetana. verbo, emptio. doue condanna à peccato mortale il domandare al Principe priuilegio, acciò che vno, ò due soli possano vendere panni di lino, ò di lana, ò altre cose simili. Ne' villaggi, & terre è cosa molto ordinaria far, che vn solo venda pane, ò vino, ò sia tauernaro, acciò che ad vn solo peruenga il guadagno, ò al publico solamente. In due modi peccano gli Appaltatori. l'vno è, facendo impedimento à gli altri cittadini, che non si prouedano prima che essi habbiano fatto il loro appalto, acciò che così essi soli vendano quella tal mercãtia, & da le mani loro gli altri tutti l'habbiano ad hauere. Questo peccato hà luogo particolarmente, quando vi è qualche legge, ò statuto, che gli Appaltatori, ò riuenditori non comprino insino ad vna certa hora. acciò che in tanto i particolari habbiano tempo à prouedersi prima che le prouisioni vengano in mano di quei tali. Ma se, passato quel termine, appaltano poi il rimanente, serbandolo in tempo di maggior necessità de la Rep. non è dannoso, ma vtile per il ben commune. Come fece Gioseph Gene. 41. ilquale ne gli anni fertili appaltò gran copia di grano auanzato, serbandolo per il tempo della carestia. Saria anco lecito l'appalto. quando comprasse vno in grosso tutta la mercantia, non volendo il padrone venderla d'altra maniera, ne trouandosi chi di questa maniera possa comprarla, se non egli. Questi tali Appaltatori adunq; fanno officio di Depositario, & di conseruatore de le dette prouisioni, conseruandole per il tempo di maggior bisogno. cosa, che è vtile per il ben commune. Se bene io giurerei, che non lo fanno con così buona intentione.

ma per proprio interesse altrimente peccano, non cauando fuora la robba appaltata in tẽpo di necessità. perche se non peccarono nel fare tale appalto, non fù se non per hauere hauuto animo di serbarlo per il tempo, che ne fosse bisogno. adunque uenendo poi il detto bisogno, restano obligati à cauarle, se non uogliono far peccato. doue che se per tener serrate, & nascoste le dette prouisioni s'augmentasse il prezzo di esse, resteriano obligati à restituire tutto quello augmento, che fosse auuenuto sopra del giusto prezzo per questa causa. poi che per la uioléza, che essi háno fatto, nó cauando fuora al suo tempo le mercãtie, crebbe souerchiamente il prezzo di esse. Di questi Appaltatori dice la scrittura Prou. 11. Colui che occulta il grano al suo tempo, sarà maladetto tra i popoli. ma la benedittione del Signore caderà sopra il capo di quelli che uendono. Quello, che habbiamo detto di questi Appaltatori, si deue anco dire degli altri, che fanno i monopolij, perche tutti costoro usano uiolenza ingiustamente, & tutti per questo sono causa, che i prezzi de le mercantie crescano più del giusto. Onde & gli uni, & gl'altri sono obligati di giustitia à restituire tutto q̃llo, che il detto prezzo sarà cresciuto per sua colpa oltre al giusto. & signalatamente quelli incorrono tale obligo, che per loro iniquità rincarano i prezzi de le uittuaglie, come del grano, del uino, de l'olio, & di cose simili, per esser queste cose più necessarie à la Republ. & per esser conseguentemente più dannoso l'augmento del prezzo loro, che quello de l'altre robbe. Hauui però questa differenza, che il far monopolio non è mai lecito. come habbiamo detto esser lecito alcuna uolta l'appaltare.

6 Si eccettua però un sol caso, questo saria quando

do i compratori si accordassero di non comprare fino à tanto prezzo (presupposto che fosse giusto) & questo per forzare i uenditori, hauendo essi fatto prima infra di loro un bel monopolio, perche abbassino il prezzo, ilquale per tal causa era salito troppo alto. all'hora, dico, saria lecito con un monopolio guastarne un'altro. per uenir cosi à l'equità, & giustitia del prezzo, come si fa quando un chiodo si caua con un'altro chiodo. ma non saria lecito per fare abbassare il prezzo più, che il giusto nō richiede. che il monopolio in tal caso sia lecito, si proua, perche non ci è cosa tanto naturale, quanto ributtare forza con forza. Ma se si domanda, quanto sia quello, che questi tali habbiano à restituire. diciamo, che hanno à restituir tanto, quanto à giudicio di huomini prudenti, di buon nome, & lontani da l'auaritia, haranno fatto crescere i prezzi, mediante la detta uiolenza. di maniera, che all'hora si hà da tenere il prezzo per giusto, quando non sarà introdotto per uiolenza, ma per il commune, & natural corso de la mercatura, & de gli humani negocij pianamente, & con sincerità fatti, tolta uia ogni uiolenza, & ogni fraude. Per la quale ragione lo chiamò Aristotele prezzo naturale, à cui si oppone l'esser uiolento, ò forzato.

Ma poiche habbiamo detto assai de la uiolenza, diciamo hora qualche cosa de la fraude. per conto de la quale suole anco essere la uendita inuolontaria. Dicesi la uenditione fraudolenta, quando auuedutamente si uende una cosa difettuosa per buona. Il difetto de la cosa uenduta (come esplica molto bene San. Thomas. ne la 2. 2. q. 77. a. 2. doue tratta di questa materia di proposito) è di tre sorti. perche può appartenere à la sostanza de la cosa, ò à la quantità, ò à la qualità. A la sostanza, come se per

7 Il prezzo perche sia detto naturale De la vendita fraudolenta.

Il vitio de la cosa vẽduta tra la sostanza, ò la quantità, ò la qualità di essa.

vino si vendesse aceto, per oro argento dorato; per vero argento, stagno, ò argento falso, & sofistico. A la quantità. quando il difetto consiste nel numero, peso, & misura. come se per dieci solamente si dessero noue. & per il maggior peso, ò misura dessero la minore. del qual difetto si dice ne la scrittura. Deu. c. 25. Nõ terrai ne la tasca diuersi pesi, maggiore, & minore. ne si troui in casa tua misura maggiore, & minore. Terrai peso giusto, & vero. & la misura sarà vguale, & vera. A la qualità si riduce la integrità de la cosa, & l'essere ella intera, & perfetta. Onde se vn libro, ò altra cosa non intera si vẽdesse. come tale, si diria esser difettuosa ne la quantità. A la qualità si apparterria il vitio, come quãdo si vendesse grano marcio per buono, ò vn cauallo fiacco per gagliardo. à la qualità si riduce quel difetto, per cui le cose d'vn paese sogliono esser migliori di quelle d'vn'altro. come il vino di S. Martino suole esser migliore di quello di Moluetia: & le rasce di Fiorenza megliori di quelle di Spagna. così le cose fatte da vn maestro sogliono esser migliori di q̃lle fatte da vn'altro. Onde vẽder le cose fatte da vn'Artefice p q̃lle, che sono fatte da vn'altro, è difetto, che appartiene à la qualità. come chi vẽdesse vn Menacordo come fatto dal Moro, non essendo fatto da lui, ma da vn'altro di mãco fama.

Supposta questa distintione risponde S. Tho. cõ due conclusioni. la prima è. che quando auuedutamente si vende vna cosa vitiosa ad vn'altro, la vendita si hà per illecita. la seconda che oltra il peccato de l'ingiustitia incorre il vẽditore l'obligo di restituire. per dichiarar la prima conclusione molte cose s'hanno da notare. prima, che in questa conclusione si tratta de la vendita fatta con inganno, come chiaramente si esprime ne le parole del Testo.

Concl. 1. Concl. 2.

sto.perche parlando di colui,che vende auuedutamente vna cosa vitiosa, quanto à la sostanza,quãtità,& qualità,sempre conchiude, che chi sapendo il vitio de la cosa venduta,la vende così vitiosa,cõmette ingãno,& la vendita è illecita. secondo,che l'inganno, che può concorrere ne la vendita, ò è attiuo,ò solamente passiuo. l'inganno attiuo sempre si tiene dal canto de l'ingannatore.come se il venditore ingannasse il compratore di proposito; ò il cõpratore il venditore. Inganno passiuo chiamo io, quando vno s'inganna da se,ò resta ingannato, senza che l'altro contrahente inganni,ò s'aueda di tale inganno. come se vno guidato dal suo proprio parere,& opinione, comprasse vna cosa per vn'altra.come vna imagine di S.Pietro, credendo fosse di S.Paolo,ò vna descrittione de le Indie credendo fosse vna descrittione de l'Asia, senza che il venditore s'accorgesse,che compraua vna cosa per vn'altra.Or questa conclusione non s'intende de l'ingãno,che è solamente passiuo,ma di quello,che è attiuo da la parte del venditore. & per questo dice, che la vendita è illecita,quando si vende auuedutamente vna cosa vitiosa. perche quando fosse con inganno passiuo solamente,non saria la vendita illecita.tertio, che l'inganno attiuo può concorrere in questo contratto,in due modi,come dicono i legisti. perche alcune volte è tale,che dà causa al contratto.altre volte nõ da causa al cõtratto,ma si tramescola con esso all'hora da causa al contratto,quãdo è causa motiua,senza laquale nõ si saria giamai cõchiuso il contratto.come se non volendo vno vendere vno schiauo, altri gli dicesse con inganno, & bugia,che fosse vno ladro,ò vn traditore, che machinaua di ammazzare il suo padrone, acciò egli per questa causa si risoluesse à venderglilo; chiaro

è, che questo inganno saria all'hora causa di uendere quello schiauo, & che altrimente non si saria giamai uéduto. ma all'hora non daria causa al contratto, quãdo non ostante l'inganno, si saria fatto il medesimo. come se stando il padrone risoluto à uendere lo schiauo, un Medico gli desse ad intendere con inganno, che fosse infermiccio, & mal sano, & che potria cader facilmente in qualche graue infermità, per la quale resteria ò storpiato, ò inhabile à faticare: & che per questa causa gli lo uendesse per manco prezzo di quel che l'haria uenduto, questo inganno non saria causa di uendere lo schiauo. il quale si douea uendere in ogni modo; ma si mescolò nel contratto ad effetto, che si uendesse per manco di quello, che si saria uenduto senza tale inganno. hora de l'uno, & de l'altro inganno s'intende questa prima conclusione, perche l'vno, & l'altro fà sempre la vendita illecita, come tratta Silu. emptio. q. 8. Quarto, si deue notare, che questo inganno si può far in tre modi ne le vendite, & compre. ò tacendo auuedutamente il vitio de la cosa venduta; ò parlando, ò facendo alcuna cosa per ricoprire il difetto. Colui si dice ingannare tacendo, che essendo obligato à manifestare il vitio de la cosa venduta, lo tace di proposito, & non lo manifesta. Quando vno poi sia obligato à manifestare questo vitio, si tratterà esplicando il primo obligo del venditore, & del compratore. L'ingannare parlando de i venditori, accade in tre modi. prima lodando souerchiamente la bontà de la cosa venduta, & essaggerandola assai piu, che non conuiene, con bugie, & con giuramenti, per indurre il compratore à comprarla, non ne hauendo egli alcuna voglia; ouero, pche gliene dia piu, che non vale. Secondo, diminuendo i vitij, & difetti

9 In quanti modi si commetta inganno nel védere.

fetti

fetti della cosa venduta con la medesima maniera accio che appariscano assai minori, che non sono. terzo fingendo, etiamdio con giuramento, che a lui costa molto più quella mercantia, che non è la verità, o che n'hauea già trouato maggior prezzo; o che vale piu di quello, che il comprator pensa; ò finalmente, che sono venute d'vn paese famoso, sendo venute d'altro che non è di quella fama; ò che sono fatte da qualche maestro eccellente, sendo fatte da vn'altro di manco eccellenza; ò fingendo qualunque altra cosa al medesimo proposito. L'ingannar poi quanto a le compre accade anco in tre modi. prima, vituperando la cosa, che vno pretende di comprare, & sfatandola souerchiamente. di che dice la scrittura. Prou.c.20. Malo è, malo è dice ciascun compratore (parlãdo di chi compra) & dopo che se n'è ito, si và lodando. cioè de l'inganno commesso, & d'hauer compro a buon mercato. Secondo diminuendo, & sbassando il valore, le virtù, & le buone qualità di essa. terzo, fingendo, etiamdio con giuramento, che haurà potuto hauere altroue la medesima cosa, così buona, et anco migliore per manco prezzo. di tutti costoro dice il sauio ne' Prou.cap.21. chi ammonta thesori con lingua bugiarda, vano, & beffato è, & caderà ne' lacci della morte.

Segue hora il terzo modo d'ingannare operando, come quando si fa qualche tramello per coprire il difetto della cosa venduta: come sogliono far le donne, quando con i loro lisci, & altri artificij vanno ricoprendo i difetti loro naturali. di questa maniera anco ingannano quelli, che in Valenza sono chiamati Pelleri. i quali con loro industrie rinuouano vna veste di tal maniera, che essendo assai vecchia, la fanno apparir nuoua: A questo

modo anco ingannano vn'altro nel venderli vna mula, la qual non hauēdo ſpaccio per eſſer di brutto pelo, le dette vn color poſticcio, facendola apparire di pelo aſſai negro, & così la vendette molto bene. Et pēſando il compratore d'hauer fatto vna buona ſpeſa, ſi trouò poi ingannato, venendo la mula a perdere a poco a poco quel colore finto. Altri ſono, che per fare apparire vna canalcatura piu giouine, che non è, le ſegano i denti. I Zingari ſogliono ordinariamente vſare queſta ſorte di furberia. perche quando vogliono vendere vna mula c'habbia qualche guidareſco, le pongono ſopra la piaga vn pezzo di cuoio nero, che vi ſtà bene attacato, & coſi apparēdo ſana, il compratore ſe la mena a caſa aſſai bene impiagata.

Dubitatione. Hora è vna difficultà circa queſta prima concluſione coſi dichiarata, in che conſiſta, o doue ſi fondi la ragione, & la cauſa di eſſere illecita queſta ſorte di vēditione. perche occorrono ītorno a queſta materia diuerſi pareri. Il Soto nel lib. de iuſt. & iur. q. 3. art. 2. da ad intendere, che la cauſa ſia, per che in tal vendita ſi vende la coſa vitioſa per tāto prezzo, quanto douria venderſi, eſſendo buona, & ſana. Ma Corrado nella q. 57. o nella ſua additione. & Silu. emptio. q. 20. aſſegnano di ciò altra cauſa, & altra ragione, & è, per eſſere in tal caſo la vēdita inuolontaria, cioè contra la volontà del compratore. Et queſta ragione è migliore, & piu naturale, & anco quadra con la dottrina di S. Thom. nel luogo allegato. perche la queſtione, che quiui ſi propone è queſta, ſe la venditione per cauſa di eſſer la coſa venduta vitioſa, ſia ingiuſta, & illecita? a la quale riſpondendo dice di sì, o ſia il vitio nella ſoſtanza, o nella quantità, o nella qualità. doue chiaramente ſi vede, che la cauſa di eſſer la

detta vendita illecita,la piglia il santo Dottore, nõ dalla parte del prezzo maggiore,o minore. ma da la parte del vitio,che ha la cosa venduta.Onde an cor che il prezzo si diminuisse, secondo che ricercheria il valor della cosa venduta, non per questo la vendita non saria lecita. Et questo per conto del vitio, che sempre nella cosa venduta perseuera,ilquale fa, che la vendita non sia volontaria, o in tutto,o in parte,come di sotto piu ampiamente si dichiarerà. E dunque la detta vẽdita illecita. per esser fatta con inganno,come espressamente lo dice in quel luogo S. Tho. & essendo fatta con ingan no,lascia di esser volontaria la compra della cosa venduta, perche l'inganno fa, che la cosa fatta ingannevolmente non sia volontaria a l'ingannato.

Obiettione

Ma contra questo potria qualcuno far questo argomento. Qualche volta accade, che la vendita è fraudolenta,vendendosi di proposito vna cosa per vn'altra, & essendo la compra consecutiuamente inuolontaria; & nondimeno non esser per questo la venditione illecita. Prouiamo l'antecedente. se vno domandasse vino di San Martino, & gli fosse data maluagia di Candia,la quale è cosi buona,come quello: o se cercasse vn Manicordo del Moro, & gliene fosse dato vn'altro cosi buono, come quello,all'hora saria la vendita fraudolenta, vendendosi a bello studio vna cosa per vn'altra, & la compra saria inuolontaria,atteso che il compratore non l'haria mai fatta, quando l'hauesse saputo. & con tutto ciò non saria illecita questa vendita, poi che la qualità della cosa venduta è cosi buona,come saria quella, che domandaua il compratore. adunque non sempre la vendita fraudulenta, & inuolontaria è illecita. Diciamo a questo, 11 che la vendita fatta con inganno all'hora è illecita,

ta, quando fa la compra inuolontaria meritamente, & di ragione. ma quando è folamente inuolontaria di fatto, & non di ragione, come appare nel cafo de l'argumento, non è illecita. perche fe il cõpratore voleua vino di S. Martino, o cercaua l'inftrumento del Moro, ciò era penfando, che il vino di quel luogo, & il Manicordo di quel maeftro fuffino migliori. ma dandogli poi il venditore altro vino, che di certo non è men buono di quel di S. Martino; & vn'altro Manicordo buono quanto quelli del Moro, niun danno gli fa per tal vendita. Et per ciò douea il compratore approuarla, & hauerla per buona. di forte, che all'hora faria volontaria di ragione, in quanto douea il compratore hauerla per buona, & accettarla. ma non già di fatto. Et di quefta maniera intendiamo, che l'inganno faccia la vendita illecita. perche la fa inuolontaria di ragione, & non quando la fa inuolontaria di fatto folamente. Quefta dottrina approua Barth. Fumo nella fua Armilla. Emptio. §. 16. fe bene aggiugne, che all'hora peccheria chi vendeffe vna cofa per vn'altra, in quanto non offeruaria la debita fedeltà. Pare, che l'approui anco il Soto nel luogo allegato. approuala etiamdio il Palazzo fopra la Gaetana Verbo Emptio. fe bene ha per pericolofo quefto negocio. in quanto vno è affai facile a ingannarfi in giudicare le fue proprie cofe, & tenerle per cofi buone, come l'altrui. Quando diciamo, che il venditore può dare vna cofa per vn'altra fenza tale inganno, che fia colpabile, dando egli vna cofa cofi buona, come quella, che il compratore domandaua, s'intende con due limitationi, l'vna che fia certiffimo l'effere di egual bontà. L'altra, che il venditore fia certo di ciò, & fappia molto bene, che cofi ftia il fatto. perche quando

Barth. Fumo.

ne

ne fosse dubbioso, non saria lecito fare il contrario. Questa dottrina mi par, che sia notata da S. Thom. nella solutione del primo argumento doue dice, che se per l'arte de l'alchimia si potesse fare oro, & argento, c'hauessino tutte le proprieta del vero oro, & del uero argento, si potria vendere l'oro sofistico, & alchimico per vero senza inganno colpeuole.

Fin qui habbiamo dichiarato la prima conclusione, dichiareremo hora la seconda, per la cui intelligenza si deue auertire, che non in tutte le vendite fraudulenti si deue far la restitutione d'vna medesima maniera. quando l'inganno hauesse dato causa al contratto, all'hora si hà da far la restitutione, & ristorar l'inganno con disfare il contratto, ritornando il prezzo al compratore, & la cosa comprata al venditore. il che si deue intendere, ancor che l'inganno fosse stato fatto non dal venditore medesimo, ma da vn'altro terzo senza la saputa sua, come saria per mezzo d'vn sensale. Così disse Corrado. q. 57. d. 3. & Silu. Culpa. q. 5. la causa di questo è, perche all'hora la compra saria del tutto inuolontaria; & per conseguenza non saria vero contratto, mancandoui il consenso d'vna de le parti. & doue li due contrahenti non consentono non può essere vero contratto. Conoscesi esser del tutto inuolontaria la compra, quando subito in manifestarsi l'inganno, reclama il compratore, & non approua la vendita. ilqual inganno se da principio l'hauesse saputo non haria giamai comprà la detta cosa. Si conosce anco in vedere, se la cosa venduta è, ò del tutto inutile al compratore; ò rispetto a quel fine, per cui hebbe intentione, & volontà di comprarla, di sorte che gia mai ad altro fine non l'haria comprata. Particolarmente

11. Si dichiara la secõda conclusione.

te

te si conoscerà esser del tutto inuolontaria, quando al tempo del far la vendita notifica il compratore a chi vende.che compra quella cosa per il tal fine determinato, & che non è sua intentione di comprarla altrimente. Poniamo caso, che vn contadino vada a comprare vn libro di Grammatica per vn suo figliuolo, & che il libraio gli venda vn di battaglia. dicendogli, ò dandoli ad intendere, che è il libro da lui domandato. chiaro è,che questa compra è del tutto inuolontaria,per esserci interuenuto tale inganno, che dette causa al contratto. si perche la cosa comprata è del tutto inutile per quel fine,per cui si comprò; si perche scoprendosi tale ingãno haria reclamato il cõpratore.Parimente se uno volesse cõprare vna tazza d'argento,& gli ne fusse data con fraude vna di stagno, dicendosegli, ch'era d'argento,non saria questa compra volontaria,ma del tutto inuolontaria. Così se vno volesse comprare vn buon cauallo gagliardo per tirare il cocchio, ò per correr la posta, notificando al venditore, che lo volea di questa sorte, & per questo fine,& non altrimente; & con inganno glie ne fosse dato vno bolso, & fiacco, di cui non potesse in modo alcuno valersi per quel seruitio,non è dubio, che la compra all'hora saria del tutto inuolontaria, & per conseguenza douria reuocarsi,come è stato detto. Ma quando l'inganno non desse causa al Contratto, all'hora deue l'ingannatore riparare al disordine con rifare il danno,che per suo conto era seguito a l'ingannato, se era però reparabile. ma non bisogna in tal caso reuocare il Contratto. la causa di questo primo detto è,perche all'hora il Contratto non saria del tutto inuolontario. ma solo in parte. cioè per la parte,che il compratore è incorso in quel danno. &

però

però reparandolo, il Contratto resteria in tutto volontario, come se chiedendosi ad vn calzolaio vn par di scarpe di cuoio buono, & forte, & gli fosse dato di cuoio cattiuo per il medesimo prezzo, come fosse buono, si repareria tal danno con restituire vna parte del prezzo, che eccedeua il valor delle scarpe, attesa la mala qualità del cuoio. Di quì si inferisce la malignità ordinaria di tutti i bottegai, i quali per il medesimo prezzo vendono le cose cattiue, che le buone della medesima specie. Nota.
Habbiamo detto, se tal danno era reparabile, come se vno comprasse vn libro diffettuoso, il cui difetto non fosse reparabile, non volendolo il compratore di quella sorte, si deue disfar la vendita. Non saria anco necessario di reuocar la vendita fraudolenta, quando dopo il fatto fosse approuata dal compratore. perche come dice la regola de' le gisti. a chi sà quel, che fà, & così vuole niuna ingiuria viene a farsi. Di questa materia tratteremo di sotto più largamente, esplicando il primo obligo del venditore. Solamente deue notarsi in questo luogo, che quando la cosa compra non è del tutto inutile, per il fine, per cui il cōprator la vuole, & la compra. all'hor la compra ordinariamente si approua, & non si reuoca. come accade nel comprar le cose, che seruono per vestirsi, per mangiare, & per altri vsi humani. Onde vediamo vendersi, & comprarsi un mal panno per buono, così il grano, il uino, l'olio, il mele, le scarpe, i guanti, et altre facende infinite, senza però reuocarsi la uendita per conto de l'inganno commesso dal uenditore nel uendere una cosa mala per buona auuedutamente. nondimeno ancor che dal compratore siano approuate così fatte compre, non reuocando il contratto altrimente, non restano però liberi i

ri i venditori da riparare il danno, che altri per colpa loro hà riceuuto.

13 Come ingãni il cõpratore cõprãdo. Et è anco da notare, che non solo la vendita può essere fraudulente, ma la compra ancora, commettendosi la fraude in essa da la banda del compratore, di che tratta S. Thom. nel medesimo luogo, se ben con breuità. Perche non di rado accade, che il compratore conosca la sostanza, la quantità, & la qualità della cosa venduta assai meglio del venditore, & se all'hora egli di proposito, ò tacendo, ò parlando desse ad intenderli quella robba esser di altra sostanza, quantità, & qualità, che realmente è, & per tale la comprasse, quella compra saria illecita, perche fù la vendita inuolontaria, & il cõpratore resteria obligato a restituire nel modo che diremo più gù, dichiarãdo le obligationi del compratore. Ma chi ben'harà inteso quello, c'habbiamo detto del venditore, & sapra applicarlo nel grado suo al compratore, intenderà anco benissimo quando, & come la compra è fraudulenta ancor essa, & quando, & come resta il compratore obligato a restituire.

14 Come la ignorãza faccia la vẽdita inuolõtaria La terza cosa, che dicemo far la vendita inuolontaria, è la ignoranza, la quale cosi dalla parte del venditore, come da quella del compratore può occorrere senza inganno, di che parlò S. Thom. ne l'art. 2. di sopra allegato, che se per ignoranza del venditore, ò del compratore accadesse nella vendita, ò nella compra qualche difetto de' sopradetti, non si commetteria peccato alcuno, escusandolo la ignoranza, ma venendosi poi a la notitia di esso, colui, per la ignorãza del quale fù commesso, resteria obligato a recompensare il danno riceuuto dall'altro. Come però s'habbia da fare questa restitutione, non lo dice S. Thom. ma il Soto afferma

ma

ma che chi fù causa per la ignoranza propria del danno altrui, resta obligato a riuocare il contratto. Se bene a me non pare, che a questo deue respondersi cosi assolutamente. Dico adunque che quando la ignoranza è affettata (perche quella equiuale à la scienza, & tanto è ingannare con questa ignoranza affettata, come ingânare a bello studio) si deue fare la restitutione nel medesimo modo; che se il danno fosse stato fatto con fraude auuedutamente. ma se tale ignoranza non è affettata; & il danno incorso da l'ingannato non può restituirsi senza reuocare il contratto, all'hora si hà da reuocare. come se uendesse uno per ignoranza un libro difettuoso, il cui difetto sia irreparabile; ò uno schiauo infermo di mal caduco, ò d'altra infirmità incurabile: all'hora dourà disfarsi il contratto. perche il danno incorso dal compratore nô si può reparare, senza disfar la uendita. ma potendosi ben reparare, restando il contratto in piede, basteria resarcire il detto danno: come saria, quando fosse stata uenduta una cosa difettuosa nella quantità per ignoranza, il qual difetto si potria molto ben riparare con supplir la quantità che mancaua, restando saldo il contratto.

Solo una difficultà resta intorno a questa materia, & è, se dopo che la uendita, & la compra sono fatte ualutamente, si può reuocare il contratto come dicemmo della donatione. la causa del dubbio è, perche ad ogni hora si sogliono ritrattar le uendite solamête cô perder l'arra; massime non ui internenêdo scrittura. Diciamo, che nel foro esteriore si ritrarrà la uendita in un sol caso: & è quando l'inganno eccede la metà del giusto prezzo. perche all'hora, mediante il decreto del Giudice può reuocarsi, & non altrimente. di maniera, che stà 15 Se si può riuocar la vendita, poi ch'è fatta.

ad arbitrio de l'ingãnato il fare una delle due cose ò che si reuochi la uẽditione per il Giudice, ò che gli sia rifatto quanto mancaua del giusto prezzo. ma nel foro interiore della conscienza, non uedo come si possa reuocare contra il uolere di alcuna delle parti, essendo stata ualida, & ferma da principio. Ben può accadere, che per ignoranza de' contrahenti sia la uendita inualida fin da principio; & che poi conoscendosi il mãcamento si ritratti, & reuochi, come in questo capitolo diffusamente habbiamo trattato. ma che quando è stata buona, & ualida da principio, si possa poi reuocare, nó cõ sentendo le parti, non uedo, come si possa fare. Quai uitij poi facciano la uẽdita inualida gia hab biamo detto, esser quelli, che del tutto la rendono

16 Perche si dia l'arra nel comprare.

inuolũtaria. A l'argomento in contrario si risponde, che l'arra nel comprare, & uendere si può dare per due effetti. alcune uolte si dà, come per una sicurtà, & come si dà un pegno per assicurare, & for mar bene il contratto. come fece Giuda a Tamar. Gen. 38. dãdole una smeniglia, un'anello, & il suo bastone. altre uolte si dà per parte del prezzo. quãdo si dà solamente come pegno, ben si può ritrattar la uendita perdendo l'arra. perche si fà con questa conditione tacita, ò che la uendita non si re uochi, ò che reuocãdosi, chi dette l'arra, mancando da lui, uenga a perderla. Ma quando l'arra si desse come parte dal prezzo solamente, non si potria lecitamente reuocar la uendita, come quella, che gia fù assolutamente ualida, & ferma. & si cominciò ad esseguir, pagando parte del prezzo della cosa uenduta. ancor che se si guarda il commune stile l'arra communemente si dà per l'uno, & per l'altro effetto insieme, cioè & per pegno, & per parte del prezzo. perche sempre per arra si sogliono

gliono dar dinari, che sono anco il prezzo della cosa uenduta,& per questo perdendosi l'arra, pare,che si possa ritrattar la uendita, come si costuma ogni giorno. ma se l'arra non si desse in denari, come fù quella di Giuda,& di Tamar,all'hora saria segno,che si daua solamente per pegno. A quel che si è tocco ne l'argomento circa la scrittura, diciamo,che quando la scrittura si riduce a conditione della vendita, come quando si facesse con tal patto, che si confirmasse con la scrittura, all'hora mancandosi,si disfaria la vendita. perche in tal caso non fù mai ne solida,ne valida, per mācarle tal conditione, con cui fù fatta: imperò non riducendosi a conditione della vendita, ma essendoui aggiunta per maggior sicurtà, & fermezza del contratto,all'hora, benche non ci fosse altra scrittura, la vēdita staria salda, ne potria reuocarsi: & questo basti per intendere, come, & quando la vendita non sarà volontaria. ma acciò che meglio si fermi ne la memoria quāto si è detto in questo c. aggiugneremo la descrittione,che segue.

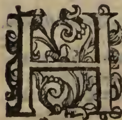
La vē dita, & cō pra si fano inuolontarie p

- Violēza
  - espressa fatta
    - Giustamente p il Giudice.
    - Ingiustamēte.
  - Tacita fatta p
    - Monopolio.
    - Appaltamento.
- Inganno, vendendo, ò comprando di proposito vna cosa per vn'altra, quanto alla
  - Sostanza
  - Quantità
  - Qualità.
- Ignoranza, vendendo, ò comprando vna cosa per vn'altra ignorantem. quanto a la
  - Sostanza
  - Quantità
  - Qualità.

SOMMARIO.

1 Il venditore deue manifeſtare i vitij dannoſi, pericoloſi, che fanno la coſa inutile, ſe ſono occulti.
2 Il venditore non è obligato dire il vitio che è manifeſto.
3 Il venditore non è obligato a dire il vitio occulto che non fa la coſa inutile al compratore, ſe ben la faceſſe inutile a ſe.
4 Venditore in due caſi deue manifeſtare il vitio della coſa.
5 Se il venditore deue manifeſtare il difetto auanti la vendita, o doppo.
6 Se il venditore deue manifeſtare il vitio non eſſendo dimandato.
7 Venditore in che modo deue manifeſtare i vitij.
8 Venditore non è obligato manifeſtare l'abondanza ch'ha da venire.
9 Venditore deue riuocare la vendita quando fu inuolontaria.
10 Vendita debbe reſtituire, tutto il prezzo di piu.
11 Venduto è tenuto mantenere buona la coſa al compratore.

DELLE OBLIGATIONI, CHE PER uirtù di queſto contratto hà il uenditore. Capitolo. XIIII.



Abbiamo fin quì trattato della ſoſtanza, & natura di queſto contratto di uendita, & di compra, che è il primo ponto, che di queſta materia ſi douea trattare. da mò innanzi uerranno in campo le obligationi, che ciaſchedu- no de' contrahenti incorre per uirtù di eſſo. Et per che il principale è chi uende, per queſto trattaremo

Oblighi de' venditori.

mo prima de gli oblighi suoi, i quali si riducono a quattro.

Il primo è di manifestare il vitio della cosa venduta, di cui tratta S. Tho. nella 2.2.q.77.art.3. & però andremo seguitando le sue pedate, & esplicando la sua dottrina nel miglior modo, che potremo. Per intelligenza dunque di questo deuonsi notare due distintioni, la prima è, che il vitio della cosa venduta può essere di due maniere, o in tutto publico, & manifesto, ò di sua natura segreto, & tanto occulto, che non si può così facilmente conoscere dal compratore; hò detto di sua natura, perche può essere occulto solo per qualche accidente, come quando il compratore fosse cieco, ò poco considerato, & cauto, & non di sua natura. la seconda distintione è; che i vitij coperti possono essere di tre sorti, alcuni sono dannosi, altri pericolosi, altri possono far la cosa venduta inutile, quanto a l'intento del compratore. Dannoso è, quando risulta in detrimento de' beni temporali, e di fortuna, come se le mercãtie fossero guaste, & cõprandone, ne seguetia danno al compratore per due conti, ò per hauerle pagate più, che non valeuano, ò perche non possono molto durare. Poniamo caso, che vna tela di veluto nel tignerla si sia guasta, chiaro è, che chi la comprasse così mal concia per vestirsene, incorreria due danni. l'vno per conto del prezzo, pagando per il velluto tanto, quanto varrebbe, non essendo guasto. l'altro per conto, che la veste, c'hauria hauuto a durare vn'anno, nõ durerà sei mesi. Così trouandosi vn vino guasto, & disposto a conuertirsi in aceto, chi lo comprasse per buono, incorreria questo danno, che quando pensasse hauere vna botte di vino, ne haria vna di aceto, oltre à l'hauerlo pagato più che nõ valeua.

1 Vitij della cosa vẽduta quali siano.

Concl. 1.

Pericolofo poi fi dice quello, che potria caufare qualche danno nella perfona, come fe vna cafa mi-
2 nacciaffe ruina, & fteffe per cadere, hauendo catti ui fondamenti, ò fe vn cibo foffe velenofo, ò fe vn cauallo traeffe calci. I vitij, che fanno la cofa inuti le per l'intento del compratore, fono quelli, che to talmente impedifcono il fine della cofa comprata; come fe foffe vn cauallo cieco, quella cecità impe- diria, che non faria buono per far viaggio, nè per tirare vna caretta, quando foffe compero a quefto fine: ma non faria impedimento per far girare vna macina nel molino. Quefto notato in tre conclu- fioni rifolue S. Tho. quefta materia.

Concl. 1. La prima è, fe i vitij della cofa venduta faranno dannofi, ò pericolofi, ò faranno la cofa venduta inutile per la intentione del compratore, effendo occulti, refta chi uéde obligato a manifeftarli, per- che tacendo li faria la vendita illecita, & fraudulẽ te. & di più refteria obligato a rifare i danni, che di ciò feguiffero. che fia illecita, lo proua di quefta maniera. Sempre è illecito dare occafione di dan- no, ò di pericolo ad altri. chi vende la cofa danno fa, ò pericolofa da occafione di danno ò di perico- lo, non manifeftando il uitio. adunque tal uendi- tione è illecita. Proua la prima propofitione S. Th. per la differenza, che è tra il dare aiuto, & confi- glio ad altri, & il non darli occafione di dãno, per- che a quello non fempre fiamo obligati, ma in cer ti cafi folamente. ma a quefto fempre fiamo obli- gati. adunque non manifeftando i detti uitij faria la uendita illecita, perche fi daria occafione per lei di danno. Quanto a l'obligo di reftituire non proua cofa alcuna S. Thom. perche ciò era molto chiaro per quella regola de' legifti, chi da caufa di danno, par che faccia l'ifteffo danno.

La fe-

La seconda conclusione è, se il vitio fosse manifesto,& patente a tutti, scemando il uenditore del prezzo quanto per tal conto ualesse meno, non saria obligato a manifestarlo. La qual conclusione si proua, perche all'hora tacendo il detto uitio non se da occasione alcuna al compratore di pericolo, o di danno. Ma che diremo, quando il compratore non si auedesse di tal uitio, ancor che tanto patente? Diciamo, che tale inauertenza non deue essere imputata al uenditore, ne deue ridondare in sua colpa, ma in colpa del medesimo compratore, douendo andare a suo conto ogni uolta, che il uitio fosse di sua natura manifesto a tutto il mondo. Et potria all'hora con ragione presumere colui che uende, che l'altro non si cura, anzi a bello studio uuol comprare la mercantia difettuosa in quel modo ch'ella era. 2 Concl. 2.

La terza conclusione è, se il uitio sarà tale, che non renda la cosa uenduta inutile per il comprato re; ancor che la rendesse inutile per il uenditore, al l'hora diminuendosi del prezzo, quãto la cosa ual meno per conto del uitio occulto, non è obligato di necessità il uenditore a manifestarlo. La ragione di questo è, perche chi uende ha ragione, & facoltà di procurare il profitto delle sue cose, potendolo far senza danno, & pregiudicio del terzo. tacendo in tal caso fa il fatto suo senza pregiudicio d'altri adunq; non è obligato a manifestarlo. Prouasi la seconda propositione per l'una, & l'altra parte. quanto a la prima è interesse di chi uende tacere il detto uitio, perche manifestandolo pretenderiano forse i cõpratori, che s'hauesse a leuar del prezzo molto piu, che non saria giusto. quanto a la seconda, non è in danno del terzo. prima perche, tal uitio non gli rende inutile la cosa uenduta, perche il 3 Concl. 3.

prezzo non eccessiuo, poi che se ne diminuisce tanto, quanto la cosa val meno per conto di detto vitio. Hora circa questa conclusione terza; nota due cose. l'vna, che la cosa venduta può essere vtile a vno, & inutile ad vn'altro, come vediamo che vn cauallo cieco è inutile al caualliero, & vtile ad vn contadino, per girare vna ruota da cauare acqua per l'horto, o per volgere vna macina d'vn molino. Et per questo può la cosa essere vtile per chi la vende, & inutile per chi la compra: & al cõtrario può essere inutile per chi la vende, & vtile per chi la cõpra. Questa terza conclusione ricerca, che sia vtile per il compratore, se ben non fosse per il venditore. L'altra è, chi deue essere il Giudice per conoscere, se chi vende diminuisce tanto del prezzo, quanto val meno la cosa venduta per il suo vitio, perche lasciar questo vniuersalmente al giudicio, & a la discretione del medesimo venditore. come grande è sempre la cupidità humana, saria facilmẽte occasione di deuiare dalla rettitudine della giustitia, & ridonderia in pregiudicio del compratore. A me dunq; pare, che la diminutione del detto prezzo deue farsi conforme al parere, & arbitrio d'huomini da bene, & prudenti, & nõ a quello del venditore, il qual facilmente si potria ingannare, come in causa propria a dãno, & pregiudicio del compratore. Questa è la risolutione di S. Tho. ma Corrado alla q. 54. delli suoi contratti, & Silu. empptio. q. 20. d'vn'altra maniera trattarono questa dottrina. Propone Silu. tre conclusioni. La prima è, questa, se fossero i vitij tali, che sapendoli il compratore in niun modo compreria la cosa venduta saria obligato all'hora il venditore a manifestarli. La seconda essendo tali, che solamente fossero causa, che non la comprasse di buon cuore; ma non che

Margin notes: Nota. — Opinione di Corrado, & di Silu. — Concl. 1.

che del tutto lasciasse di comprarla, all'hora se di ciò niun pericolo, o danno seguisse al compratore, non saria il venditore obligato a manifestarli, pur che si diminuisse del prezzo quel tanto, che valesse meno per causa di quei vitij. La terza, se da questi vitij seguisse dãno, o pericolo al compratore, ò ad altra persona, all'hora saria il venditore obligato a manifestarli, perche non facendolo, resteria obligato a restituire tutto il detrimento, che ne seguisse. Questa dottrina di. Silu. non solo non è cõtraria a quella di S. Tho. ma piu tosto mi pare, che sia come vn commento di essa, & molto anco conforme alla dottrina da noi trattata nel precedente c. La prima, & la terza di queste cõclusioni dichiarano la prima di S. Tho. & la seconda di queste, dichiara la seconda, & la terza dell'altre. Quanto à la prima conclusione di Sil. diciamo esser cosa molto certa, & molto ragioneuole, che quando il venditore probabilmente conosce, & si auede, che la compra della cosa vitiosa è per essere inuolontaria del tutto, & che in niun modo ha da consentire in essa il compratore, sia allhora obligato a manifestare il difetto della cosa venduta. La intẽtione del compratore si può conoscere, quando egli da principio la dichiarasse; il che si potria fare in due modi. L'vno è, dimostrando il fine, per il quale pretende di comprare, & dicendo in generale, che se la cosa comprata harà qualche vitio, che la renda inutile per quel fine, non intende comprarla: come se cercasse vn cauallo per correr la posta, o per tirare vn cocchio, & n'hauesse alle mani vno con qualche difetto occulto, che lo rendesse inhabile per quel fine, all'hora potria il compratore aprire la sua intentione, dicendo, o protestando, che non pretendeua di comprarlo, se non era

Concl. 3.

Dichiara si la prima Conclusione.

buono per quello effetto. L'altro è, specificando alcun vitio in particolare, & dicendo, che se la cosa comprata hà il tàl difetto, non pretende comprarla, come se comprando vn cauallo dicesse il compratore, che se è sboccato, ò tira calci, non pretende comprarlo. Sapendo adunque chi vende, la intentione del compratore esser tale, ò per l'vno, ò per l'altro modo, sarà obligato à manifestar detto vitio al principio del contratto.

In due casi è tenuto il venditore à manifestare il vitio de la cosa venduta.

Da queste cóclusioni di Silu. & da quelle di San Tho. & specialmente da la prima ne segue, che solo in due casi (parlando generalmente) saria obligato il vẽditore à manifestare il vitio de la cosa vẽduta. L'vno è, quando il vitio faria la compra inuolontaria del tutto, se non si manifestasse. L'altro, quando il vitio fosse dannoso, ò pericoloso, nel primo caso deue manifestar, acciò la cõpra sia volontaria, nel secondo per liberare il compratore dal danno, ò del pericolo, se non potesse farlo d'altra maniera, che manifestando il difetto. Il che dico, perche quando non occorresse altro danno al compratore, che di comprare la cosa uenduta per maggior prezzo, che non ualeua, si potria all'hora rimediare d'un'altro modo, che manifestando il difetto, perche diminuendo del prezzo quanto la cosa comprata ualea meno per conto del uitio (come dice San Thom.) resteria rimediato quel danno, & cesseria l'obligo di manifestare il uitio occulto.

Obiettioni del Soto.

Ma il Soto, non gli satisfacendo questa dottrina di Silu. argumenta contra di essa nel libr. 6. de iust. & iur. q. 3. ar. 2 perche di quella seguiria restare anco obligato il uenditore à dire il uitio de la cosa uẽduta, ancor che si uendesse quanto ella uale, cosi uitiosa, come è, quantunque non ne risultasse al cõpratore altro danno: la ragione di questo è, perche

anco all'hora potria essere, che quella compra fosse inuolontaria per causa di prezzo. Chi dubita, che se sapesse uno il difetto de la cosa uenduta, nõ uorria anco pagarla per quello, che uale, ma sbassa re anco assai piu del giusto prezzo, come dice San Thom. in quell'articolo. Diciamo noi, che questo argomento non conchiude niente. prima, perche Silu. chiaramẽte parla de la compra, che è del tutto inuolontaria. Et questa di cui l'argomento parla, è solo uolontaria in parte. di poi perche Silu. parla de la compra, che di fatto, & di ragione giustamente saria inuolontaria, & l'argomento parla de la compra, che solamente saria inuolontaria di fatto, & non di ragione. Chiaro è, che all'hora di ragione saria uolontaria la detta compra, in quanto era obligato ad approuarla, & hauerla per buona, non riceuendo per conto suo alcun danno, come disse Silu. ne la sua seconda conclusione. D'un altra maniera potremmo argumentare contra la dottrina di San Tho. prouando restare obligato il uenditore à scoprire il uitio de la cosa uenduta, quando non è ne dannoso, ne pericoloso, ne la rende inutile al compratore, prouasi questo perche anco all'hora potria esser la compra inuolontaria di tal maniera, che se il cõpratore hauesse saputo il detto uitio, non l'haria giamai comprata, ancor che il uenditore hauesse defalcato dal prezzo quã to era conueniente per conto del uitio. Chiaro è, che se io uò à comprare un par di scarpe, che sono di cuoio abbrucciato, non le comprerei mai sapendo questo difetto, ancor che me la dessino p il prezzo, che uagliono così come sono. Diciamo, à questo il medesimo, che à l'argomẽto passato, & è, che all'hora ancor che la compra di fatto non fosse uolontaria, saria però di ragione, in quanto la ragione,

Obiettione.

ne, & l'equità humana che in simili cõtratti si suole, & si può communemente osseruare, detta, che si deue approuare, & tener per buona così fatta compra. Argumento di questo è che tali compre non si sogliono giamai reuocare, si come nè la ragione anco lo detta. Deue adunque all'hora il compratore approuare la detta compra, & contentarsene, & vsar con altri la medesima legge, che vorria essere vsata con se, quando egli vedesse alcuna cosa, & altri la cõprasse: perche senza star gli vni, & gli altri soggetti a questa legge, nõ si potria trattar lecitamente comprando, & vendendo. Da tutto questo si raccoglie, come si deue intendere esser la compra inuolontaria, quãdo diciamo, che quella vendita è illecita, che fa la compra inuolõtaria; & che all'hora deue manifestarsi il vitio della cosa venduta; quando non manifestãdolo saria la cõpra inuolontaria, & che quando la compra è inuolontaria del tutto, s'ha da reuocare la vendita. per compra inuolontaria adunque s'intende quella, che è inuolontaria tanto di fatto, quanto di ragione; & non quella, che è solamente di fatto. Et di qui ha luogo quel, che dice il Gaet. nel commento di questo art. di S. Thom. Et è, che il venditore è obligato di auuertire il compratore di due cose, quando vende alcuna cosa vitiosa. l'vna è il vitio, che ha: l'altra è il prezzo diminuito per causa del vitio. Il che si deue fare per due ragioni, l'vna perche il compratore sapendo il difetto della cosa vẽduta, si guardi dal danno, che di ciò potria succederli, come se la mula comprata tirasse calci. L'altra, perche quãdo l'hauesse a riuẽdere a vn'altro non habbia occasione per ignoranza d'ingannarlo, ne di farli alcun danno, vendendogliela per più che non vale.

Come s'habbia da intendere che la cõpra sia inuolontaria.

Nota.

Per

Per maggiore esplicatione di tutta questa materia proporremo due difficulta. L'vna è, quando sarà obligato il vëditore di manifestare il difetto della cosa venduta, se auanti, o dopò la vendita. L'altra è, se sarà obligato il vëditore a manifestare questi difetti di sua propria volontà, & motiuo, & senza esserne domandato; o pur solamëte quando ne è ricerco dal compratore? Quanto al primo punto diciamo, che quando i vitij della cosa venduta sono tali, che quanto può conoscere, o ragioneuolmente presumere il venditore, fariano la compra del tutto inuolontaria, di modo che s'hauesse a riuocar la vendita, come inualida, all'hora i detti vitij douriano manifestarsi auanti la vëdita; perche altrimente si commetteria inganno colpeuole in graue pregiudicio del compratore, come nel cap. 13. resta bene esplicato. Et anco perche in tal caso si faria aggrauio nel medesimo atto della venditione, non manifestando i detti vitij: per preseruare il compratore da tale aggrauio, necessariamente se gli doueano manifestare auanti alla cõclusione della vendita. Ma non essendo i vitij tali, che facessino del tutto la compra inuolontaria, di maniera, che non si hauesse da riuocar la vendita, in tal caso basteria dirli dopò il contratto. La ragione di questo è, perche il manifestare all'hora i difetti della cosa venduta è necessario ad effetto di liberare il compratore da quei pericoli, & danni, che dopò hauer compra la cosa, & esserne in possesso gli potriano seguire. Onde basta dirgli dopò che sia fatta la vendita, come se vna mula hauesse questo difetto di tirar calci, basteria auisarne il compratore fatta la vendita, acciò potesse guardarsene.

5 Quando habbia il vëditore a manifestare il vitio della cosa venduta.

Hora per esplicatione della seconda difficoltà

propo-

6 proposta si noteranno le seguenti conclusioni, la prima è, se i difetti occulti de la çosa uenduta fossero in tutto certi, & senza alcun dubio dannosi, ò pericolosi, ò tali, che facessino la uendita inutile quanto à l'intento del compratore, saria all'hora obligato il uenditore à manifestarli, senza esserne domandato. la ragione di questo è, perche le due prime specie portano danno, & pericolo al compratore. onde non manifestandolo il uenditore, pareria che fosse çausa di mettere l'altro in quel pericolo, senza hauer facoltà di farlo. & questo disse San Thomaso non esser lecito, ma la terza specie saria la compra del tutto inuolontaria, & per questo la uendita non saria ualida, ne anco la compra.

Se il venditore sia tenuto à manifestare il vitio de la cosa venduta senza esserne domandato.

Concl. 2.

La seconda conclusione. In tutti gli altri uitij occulti, che non sono dannosi, ò pericolosi, ne fanno la cosa uenduta inutile per il comprator, non è obligato chi uende à manifestarli, senza esserne domandato, ma sendone ricerco dal compratore, è tenuto all'hora à manifestarli, rispondendo la uerità, in caso, che non hauesse altra uia da potere informarsi. la prima parte di questa conclusione è chiara, poiche di tali uitij niun danno risulta al compratore. la seconda si proua, perche all'hora si potria cō ragione presumere, che la compra fosse inuolontaria, & che douesse reuocarsi, poi che informandosi il compratore de' uitij de la cosa uēduta, di qualunque sorte essi fussero, saria argomēto, ch'egli non uorria comprarla, hauendone. onde non manifestandoli, egli rimarria ingannato, & la uendita saria fraudolenta. Hò detto in caso, che nō hauesse, altra uia da potere informarsi, perche quando l'hauesse, non saria obligato il uenditore à sgannarlo. la ragione di questo si piglia da

quello

quello, che hauea detto di sopra S. Thò. che non è obligato vno a fauorire vn'altro, se non in due casi. & l'vno è, quando non ci è altri, che possa fauorirlo. Poniamo caso, che vn viandante voglia informarsi della via, per doue pretende di caminare. se all'hora non vi fosse altro che vno da potere informarlo, & egli ne fosse ricerco dal viandante, chiaro è, che egli saria all'hora obligato per legge di charità di insegnarli la via, & che non facendolo, saria colpeuole, & daria causa à' danni, che il detto viandante incorresse, per non hauerlo fatto, ma essendoui altra persona da chi informarsi, nòn restaua obligato ad informare il detto viãdante, poi che bastaua rimetterlo a quell'altro, ò tacere senza dirli altro. Così auuerrebbe nel caso p̃sente, quando non ci fosse altra persona da potere sgannare il compratore, ma solo egli che vende, come quello, che meglio d'ogni altro sà i difetti della cosa venduta. Prouasi anco questo obligo, per che questo è il commun parere di tutti. & tutti quelli, che hanno giudicio hariano per fraudolento colui, che essendo domandato dei difetti della cosa, che vende, non volesse dirli. Euui anco vn'altra ragione per questo, & è, che quando il compratore domanda dei detti vitij al venditore, e come un raccomandarli la sua propria causa, & commetterla alla fede sua. Et per questo resteria obligato, sotto pena di esser huomo di poca fede, a rispondere fedelmente la uerità, & senza inganno, & questo par, che sia il secondo caso, nel quale San Thom. dice restare uno obligato a fauorir l'altro, cioè, che quando chi hà bisogno di fauore, è raccomandato a la fede d'vn'altro, costui hà obligo di fauorirlo.

Nella solutione del terzo argomento dà S. Tho. Nota.

ad inten-

ad intendere questa dottrina. Ma qui si deue notare, che in due modi può il compratore domandare colui, che vēde, delle qualità, & difetti della cosa uenduta, o espressamente, o tacitamente. Espressamente è quando in generale domanda, se è sana, & buona, & libera d'ogni uitio, o se in particolare domandasse se è netta di q̃sto, o di quell'altro uitio. Tacitamente è, quando domanda se la cosa da uendersi è buona, & utile per quel fine. Diciamo adunque che in qualunque maniera ne domandi resta obligato il uenditore a rispondere la uerità senza inganno.

Concl. 3. Segue la terza cōclusione. I uitij della cosa uēduta, quādo il uenditore è di essi interrogato, & sempre, che è obligato a dirli, si hanno da manifestare, & dir tanto chiaramente, che il compratore gli intenda, & uenga a notitia di essi. La ragione di questo è, perche i uitij della cosa uenduta si deueno dire, & manifestare ad effetto di preseruare il compratore del danno, & del pericolo, che di essi, essendo occulti, li potriano succedere, & anco perche la cōpra non si faccia inuolontariamente. adūque si hanno a manifestare, & dire tāto chiaramēte, che uēga a notitia di essi il compratore, perche dicendoli senza essere inteso, saria una burla. Donde si uede chiaro, di quanto poco momēto sia una cerimonia, che i sensali, & molti altri osseruano pensando essere a quel modo scusati dalla colpa, & dalla restitutione. quando uendendo una cosa, come un cauallo, dicono esser pieno di difetti, che e cieco, bolso, spallato, che tira calci, & altri simili uitij, non nominando però quelli, che realmente hà, il che fanno, acciò uedendo il compratore non esser uero quello, che dicono de i uitij da loro nominati, credano esser cosi anco de gli altri.

mala cerimonia de sensali.

Onde

Onde non viene, ne può venire in cognitione de i veri difetti, ne quel modo di dire, che vsano, fa altro effetto, che ingannare il compratore, & afficurarlo piu della bontà della cosa venduta, essendo ella di mala conditione.

La quarta conclusione è questa, se il compratore domandasse vna cosa per comprarla, senza domandare altro della sua bontà, o difetti, & fosse risoluto a comprarla tale, quale apparisce, pensando, & credendo, che non hauesse difetto alcuno, all'hora non saria il venditore obligato niente a manifestare tal vitio, se però non fosse di quelli, di cui trattammo nella prima conclusione, ma diminuendo del prezzo, quanto era conueniente, potria venderla senza peccato alcuno, come lo disse S. Tomaso nella sua terza conclusione. Per intelligenza di questa dottrina, si deue auuertire, che per altra causa il venditore è obligato a manifestare quei vitij, di cui trattammo nella prima conclusione, & questi, de' quali hora si tratta, perche quelli s'hanno da manifestare a fine di liberare il compratore dal danno, & dal pericolo, che di essi potria seguirli: ma questi non si deuono manifestare per altro, se non per euitare, che il compratore non paghi tanto prezzo per la cosa venduta, sendo vitiosa, quanto douria pagare, sendo sana. adunque se per euitar questo inconueniente basta diminuire tanto del prezzo, quanto la cosa venduta val meno per conto di quel vitio, fatto che l'harà, non resterà piu obligato a manifestarlo. Oltra di questo si deue aggiugnere, che non ha qui luogo l'altra causa di manifestare il vitio della cosa venduta, la qual si toccò nella seconda conclusione, perche il compratore non domanda il venditore del vitio della cosa, che vuol comprare. Nota.

Q Onde

Onde non essendo egli procuratore di colui, che compra, nella causa, & negocio suo, o raccomandato a la fede dell'altro, nõ vi ha motiuo, che oblighi a scoprire le magagne della propria mercãtia, infamandola senza necessità. perche, come disse acutissimamente S.Tho. vorria forse il compratore diminuir molto piu del prezzo, che non saria conueniente, sapendo tal difetto. Et ciascheduno hà da procurare l'vtil suo, quando si può far senza pregiudicio del terzo. Piu oltre, manco obligo hà (quanto appare) il venditore di manifestare le magagne della sua mercantia, non essendone ricercato, che haria vn'altro terzo, quando si trouasse presente, & sapesse molto bene quei difetti, perche a questo tale ne gli appartiene lo spreciar la detta mercantia, ne gli ne viene alcun profitto, come a quell'altro. adunque se questo terzo non è obligato a manifestare i difetti della mercantia, che si vende, non essendo di essi interrogato, molto meno sarà il patrone a cui tocca lo spaccio d'esse, & il farle buone.

Obiettione prima. Ma cõtra questo si offeriscono alcuni argumenti per i quali si proua nõ essere obligato il vẽditore a scoprire il vitio della cosa venduta, ne a diminuire il prezzo. Il primo è posto da S.Tho. nel luogo allegato nella 2.2.q.77.art.3.arg.4. Poniamo caso, che vno si troui molti sacchi di grano da vendere; & che hora vaglia il sacco dodici reali; ma sia certo dall'altra parte che di qui a sei giorni valerà molto meno, per aspettarsi due naui cariche di grano, per l'arriuo delle quali ne sarà copia grã de. Questo presupposto, nõ saria niente cõtra giustitia tacere la detta abondanza; ne saria obligato a manifestarla à' compratori, ne manco a diminuire il prezzo delli dodici reali, sendo cosa certa, che

sei

se i compratori sapessero l'abondanza, che si aspetta, non comprariano giamai a tanto prezzo. adunque quādo la cosa venduta ha qualche vitio, per cui vale meno, non sarà obligato il venditore a scoprirlo, ne tampoco a diminuire del prezzo, perche pare, che sia la medesima ragione de l'vno, che de l'altro caso. Secondo se sapesse vno, che i reali, che hora vagliono ventiquattro quattrini, haueano da calare a venti di qui ad vn mese, non saria obligato a dirlo, ne a calare il valore del reale. adunque ne manco sarà obligato il venditore d'vna cosa vitiosa a scoprire il vitio, ne a diminuire il prezzo. 2

Terzo, se io sapessi, che di qui a poco tempo sarà prohibito vn libro dal santo Officio, potrei hora venderlo lecitamente per quello, che communemente vale, senza hauere obligo di manifestare al compratore questo pericolo, & danno, che per comprarlo incorre. adunque il medesimo si deue dire di chi vende vna cosa vitiosa. 3

Al primo argomento risponde S.Tho. non esser la medesima ragione de l'vno, che dell'altro, pche l'abondanza, che è causa di valer meno la mercantia, e cosi estrinseca ad essa, & per ancora non è venuta, ma il vitio della mercantia, per cui vale ella meno, hà tutto il contrario, perche di gia è presente, & è intrinseco a quella. Et però l'abondāza, hauendo ancora a venire, non può esser causa di sua natura, che vaglia meno la mercantia, che hora si vēde, prima che ella sia giūta. Onde potria il mercante lecitamente vendere la robba sua al prezzo, che hora corre, senza esser obligato a diminuirlo. Tampoco sarà obligato a manifestar la detta abondanza, poi che essendo estrinseca, & ancora absente, nō può esser da se causa, che il prezzo sia mino-

A la prima.

Obiettione di Corrado.

re nel tẽpo presente, come è il vitio, che la cosa hà con seco, & lo porta douunq; ella và. Corrado nel suo libro de Contratti q. 62. impugna questa dottrina di S. Thom. con questo argomẽto, l'abondanza, che s'aspetta di qui a pochi giorni è causa, che vaglia meno la mercantia nel tempo presente, segno ne sia, che sapendolo i compratori, non dariano tanto prezzo per essa, quanto hora corre. adunque il mercante, che sapesse hauere a venire la detta abondanza, non potria vendere per il prezzo, che hora corre. Prouasi questa consequenza; perche se realmente valessino hora poco le mercantie per la molta copia di esse, non sapendolo il compratore per essere forestiero, ma sapendolo bene il venditore; non potria per questo il venditore vender piu caro di quello, che realmente vagliono, & sopra il prezzo corrente, ancorche i compratori per non sapere la detta abondanza dessero maggior prezzo. adunque ne anco nel caso de l'argomento potria il mercante, che sà l'abondanza futura vendere al prezzo, che hora corre, per la ignoranza de' compratori, che nõ sanno quello, che egli sà. A questo argomento neghiamo, che l'abondanza futura sia causa, che le mercantie vagliono meno hora, quãdo si hà penuria di esse, perche si come l'abondanza, che è in vn luogo, non può esser causa, che le mercantie vagliano meno in vn'altro, doue sia penuria di esse, ancor che sia notorio, che quella abondanza s'habbia da trasferire di qui a pochi giorni da quello a quest'altro luogo. così ne anco l'abondanza futura non può esser causa, che vagliano meno le mercantie hora, auanti che ella sia presente. A la probatione diciamo, che il sapere i compratori la detta abondanza futura non è la causa del calare

del

del prezzo, ma del non comprare hora, ma aspettare ch'ella venga, non hauendo neceſſità di comprare; ma ſe hora il compratore ſi trouaſſe in biſogno, dariano di ragione, & di giuſtitia, per la mercantia il prezzo corrente, & non manco. Per dichiaratione di queſto poniamo caſo, che al preſente ſia in queſta città di Valenza gran penuria di grano, & che nondimeno ſi ſappia di certo, che per di qui a otto, o dieci giorni verranno due naui cariche di eſſo, il ſapere queſta abondanza futura ſaria cauſa, che molti hora non compreriano potendo aſpettare, ma quelli, che haueſſino biſogno di comprare hora, non dariano di giuſtitia per il grano manco prezzo di quel, che corre, per dire, che di qui a otto, o dieci giorni ſarà l'abbondanza, & ualerà meno. A la probatione della conſequenza diciamo eſſer grandiſſima differenza tra l'vn caſo, & l'altro, perche nel caſo addotto per prouar la conſequenza, l'abbondanza già è preſente, & però può eſſer cauſa, che hora vagliano le mercantie poco prezzo. Onde non potria chi vende, ſapendo la detta abondanza, vender caro per non ſaperlo il compratore: ma nel caſo, che trattiamo noi, l'abondanza è abſente, & futura, & per queſto non può eſſer cauſa, che le robbe vagliano manco al preſente, quando di eſſe è penuria. Solamente in due caſi reſteria obligato il mercante, ne l'vno a publicare la detta abondanza, & nell'altro a diminuire il prezzo. a publicarla ſaria tenuto, quando ne foſſe domandato, perche il domandarlo per informarſi di eſſa, è come un domandarli fauore, & conſiglio nel proprio negocio, & cauſa (ſe però ne domandauano con quella inſtanza, che ricercaua vn tale intereſſe) il qual conſiglio non par-

che potria all'hora lecitamente negare, non hauendo altri, che potesse consigliarlo. A diminuire il prezzo saria obligato, se colui alquale egli vende la robba sua, non volesse hora comprare, ma aspettare il tempo futuro, nel quale per l'abondanza, che si aspettaua, hauea da valer meno, & se hora lo compra, è per la importunità di chi vẽde. La ragione di questo è, perche all'hora il vẽditore saria causa del danno, che il compratore incorreria, cõprando hora caro quello, che poi haria compro a buon mercato, & però douria diminuir tanto del prezzo, quanto tal danno importeria. Aggiugne S. Tho. che quanto si è determinato si ha da dire, parlando secondo la legge della giustitia, ma che secõdo quella della carità faria bene chi manifestasse questa abondanza, o diminuisse del prezzo. Diciamo piu, che se all'hora il mercante, sapendo la detta abondanza futura, vendesse gran quantità della robba sua a persone pouere, per la qual cosa incorressero gran danno, non saria senza colpa, & forse anco mortale, non per fare in questo contra giustitia, ma contra la carità.

a la 2. Al secondo argomento della moneta diciamo parimente, che potria chi hauesse de i reali spacciarli nel tempo, che piu vagliono, & che non saria obligato a manifestare il callo delle monete che s'aspettaua, ne a diminuire hora del valore ordinario, eccetto che ne i due casi, che habbiamo detto, parlando de l'abondanza, i quali hanno luogo ancor qui per la medesima ragione, che all'hora esplicammo.

a la 3. Quanto al terzo argumento, parmi essere qualche differenza tra il caso, che in esso si tocca, & gli altri. La ragione è, perche non si prohibisse mai vn libro, se non per qualche difetto intrinseco, dan-

noso a chi lo legge, di sorte, che se bene la prohibitione è futura, la causa è già presente, ma se occorresse prohibire vn libro senza altra causa, che, per che cosi vuole a chi tocca, come vediamo, che abbassano il prezzo delle monete, solo perche il Principe vuole, io direi, che allhora la medesima ragione saria del libro, che de l'altre cose sopradette, ma perche il contrario è certo, non mi pare, che saria scusato, chi sapendo tal prohibitione da farsi, vendesse tal libro senza dire altro al compratore, lasciandolo incorrere quel pericolo, o non l'hauendo voluto manifestare, resteria obligato a diminuir tanto del prezzo, quāto valeria anco per quello, come s'io sapessi, che'l mio cauallo hauesse qual che vitio, per cui l'harei a perdere tra pochi giorni, o per furto, o per morte, se il medesimo pericolo incorresse il compratore, io resterei obligato à vna delle due cose, o a scoprirli questo pericolo, o a diminuir tanto del prezzo, quanto varria meno per questo conto. Et questo basti, quanto a la prima obligatione del venditore.

9 Segue hora la seconda, che è il retrattare, la venditione, quando s'auedrà essere stata del tutto inuolontaria al compratore, o fosse ciò per violenza o per inganno, o per ignoranza, nel modo, che l'habbiamo trattato nel cap. passato, & in questo ancora, esplicando la prima conclusione di Silue. Diciamo adunque all'hora essere obligato a reuocarla, concorrendoci due cose. L'vna, che il venditore sappia di certo esserui interuenuto forza, o fraude, o ignoranza tale, che siano bastante a far la compra, & la vendita del tutto inuolontaria al compratore. L'altra, che il compratore non l'habbia giamai con nuouo consenso approuata, perche molte volte accade, che vn contrat-

Il 2. obligo.

to non è da principio volontario, & fassi dopò di fatto volontario per nuouo consentimento, o espresso, o interpretatiuo: cosi vediamo d'vn matrimonio, che al principio non sarà stato volontario, farsi dopò volontario, & ratificare per nuouo, consentimento, o espresso, o interpretatiuo. Diciamo consentimento interpretatiuo nel matrimonio, quando le parti non reclamano, ma che in tutto, & per tutto si trattano come maritati, essendo stato da principio inuolontario.

Il medesimo veggiamo nel voto de la religione fatto da principio inuolontariamente, ratificarsi dopò, & farsi volontario per nuouo consentimento, almeno interpretatiuo, come saria non reclamando, & gouernandosi totalmente, come gli altri religiosi professi. di questa medesima sorte può accadere ne la vendita, & compra, che da principio non sia volontaria, & che dipoi si approui con nuouo consentimento, almeno interpretatiuo, come si diria, non reclamando, & seruendosi de la cosa comprata, come di cosa propria, ma se subito fatto il contratto, & saputo l'inganno, il compratore reclamasse, potendo farlo liberamente, & non tenesse la cosa comprata, come sua, ma come depositata, saria segno, che non approua la compra, ne consente in essa.

Ho detto, potendo liberamente reclamare, perche altrimente il non reclamare non saria argomento, che consenta in essa, come quando si facesse la compra, o vendita con violenza del superiore, contra la quale l'inferiore non hauesse libertà di reclamare per paura di qualche ingiusta vessatione.

Nel

Nel qual caſo ſaria obligato il ſuperiore, che fece la violenza,a laſciare i contrahenti liberi, leuata totalmente la violenza, acciò facciano volontariamente quanto loro pare, ò approuando il contratto,ò reprouandolo, ſecondo le leggi ſi aſſegna vn certo tempo, dentro alquale hà facoltà il compratore ingannato di reclamare, di che deuono dar conto i legiſti.

La terza obligatione è di reſtituire al compratore tutto quello, di che con inganno ſarà ſtato defraudato ò nel numero, ò nel peſo,ò ne la miſura; ò in prendere maggior prezzo de la coſa venduta, che non haria douuto ſecondo il giuſto. perche eſſendo la venditione atto de la giuſtitia commutatiua, la quale ricerca pfetta equalità,ſe accadeſſe non oſſeruarſi tale equalità, ò per eſſere il prezzo eccesſiuo,ò per difetto de la quantità circa il numero,peſo,ò miſura de la coſa venduta,ſarà all'hora obligato il venditore di aggiuſtare queſta inequalità, reſtituendo tutto quello, che eccedeſſe, ò mancaſſe. In alcun caſo però potria accadere, che non foſſe obligato il venditore a rifare queſto difetto de la detta quantità. & il caſo è queſto, come ſe forzaſſero il venditore ingiuſtamente a vendere le coſe ſue per manco del giuſto. ſe all'hora egli diminuiſſe la quantità de la coſa venduta, dando manco del numero, ò di peſo, ò de la miſura, di ſorte, che riſpondeſſe quella quantità a l'altra del prezzo,per ilquale è forzato a vendere,non rimarria obligato a reſtitutione alcuna in conſcienza, non hauendo contrauenuto in queſto a le leggi de la giuſtitia commutatiua. ma perche ciò ſia lecito, deuono concorrere neceſſariamente tre coſe. la prima è,che ſia forzato, & queſto contra giuſtitia a vendere il ſuo per manco del giuſto. la ſeconda

10 Oblig. 3.

Nota.

conda che questo sia tanto certo, che non vi sia dubio alcuno. altrimente si esporria a pericolo il venditore di defraudar la giustitia del compratore, che non saria lecito. la terza che si rimedij al pericolo, che hà, ò potria hauere il compratore di restituire il difetto del giusto prezzo, se credendo hauer comprato per meno, pentito di questo volesse rifare il danno, che pensa hauerne patito il venditore. Per questo deue por cura, che sappiano questi tali compratori, che non sono tenuti ad altra restitutione. Questo che habbiamo detto, all'hora esser lecito dar minore quantità, si deue intendere nel foro della conscienza. perche quanto al foro esteriore. ben potriano i Giudici castigare quelli, che così facessero, per hauer defraudato la quantità della cosa venduta, quanto al numero, ò peso, ò misura, di loro propria auttorità, legasi il Soto a questo proposito lib 6. de iust. & iur q. 3. art. 2.

11 Obligo 4. Segue hora la quarta & vltima obligatione che è di mantenere, & far buona la cosa venduta, tutta volta che sopra di essa si leuasse giustamente, & di ragione qualche cótrouersia, come se dopo l'esser venduta vna casa, e vn campo, fosse messo qual che piato iuridicamente per leuarlo di mano al cópratore, come cosa che non possa possederla, resteria in tal caso obligato il venditore a difenderla, come si dice nel c. si venditori, de empt. & vendit. la causa & radice di questo oblgo è, che per essere la venditione valida (come esplicammo, trattando la sua diffinitione) deue esser di cosa propria, & tale, che possa il venditore alienarla, & trasferire il dominio di essa nel compratore. adunq; mouendosi poi qualche lite, per cui si pretendesse, nó hauersi potuto vendere, ne alienare, resteria il venditore obligato a pigliare sopra di se questa lite, et man-

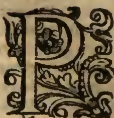
mantenere il compratore nel dominio, & possesso della cosa venduta, sendone però ricerco, & ammonito da quello. Parimente se in successo di tempo qualcuno allegasse, che la cosa venduta, fù d'altri, ò rubbata. resta obligato il venditore a difendere il contrario, a le sue proprie spese, & fatiche, & se ciò nõ volesse, ò potesse fare, sarà obligato a restituire il prezzo della cosa venduta al cõpratore sendone di essa priuato. ma in quanti modi possa il venditore liberarsi da questo obligo conforme alle leggi, lo tratta Silu. emptio. q. 25. & i Dottori legisti sopra il c. si venditori. de empt. & vendi.

SOMMARIO.

1 Il compratore deue manifestare il giusto prezzo quã do non lo sà.

2 Se il compratore d'vna casa doue è vn tesoro deue manifestarlo.

DELLE OBLIGATIONI, CHE incorre il compratore per virtù di questo contratto. Cap. XV.



Roposto già l'obligo del venditore, resta da dichiarar quello del compratore. Due obligationi trouo io, che hà il compratore per virtù di questo contratto. la prima è di auuertire il venditore del valore della cosa cosa venduta, quando egli non lo sapesse, se gia da se non offerisse egli il giusto prezzo di essa, perche all'hora non saria tenuto ad altro. la ragione di questo è perche il compratore è obligato a comprare la co 1 Obligo primo del cõpratore

ſa uenduta per il giuſto prezzo da chi uolontariamente per tal prezzo la uende. perche (come habbiamo detto eſplicando la natura della uendita) ella deue eſſer fatta uolontariamente, & per giuſto prezzo, acciò che ſia ualida, & giuſta. & perche è impoſſibile, che non ſapendo chi uende il ualore della coſa, ſi poſſa dire, che uolontariamente per quel prezzo la uenda, operando la ignoranza, che ſia inuolontario tutto quello, che ſi fà ignorantemente; per queſto reſterà il compratore obligato a una delle due coſe (ſotto pena di eſſer la compra fraudulenta, & fatta con inganno) ò a ſcoprire al uenditore il ualore della coſa uenduta, accioche non ſapendo quello, che egli ſi uenda, & il ualor ſuo, non lo uenga a uendere uolontariamente per manco che non ualerà; ò a dargli il giuſto prezzo di eſſa, ſenza manifeſtare altro. ſe ben di queſte due coſe la più ſicura è la prima, perche nõ eſſendo il prezzo giuſto indiuiſibile, il compratore forſe ſi contenteria di dare il prezzo più baſſo, doue che il uenditore bene inſtrutto di quanto uale la robba ſua, non uorria darla, ſe non per il prezzo più alto, ò forſe anco non la uorria più uendere, ma ritenerla appreſſo di ſe. di maniera, che la ſtrada piana, & reale è, che il compratore l'auertiſca, & lo ſganni circa il ualore della coſa uenduta. perche altrimẽte ſi potrà dire cõ uerità, che l'habbia ingannato nella compra, & per conſequenza, che ella ſia fraudolenta, & la uendita inuolõtaria, & conſeguentemente illecita, & inualida. Doue, che ſi deue auuertire, che in due modi può il compratore ſgannare chi uende circa il ualore della coſa uenduta, ò dichiarandoli puntalmente quello che uale; ò facendolo capace in generale, & confuſamente (ſe ben cõ molta chiarezza, che uale molto più

to più di quello, che pensa, lasciando poi a l'arbitrio suo, ò che uada a informarsi melio di quanto uale la robba sua; ò che uolontariamente la uenda per il prezzo, che gli piacera, rinunciando in tutto il restante a la ragione sua, & cõtentandosi di quel prezzo, ò uaglia più ò meno, all'hora hauẽdo fatto il cõpratore questa diligenza, se l'altro uendesse la robba sua per manco, che non uale, ciò non saria ne contra la uoglia sua, ne con inganno del cõpratore: perche come dice quella regola legale. A chi sà quel, che fà, & cosi uuole, non si gli fà ne ingiuria, ne aggrauio. Il Gaetano nella sua sommetta, uerbo empt. dice, che se il compratore sà il ualor d'una cosa, come saria una gioia, & il uenditore non lo sà, potria comprarla lecitamente per meno di quel, che uale. protestandoli però, & dicendo. Fratello, io intendo tener questa gioia con buona conscienza, & senza alcuno scropolo. per tanto io ti darò di essa uno scudo, con questo che quando ella ualesse più, tu me ne facci un presente. Imperò il Dottor Palazzo, scriuendo sopra di questa materia, dice, che questo parere del Gaetano hà poca probabilità, perche se il uenditore concede all'hora la gioia per prezzo si piccolo, è perche nõ sà, ne si auuede del ualor suo, & è cosa probabile, che se egli lo sapesse, non si contenteria cosi facilmente di fare quel presente. E dunque necessario che il compratore di tal maniera sganni il uenditore ignorante, che intenda chiaramente, & ueda il fatto suo circa quello che uende, accertandosi che uale assai più di quello, che colui gli dà. con il Palazzo par, che s'accordi anco il Panormitano. c. quia plerique. & immunit Eccles. nu. 28. Ma che si dirà se il uenditore, sentendo in generale, che la robba sua uale assai più di quello, che si imagina-

ua, domandasse il venditore istesso di quello, che vale? saria egli tenuto a dirli specificatamẽte tutto quello, che vale? A questo respondiamo cõ distintione, ò colui, ch'è domandato di ciò, vuol comprare, ò nò. se non si risolue a comprarla, nõ è obligato per giustitia ma per charità a sgannare il venditore. Et questo in caso, che non ci fosse altri, a chi domandarne, come dichiarammo di sopra, esplicando la prima obligatione del vẽditore. ma se si determina a comprarla, non vi essendo altri, da cui si possa informare chi vende, resteria obligato di giustitia a dichiararli il valore di quella cosa, se già non volesse dargliene il giusto prezzo da se, come poco dinanzi dicemmo. la ragione di questo è, perche il compratore è obligato per legge di giustitia a dare per la cosa comprata tutto quello, che giustamente vale a volontà di chi vende. adunque essendo domandato del valore di essa, & non vi essendo altri, da chi potersi informare, resteria obligato a sgannare il venditore, perche non facendolo, verria a metterlo in pericolo di vendere la robba sua per il meno di quello che vale inuolontariamente, & gli daria causa di danno tacendo. il che tutto è manifestamente contra giustitia.

2 Il primo argomẽto in contrario. Ma incontrario vi sono alcuni argumenti. Et il primo è, che se vno sapesse, che fosse nascosto in qualche campo vn Thesoro, ò vna mina d'oro, ò d'argento, non saria obligato a manifestarlo al vẽditore, & nondimeno è chiaro, che per conto di quella mina, ò di quel Thesoro vale molto più, che nõ varria senza. dunq; nõ sarà obligato il cõpratore di auuisare il venditore ignorãte del valore della cosa, che vende. l'antecedente si proua per il detto del Saluator nostro in S. Matt. ca. 13. doue disse

disse il Regno del cielo esser simile ad vn Thesoro nascosto nel cãpo. pche quiui nõ si cõdanna il cõpratore, che tacendo, & ricoprẽdo il secreto del Thesoro nascosto, cõprò il cãpo per godere il detto Thesoro, anzi pare, che ne sia lodato, poi che pretende il Signor nostro essortar noi altri a la imitatione di quel tale, Il medesimo si diria d'vna casa in cui si credesse trouarsi nascosto qualche Thesoro. Il secondo è che se vno di questi, che vendono l'herba per i caualli, vendesse vn fascio di essa, che al più varrà mezzo reale; & nel detto fascio di herbe communi vi fosse vn'herba medicinale, che valesse più d'vn reale, nõ saria all'hora obligato vn'herbolaio che la conoscesse, di manifestarla al venditore, anzi potria comprar lecitamẽte il detto fascio per il prezzo ordinario, & seruirsi poi di quel l'herba medicinale. Il medesimo anco pare di chi cõprasse vna soma di legne per ardere, tra le quali vi fosse qualche legno d'importãza per alcuno effetto, per cõto del quale valesse più quel solo, che tutta la soma. adunq; non è obligato il cõpratore ad auuisare il venditore ignorante del valore della cosa che vende A questo diciamo che il valore della cosa venduta è di due sorti. vno le conuiene assolutamente, & di sua natura, & questo è l'ordinario, & quello, che communemente viene in cõsideratione. come saria il valore d'vna casa, ilquale le conuiene inquanto è vn'edificio buono, & vtile per habitarui. Tale è anco il valore d'vn campo, inquanto è fertile, & atto a far di molto grano. ò uino, ò cose simili. Vn'altro ualore hanno le cose accidentalmente, & per qualche caso fortuito. che non è ordinario, ma contingente. come quando in un campo ui fosse una mina; ò nella casa un Thesoro nascosto. Quando dunque diciamo essere obli-

2. Argu.

Il valore della cosa venduta è in due modi.

obligato il compratore ad informare il venditore ignorante del valore della cosa venduta, s'intende del valore ordinario, che le conuiene di sua natura; & non di quell'altro contingente, & accidentale. secondo ilquale non cade la cosa sotto venditione, ne il venditore pretende venderla, inquanto tale. come diriamo di vna casa, che cade sotto venditione, inquanto è vn'edificio commodo, & vtile per habitarui, per ilqual rispetto solo il venditore pretende venderla; & non inquanto vi sia dentro qualche thesoro. Così il campo è vēdibile, inquanto è buono a fare i frutti necessarij a la vita humana, secondo la qual cōsideratione è cōmunemente stimato, & come tale pretende venderlo il venditore, & non per altro rispetto. Per intelligenza dūque di tutto questo nota, che vna medesima cosa può hauere diuerse stime, & diuersi prezzi: & che da diuersi può diuersamēte essere stimata, inquanto sarà vtile per diuersi effetti, & fini. Vn'herba sarà stimata da vn solo per esser buona da mangiare, senza far conto di altre virtù, ch'ella hauesse, per cui sarà stimata molto da altri. la medesima herba sarà da altri stimata solamente come medicinale. da altri come odorifera. senza hauer rispetto ad altri fini, per cui potesse seruire. Parimente vn legno sarà stimato da vno per esser buono a segare, et far tauole. da altri per ardere, da altri per puntellare vn muro, che ruini, ò per altri effetti, a' quali potria seruire, & finalmente di tante stime, & valori può essere vna cosa, quāte vtilità può ī se hauere, perche il valore, & prezzo delle cose si pretēde da l'vso, ò fine, per cui sono vtili, come dicemmo nel cap. 9. Di quì poi segue, che vna medesima cosa può essere dal venditore stimata d'vna maniera, & d'vn prezzo; & dal compratore d'vn'altra, &

Nota.

Nota.

d'vn'altro

d'un'altro prezzo per altro rispetto. acciò dunque la uendita non si dica fraudolenta dalla parte del compratore, non bisogna, che egli informi il uenditore di quel, che uale, secondo quel rispetto, secondo ilquale uien da lui stimata, poi che la cosa non si uende inquanto è considerata dal compratore, ma dal uenditore, ne pretende il uenditore uendere le cose sue conforme a la stima del compratore, ma a la sua propria; secondo la quale egli è solito uenderle: & perche quanto a la uolontà, & proposito di chi uende non ui interuiene ignoranza alcuna, sapendo egli molto bene, quanto possano ualere le cose, che uende stimate, & uendute, nel modo, che egli le stima, & uende, & nel modo, che cadono sotto il contratto della uenditione, per questo non è astretto altrimente il compratore a dichiararli quello, che a lui proprio uale la cosa comprata, cōforme a la sua propria stima, & necessità. Questo è secondo la lettera, quello, che dice S. Thom. nella 2.2.q.77.art,1. che il uenditore può stimar la cosa uenduta conforme al profitto, che egli per uenderla, uiene a perdere. ma nō conforme al profitto che il compratore guadagna per comprarla. Chi uende un campo, non sapendo, che dentro ui è una mina d'argento, non perde per ciò altro utile, che i frutti, che produceua, & sol per questo rispetto deue stimarlo, doue non hà ignoranza alcuna del suo ualore, & prezzo. di maniera che fin tanto che egli non hà altra notitia della detta mina, niuna ragione ui hà sopra, oltra l'utile ordinario del campo. Dico, ragione, & non potenza. perche altra cosa è hauer potenza altra è hauer ragione di seruirsi della detta mina. ben si dirà che chi è patrone d'un campo, fin tanto che egli non sà trouarsi nascosto

in esso qualche Thesoro, nõ hà ragione alcuna sopra di esso. haria però la potēza, mentre che è suo di conseguir la detta ragione. la qual potenza perderia vendendo il cãpo, transferendosi ella nel cõpratore. ma se il compratore per essere huomo accorto, & prattico della mina, si potrà seruire di quel campo, non solo a pigliarne i frutti, ma a cauarne anco vna mina, questa vtilità è sua propria, & non del venditore, & egli solo vi hà ragione sopra. onde non è tenuto a darne altro auuiso al venditore. Il medesimo diciamo della casa, in cui fosse vn Thesoro nascosto, che fin tanto che il patrone non lo sapesse, niuna ragione haria sopra di esso; ne haria, ò potria hauere per ciò altro profitto della sua casa, fuora de l'ordinario, per cui solo deue egli stimarla, & apprezzarla, volendo venderla. intorno a la quale stima non si potria dire, che fosse ignorante, potēdo saper molto bene il valor suo secondo l'vso ordinario. Ma se il compratore per qualche via sapesse, ò sospettasse del Thesoro nascosto, tale guadagno saria tutto suo, & sua ventura propria, & non di chi vende; & però non saria tenuto a dirne altro al venditore. Nel medesimo modo si risponde a l'altro de l'herba, che chi vendesse quel fascio, come vtile per darlo a vn cauallo, non potria domandarne se non il prezzo ordinario, che per questo rispetto varria; & di questo non harà egli ignoranza alcuna, di cui deue essere auuisato dal compratore. ma se il compratore per sua propria industria si può seruir di quell'herbe ad altro fine di più importanza, tal profitto è suo proprio, ne il venditore ci hà che fare, & per questa via si satisfà anco a quel dalle legna. Ma contra quanto si è detto potria replicarsi di questa sorte:

Obiettione. Poniamo caso, che vno vendesse vn buon numero

di

di perle, tra le quali per sua ignoranza, ò inauertenza fosse vna gioia di molto valore, che ella sola valesse più di tutte l'altre, seguiria all'hora non essere obligato il compratore a cauar d'inganno chi vende auuertendolo di quella pietra pretiosa, si come habbiamo di sopra detto del fascio dell'herba, & della soma de le legna. Diciamo nõ esser la medesima ragione de l'vno, che dell'altro. perche chi vende vna soma de legna per ardere, non hà ragione conforme a l'intentione, & proposito, che hà di venderla più del valore, & prezzo, che vale, considerata, secondo quel fine, & circa questo non harà egli ignoranza alcuna, & il medesimo dico del fasciò d'herba. ma chi vende vna grossa quantità di perle, pretende di venderle, come cose preciose. onde hà buona ragione sopra di quel valore, & prezzo, che vagliono, come tali. se in questo adunque è ignorante, ò inconsiderato, & viene ad ingannarsi, il compratore resta obligato a trarlo d'errore, altrimente la compra sarà fraudolenta per colpa sua. Per concludere adunque, & risoluere quanto si è detto, nota, che non qualunque ignoranza del venditore sarà causa di obligare chi compra a desingannarlo. ma solo l'ignoranza priuatiua. perche chi vende può essere ignorante di ignoranza negatiua, & d'ignoranza priuatiua. Ignoranza negatiua è quella, per cui alcuno non sà vna cosa, senza hauere diritto, ò ragione alcuna di hauerla a sapere, quale era quella, c'hauea il padrone del cãpo circa la mina d'argento, ò circa il Thesoro nascosto. perche questa ignoranza è di cosa, che per far la vendita giusta, & volontaria, non hauea il venditore ragione alcuna di saperla ò non saperla, potendosi molto ben fare la vendita giusta, & lecita, senza saper, che nel campo ci fosse la mina, &

Nota.

Ignorãza negatiua & ignorãza priuatiua.

nella casa il Thesoro nascosto. Tale è anco quella di colui, che vendeua l'herbe, ò le legne. perche molto ben potea l'vn, & l'altro far la uendita sua giustamente senza sapere quello, che non sapeuano. la ignoranza priuatiua poi è quella, per cui il uenditore non sà una cosa, douendo ragioneuolmente saperla, per far la uendita sua giusta, & lecita, & non fraudolenta. quale è quella di colui, che vendendo vna gioia, non sappia il valore di essa: ò di colui, che vendendo una casa, ò vn campo, non sapesse il valore loro, inquanto casa, & inquanto campo. Diciamo adunque, che quando il venditore è ignorante di ignoranza priuatiua del ualore della cosa uenduta, all'hora è obligato il compratore à trarlo d'inganno. ma non già quãdo la ignoranza è negatiua. Et questo basti quanto al primo obligo del compratore.

Obligo 2. La seconda obligatione è di supplire il mancamento del prezzo, quando hauesse comprato per manco del giusto. dal quale non si può il compratore sgabellare, se non quando il venditore commettesse fraude circa la quantità, ò qualità della cosa uenduta. di maniera, che hauesse dato manco in quãtità, ò in qualità di quel, che douea. nel qual caso quando anco il compratore desse mãco prezzo di quel, che douea dare, non saria contra giustitia, pur che il detto prezzo fosse uguale a la quãtità, della cosa comprata, & non d'altra maniera. Il che si deue intendere con le medesime limitationi, che nel cap. precedente habbiamo detto potere alcuna uolta rimanere escusato il uenditore di rifare il difetto della quantità della cosa uenduta, & con questo fine diamo fine alle obligationi de' contrahenti.

SOM-

SOMMARIO.

1 Vendita si diuide secondo le sorti delle cose.
2 Vendita si diuide secondo i modi.
3 Vendita si diuide secondo i fini.
4 Vendita si diuide secondo il modo di pagare.

DELLE DIVISIONI DELLA vendítione. Cap. XVI.



OPO hauer trattato de gli oblighi, che hà tanto il uenditore, quanto il compratore, che fù la secóda cosa da noi promessa in questa materia, resta, che trattiamo delle diuisioni della uendita, che fù la terza, accioche ueniamo a notitia di molti particolari modi di uendere, che hanno anco particolari difficultà. Per quattro rispetti si può diuidere la uenditione: cioè, ò per rispetto delle cose, che si comprano, & uendono, ò per rispetto del diuerso modo di vendere, ò per rispetto del fine, ò per rispetto della diuersità, che occorre nel pagare la cosa venduta.

Quanto al primo delle cose, che si possono comprare, & uendere sono di due sorti generalmente. ò sacre, ò profane. sacre, come i sacramenti, gli ornamenti delle Chiese, i Calici, il Tẽpio, & altre cose simili, di cui ci seruiamo nel culto diuino. la cõpra, & uẽdita di queste cose si chiama simonia. de la quale non tratteremo in questo luogo, perche una materia come questa ricerca più particolare, & più copiosa disputa di quella, che quì si potria 1

fare. le cose profane sono di tre sorti. alcune sono naturali. come huomini, caualli, & altri animali, et l'vso di essi, le vittuaglie, & molte alte cose simili. altre sono morali, che appartengono alle attioni humane, come sono gli officij publici di Giudice, di Gouernatore, di notaio, di bargello, & altri di questa sorte. altre sono artificiali, come gli edificij, l'armi, i vestimenti, & altre molte.

2 Quanto al secondo che è il modo di vendere, oc correno due diuisioni di vendita. prima si diuide in assoluta, & conditionale. assoluta si dice quella, che si fà libera da ogni patto, & da qualunque con ditione. conditionale si dirà quella, che suol farsi con qualche patto, ò conditione, come quando si vende con patto di potere ricomperare. secondariamente si diuide per rispetto del modo, in vendi ta fatta a l'incanto, & quella, che si fa altrimente. la quale si diuide in tre modi prima in publica, & in segreta. la publica è quella che si fà in luogo pu blico, come in piazza, ò publicamente nelle botteghe. la segreta è quella, che si fà occultamente per i cantoni. secondariamente si diuide in quella che si fà a minuto, come ordinariamente sono quelle, che si fanno nelle botteghe, & in quelle, che si fanno in grosso. come quando vno vende tutto il suo grano in vn monte, ò tutta la mercantia, ò grã par te di essa. terzo sono alcune vendite, che si fanno pregando i compratori, & inuitandoli a comprare. altre che si fanno, pregando il venditore; & ricercandolo a voler vendere.

3 Si diuide nel terzo luogo la vendita per rispetto del fine: perche alcuni vendono per sostentare se, & la famiglia loro. altri vendono solaméte per guadagnare, non hauendo l'occhio, se non al guadagno. altri vendono, & comprano per giouare a

la

la Rep.& prouedere a le perſone biſognoſe. altri vendono quel, ch'vna volta compraronoi, per cauar di queſta maniera denari contanti, non potendo cauarli altrimente, ilqual modo ſi chiama ſtocco. altri vendono per altri fini particolari, che non ſi poſſono comprendere ſotto ad un certo numero.

Nel quarto luogo ſi diuide per riſpetto del diuerſo modo di pagare, & queſto in tre generi. perche alcune volte ſi vende a contanti. altri a credenza, altri anticipando la paga. Di tutte queſte diuiſioni ſi porranno le ſeguenti tauole.

La venditione ſi diuide per parte
- Delle coſe vendute
- Del modo di vendere
- Del fine per cui ſi vende
- Del diuerſo modo di pagare.

Le coſe vendute ſono due
- Sacre, la cui vendita ſi chiama ſimonia.
- Profane, le quali ſono
  - Naturali, come
    - Huomini
    - Animali bruti
    - L'vſo di eſſi
    - Le vettouaglie.
  - Morali, come ſono
    - Officij publici
    - Debiti
      - pprij
      - d'altri
  - Artificiali come ſono
    - Edificij
    - Armi
    - Veſtimenti.

- Per parte del modo si diuide in due maniere
  - Prima si dà vna vendita
    - Assoluta, & senza conditione,
    - Altra cõditionata; come quando si fà con patto de retrouendendo.
  - Secõdo si fà la vendita
    - A l'incanto
    - Fuora de l'incãto in tre modi
      - Primo ve n'hà vna
        - Publica
        - Altra segreta.
      - Scdo si fà
        - In grosso
        - A minuto
      - Terzo si fà
        - Pregando
        - Essẽdo pgato.

- Per parte del fine alcuni vendono
  - Per sostentarsi
  - Altri per guadagnare
  - Altri per prouedere alla Rep.
  - Altri per fare dinari per via di stocchi
  - Altri per molti fini particolari.

- Il modo di pagare è di tre sorti
  - In contanti
  - A credenza
  - Anticipando la paga.

Quan-

Quanto a la prima diuisione, doue si mette l'vso delle cose naturali tra le cose vendibili, appartenẽdo tale uso al contratto del fitto, s'ha da notare, che questo cõtratto è vna specie, o modo di compra, & di vendita, come in altro luogo habbiamo detto, & ha il medesimo rispetto inuerso la uendita, che ha l'imprestito a la donatione: perche si come per la donatione si da tutta la cosa, & quanto a la sostanza, & quanto a l'vso di essa; & per imprestito si da solamente l'vso; così per la venditione si uende tutta la cosa, & quanto a la sostãza, & quãto a l'vso di essa, & per il fitto si uende solamente l'vso della cosa affittata. Quello, che ci resta da dire circa la materia di questo contratto, è di andar discorrẽdo per tutte quelle specie della vẽditione che haranno qualche particolare difficoltà, dichiarandole nel miglior modo, che a noi sarà possibile. Et questa è la quarta cosa, che in questa disputa promettemmo. L'affittare è vna specie di vendita.

SOMMARIO.

1 Il Padre se può vendere i figliuoli.
2 Huomini liberi in che modo si possono comprare.
3 Nella vendita d'huomini liberi se si ha da scontare il prezzo con l'opere.
4 Huomo che si dubita sia libero non si può comprare.
5 Huomo che si dubita sia libero comprato, non si deue trattare come schiauo.
6 Mori se si possono comprare.

DE

DE LA VENDITA, ET COMPRA degli huomini. Cap.XVII.



Ouendo noi trattare da qui auanti de le specie de la uendita, che haranno qualche difficultà, osseruaremo il medesimo ordine, che ne le diuisioni habbiamo osseruato, di maniera, che prima tratteremo di quelle uendite, che da la prima diuisione risultarono, dipoi da l'altra, de la seconda, & de la terza, & de la quarta ordinatamẽte insino a la fine. La prima dunque, che hora uiene in campo, è la uendita, & compra de gli huomini liberi, perche di quello de le cose sacre non pretendiamo hora di trattare per la ragione già detta nel precedente cap. E hora la difficoltà, se un'huomo libero può essere uenduto, & comprato. Diciamo huomo libero, perche gli huomini, che di ragione sono schiaui, ben possono essere & comprati, & uenduti, come sariano quelli infedeli, che in giusta guerra fossero cattiuati. La qual questione fu trattata da Silu se bene con molta breuità. Emptio. q.4. § 6. Et dal Nauarro nel suo Man. c.23. nu. 95. Per esplicatione de la quale si noteranno le conclusioni sequenti.

Se si può vẽdere vn huomo libero.

1 La prima sarà questa. Il padre hà facoltà di uendere il figliuolo, secõdo le leggi ciuili per rimediare a la sua estrema necessità di fame, & anco secondo alcuni, per redimere la propria uita, in caso, che ingiustamente l'hauesse a perdere. La ragione di questo è, perche il figliuolo è come cosa del padre. Si come dunque potria uendere l'altre sue cose per prouedere a la sua necessità, potria anco uendere

Concl. 1.

un

un suo figliuolo per tale effetto. Et all'hora quel figliuolo saria obligato a portar con patientia quella seruitù per amor di suo padre, hauendo da lui riceuuto la uita,& l'essere,che hà, & il nutrimento per conseruarlo; & essendo stato da lui aiutato ne' suoi bisogni, quanto le sue forze hanno sopportato. Onde è ragione, che lo contracambi, & lo paghi de la medesima moneta anchor esso. Lascia però questa libertà la legge a quei poueri figliuoli uenduti,che pagando essi ,o altri per loro il prezzo,per cui furono uenduti, sia il compratore obligato a rimettergli in libertà. Ma questa usanza di uendere i figliuoli non leggiamo essersi mai costumato tra christiani,ma tra i barbari solamente, come sono Mori,& Turchi, che l'usano anco fino al presente.

La seconda conclusione, gli huomini liberi in niun modo si possono comprare, & uendere (si deue intendere, come schiaui) perche cosi lo comanda la legge ciuile. Il Dottor Nauarro ne caua quelli, che si trouano in estrema necessità di uendersi, quali dice essere quelli, che trouandosi prigioni,& cattiui de gli Indiani, & di pagani barbari,essi gl'ingrassano per mangiarseli. questi tali, dice egli, si potriano legitimamente comprare, perche la uita è migliore, & piu cara de la libertà. Onde riceueriano beneficio non picciolo da quelli,che gli comprassero, facendoli cambiare la libertà con la uita. Da la quale opinione segue, che se alcuno fosse da Corsari cattiuato, & poi condennato a morte, pagandosi il prezzo per liberarlo; potria essere comprato, & fatto schiauo. La qual cosa non pare, che si deue ammettere, perche altrimente un christiano, che desse ne le mani de Turchi, o de Mori, o di altri assassini, che fossero 2 Concl.2.

risoluti

risoluti di torli la vita, potria essere fatto schiauo da chi gli campasse la vita, pagando il prezzo, che ne domandassero, il che nondimeno è da le leggi vietato. Cosa chiara è, che i Christiani presi in giusta guerra non possono esser fatti schiaui secondo le leggi, adunque molto meno potriano esser fatti schiaui essendo presi in guerra ingiusta. A questo argomento si potria rispondere in fauore del Nauarro, dicendo prima, che quãdo le leggi dicono, che i Christiani fatti prigioni da i loro inimici, nõ possono essere fatti schiaui, si deue intendere, che non possono essere schiaui di quelli, che gli haueano fatti prigioni: ma non prohibiscono, che non possano essere di coloro, che gli riscattaron la vita. Dipoi, che è verità, che le leggi hanno cosi decretato a fauore de la libertà, ma che con tutto questo può ciascuno renunciare a la ragion sua, massime quando risulta in propria vtilità, come è qui. Et però vno, che si trouasse in potestà de i suoi nimici, che volessino ammazzarlo, non solo potria, ma douria volere esser compro, come schiauo per saluar la vita, la quale val piu de la libertà. Onde veggiamo, che le leggi da l'altra parte ordinarono, che restasse schiauo colui, che per godere, & participare del prezzo promette esser venduto, o egli stesso si vende, come occorre, che molti si vendono per remare in halca, che è vna specie di cattiuità. Potriano anco dire, che quello, che le leggi vietarono, & che questo o quello non sia fatto schiauo a la maniera de gli altri, ma che si potria in questo caso essere schiauo per modo d'vn seruitor salariato. La qual mercantia di seruitù par, che vsino anco quelli, che apprendono qualche particolare essercitio, che sogliono star fermi per certo tempo in casa de i loro padroni.

Questa opinione non è molto lontana da la ragione, secondo quello, che leggiamo ne le sacre scritture, perche nel Gen.c.47. si legge, che i popoli di Egitto, hauendo consumati tutti i loro dinari, & non restando loro altro per comprarsi il grano, vendorono se stessi, & restarono schiaui di Faraone. Così ne l'Exo.c.21.& nel Leuit.ca.25.& nel Deuter. ca. 15. fu concesso, che chiunq; si trouasse oppresso da pouertà potesse vender se stesso per aiutarsi. E vero però, che a questi tali, che spontaneamente vendessero se stessi, o permettessino esser venduti, o compri, tre cose si concedono in loro fauore, come si caua da le leggi ciuili, & anco da le diuine hora da noi allegate. La prima e', che la seruitù di costoro non sia come di schiaui, ma come di lauoranti che vanno a opera, o di seruidori salariati, come si dice ne l'Esso.c.21.& nel Leui. c.25.& nel Deut.c.15. La seconda, che rimettendo il prezzo, con cui furono comprati, o essi, o altri per loro, sia il compratore obligato a lasciarli andare, come di sopra dicemmo de i figliuoli venduti da i padri loro, militando anco qui la medesima ragione.

Et questo etiandio si caua dal c.25. del Leui. doue si da facoltà a quelli, che per necessità vendono se stessi, che rendendo il prezzo de la vendita loro, o per se, o per altri, restino liberi.

La terza è, che dopò, che sono riscattati non restino di conditione seruile, come restano gli schiaui, i quali sempre sono di questa conditione, anchor che siano rimessi in libertà.

Ma vna difficoltà nasce qui da le cose dette, la quale è questa, se quelli, che essendo liberi, furono compri per saluar loro la vita, non restano schiaui à la maniera de gli altri; ma come questi, che van- 3 Dubitatione.

no a

no a opera, o come seruidori domestici, adunque hauendo poi seruito tanto tempo, quanto ricercaua la quantità del prezzo per loro pagato, douriano restar liberi, di sorte che anno per anno si vada scontando tanto del prezzo, quanto meriteria la seruitù, che fanno. In confirmatione di questo leggiamo nel Leuit. al c. 25. che quando la persona cosi venduta douea riscattarsi auanti a l'anno del Giubileo, comandaua Dio, che del prezzo, per cui fu venduto, si scōtassero i seruitij, o il valore di essi per tutti quelli anni, c'hauesse seruito. Et senza questo la ragione anco lo dimostra, perche tal cōpra, & vendita, come questa si risolue in vn contratto di fitto fatto con danari anticipati. adunque si come pigliando a fitto vn'huomo di questi, che vanno a opera, & dandoli denari anticipatamēte, si douea scontare de la detta quantità, & prezzo quello, che importeria la mercede di ciascun'anno, o di ciascun giorno, che seruisse; cosi parimente diremo de la persona comprata, se deue esser trattato a la maniera d'vn'operaio, Oltra di questo ne seguiria, che questo contratto fosse vsurario, se in caso di redentione hauesse a dar tutto il prezzo per cui fu compro; perche si risolueria in vno imprestito con guadagno. Poniamo il caso, che vno impresti cento ducati ad vn'altro, con obligo, che se gli rendano, quando vorrà, o potrà il mutuatario, ma che in tanto lo serua senza altro stipendio, questo contratto è manifestamente vsurario. adunq; saria anco quest'altro di cui trattiamo, per esser la medesima cosa, che imprestar tanta quantità di dinari, quanto fu il prezzo, con cui fu fatta la compra di quell'altro, con obligo di renderli altretanto, se vorrà liberarsi da tal seruitù, & che in tanto lo serua per niente. Questa è la mia difficol-

difficoltà. ciascheduno hora dirà quel tanto, che le parerà intorno a essa, ma certo, che le ragioni addotte mi inducono gagliardamente a tenere, che il seruitio di questo tale, si douesse scontare cõ il prezzo, per cui fu compro, hauendo però sempre rispetto à questo, che il compratore hauea for si poco, o niun bisogno da la seruitù di costui, & che se lo comprò, lo fece piu per fargli questo seruitio, che per altro fine, per la qual consideratione non valeriano, ne sariano stimati tanto i seruitij di questo tale, come d'vn'alta persona. In contrario di questo solamente fa quello, che le leggi dispongono circa i figliuoli venduti da i padri loro, i quali hauendosi a riscattare, hanno da sborsare tutto il prezzo per cui furono venduti. Et par però, che sia la medesima equità da gl'altri, che furono compri per iscamparli da la morte. Ma a questo si oppone l'auttorità de la legge diuina di sopra allegata dal Leui cap. 25. oltra le ragioni proposte. Tutta questa difficolta al parer mio si accommoda con il non approuar l'opinione del Nauarro, & negando, che potesse colui, al quale vorriano i Canibali de le Indie tor la vita, esser lecitamente comprato per ischiauo, perche anchor egli si troui in estrema necessità; ben si può nondimeno rimediarui senza esser compro per ischiauo, comprandolo a la maniera, che sogliono esser compre le fatiche di vn seruidore, o di vno di questi, che vanno a opera, quando è condotto per lauorare, per la qual condutta resta la libertà sua impegnata per seruire, non come schiauo, ma come vn seruidore, o vn'operario par suo. Et il valer piu la vita, che la libertà non segue hauer facoltà il compratore di comprarselo, come schiauo, bastando comprarlo come vn seruidore, o come vn lauorante. Per mag

gior chiarezza di questo, che diciamo, poniamo caso, che si troui un'huomo in estrema necessità, & si muoia di fame. in due modi io all'hora potrei aiutarlo, o comprandolo come schiauo, o pigliandolo come un seruidore stipēdiato. uediamo hora, se mi saria lecito di comprarlo come schiauo; nō ueramente, poi che per aiutarlo bastaua di comprare le sue fatiche, & seruitij, & pigliarle come i affitto. Nel medesimo modo dico io, che se si trouasse in potestà di Infedeli, o di altri nimici in estrema necessità, nō percio potria chi uolesse aiutarlo, lecitamente comprarlo per schiauo, potēdo aiutarlo altrimente, come si è detto. Bene è uero, che del ualer piu la uita, che la libertà solamente segue questo, che chi si uedesse in tal necessità di perdere la uita, mentre è in potere di infedeli, o di altri suoi nimici, douria all'hora lasciarsi comprare, come schiauo. & anco procurarlo, se per altra uia non potesse scampare. ma il compratore nō haria però buona ragione di poterlo fare senza esserne ricerco. Questo è adunque il parer mio intorno a questa difficoltà, segua hora ciascheduno quello che gli parerà esser piu uero.

4 Concl. 3. Segue la terza conclusione. L'huomo, che trouandosi schiauo, si crede probabilmente esser libero, o probabilmente se ne dubita, non si può ne cōprare, ne uendere senza peccato, & senza obligo di restituirlo in libertà, quando si sappia, che sia libero. La ragione di questo è, perche niuno può ne vendere, ne comprare senza peccato, & senza obligo di restituire, alcuna cosa di cui probabilmente crede, o dubita, che sia d'altri, perche uendendola o comprandola, si mette al pericolo di far danno, & aggrauio al prossimo. adunque molto meno si potria comprare, o uendere uno schiauo, di cui

pro-

probabilmente si credesse, o si dubitasse, che fosse libero, atteso che maggior aggrauio se li faria, che se patisse danno in altri beni esteriori, valendo assai piu la libertà, che la robba.

La quarta conclusione. Chiunque hauesse comprato vno schiauo, credendo, o dubitando probabilmente, che era libero, non lo potria ne tenere, ne trattare come schiauo tutto il tempo, che gli durasse questa opinione probabile; perche altrimente si metteria a pericolo di fargli notabile aggrauio, & ingiuria. potria ben seruirsi di lui come di vn'altro seruidore, pagandolo però del suo seruitio, doppo che sapesse essere stato libero, come se vno di fatto comprasse vna cosa, di cui credeua, o probabilmente dubitaua, che fosse d'altri; durante cosi fatta opinione, non potria seruirsi di essa, come sua propria, ma come presa in affitto, con obligo di pagarne il fitto debito, tutta volta, che si scuopre di certo esser d'altri. 5 Concl. 4.

E obligato questo tale di custodire la detta cosa, come in deposito, fin tanto, che esca di dubbio, & si certifichi essere d'altri. ponendo in tutto ogni sua diligenza per informarsi, & vscir di dubbio.

Parimente chi comprasse vno schiauo, credendo, o dubitando probabilmente, che fosse libero, deue por diligenza in certificarsi della verità, perche altrimente saria sempre possessore di mala fede.

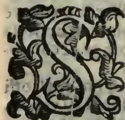
Queste due conclusioni si sono poste per conto de' Mori della Guinea, de' quali si può, & deue tenere probabilmente in genere, che molti di essi non siano di ragione schiaui, ma liberi, perche è fama commune, che siano ordinariamente fatti 6 Se è lecito cóprare i Mori.

prigioni, non già in guerra giusta; ma con violenza, & con fraude, pigliandoli per forza, & mettendoli nelle naui, poi che gli hanno allettati cō qualche frascheria, secōdo la stolidità loro, perche così gli mettono le mani adosso, & senza che piu gli lascino vscir di naue, fanno vela, & si vāno con Dio. Il giusto titolo di cattiuar questi tali può essere vno di questi quattro; o per hauerli presi in guerra giusta; o per hauerli fatti schiaui in pena di qualche delitto, secondo i loro statuti, & leggi, o per essere stati venduti da' padri loro per prouedere a le proprie necessità, o per essersi venduti anco da se stessi per participare di quei dinari. Si deue però qui auuertire per quietar la conscienza di molti, che se bene in commune, & in generale vada attorno questa fama de' Mori, che vengono, o sono condotti da la Guinea; nōdimeno può esser, che in singolare di questo, o di quel Moro non si habbia tal fama, in particolare, & per questo possa essere, che siano compri con buona fede, credendo, che di ragione, & con buon titolo quel tale sia schiauo, senza sospettare del cōtrario. Questo c'habbiamo detto de Mori, deuesi anco intendere de gli Indiani; de' quali è parimente publica fama, & probabile opinione, che di ragione non siano cattiui, ò schiaui, della qual materia si può leggere il Dottor Vittoria a la quarta delle sue relationi, che è la prima de gli Indiani.

SOMMARIO.

1 Vendita d'officij in quanti modi può eſſere illecita.
2 Vendita d'officij di ſua natura non è illecita.
3 Vendita d'officij può eſſere illecita per la perſona che gli vende.
4 Vendita d'officij puo eſſere illecita per la perſona a chi ſi vende.
5 Vendita d'officij può eſſere illecita per il prezzo eccesſiuo.
6 Vendita d'officij che hanno giuriſdittione è piu illecita.
7 Vendita d'officij Eccleſiaſtici, è piu illecita.
8 Vendita d'officij ordinariamente non ſi fa lecitamente.

DELLA VENDITA DE GLI OFFICII publici. Cap. XVIII.



SEGVE hora la uẽdita de gli officij publici, circa la quale è qualche difficoltà, ſe ſia lecita, o nò. In prima adunque ſi deue notare, che ſono due generi d'officij, alcuni ſono Eccleſiaſtici, altri ſecolari. Officio Eccleſiaſtico è quello del Vicario generale del Veſcouo, o del Viſitatore, o del Giudice delle cauſe pie, & altri ſimili. Officio ſecolare è quello del Gouernatore, del Giudice, del Notaio, & altri ſimili. Di queſti mò alcuni hanno iuriſdittione, come è l'officio del Vicario generale, del Gouernatore, del Podeſtà, & ſimili. altri non l'hanno, come il Notaio, il Theſoriero, & altri di queſta ſorte.

Secondo, si deue auertire, che per quattro vie può essere, che la uendita de gli officij sia illecita, o quanto a la sua natura, come se per se stessi non fossero lecitamente vendibili; o dalla parte di chi gli vende, come saria, non hauendo auttorità di farlo: o per la parte del compratore, come saria, quando non fosse ne habile, ne meriteuole da potere essercitarli lecitamente: o dalla parte del prezzo, come se si vendessero piu del prezzo ragioneuole, & conueniente.

Hora si notaranno le conclusioni, che seguono.

2 Concl. 1. La prima sia questa. La vendita de gli officij di natura sua non è illecita. Si proua, perche se fosse illecita di sua natura, in niun tempo si potria fare; come anco diciamo, che in niun caso è lecito mentire, perche il mentire è cosa illecita di sua natura.

Hora non è dubbio, che in qualche caso si possono lecitamente vendere, come si vedrà nelle conclusioni seguenti. adunque non è illecita questa vēdita di sua natura. Cosi disse S. Tom. nell'Epistola da lui scritta a la Duchessa di Brabanza, & cosi cōmunemente l'affermano i Dottori.

3 Concl. 2. La seconda conclusione è. La vendita de gli officij può essere illecita dalla parte di chi gli vende, come saria, se gli vendesse altra persona, che il Prēcipe, o la Rep. libera, che non ha superiore, o senza loro facoltà, & licenza espressa, o tacita.

La ragione di questo è, perche il Re è Signore del Regno, & gli altri ministri suoi non sono altro che dispensieri delle cose, che sono loro state raccomandate dal Re.

Or si come il Re potria vēdere gli officij di guadagno della casa sua per esserne egli Signore; &

non

non potriano farlo i ministri suoi, perche solamente sono dispensatori; così egli solo potrà vendere gli officij della Repub. & niun'altro senza la sua licenza.

Quello, che gli altri potriano fare in questo caso è di elegger persone idonee, per proporli al Prencipe, come degni di qualche officio, per il quale atto non potriano essi pigliare pur vn denaro.

Ma il Re può rinouare, & instituire Officij nuoui, & tor via i già instituiti, in caso, che l'vno & l'altro fosse conueniente per il bene della Republica.

Potria anco scemare il salario a gli officiali, o accrescerlo come piu li paresse, il che non potriano manco fare gli altri ministri suoi.

Si come adunque potria il Re pigliare vna parte de' salarij che sono deputati per ciaschedunno officio, lasciando conueniente sostentatione a gli Officiali, così potria vendere loro l'Officio per tanto prezzo, che cauato quella parte del salario, che l'officio haueua, restasso a l'officiale, con che viuere, & sostentarsi, conforme a la decenza dell'officio, perche scemarli il salario, & vendergli l'officio saria tutto vno, poi che scemandone resteria il salario così scarso quanto saria il prezzo, per il quale l'officio si vendesse.

Diciamo senza licenza espressa, o tacita, perche qualunque di esse basta.

Licenza tacita si diria, che haueßino i seruidori del Re, o altra persona, a cui egli facesse gratia del tale officio per vn'aiuto di costa, o per rifarlo di qualche spesa, al quale officio essi non potriano seruire personalmente, ne amministrarlo, perche all'hora pareria, che fosse loro dato quel-

l'officio, accioche lo vendessino à persona, che fosse atta ad essercitarlo, & essi godessero i dinari de la vendita.

Parimente le Donne hariano licenza tacita dal medesimo, quando il Re facesse loro gratia di qualche officio per maritarsi, perche se all'hora non hauessero la licenza tacita di venderli, o farne ritratto, chiaro è, che niuno vtile gliene risulteria.

4 Concl. 3. La terza conclusione è, la vendita de gli officij fatta a persone, che sono insufficienti per la loro amministratione, & inhabili ad essercitarli, è illecita. La ragione di questo è, perche tutti gli officiali della Rep. sono instituiti per bene, & vtilità di essa. Et però, o si diano per elettione, o per vendita, sempre si hanno a dare a persone habili, & sufficienti per essercitarli. Onde si come saria illecita la elettione di persone inhabili, & insufficienti per tale officio, così saria anco illecita la vendita fatta di esso a persone di questa sorte. Seguendo il medesimo danno alla Repub. tanto da l'vno, quanto dall'altro. Et se in contrario si allegasse, Obiettione. che il Re è inuerso del Regno, come il Padre di famiglia inuerso la casa sua, come lo significammo, prouando la seconda conclusione, & che si come il Padre di famiglia potria dare o vendere gli officij di casa sua a chi gli paresse senza peccato alcuno; così potria anco il Re dare, o vendere gli officij del suo Regno a chi piu gli paresse; diciamo esser gran differenza tra il Re, & il Padre di famiglia, perche anchor che il Re sia Signor del Regno, questa Signoria però gli conuiene in vtilità, & profitto de l'istesso Regno, & non per suo proprio interesse, come dichiarò molto bene S. Thom. ne l'opusculo vigesimo primo.

Ma

Ma il Padre di famiglia è patron della casa sua in vtilità, & profitto suo proprio. di maniera, che il reggimento del Re è per bene del Regno, & quello del Padre di famiglia non è principalmente per il bene della casa, & famiglia sua; ma per il contrario la famiglia deue essere ben retta, & gouernata per il bene, & profitto di esso.

Di qui segue, che il Re sia obligato a dar gli officij del Regno a persone habili, & sufficiéti, per nõ causar danno alla Rep. & il Padre di famiglia dando gli officij di casa sua a persone inhabili, a niuno fa danno, & aggrauio, se non à se stesso.

Segue anco delle cose dette, che acciò che tal vẽdita sia in tutto senza colpa, per questo conto, si hà da fare per quelli, che saranno piu habili, & piu sofficienti per l'officio, perche si come dãdo i detti officij per elettione, si hanno a dare a li piu habili in conscienza, come disse S. Thomaso nella 2.2. q.69. art.2. ad 3. parimente vendendoli si deueno dare in conscienza a' piu meriteuoli.

Segue la quarta conclusione. La vendita de gli officij, che si fa per prezzo eccessiuo, di sorte, che cauato quel prezzo dal salario, che l'officio può hauere, con il restante non potria sostentarsi conforme a la decenza, & carico del detto officio è illecita. Concl. 4.

Prouasi questo primà, perche se dandosi vn'officio, fosse diminuito lo stipendio, c'hauea di tal sorte, che del restante non potesse ben sostentarsi chi lo riceuesse conforme a lo stato suo, & secondo la decenza di quello officio, saria cosa illecita: adunque vendendolo per tanto prezzo, che cauatolo dal salario ordinario, non potesse del restante commodamente sostentarsi quel compratore, saria parimente cosa illecita, essendo tutto

vna cosa diminuirli molto del salario, & venderlo per molto prezzo.

Si proua anchora, perche vendendosi per prezzo tanto eccessiuo, si daria grandissima occasione al compratore di peruertire la giustitia, & di defraudare la ragione de' Cittadini ad effetto di cauar dinari per fas, & nefas, secondo la sua necessità, così per sostentarsi, come per pagare il prezzo de l'officio, cosa, che in tutto resulteria in gran dãno del ben commune della Rep.

Di queste quattro conclusioni.

La prima si piglia dalla parte della natura de gli Officij.

La seconda dalla parte del venditore.

La terza dalla parte del compratore.

La quarta dalla parte del prezzo.

L'altre, che hora seguono, parlano di alcuni officij piu in particolare.

6 Segue adunque la quinta Conclusione.

Concl. 5. La vendita di quelli Officij, che hanno giurisdittione, & a' quali è ammesso l'Officio del giudicare, & di amministrare la giustitia, saria piu illecita, che de gli altri, in caso che non si osseruassero quelle cose, che nelle precedenti Conclusioni sono state dette, massime nella terza, & nella quarta.

La ragione di questo si è, perche nella vendita di tali Officij seguiria maggior danno a la Republica, che di quella de gli altri, dandosi con tal mezzo maggiore occasione di preuaricare la rettitudine della giustitia, il che saria dannosissimo a la Republica.

La cui conseruatione, & pace, & tranquillità consiste nella rettitudine di essa, si come la total sua destruttione consiste nel suo contrario.

La sesta

La sesta Conclusione è questa. la vendita de gli officij ecclesiastici si hà per più illecita di quella de gli officij secolari, perche oltra gli altri danni, che di ciò seguono, si può incorrere per essa il peccato della simonia. leggasi Sil. Simonia. q. 13. §. 7. è anco più illecita per il maggiore scandalo, che di essa può procedere. Questo che fin quì habbiamo trattato delle vendite de gli officij, s'ha da intendere, parlando di ragione, & di quello, che secondo le leggi naturali si douria fare. Ma parlando de fatto, & conforme à quello, che ogni giorno si sperimenta, & a le circonstanze che concorrono nella vendita de' detti officij. 7 Concl. 6.

Diciamo nella settima conclusione che la vendita de gli officij non è lecita, & che non si deue fare, come anco lo significò S. Thom. ne l'opusc. 21. q. 5. scriuendo a la Duchessa di Brabanza. la ragione di questo è, perche ordinariamente vi concorrono tal circonstanze, che fanno la detta vendita illecita. poi che non si vendono a persone più idonee, ne con prezzo moderato. perche l'ordinario è di vederle a chi da più. Et questi tali nó sono i più idonei, nei più sufficienti, anzi sogliono essere i più inhabili, si perche sogliono essere più ambitiosi, & più cupidi di hauer tali officij; si ancora perche sogliono hauer manco ragione, & dritto per cóseguirli, attesa la loro inhabilità: & per questo suppliscono con denari doue mancano i meriti, per esser più ricchi, & hauer meglio il modo a pagare. Io giurarei; che ne il Cauagliero, ne la Dama, che hanno da vendere qualche officio ottenuto dal Rè per gratia, terranno giamai conto di darlo a chi sarà più habile per essercitarlo; ma a chi glie ne darà maggior prezzo, se ben fosse vn'asino. massime, che chiunq; vende officij hà inte- 8 Concl. 7.

tione di far denari, & a questo mira principalmente, gli darà dunque non a chi sarà più habile, ma a chi ne darà maggior somma. Da questo si inferisce non esser lecito di affittare i detti officij in tutti quei casi, ne' quali non saria lecito venderli, si per essere il fitto vna specie di vendita, come perche di ciò seguono i medesimi inconuenienti, che del venderli. Queste conclusioni sono communemente approuate da' Dottori, che di questa materia trattano. come sono questi. Silu. Dominus, q. 4 §. & q. 1. Il Gaetano nella sua sommetta verbo Venalitas, il Fumo nella sua somma ver. officium. Il Soto de iustitia, & iur. lib. 3. q. 6. art. 4. ad 2. il Nauarro nel suo Manu. c. 25. nu. 7. & F. Anto. de Cordoua nel suo trattato de' vsi. q. 117. & altri molti da esso allegati.

Obiettione. Contra la seconda conclusione solamente si offerisce vn'argumento & è, che S. Tho. nel luogo allegato disse esser lecito a la Duchessa di Brabanza vender gli officij, pur che si vendessino a persone degne, & per prezzo moderato, & par chiaro, che quella Signora non hauesse auttorità reale. A questo argumento dice Albernoz nel libro suo de' cõtratti, che quella Signora non hauea altro superiore, quanto a questo che è creare officiali nella sua Rep. & che però potea venderli senza altra autorità regia. ma che gli altri Signori temporali, perche riconoscono superiore, non possono farlo, non hauendo essi quanto a questo altra facoltà, che di eleggere persone idonee a la amministratione di essi. Segue ben da tutto quello, che s'è detto, che

Nota. quando gli officij si vendessero a persone, che non fossero idonee, & sufficienti (& questo auuedutamente, & per negligenza colpeuole di quelli, che hanno tal carico) resteriano obligati a resarcire i

danni,

danni, che per tal causa incorresse la Rep. ò a procurare, che i medesimi officiali gli restituissero. Il medesimo par, che segua, quando gli vendessero per tanto prezzo, che à' compratori non restasse bastante stipédio per sostentarsi. dádo loro in questo occasione di rubbare, & far di molti aggrauij in tali officij. perche chi dà causa del danno, par che faccia il danno istesso. leggasi Silu. nel luogo allegato, & il Nauarro nel suo Manu. c. 25. nu. 8.

SOMMARIO.

1 Crediti maturi in che modo si possono comprare per manco.
2 Crediti acerbi se si possono comprare per manco.
3 Debiti acerbi se si possono comprare per manco.

DELLA COMPRA DE GLI ALTRI crediti, & della vendita de' proprij. Cap. XIX.

DI due cose habbiamo a trattare in questo capitolo. l'vna sarà la cópra de' crediti d'altri. l'altra la védita de' proprij: quanto al primo si dubita, se può vno comprare i crediti d'altri per minor quátità di quella, che sono? A che rispondiamo con due conclusioni. la prima è: se il credito altrui non fosse ben liquido, ò la paga non fosse cosi certa; ò per riscuoterli bisognasse di fare grossa spesa; & ci fosse da trauagliare assai; bé si potria no lecitamente comprare per tanto manco, quanto manco varriano per conto di questi pericoli. Quattro sorti di pericoli sono espresse in questa 1

con-

concluſione a' quali poſſono ſtar ſoggetti gli altrui crediti. la prima è, ſe non foſſero liquidi, ma litigioſi, di ſorte, che non ſi ſapeſſe determinatamente ſe foſſero crediti, ne di quanta quantità. la ſeconda ſe eſſendo il credito certo, la paga non foſſe certa. ò per eſſere, il debitore pouero, ò cauilloſo, ò tanto potente, che probabilmente ſi poteſſe credere, che ne per timore di Giudice, ne per preghi di amici ſi condurria a buon fine il negocio. la terza ſe eſſendo il credito, & la paga certa, non ſi poteſſe però riſcuotere ſenza ſpeſa. la quarta quādo non ſi poteſſe riſcuotere ſenza fatica, & faſtidio, ancor che foſſe ſenza ſpeſa, come ſaria ſtando i debitori lontani per grande ſpacio ò di terra, ò di mare. A tutti queſti pericoli, ò ad alcuni di eſſi poſſono ſtar ſoggetti gli altrui crediti. Prouiamo hora la concluſione. Queſti pericoli ſi poſſono ſtimar tutti a denari, & chi compraſſe i crediti ſoggetti ad eſſi, ſi gli tireria adoſſo, riceuendoli a conto ſuo, ſcaricandone il venditore, adunque potria comprare i crediti per tanto meno, quanto quei pericoli meritano eſſere ſtimati. Queſta concluſione s'intende de' crediti così preſenti, & già maturi, come di quelli, che ſono ancora acerbi, & non maturi.

2 Hora la difficultà ſtà in quei crediti, che nō portano con ſeco altro inconueniente, ò pericolo, che de l'hauerſi a riſcuotere per di quì a tanto tempo, come di qui a vn'anno, ò due, ò trè; ſe queſti tali crediti potriano comprarſi per minor quantità di quella, che ſono? eſcludiamo però da queſta difficultà la ragione, & dritto, che potria hauere il compratore di dare minor quantità per conto del danno emergente, ò del guadagno ceſſante. come ſe hauendo il ſuo denaro pronto per trafficar-

lo in qualche mercantia, ò per riparare a qualche suo danno imminente, & che si potea probabilmẽte temere comprasse ad instanza del venditore quei crediti, perche all'hora ben potria il compratore per questo rispetto darli di essi minor quantità senza alcuno scropulo. ma il dubio solamente consiste, se è lecito dare minor quantità per quei crediti, che non portano con seco altro inconueniente, che d'hauere a riscuoterli con tempo. A questo risponde il Gaetano nella sua sommetta, verbo Vsura cap. vltimo a cui adherisce il Nauarro nel suo Man. cap. 17. num. 231. & il Fumo. vsura nu. 50. che è cosa lecita. la prima ragione de' quali è questa. Questo contratto non è imprestito, ma compra fatta per giusto prezzo. adunque è lecito. Tre cose sono in questo antecedenti, & tutte si prouano dal Gaetano. la prima che non è imprestito. la seconda che è vendita. la terza che è fatta con giusto prezzo: proua la prima perche ne l'imprestito mutuo i pericoli, & danni di quella cosa, in che s'hà da restituire il detto imprestito resta a conto del mutuatario, & non di chi impresta. ma in questo contratto i danni, & pericoli, con i quali si hà da restituire il denaro dato per i crediti, non vanno a conto di chi lo hà riceuuto (che faria apparire tal denaro essere imprestito) ma a conto di chi gli dette. perche con i crediti s'hà da ricompensare, & restituire quel denaro. & il danno, & pericolo di essi non vanno a conto del venditore. ma si bene del compratore. Più oltre ne l'imprestito resta obligato chi hà riceuuto il denaro in presto a restituirlo a chi l'prestò. in questo contratto non resta obligato chi riceuette la moneta per i crediti a restituirla. poi che in ricompensa di essa gli consegna i detti crediti, dandoli

Opinione del Gaetanò.

doli ogni sua ragione da poterli riscuotere, come suoi proprij. adunque non è imprestito mutuo. Oltra di questo ne l'imprestito si dà moneta presente per absente. ma qui non si dà presente, per absente, anzi per cosa presente, cioè per la facoltà di potere recuperare quei crediti, la qual facultà, & ragione è presente. che sia vendita parte si proua, perche non essendo imprestito, non può essere altro contratto, che vendita, considerate le sue qualità, & conditioni. perche nella vendita resta la cosa venduta a conto del compratore, ò si perda, ò si recuperi, ò si peggiori, ò diuenti megliore, & quì in questo contratto i crediti (che sono la cosa, che si pretende vendere) restano a conto di chi sborsa il denaro per comprarli; & sopra di lui và tutto il danno, & tutto l'vtile, che poi ne seguisse. Quanto al terzo che sia per giusto prezzo, proualo, parte, perche quel si chiama giusto prezzo, che senza interuenirui forza, ne fraude si troua communemente, & per i detti crediti non si troua cōmunemente tanta quantità, quanta essi sono. parte perche il riceuere la moneta absente non val tanto come il denaro presente, & in questo contratto si dà il denaro presente per la ragione, & facoltà di riceuere la moneta absente, che questa ragione, & facoltà vaglia meno proualo il Gaetano con due ragioni. l'vna è: perche le cose, che si possedono per sola speranza manco vagliano di quelle, che realmente si possedono, secondo il prouerbio, che dice, meglio è hoggi l'vouo, che domani la gallina; onde più varranno i pochi denari, che l'vno tiene, & possede realmente, & gli sborsa per quei crediti, che non sono i denari di essi crediti, ancor che siano di maggior quantità per non esser posseduti realmente, ma per sola speranza da chi gli compra

Prouerbio.

pra. l'altra è; perche le cose, le quali per qualche tempo sono inutili, vagliono meno di quelle, che sono vtili sempre, come si vede, che il campo sterile per alcun tempo, manco vale di quello, che tuttauia è fertile. la ragione, & la facultà di recuperare i crediti è sterile, per tutto il tempo, che non si riscuotono. adunque varrà meno, che i denari dati subito in contanti, i quali subito sono vtili, & fruttuosi. Aggiugne il Gaetano la seconda ragione per prouar l'opinion sua, & è questa: se fosse cosa illecita dar manco prezzo a gli altrui crediti, ciò saria per comprarsi con denari anticipati. ma il fatto stà altrimente, perche non si comprano in questo contratto i crediti, l'esattione de' quali è cosa futura; ma la ragion solamente da poterli recuperare al suo tempo. laquale già è presente, & manco vale de' denari douuti absenti. adunque non sarà cosa illecita dar manco denari presenti per la ragione di potere essigere i denari, che sono absenti.

Ma il contrario di questa opinione tenne S. Antonino 2. par. tit. 1. c. 8. §. 12. & Sil. Vsura. 2. q. 10. §. 4. & il Sot. de iust. & iur. lib. 6. q. 4. art. 1. nella solutione del terzo argumento, l'opinio de' quali è più vera, e più sicura, come per le ragioni seguẽti si vedrà. Diciamo adūq; che questo cōtratto è illecito, & vsurario. Prouasi per questa ragione. Il credito certo, che si hà da pagare in tempo futuro, non hà in se cosa alcuna, per cui possa valere minor quantità di quella, che è, se non fosse, solamente per pagarsi, ò comprarsi con denari anticipati. ma pagare vna cosa meno di quel, che vale per dar la paga anticipata è cosa illecita, & vsuraria. adunque questa vendita sarà illecita, & vsuraria. Prouo la prima propositione. Il credito, che s'hà da recuperare in tempo futuro può valer meno solamente per

Opinione contraria a quella del Gaetano.

Conclus.

tre

tre ragioni. ò per i pericoli,à cui fosse soggetto, ò per conto del danno, che incorresse il compratore, & del guadagno che perdesse per comprarlo a denari anticipati, ò per dare denari anticipati per esso. Non val meno per la prima causa, ne per la seconda, perche di già habbiamo escluso tutte queste cause di valer meno, & solamēte trattiamo de' crediti, che non hanno altro inconueniente, che de l'hauer a recuperarsi per di quì a tanto tēpo. Adūque se si dà manco prezzo per esso, è per conto del pagarsi con denari anticipati. Questa ragione si intenderà più radicalmente rispondendo a gli argumenti del Gaetano, & resterà la nostra opinione molto meglio prouata.

Al primo argomēto del Gaet.

A la prima ragione sua dunque rispondiamo in tre modi. prima neghiamo, che il comprar crediti con denari anticipati non sia imprestito mutuo, per la parte, che si anticipa la paga di essi. perche realmente è il medesimo, che imprestare in tempo presente minor quātità di denari, perche mi si dia vn'altra maggior in tempo da venire, che è la quātità de' crediti.

Al primo de gli argumenti in contrario, diciamo, che ordinariamente così è, che i detti pericoli vanno a carico del mutuatario. ma può ben'essere in qualche caso, che stiano a carico di colui medesimo, che imprestò. Per dichiaratione di questo si deue notare, che la paga della cosa imprestata alcune volte resta a carico del medesimo mutuatario. alcuna altra passa sopra di vn'altro terzo per conuentione delle parti. come se hauendomi vno imprestato vn sacco di grano, io gli ne consegnassi vn'altro, che douea hauere da vn terzo, dandogli subito la facultà di essigerlo come suo in paga, & restitutione di quello, che mi hauea imprestato, &

egli

egli se ne contentasse: all'hora ne io resterei obligato a la restitutione del sacco imprestato, ne i pericoli del grano, con cui quello s'hà da restituire, resteriano più a conto mio, ma a conto, & carico di quell'altro, poi che già si contentò di accettare in paga del sacco imprestatomi l'altro sacco, che mi era douuto; la ragione del quale io gli dettì subito acciò l'hauesse come suo. questo contratto chiaro è; che saria vero imprestito, & con tutto ciò i pericoli della cosa, con cui s'hà da pagare la cosa imprestata, non resteriano a carico del mutuatario, ma di chi imprestò.

Il medesimo rispondiamo a la seconda proua, dicendo, che è cosa ordinaria, restare il mutuatario obligato à restituire in qualche caso però (come è quello hora da noi posto) resta il mutuatario libero dalla restitutione, & vniuersalmente può esser così, ogni volta, che qualche terzo si incarichi di pagar quello, che l'vno hauea tolto in presto dall'altro; & è certo, che all'hora non lascieria di essere vero imprestito, senza che con tutto ciò resti il mutuatario obligato a restiture, & senza restar soggetto à' pericoli, & danni della cosa, con cui s'hà da restituire l'imprestito. Poniamo caso, che io imprestassi a Giouanni dieci scudi da pagarsi al Natale, & che Francesco amico mio, douesse la medesima quantità al medesimo Giouanni, da pagarsi anco al medesimo Natale. Se io facessi con Giouanni, che per paga di quello, che io gli hò imprestato, & che egli mi deue, mi consegnasse il credito, che egli hà con Francesco dandomi hora la ragione di esso per ricuperarlo al suo tempo, chiaro è, che questo contratto saria vero imprestito, & con tutto ciò non resteria Giouanni (al quale io haueuo prestati

quei dieci scudi) obligato à restituirmi cosa alcuna; ne i danni, & pericoli della cosa, con cui s'haueano da restituire i detti dieci scudi, resteriano sopra il detto Giouanni, ma sopra di me, ò di Francesco perche in addossarmi io il debito di Francesco per paga di quello, che mi douea Giouanni, mi chiamai pagato, & contento di quel mio credito. Adunque non lascia di esser contratto di imprestito per le ragioni del Gaetano. Dalle cose dette chiaramente appare non esser vera la dottrina di Paolo Palazzo sopra la Gaetana, verbo. emptio, per la quale vuole concordare l'opinione del Soto con quella del Gaetano dicendo, che quella del Soto s'intende, restando i crediti compri a conto, & rischio del venditore; & quella del Gaetano restãdo essi a rischio del compratore. poi che dalle cose dette si vede, che ancor che restino a rischio del compratore; è negocio vsurario il dare per essi mã co prezzo di quel, che sono, non lasciando per ciò di essere imprestito con guadagno. A la terza probatione diciamo, che è vna imaginatione (come più di sotto diffusamente si prouerà) il dire, che in questo contratto non si comprino i denari douuti che sono absenti, ma solo il dritto, & la facultà di recuperarli, che è presente, ma basti per hora dire, che non ostante, che tal facultà sia presente, può esser vero imprestito. Poniamo caso, che insieme insieme si faccia vn'imprestito di dieci ducati, & si consegni vn credito de la medesima quantità in paga di essi, dando subito la facultà di ricuperare il detto credito di qui a qualche tempo. già si vede chiaramente, che questo è contratto di imprestito, non ostante che la facultà di ricuperare quei dieci scudi dal terzo che gli douea a quell'altro, stia hora presente. questa è la prima risposta al pri

mo argumento del Gaetano: la seconda è concedendoli, che questo contratto sia di vendita, & compra come egli vuole. ma negando, che sia fatto con giusto prezzo. anzi diciamo essere tal prezzo minore di quello, che douea essere, poi che i cre diti, per esser l'essattione di essi futura, non vagliono vn denaro manco di quello, che sono. come diremmo, che i frutti de l'anno futuro, solaméte per essere absenti, hora, che si comprano, non vagliono meno, che quando saranno presenti. Et si come nõ saria lecito dar manco prezzo di quello, che hanno da valere al tempo della ricolta, per pagarli cõ denari anticipati, sapendosi hora determinatamente il valore di essi per all'hora: così ne manco è lecito dar manco prezzo per i crediti, la quantità, & valore de' quali è certo, & determinato, per pagar li con denari anticipati. A le due ragioni, con le quali proua il Gaetano che il dritto di riceuere il denaro absente val meno del denaro presente, si risponde, & a la prima che il possedere vna cosa per sola speranza, si può intendere in due modi, secondo che questo nome di speranza si può riferire ò a la cosa posseduta, ò al modo del possederla. Se si riferisce a la cosa posseduta. sempre la cosa, che real mente non hà essere, se non per via di speranza, come sono le cose che solamente sono in potenza, val meno di quella, che già è realmente. si côme il grano in herba val meno, che quando già è nel granaio, & il vino in agresta val meno, che quãdo già è nel tino, & finalmente tutti i frutti vagliono meno, quando sono solamente in fiore che quando sono maturi, & stagionati: parimente vn cauallo val meno, quando è poledro, che quando è domo. I crediti mò (de' quali parliamo) non si dicono di essere in speranza, & in potẽza di questa maniera,

poiche presupponiamo, che siano certi, & che realmente si deuono, & che si ricupereranno senza fallo se non fossero però certi, ma dubiosi; ò dubbiosa la essattione di essi, & nõ certa, all'hora si diriano hauer l'essere loro in sperãza, & in potẽza. ma se questo vocabolo di sperãza si riferisca al modo del posseder la cosa, non sempre vale meno il posseder la cosa per speranza, che il possederla realmente, ma all'hora solamente, quando la sperãza, che si hà di possederla, non è in tutto certa, & fuor d'ogni dubbio. Et perche parliamo in particolare di questi vocaboli, possedere per speranza, & realmente, applicati a la materia di cui trattiamo, di cõprare, & vendere, si deue auuertire, che la cosa cõprata si può per il cõpratore possedere per virtù di questo contratto in due modi, ò quanto al dominio solamente, ò quanto a la real possessione, & dominio insieme, quãdo al cõpratore si è cosegnato il dominio della cosa veduta solamente, come si fà nella vendita di tutte quelle cose, che sono future, il cui dominio prima si consegna, che la possessione di esse, si dice possederla p certa sperãza; & quãdo poi se gli dà la possessione di quella, si dice possederla realmẽte. Rispõdiamo dũq; hora a l'argumẽto che il possedere vna cosa per speranza riceuendone il dominio, non val meno, che il possederla realmente nel contratto di venditione, perche altrimente seguiria, che quando si vendesse vna cosa, che hà da venire, & la cui real possessione non si può all'hora dare a chi la compra, ma dopo vn certo tempo, varria meno, che se realmente gli fosse data la possessione di essa. il che è errore grauissimo, perche, come tutti i Dottori dicono, quando vno compra i frutti da venire molto tempo prima che vengano, quando non se gli può dar

la

la possessione di essi, se nõ quanto al dñio, nõ può però lecitamente dar mãco prezzo per essi di quello, che varrãno, qñ realmente se gli ne consegnerà il possesso. adunque la speranza certa di possedere vna cosa, quale è quella, che hà il compratore dopo l'hauere acquistato il dominio di essa, mediante la compra, non val meno, che la cosa realmente posseduta. Et così il dritto, & il dominio de gli altrui crediti comprato con denari non val meno, che varriano i medesimi crediti già recuperati, & realmente posseduti. A la seconda ragione diciamo, che in due modi vna cosa si dice inutile, & sterile. prima per conto di qualche mala qualità intrinseca; si come la terra arenosa si chiama sterile. & quello, che così è sterile, manco vale, di quello, che è fertile. si dice anchora essere sterile, ò inutile vna cosa per qualche causa estrinseca, & per conto di non essere ancor giunto il tempo della sua fertilità. nel modo, che l'inuerno gli alberi possono dirsi sterili, & infruttuosi, non di lor natura, ma per non essere anchora il tempo della loro fertilità, & per essere impediti dal freddo del verno, & quello, che così è infruttuoso, non val manco di quello, ch'è fruttuoso. ò per meglio dire, non val manco di quello, che può valere al tempo de' frutti. Poniamo caso, che stando vno in Valenza, venda vna casa, che si troua hauere in Barcelona, & per questo il compratore non può seruirsi di essa, stando la casa lontana. ò che venda la detta casa vn'anno auanti, che il compratore possa possederla, chiaro è, che la detta casa non val meno per essere inutile al compratore tutto quel tempo, che non può possederla. Se la casa hauesse in se qualche mancamento, per cui non potesse habitarla, ne possederla, va-

leria meno. ma sendo inutile solamente per non essere giunto il tempo di possederla,& goderla,nõ per questo val meno. Il medesimo diriamo d'vn campo che nõ fosse sterile per qualunq; mala qualità, ma per non essere ancora il tempo de' frutti, non per questo varria meno all'hora,che nel tempo del fruttificare.Di questa sorte i crediti, che deuono ricuperarsi in tempo da venire, sono inutili, per non esser venuto ancora il tempo loro da poterli riscuotere.nel qual tempo poi sarãno vtili, & di profitto.se i detti crediti fossero soggetti a' pericoli,che toccammo nella prima cõclusione all'hora sariano inutili nel primo modo, hauendo in se qualche mala qualità, & per questo varriano manco.ma per non gli hauere ancora,non possono essere inutili,se non in quell'altro modo,& per questo non vaglıono meno, quando sono inutili per tutto il tẽpo,che non si hãno da riscuotere,che quando saranno vtili dopo la loro recuperatione. terzo rispondiamo al primo argumento che questo contratto (propriamente parlando) non è d'imprestito,ne anco di compra,& di vendita; ma di vn cãbio vero, essendo che il cambio hà qualche affinità con la vendita, per esser cõtratto a lei soggetto, & inbalsemato, come diremo piu giù nel cap. 45. Che sia cambio, appare. perche questo è vn cambiare i denari, che io hò presenti per quelli, che voi hauete absenti in mano d'vn vostro creditore. Poniamo caso,che Pietro dà a Giouanni dieci scudi in Valenza, perche Giouãni glie ne dia altretãti,che egli si troua absenti,in Barcelona,di cui per questo nõ può hora seruirsi. Et perche Pietro possa recuperare dal fattore di Giouãni in Barcelona la detta quantità,riceue da Giouanni vna cedola, per cui gli dà facultà di essigerli in tẽpo da venire,

questo

questo contratto è cambio vero, per cui si cambiano denari presenti per absenti. Et il medesimo cõtratto fà chi dà denari presenti per gli altrui crediti, che sono denari absenti: perche quello, che quiui fà la distanza del luogo, qui fà la distanza del tẽpo, massime che la distãza del luogo porta sempre cõ seco distanza di tẽpo. Et si come in quel cõtratto di cãbio, l'vno dà denari presenti; & l'altro dà la facultà di riceuere i denari absẽti; cosi in quest'altro contratto l'vno dà i denari presenti, & l'altro dà la facultà di pigliare i denari douuti, che sono absenti. Consideriamo hora, se è cosa lecita cãbiar mãco denari dati in vn tẽpo, per più denari dati in altro tẽpo, & troueremo, che nõ cõcorrendoui altra circonstanza, ne altra cõsideratione, ò rispetto, se non che questi sono presenti, & quelli absenti, nõ è lecito dar manco per più, pche l'eccesso, che è dalla parte de i denari absenti, s'intende, darsi per conto de l'impresttitó tacito, che vi interuiene dalla parte di chi dà i denari presenti; & anticipati. Habbiamo detto, nõ cõcorrendoui altra circõstanza, ò rispetto, per escludere, che colui, che dà i denari anticipati, nõ incorra per ciò ne dãno, ne perdita alcuna; & per escludere anco altre considerationi, delle quali tratteremo nella materia de' cãbi.

Fin qui habbiamo risposto a la prima ragione del Gaetano: hora rispondiamo a la seconda doue dice; che per questo contratto nõ si cõprano i denari absenti, ma la ragione di poterli ricuperare al suo tempo. la qual ragione di già è presente. Diciamo adunq; che in questo s'ingannò molto forte il Gaetano, perche se concede, che questo sia cõtratto di cõpra, & di vendita, chi hà mai detto, ò potuto dire cõ ragione, che la cosa vẽduta sia la ragione, ò il dominio di quello, che si è cõpro, & non Al 2. arg. del Gaet.

la cosa, il cui dominio, & la cui ragione si dà? Quãdo io vendo vna casa. v. g. due cose sono quì molto differenti. l'vna è il dominio ò la ragione di posse-derla per mia propria. l'altra ò la medesima casa, ò la possessione di essa. Et sono queste due cose tanto differenti, che l'vna si può dare senza l'altra. come quando si vende vna cosa absente, quali sariano i frutti da venire, de la qual vẽdita prima si dà la ragione, & il dritto di possederli, come proprij; & di poi si piglia la possessione di essi. altre volte si dà insieme l'vno con l'altro. Di queste due cose quella, che principalmente si vende, & compra, è la possessione della cosa, che è il termine, & lo scopo di questo contratto, ilquale all'hora stà del tutto perfetto, & compito senza che gli manchi niente, quanto è dalla parte della cosa venduta, quando il cõpratore riceue la cosa comprata, & ne piglia il possesso. Et se si dà il dritto, & la facultà, è per causa della possessione, che se non pretendesse il compratore posseder come sua la cosa compra, non accaderia dargli il dominio di essa, ne il dritto di possederla. adunque se tal dritto fù compro per causa della possessione della cosa uenduta, quello, che principalmente si compra, non sarà il dritto, ma la possessione di essa. si come quando io uendo un libro, ò presente, ò absente che sia, quello, che io principalmente uendo, & l'altro compra, non è il dritto di possederlo, ma l'istesso libro, & la possessione di esso, a la quale possessione si indrizza quel dritto di possederlo, & in quella si termina, come anco la uia ne uà dritta al suo termine, secõdo quella regola de' Dialettici. Propter quod unũquodque tale, & illud magis. Ma contra questo si potria fare un'argumento di questa sorte. chi compra la facultà di passar per un campo, non si dice,

che compri il passar di quiui. adunque chi compra la facultà di ricuperar dinari absenti, nõ si dirà che cõpri dinari. A questo argomẽto diciamo, che la facoltà, & dritto di passare il cãpo, nõ ha immediatamente rispetto al passare per il cãpo, ma al poter passare per esso lecitamente, & senza aggrauio del terzo. Et per questo l'oggetto di quelle cõpre nõ sarà il passare per il campo, ma il poter passare per esso lecitamente, & questo è quello, che si compra; ma nella cõpra della facultà di recuperare dinari douuti absenti, tal facoltà ha relatione, & rispetto immediatamente à' dinari, o a la possessione di essi, poi che per questo cõpro io la facoltà di essigerli, accio possa possederli, come miei proprij. Venendo dunque al contratto di comprare i crediti, diremo, che i dinari douuti, & absenti sono quelli, che principalmente si uendono, & comprano, & non la facoltà di riceuerli al tempo suo, poi che la detta compra non termina in tale facoltà, ma ne' medesimi dinari, & crediti, & nella possessione di essi. Finalmente conchiudo con dire, che se queste ragioni del Gaetano, che fin qui habbiamo confutato, fossero uere, si potriano con esse difendere quanti negotij usurari si trouano, massimè quelli, doue si intromette l'imprestito mutuo tacitamente, come quando si uende a credenza; ò quando si compra con danari anticipati. Poniamo caso, ch'io vendessi vna pezza di crimisi a credenza, che uaglia cento ducati, in tal caso saria lecito (secondo i fondamenti del Gaetano, pigliarne cento, & dieci, perche di questi dinari non mi danno hora di presente, se non le facoltà di essigerli di qui a tanto tempo, & la facoltà solo (secondo l'opinion sua) val manco per essere inutile tutto quel tempo, in cui non posso seruirmi di essi. Onde

Arg. contra l'opinione del Gaet.

Onde la facoltà sola di essigere cento, & dieci ducati di qui a vn'anno nõ varria piu di cento ducati presenti. Poniamo caso piu oltre, che comprassi io i frutti d'vna vigna, che per l'anno seguente si aspettano, de' quali fosse cosa certa, che varranno cẽto ducati, se la facoltà sola di riceuere la cosa absente valesse manco, non saria all'hora mal tratto per quella, che hora mi danno di riceuere i detti frutti al suo tempo, darne solo nouanta. poi che nõ varriano meno i nouanta hora presenti, che la facoltà di riceuere cento per di qui a vn'anno. Et cosi tutti questi negotij saranno leciti, i quali sono cõmunemente dannati per vsurarij. Ne solamente questi, & altri simili tutti potriano giustificarsi per le ragioni del Gaetano, ma anco quelli, che manifestamente sono vsurarij, quale è l'imprestare dinari ad interesse. Poniamo caso, che Pietro mi presti cento ducati a renderli di qui a vn'anno, obligandomi subito con scrittura a restituirgliene cẽto, & dieci. per la quale scrittura io gli dò facultà di essiger da me la detta quantità absente per quei cẽto, che egli hora mi impresta. Se è cosi, che vaglia meno la facoltà di riscuotere cẽto, & dieci absenti, che cento presenti, per qual causa il detto cõtratto nõ sarà lecito? Bẽ sò, che mi sarà risposto, che questo contratto è di imprestito, & l'altro di compra, & di vendita, per cui si comprarono gli altrui crediti, & che la natura de l'imprestito ricerca, che mi si dia moneta absente, quanta io ne dò di presente, ne più ne meno. Onde questo sarà vsurario, & quel nò. Ma questa risposta non satisfa, ne leua il neruo suo a l'argomento per due ragioni. L'vna è, perche ne la compra de gli altrui crediti si mescola l'imprestito mutuo, in quanto si danno in essa i dinari anticipati, & presenti per gli absenti,

ſenti, ne è meno contra giuſtitia il guadagnare per via de l'impreſtito tacito, che per l'eſpreſſo. adũq; ſe non è lecito in queſto caſo di impreſtito pigliar guadagno, manco ſarà nella compra de gli altrui crediti, poiche anco in eſſa ſi piglieria per cõto de l'impreſtito tacito, che vi ſi meſcola. L'altra ragione ſarà per ouiare a quello, che ſi potria riſpondere a la ragion paſſata, dicendo, che in quel contratto non ſi piglia guadagno per l'impreſtito mutuo, ma per la compra della facoltà, che ſi dà al cõpratore di riſcuotere, come ſuoi i detti crediti, la qual facolta è preſente. Dico adunque che in queſto cõtratto di impreſtito ſi potria tirare, & pretendere intereſſe per la medeſima ragione, & cauſa, cioè per la facoltà, che di preſente ſi dà di ricuperare quei cento, & dieci ducati di qui a vn'anno: perche ſecondo queſta facoltà ſaria parimente cõtratto di vendita, come l'altro, poi che ſi daria queſta facoltà di preſente per prezzo di cento ducati. Quando io domãdò a Pietro i cento ducati in preſto; & egli mi riſponde, che me gli darà, ſe io hora mi obligo a dargliene cento, & dieci di qui a vn'ãno, queſto vuol dire in volgare, che mi gli darà, ſe io gli dò hora di preſente la facoltà di potere riceuerne da me cento, & dieci di qui a vn'anno, di ſorte, che ſi come i cento ducati, che egli mi dà, ſõ nõ preſenti, coſi la facoltà, ch'io gli dò di recuperarne cento, & dieci di qui a vn'anno in ricompenſa di quelli, è parimente preſente. La quale (ſecondo la dottrina del Gaetano) vale manco, che i cento, & dieci. Et ſe non ſi penetra la efficacia di queſta ragione, poniamo caſo, che ſi come per i cento preſenti mi domandaua la facoltà di ricuperarne da me cento, & dieci abſenti, mi domandaſſe la facoltà di ricuperarli non da me, ma da un mio debitore,

bitore, che mi douea la medesima quantità liquida, & chiara, & senza alcun pericolo; uediamo un poco. questo contratto non saria di compra, & di uendita per i fondamenti del Gaetano, senza dubbio, che si. poi che è una permuta di cento ducati presenti con una facoltà anco presente di ricuperare un mio credito di cento, & dieci, si come è anco compra, secondo il Gaetano, dar cento ducati per un credito di cento, & dieci. adunque per la medesima ragione saria compra, & uendita dare i detti cēto ducati presenti per la facoltà, ch'io gli dò hora di presente, acciò possa recuperar da me cento, & dieci qui a un'anno. Chiaro è, che recuperar la detta quantità da me, o dal mio debitore, non uaria, ne muta la natura del contratto, essendo ciò cosa contingente, & la facoltà saria la medesima, tanto se recuperasse quella quantità da me, quāto che se dal mio debitore, perche cosi l'uno, come l'altro saria un ricuperarla de' miei beni, & delle mie proprie sostāze. da tutte le quali cose manifestamente appare, quanto sia pericolosa questa dottrina, & per consequenza meritamente degna di non essere approuata, ne ammessa. Da quanto si è detto inferisca il curioso lettore, quanto sia illecito un tratto, che si frequenta molto nella città di Saragozza. Questo si fa in due modi. L'uno è quando non trouādo io chi mi impresti dinari, fo uno scritto per cui mi obligo di dar cento ducati, pongo per caso, di qui a tanto tempo, a chiunq; all'hora mi darà il detto scritto. Fatto ch'io l'hò, lo consegno a un sensale, perche lo uenda, & ne caui dinari contanti, cosi lo uende, & sarà compro per ottanta, o nouanta scudi, dieci, o uenti manco di quello, che importa il credito compro. L'altro, è questo, quando un terzo mi domanda cento, o

dugento ducati in presto, io non hauendoli pronti, gli dò vna cedola di mia mano per fargli piacere, per la qual mi obligo di dar la detta quantità di qui à tanto tempo a chi mi darà la detta cedula. Costui pigliando da me cosi fatta cedula, la vende poi per nouanta, o per cento, & nouanta ducati, che di presente glie ne danno, & per questa via prouede a le sue necessità.

Questi tratti sono manifestamente vsurarij, in quāto che sono imprestito mutuo con guadagno.

Nel primo, non vi è altro, che vn solo contratto di imprestito, per il quale chi mi da hora di presen te ottanta, o nouanta ducati per i cento, che io per la mia cedula mi obligo dargli di qui a tanto tempo, par, che mi sia imprestata la detta quantità di ottanta, o nouanta, perche io gli renda cento, il che è manifesta vsura.

Et se non intendi, come questo contratto sia di imprestito con guadagno, poniamo caso, che tu lasci ottanta, o nouanta ducati per sei mesi, con patto, ch'io mi oblighi con vna mia cedula, a restituirtene cento. Vediamo hora vn poco questo contratto non è egli di imprestito con guadagno? non si può negare. dunque sarà anco quell'altro, essendo vna istessa cosa, perche tra essi non è altra differenza saluo, che la obligatione di dar cento ducati fatta con vna cedula di mia mano, ne l'vno si fa prima, che l'imprestito si metta ad effetto. in quanto prima mi obligo io con cedula di mia mano a dare i cēto scudi a chiunq; mi darà la detta ce dula passati sei mesi, che diano essi a me p ciò ottā ta ducati, & ne l'altro si effettua insieme l'imprestito, dandomi la medesima quantità imprestata, & obligandomi io a restituire i cento ducati dopò i sei mesi, il che non varia la natura del contratto.

Si come

Si come ne anco varieria la compra, & la vendita l'obligarsi vno con cedula di sua mano a dare vna pezza di scarlatto per cento ducati a chiunque gli darà quella cedula, passato tanto tempo, che saria vn fare l'obligatione auanti che si effettuasse il cõtratto della vendita, o doppò che si fosse accordata la vendita, obligarsi insieme cõ la medesima cedula a dar la detta pezza di scarlatto, passato il medesimo tempo, per i cento ducati. Ne l'vno, & ne l'altro di questi due contratti, il detto obligo è vn patto aggiunto al contratto di compra, & di vendita. Hora il medesimo al modo suo s'intenda di questo contratto, che ne l'vno, & ne l'altro il detto obligo è patto aggiunto a l'imprestito, & non importa niente l'aggiugnerlo prima, o al tempo, quãdo attualmente si fa. Ne la seconda forma di questo contratto concorrono virtualmente due contratti, & l'vno, & l'altro sono di imprestito mutuo, l'vna si fa da vna parte tra la persona, che con cedula di sua mano si obliga di dar tanta quantità di moneta a chiunque gli darà la detta cedula per di qui a tãto tempo, & da l'altra tra la persona a cui si dà la detta cedula, perche di essa si serua. L'altro contratto si fa tra la persona, che piglia la detta cedula, & colui, che se la compra per manco della quantità, che in essa si contiene. Il primo di questi due contratti, se non vi si aggiugne qualche altro patto, che lo contamini, è lecito per essere vn'imprestito sincero senza alcun guadagno, perche è il medesimo che obligarsi colui, che dà la cedula a quell'altro, che la riceue a darli in presto per di qui a tanto tempo tutta quella quantità, che nella detta cedula si contiene. Et se per ciò non l'obliga a restituire maggior quantità di quella, che si obligò ad imprestare per la cedula, non è negocio vsu-

rario.

rario. L'altro contratto, per cui la persona terza compra la cedula per manco quantità di quella, che per virtù di essa ha da recuperare, è imprestito con guadagno, & conseguentemente vsurario. Prouasi questo con le medesime ragioni, che prouammo essere imprestito mutuo con guadagno il tutto fatto nel primo modo, perche in tutto, et per tutto è questo il medesimo, che quello. Onde non bisogna addurre altre ragioni. Vniuersalmente si proua, che amendue questi cõtratti di Saragozza siano vsurarij, perche in ciascheduno di essi comprano i crediti di dinari da pagarsi a certo tempo per meno di quello, che essi sono, solo per cõprarli con danari anticipati, & àuãti al tempo della esattione di essi crediti. Dico solo per comprarli con danari anticipati, per escludere qualunque altra causa di quelle, che fu espresse nel principio di questa disputa, per le quali vn credito può valer meno di quello, che esso è, perche se ve ne interuenisse alcuna, non saria mal tratto comprare il credito per meno di quello, che è, come di sopra al principio lo dichiarammo. Auertisco bene qui il lettore, che quello, che fin qui habbiamo detto del comprare gli altrui crediti, s'intende de i crediti lecitamente contratti, in qualunque modo, che cio sia auuenuto, o per via di contratto lecito, come saria per via di donatione, di imprestito, di cãbio, o di altri simili, o per volontà libera de l'obligato, senza preceder contratto alcuno, come saria obligandosi vno di sua propria volontà, & con scrittura di sua mano di dar tanta quantità a chiunque gli darà la detta scrittura di qui a tanti mesi, o anni, della qual forma si contrahe il credito di quel primo tratto, che dicemmo costumarsi in Saragozza. Diamo questo auiso, per auertire, che

sendo

fendo i crediti contratti ingiustamente, & per via di vsura, niuno gli potria lecitamente comprare a qualunq; prezzo per essere robba d'altri, si come anco niuno potria comprare vna cosa robbata.

3 Se è lecito redimere i proprij debiti per mā co prezzo

Habbiamo già trattato della compra de gli altrui crediti, resta che trattiamo hora della vendita o redentione de i nostri debiti proprij. Quello, che fa difficultà in questa materia è, se sarà lecito, o nò redimere i suoi proprij debiti per minore quātità di quello, che sono, prima, che venga il tempo di pagarli, & siano maturi? Diuerse opinioni trouiamo intorno a questa difficoltà. Il glorioso S. Tho. ne l'opusculo 67. rispondendo a certi dubij, che vn lettore Fiorentino gli hauea proposti, disse non esser tratto lecito, ma vsurario; S. Tho. fu poi seguito da S. Ant. nella par. 2. titu. 1. cap. 8. §. 1. Il medesimo affermò il Gaetano nella sommetta vsura, sectione 3. nel caso 3. Anchor che se la sua dottrina, la quale hor hora habbiamo fornito di computare, o vera, non so vedere io, perche non fosse anco lecito redimere i proprij debiti con manco prezzo di quello, che sono, perche si potria dire, che all'hora non si compraua il denaro absente, ma il dritto presente, che l'altro hauea di ricuperare il suo credito, il qual valea meno di esso, per douere esserli inutile tutto quel tempo, che bisognaua aspettare per ricuperarli. La medesima opinione tenne il Soto de iustit. & iur. lib. 6. q. 4. art. 1. nella solutione del 3. arg. & il Nauarro nel Man. c. 17. num. 230. la tiene anco Silu. Vsura, 2. q. 14. §. 3. ilquale aggiugne, che quando il creditore redime il proprio debito per far piacere al creditore, può all'hora redimerlo per manco prezzo; in caso che per redimer lo incorresse alcun danno, o gli cessasse qualche guadagno, anchor che S. Tomaso nel luogo allegato,

legato, par che neghi poter farsi anco all'hora leci tamente.

Per la esplicatione adunque di questa difficultà debbiamo notare per uigore di quel contratto fu contratto quel debito, il qual si ha da redimere, se si incorre per contratto d'imprestito, o di compra, & uendita, o di fitto, o d'altro simile, il che si deue notare perche non essendo altra cosa la detta redentione, che un pagamento del debito contratto per il detto contratto, si come la paga del debito si ha da riferire al contratto, come parte, o cosa di es so, cosi la medesima redentione del debito si ha da ridurre al medesimo, come sua cosa. Chiaro è, che se fatto, & celebrato il contratto di uendita subito si paga incontanti il prezzo de la cosa comprata, questa paga saria parte, o cosa pertinente al contratto di uendita, per la quale il contratto resteria del tutto compito; per la istessa ragione adunque la paga fatta molto tempo dopò apparterà al medesimo contratto di uendita, come parte, o cosa di esso. Di qui segue chiaramente, che la ragione, & causa di esser giusta, o ingiusta la redentione del proprio debito per minor prezzo, si ha da pigliare da quel contratto donde il debito ha hauuto la sua origine.

Posta hora questo fondamento sia la prima con clusione. Se la diminutione del prezzo, che si fa, quando il debito si deue redimere, facesse illecito quel contratto, donde egli nasce, in fin quando fu fatto, anco la redentione fatta per quel medesimo prezzo sarà illecita. ma se la diminutione del detto prezzo non facesse il contratto, donde il debito na sce illecito da principio, quãdo si conchiuse, mãco sarà illecita la redentione del debito fatta per quel medesimo prezzo. Poniamo caso, che deua vno uẽ Conclus. 1.

ti soldi per vn barile di olio da lui comprato à credenza, il cui prezzo più alto erano venti soldi, il mezano dicianoue, il più basso diciotto. diciamo, che se dopò ricomprasse, ò si liberasse da quel debito per diciotto, ò per dicianoue soldi, non saria cosa illecita, si come nõ saria stata, se da principio, quando si fece la compra fosse stato diminuito il prezzo insino à dicianoue, ò diciotto soldi, perche questa diminutione nõ esce de' termini dal giusto prezzo. ma se si redimesse per molto meno, cioe ꝑ dicisette, & da dicisette in giù, diciamo, che allhora saria la redentione illecita. come saria stata la diminutione di tãto prezzo, se da principio fosse stata fatta, quando si conchiuse la vendita. Et questo per vscirsi allhora de' termini del giusto prezzo. La paga mò è parte del contratto, donde hà la sua origine. si come adunque pagando il detto olio subito in contanti, quando fù venduto à diciotto, & dicianoue era lecita, & se per manco illecita: così redimendo il detto debito per diciotto, ò per dicianoue sarà lecita, & per mãco illecita. Di qui segue. che quando il prezzo della cosa venduta è indiuisibile, senza hauere il più, & il manco, il debito nato da quel contratto, nõ si potrà lecitamente redimere per manco prezzo, si come ne anco al far del contratto, non saria stato lecito diminuire dal detto prezzo. Per penetrar meglio questa ragione, nota, che stà ad arbitrio di chi vẽde vna cosa sua, darla per il prezzo più alto, ò più basso, ò mezano. Et che sendo il venditore contento di esso, niuno aggrauio gli fà il compratore in dargli i danari contanti, con conditione, che gli sia venduta la robba per il più basso, ò darli il prezzo più alto con conditione, che gli la dia à credenza infino à certo tẽpo. aduque se essendosi accordati fin da principio,

che

che il compratore desse il prezzo più alto per con to della credenza; di poi mutano la conuentione, che se gli diano i danari contanti, con questo, che si cõtenti ch'io vendi del prezzo più basso, niuno aggrauio se gli fà, si come ne anco se gli faria, se il medesimo concerto fosse stato fatto da principio, quando si celebrò il contratto. Et si come questa conuentione fatta da principio saria stata lecita, così anco sarà fatta dopò, quãdo si libera il debito. Segue anco, che il debito de gli altri cõtratti, il cui prezzo, & la cui restitutione consiste in vn punto indiuisibile, quale è il debito nato dall'imprestito mutuo, nõ si può redimere per manco prezzo. ma se consistesse in più, ò manco, qual pare che sia il debito nato dal fitto, ben si potria lecitamente redimere cõ manco prezzo, pur che non vscisse fuora de' termini del giusto prezzo.

Segue la seconda conclusione. Quando si redimeranno i debiti per manco prezzo senza vscire de' termini del giusto, ben si può fare non solo ad instanza del creditore, ma etiandio del medesimo debitore. Perche come si è dichiarato nella prima conclusione niun danno, nè aggrauio riceue allhora il creditore. si come quando si fece il contratto, donde è vscito il debito, haria potuto farsi per manco danari, stando però dentro à i termini del giusto prezzo, ad instanza del debitore, & anco à petitione sua. Conclus. 2.

La terza conclusione è. Quando per redimere il proprio debito incorresse il debitore in danno, ò perdita, si potria redimere il debito per manco prezzo di quello, che si douria secondo la rettitudine del contratto, donde è nato, facendone instanza il creditore, & nõ altrimenti. Due parti hà questa conclusione. La prima è, che quãdo il debitore Conclus. 3.

per redimere il debito incorresse danno, o perdita alcuna, all'hora se ad instanza del creditore, & per fargli piacere lo redimesse, potria redimerlo per manco prezzo di quello, che ricercheria la rettitudine del contratto, donde hebbe origine. La seconda, che non si incorrendo tal danno, o perdita, non si potria fare. La prima si proua, perche in tal caso poi che il debitore vuole redimere il suo debito, et pagarlo auanti al tempo, in cui era obligato a pagarlo per far piacere, & seruitio al creditore, come disse Silu. & Santo Antonino incorrendo per ciò danno, ò perdita, ben può pagare minor quantità di quello, che era il debito in ricompēsa del detto danno, & perdita. La seconda parte si proua, perche non incorrendo ne danno, ne perdita, redimere all'hora il debito per manco prezzo, saria il medesimo, che per dinari anticipati non pagare quello, che il giusto prezzo meritaua; o per imprestar dinari tirare qualche interesse. Dichiaro le parti di questa illatione. La prima, perche redimere il suo debito, pagando auanti al tempo de la paga, saria come dar dinari anticipati. Et se per ciò si leuasse niente de la paga, saria dar manco del giusto prezzo per pagare anticipatamente. La seconda, perche è il medesimo, che per imprestar quella minor quantità, con cui si redime il debito, riceuere un'altra quantità maggiore, come è quella del debito. Poniamo questo contratto di redimere il debito in persona d'un terzo, & si uedrà chiaramente quello che dico. Se un terzo desse al creditore tanta quantità imprestata, quanta è quella, con cui si fece la redentione del debito, con patto, che gli consegnasse in ricompensa di quella il debito, che di qui a certo tempo hauea da riceuere dal suo debitore, questo contratto si risolueria

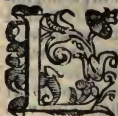
in

in imprestare minor quantità, perche di qui a certo tempo se gliene dia vn'altra maggiore. adunque quando il medesimo debitore redimesse il debito suo per minor quantità, saria come imprestarla, perche di qui a certo tempo glie ne fosse data vna maggiore. il qual contratto è vsurario. Et con questo diamo fine a questa difficultà, & materia.

SOMMARIO.

1 Vendita con patto di ritrouendita nella legge comandata da Dio.
2 Vendita con patto di ritrouendita in doi modi si fa.
3 Nel patto di ritrouendita, che si ha da notare.
4 Patto di retrouendita in quanti modi si puo fare.
5 Per il patto di ritrouendita si sminuisce il prezzo. & quanto.
6 Perche prezzo s'ha da redimere la cosa venduta.
7 Nella vendita con patto di retrouendere, se si può aggiongere l'affitto.

DE LA VENDITA, CHE SI FA CON patto de retrouendendo. Cap. XX.


L'Ordine proposto ricerca, che hauendo trattato di alcune vendite, la cui differenza si piglia da la parte de la cosa venduta; trattiamo hora di alcune altre, la cui differenza si piglia dal modo del uendere. tra le quali sarà la prima quella, che si fa cō patto di retrouēdēdo, che vuol dire cō patto di tornare a vendere vn'altra volta. Questo patto si

Come si faccia il patto di retrouendendo. fà quando si vende la cosa con tal conditione, che rendendo il venditore il medesimo prezzo, la possa ricomperare, restando il compratore obligato à riuenderla.

1 Nella vecchia legge, come leggiamo nel Leuit. capitolo 25. quasi tutte le venditioni di campi, & delle case, & molte altre ancora si faceano con patto di tornare à vendere, ò come quiui si parla, con patto di redimere, che è il medesimo. donde si inferisce, che non deue esser condennato assolutamente questa sorte di vendita, poi che Dio comandaua, che tanto frequentemente si vsasse. E dubbio ancora, come si deue fare questa vendita, perche sia lecita.

2 Come si deue far la vẽdita cõ patto di retrouendendo, perche sia giusta. Diciamo, che questo modo di vendere si può fare in due modi. alcune volte suol farsi fintamente sotto nome di vendita; ma realmente non è se non vn contratto di pegno con nome di vendita. Perche sono alcuni, che hauendo prestato vna quantità di danari, pigliano vn campo, ò vna casa come in pegno, fin tanto che il debito non si paga. Et perche senza vergogna, & senza scandalo, ò per dir meglio, senza riprensione de gli huomini possano fare questo mercato, & non esser perciò vituperati, & mostrati à dito per vsurai, godendo i frutti del campo, ò della casa data in pegno, fingono vna venditione fatta con patto di tornare à vendere. Onde sotto questo nome di vendita, vanno coprendo, & mascarando la vsura, che fanno. Questo modo di vendere, & di comperare fintamente con tal patto, è notato, & condennato nel cap. Ad nostram. de emptio. & venditio. Altre volte si fà senza fintione alcuna, ma con vera intentione, l'vno di comperare, l'altro di vendere per giusto prezzo: & questo mercato non è illecito.

Hora quì si deue prima notare, che niuno vende le cose sue con tal patto, se non quando sente di spiacere di sproprietarsi di esse per sempre. & senza speranza di ricuperarle. Onde per non perdere questa speranza, aggiugne nella vendita il patto di poterle redimere, quando le parerà, rendendo il medesimo prezzo. Si deue anco notare, che questo dispiacere di sproprietarsi del suo per sempre. può nascere da due cause. L'vna è il detrimento, & il danno, che si gli offerisce per priuarsene. & però se ben deue starne senza per qualche tempo, non vuol perdere in tutto la speranza di ricuperarlo. come se vno si trouasse vn libro raro, & di grande importanza; ò vna casa molto à suo gusto, ò vn giardino da ricrearsi con suo grandissimo diletto. Se costui per qualche caso si trouasse poi necessitato à vendere alcune di queste cose, & gli pesasse molto il priuarsene per sempre, giusta ragione haria di venderla con patto di poterla redimere quando volesse, & potesse, per non perdere la speranza di ricuperarla per alcun tempo.

3 Quando si vendono le cose con patto di ricuperarle.

L'altra causa del detto dispiacere, per essere tal cosa assai pretiosa, & molto stimata per qualche rispetto. il che suol muouere gli huomini à non volere in tutto restarne priui. come saria qualche cosa posseduta per gran tempo da i nostri antichi, che è come vna memoria di essi, & per ciò si suole ordinariamente conseruare, & tenerne gran conto. come anco saria vna gioia riceuuta in dono da vn Rè, vna pittura rara fatta per mano di famoso Artefice; vna medaglia antichissima, & cose simili.

Terzo si deue notare, che due necessità possono astringere vno à vendere qualche cosa, di cui non vorria sproprietarsi per sempre.

L'altra è l'hauer gran bisogno de' danari per prouedere à qualche grande & vrgente necessità. & non poterli hauere, se non con la uendita delle dette cose.
Questo c'habbiamo notato, importa molto à considerarlo à fine d'intendere quando si fà una tal vendita con questo patto fintamente, o senza fintione, ma con vera intentione di vendere, & di comprare. perche quando chi vende, è in necessità, & non troua chi gli dia danari per prouederui, senza vendere alcuna de le sue cose, è segno, che all'hora non venda fintamente, ma con vno animo di vendere.
Così quand'vno vendesse per rimediare la necessità del cōpratore importunato da lui, che non vuole la cosa, se non in compra, saria parimente segno, che chi vende con il detto patto fa vera venditione, & non finta.
Giouano parimente le dette considerationi per esplicare i dubbij, & le difficultà, che circa questo possono occorrere. Le quali si risoluono in quattro.
La prima si piglia da la parte del patto. Le due seguenti da la parte del prezzo.
La quarta da la parte de la cosa venduta.

4 come si possa fare il patto in q̄sta vēdita.

La prima difficoltà dunque è, come si possa fare il patto in questo modo di vendere. Il Dottor Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 248. notò tre modi di fare questo patto. Il primo, che si possa redimere la cosa venduta sempre ad arbitrio del venditore, senza mettere al tempo alcuna limitatione, & questo patto ridonda in fauore di chi vende. Il secondo che non si possa redimere la cosa venduta insino a tanto tempo, come vno, ò due, ò trè anni, ò più. & passato il tal tempo si. & questo resulta à

fauore

fauore del compratore. il qual patto si può ponere di questa sorte con alcuna giusta ragione come saria, se il compratore pretendesse di bonificare la cosa comprata, ò farui qualche opera. la quale egli poi vorria godere per qualche tempo, senza pericolo, ò sospetto, che gli fosse leuata. ò se pur non pretendesse di migliorarla, può porre questo patto, per poter godere de la cosa comprata qualche tempo determinato, senza il detto pericolo, ò timore. terzo si può porre il patto di questa sorte, che dentro a tanto tempo, come di due, ò di tre anni, si possa redimere la cosa compra. ma non già passato quel tempo. il qual patto può tornare in fauore ò de l'vno, ò de l'altro de' contrahenti. & potria farsi con giusta ragione in caso, che il compratore pretendesse, che passato tanto tẽpo potria migliorare la cosa comprata. & nõ prima, & per ciò vuole restar certo, & sicuro di possederla senza sospetto, che gli habbi a esser leuata appunto in quel tempo. che secondo il suo conto sarà molto migliorata, & augmentata. Vn'altro modo si dà di far questo patto. & è, che non si possa redimere la cosa venduta, se non di anno in anno. di maniera, che se il compratore comincia vn altra volta a possedere la cosa venduta al principio de l'anno, non si possa più redimere insino al principio di quell'altro talmente, che cominciato già l'anno, durante quello, non si possa redimere insino al fine di esso, & prima che l'altro cominci. Per questo patto si terrà chiusa la strada à gli inganni, & alle fraudi, che si porriano fare in danno del primo compratore. come saria, se volessino redimere la possessione comprata, al tempo appunto della ricolta, quando egli n'hauea da cauar più vtile. Tutti questi patti sono leciti, pur che il prezzo

sia giusto, & che si accreschi, ò diminuisca più, ò meno, conforme à quello, che il detto patto richiede. chiaro è, che quãdo il patto è più in fauore del venditore, che del compratore, si deue all'hora diminuire, per fauorire il compratore con la bassezza del prezzo. ma quando ridonda più in fauore del cõpratore, hà d'augmentarsi per fauorire dall'altra parte chi vende. di sorte, che il prezzo habbia sempre da corrispondere proportionatamente alla natura del patto.

5 Qual sia giusto pz zo ĩ questa vendita.

Seguono hora l'altre due questioni prese dalla parte del prezzo. la prima è, qual sia il giusto prezzo in questo modo di vendere: la seconda qual sia il giusto prezzo al tempo di redimere la cosa venduta. Per esplicar la prima s'hà d'hauer sempre l'occhio, se la vendita fatta cõ questo patto ridonda in fauore del venditor solo, ò pur del compratore. In fauor del venditore ridonderia, quando à lui importasse il vendere la cosa sua. & il venderla cõ tal patto. di maniera, che così il venderla, come il venderla con tal patto fosse vtile suo, più che del compratore. come se egli pregasse per questo & il compratore ne fosse pregato. Altre volte và al contrario, che il vendere torna più in vtilità del compratore, che del venditore, in quanto il venditore non vorria vendere, se nõ fosse la importunità del compratore. & se la vende, lo fà più per rimediare à' bisogni di esso, che à' suoi proprij, anzi che egli ne incorre danno, vendendo. Questo notato rispondiamo al punto con due conclusioni.

Conclus. 1.

La prima è, quando la vendita fatta con patto di redimere la cosa venduta, torna in profitto di chi vende, & à sua instanza si fà, & nõ di chi compra, il giusto prezzo sarà quello, che la cosa varrebbe venduta senza quel patto, scontandone prima tanto,

to; quanto il detto patto merita essere stimato. Di sorte, che varrà allhora la cosa venduta tanto manco, quanto il detto patto vale, & quanto merita essere stimato à danari. Per la intelligenza dunque di questa conclusione nota, che il patto di tornare à vendere la cosa comprata di sua natura sempre ridonda in fauore di chi vende, & non di chi compra; & di più auuertisci, che è cosa da potersi stimare con danari. Onde è conueniente secondo la giustitia, che poi che il venditore per l'altra parte non incorre alcun danno, vendendo, anzi è costretto à vendere; & aggiugnendo il patto di potere redimere la cosa, fà quello, che à lui meglio torna con danno del compratore, si diminuisca per questo tanto del prezzo, quanto il detto patto merita essere apprezzato.

La seconda conclusione. Quando si fà la detta vendita ad instanza del compratore, per essergli cosa vtile, il giusto prezzo sarà tutto quello, che la cosa venduta senza questo patto valeua. di maniera. che in tal caso nō si deue scontar niente del giusto prezzo. così lo dimostra il Gaettano sopra la 2.2.q.77.art.1. al fine del suo cōmento. la ragione di questo è, perche allhora etiamdio vendendo cō quel patto si vende la cosa inuolontariamente, & con qualche pregiudicio del venditore, & però nō si gli deue aggiugner più danno, diminuendogli il prezzo della cosa venduta. Quì si deue auuertire, che il venditore da due bande patisce danno ordinariamēte. prima, perche resta priuo di tutti i frutti della cosa venduta per tutto il tempo, che ne starà senza, & non di sua propria volontà. poi perche viene à perdere la speranza di non rihauerla mai più. dellaquale speranza non vorria in tutto spropietarsi, & questo secondo danno si ripara aggiugnendo Conclus.2.

gnendo al contratto il patto di potere redimere la cosa venduta. Per il primo danno non deue esser diminuito il prezzo, anzi augmentato più tosto. ma poi che non si augmenta, non è douere, che si diminuisca. Onde non dourà scontarsi del prezzo ordinario quello, che il detto patto meriteria essere apprezzato.

6 Segue hora la seconda questione, per quanto prezzo s'habbia da redimere la cosa venduta? se si possa, ò deue redimere per manco prezzo, che non si vendette? la ragione del dubbio è, perche ne la vecchia legge, come si legge nel cap. 25. del Leuit. le possessioni vendute si poteano redimere con manco prezzo, che non erano state comprate. adunque anco di presente potrà farsi il medesimo. Prouasi l'antecedente per quello, che Dio ne la legge sua comandò, cioè, che si diminuisse del prezzo, con cui erano state vendute le possessioni proportionatamente secondo gli anni, che il compratore si fosse seruito de la cosa venduta, & secondo il tempo, che rimaneua fino a l'anno cinquantesimo che era l'anno del Giubileo, nel qual tutte le possessioni vendute doueano tornar libere ai loro primi padroni. di maniera, che se vno compraua vn campo per cinquanta ducati, & dopo che egli l'hauesse goduto tre anni, il venditore l'hauesse voluto redimere, bisognaua scontar del prezzo le tre parti delle cinquanta, che corrispondono alli tre anni del godimento del compratore. tutto il restante poi che risponde alli quarantasette anni, che restauano insino a l'anno del Giubileo, douea essere il prezzo de la redentione. così essendosi comprato per cinquanta ducati, respondeua proportionalmente vn ducato per anno. onde per tre anni s'haueano

Per quanto prezzo si habbia a redimere la cosa vẽduta

no a ſcontare tre ducati, & per il 47. che reſtauano. douea pagar. 47. ducati. & queſto era il prezzo de la redentione, d'onde appare, che il campo venduto, & comprato per cinquanta, ſi ricomperaua per 47. dopo l'eſſer ſtato goduto tre anni. & ſi ſaria potuto anco redimere per vn ſolo, ſe nō vi foſſe ſtato più d'vn'anno de la redentione al Giubileo. Circa queſta difficultà dicono alcuni, douerſi fare la redentione per il medeſimo prezzo, con cui fù fatta la vendita. Nauarro dice non eſſer lecito. quando ſi vende, far patto, che s'habbia da ricomperare per maggior prezzo, non affirmando però per quanto prezzo douria farſi determinatamente. A me pare. che non ſia coſa conforme al douere, che s'habbia a redimere determinatamente per il medeſimo prezzo, che fù venduta, ſi perche queſto obligo faria parere, che il contratto foſſe più toſto vn'impreſtito, che vendita, ò compra, poi che ne l'impreſtito ſi rende appunto la medeſima quantità, che ſi impreſtò. ſi perche queſta redentione è uera compra. & la compra deue farſi per il giuſto prezzo. che la coſa vale, quando ſi compra. & può eſſere, che quando ſi ricompra, uaglia o più o meno, che quando ella fù venduta, per hauerla il compratore o migliorata, o peggiorata. Io ſono adunque di queſto parere. che ſi come quando ſi uendette, fù fatta la uendita per il giuſto prezzo, conſiderate tutte le circonſtanze concorrenti; così anco al tempo, che ſi ricomprà, la redentione s'habbia da fare per il prezzo, che all'hora ſarà giuſto, conſiderate parimente le circonſtanze, che all'hora cōcorreranno di ſorte, che ſe all'hora ualeſſe più per eſſer migliorata, ò per altre cauſe, ſi douria redimere p maggior prezzo. & ſe ualeſſe meno per eſſer

peg-

peggiorata, ò per altri rispetti, si deue redimere p manco. & valendo tanto quãto allhora, che si vendette, si deue redimere per il medesimo prezzo. Di qui s'inferisce esser vero quello, che disse Nauarro, che non è lecito far patto da principio, che s'habbia da redimere la cosa venduta cõ maggior prezzo. perche potria succedere, che douesse redimersi con minor, ò con vgual prezzo. Manco saria lecito far patto. che s'habbia da redimere con minore, ò con vguale; perche potria essere, che douesse giustamente redimersi con maggiore. All'argumento in contrario diciamo prima, che quella legge del Leuitico è Iudiciale, & per questo già è abrogata, nè si può da essa prendere argumento per prouare, che la detta redentione s'habbia da fare con manco prezzo. Diciamo di più, che la redentione, secondo il tenore di quella legge, sempre si faceua per vgual prezzo virtualmente, ò equiualentemente, & nõ per minore. la ragione di questo è, perche i frutti riceuuti per il compratore si contauano in parte del prezzo, con cui douea farsi la redentione, i quali voleua Dio, che restassino apprezzati per quella parte del prezzo, che rispõdeua proportionalmente à ciascheduno anno fin che si peruenisse al tempo del Giubileo. come nell'essempio di sopra posto, colui, che hauendo cõprato il campo il primo anno del Giubileo cinquanta scudi, ricomperandosi dopò l'hauerlo egli goduto tre anni per quarantasette, tanto prezzo riceuea, quanto n'hauea dato, perche de i tre anni già hauea riceuuto i frutti, ch'erano stimati tre scudi à ragion d'vn scudo per anno. che è la parte, che proportionalmẽte risponde del prezzo à' frutti riceuuti ciascun'anno. & oltra di questi tre pagaua li quarantasette, per i quarantasette anni, che

resta-

restauano insino all'anno del Giubileo. quaranta-sette, & tre fanno cinquanta. che è il medesimo prezzo, con ilquale fù venduto quel campo. Ma non vorrei, che questa legge si argumentasse perdire, che i frutti della cosa venduta con patto di redimersi, deuono contarsi in parte del prezzo, con ilqual si hà poi da redimere; ò per dire anco, che la detta redentione s'habbia da fare hora con vgual prezzo, come allhora: perche l'vno, & l'altro era cosa speciale, & straordinaria alla natura di questo contratto per particolar decreto di Dio. Onde non hauendo più hora questa legge iudiciale vigore alcuno, resta, che questo contratto sia aggiustato, non per quella; ma per le leggi della natura circa il comprare, & vendere lecitamente, & secondo il giusto, come di sopra habbiamo fatto. Nota.

Resta hora il quarto punto preso dalla parte della cosa venduta, & comprata. questo è, se sarà lecito affittare la cosa venduta con tal patto, al medesimo, che la vēdette. Diciamo esser lecito, pur che in tale affittamento si osseruino le giuste leggi, che al contratto del fitto conuengono, secondo la natura sua. perche dopò che vno è patrone d'vna cosa è libero di poterla affittare à chi gli piace. & poi che per la detta vendita il compratore resta patrone della cosa comprata, la può ben lasciare affittata al medesimo, che gliè la vendette, come la potria affittare ad vn'altro terzo. Vero è, che potria questo fitto dar qualche occasione di scandalo, à chi pensasse non essere stato quel contratto di vendita fatto con verità, ma fintamente. Impero partanto leggiera questa occasione, che non se ne douria tenere gran conto. & tanto basti, quāto à questo contratto. Se si può affittare la cosa venduta con questo patto al medesimo che la vendette.

SOM-

SOMMARIO

1 Prezzo giusto quale sia nel vendere all'incanto.
2 Prezzo giusto nel vendere all'incanto non deue essere manco, ne piu della metà.
3 Prezzo basso, mezzano, & alto nel vendere all'incãto.
4 Nella vendita all'incanto quando si può reclamare.
5 Fraudi nella vendita all'incanto.
6 Restitutione in che modo si facci per le fraudi nel vendere all'incanto.
7 Tutori & curatori come restituiscano l'inganno fatto nel vendere all'incanto.

DE LA VENDITA, CHE SI FA a l'incanto. Cap. XXI.

1 Qual sia il giusto prezzo nel vendere a l'incanto.



Habbiamo hora a trattar de la uendita, che suol farsi a l'incanto, ouero a la tromba. il qual modo di uendere suole hauere qualche difficultà. Due cose adunque occorrono da trattarsi di questa materia. l'una qual sarà il giusto prezzo in questo modo di uendere; l'altra quali inganni ui si possano dentro commettere. Già habbiamo detto di sopra, che la diuersità del modo di uendere molto importa a la uerità del prezzo de la cosa uenduta, augmentandosi spesso, ò diminuendosi per questo conto. & tra tutti gli altri modi di uendere, questo che si fà a l'incanto, ricerca particolarmente diuersa maniera di prezzo. perche in questo modo di uendere chiara cosa è, che il giusto prezzo non puote essere quello, che è detto legale, o legitimo, che dal Giudice, e da la Repub. è posto. ne quel, che chiamiamo

mo naturale, che è quel, che corre communemente. perche altrimente, o non si compreria a l'incanto alcuna cosa, o sariano molto poche. se la rettitudine del giusto prezzo non s'hauesse in questo caso da pigliare d'altra maniera, che ne gli altri modi di vendere. oltra che ordinariamente veggiamo venderſi, & comprarſi a l'incanto diuerſe coſe con prezzo tale, che non è legitimo, ne naturale. onde se non haueſſe quì luogo qualche altro prezzo, non si troueriano i compratori ſicuri in conſcienza. Parimente coloro, che vendono a l'incanto alcuna coſa, non potriano con buona conſcienza riceuere altro maggior prezzo de le coſe quì vendute fuora del legitimo, & del naturale. il che è però contrario al commun parere, & conſentimento de gli huomini. Per esplicare adunque questa difficultà, si metteranno le concluſioni ſeguenti.

La prima ſia queſta. Il giuſto prezzo pare che deue eſſer in queſto caſo quello, che da le leggi ciuili è permeſſo: la ragione di queſto ſi è, perche tra tutti i modi di vendere, queſto è, che propriamente appartiene a le leggi. onde ſe per comandamento de' Giudici, ò per decreto de le leggi alcuna coſa s'hà da vendere, non s'vſa altro modo di vendere, ſe non queſto. adunq; quello ſarà il giuſto prezzo che da le leggi ſarà approuato, & permeſſo. Concl. 1.

2 La ſeconda concluſione è, Quel ſarà il giuſto prezzo a l'incanto, che non eccederà più de la metà, ò che non ſarà meno de la metà di quel prezzo, che vendēdo d'altra maniera, ſarebbe giuſto. la ragione di queſto ſaria, pche quel deue eſſere il giuſto prezzo in queſta vendita, che non è reprouato da le leggi. ma le leggi ſolo quel prezzo riprouano che eccede oltre a la metà, & non giugne a la metà di quel prezzo, che, vendendo altrimente, ſaria Concl. 2.

giusto: dunq; quel sarà il giusto prezzo, che non eccederà in più de la metà, ò che non sarà meno de la metà del detto giusto prezzo. che le leggi riprouino le vendite, & compre fatte a l'incanto per più, ò manco de la metà del giusto prezzo; prouasi per questo che molte vendite, & compre si rescindono del tutto, e si riducono ad equalità a petitione de la parte, che reclama, sentendosi aggrauata, per eccedere il prezzo in più, ò per mancare del meno de la metà del giusto prezzo predetto. Onde vediamo alcune possessioni vendute à l'incanto per i tutori, restituirsi dopo a gli antichi patroni per la giustitia, & riuocarsi le vendite di esse, reclamandó gli orfani per essere state vendute mãcò de la metà del giusto prezzo.

3. Concl. 3. La terza conclusione è, Il giusto prezzo, che a l'incanto può correre, e di tre gradi; come il prezzo naturale, ciò è il più basso, il mezzano, & il più alto. Il più basso è la metà di quello, che ordinariamente, & in altro modo di vendere, saria il giusto prezzo. il mezzano è tutto quel giusto prezzo. il più alto è quello, che arriua infino a la metà del giusto prezzo ordinario. Poniamo caso, che vno schiauo si venderia fuora de l'incanto a priuata vendita per cento ducati, & che questo fosse il suo giusto valore, & prezzo. Se egli fosse venduto a l'incanto, il prezzo mezzano sarian tutti quei cento ducati. il piu basso sariano cinquanta, che è la metà de l'altro. & il piu alto sariano centocinquanta, piu del prezzo, che fuora de l'incanto saria tenuto per giusto. Il medesimo dico d'vn libro, che venduto a la bottega varria al più quaranta reali. & questo saria il suo giusto prezzo più alto. il qual vendendosi a l'incanto, il suo prezzo mezzano sariano quei quaranta reali, il più basso sariano venti. che

ti, che è la sua metà; & il più alto sessanta. Di sorte, che chi cōprasse a l'incāto quel libro da venti reali insino à sessanta; & lo schiauo da cinquāta insino a cento cinquanta, si diria cōprare per giusto prezzo. ma se comprasse il libro per meno di venti reali, ò per piu di sessanta; & lo schiauo per meno di cinquanta, ò per piu di centocinquanta, si diria cōprare o per meno, o per più del giusto prezzo. Di quì si caua la differenza, che è tra il prezzo giusto naturale; & il prezzo giusto de l'incanto: che ancor che l'vno, & l'altro habbiano questi tre gradi, più basso, mezzano, & più alto, nondimeno i gradi estremi nel prezzo naturale stanno poco lontani dal mezzo, si come due, & quattro stanno poco lontani dal trè, che è il mezzo. ma nel prezzo, che corre a l'incāto, i gradi estremi sono appartati dal mezzo, tanto, quanto è la metà di tutto il mezzo. come essendo il mezzano dieci, il piu basso saria la sua metà, che è cinq;. & il più alto saria tutto quello, & la metà più, che sariano quindeci. Da questo s'intenderà, che quando trattando del prezzo giusto de la vēdita habbiamo detto, che il prezzo giusto ne l'incanto era quel più alto, & maggior, che i cōpetitori a gara offeriuano, si deue intēdere con questa conditione, che non ecceda in più de la metà del giusto prezzo, ò che nō resti più a basso de la metà di esso. pche altrimēte nō saria giusto pzzo.

Differēza che è tra il prezzo de la cosa venduta a l'incanto, & il prezzo suo naturale.

Si inferisce anco da le cose dette: quando potranno i cōtrahenti reclamare fatta la vendita, & riuocarla. perche se la vēdita si fà per meno de la metà del giusto prezzo, può reclamare, il vēditore, in dāno, & pregiudicio del quale ridonda la detta vendita. ma se si fà p più de la metà del giusto prezzo, all'hora può reclamare il compratore, in detrimēto del quale ridōda tal vēdita. ma nō essendosi altrimen-

ro desiderando essi di comprare, ancor che habbiano carico di vendere. & per questo conchiudono presto la vendita per comprare a miglior mercato. Chiaro è, che le cose incantate non si deuono risoluere, quando sono d'altri, fin tanto che non sia finita la gara, & la competenza di tutti quelli, che vogliono, & possono competere. adunq; risoluerle auanti al tempo saria vn priuare il patrone di quella tal cosa, & de la ventura a lui da le leggi concessa, che facendo i compratori a gara l'vno cō l'altro s'augmenti tanto il prezzo, quāto può augmentarsi. Da la parte de' compratori si può anco far qualche inganno in due, ò tre modi ordinariamente. l'vno è accordandosi insieme tutti quelli, che possono comprare, & competere, di tenere il prezzo basso, & che non possa salire, se non fino a tanto, che saria vna specie di monopolio. l'altro è facendo vscir fuora qualcuno, che offerisca, come hauesse voglia di comprare, non hauendo però altra intentione, che di procedere freddamente ne l'offerire, & competere con altri; acciò quietandosi presto la competenza, il prezzo venga a esser minore. Et questo è quello, che disse Cicerone. Nec qui cōtra se licitetur emptor apponat. Il terzo modo è, se con preghi o minacci, ò in qualunq; altro modo, alcuno disturbasse i compratori, che non si facessero innanzi ad offerire; ò hauendo cominciato, cessassero cōtra la voglia loro. Tutti quelli, che commettessero ò questi, ò simili altri inganni, restano obligati a restituire. I venditori il prezzo eccessiuo, che per inganno s'è augmentato; ò del māco prezzo del giusto, se vendeuano i beni d'altri. I compratori anco de l'hauer fatto con fraude vendere manco del giusto.

Et se mi domandi, quanto sia quello, che que-

Quanto habbiano a restitui-re gli ingã natori.

sti tali hanno a restituire; diciamo parer cosa molto conueniente, che restituiscano tutto quello che sarà stato di eccesso, ò di mancamento circa del giusto prezzo, cioè il mezzano, che stà trà il più, & il meno. di maniera, che se il mezzano fosse dieci, & il venditore con inganno lo facesse salire a più, come a 12. ò 14. ò a 15. che restituisca tutto quello, che passò sopra i dieci. Et se il compratore con fraude operasse, che la compra andasse a manco di dieci, come a otto, ò a sei, che restituisca tutto quello, che manca per andare a dieci. Et pare cosa assai giusta, che all'hora tra i contrahenti si osserui questa equalità, ò per meglio dire proportione, poi che non pare potersi dare altra regola migliore, & più accommodata per tutti di questa.

7 Dubitatione.

Ma vn dubbio a noi si offerisce in questo luogo. & è, in che maniera potrãno restituire l'inganno fatto, & riceuuto circa il giusto prezzo, quelli, che hãno vẽduto non in nome proprio, ma d'altri, come sono i tutori, i curatori, & gli essecutori di testamẽti, quando vendono a l'incanto i beni de' pupilli, ò de' morti? & questo lo intendo io, quando l'ingãno è stato circa il prezzo senza colpa di essi. la ragione, & causa di dubitare è, pche qualunque cosa, che q̃sti tali vogliano restituire, sarãno astretti a restituirlo del loro proprio. il che si proua, perche hauendo essi venduto a nome d'altri, tutto il denaro, che si sarà cauato di quello incãto, sarà di coloro, in nome de' quali vẽdettero, & ad essi dourà cõsegnarsi, disponẽdo così le leggi, p il cui decreto furono fatti i detti incanti; adunq; se di questo denaro pceduto da gli incãti si pigliasse alcuna cosa p la detta restitutione, ò in qualũq; altro modo apparisse, che mãcasse, tutto hariano a pagarlo del loro proprio i venditori, & sariano forzati ãco a

far lo

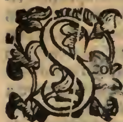
farlo p giustitia. Diciamo adunq;, che quãdo appa risse assai chiaramente hauer dato i cõpratori piu di quello, che il prezzo rigoroso ricercheria, in tre modi all'hora si porria fare & procurare la restitutione, supposto, che ordinariamẽte non possa farsi senza ordine, & decreto del Giudice. Il primo è ricercando il Giudice de l'eccesso del prezzo, acciò mediãte il decreto suo si riduca ad equalità, & rettitudine. Fatta questa diligẽza, se il Giudice nõ volesse rimediare a l'inganno, nõ sarãno i venditori obligati ad altro, & cõ questo harãno satisfatto a l'obligo loro, non potendo essi di loro propria autorità rimediarui senza il decreto del Giudice. la seconda è ricercando i medesimi cõpratori, che furono gli ingannati, accioche al tẽpo suo nõ lascino essi di reclamare, sentendosi aggrauati nel prezzo. Il terzo modo è, se il medesimo cõpratore, che in vna cõpra dette più del giusto prezzo, in vn'altra desse tanto meno; quanto hauea dato di più in quella prima, di maniera che l'eccesso del giusto prezzo, & il diffetto venissero ad esser pari. Tutte queste cose si deuono intendere in caso, che s'habbia chiara notitia de l'eccesso, & diffetto del giusto prezzo, che altrimente nõ hariano luogo. Di questa materia leggasi il Dottor Mercato nel libro secondo de' contratti. c. 12. & questo basti per hora.

SOMMARIO.

1 Fine del negociare quale è.
2 Stoccho in che modo si fà.
3 Nel stoccho in che modo ò ingiustitia da parte di chi vende.
4 Stoccho in che modo è giusto.
5 Nel stoccho in che modo è ingiustitia da parte di chi ricompra.

DE LE VENDITE LECITE, o illecite per ragione del fine, & specialmente de gli stocchi.

Cap. XXII.



Eguono hora le vendite considerare da la parte, del fine; acciò sappiamo, quali siano lecite, ò illecite, per questo conto. In questa disputa due cose tratteremo; l'vna sarà esplicare in commune, con qual fine s'habbia da essercitare il contratto di comprare, & di vendere. acciò che da questa parte non sia illecito. l'altra sarà trattar d'vna specie di vendita, che si chiama stocco, la qual si piglia da la parte del fine, acciò che vediamo, come sia lecito, & come non. la prima disputa è trattata da san Thom. ne la 2.2.q.77.artic.4.doue parla del fine, che i negotiāti deuono hauere. comprando, & vendendo, accioche il negocio loro sia lecito.

1 Qual fine deuono hauere i negotianti ne l'essercitio loro.

Noi cauiamo adunque da la dottrina di questo santo Dottore, che a vno di due fini possono hauer le mira tutti coloro, che comprano, o vendono. l'vno è il prouedere a quelle cose, che sono necessarie per la conseruatione de la vita humana, o per altri vsi necessarij, che nel viuere humano possono occorrere. come quando vno cōpra quello, che bisogna per mangiare, & per vestirsi. o per la sanità propria. o de' suoi. o quando si comprano le cose, di cui ciascheduno hà bisogno per essercitare il suo officio, & arte; o pur per darsi piacere, & buō tempo. l'altro fine è il guadagno, il qual sogliono communemente pretendere i negotian-

ti, & i mercanti di questo mondo. si come a l'altro fine hanno l'occhio i cittadini, & gli huomini politici. Il primo fine può essere di tre maniere, secondo che a tre sorti di persone può vno prouedere le cose necessarie per la conseruatione della vita. come è a se stesso, & a la sua famiglia; o à' poueri di Christo; o a tutta la Rep. Tra questi fini adunque si da ordine, & grado. perche il primo è buono, & honesto. il secondo insieme col primo è migliore. il terzo è meglio di tutti. Di qui è, che qualunque nelle sue compre, & vendite, o altri negocij pretēdesse alcuno di questi tre fini tutto quel suo maneggio saria lecito, honesto, & degno di lode, & senza pericolo alcuno potria essercitarsi. ma chi tenesse dinanzi a gli occhi il guadagno solo, & l'augmento delle proprie ricchezze, il negotiar suo sarà pericolosissimo, oltra l'hauere apparenza, & faccia di male, pretendendosi vn fine, ilquale non è honesto, ne anco necessario.

E veramente la mercatura arte molto pericolosa, perche tutta si fonda ne l'auaritia. di cui disse S. Paolo 1. Timoth. 6. che è la radice di tutti i mali. soggiugnendo anco nel medesimo luogo, che coloro, i quali vogliono farsi ricchi, caggiono nella tentatione, & ne' lacci del demonio, diuentando preda di molti desiderij inutili, & dannosi, che strascinano altrui à la morte, & a la perditione. Et l'Ecclesiastico nel capit. 27. dice, che chiunque vuole arricchire, volge in dietro l'occhio suo intendi dal bene, & dalla virtù. Et si come sta vn palo di legno fitto infra due pietre, così chi sta i mezzo a la vendita, & la compra sarà angustiato da' peccati. perche è cosa certissima, che l'amore, & la cupidità del guadagno suole grandemente distrarre la psona da l'amore, & dal seruitio di Dio; & suole

Il mercatantare è pericolosissimo.

& suole anco generare vn'obliuione profondissima di se medesimo; inducendo ne l'amico negligenza, & trascuraggine grande della propria salute. Si come ogni giorno ne' mercanti, & ne' negotianti di questo mondo per esperienza si vede. Per questo da' sacri canoni è prohibita la mercatura à Chierici, si perche ha vna certa apparenza di male, in quanto, che risguarda il guadagno temporale, il qual deue essere disprezzato dalle persone Ecclesiastiche: si anco per esser soggetta a molti vitij & peccati, si come disse l'Eccle.c.26. che il negotiante, & il Tauernaio non può giustificarsi, o restar libero da' peccati della lingua. Fu anco prohibita à' Chierici, perche ella tiene l'animo molto implicato, & fisso ne' negotij secolareschi, distrahendolo, & allontanandolo notabilmente dalle cose spirituali, a le quali gli Ecclesiastici deuono star molto dedicati, & consacrati. Per questo disse S. Paolo 2. Tim.2. Niuno di quelli, che si trouano obligati a la militia di Dio, si occupa ne' negocij del secolo. Et di qui nacque, che i Dottori antichi vituperauano alcune volte, & condennarono l'arte della mercatura. come fece Cassiodoro, dichiarando quelle parole del Salmo 70. Quoniam non cognouit litteraturam. o secondo vn'altra littera. negociationē. Et Chrisostomo nell'hom.38. de l'opera impetfetta, dichiarando quel testo di S.Matth.c.21. Eijciebat omnes ementes, & vendentes de templo. con tutto ciò, se ben l'arte del mercante è tanto pericolosa, non si deue però condennare del tutto, come disse anco S. Thom. nel luogo allegato, nel corpo dall'articol. & nella solutione del primo argumento, perche il guadagno, che pretendono i mercanti, ancor che non importi cosa honesta, non importa ne anco cosa alcuna men che honesta di sua

La mercatura è vietata à Chierici.

natura,

natura, & però può ella essere indrizzata a qualche buono, & honesto fine. come per la sostentatione di se stesso, & della propria famiglia, ò per prouedere à' poueri, ouero a la Repub. E ben vero, che se alcuno pretendesse il guadagno, come vltimo fine de' suoi negocij, tal pretensione, & tal mercatura saria senza dubio dannata, come cosa degna di vitupero. ma non accadendo però sempre questo disordine, & potendosi anco far molto bene tutto il contrario, quantunque con difficoltà, per questo diciamo essere arte molto pericolosa, ma non che sia illecita. Di maniera, che trouandosi due sorti di mercatura, delle quali vna hà per fine il prouedere tanto a se, quanto a gli altri le cose necessarie. Et l'altra che non pretende per suo vltimo fine altro, che il guadagno, diciamo, che la prima è honesta, & libera d'ogni pericolo. la seconda è manco honesta, & molto soggetta à' graui pericoli della conscienza, & dell'anima. Et tanto basti di questa prima disputa, accio veniamo homai alla seconda, doue si tratterà de gli stocchi.

Questa sorte di contratto per questo diciamo esser presa dal fine, perche il compratore nō compra per altro fine, se non per subito riuendere, & chi vende, non per altro vende, se non per subito ricomperare. Si suol fare questo contratto in molti modi, ma i piu principali, & piu vsitati sono due. Il primo è di questa sorte. Si troua vno in gran bisogno di dinari per prouedere à' suoi negotij, ò per qualunq; altra cosa, & perche nō può trouarli per via di imprestito, si risolue a cercarne in vn' altro modo per via di questo cōtratto, che si chiama stocco. Onde se ne va a trouare vn mercante di pāni, o di seta, o di qualunq; altra mercātia vendibile,

De gli stocchi.

Il primo modo di fare stocchi.

bile, & accennandosi con l'occhio, & intendēdosi insieme ordiscono vna tela come questa, colui, che ha bisogno di dinari, piglia di molta robba a credenza, ma con prezzo alto, & rigoroso di pagarsi in fino a certo tempo. Et essendo la necessità di questo infelice assai grande, & non minore la voglia, che ha de' contanti, non si cura niente del prezzo eccessiuo, pur che possa hauer dinari. Il mercante poi che vende, & ilquale è l'altro personaggio di questa comedia, vedendo il compratore in tanta strettezza, & tanto auido di hauer dinari, attende a caricar la mano, vendendogli quella mercantia bene insalata, & con prezzo molto eccessiuo, secondo che piu gli aggrada, sapendo benissimo, che quel poueraccio accetterà ogni partito. Et poi suole occorrere (ma copertamente) vn'altro disordine, che è vn patto secreto, o tacito, o quando non v'interuenga patto, vi interuiene dalla parte del venditore gagliarda speranza di ricōperar subito a cōtanti la medesima robba per molto manco prezzo, & cosi sotto questa aspettatiua gli vende la sua mercantia, la qual non gli venderia altrimente.

3 Se questo primo modo di fare stocchi è lecito.

Questo è il primo modo di celebrare questo cōtratto, & del quale anco dubitiamo, se sia lecito. Dalla banda del compratore, non si dubita, che sia lecito il comprare di quella maniera, perche egli costretto dalla necessità compra con tanto suo danno, per redimere la vessatione, che la sua necessità propria gli apporta. ma tutto il dubbio stà dalla banda del venditore, cioè del mercante, che è il primo a vendere, & che ricompera quello, che ha venduto. Diciamo adunque, che considerando questo contratto dalla parte di chi vende, può essere illecito in tre modi. Il primo è, se per vendere

la robba a credenza si pigliasse maggior prezzo del giusto. Il secondo, se le mercantie vendute fossero mal conditionate. le quali hauendo poi a riuendere, fosse astretto a darle per molto manco, & con molta perdita, hauendole compre assai care. Il terzo è se, il medesimo, che hora le vende a credenza, le ricompra subito per mãco prezzo. se ben di questo vltimo io trouo due opinioni. Nauarro nel Man.c.23.nu.91. dice, che si può fare lecitamẽte, pur che il minor prezzo, con cui le ricompra non esca fuora de' termini del giusto. di maniera, che hauendo venduto la sua robba con prezzo rigoroso a credenza, potria poi ricomprarsela a con tanti cõ il prezzo piu basso, senza commettere ingiustitia alcuna. poi che tanto la compra, quanto la vendita si fa con giusto prezzo. Aggiugne con tutto questo, che in quanto al tornar subito a ricomperare ha pur qualche apparenza di male, & potria dare qualche occasione di scãdalo, saria bene per ouiare a questo inconueniente chiamare alcuna persona per testimonij, accio che intendessino non solo la rettitudine, & la giustitia di quell'opera, ma anco la carità, & la pietà contenuta in essa. Pensa egli, che il tornare a comprare quello, che già hauea venduto, dãdone il prezzo piu basso sia opera pia, & meritoria, in quãto nõ saria stato forse cosa facile, ma assai difficile hauer quel medesimo prezzo da altri cõpratori Ma altro parere, & molto differente da questo fu quello del Dottor Mercato nel lib.2. de contratti c.21. ilqual cõdãna la detta cõpra nõ solo per cõto dello scãdalo, che porta cõ seco, ma anco per cõto della ingiustitia, che contiene. Proualo con alcune ragioni, dellequali la prima è questa. Questo contratto si riduce ad imprestito mutuo con vsure, poi che

tutto è vno comprare per manco prezzo le medesime cose, che egli hauea venduto per piu, che impreſtar la quantità de i dinari, con cui ſi fa la compra, & queſto con tanto guadagno, quāto è di piu il prezzo, per il qual ſi fece la vendita. adunque è il lecito. Poniamo, che vendeſſe il mercante vn panno a credenza per tre meſi, a ragione di venti reali la canna; & che dopò gli ricompe_raſſe a contanti a ragione di diciotto, queſto ſaria la medeſima coſa, che impreſtare i diciotto reali per canna, acciò di qui a tre meſi gliene renda venti; La ſeconda ragione è, perche vniuerſalmente tutti quelli, che ſentono ragionare di queſti contratti, ſubito gli abhorriſcono, & gli condannano con molto vitupero. Onde tal contratto è contra il commune cōſentimento de gli huomini. Piu oltre, tra le leggi del Regno di Caſtiglia, come appare nel libr. 5. tit. 11. li. 22. ſi prohibiſce con graui pene, che niuno ardiſca di comprare per manco prezzo la coſa, che egli medeſimo hauea venduto a credenza per piu. Di queſte due opinioni la piu ſicura è la ſeconda, perche appena con molta difficoltà può la ragione approuare queſto contratto, Et anchor che non ci foſſe altro motiuo da condennarlo, ſe non per lo ſtar molto ſoggetto a i pericoli de la conſcienza; et anco per non poter farſi con tanta cautela, che nō generi qualche occaſione di ſcandalo, doueria ciò eſſer baſtante.

4 Con tutto ciò potremmo noi in qualche modo concordare queſte due opinioni con vna diſtintione di Silu. Vſura 2. q. 4. perche ò chi vēdette la robba ſua lo fece con animo, & con propoſito di ricōprarla ſubito a contanti con manco prezzo, di ſorte che non l'haria venduta altrimente; ò la dette a credenza ſimplicemente, ſenza hauer alcun penſie-

ro di

ro di ricomperarla për manco.ma che poi a caso il compratore torna da lui pregandolo, che volesse ricomperarla. Et questo per non trouare altro cōpratore cosi prōto,& per fuggire i fastidij, & la fatica di andarne cercando. Se dunque la vendette nel primo modo,è vera l'opinione del Dottor Mercato,che fu anco di Silu.nel luogo allegato.perche all'hora si risolueria quel contratto in vno impre-stito mutuo cōn guadagno. Et benche tal negocio passi sotto nome di compra, & di vendita, nondimeno questi contratti di comprare, & di vendere in questo caso finti, & palliati, sotto il nome de i quali va mascherato l'imprestito vsurario; poi che attesa la intentione di chi vende, è come vno imprestare di presente minor quantità per tirarne vn altra maggiore con vn poco di tempo. ma se vendesse senza hauere questa intentione, haria luogo la opinione del Nauarro, laquale in tal caso è approuata anco da Silu. perche all'hora non si risolueria il detto contratto in imprestito vsurario; ma vi interuerriano con verità,& senza fintione alcuna i contratti di compra, & di vēdita fatti per giusto prezzo.Vero è,che anco all'hora potria hauere specie,& apparenza di male per quelli,che non sapessero il buon'animo, & la sincerità del venditore. In vn'altro modo potria lecitamente il venditore tornare a comprar le sue cose già vendute vna volta; & è, quando trouandole in su la piazza, o dentro a qualche bottega esposte a la vendita, le comprasse per manco di quello, che egli l'hauea vendute. all'hora non vi saria attacco da condennare questa compra; sendo stata fatta con giusto prezzo,anchor che minore.

Habbiamo già esplicato questo primo modo di fare stocchi. dichiaramo hora il secondo: è questo

5 contratto molto commune, & vſitato per coloro, che hãno, come ſi ſuol dire, i piedi freddi, & ſi trouano nondimeno carichi di debiti. Et ſi fa di queſtà maniera. Ha vno biſogno grande di dinari per pagare alcuni ſuoi debiti vrgenti, o per giouare, o fare altre ſmancerie, come ſuole accadere a certi caualieri, & altre perſone imbriacate totalmente nel giuoco; o per comprare anco qualche coſa neceſſaria per la vita humana; o p trafficarli in qualche negocio di guadagno, come fanno certi mercanti, che hanno poco il modo, & che ſi trouano pochi dinari in borſa. Et perche queſti dinari non poſſono hauerli in preſto, ſe ne vanno a la bottega di qualche mercante, da cui comprano a credenza, ma con prezzo eccesſiuo gran quantità di robba. la quale riceuuta, non potendo ſeruirſi di eſſa per il ſuo intento, che fanno? cercano per via di ſenſali qualcuno, che la compri, o ſia il medeſimo mercante, che l'hà venduta, o qualunque altro, & per quel prezzo, che ſe ne può hauere. I compratori mò, vedendo coſtui in tanta neceſſità di vendere, & di far dinari, tirano giu al baſſo il prezzo quanto poſſono, vedendo, che coſtui è forzato a vendere in tutti i modi per qualunque prezzo. Onde reſta quel meſchinaccio obligato a pagar molta quãtità di dinari per quei pochi, che all'hora caua della robba da lui riuenduta. Et coſi con queſti mercati vediamo ogni giorno andar molte caſe in rouina, & molte facoltà di priuati eſſer cariche di debiti, & diſtrutte affatto. perche cõ quello allettamento di hauer il denaro preſente per cauarſi le voglie loro, che il piu delle volte ſono vane. & pazze, & diſordinate, diuentano ciechi di maniera, che non vedono il dãno grauiſſimo, che ſouraſtà loro fra vn poco di tempo, quando biſognerà

Vn'altro modo di fare ſtocchi.

gnerà

gnerà pagare la robba, che hora pigliano a credenza. Molti ricchi mercanti, & gentilhuomini facultosi habbiamo visto, che reparando a qualche loro debito con questo modo di fare, fanno vn'altro debito assai maggiore. alquale volendo poi anco prouedere per la medesima via: & repetendo più volte così fatto mercato, vengono a caricarsi tanto di debiti, che danno giu, & fallisccono. Questo contratto non hà quella specie, & apparenza di male, c'hauea quell'altro, poi che non torna il mercante a ricomprare la cosa venduta, ma vn'altro. possonui nondimeno interuenire alcune male circonstanze da ogni parte, per le quali il contratto rimanga molto enorme, & vituperoso. perche dalla parte di chi vende possono concorrerui quelle due cose, che dicemmo di sopra. l'vna è il dar mala robba, & mal conditionata. l'altra è il uenderla più, che non uale. dalla parte de' compratori, che di poi comprano quella robba, suole ordinariamente occorrere, che diminuiscono il prezzo assai più, che non saria giusto, per ueder quello sfenturato in tanta necessità di uendere. Questa ingiustitia poi suole anco diuentare molto maggiore, & più brutta, quando il negotio passa segretamente, & per i cantoni, come per l'ordinario si fà. doue che per esser pochissimi i compratori, hanno essi buona occasione di scemar del prezzo a lor modo dishonestamente. Perche non uolendo questi poueretti, che le miserie loro si sappiano, procurano di fare i fatti loro più occultamente, che possono, fuggendo le piazze, & altri luoghi publici. Onde hanno i compratori maggiore opportunità di defraudarli del giusto prezzo. la qual non harebbono, facendosi così fatti mercati in luogho aperto.

Diciamo finalmente, che se ben queste cõpre possono farsi lecitamente per manco prezzo, considerata la forma, & il modo del vendere, non si può però fare con prezzo così basso che esca de' termini del giusto, & causi la ruina del pouero venditore. Hora chi non si contentasse di quanto habbiamo qui detto, & desidera veder più cose intorno a questa materia, legga il Dottor Mercato nel luogo da noi di sopra addutto.

SOMMARIO.

1 Nel vendere il principale modo è a contanti.

2 Prezzo maggiore non si può pretendere, ne per la paga differita, ne anticipata.

3 Nel vendere a credenza, si può pigliare il prezzo che a contanti faria, pur che non ecceda il giusto.

4 Prezzo tassato dalle leggi non può augmentarsi per darsi a credenza.

5 Nel vendere a credenza, si può crescere il prezzo per causa di lucro cessante, o danno emergente, se però si potea vendere a contanti.

6 Prezzo giusto come si pigli nelle cose, che si vendono a credenza.

7 Vendere in grosso, & a minuto varia il prezzo.

8 Vendendosi cosa fruttifera a credenza se si può riceuere ricompensa.

9 Ne Contratti interessali due sorti di perfettione essentiale, & accidentale.

10 Promettere di comprare, o vendere, è vendita imperfetta essentialmente.

11 Nella vendita si considera l'equalità secondo le cose essentiali, & non essentiali.

12 Vendita accompagnata con altro contratto.

13 Vendere a credenza non è totale causa di chieder il prezzo piu alto.

14 Nel vendere a credenza quando si può pretendere gua-

guadagnò cessante, o danno emergente.

15 Nel vendere a credenza, si può fare patto de danni che s'incorreranno in essigere.

16 De danni che s'incorrono in essigere se si può dimandare sicurtà, o alzare il giusto prezzo.

DEL VENDERE A CREDENZA. Cap. XXIII.



DI tutti i modi di comprare, & di vendere. vn solo ci resta da esplicare, ilquale si piglia dal diuerso modo del pagare la cosa venduta, o compra. Questi modi di vendere, & di comprare sono tre, secondo che la paga della cosa venduta, si può fare in tre modi cioè o pagando subito in contanti, o con tempo o anticipatamente. Or tra questi tre modi di vendere il principale è il pagar subito, & a questo principalmente conuengono tutte quelle cose, che esplicando la natura, & la diffinitione di questo contratto, habbiamo detto conuenirli. Perche essendo vero questo, che la natura del comprare, & del vendere cõsista in dar la cosa venduta per il prezzo di essa, consignando l'vna per l'altro, in sola questa specie di vendita si troua la real consignatione tanto de l'vna, quanto dell'altro, consignando l'vno la cosa venduta, & l'altro il prezzo di essa; ne gli altri, o si consegna realmente subito la cosa venduta, ma non il prezzo, o per il contrario si da anticipatamente il prezzo senza riceuere per all'hora la cosa venduta. Onde a volere essaminare la rettitudine, & la giustitia di questi due vltimi modi di vendere, habbiamo tuttauia a ricorrere al primo, considerando le

1 Il principal modo di vẽdere è a contanti.

ſue qualità,& proprietà,per eſſere quello la miſura, & la regola, per cui deuono eſſere quelli altri miſurati,& aggiuſtari,come quello, che in queſto genere è il principale,& primo di tutti,& che però deue eſſere l'eſſemplare, & l'idea de gli altri. Fra queſti due modi poi di comprare,& di uendere prima tratteremo del vendere a credēza, & poi del comprare anticipatamente.

2 Cominciando dunque hora dal primo, acciò

Concl. 1. che con più chiarezza trattiamo queſta materia, la ridurremo a certe concluſioni:la prima è queſta. Il uendere a credenza di natura ſua non è cauſa di pretendere maggior prezzo, ne per aſpettar la paga della robba uenduta a credenza hà il uenditore ragione alcuna di venderla più cara. Prouaſi queſto prima perche il prezzo della coſa uenduta è quello, che eſſa uale al tempo, che ſi compiſce la uendita. & la uendita ſi compiſce nel tempo preſente.adunque il prezzo non può eſſer maggiore per l'aſpetto della paga,di quello,che di preſente uale la coſa uenduta.Più oltre, il pagare con tempo ſi riduce ad impreſtito mutuo. per ragione del quale non ſi può pigliare lecitamente guadagno alcuno. adunque manco ſi potrà fare per il uendere a credenza. Di più, quando le leggi pongono il prezzo alle mercantie, non fanno mentione di due ſorti di prezzo.l'uno a pagare incontanti,& l'altro per comprare a credēnza: adunque ſi hà di quà conìettura, & ſegno, che non ſi poſſa uender più caro per il far credenza. Il medeſimo ne inſegna S.Thom.nella 2.2.q.78.art.2.ad 7. & queſto iſteſſo par che anco determini Innocen.III. nel c.in ciuitate.ext.de uſuris. Queſta concluſione ſarà eſplicata più diffuſamente nella ſolutione de l'argumento che più di ſotto proponemo contra

di

di essa, ilquale sarà il terzo fra gli altri.

La seconda conclusione è questa. Ben può uno uendere lecitamẽte le cose sue a credẽza per maggior prezzo di quello, per cui di fatto le haria giustamente uendute. ma non per più di quello, c'haria di ragione, & giustamente potuto uenderle. come se le uendesse per il prezzo più alto a credenza, doue che a contanti le haria date per il prezzo più basso. Questa conclusione è di S. Thom. ne l'opusc. 67. rispondendo sopra di questa materia al lettore di Fiorenza, & di S. Antonino nella 2. part. tit. 1. cap. 8. §. 3. & 4. ella è anco di Silu. usura. 2. q. 1. §. 4. & di tutti i Dottori communemente. la ragione di questo è, perche la uendita fatta a contanti è l'essemplare degli altri modi di uendere, come poco dinanzi habbiamo detto. Onde si come la uendita a contanti saria stata giusta per il prezzo più alto; cosi anco sarebbe giusta facẽdosi a credenza. Et per questo non saria il prezzo maggiore di quello, che giustamente si potria uendere. se bẽ saria maggiore di quello, che di fatto si saria giustamente uenduta, se fosse stata fatta la uẽdita per il prezzo mezzano, ò più basso. di sorte, che quando il prezzo della cosa uenduta a credenza è maggiore, senza però uscir de' termini del giusto, non sarà all'hora cosa illecita per dare a credenza pretendere maggior prezzo. Concl. 2.

La terza conclusione. Quando il prezzo fosse determinato dalla Rep. ò tassato dalle leggi, in niũ modo saria lecito augmentarlo per il uendere a tẽpo più di quello, che si faria uendendo à contanti. la ragione di questo è, perche all'hora il prezzo non haria i suoi gradi. Onde si come non si potria uendere in contanti per maggior prezzo, manco si potrà a credenza. Concl. 3.

Concl. 4. La quarta concluſione. Per conto del guadagno ceſſante, o del danno emergente, che per il vendere a tempo ſi incorreſſe, ben ſi potria vendere la coſa per maggior prezzo di quello, che altrimente ſarebbe giuſto. come ſe volendo, & potendo vendere alcuno la robba ſua a contanti, & non altrimente, per trafficarſi poi quei dinari in qualche altra mercatura vtile, & di guadagno, o per prouedere, & riparare a qualche ſuo danno imminente, la vendeſſe all'hora a credenza a petitione, & inſtanza d'altri, ben potria per conto di detto guadagno, che perde, o del danno, al cui pericolo ſi eſpone per vendere a tempo, & non toccar dinari ſubito della robba ſua, augmentare il prezzo in ricompenſa di quei danni.

Concl. 5. La quinta concluſione. Chi non poteſſe vendere la robba ſua, ſe non a credenza, per non trouarſi alcuno, che voglia altrimente comprarla, queſto tale non potria per tal conto vender piu caro in ricompenſa del guadagno, che perde, o del danno, che incorreſſe vendendo di queſta maniera. Queſta concluſione è di Silu. Vſura. 2. q. 1. §. 1. & 5. La ragione di queſto è, perche non ſaria all'hora il cõpratore vera cauſa di incorrere quella perdita, o quel danno. poi che etiamdio qualunque altro non haria comprato altrimente, ne il venditore haria laſciato di vendere ad altri a contanti per ſeruir coſtui della credenza. Ne anco all'hora il venditore potea ſperare di far guadagno alcuno, ne di euitare alcun danno, poi che non trouaua in fatti perſona, che voleſſe comprare all'hora sborſando i dinari. Onde non ſi potria dire, che il compratore l'haueſſe priuato, o defraudato di quella ſperanza per comprar da lui a credenza: il che ſaria neceſſario per pretendere la ricompenſa del guadagno,

& del

& del danno come l'habbiamo esplicato nel c. 10.
Dalle cose dette si caua prima l'inganno, & la fraude di coloro, che volendo vendere la robba sua, dicono a i cōpratori, questa robba tanto vi ha da costare a credenza, come a contanti, hauendo già proposto vn prezzo eccessiuo, & molto maggiore del giusto, accio di questa maniera vendano a credenza per maggior prezzo di quello, che si saria venduto a contanti. perche all'hora il compratore, il qual sente hauergli a costar tanto a credenza, quanto a contanti, piu tosto si risolue di comprare a tempo, anchor che sia per maggior prezzo che a pagar subito. Da questo anchor si inferisce, quanto ingiustamente facciano molti negotianti, i quali non potendo rifarsi di tutto quello, che costa loro la mercantia, contandoui le spese, & le fatiche fatte per migliorarla, vendendola a contanti, la vendono all'hora a credenza, ma per tanto prezzo, quanto bisogna per la ricompensa delle cose dette, persuadendosi poter farlo lecitamente. Questo è vn'errore molto graue, & molto ordinario, che i negocianti si diano ad intendere di nō hauer mai a perdere, ma sempre guadagnare; essendo però cosa tanto vera, & certa, che l'arte loro sta sempre soggetta al pericolo di perdere, & a la sorte del guadagnare, piu di qualunq; altra, che sia nel mondo, come diffusamente nel cap. 9. l'habbiamo trattato, esplicando qual sia il giusto prezzo. Questo è chiarissimo, che il mercante, & negotiante, che vuol vendere la robba sua di presente, è obligato a venderla per il prezzo, che communemente corre, non vi essendo altra tassa fatta dalla Rep. o perda, o guadagni, come quiui dicemmo.

Nota.

Nota.

Restano hora alcuni argomēti, & difficoltà, che si possono muouere circa le cose dette, et le solutioni

Arg. 1. in contrario.

ni di esse. Habbiamo detto primieramente, che la vendita fatta a contanti è la regola di tutte l'altre, ò si facciano a credenza: ò con denari anticipati. Et che per ciò il prezzo, che saria giusto, ò ingiusto nella vendita fatta a contanti, sarà anco giusto, ò ingiusto ne gli altri due modi. Or contra di questo vanno il primo, & il secondo argumento gli altri poi saranno contra la prima, contra la seconda, & contra la quarta conclusione. Il primo argumento è questo. Alcune mercantie si trouano, che non si possono vendere, se non a credenza: come sono le maritime, le quali sogliono condurre i mercanti in tanta quantità, & somma, che non si possono ordinariamente vendere a contanti. ma solo a tempo. adunque il prezzo giusto in simili vendite nõ sarà quello, per cui giustamente si venderiano in grosso a contanti.

2 Il secondo, se vno vendesse le sue mercantie in grosso a credenza per tanto prezzo, per quanto si venderebbono a minuto, saria cosa illecita, & il prezzo anco saria ingiusto. richiedendo la giustitia che nel vendere a minuto si venda più caro, che nel vendere in grosso: & nondimeno le dette mercantie non si possono vendere a contanti di altra maniera, che a minuto. adunq; il prezzo, che è giusto nel vendere a contanti non sarà giusto nel vendere a tempo.

3 Il terzo argumento và contra la prima conclusione, & è questo. Quando vno vẽde vna cosa fruttifera, come vn campo, ò vna vigna, a credenza, può lecitamente pigliar l'interesse di quel prezzo fin tanto, che non gli sia pagato. adunque che vende a credenza harà facultà di vender più caro, che se vendesse a contanti. l'antecedente si proua per la legge, Gurabit C. de Act. empt. & vend. doue si or-

ordina, che il compratore, ilquale non paga subito il prezzo della cosa fruttifera da lui compra, sia obligato a pagar l'vsura, ò l'interesse del detto prezzo proportionalmente conforme a la quantità de' frutti della cosa comprata, fin tanto che non satisfaccia. Et che questa legge sia giusta, lo proua il Dottor Couarr. nel secondo To. delle sue varie risolutioni. li. 3. c. 4. perche tra chi vende, & chi compra deue darsi la equalità; essendo tanto il cōprare quanto il vendere atti della giustitia commutatiua: la quale vniuersalmente ricerca equalità, & in questo caso non può hauerla altrimente, se non pagando il compratore l'interesse del prezzo, di cui resta debitore. perche non vi si daria equalità, quādo il compratore godesse i frutti della cosa comprata; & il venditore non hauesse ne prezzo, ne frutti. onde è giusto, che in ricōpensa dei detti frutti, che gode il cōpratore, sendone priuo il venditore, il compratore gli paghi l'interesse del detto prezzo fin tanto, che non l'habbia satisfatto.

Il quarto argumento và contra la seconda conclusione, & è questo: se vltimata la vendita, & accordata per il prezzo più basso, dandosi ad intendere il vēditore, & credendo di douere essere pagato subito, il cōpratore poi lo pregasse a fargli credenza fino ad vno certo tēpo, nō potria il venditore in tal caso domandare il prezzo più alto per cōto di tal credēza, sendosi già accordato cō seco per il prezzo più basso. adunq; nō è vero quel, che dice la secōda cōclusione, che si può vna cosa vēdere lecitamēte a credēza per il prezzo più alto, la qual di fatto si vēderia a cōtanti per il più basso. che in questo caso poi nō potesse il vēditore domādare il prezzo più alto per cōto della credēza, è chiaro, p che essēdo quella all'hora, come vn'imprestito mu-

tuo espresso, se si pigliasse guadagno per questo saria manifesta vsura.adunque manco potria lecitamente farlo per far credenza etiandio al principio del contratto. poi che tal credenza è anchor essa vn'imprestito mutuo,anchor che non espresso,ma tacito.

5 Il quinto argomento, è contra la quarta conclusione, & è questo. Chi vende a tempo sempre si mette a pericolo di incorrer danno, o di perdere qualche guadagno. adunque sempre potrà vendere piu caro, che a contanti. Prouo l'vna, & l'altra parte de l'antecedente. prima del danno, perche si offerisce pericolo, che la paga si differisca piu che non saria dibisogno, o per la morte del debitore, o per qualche altra disgratia. Si offerisce anco il pericolo di hauere a spendere, o de l'hauer de i fastidi per ricuperare il prezzo de la cosa venduta a tẽpo. Quanto a la perdita è chiaro, perche se chi vendette a credenza hauesse tocco i dinari subito, haria potuto trafficarli con suo guadagno: il che non può fare, dando a credenza, adunque secondo la quarta conclusione, si può vendere sempre a credenza piu caro di quello, che si potria vendere giustamente a contanti.

6 al primo. Al primo argomento risponde il Dottor Soto, che se ben, quanto a la regola generale quello sia il giusto, o l'ingiusto prezzo de la cosa venduta a credenza, che saria stato giusto, o ingiusto vendendosi a contanti; nondimeno quanto al caso de l'argomento. La regola può patire qualche eccettione; poi che non potendo vendersi tal mercantia a contanti, la giustitia del prezzo di esso non si può prendere per questa via. A me pare, & il medesimo parue al Dottor Nauarro nel suo Man. cap. 23. nu. 82. che nõ vi sia ragione, che la regola in que-

sto

sto caso patisca eccettione alcuna. perche anchor che sia vero, che cosi fatte mercantie non si possano realmente vendere a contanti, può però il negotiante arbitrare a quanto si sariano potute vendere, o poco piu, o poco meno, posto caso, che fossero state vendute a contanti; distinguendo i tre gradi del prezzo, & osseruando qual saria stato il piu basso, quale il mezzano, & quale il piu alto; & dipoi venderle a vno di questi tre prezzi. Et cosi anco all'hora si verificheria, che tal prezzo saria giusto, poi che etiandio vendendosi a contanti, saria stato giusto, se di fatto si fosse potuta tal mercantia cosi vendere.

Al secondo diciamo esser vero, che non è cosa lecita vendere in grosso la robba a credenza per tanto prezzo, quanto a contanti si saria venduta a minuto. ma non segue già da questo, che la regola proposta sia falsa. La ragione è, perche quella regola s'intende esser vera con questa conditione, che nel vendere a tempo, & nel vendere a contanti si osserui un medesimo modo, & vna medesima forma di vendere, & di comprare. il che non si osserua in questo caso. perche vendere in grosso, & vendere a minuto sono diuersi modi, & forme di vendere. La cui diuersità può anco causare diuersità di prezzo, come di sopra dicemmo nel cap. 9. Di qui è, che i mercanti grosi, che sempre vendono la robba in grosso, o la vendano a contanti, o la vendano a credenza, non possono venderla piu cara in questo, che in quell'altro modo. Onde i venditori, & i bottegai, perche non vendono se non a minuto, possono vender piu caro de gli altri, o vendano a credenza, o in contanti.

7 al secondo.

Nota.

Al terzo argomento diciamo, che alcuni Dottori legisti hanno negato, che il venditore possa leci-

8 al terzo.

tamente

tamẽte pigliare ĩtereſſe del prezzo della coſa fruttifera, che fu uenduta a tempo, ſe non foſſe però in ricompenſa del danno, o della perdita del guadagno. Altri nondimeno ſono ſtati, che l'hanno conceſſo. tra i quali l'uno, che l'ha molto piu inculcato è ſtato il Dottor Couarr. il quale trouandoſi eſſere, & meritamente, di molta auttorità, l'ha piu toſto perſuaſo, & autorizzato con quella, che con ragioni, & fondamenti efficaci. con tutto ciò queſta opinione fauoreuole molto a gli intereſſi, & a la cupidità humana, è ſtata aſſai facilmente abbracciata, ma non ſenza gran danno di quella rettitudine, la quale ſecondo le leggi di Dio, & della natura ſi deue ne i contratti oſſeruare. contra le quali non hanno, ne deuono hauere uigore alcuno le leggi humane. Tra i Theologi però niuno hò letto, che tal dottrina approui, eccetto la ſomma Angelica, laquale è ripreſa da Silu. Vſura 2.q.11. doue condanna per uſurario queſto modo di fare. Di maniera che la opinione del Couarruuias douea eſſere riceuuta, non come opinione di Theologi, che ſi fondano principalmeute nelle leggi naturali, & diuine, hauẽdo riſpetto al foro della conſcienza; ma come opinione di legiſti, che tengono principalmente conto delle leggi humane, & ciuili, & del foro eſteriore. Argomento di queſto ſia, che nõ trouo Theologo alcuno, che egli alleghi per la ſua opinione; ma legiſti, & canoniſti ſolamente: & tra queſti quell'empio, & maluagio heretico di Carlo Molineo. La qual ragione haria douuto eſſer baſtante a fare che le conſcienze timorate l'haueſſero hauuto per ſoſpetta. Venendo hora a l'argomento, neghiamo eſſer coſa lecita in conſciẽza, che il uẽditore poſſa pigliare intereſſe della credẽza, a la maniera, che il Couarruuias credette

Contra il Couarr.

Contra l'opinione del Couarr.

poterſi fare, cioè in caſo, che non ſi incorra ne danno, ne perdita di guadagno per il vendere a credenza, perche coſi ſaria marcia vſura. Prouaſi queſto prima, perche coſi ha determinato la Chieſa, come lo diſſe ſanto Antonino ne la ſua 2. par. ti. 1. c. 8. §. 2. & Silu. Vſur. 2. q. 1. §. 4. & nella Roſa aurea caſu. 16. come appare nel cap. conſuluit de Vſuris. doue che Papa Vrbano III. condanna per vſurarij tre caſi, tra quali vno è, il pigliare intereſſe per differirſi la paga de la coſa venduta. Prouaſi anchora, perche ſe tale intereſſe ſi poteſſe pigliare, ſaria in ricompēſa de' frutti de la coſa venduta, come dice il Couarruuias, de' quali gode il compratore. & nondimeno niuna ricompenſa può per queſto pretendere il venditore, poi che fatta la vendita, ſi come il danno de la coſa venduta va ſopra del cōpratore, coſi anco il profitto è ſuo, & non del venditore. adunque non può chiedere ricompenſa di quei frutti, che non ſono ſuoi. Prouaſi queſto, perche ſe foſſe lecito domandare intereſſe del prezzo non pagato, ben potria il venditore in luogo di eſſo pigliare i frutti de la coſa venduta. poi che ſaria tutto vno il pigliare l'intereſſe, o i frutti medeſimi, in ricompenſa de i quali, quel ſi pretende. nondimeno ciò è falſo. perche pigliandoſi i frutti, ſaria vn tener la coſa venduta in pegno, & in tanto fruttarla, ſenza ſcontar coſa alcuna del prezzo douuto. il che è cō dannato per vſura nel c. Plures, & nel ca. Conqueſtus. de Vſur. Prouaſi queſto molto efficacemente cō la ragione di S. Tho. ne la 2. 2. q. 78. ar. 2. ad. 7. approuata cōmunemente per tutti i Theologi. laquale è queſta. Il pigliare īntereſſe da l'impreſtar dinari è vſura manifeſta, pigliare intereſſe per differirſi la paga del prezzo de la coſa data a credēza, è pigliarlo per impreſtar dinari. adūque è vſura manifeſta.

La

La prima propositione non ha bisogno di proua; ma la seconda, la qual si proua con questa ragione, il differir la paga non è altro, che vn'imprestar dinari. adunque se per differir la paga si pigliasse interesse alcuno, saria vn pigliarlo per imprestare. Che il differir la paga sia vn'imprestare, si proua con molte ragioni. Et prima, perche nel detto c. cō suluit. de Vsu. condennando per contratto vsurario il differir la paga de la cosa venduta per interesse, da il Papa per ragione, che è contra quel precetto Euangelico: Prestate, senza sperar di ciò cosa alcuna, adūque il differir la paga è il medesimo, che l'imprestare. La seconda, perche, se stando il compratore apparecchiato con i dinari in mano per pagare il prezzo de la cosa comprata, pregasse il venditore, che gli differisse la detta paga, & egli ne restasse contento, chiaro è, che quella dilatione de la paga saria vn'imprestarli quei dinari, con i quali hauea da pagare. adunque anchor che non hauesse il compratore i dinari presenti per pagare il prezzo, dandogli il venditore la detta dilatione, saria vn'imprestargli i detti dinari insino al tempo, che gli hauesse da pagare. Per maggior chiarezza di questa ragione, poniamo caso che vno mi hauesse a dare dieci ducati per di qui a Natale. Se venuta la festa io gli domandassi anchor tempo insino a Pasqua di Resurrettione, vediamo vn poco, quello allongar la paga dal Natale insino a la Pasqua, non saria vno imprestar dinari? non è chi possa negarlo con ragione. adunque che il venditore differisca la paga del prezzo dal giorno de la vendita, in cui era tenuto a pagarlo, insino ad vn altro giorno, è vno imprestarli quei dinari, che si doueano pagare. Sia la terza, & quella, che conclude il tutto. Imprestare non è altra cosa, se non

l'vno concedere a l'altro l'vſo del ſuo dinaro, acciò ſe ne ſerui inſino ad vn certo tempo. Et acciochè vno ſi dica concedere queſto vſo del ſuo dinaro, nõ è neceſſario, ch'egli l'habbia all'hora in mano: ma baſta, che ſia ſuo, & che egli ne ſia padrone. come nel caſo de la ragion precedente ſi moſtra, quãdo douendo vno al Natale dieci ducati, gli è differita la paga di eſſi inſino a Paſqua. colui, che crede il prezzo de la coſa venduta, concede al compratore l'vſo del ſuo dinaro inſino a certo tempo. adunque credere il prezzo, & differir la paga di eſſo, ſarà vno impreſtar dinari, cioè quelli, che doueano pagarſi al tempo de la vendita. di maniera, che il creder la paga è ſolo vna cauſa occaſionale, ſenza cui non ſi pretenderia il detto intereſſe. ma già che ſi pretende, la cauſa principale di pretenderlo, non ſarà la credenza del prezzo, ma là ricompenſa de i detti frutti de la coſa venduta. L'altra è, che fin tanto, che non ſi paga il prezzo de la coſa venduta, nõ è anchor compita la vendita. & per queſto potrà il venditore pigliare la ricompenſa de i detti frutti. Diciamo a la prima riſpoſta, che queſto pigliare intereſſe per la ricompenſa de i frutti, ſi può intendere in due modi. L'vno e, che l'intereſſe ſia la medeſima ricompenſa de i frutti, che gode il compratore per virtù de la compra. L'altra è, che il detto intereſſe ſi riceue in ſatisfattiooe, & in contracambio di quella coſa, che in queſta compra è come ricompenſa de i frutti de la coſa venduta, di cui il uenditore rimane priuato per non eſſerli pagato ſubito il prezzo. Per intelligenza di cui ſi deue notare, che quando uno paga il prezzo de la coſa uenduta, due coſe ſi concedono al uenditore. L'una è la quantità del prezzo. L'altra è il profitto di eſſo, o la facoltà di poter ſeruirſene. per il cõ- Confutatione..

trario

trario il vēditore cōcede anco due cose al cōprato re.L'vna è la sostāza de la cosa venduta. L'altra è il profitto,o la facoltà di godere i frutti di essa. La sostanza del prezzo pagato risponde a la sostāza de la cosa venduta,come ricompensa di essa. & il poter seruirsi del prezzo, o l'attual profitto di esso risponde a i frutti de la cosa venduta, come vna ricō pensa di essi.perche è giusto, che compita la compra,& la vendita,il cōpratore goda,& possa godere i frutti de la cosa cōprata.Et che anco il vēditore habbia facultà di godere, & seruirsi del prezzo di essa.donde segue, che questo godimēto del prezzo saria come vna ricompensa data in contracābio de la facoltà, che ha il compratore di godere i frutti de la cosa venduta. Quando poi non si paga il prezzo, il vēditore resta anco priuato di due cose. L'vna è la quantità del prezzo, l'altra è il godimento di esso; non restando in tanto priuato il compratore di poter godere i frutti de la cosa venduta.onde resteria in tal caso priuo de la ricompensa di essi,restando priuo di quella cosa, che era come vna ricompensa di quelli. Quando hora dicono gli auuersarij pigliarsi tale interesse in ricompensa de i frutti, se s'intende nel primo modo, cioè in contracambio de i frutti, che l'altro gode, non si può lecitamente pigliare. perche già quei frutti non sono piu suoi, ma del compratore. & niuno può lecitamente pretendere ricompensa de la cosa, che non è sua. Se s'intende ne l'altro modo, di sorte che faccia questo sentimento, & voglia dire, che si può legar l'interesse in contracābio di quello,che era come ricompensa de i detti frutti,di cui resta priuo il venditore, per non gli essere stato pagato il prezzo de la cosa venduta, manco sarà lecito pretendere, o pigliare interesse per rifare la detta ricom-

ta ricompensa. prouasi questo chiaramente, perche la ricompensa de' frutti, nella cui vece si può pigliare come dicono, l'interesse, non è altra cosa, se non il godere, o il poter godere il prezzo creduto. pigliar adunque interesse in luogo di quel godimento, è vn pigliarlo per imprestare. adunque pigliando interesse in ricompensa de' frutti, si piglia anco per imprestare. prouo le due propositioni di questo sillogismo. La prima, perche la ricompensa de' frutti per la quale, o in vece della quale si può pigliare l'interesse, deue esser quella, che vendendo a contanti, harà ricompensato i detti frutti, di cui resta priuo il venditore per vendere a tempo. questa adunque non può esser se non vna delle due cose necessariamente, cioè, o il medesimo prezzo, ò il poter seruirsi di esso. perche di queste due cose sole resteria priuo vendendo a tempo. non concederanno, che sia il medesimo prezzo creduto. perche già in tal caso ne concederiano pigliarsi l'interesse per la credenza del prezzo. adunque sarà il non poter seruirsi del prezzo, come l'altro si serue de i frutti della cosa venduta. prouo la seconda, perche pigliare interesse per non poter seruirsi del prezzo saria parimente vn pigliarlo per la dilatione della paga, la quale è causa, donde necessariamente nasce il non poter seruirsi di quello. si come ne l'imprestito il pigliare interesse per non poter seruirsi del dinaro imprestato, saria vn pigliarlo per imprestare. che è la causa, donde necessariamente segue il rimaner priuo della detta facoltà.

Et si come saria vsura ne l'imprestito pigliare interesse, perche chi presta resta priuo del godimento de i dinari imprestati.

La qual priuatione necessariamente segue da l'imprestare; cosi anco saria vsura il pigliare interesse per restare il venditore priuo del godimento del prezzo creduto, facendosi la vendita a credenza; poi che anco nasce tal priuatione dal credere il p̃zzo, allegando la paga. Resta hora, che risp̃odiamo a l'altro refugio, che fu il dire, che quella nõ è perfetta, ne compita vendita, ma solamente accordata, & che per questo potria pretendere il compratore, come per via di affitto.

9 Per rispondere adunque a questo capo, si deue notare, che ne i contratti interessali, ne i quali si fa commutatione d'vna cosa per vn'altra, si trouano due sorti di perfettione. L'vna essentiale, l'altra accidentale, come anco in tutte l'altre cose, che vanno crescendo di imperfetto a perfetto: come vediamo ne l'huomo, il quale subito nato è huomo perfetto, quanto a la perfettione essentiale, ma nõ già quanto a l'accidentale, fin che non si sia fatto grande, & venuto a gli anni della discrettione. Il medesimo veggiamo ne' contratti interessalj, quale è lo affittare, perche subito, che vno affitta vn cauallo, & l'altro si obliga a dargli per ciò vn tanto, già il contratto è perfetto, quanto a la perfettione essentiale, & è essentialmente vn fitto non meno di tutti gli altri fitti. ma quanto a la perfettione accidentale, resta anchora imperfetto fin tanto, che nõ sia pagato il prezzo del fitto. il qual pagato harà tutta la sua perfettione.

Due sorti di perfettione ne' cõtratti ĩteressali essentiali, & accidẽtali.

Il medesimo auiene nel contratto della vendita, che dato il dominio, & il possesso della cosa venduta; & obligatosi il compratore a pagare il prezzo, già resta la vendita perfetta, & consummata quanto a la perfettione essentiale. come dalla sua diffinitione proposta, & dichiarata nel c.7. si potrà bene

ne intendere. tuttauia le manca anchora la perfettione accidentale, fin che il venditore non paghi il prezzo. La medesima ragione saria, se prima si pagasse il prezzo, restando il vẽditore obligato a dar la cosa venduta ad vn'altro tempo. ma qui s'ha da notare, che questa perfettione accidẽtale può mãcare nel contratto della vendita, o dalla parte del compratore, come saria non pagando subito la cosa comprata, sendoli in tanto consignata dal venditore, o dalla parte del venditore, come saria non dando subito il possesso della cosa venduta, hauendoli consignato subito il compratore il possesso del prezzo.

Si deue anco notare in questo luogo, che quando vno solamente promette di vendere vna cosa, & l'altro promette di comprarla, è anco contratto di vendita, & di compra, ma imperfetto. imperfetto però d'vn'altra maniera, che quando si dà il dominio, o il dritto di vna cosa, & la possessione de l'altra. perche all'hora è anco imperfetto di imperfettione essentiale. Si come occorre tra le persone, che vogliono contrarre matrimonio, che promettono prima di maritarsi l'vna con l'altro. La qual promessa da' Theologi è significata con questo vocabolo latino, sponsalia, ne è matrimonio essentialmente perfetto fin tanto che non si faccia per verba de presenti, come dicono i Theologi. perche all'hora ha il suo compimento, dandosi l'vn l'altro il dominio del proprio corpo. Ma a questo che si è detto potria ouiare quello, che dicono alcuni, che non si può dare il dominio della cosa innanzi al possesso di essa. ma questo è falsissimo, perche se io comprassi vna casa posta in paese lontano, o i frutti de l'anno da venire, subito mi si daria il dominio di essi, senza hauerne altro possesso. 10

Obiettione.

Leggasi Silu.emptio.q.2.il qual dice,che conchiusa la vendita,tanto l'vtile, quanto il danno della cosa venduta va à conto del compratore, anchor che non gli dia subito la possessione di essa. donde appare poter darsi il dominio d'vna cosa sẽza dar subito il possesso di essa, perche l'vtile, & il danno della cosa vanno a conto di chi ne ha il dominio. Rispondendo hora a la ragione, & al refugio secondo diciamo, che quando vno da la cosa frutti-fera venduta a credenza, la vendita è perfetta essentialmente, & dalla parte del venditore è anco perfetta accidentalmente, poi che da insieme insieme il dominio,& il possesso della cosa venduta; ma non già dalla banda del compratore: & per tanto resta detto compratore fatto veramente padrone della cosa comprata,& de' frutti di essa. Et per questo non può pretendere il venditore interesse alcuno in ricompensa di essi, ma se la vendita fosse imperfetta per essersi solamente accordata, promettendo l'vno di vendere, & l'altro di comprare, senza altro, non è all'hora essentialmente perfetta;& potria chi desse a l'altro la cosa fruttifera pigliare interesse in ricompẽsa de i frutti, che doueria riceuere di essa, come disse Silu. Vsura.2. q.11.ma quel contratto non saria già di vendita, ma di affitto piu tosto, per il quale si affitteriano i frutti di essa.

Da tutte le quali cose resta manifesto,che se chi vende la cosa fruttifera a tempo piglia interesse alcuno oltra al prezzo accordato, si dirà pigliarlo non solo in ricompensa de' frutti,ma per la credenza fatta,come per causa principale.

Obiettione. Vn'argomento si potria far qui cõtra la mia opinione in fauor dell'altra; & è questo. Quando si vendevano csa fruttifera,come vna vigna, si paga

subito

subito a' contanti il prezzo di essa, se il venditore non consignasse subito al compratore la detta vigna, potria all'hora lecitamente il compratore dimandar qualche interesse in ricompensa de i frutti di essa tutto il tempo, che ne restasse priuato; & gli godesse il venditore. adunque potrà anco chi vende la medesima cosa fruttifera a credenza pigliar l'interesse de' frutti, che l'altro riceue. parendo essere la medesima ragione de l'vno, che de l'altro.

Questo argomento ho proposto a maggior confirmatione de l'opinione mia. perche è piu in fauore di questa, che di quell'altra. Concedo adunque, che potria il compratore far patto quando compra con dinari anticipati, che si gli diano gli interessi de' frutti, che il venditore ha da godere tutto il tempo, che non gli consegnarà la cosa comprata. ma non è la medesima ragione di chi vende la cosa fruttifera a tempo. perche nel caso de l'argomento, poi che comprando la cosa fruttifera, la viene a far sua, & se gli da il dominio di essa, i frutti ancora di ragione deuono essere suoi. adunq; fin tanto, che sarà di essi priuo, godendoli il venditore, potrà pigliarne l'interesse per via di affitto. come auiene quando vno da in affitto vn campo, il quale piglia l'interesse dal fittauolo per i frutti, che esso gode, de' quali essendo suoi, egli resta priuo. mà quando vno vende la cosa fruttifera, restando priuo, mediante la vendita, del dominio di essa, resta anco priuato de i frutti, che rende, de i quali il compratore resta padrone subito, & per questo non può egli domandare interesse del non hauergli, poi che già non sono piu suoi. di maniera, che il patto, che faria il compratore, che gli fosse dato interesse de' frutti, che godesse il ven-

ditore, si fonda nel contratto del fitto. poi che saria il medesimo, che dopò l'hauer comprata la detta vigna, lasciarla in mano del venditore affittata. Et per questo saria il patto lecito. ma il patto, che facesse colui, che vende a credēza, che gli fosse dato qualche interesse fra tanto, che non gli sia sborsato il prezzo, si fonderia nel contratto dell'imprestito, & però saria illecito. Quello che dal detto argomento s'hauea da cōcludere in fauore di quella opinione, non è, che il venditore possa pigliare interesse de' frutti della cosa venduta; ma del godimento del prezzo creduto, di cui egli resta priuo di differirsi la paga. La ragione è, perche il medesimo rispetto, che nella compra fatta a contanti è tra il prezzo, & la cosa comprata, è anco nella vendita fatta a credenza tra la cosa venduta, & il prezzo. perche si come in quella, quello, che si crede è la cosa comprata, & quello, che subito si consegna è il prezzo. cosi in quest'altra quello, che si crede è il prezzo; & quello, che subito si consegna è la cosa venduta. Et si come in quella resta il venditore con l'vtile della cosa comprata; cosi in quest'altra resta il compratore con l'vtile del prezzo creduto; & si come in quella resta il compratore fatto padrone della cosa venduta, restando priuo de' frutti: cosi in quest'altra resta il venditore fatto padrone del prezzo, rimanendo priuo del godimento di esso. Di piu s'haueua da concludere necessariamente, che se è lecito a chi compra a cōtanti pigliare interesse per i frutti della cosa comprata, essendo suoi, & restandone priuo, mentre gli gode il venditore. che anco sarà lecito a chi vende a credenza pigliare l'interesse del godimento del prezzo, il quale è suo, & ne è priuo, godendo il compratore.

Ma

Ma a questo argomento si risponde facilmente, non essendo la medesima ragione de l'vno, che de l'altro. perche la cosa fruttifera creduta si può affittare per qualche interesse. ma i dinari creduti non si possono affittare, ma solamente imprestare. per il quale impresttito non è lecito pretendere alcuno interesse. Da tutte le quali cose resta assai chiaro, che il pretendere interesse in ricompensa de' frutti, non si possa intendere altrimente, che come habbiamo dichiarato, che è in contracambio del poter godere il venditore il prezzo della cosa venduta a tempo. il qual potere è come vna ricompensa de' frutti goduti dal compratore, di cui resta priuo il detto venditore, tutto il tempo, che nõ gli è pagato il prezzo della cosa venduta. Hora è tempo di rispondere al fondamento della opinione contraria. il quale è tanto fiacco, & di si poca sostanza, che mi marauiglio forte de' Signori legisti, che habbiano fondato vna verità, & vna dottrina tanto importante come questa, doue, se non altro, v'è interessata tanto la conscienza, sopra vn fondamento tanto debile, tanto falso, o cosi male inteso. Cõfutasi i fondamẽti de l'opinione cõtraria.

Il fondamento fu questo, che tra tutti i contrahenti deue essere equalità. la qual non vi può essere quando non si paga il prezzo della cosa venduta, se non se ne tira l'interesse. adunque all'hora sarà lecito di pretenderlo. Essaminiamo hora vn poco, & penetriamo dentro a le viscere di queste propositioni, in cui stà la chiaue di tutto questo negocio.

Questa propositione può parlare di due sorti di equalità. L'vna è tra il prezzo, & la cosa venduta, di sorte, che tanto sia la quantità del prezzo, quanto è il valor della cosa venduta. Et questa equalità 11

è necessaria in questo contratto, perche sia giusto, essendo atto de la giustitia commutatiua, la quale richiede equalità tra le cose commutate, & quando da vna parte vi fosse inequalità, come da la parte del prezzo, o de la cosa venduta, potria l'altra pigliare tanto interesse, quanto fosse bisogno a ricompensarla. Euui poi vn'altra equalità, che si troua la persona del venditore, & quella del compratore, laqual consiste in questo, che l'vno, & l'altro siano di vgual conditione. Et questa equalità può essere o rispetto a le cose, che sono essentiali a questo contratto di vendita, o rispetto a quelle, che non gli sono essentiali, & che possono da quello separarsi. Essential cosa è nel contratto de la vendita, che il dominio de la cosa venduta vada al compratore, & essential cosa è nel contratto de la compra, che il compratore dia il dominio del prezzo al venditore. ma non è già di essenza di questo contratto il dar subito il possesso del prezzo, o de la cosa venduta. poi che molte volte veggiamo compre, & vendite fatte, & di tal maniera fatte, che non possono piu riuocarsi, senza però consignarsi da l'vna de le parti il prezzo, come quando si vende a tempo: o senza consignarsi la cosa venduta, come quando si comprano i frutti de l'anno futuro è parte de gli animali, che anchora hanno da nascere, & la pesca, & la caccia di quelli animali, & pesci, che non sono anchor presi.

Questo notato, diciamo esser cosa certa, che rispetto a le cose essentiali di questo contratto, è necessario, che si dia egualità tra i contrahenti di maniera, che si come il venditore dal canto suo dà il dominio de la cosa venduta; così il compratore dal suo dà il dominio del prezzo. Et in questo deuono essere di vgual conditione. Quanto poi

al con-

al consegnar la cosa venduta, ò il prezzo, che per lei si dà, sono ancora vguali, & di vgual conditione. stando dentro a' termini di questo contratto, & secondo le leggi de la natura sua, non vi essendo mescolanza di altro contratto, che si accompagni con esso. di maniera che la legge del comprare, & del vendere, è che se il venditore consegna al compratore il possesso de la cosa venduta, il cõpratore all'incontro consegni al venditore il possesso del prezzo.

Hò detto essere vguali, stando dentro ne' termini di questo contratto; perche a le volte, quando si fà la compra, ò la vendita si suole accompagnare insieme qualche altro contratto, per conto del quale restano i contrahenti con qualche disugualianza, & con disegual conditione. Tale è il contratto de l'imprestito. che si accompagna con la vendita, quando si vende a credenza; ò se accompagna con la compra, quando si fà con denari anticipati. il quale hà questo di sua natura, che causa ne' contrahenti inequalità, essendo di miglior conditione chi riceue la cosa imprestata, che colui, che le impresta. perche quello gode, & quell'altro stenta, durante il tempo de l'imprestito. di maniera, che stà ne l'arbitrio di coloro, che comprano, & vendono ammettere, o non ammettere nel contratto, che fanno di compra, & di vendita tale imprestito. ma ogni volta che l'hanno ammesso, di necessità restano inequali con questa inequalità, che l'vno gode i frutti de la cosa venduta, & l'altro non gode il prezzo di essa, ò per il contrario l'vno goderà il prezzo, & l'altro non goderà la cosa comprata fino a certo tempo. come nel contratto de l'imprestito ne l'arbitrio altrui stà il prestare, o nõ prestare cento ducati. imperò supposto, che voglia 12

impre-

impreftare, de neceffità farà tra loro quefta inequalità, che l'vno gode i ducati, & l'altro ftà tuttauia priuato di effi, durante l'impreftito. Tornando hora a la prima propofitione, diciamo, che quãdo il contratto della vẽdità fi fà folo, fenza che vi s'accompagni l'impreftito, all'hora deue effere equalità tra i contrahenti, ne deue effer l'vno di miglior conditione de l'altro. Et per quefto confegnando l'vno il poffeffo della cofa venduta, refta obligato l'altro a cõfegnarli il poffeffo del prezzo. ma quando l'impreftito vi fi accompagna per volontà delle parti, è neceffario, che fia difugualianza tra il cõpratore, & il venditore, fenza obligo alcuno di ridurfi ad equalità, nè pigliando per ciò intereffe alcuno del prezzo creduto, pche altrimẽte faria cõtratto vfurario. come fe domandaffe vno a chi hà riceuuto da lui denari in prefto, l'intereffe di effi per aggiuftare la inequalità, che il detto impreftito fempre hà con feco: concediamo adunque, che quando vende vno a credenza è qualche difugualianza tra i contrahenti, godendo il compratore i frutti della cofa venduta: ne potendo il venditore hauer godimento del prezzo, che non gli è ftato pagato. neghiamo però, che habbia facultà il venditore di pigliare intereffe del prezzo douuto per andare del pari con il cõpratore, poi che quefta inequalità nafce da l'impreftito, che fi mefcola nella vendita, a la qual non fi può rimediare fenza commettere vfura. Et a la ragione in contrario, che quefto cõtratto, per effere atto della giuftitia commutatiua, ricerca equalità, diciamo, che per quefta ragione deue feruar la equalità tra il prezzo, & la cofa venduta, che fono le cofe commutate. ricerca etiãdio equalità tra' contrahenti, quanto a le cofe, che fono effentiali in quefto contrat-

to, come habbiamo dichiarato: quale è il darsi l'vn l'altro il dominio tanto del prezzo, quanto della cosa venduta. Parimente richiede equalità, quando con esso non si mescola il contratto de l'impre- stito; ma il contrario auuiene, quando vi si accompagna. Et questo basti quanto alla solutione del terzo argumento.

Il quarto argumento si fonda in questo, che far credenza dopo l'hauer fatta la vendita a contanti, & farla da principio, tutta finalmente è credenza, & tanto questa quāto quella è imprestito mutuo: adunque se dopo che è fatta la vendita a contanti per il prezzo piu basso, non si può augmentare il prezzo per far poi credenza passando al più alto; manco per far credenza da principio, si potrà pigliare il prezzo più alto lecitamente. A questo diciamo, che è gran differenza tra il far credenza dopo l'hauer già fatto la vendita a contanti, & il farla da principio. perche così è come vn patto della vendita, & come parte di essa; & non è contratto fatto da se, & distinto dalla vendita, & però deue godere delle leggi della vendita. dellequali vna è, che quello, che si potea vendere per il prezzo più basso, si possa anco vendere per il più alto: & se alcun mi dirà, che l'imprestito tacito, che si rinchiude ī questa credēza, è la causa di pigliare maggior prezzo di quello, che si pigliaria a contanti, che è vsura; rispondo, che il dare a credenza non è la total causa di chiedere il prezzo più alto, anzi è solo una causa occasionale, senza laqual non si saria dimandato. ma poi che si domanda, la causa principale di questo è, perche quel prezzo è giusto nel contratto della vendita, di cui è parte il dare a credenza, che è l'imprestito tacito. ma il far credenza dopo l'hauer gia conchiuso la vendita, è contratto

Al 4. arg. pricipale.

distin-

destinto da essa,& fatto da se.& essẽdo vno espres so imprestito, se per conto suo si augmentasse il prezzo già vna volta determinato, saria vn riceuer guadagno per imprestare, che saria manifesta vsura. perche si fonderia il guadagno in questo caso non nel contratto de la vendita, come in quell'altro, ma solo nel contratto de l'imprestito. & però questo non si può fare, & quell'altro si. ma nel cap. 24. è vn'altra solutione simile a questa data al quarto argomento contra la settima conclusione.

Al quinto argomento inquanto tratta del guadagno cessante, diciamo esser vero. che se a chi vedette a credenza fossero stati pagati subito i suoi denari, haria potuto trafficarli con suo guadagno. ma neghiamo però, che per questo solo egli habbia facoltà, & ragione di domandare altra ricompensa del guadagno cessante; se con il poter guadagnare non vi concorresse anche il volere, come l'esplicammo nel cap. 10. Di sorte che se bene hauesse potuto vno guadagnare cõ il suo denaro, se oltra a questo non l'hauesse anco deputato per tale effetto, non potria di ragione domandar guadagno cessante. ma inquãto tratta del dãno al cui pericolo si espone chi vende a credẽza, è maggior difficoltà. i quali danni si riducono in generale a due, che sono i fastidi. & le difficultà nel recuperare il debito, & le spese, che si fanno per la medesima causa, ò si possono fare. Diciamo adũq; a questa difficultà, prima che non sempre occorre questo pericolo per il vẽdere a credẽza; ma solo quãdo i cõpratori sono poueri, ò fastidiosi, & da confidar poco in loro. Onde nõ sẽpre si doueria augmentare il prezzo p questa causa, qñ si vẽde a tempo. Diciamo secõdo che ancor che si temesse di questi dãni, nõ è cosa certa, ne risoluta, se in ricõpensa di essi potria augmentarsi il prez-

il prezzo, vēdendosi a credenza. Corrado nel li. de cōtratti. q. 59. Corol. 1. & 2. pretēde che nò. si come anco il Soto, quāto a la ricōpensa de gli altri danni fuora de le spese, nel li. 6. de Iust. & iu. q. 4. art. 1. ne la solutione del 2. arg. & S. Antonino ne la 2. p. tit. 1. c. 8. §. 2. il Dottore Nauarro nel suo Man. cap. 23. nu. 84. dice che può vno vendere a credenza per tā to prezzo più di quello, che saria stato giusto, quā to crede probabilmente, che saranno le spese, che douranno farsi per riscuotere il denaro creduto. con questo però, che habbia intentione di rimettere quello augmento al compratore, in caso, che egli fosse pagato al suo tempo senza altra spesa. de gli altri danni, & pericoli hauea detto nel medesimo. c. 23 nu. 81. non poterſi augmentare il prezzo oltra il giusto per conto di essi di maniera, che chi impresta non potria domandar guadagno in ricompensa de' medesimi danni temuti per imprestare. perche tal pretensione non saria altro, che vn palliamēto di vsure. perche chi imprestasse potria sempre pretendere d'hauere a incorrere per tal cō to simili danni. Silu. ne la Rosa aurea, caso. 16. rispondendo al 4. arg. & ne la somma. Vsura. 2. q. 1. §. 5. in fine, dice, che l'augmentare il prezzo in ricō pensa de le spese, che altri pensa fare per essigere il prezzo creduto, è cosa pericolosa, & vn laccio del Demonio. perche ancor che habbia hora il venditore proposito di rimettrere quell'augmento del prezzo, se gli sarà pagato al suo tempo senza altra spesa; può nondimeno mutarsi, ò perche non si ricordi piu qual sia il giusto prezzo: ò perche venga a morte, lasciando intanto il compratore obligato a pagare il detto augmento, senza esserne debitore. Ma il Nauarro risponde a tutti questi inconuenienti, dicēdo, che si possono euitare facēdo il ven

ditore

ditore vna poliza al cõpratore, per la quale si obblighi, che pagandolo al tempo suo senza altra spesa, gli rimettera tanta quantità di quel debito, quanto fà l'augmento del giusto prezzo fatto per la ricompensa delle spese temute. Et questo senza dichiarare altra causa di tale remissione, acciò non si presumesse il contratto vsurario nel foro esteriore Il Dottor Medina nella materia della restitutione. q.38. proua con alcune ragioni poterfi augmentare il prezzo, per il pericolo, a cui si espone il venditore di incorrere i detti danni. la prima è questa. Potria vn terzo far sicurtà, pigliando sopra di se quei pericoli per vn tanto, che gli fosse datto. adunque potria anco il venditore, pigliando il medesimo carico, augmentare il prezzo oltra il giusto, pigliando quell'augmento, come prezzo della sicurtà per lui fatta. la seconda è dell'assecuratore, il quale può toccar denari per assicurar la mercantia, pigliando sopra di se tutti i pericoli temuti, il che anco potria fare il uenditore. la terza è questa, chi desse a uettura un cauallo, & temesse di qualche mal trattamento, ò che non gli fosse anco ammazzato, potria far patto con chi lo piglia, che se muore, uada a sue spese. adunque potria anco il uenditore augmentare il prezzo della cosa uenduta più del giusto, caricando i pericoli, & danni temuti sopra del compratore con l'augmento del prezzo. Per esplicar questa difficultà deuesi prima notare, che la credenza fatta si riduce a denari imprestati; come nella solutione del terzo argumẽto noi dichiarammo. da che segue, che per conoscere, se è lecito pretendere ricompensa per i danni, & pericoli, che si temono per dare la robba a credenza, s'hà da considerare, se saria lecito chiedere la medesima ricompensa per i pericoli, & dā-

ni

ni che uno probabilmente teme per impreſtare. ſe condo ſi deue notare, che quì non parliamo di qualunque danno, & pericolo; ma di quelli, che per colpa di chi compra a credẽza, ò piglia denari impreſto, ſi incorreriano. come ſaria allungar la paga, ò negarla, ò far fare delle ſpeſe, & dar de' trauagli nel recuperarla. ma non s'intende de gli altri danni, che potria incorrere chi uende a tempo ſenza colpa del compratore. come ſaria, s'io uoleſſi il prezzo della coſa uenduta per prouedere ad alcuni danni imminenti, ò per trafficarli in qualche mercantia di guadagno: & per hauer uenduto a credenza mi metteſſi a pericolo di incorrere coſi fatti danni, & perdite. delle quali è chiaro, che ſi può domandarne la ricompenſa, & augmentare il prezzo per queſto cõto. terzo è da notare, che queſti danni. ò ſi temono di ſouerchio, non apparendo pericolo di eſſi, ò come facili, & manifeſti. perche nel primo modo non ſi potria ne pretendere, ne riceuere ricompenſa di eſſi, prima che ſiano occorſi, come di ſopra dicemmo nel c. 10. Riſpondiamo hora a la difficultà con due concluſioni.

La prima è queſta, chi uẽde a credẽza hà facultà di far patto, che tutti i dãni, che incorrerà ne l'eſſigere il ſuo credito per colpa, & negligenza del cõpratore; come fariano le ſpeſe, le fatiche, & altri diſguſti, gli ſiano tutti rifatti. Queſta cõcluſione è di Sil. nel luogo allegato, & è chiara; perche chi piglia denari a credenza è obligato a reſtituirli ſenza alcuna ſpeſa di coloro, che gli è n'impreſtò, & ſenza altri ſuoi faſtidi, & diſguſti. adunque tale obligo ſi può anco dedurre in patto. Oltra di queſto, chi da a credenza deue eſſer conſeruato indenne, & ſenza pericolo, di ſorte che per far bene, non riceua male. adunque potrà fare il detto patto. 15 Concl. 1.

La

16 La seconda conclusione è,ben può chi dà à credenza,se teme simili danni, chiedere di esser fatto sicuro da essi;ma non può già per questo augmentare il prezzo:la prima parte di questa cõclusione è manifesta.poi che, chi vole in vn contratto esser cõseruato indenne,& senza pericolo,hà etiãdio facultà di chiedere di esser assicurato d'ogni danno temuto,non essendo di ciò sicuro. nella seconda parte stà tutta la difficultà. per la cui proua si hà da notare,che per due vie potria chi dà a credẽza hauer facultà di augmentare il prezzo più del giusto;ò per via di sicurtà,ò per via di ricõpensa. per via di sicurtà,acciò che la persona resti sicura,che non le habbia a seguir danno; ò se pur glie ne segue alcuno, habbia doue ricorrere per la ricompẽsa di essi.la ragione di questo è, perche i danni temuti si possono considerare in due modi. ò come non ancor fatti, ma che siano già imminẽti, acciò che non succedano. ò come già fatti, secondo che la cosa,che del certo hà da succedere, si tiene per fatta:se si considerano, come non fatti, potria chi dà credenza hauer facultà di augmentare il prezzo per via di sicurtà. procurando per questa via, che non succedano.ma se si considerano, come già fatti,potria hauer facultà d'augmentare il prezzo per via di ricompensa,contentandosi infino all'hora di tanta ricompensa, qualunque siano essi danni.Prouiamo hora che ne ne l'vno,ne ne l'altro modo egli habbia tal facultà, & prima che non per via di sicurtà.perche nel c.nauiganti.extra de vsu. si dice.che chi impresta vna quantità di denari a chi nauiga,ò và a qualche fiera,& domanda alcuna cosa,oltre a la sorte principale,perche piglia sopra di se il pericolo di detti denari imprestati, è vsurario.adũq; sarà il medesimo anco in questo caso,

Concl. 2.

ſo, che hora trattiamo, poi che il vẽditore a tempo ſi riduca a l'impreſtito. ma della materia di queſto c. Nauiganti, trattaremo più a baſſo nel c.39. oltra di queſto, ch'impreſta, q͞n piglia alcuna coſa per rimanere ſicuro de' pericoli ragioneuolmente temuti, per eſſer la perſona, a la quale impreſtò di poco credito, quella coſa così preſa fà l'officio del pegno, poi che gli huomini riceuẽdo vn pegno, ſogliono aſſicurarſi di così fatti pericoli. ma niuno hà facultà di ritener come ſua coſa propria il pegno riceuuto prima che ſegua il dãno, & che chi lo cauſa non voglia pagarlo, per la cui ſicurtà tal pegno fù dato. adũq; per queſta via niuno harà facultà di augmentare il prezzo, pretendẽdo inſino all'hora, che foſſe ſuo quello augmento. Quanto all'altra via, ne anco par, che gli conuenga tal facultà di pigliar l'augmento del prezzo per via di ricompẽſa: perche ò il debitore è perſona ſicura, ò nò; ſe è ſicura, non ſi può pretendere queſta ricõpenſa de' danni, poi che ſono incerti, & da non temerli. ma certo è, che all'hora ſi può, & ſi ſuole pigliar ſubito la ricompenſa di eſſi, quãdo ſono tanto certi, che già ſi hanno per fatti. adunq; eſſendo chiaro il pericolo di incorrerli, non ſi può pretendere la ricompenſa di eſſi. come ampiamẽte l'habbiamo trattato nel c.10. Ma ſe il debitore nõ è ſicuro, & ſi tiene per certo, che non mancheranno ne danni, ne trauagli al recuperar della paga, in tal caſo almeno ſegue, che ſaria contra ogni prudenza, & diſcretione, ſe fin da principio ſi determinaſſe la ricompenſa di eſſi con l'augmento del prezzo. contentandoſi di quella ricompenſa per tutti i danni, che gli potriano ſuccedere per colpa del debitore. la ragione di queſto è, perche all'hora rimarria più ſoggetto di prima à' detti pericoli, & doue

s'imaginaua, ò pretendeua redimere i ſuoi danni per quella ricompenſa. reſteria più infraſcato, & più ſoggetto ad eſſi, che mai. Poniamo caſo per proua di queſto, che vno, che venda a credenza, ò impreſti denari a qualche mala paga, ò per eſſer pouero, ò litigioſo, ò di poco credito, ò per qualunque altra cauſa, gli imponga poi quattro ſcudi per la ricōpenſa de' danni, al pericolo de' quali egli ſi eſpone. di maniera, che ſe i denari douuti erano venti ne domādi poi ventiquattro; vediamo hora vn poco, nō haria più difficultà queſto debitore a pagar 24. che 20. ſoli? & nō haria egli maggior cauſa di non pagar ſenza danno del creditore? è chiariſſimo, quanto adunq; il debito ſarà minore, più facilmente potrà anco pagarſi, & ſenza pericolo, ò danno d'altri. Oltra di queſto, ſe il debitore foſſe vn'huomo cauilloſo, & di poca conſcienza, nō gli ſaria grande occaſione di cauſare molto più danno al creditore, che prima non haria fatto? non hà dubbio alcuno, perche auanti a la taſſa della ricōpenſa de' danni temuti, hauea egli buona occaſione di guardarſene, ſapendo, che reſtaua obligato a ricompenſarli tutti interamente. ma fatta la taſſa, poco conto gli metteua, che foſſero più di prima poi che in ogni modo ſapeua, che non ſaria ſtato più pronto a pagarne 24. che venti, di ſorte che il taſſargli i danni per quattro ſcudi non ſaria altro, che concedergli di farne quāti più poteſſe, poi che non gli haueano a coſtare più di quei quattro ſcudi taſſati. Ben ſo che a queſto ſi può riſpondere, dicendo che non dimoſtrādo al creditore, che quell'augmento ſi faceua per taſſar la ricompenſa de' danni temuti, ſe gli leueria l'occaſione di farne de' maggiori. nondimeno ancor che queſto ſia vero, ſi gli daua anco per altra via occaſione di fare il medeſimo,

desimo, come nella ragion precedente habbiamo detto; poi che quanto più il prezzo se gli augmentasse, più difficile si renderia la paga a quel debitore, & però si gli daria occasione ò di non pagarla, ò di non pagarla à tempo. Et stando il fatto così non si può presumere d'vna persona accorta, & prudēte, che augmentasse il detto prezzo per la ricompensa de' danni temuti; ma che piu tosto per vccellare a qualche vsura sotto questo palliamento. Onde con ragione chiamò Silu. questo negocio pericoloso, & laccio diabolico, & con questo si può rispondere ad vn'argumento che qui si potria fare che essendo ciascheduno padrone del suo, potria rimettere i suoi danni per quel tanto, che gli fosse dato, si come poteua anco rimettergli gratiosamēte, & senza altra ricompensa. A questo diremmo, che non potendosi presumere d'vn'huomo discreto, & prudēte, che voglia augmētare il detto prezzo in ricompensa de' danni temuti, come habbiamo detto, bisogna per forza credere, che ciò si faccia per palliare vsure. Ma rispondiamo hora a gli argumenti del Medina. Al primo & al secōdo che hanno vna medesima forza, diciamo esser vero, che può vn terzo assicurare qualche negocio per pagamento, & prezzo, pigliando sopra di se tutti i pericoli temuti. ma neghiamo, che possa fare il medesimo chi vende a credenza, ò impresta denari p conto de' danni, che per colpa de l'altro contrahē te possono occorrere. la causa di questa diuersità è perche vn terzo può molto bene fare officio di assecuratore, & per questo può anco farsi pagare p tale officio. ma il medesimo, che impresta, ò vēde a credenza non può fare tale officio per assicurare i suoi proprij danni che per colpa dell'altro cōtrahente gli potessino occorrere, & questo per la ragione,

Objettione.

A gli argumenti del Medina.

Aa 2

gione,che diremo nel c.39.doue trattaremo la materia de l'afficuratione. Al terzo argumento diciamo,che di ciò non ſegue altra coſa,ſe non che, temendo colui,che impreſta, ò dà a credenza alcuni pericoli,che potriano accadere dalla banda,dell'altro contrahente,può far patto, che ſe occorreranno,reſti obligato a rifarli, & a ricompenſarli, nel modo che ſe vno deſſe a vettura vn cauallo,& temeſſe,che non gli foſſe mal trattato, potria far patto,che gli foſſe rifatto tutto il danno, in caſo, che occorreſſe.

SOMMARIO.

1 Nel comprare a denari anticipati la varietà delle coſe ſi deue conſiderare.

2 Se la vendita fu perfetta, ò imperfetta da che ſi conoſce.

3 Chi compra anticipatamente non può dare manco del giuſto prezzo.

4 Chi compra anticipatamente può dare māco di quello che in fatto haria dato,ma non di ragione.

5 Chi compra anticipatamente non può ſminuire il prezzo quando e taſſato dalla legge.

6 Nel comprare anticipatamente ſi può dimandare il guadagno ceſſante,& danno emergenre.

7 Guadagno ceſſante, & danno emergente in che modo non ſi può dimandare nel comprare anticipatamente.

8 Nel comprare coſe future, ſecondo che ſta in potenza,quale ſia il prezzo.

9 Prezzo di coſe future ſecondo quello che ſaranno quale ſia.

10 Per pagare anticipatamente volere il prezzo piu baſſo come ſia vſura.

11 Nel vendere coſe future ſecondo quello che ſaranno, ſe può eſſere prezzo determinato.

12 Tra

12 Tra comprare anticipatamente, & vendere a credenza che differenza sia.
13 Doppo la compra differendosi poi la solutione, se si può sminuire il prezzo.
14 Imprestare denari, con patto che gli renda in tanta mercantia s'è lecito.
15 Vendere mercantie con patto che si paghino a contanti come varranno al tempo di pagarle.
16 Lane se si possono vendere più pagando anticipatamente.
17 Tra la vendita perfetta, & imperfetta differenza intorno al prezzo più basso.
18 Vendere cose future a precio determinato come si defende.

DEL COMPRARE A DENARI anticipati. Cap. XXIIII.

POI che habbiamo dato fine a la disputa del vendere a credenza, ne si offerisce hora trattar delle compre, che si fanno con denari anticipati. la difficultà, ch'in questa materia trattar si suole, è se egli sia lecito comprare vna cosa per manco di quel che vale, per pagarla anticipatamente. la qual difficultà è vn poco più intricata dell'altra hora spedita, ne i Dottori facilmẽte s'accordano, quanto a questo punto. Per procedere adunq; più chiaramente nella esplicatione di questa difficultà. noteremo alcune distintioni.

Se p dare il prezzo anticipato si può comprare vna cosa per mãco

La prima è, che le cose comprate con denari anticipati possono essere di due sorti. alcune hanno già l'essere, come vna casa, ò vn campo, quando non si possono consegnar subito al compratore, ma dopo vn certo tempo. altre l'hanno ancora da hauere come sono i frutti, che si aspettano per l'anno, che verrà. la seconda distintione è, che le cose

Nota.

che hanno da essere, si possono cōprare in due modi, l'vno è inquanto sono ancora in potenza, & si possedono già virtualmente per sola speranza più, ò manco certa, come chi comprasse l'olio de l'anno che viene, considerandolo solamente, secondo che egli è in fiore, ò in oliue. ò il vino quando ancora è in agresto, ò in vua. l'altro è, secondo che saranno al tempo della ricolta. la terza distintione è, che la cosa, che stà per essere, considerandola, secō do che sarà al tempo della ricolta, in due modi si può comprare. ò determinando il prezzo fin da principio quando si compra; ò riserbando la tassa di esso pendente fino al tempo della ricolta, acciò sia secondo, che correrà a quel tempo.

2 Vendita & cōpra perfetta.

La quarta distintione è, che la vendita, ò cōpra della cosa, che hà da venire è di due maniere. l'una imperfetta, l'altra perfetta. la uēdita perfetta è, quando il dominio della cosa comprata si consegna al compratore. si come anco il dominio del prezzo si consegna al uenditore. la compra imperfetta sarà quella per cui non si consegna il dominio della cosa al cōpratore, ne il dominio del prezzo al uenditore. di sorte che la compra imperfetta non hà altro effetto, che di obligare i contrahenti. l'uno a uendere, l'altro a comprare, quando sarà tempo, & è come una promessa fatta reciprocamē te, per la quale il uenditore promette, & si obliga a uendere; & il compratore promette, & si obliga comprare al tempo suo. le quali due compre sono l'una uerso dell'altra come sono gli sponsali, & il matrimonio, come di sopra dicemmo. Perche gli sponsali nō sono matrimonio perfetto, ma imperfetto, il quale nō fa altro, che lasciar le persone obligate a maritarsi. Questa quarta distintione s'io nō m'inganno, uolse accennare il Gaetano se ben con

Vendita, & cōpra imperfetta.

Obiettio.

paro-

parole oscure sopra la 2. 2. q.78. articu.2. nel fine del comento. quando dice, che la paga anticipata si può considerare in due modi, cioè ò come parte della cõpra, ò come attione distinta da essa. Quando la compra è perfetta, la paga anticipata è parte di essa, come un patto a' lei annesso. ma quando è imperfetta, la uendita è attione distinta a la compra perfetta. come se uno uendesse tutto il uino, ò tutti i frutti. che raccorrà quest'altro anno per tãto prezzo, consegnando subito il dominio di essi al compratore, con patto, che gli siano subito anticipatamente pagati. laqual compra già è perfetta, poi che si consegna il dominio della cosa comprata da una parte; & del prezzo ancora dall'altra. onde la paga anticipata è parte di essa, come un patto annesso al contratto. Questa maniera di compre perfette s'usano ne gli affittamenti de' Vescouadi, & di altre dignità, ne' quali si comprano i frutti di piu anni da uenire per tanto prezzo. con patto molte uolte di anticipare o tutta, o parte della paga. Ma se uno desse a l'altro denari anticipatamente per il uino, che raccorrà al tempo della uindemia, la paga in questo negocio è attione distinta dalla compra perfetta, laquale harà il suo compimento, quando al tempo della ricolta l'uno consegnerà il dominio della cosa uenduta, & l'altro fornirà di pagarla. si come la promessa di maritarsi in futuro non è parte del maritaggio, che si hà da celebrare, ma una attione distinta da esso. che la compra mò sia perfetta, ò imperfetta, a questo chiaramente si conosca, se il dominio della cosa uenduta resta, ò nõ resta in mano del compratore, ò del uenditore. quando fatta la compra, il dominio della cosa uenduta ancor si troua in mano del uenditore. segno è, che la cõpra non fù perfetta. ma se fatta

la compra restò il compratore con il dominio de la cosa vēduta, segno è, che la cōpra fu perfetta. ma di chi sia il dominio si conosce, guardando a conto di cui vada tanto l'vtile, quanto il danno della cosa venduta. perche è chiarissimo che colui è patrone della cosa, sopra cui và ò l'vtile, ò il dāno di essa. Questo si vedrà chiaramente, pigliando per essempio la compra d'vna casa fatta con denari anticipati. questa si può fare in due modi. l'vno è, cōsegnādo subito il dominio di essa al compratore, senza però dargliene il possesso, se non per di lì a vn'anno, dādo subito il compratore ò tutto, ò parte del prezzo. Questa cōpra saria perfetta, perche già restò per lei il compratore cō il dominio della casa, poi che per l'auenire tutto l'vtile, quanto il danno di essa, tutto saria suo. l'altro è, accordādosi con il venditore che glie la deua vendere di lì a vn anno, dando subito vna parte del prezzo anticipatamente. ilqual denaro non solo seruiria per prezzo, ma anco in vece di arra, per obligar più il venditore a venderla, & perche non possa tornare indietro il negocio. questa cōpra mò non saria perfetta, ma incominciata, restando il dominio della casa appresso del venditore, & andando a suo conto ogni suo vtile, & ogni danno di essa, insino al tempo, che habbia poi il suo compimento. Quādo quì habbiamo fatto differenza tra queste due vendite, chiamādo l'vna perfetta, l'altra imperfetta, si deue intendere della perfettione, & imperfettione loro essentiale, & non della accidentale. per la cui intelligenza si potrà leggere quanto nel precedente cap. habbiamo detto nella solutione del terzo argumento.

3 Questo notato rispondiamo a la questione per conclusioni. la prima è questa. Chi compra antici-

Concl. 1.

pata-

patamente non ha facoltà alcuna di dar mãco del giusto prezzo per la cosa venduta. Prouasi questo, perche il dar dinari anticipati è il medesimo, che imprestarli per fino a quel tempo, nel qual s'hà da consignare al compratore la cosa comprata, ne è lecito a chi presta guadagnare per questo conto, manco sarà dunque lecito al compratore di dar manco del giusto per comprare con dinari anticipati, poi che tutto quello, che ne leuasse, saria guadagno fatto per causa di imprestito. Questa conclusione è di S. Tho. nella 2.2.q.78.art.2.ad 7.

La seconda conclusione è questa. Ben può vno per comprare con dinari anticipati dar mãco prezzo di quello, che di fatto haria dato, ma non già meno di quello, che di ragione haria hauuto a dare, quando hauesse hauuto subito la cosa comprata. come se vna cosa si comprasse per il prezzo piu basso con dinari anticipati, la qual di fatto saria stata compra per il piu alto, se fosse stata subito consignata al compratore. La ragione di questo è, perche & l'vno, & l'altro prezzo è giusto, & quando anco fosse stata compra la medesima cosa per lo istesso prezzo a dinari contanti, saria stata la compra giusta. adunque saria anco stata giusta, facendosi con dinari anticipati. Concl. 2.

Di qui segue chiaramente, che quãdo il prezzo è tassato dalla Rep. non si può all'hora comprare con dinari anticipati dando minor prezzo di quello, che saria comprando a contanti, perche all'hora il prezzo non haria i suoi gradi ordinarij, ne il piu, ne il manco. ma questa conclusione, si dichiarerà piu ampiamente nella solutione del primo argomento posto piu a basso. Nota.

La terza Conclusione. Quando per comprare pagando anticipatamente il prezzo, si incorre dan- Concl. 3.

no, o cessa guadagno, ben si può comprare per tanto minor prezzo del giusto, quanto detto danno, o guadagno meriteriano essere stimati. Questo saria, come se vno ad instanza del venditore comprasse con dinari anticipati, i quali egli hauea deputati per trafficarli in qualche mercantia di guadagno, o per prouedere a qualche suo danno imminente, & per pagarli di questa maniera lascia di guadagnare, o si espone al pericolo di incorrere i detti danni. li cesseria anco il guadagno per vn'altra via, come se volesse comprare alcuna cosa da consegnarli subito per venderle poi a contanti, & cauar qualche guadagno con il dinaro fatto per quella vendita. il che non hauesse potuto poi fare per hauer comprato a quest'altro modo ad instanza del venditore.

7 La quarta Conclusione. Quando a vno è necessario di comprare, anchor che lo faccia anticipando la paga, in niun modo può pretendere ricompensa del danno, ne della perdita del guadagno. La ragione di questo è, perche all'hora colui, che vende a dinari anticipati non è causa, che l'altro compri, anticipando la paga, & però tampoco sarà egli causa, che l'altro incorra o danno, o perdita di guadagno, & non essendo egli la causa, nõ deue anco patirne. Tutte queste quattro conclusioni s'intendono della compra perfetta, circa le quali non occorre molto da dubitare, per essere assai facili.

Concl. 4.

Ma quello, che in questa materia ha gran difficultà, è, se si può tassare il prezzo dalla cosa, che anchor nõ è, subito al far del contratto, comprando fin da l'hora a prezzo determinato? la causa di dubitare è, perche il valor delle cose, che hãno da essere, non si può determinatamente sapere. Onde

il

il prezzo delle cose suol variarsi secōdo la varietà de' tempi. adunque prima, che giunga il tempo di consignar la cosa venduta al compratore, non si può ben tassare determinatamēte il prezzo di essa.

Per esplicar dunque questa difficoltà, sia questa la quinta conclusione. Quando la cosa, c'hà da essere, si compra seconda che stà in potenza, & si ha di essa già qualche speranza piu, ò manco certa, all'hora si può, & si deue comprare a prezzo fatto, & determinato. Prouasi, che si possa fare, perche considerata di quella maniera già è come presente; & si puo in qualche modo possedere per quella speranza, che di lei si hà. Et per questo a giudicio di huomo da bene si può tassare determinatamente il prezzo di essa. di questa maniera veggiamo, che si comprano i frutti, & le rendite de' Vescouadi, & di altri beneficij a prezzo fatto, quando si affittano. Che si deue anco fare, prouasi, perche all'hora si deue tassare il prezzo della cosa venduta quando si conclude la vendita, solendosi fare così ordinariamente. La vendita si conclude, quando la cosa, c'ha da essere si vende, secondo ch'ella è in potenza, & si ha di essa speranza; perche all'hora se ne consegna il dominio al cōpratore, & da l'hora in poi la possede per sua, & a conto suo si salua, o si perde. adunque si deue tassare all'hora il prezzo di essa. 8 Concl. 5.

La sesta conclusione è, se le cose, che sono da venire, si comprano, non secondo che sono in potenza, ma secondo quello, che saranno, & hauendo l'occhio al tempo, nel quale si aspettano, se possono comprare a dinari anticipati per tanto prezzo, quanto all'hora varranno. La ragione di questo è, perche il prezzo delle cose risponde al valore di esse quando si conclude, & si dà il cōpimento 9 Concl. 6.

alla

a la vendita mò delle cose, che hanno a venire cõprate nel modo, che qui diciamo, all'hora harà il suo compimento, quando elle saranno in essere, & si consegnaranno al compratore. adunque si possono comprare anticipatamente per tanto prezzo, quanto all'hora varranno. Di questa maniera si sogliono comprare ogni giorno i frutti, che hanno ancor da venire, come è il grano, il vino, l'olio, le lane, & altri simili, dãdo dinari anticipati, i quali sono parte della paga, & quasi vn'arra della cõpra da farsi, per cui resta l'vno obligato a vendere, & l'altro a comprare.

Nota. Qui si deue notare, che quando si compra, & vende nel modo, che questa conclusione determina, è compra, & vendita imperfetta, & solamente incominciata, la quale harà poi il suo compimento al tempo della ricolta, quando la cosa comprata si consegnarà al compratore, dandoseli il dominio di essa.

Nota. Circa questa sesta conclusione si deue anco notare, che quando si compra alcuna cosa, che anchora hà da essere nel modo, che qui si dice si deue determinare vn certo tempo, quando la cosa comprata si deue consignare al compratore, come saria a dire il tal giorno di tal mese, o tãti giorni innanzi, o dopò la tal festa. perche altrimente saria questo contratto soggetto a di molti inganni, & occasione di molte liti. Et quanto tal tempo sarà piu breue, tanto il contratto sarà meno capace di fraudi, & di piati. Ma qui si deue auuertire, che quãdo la limitatione del tempo sarà di molti giorni, come di vna settimana, o di quindeci di, o piu, con obligo di pagare il prezzo, che dentro a quel tempo sarà corrente, tal patto s'ha da intendere di quel prezzo, che in tutto quel tempo assegnato durerà piu, perche quello è il piu commune, & il

piu

piu generale a cui per questo deuono i contrahenti attenersi, se già non hauessero da principio conuenuto altrimente.

La settima conclusione, se per dare vno i dinari 10
anticipati obligasse il venditore, che gli vẽdesse la Concl.7.
mercantia al prezzo piu basso, saria contratto illecito, & vsurario. La ragione di questo è, perche saria il medesimo, che obligar l'altro a domandar manco prezzo di quello, per cui egli vorria, & potria vendere per imprestarli dinari per fino al tempo di dare il compimento a la vendita.

La ottaua conclusione. Quando la cosa, che an- 11
chora ha da venire, si vende secondo il valore, che Concl.8.
verrà al tempo della consegna, ben si può vendere a prezzo certo, & a l'hora determinata, cõ questa cõditione però, che la tassa del prezzo sia tale, che per essa i due contrahenti si pongano egualmente al pericolo di perdere, o a la ventura di guadagnare. Questa conclusione è fondata nella ragion canonica. perche nel c. nauiganti. extra de Vsur. si dice, che chi cõpra dieci misure di grano, o di vino, o d'olio cõ dinari anticipati, & a prezzo fatto, cioè a ragione d'vn soldo p misura, nõ è vsura, se era dubio, quando fu fatto il detto accordo, che le dette cose fossino p valer piu, o meno al tẽpo della consegna. La ragione di questa conclusione è, perche ogni cõtratto di sorte, per il quale amendue i contrahenti vgualmente si espongono a la perdita, & al guadagno, è lecito, come chiaramẽte si vede ne le scommesse. quando qui mò si tassa il prezzo nel modo, che dice la cõclusione, par che si celebri vn contratto di sorte. per cui l'vno, & l'altro de' contrahenti egualmente si espone a perdere, & a guadagnare. adunq; sarà lecito il comprare a prezzo fatto, tassato nel modo, che qui si dice.

Ma

Ma per tassar questo prezzo giustamente tre cose bisogna fare. La prima è di arbitrar prudentemente, qual sarà il prezzo piu alto della cosa comprata al tempo della cõsegna, di sorte che sia il piu alto, che può, & suole essere, o probabilmente si crede; che sarà considerate tutte le circõstanze, & attese tutte le conietture, che si offeriranno. La secõda è, arbitrare nel medesimo modo, qual potrà essere, & qual probabilmente si crede, che sarà il prezzo più basso, considerate prudentemente le medesime conietture, & circonstanze. La terza pigliare poi il mezzo tra questi due estremi, che sia vgualmente distante da l'vno, & dall'altro, in caso che l'vno di essi non sia all'hora piu probabile, & piu verisimile dell'altro. nel qual caso si deue pigliare quel mezzo, che gli sarà piu propinquo, & questo sarà il giusto. P[illegible] caso, che il piu alto prezzo che probabilmente si aspetta a giudicio di huomo da bene, sia per essere di dodeci reali; & il piu basso di dieci, all'hora si douria tassare il prezzo a vndeci, che è il mezzo tra dieci, & dodeci, che furono gli estremi. Et questo saria il giusto, per il quale i contrahenti egualmente si esporriano a la perdita, & al guadagno, perche il vẽditore guadagneria, se il prezzo, che succedesse, fosse di dieci reali, hauendo egli venduto a vndeci, & il compratore all'hora perderia, hauendo cõprato a vndeci quello, che haria potuto hauere per dieci. ma se il prezzo, che succedesse, fosse di dodici, all'hora il venditore perderia, hauendo venduto a vndeci, quello, che haria potuto dare per dodeci. Et il compratore per il contrario guadagneria, hauendo comprato a vndeci quello, che altrimente haria hauuto a comprare per dodeci. Et questo è quello, che volse dire il C. Nauiganti allegato, quando disse, che

il dubbio del valere piu, o meno al tempo delle cõ ſegne, facea, che il compratore non foſſe vſurario, comprando a dinari anticipati per manco prezzo di quello, che all'hora correua. Di ſorte che in queſta maniera di compra il prezzo deue ſtare, come in vna bilãcia, che potrà valere coſi piu, come meno. Onde ſe il giudicio di colui, che compra anticipatamente perdeſſe piu a penſare, & credere, che varria piu preſto piu che meno di quello, che hora corre, già non ſi diria, che egli foſſe dubbioſo, poiche il dubitante nõ ſi inclina piu da vna parte, che dall'altra, propriamente parlando. Il Panormitano ſopra il detto c. nauiganti dice, che per arbitrar, ſe varrà piu, o meno la coſa al tempo della conſegna, ſi ha da ſeguir la commune opinione, & il cõmun corſo del paeſe, & quello, che per il piu ſuole accadere. perche ſe bene alcune volte habbia valuto meno la coſa compra al tempo della conſegna di quello, che non valea, quando fu compra, nondimeno ſe ordinariamente ſuole valer piu, nõ ſi deue laſciar queſto commun corſo per quello, che rade volte ſuole auuenire. perche ſempre ſi hà da conſiderare quello, che per il piu accade, & nõ quello, che di rado auiene. di maniera, che chi cõpra non ſi deue porre in ſicuro per guadagnare, laſciando il venditore in pericolo di perdere. Et ſe bene è vero, che queſta ſorte di compra, di cui ſi parla nelle sopradette concluſioni vltime poſſa far ſi a prezzo fatto, come ſi dice nella ſettima, & a prezzo da farſi, come nella ſeſta; nõdimeno il più ſicuro è, che ſi faccia a prezzo da farſi, & queſto per le difficultà, & pericoli, che poſſono occorrere nel taſſare il prezzo di preſente. Nota.

La nona concluſione è, ſe per dar dinari anticipati pretendeſſe il compratore dar manco prezzo Concl. 9.

di

di quello, che conforme al tenore della conclusione precedente, fu tassato, saria cosa illecita, & vsuraria. Prouasi questo, perche all'hora quel guadagno si faria per conto dell'imprestito mutuo, che nella paga anticipata stà nascosto. Et di piu non staria all'hora il compratore vgualmente esposto a la perdita, & al guadagno, come il venditore. Et queste sono le conclusioni con le quali respondiamo a la difficoltà proposta.

21 Arg in cõtrario. Restano hora alcuni argomenti da proporsi cõtra di esse, à' quali per ordine risponderemo. Argomenta nel primo luogo Albornon nel suo 2. libro de' contratti titu. 16. fol. 82. contra la seconda conclusione di questa maniera. Per vẽdere una cosa a credenza allõgando la paga, non è lecito venderla piu cara di quello, che si saria venduta a contanti. adunque per ragione di comprarla a tempo, anticipando la paga, non sarà lecito comprarla per manco prezzo di quello, che si saria compra a consignarla di subito al compratore. Prouo la consequenza, perche la medesima ragione è da l'vno, che da l'altro. poi che l'imprestito è cosi bene nel comprare anticipato dalla parte della cosa cõpra, che non si consegna, come nel vendere a credenza dalla parte del prezzo creduto. Et, per imprestare non è lecito guadagnare. Questo argomento non ha alcuna difficoltà, secondo la dottrina esplicata da noi nel cap. precedente. doue habbiamo detto esser lecito pigliare il prezzo piu alto per vendere a credenza, & il piu basso vendendo a cõtanti. Onde l'antecedente di questo argomẽto è falso se s'intende, come suona. perche altro è vendere vna cosa a credenza per maggior prezzo di quello, che di ragione si potria vẽdere, & per maggior prezzo di quello, che di fatto si saria venduta a contanti,

Venderfi

Venderſi vna coſa à tempo per maggior prezzo di quello, che di ragione ſi ſaria potuto vendere a cõtanti, nõn è lecito. ma venderla per maggior prezzo di quello, che de fatto ſi ſaria vẽduta a cõtanti, non è illecito. perche ſi venderia a contanti per il prezzo piu baſſo lecitamente, & a credenza per il prezzo piu alto anco lecitamente. poi che l'vno, & l'altro prezzo ſaria giuſto; eſſendo compreſi dentro à' termini del giuſto. Il medeſimo dico del comprare anticipato, che non ſaria coſa illecita dar manco prezzo comprando di queſta maniera di quello, che di fatto ſi ſaria pagato, quando foſſe ſtata conſignata ſubito la coſa comprata, come dice la ſeconda concluſione. poi che l'vno, & l'altro ſariano contenuti dentro a' termini del giuſto prezzo. Onde l'argomento non conclude niente contra la ſeconda concluſione. La quale per occaſione di queſto argomento pretende dichiarare ampiamente eſſaminando alcune propoſitioni, che il detto Albornoz afferma nel luogo allegato.

Dice egli prima, che queſta forma di comprare cõ dinari anticipati, ſi deue chiamar comprar a credenza, ouero a tempo. ſi come il vendere, aſpettando la paga, ſi chiama vendere a credenza, ouero à tempo. Propoſitione di Albernoz

La ragione di queſto è, perche ſi come ne la vendita ſi crede il prezzo, & ſi aſpetta la paga di eſſo; coſi nella detta compra ſi crede la coſa comprata, allungando la conſegna di eſſa per l'auenire. Da queſto ſi inferiſce la ſeconda coſa, ch'egli afferma, & è, che ſi dà vna ꝓportione molto grãde tra'l vẽdere a credẽza, e'l cõprare anticipato. La qual ꝓportione cõſiſte, che ſi cõe nella vẽdita fatta a credẽza vna coſa ſi cõſegna, & l'altra ſi crede; coſi ne la detta cõpra vna coſa ſi cõſegna, et l'altra ſi crede

Euui però questa differēza tra di loro (che è la terza cosa ch'egli afferma) che vendere a credenza si crede il prezzo, & si consegna subito la cosa vēduta al compratore. ma nel comprare anticipato si crede la cosa comprata, & si cōsegna subito il prezzo al venditore. Da questo seguiria chiaramente, che l'imprestito tacito non si trouaria nascosto nel dinaro anticipato, ma ne l'aspettar la consegna de la cosa comprata. la qual si dice creduta ne la detta compra fatta con dinari anticipati. ma il contrario sente san Thom. ne la 2.2. q.78. ar.2. ad.7. doue dice, che nel dare i dinari anticipati stà nascosto l'imprestito mutuo in cosi fatta cōpra. il che si potria confirmare, perche ne la vendita fatta a credenza non si troua l'imprestito mutuo, se non da la parte di quella cosa, che si dice esser creduta, che è il prezzo, di sorte, che se il prezzo nō si credesse, non si diria giamai imprestarsi. adunque ne la cōpra fatta a dinari anticipati, non sarà l'imprestito ne i dinari anticipati, poi che già sono sborsati; ma ne l'aspettar le consegne de la cosa comprata, poi che quella è, che si crede, & non il prezzo. Per intelligenza di tutto questo bisogna ridursi a memoria quanto fu detto al principio di questo c. dichiarando la quarta distintione, che la compra fatta con dinari anticipati alcune volte è perfetta, & alcune altre è imperfetta, & solamente accordata.

Essamine de le dette propositioni.

Questo notato, diciamo, che tutto quello, che afferma Albornoz di questo modo di comprare, s'intende esser vero de la compra perfetta, & non de l'altra, che è solamente incominciata. Quanto al primo. La compra perfetta fatta con dinari anticipati, per cui chi compra resta con il dominio de la cosa comprata, & il venditore con il dominio, & con il possesso del prezzo, si deue chiamar compra

fatta

fatta a credenza, poi che il compratore aspetta la cosa comprata, che già è sua, & la fida al venditore fin che glie la consegni per l'auenire. Quanto al secondo, è gran proportione tra questa compra, & la vendita fatta a credenza, prima, perche l'vna, & l'altra è perfetta, l'vna come vendita. l'altra come compra. secondo, perche aspettandosi, & credendosi ne l'vna il prezzo, & ne l'altra la consegna de la cosa comprata. l'vna, & l'altra si dice farsi a credenza, ouero a tempo. terzo, che si come in quella vendita si dà la cosa venduta anticipata, prima, che si paghi il prezzo; così in questa compra si dà anticipato il prezzo, prima, che si consegni la cosa cõprata, la qual consegna è come vna paga di essa. quarto. perche si come in quella vendita l'impresti to è da la parte del prezzo creduto, così in quest'al tra compra l'imprestito è da la parte de la cosa cõprata, che è quella, che si crede fino al tempo de la consegna. Perche saria la medesima ragione consignar subito al compratore la cosa comprata, & dopò tal consegna riceuerlo in presto per tanto tempo, che crederla subito al venditore per il medesimo tempo, prima, che si sia consignata al compratore, poi che tutto saria imprestare. Prouasi anco questo per vn'altra ragione. perche l'imprestare una cosa è concedere gratiosamente l'uso di essa per certo tẽpo. colui, che crede la cosa compra ta fino a certo tempo, concede l'uso di essa per tut to quel tempo. adunque il crederla è un'imprestarla, come piu ampiamente esplicammo nel cap. precedente ne la solutione del terzo argomento. E però questa differenza tra il uendere, & compra re a credenza, che l'imprestito, che interuiene nel uendere, sempre è imprestito mutuo. ma quello, che interuiene nel comprare, quando è impresti-

to mutuo,& quando è impreſtito commodato. La ragione di queſto è, perche quello, che ſi crede ne la vendita è prezzo pecuniario, & i dinari non ſi poſſono altrimente impreſtare, che con l'impreſti to mutuo. ma quello, che ſi crede nella compra an ticipata, è la coſa compra, la quale alcune volte ſi può impreſtar con l'impreſtito mutuo, alcune 'altre con l'impreſtito commodato. Chiaro è, che ſi come ſaria impreſtito mutuo impreſtare due, o tre ſacchi di grano per due meſi, coſi hauēdo compro con dinari anticipati li medeſimi due, o tre ſacchi di grano, credendoli per tutto quel tempo di due meſi, & aſpettando la conſegna di eſſi, ſaria parimente impreſtito mutuo. Et ſi come ſaria impreſtito commodato impreſtare vn cauallo per quindeci giorni, coſi comprandolo a dinari anticipati, & differendo la conſegna di eſſo per tutto quel tēpo di quindeci giorni, ſaria anco vn'impreſtito commodato, di ſorte, che ſe la coſa creduta è capace de l'impreſtito mutuo, il crederle ſarà impreſtito mutuo. Et ſe è capace de l'impreſtito commodato. Tutto quello, che ſi è detto, ſtà bene, eſſendo la compra perfetta, & compita. ma non già eſſendo imperfetta, & ſolamente incominciata, perche in tal caſo l'impreſtito non và da la parte della coſa comprata ma da quella de' dinari anticipati. al contrario di quello, che dice Albornoz, il cui detto ſolamente hà luogo nella compra perfetta.
Prouaſi tutto queſto, perche non eſſendo concluſa la vendita, non ſi dà al compratore il dominio della coſa comprata; ma reſta in mano di chi vende. adunque non ſi può con verità dire, che il compratore impreſti la detta coſa comprata al venditore. ſi come non poſſiamo dire ne anco, che gli la creda. perche niuno ſi può dire, che impreſti, ò cre
da

da vna cosa che anchor non è sua, nè hà il dominio di essa. Di qui segue, che l'imprestito in questa compra sarà dalla parte de' dinari anticipati, i quali seruono come per arra, & per vn pegno dato per obligare il venditore a far perfetta la vendita al tempo suo, & anco perche resti il medesimo compratore obligato à comprare, & compire il contratto. Onde il dar dinari anticipati in questo contratto, non è altro, che crederli, o imprestarli al venditore fino al tempo di compirlo, & farlo perfetto, & all'hora seruiranno per prezzo da pagare, o in tutto, o in parte la cosa venduta. Et però si vede chiaro, che quando S. Thomaso disse, che il dar dinari anticipati per comprare vna cosa, si riduce a imprestito mutuo: parlaua non de la cōpra perfetta, ma de la imperfetta, & solamente accordata. Diciamo adunque in conclusione, che quando la compra fatta con dinari anticipati è già conclusa, & perfetta del tutto, all'hora tiene analogia, & proportione con il vendere a credenza. Et per ciò la giustitia di essa si deue cauare proportionatamente da la giustitia, o ingiustitia di questa altra, come pretendeua Albornoz: ma non già quando la compra è imperfetta, come si è detto.

13 Vn'altro argomento si può fare contra la medesima conclusione di questa maniera. Se conclusa, & compita la compra per il prezzo piu alto, senza che si sia fatta mentione alcuna dal credere la cosa comprata, differendo la consegna di essa, domandasse all'hora il venditore, che gli fosse lasciata per qualche poco di tempo, & nondimeno gline fosse differita la consegna, non potria il compratore in tal caso lecitamente far patto, che per conto di quello aspettare, douesse pagare il piu

Arg. 2. cōtra la 2. conclusione.

riceueria per conto de la compra principalmente, & non per causa de l'imprestito mutuo nascosto nel differir la consegna de la cosa comprata.

A questo argomento si satisfa nel medesimo modo, che rispondemmo ad vn'altro nel c. precedente, che fu il quarto in ordine, vedasi quiui la risposta amplissima.

Contra la medesima conclusione seconda, par che sia la dottrina di San Tho. ne la 2.2 q.78.art.2. ad.2. doue afferma essere vsura, quando per dar dinari anticipati si compra la cosa per māco prezzo del giusto. A questo diciamo, che è grā verità quello, che dice S. Thom. ma non va contra la conclusione intendendosi, come egli l'intende. Parla il glorioso Dottore del prezzo minor del giusto, & la conclusione del prezzo minore, stando però dētro a termini del giusto. di sorte che non nega potersi dare manco prezzo per il comprare con dinari anticipati, restando tal prezzo dentro a i termini del giusto; ma che non si può comprar per meno del giusto assolutamente. E certo anchora, che parla in quelle parole, del caso quando la compra non è perfetta, ma accordata, perche parla de la compra di quelle cose, che anchora non sono, ma che si aspettano, & per questo non si possono consignar subito al compratore. La qual compra è ordinariamente imperfetta, & solamente accordata. nel qual modo di cōprare, dar dinari anticipati, è vna specie di imprestito mutuo, alquale si riduce, per la cui ragione non è lecito pretendere guadagno alcuno.

arg. 3. contra la 2. conclusione.

Tutto quello, che si è detto cosi ne l'vna, come ne l'altra risposta, appare chiaramēte esser cosi per le parole sue, le quali sono queste. Se alcuno compratore vorrà comprare per meno del giusto prez-

zo per conto di pagare i dinari prima, che la cosa comprata se gli possa consignare, è peccato di vsura.

14 Arg. 1. cõtra la 6. conclusione.

Contra la sesta conclusione sono questi argomenti, il primo è questo. Se vno imprestasse dinari con conditione, che al tempo di restituirli se gli rendessino in tanto vino, o in tanto olio al prezzo, che le dette cose all'hora varranno, non saria cosa lecita, perche questo obligo per cui si torria la libertà al mutuatario di restituire in dinari, si può stimare cõ prezzo, & cosi saria vn pigliar guadagno per imprestare, che è illecito. comprar mò con dinari anticipati a prezzo fatto, è il medesimo, che imprestar dinari con obligo, che si gli rendano in vino, o in olio, o in cosa simile. adunque non sarà lecito il comprare con dinari anticipati al prezzo, che correrà, quando la cosa comprata si consignarà.

In confirmatione di questo si aggiugne, che l'affittare è vna specie di vendere, ma niuno potria lecitamente per la ragione hora addutta prestar dinari con obligo, che se gli rendessero in tante opere, che saria vna specie di pigliare affitto con dinari anticipati. adunque manco si potria dar dinari per comprar le cose, che hanno a venire, al prezzo, che all'hora correrà, come si dice nella sesta conclusione.

Il secondo argomento è, che alcune mercantie sono, che non si possono comprare, se non con dinari anticipati, come è la lana. adunque queste non possono comprarsi con prezzo da farsi al tempo della consegna, ma al prezzo, che si paga anticipatamente, anchor che sia minore di quello, che correrà al tempo della consegna.

Nel primo di questi argumenti si tocca difficultà, la quale anco toccammo nel capit. 6. dichiarando la seconda obligatione del mutuatario. & è, se sia lecito imprestar denari a vno, obligandolo, che in luogo di essi renda vino, ò olio, ò grano, ò cosa simile. o che glie li debba rendere in tante opere, come in zappare, in potare, & altre fatiche simili. la ragione di dubitare è, perche la cosa imprestata si deue restituir ne la medesima specie. adunq; non saria lecito obligare il mutuatario, che la renda altrimente. secondo se vno imprestando denari a vn'altro, & obligandolo per ciò, che venisse a comprare a la sua bottega, ò a macinare al suo molino, saria contratto vsurario. adunque sarà anco, obligandolo a rendere in mercantie, ò in opere. terzo può essere, che chi riceuesse denari imprestati, non hauesse di quelle mercantie, ò robbe, in che lo obligano a restituire; ne che fosse huomo da andare a opera. adunque obligarlo all'hora a restituire per questa via, saria cosa illecita. quarto se vno imprestasse grano per tre mesi, acciò gli fosse restituito in denari, pareria cosa illecita, concorrendoui qualche guadagno, essendo possibile, che il grano vaglia manco, quando si impresta, che quando si rende. adunq; sarà anco illecito imprestar denari, perche si gli rendano in tanta robba, ò in tante opere; parendo tutto vna cosa, & che non ci sia altra differenza, se non che l'vno è contratto di vendita a credenza; & l'altro, pare contratto di compra a denari anticipati.

Dubbio circa il primo argumento.

Ragion 1. di dubitare.

Ragion. 2.

Ragion 3

Ragion 4.

A questa difficultà rispondono communemente i Sommisti, & i Dottori, che è vsura l'imprestare cō tale obligo, come questo per le ragioni addutte, leggasi Sil. vsur. 1. q. 7. & 8. & il Soto li. 6. de iust. & iur. q. 1. art. 2. & Nauarro nel Man. c. 17. nu. 229. & il

& il Dottor Mercato nel libro de Vsur. cap. 7. & il Palazzo sopra la Gaetana Verbo. Vsura. c. 1. la contraria opinione seguì Adriano nelle questioni de Vsura, & Albernoz nel primo lib. de' contratti. c. 6. & titu. 16. la somma Angelica, & altri referti da Silu. Di queste due opinioni la seconda a noi pare, che sia migliore, & più conforme a la ragione. per che questa sorte di contratto si riduce a vna compra, ò a vno affittamento fatti con denari anticipati per giusto prezzo, i quali contratti sono leciti. Per la cui intelligenza nota prima, che quãdo vno mi chiede denari in presto, io gliene posso dare in due modi. ò come imprestati sotto contratto di imprestito mutuo, ò come prezzo di cosa comprata, ò presa a fitto, sotto contratto di compra, è di affittamento. Nota secondo che ciascheduno è libero di dare suoi denari ad vn'altro in vna di queste due maniere, & che per esserli domandati denari impresto da chi n'hà bisogno, non è obligato egli a farlo, ne vi è legge, ò ragione alcuna, che a questo lo astringa. Di quì segue chiaramente, che quã do a me sono chiesti denari in presto, & io non voglio darli, se non con patto che mi si rendano in mercantia, ò in opere, è segno, ch'io non voglio darli sotto nome di impresto, ma come prezzo di compra, ò di affittamento fatto a denari anticipati. Et se alcun mi dicesse, che colui, che mi domandò i denari in presto, pretendeua riceuerli mediante il contratto de l'imprestito mutuo, & non come prezzo di compra, ò di affittamento, & che però saria imprestito; Rispondiamo, che la natura de' contratti, come altre volte habbiamo detto, non si giudica per il nome, che gli diamo, ma per le qualità, & proprietà, che hanno essi; poi che alle volte ò per errore, ò per inauertenza il nome d'vna cosa

si

si impone ad vn'altra di diuersa proprietà, & natura. Et perche questi contratti hanno qualità, & conditioni di compra, & di affittamento; poiche ne l'vno si dan denari per la sostanza della cosa, che è natura di cōpra; & ne l'altro si dan denari solamente per l'vso di essa, che è natura di fitto; per questo nō è imprestito mutuo, ma contratto di cōpra, & di fitto fatto con denari anticipati. Ne repugna, che chi domandò i denari, gli domādò in presto; poi che chi gli dette, vsando la propria libertà, non volse darli, se non come prezzo, ò paga di cosa comprata, ò presa a fitto. Vero è, che in quanto si danno denari anticipatamente, vi si mescola tacitamente l'imprestito mutuo.

A gli argumenti in cōtrario diciamo. Et prima al primo che non essendo questo contratto di imprestito mutuo, ma di cōpra, ò di affitto, ben può chi dà i suoi denari obligar l'altro, che gli riceue, a renderli in mercantie, sendo cōtratto di compra; ò in tante opere, sendo contratto di affitto. perche nella compra si danno denari per mercantia, & ne l'affitto si danno denari per hauerne opere. Al 1. arg.

Al secondo diciamo, che quando vno dà denari ad vn'altro, obligandolo a macinare al suo molino, ò comprare a la sua bottega, questo contratto è di imprestito mutuo, & quello obligo di venire al suo molino, ò a la sua bottega è estrinseco dal detto imprestito, & per ciò è malnegocio, anzi vsurario; ma quando si danno denari con obligo, che si rendano in tanta robba, ò in tante opere è contratto di compra, ò di affitto à' quali è intrinseco il detto obligo di dar mercantie, ò opere per i dinari anticipati. Et per questo non è la medesima ragione de l'vno, che de l'altro. Se non si penetra, come questo obligo sia intrinseco a questo cōtratto Al 2.

tratto. si consideri, come non è cosa accidentale, ma naturale, anzi essentiale al contratto di vendita restare il venditore obligato a dar la cosa venduta al compratore, hauendo egli prima riceuuto da lui il prezzo della cosa comprata; & il medesimo dico del contratto de l'affitare, a cui è cosa essentiale, che resti l'affittatore obligato di dar la cosa affittata al suo tempo, hauendo egli riceuuto prima il prezzo del fitto.

Al 3. Al terzo diciamo, che questa nostra opinione si deue intendere esser vera, quando chi riceue i denari è persona, che hà le sue mercantie per vendere, & che in vn modo ò vn'altro egli l'hà finalmente a vendere: & che sia persona anco, che soglia andare a opera. perche altrimente non saria contratto di compra, ò di affitto vero, ma finto. Et per questo si risolueria in contratto di imprestito mutuo, con obligo, che il mutuatario comprasse a sue spese le mercantie per restituire con esse il denaro imprestato. ò che conducesse altre persone à sue spese per restituire con l'opere di esse lo imprestito. ilquale obligo all'hora saria estrinseco al detto contratto, & per consequenza illecito, & vsurario.

Al 4. Al quarto argumento diciamo, che quel contratto saria di vẽdita fatta a credenza per tre mesi. & perche la detta vendita s'intende esser compita, quando la cosa venduta si consegna al compratore; & quel prezzo è giusto, che la cosa venduta vale, quando la vendita hà il suo compimento, & quando ella si consegna al compratore per questo non saria lecito, stando ne le leggi di questo contratto, obligare il compratore, che glie la paghi, come varrà di qui a tre mesi. se già non la teneua per venderla in quel medesimo tempo. perche altri-

men-

mente saria il medesimo, che il fargli credēza dal dì, che si fece la vendita infino a li tre mesi passati. dopo il qual tēpo dourà pagarsi il prezzo di essa. il che sarià vsura, poi che questa credenza non si faria all'hora, senza hauer rispetto al guadagno, et a l'augmento del prezzo, che dopo quei tre mesi si spera. Dico stando nelle leggi di questo contratto, perche vi si potria mescolar qualche altro contratto di sorte, come esplicammo ne la ottaua conclusione, & come trattando vn'altro caso simile, dicemmo nel c.6. dichiarando la terza obligatione del mutuatario, & per conto di esso potria restare obligato il compratore a pagare il detto grano a quel, che valesse dopo tre mesi. Questo contratto pare, che sia approuato in vn'altro a lui simile, nel c. In ciuitate, de vsu. doue chi vendesse a credenza per sei lire quello, che a contanti vale cinque, si escusa da l'essere vsurario per il dubbio, che era, se al tempo della paga fosse valuto più, ò meno. Saria dunque lecito questo contratto di sorte, quando s'hà da pagare, più, ò meno, di quello, che valea, quando si consegnò al compratore. per che all'hora l'vn, & l'altro si esporriano vgualmente a la perdita, & al guadagno. Il venditore si metteria a ventura di guadagnare, se all'hora varrà più che hora non vale, & a pericolo di perdere, se valesse meno. Il compratore per il contrario si metteria a ventura di guadagnare, se valesse meno all'hora, che adesso; & a pericolo di perdere, se valesse più. Respondendo dunque a l'argumento diciamo esser lecito a vno senza alcuna cōditione dar denari anticipati, acciò gli siano resi in robba, ò in mercantia, come varrāno al tempo della restitutione. ma non è lecito dar mercantie con patto, che si paghino a contanti, come varranno al tempo di pagarle.

& questo stando ne le sole leggi del comprare, & del vendere. la ragione di questo è, perche quando vno compra con denari anticipati, la vendita non hà la sua perfettione subito che si danno i denari. anzi dopo quando la mercantia comprata si consegnerà al compratore. Et perche il prezzo giusto è quello, che la cosa comprata vale al tempo, che si conclude la vendita, per questo può chi vende a denari anticipati domandare senza altra conditione, che il compratore gli paghi tanto prezzo per la cosa comprata, quanto ella varrà al tempo della consegna. Ma quando vende a credenza il prezzo giusto è quello, che all'hora vale la cosa venduta, quando ella si consegna di presente al compratore, & per questo non si può domandar lecitamente il prezzo, che ella varrà al tempo della paga. Et perche nel caso de l'argumento dar grano imprestato, acciò di lì a tre mesi gli sia reso in denari, è equiualentemente vna vendita di grano fatta a credenza, per questo non è lecito domandare altro prezzo di quello, che vale il grano hora di presente, quando si consegna al compratore, se non vi si mescola altro contratto di sorte, come già hò detto, ma quando si imprestano denari con questa conditione, che si rendano in mercantie, questo contratto è equiualentemente vna compra fatta a denari anticipati, & per questo si può lecitamente far patto, che il prezzo sia a quanto varrà la cosa comprata al tempo della consegna.

16 A l'arg. de le lane. Questo basti quanto al primo argumento acciò rispondiamo homai al secondo della lana. a cui risponde il Soto nel li. de iust. & iur. q. 4. art. 1. ad 4. concedendo, che la compra delle lane deue farsi non per quanto varranno al tempo della consegna,

gna, ma per quanto vagliono hora, quando si danno i detti denari anticipati, ancor che tal prezzo sia minore di quello, che varranno al tempo della consegna; & la ragione, che dà per questo è, per non poter vendersi commodamente d'altra maniera, che con denari anticipati; questa medesima opinione difende il P. F. Antonio da Cordoua nel trattato de' casi di conscienza. q 85. per le ragioni seguenti. la prima perche se tutte le lane si vendessero a contanti al tempo della consegna, ò non varriano piu al prezzo piu basso, ò poco piu solamente di quello, che si dà per esse anticipatamente, quando si comprano ò per S. Michele, ò per carneuale. la seconda perche ancor che valessero piu al tempo della consegna, nondimeno considerandole nello stato, in cui sono per S. Michele, & per carneuale, quando si comprano, non vagliono piu per esser soggette a molti pericoli fin che non giungono alla perfettione. Si come i frutti considerati inquanto che sono in potenza, non vagliono tanto, quanto varriano al tempo della consegna, quando già sariano venuti a la loro perfettione, & sariano fuora d'ogni pericolo. la terza perche non conuiene, che si faccia, ne si può far la cõpra di esse, se non con denari anticipati, cõsiderate due cose. l'vna per molti inconuenienti, & danni, che ne seguiriano a la Rep. & ad altre persone particolari, quando altrimente si vendessino. i quali inconuenienti sono da esso quiui referti. l'altra, per i grandi vtili, che a tutti i sopradetti seguono dal comprare anticipato. la quarta perche quando le lane sono absenti, i venditori pregano, & però vagliono meno, che quando sono presenti al tempo della consegna. la quinta perche questo modo di fare è ordinario nella Rep. & a lei di molto profitto,

Ragió. 1.

Ragió. 2.

Ragió. 3.

Ragió. 4.

Ragió. 5.

to. ne consta manifestamente essere illecito, & gli atti, & contratti humani, che sono tali, non si deuono condennare, come disse S. Tho. nel Quodl. 9. ar. 15. & Gerson de vita spirituali Lect. 4. Coroll. 11. & 13. la contraria opinione segue il Dottor Sarauia nel suo libro della instruttione de' Mercanti. fol. 39. & il Nauarro nel Manu. c. 23. num. 82. & questa tengo io per la piu probabile, & piu conforme a la ragione. la causa è, perche il prezzo giusto de la cosa venduta è quello, che ella hà al tempo, che si compisce la vendita, che è quando si consegna la cosa venduta al compratore, come già molte volte habbiamo detto. adunq; il prezzo giusto di essa è quello, che hà al tempo della consegna, & non quello, che di essa si suole, & si può dare quando si anticipa la pag. se già questo non fosse tanto quanto è l'altro, ò quanto sarà al suo tēpo. di sorte che in tutte queste compre, che si fanno con denari anticipati, si deue osseruare la medesima regola, & legge per conoscere il giusto prezzo, & è, che sia tanto, quanto sarà il valore de la cosa venduta al tempo de la consegna, quando si fà perfetta la vendita, & si conchiude del tutto. se già non si facesse la compra a prezzo fatto di tal sorte, che i due contrahenti si esponessero vgualmente a pericolo di perdere, & a ventura di guadagnare, come longamente habbiamo dichiarato nella ottaua conclusione.

A la 1. A le ragioni in contrario diciamo, & a la prima neghiamo, che non valessero piu le lane comprate a contanti al tempo del tosarle. perche se ben sono anco dell'altre cause, che muouono i mercanti a comprarle anticipatamente; imperò vna di esse è, che comprādole a questo modo, n'hāno miglior mercato, che comprandole quando si consegnano.

A la

A la seconda rispondiamo, che non si comprano le lane considerate ne lo stato, nel quale sono auanti che vengano a la perfettione; anzi secondo quello, in cui saranno al tempo della consegna. mostrasi questo chiaramente, perche se si comprassero ne lo stato, in cui sono per S. Michele, ò per carneuale, adunque si consegneria il dominio di essa al compratore, & a conto suo si conserueriano, ò si perderiano per l'auenire, come veggiamo farsi ne gli affittamenti, per i quali si comprano i frutti secondo lo stato, che hanno quando solamente sono in potēza. il che nō auuiene in questo caso. di due maniere si possono vendere questi frutti con denari anticipati, ò secondo lo stato, che hanno, considerandoli in potenza, come gli comprano i fittauoli, & all'hora il compratore piglia subito il dominio di essi, & per lui è ogni miglioramento. perche di già all'hora la compra è compita, per cui si dà il dominio de la cosa comprata, come trattammo ne la quinta conclusione. Altre volte si comprano secondo lo stato, che hauranno al tempo de la ricolta, & all'hora non piglia subito il compratore il dominio di essi, ma solo da parte del prezzo anticipatamente, come vn'arra, per cui resti il venditore obligato a venderli al suo tempo, & quando a questo modo si comprano, non si dà per essi meno di quello, che varriano al tempo de la ricolta. le lane mò non si comprano nel primo modo, ma nel secondo, & per questo non si può dare di esse meno di quello, che varriano al tempo de la consegna, stando ne le leggi di questo contratto. il che dico per escludere il contratto de le sorti, che si potria mescolare in compagnia di questa compra anticipata, come dicemmo, esplicando la

A la 2.

ottaua conclusione per conto del quale si potria tal volta dare meno di quello, che varriano al tempo della consegna.

A la 3. Al terzo argumento ch'è il medesimo in cui si fonda il Soto, diciamo esser vero, che le lane non si possono commodamente comprare se non anticipando la paga, per le ragioni dal P. F. Antonio addotte. ma da questo non segue, che non si possano, & deueno comprare al prezzo che varranno al tẽpo della consegna. perche possono lasciar la tassa del prezzo da farsi, & determinarsi all'hora, come si fà ne la compra anticipata de l'altre cose.

A la 4. A la quarta ragione rispondiamo esser tanto certo, & tanto commune, che i compratori preghino per il grande interesse, che loro peruiene, restando i venditori obligati a dar la robba loro, come che preghino anco i compratori. poiche non è manco vtile, ne manco necessario a questi il comprare, che a quelli il vendere.

A la 5. A la quinta ragione diciamo, che pur troppo appare a chi ben considera le leggi, & le conditioni, che fanno la compra giusta, ò ingiusta. che questo contratto è illecito, se per comprar le lane anticipatamente manco si dà di quello, che si daria al tempo de la consegna.

Cõtra la 7. conclusione. Contra la settima conclusione si offeriscono alcuni argumẽti. Et il primo è, che questa settima cõclusione cõtradice a la secõda. Onde se quella è vera, questa sarà falsa. che cõtradicano è chiaro. perche ne la seconda si dice esser lecito per comprare a denari anticipati dare il prezzo piu basso di quello, per cui si daria il prezzo piu alto, se subito si consignasse al compratore, & ne la settima si dice, che per dar denari anticipati non può lecitamente il compratore obligar chi vende, che gli dia la rob

ba

ba per il prezzo piu basso. se è lecito, come dice la seconda comprare per il prezzo piu basso, dando anticipatamente la paga. adunque ben potrà il cõpratore obligar chi vende à denari anticipati, che gli venda la robba sua per il prezzo più basso. il contrario di cui dice la settima conclusione.

Il secondo è, la cosa che stà soggetta a' pericoli, val meno di quella, che ne stà libera. la cosa che hà da venire, stà soggetta à molti pericoli, de' quali si troua libera, quando già è presente. adunque chi compra la cosa, che hà da venire, può lecitamente obligare il venditore, che glie la dia per mã co di quello che varrà essendo presente al tempo della consegna. Arg.2.

Il terzo è questo. Il vendere, & comprare per il prezzo piu basso è cosa giusta, come già più volte habbiamo detto. adunque l'obligare il venditore à vendere per il prezzo più basso, dando li denari anticipati, non sarà illecito. poi che si obliga a quello, che non è illecito. Arg.3.

Il quarto se fosse cosa illecita obligare il venditore à vendere al prezzo piu basso per dar li dena ri anticipati, la causa di questo saria perche ciò si riduca ad imprestito mutuo, per conto di cui non è lecito domandare guadagno alcuno. ma questo non par, che ripugni, in quanto che ancora il far credenza si riduce ad imprestito mutuo, & con tutto ciò non è cosa illecita il farla con patto, & conditione, che si paghi il prezzo piu alto. doue che dando la robba a contanti, l'haria data per il piu basso. adunque sarà anco lecito obligare il vẽditore, che venda al prezzo piu basso, dando li denari anticipati. Arg.4.

17 Al primo di questi argumenti rispondiamo, che non è contradittione alcuna tra la seconda conclu A' pr.

 sione,

sione, & la settima, perche in quella si parla de la cōpra anticipata, che già è del tutto cōpita: & in quest'altra si parla de la cōpra anticipata, che è ancora imperfetta, & solo accordata. Da questa differēza nasce, che il diminuir il prezzo ne la compra pfetta nō si fà principalmēte per cōto de l'imprestito mutuo, che stà nascosto ne la paga anticipata ò ne la dilatione de la cosa cōprata, per cui si dilata la consegna di essa per l'auenire. ancor che tale imprestito sia la causa occasionale di diminuirlo. di maniera che pricipalmēte si diminuisce p cōto de la vendita, di cui è parte il patto del dar la paga anticipata. laqual vendita di sua natura è tale, che possa farsi lecitamēte per il prezzo piu basso. ma ne la compra perfetta, di cui si tratta ne la settima conclusione l'imprestito mutuo, incluso nel dar denari anticipati è contratto, che stà da se, ne è parte de la cōpra, ne in lei consiste; ma è solo vn camino da peruenire a quella, & come vn mezzo da cōseguire tal fine. Et per questo la causa principale di diminuire il prezzo in questo cōtratto nō può esser la cōpra laquale ancor nō è fatta; ma solamēte l'imprestito mutuo, che è cosa illecita: di sorte, che l'obligo di dare il prezzo piu basso si fà intrinseco a la cōpra perfetta, cōuenēdo ciò a la natura di tal cōtratto, il quale può farsi indifferentemēte ò per il prezzo piu alto, ò per il piu basso. ma il medesimo obligo saria estrinseco a la cōpra imperfetta, & però nō potria attribuirsi, se non a l'imprestito mutuo, che stà incluso in essa. che sia estrinseco è chiaro, poi che il dar denari anticipati in questa cōpra imperfetta per via di cōprare i frutti, che hanno da venire, non si estende piu oltre, ne può fare altro effetto, se non lasciare obligato il venditore, a vendere i detti frutti al suo tempo, perche come

piu

più volte habbiamo detto, questi denari anticipati sono come vn'arra data nel contratto de la vendita. la qual nõ induce altro obligo che di lasciar i contrahenti obligati a far perfetto il contratto, qñ sarà il tempo. Tutte l'altre obligationi adunq; fuora di questa saranno estrinseche, & aggiunte a l'imprestito mutuo incluso ne la detta paga anticipata & per questo saranno illecite. Vedasi a questo proposito l'argumento quarto contra la seconda conclusione del c. 23. & il secondo argumento contra la seconda conclusione di questo c. 24. & la solutione de l'argumento 4. seguente.

Al secondo diciamo esser vero, che val manco la cosa soggetta a' pericoli, che quella, che ne stà libera. ma egli è anco vero, che val meno, non per ogn'uno, ma per quel solo, sopra di cui restano i detti pericoli, che è colui, che hà il dominio di essa. & perche in questa compra imperfetta il dominio de la cosa comprata resta appresso del venditore, & non del compratore, per questo non può chi compra obligar chi vende a diminuire il prezzo de la cosa cõprata per dar li denari anticipati, che il dominio de la detta cosa comprata resti appresso del venditore, è cosa euidente, poi che è compra imperfetta, & solo incominciata, per cui non si transferisce il dominio nel compratore, ma solo per quella, che è confirmata, & perfetta. Al 2.

Al terzo rispondiamo. che ancor che sia cosa giusta il vendere al prezzo più basso, nõ è però cosa lecita obligare altri a ciò per imprestar denari. come il tuo venire al mio molino è cosa lecita, ma nõ è lecito, che per imprestarti denari io ti obllghi a farlo, priuandoti de la libertà che haueui di andare a macinare doue più ti piaceua. così nõ è lecito p imprestarti io denari, che ti priui de la libertà Al 3.

che haueui di vedere a quel prezzo, che più ti piaceua, obligandoti a vendere a me per il prezzo più basso per hauerti dato denari anticipati, che è equiualentemente vn'imprestito di denari.

Al 4. Al quarto si risponde non esser la medesima ragione de l'imprestito mutuo, che si include nel védere a tempo, & de l'imprestito, che si fà nel dar denari anticipati. perche quello è parte de la vendita, come patto di essa, & però segue le leggi di tal contratto, a cui si appoggia. la qual vendita si fà giustamente per il prezzo piu alto, se ben potria anco farsi giustamente per il più basso. ma questo è contratto fatto da se, ne è parte de la vendita, come habbiamo detto rispondendo al primo di questi quattro argumẽti, se bene è come vn preambolo, & vna via, che conduce ad essa. Et però se si riceuesse niente, non si riceuoria se non per l'imprestito, il che è illecito. Ma per intelligenza di questa solutione leggasi l'altro dubbio nel c. 23. che fù il quarto argumento contra la seconda conclusione & la solutione del primo di questi quattro.

19 Arg. contra la 8. concl. Resta hora di essaminar l'ottaua cóclusione: cótra la quale argumentò Albernoz nel suo libro 2. de' contratti tit. 16. di questa maniera. Il prezzo de le cose, che hanno da venire, & che ancora non sono in essere, risponde al valore di esse. si come al valore di qualunq; altra cosa rispóde il prezzo di essa, douendo essere tanto l'vno, quanto l'altro. hora questo valore de le cose, che hanno da venire, non può determinatamente sapersi, prima che siano. poi che ne anco possiamo saper prima le qualità loro, se saranno buone, ò cattiue, da le quali però pende il valore, & la stima di esse. adunque non possono comprarsi a prezzo fatto, tassando determinatamente la quantità di esso, prima che siano

pre-

presenti, come dice l'ottaua conclusione.

A questo argumento facilmente si rispõde, che in tal caso di comprare a prezzo fatto, le cose, che hanno da venire, ò vi interuiene solamente il contratto di compra, ò vi concorre insieme l'altro contratto di sorti. Nel primo modo ben conclude l'argumento che conforme a la natura, & a le leggi del comprare, & del vendere non si può fare la detta compra a prezzo fatto. ma concorrendoui anco il contratto di sorti, si può far benissimo, ricercando così tal contratto di sorti. pur che la tassa del prezzo lasci ammendue i contrahenti vgualmente esposti al pericolo del perdere, & a la ventura del guadagnare. come già l'habbiamo dichiarato, prouando la detta conclusione. Di maniera che per tassare il prezzo secondo le leggi, che conuengono al contratto di sorti, non bisogna, che la cosa comprata si troui realmente in essere, bastando, che solo sia presente quanto a la consideratione, considerandosi tutte le qualità, & conditioni, che secondo le circonstanze, lequali possono, & sogliono occorrere, si crede, che probabilmente harà la cosa comprata al tempo della consegna; & conforme a quella si tassi il prezzo a vtile, & danno de li due contrahenti vgualmente anzi che il contratto di sorte non hà luogo rispetto a le cose, che già sono in essere, & se ne hà notitia, ma rispetto a quelle, che ancor non sono, ne anco se n'hà notitia. A l'argumento.

Contra di questa solutione si può far questo argumento, colui, che compra dando denari anticipati, obliga il venditore, che gli dia la mercãtia in certo numero, peso, & misura, come comprando grano, che glie ne dia tante sacca. se lana. che glie ne dia tante balle. se vino, ò olio; che siano tante Obiettione.

botti, ò barili. colui mò, che compra di questa maniera, non si espone a pericolo alcuno. poi che tutto il pericolo và sopra del venditore. perche ò bene, ò male che succeda la mercantia, il venditore resta obligato a dar tanta quantità determinata in numero, peso, & misura, & dal cōpratore ne può anco esser forzato. adunque non saria lecito questo contratto, poi che non si esporriano ad vgual pericolo i contrahenti. Questa obiettione è di Albernoz nel luogo allegato. A la quale rispondiamo, che in questo modo di compra si includono due contratti differenti, l'vno è di compra. l'altro è di sorti, come si è detto. de la parte, che vno si obliga a dar la mercantia, & l'altro a pagarla, è contratto di compra, & di vendita. da la parte poi, che si tassa la quantità del prezzo, fin da principio, è contratto di sorti. Diciamo hora due cose, l'vna sarà considerando questo contratto, in quanto è di sorti, l'altra considerandolo inquanto è di compra. per la parte, che è contratto di sorte, è lecito. perche la tassa del prezzo si fà, inquanto è tale, & questa tassa fatta, come qui si afferma, lascia i contrahenti vgualmente esposti tanto al danno, quanto a l'vtile, & l'argumento in contrario non proua, che da questa parte non si offeriscano i contrahenti vgualmente al pericolo. ma solo da la parte del contratto di compra, & di vendita. per cui si compra la cosa in certo numero, peso, & misura.

Diciamo adunque secondariamente, che questo contratto, inquanto è di compra, & di vendita, si può celebrare in due modi, quāto al tassar la quantità de la cosa comprata. l'vna ò obligando il compratore per anticiparli la paga, che gli habbi a dare tante balle, ò tante sacca, ò tante botti determinatamente. ò faccia buona, ò cattiua ricolta al suo

tempo. L'altra è obligandolo per anticipar la paga a dargli tante balle, o tante sacca, o tante botti determinatamente, ma sotto questa conditione, se al tempo de la ricolta, ne harà tanta quantità, che possa satisfare a questo obligo, quando la cōpra si facesse nel secondo modo, non saria vero, che tutto'l pericolo andria sopra il venditore, poi che tanto saria de l'vno, quanto de l'altro, perche se l'vno resta obligato a dar tanta quantità in numero, & peso, & misura; anco l'altro resta obligato a dar tanto prezzo, quanto è il valore de la cosa comprata, secondo quella quantità. ma se si facesse nel primo modo, piu caricato resteria il venditore, che il compratore: ma non però diriamo cō verità, che tutto il pericolo fosse di quello, perche se egli resta obligato a dar la robba in tanto numero, & peso, & misura, o l'habbia, o non l'habbia al tempo de la ricolta, anco il compratore resta obligato a dargli tanto prezzo, che agguagli il valore di essa. ma perche quell'obligo di dar tanta robba, o l'habbia, o non l'habbia al tempo de la ricolta, è estrinseco al contratto, se per dar dinari anticipati, si desse tal carico al venditore, saria manifesta vsura, poi che tale obligo è equiualente al denaro. Onde si potria, & douria rimediare a tale inequalità, augmentandosi tanto il prezzo dal compratore, che tale augmento fosse vguale con il prezzo del detto obligo, & cosi l'vno non incorreria piu pericolo de l'altro; anzi amendue andriano del pari. Et con questo diamo termine a tutta la materia del comprare, & del vendere.

SOM-

SOMMARIO.

DEL CONTRATTO DEL FITTO. Cap. XXV.



DOpò il contratto de la compra, & della vendita, segue quello del fitto, il quale di sopra dicemmo, che era come specie di compra, & di vendita. Di questo cõ-

tratto tre cose habbiamo da trattare, come in tutte l'altre dispute de' contratti habbiamo di sopra fatto La prima sarà di esplicar la natura sua, & la sua sostanza, proponendo la diffinitione di esso. La seconda sarà di esplicar gli oblighi de' contrahenti. & la terza, il diuiderlo ne le sue specie, & modi diuersi di affittare. Ma innanzi à tutto si deue auertire; che per intender bene, & radicalmente la natura di questo contratto bisogna ridursi à memoria quello, che di sopra si è detto, trattando de l'imprestito commodato. perche essendo questi due contratti tra loro contrarij, & conuenendo anchora insieme in alcuna cosa, come quelli, tra i quali si troua pur qualche proportione, l'vno sarà piu facilmente inteso per la notitia de l'altro.

Cominciando dūque dal primo capo, diciamo, che affittare è, quando si concede volontariamente l'vso d'vna cosa per il giusto prezzo, senza trasferire il dominio di essa. Diciamo prima quando si concede l'vso d'vna cosa, per far differenza tra l'affittare, & il vendere, per cui non solo si concede l'vso, ma l'vso insieme con la sostanza. è anco differente in questo dal deposito, & dal pegno, ne' quali non si concede l'vso, dandosi la cosa depositata, non perche sia vsata, ma custodita, & il pegno, non perche si adoperi; ma perche solo assicuri qualche contratto. Ma qui si deue auertire, che sotto questo nome di vso si comprende anco il frutto de le cose fruttifere, come è il frutto de gli alberi, de gli armenti, et di altre cose simili. di maniera che l'vso dato per il contratto de l'affittare sarà di due sorti. L'vno è quello, che consiste in attione, o passione, come l'vso del cauallo è far viaggio con esso, & l'vso de la casa è habitarla, l'vso del sarto è il cucire, & simili altri. L'altro è il frutto, o la fruttificatione

Che cosa sia affittare.

ne de le cose fruttifere, come è l'vso d'vn campo, o d'vna vigna, ò d'vn'oliueto. de l'vno, & de l'altro adunque s'intende la nostra diffinitione. Diciamo secondariamente ne la diffinitione, per il giusto prezzo, a differenza de la donatione, & di qualunque imprestito. perche & ne l'vno, & ne l'altro contratto si concede l'vso de la cosa, ma non per prezzo, anzi cortesemente. Si dimostra anco per questo, che l'affittare è vna specie di vendita, poi che vi interuiene il prezzo. Onde tutto quello, che ne la materia de la vendita si è detto circa la giustitia del prezzo, deue anco intendersi quanto al prezzo giusto del fitto.

2 Ma qui si deue notare, che si come non è lecito, che il mercante vēda à maggior prezzo del giusto. per hauere egli cōpro assai caro, māco è lecito d'affittare à maggior prezzo del giusto, per essere andato su il fitto più alto, che nō si douea. Sono alcuni fittauoli, che pagherano del fitto molto più, che non douriano; & pensano così di hauer facultà di augmētare il prezzo de le cose, che essi poi affittano, più che nō saria giusto. così veggiamo, che fanno questi da le camere locande, pigliando prezzi eccessiui per l'albergo, che danno, per la mēsa, per la seruitù, & per l'altre cose, escusandosi con dire, che pagano gran pigione de la casa. La quale scusa vale molto poco, poi che niuno gli forzò à pagare tanta pigione, se non la propria auaritia. Sappiano dunque questi tali insieme con tutti gli altri fittauoli, che non per questo hanno facoltà di rinouar più del giusto gli alloggiamenti, & il prezzo de l'altre cose, che essi o affittano, o vēdono, ò che qn essi pigliano tali affitti, gli pigliano cō obligo di vēder poi, & affittare secōdo il giusto prezzo corrēte, o alte, ò basse, che siano le pigioni, che essi pagano.

Nota, di quelli che alzano il fitto più del douere.

gano. Quelli, che dãno i loro caualli a vettura, fanno vn altra ingiustitia assai manifesta circa del pz-zo giusto. Et è, che pigliando alcuno vna caualcatura dopò mezzo giorno, gli la fanno pagare p vn giorno intero, che è molto contra ragione, & cõtra giustitia, non essendo vno obligato a pagare il fitto de la cosa affittata, se non dal pũto, che egli l'hà presa, & che stà ad instãza sua. Vediamo se io mettessi vn'huomo a zappare ne la mia vigna dopo mezzo giorno, sarei io forse obligato a pagarli tutta la giornata? chiaro è, che nò. se già non fosse in caso, ch'egli per colpa mia hauesse lasciato di lauorare tutto quel giorno. per qual legge dunque deue restare vno obligato a pagar la vettura di tutto il giorno, non hauendo hauuto il cauallo se non da mezzo dì ĩ dietro? si escusano dicẽdo esser così la consuetudine, come se la consuetudine, che è cõtra la legge de la natura potesse preualere contra di essa, & obligar le persone. La legge naturale detta, ch'io non deua pagar l'vso, che non mi è cõcesso, ne stà ad instanza mia, se non dal punto, ch'io piglio la caualcatura per seruirmi di essa, o mi obligo a pigliarla. adunque chi piglia vn cauallo a vettura dopò mezzo giorno è contra ogni ragione, che sia tenuto a pagarlo per tutta la giornata. se già non fosse stato egli causa di non hauerla data al principio del giorno. Terzo, ne la diffinitione si dice volontariamẽte, perche si come il cõtratto de la cõpra, & de la vẽdita si deue far volõtariamẽte, così anco il fitto, ch'è vna specie di vendita. Doue si deue auertire, che nel medesimo modo diuenta inuolontario il fitto, che la vẽdita, & la cõpra. Et si come per vtilità del ben cõmune può vno esser forzato a cõprare, o vẽder alcuna cosa, così per il medesimo rispetto si può forzar alcuno, ò ch'affitti, o

3 Ingiustitia de i presta caualli.

che pigli in affitto alcuna cosa, così vediamo farsi delle naui in tẽpo di guerra. Et per far quãto il Rè comanda, come quando egli vuol mutar la corte, o fa esseguire i negocij della Sãta Inquisitione forzano i presta caualli a dare le loro caualcature. Forzano anchora gli habitatori di qualche terra, o villaggio ad alloggiar soldati, & i presidij de le frõtiere, & della marina. Sono anco spesso forzati alcuni di andare a la guerra, altri a remar nele galee, altri a guardar fortezze, & altri a lauorare per il publico. il che tutto si fa giustamente, quando è così necessario per il ben comune. Ma si deue auertire, che se bene tutti costoro, & altri simili, l'industria, & opere de i quali è necessaria per il ben cõmune, possono esser forzati ad espor la persona, & l'opera loro a quel negocio, non è però lecito forzarli a farlo per manco prezzo del giusto. Donde si inferisce, che quando i Capitani de le galee forzano quei poueri galeotti, che già hanno fornito il tempo de la loro condanna, a remare, senza che ciò sia necessario per il ben commune; come saria potendo condurre altri per via di dinari, è cosa illecita, & contra giustitia. Il medesimo dico de' Capitani, che ritengono per forza nelle fortezze i soldati, potendo prouedersi per altra via senza vsar forza ad alcuno.

4 Ma qui si potria dubitare, se è lecito quello, che fanno i Signori temporali, che hanno vassalli Mori, forzandoli a lauorare, & faticare per seruitio di essi, & pagandoli manco di quello, che s'vsa communemente. doue concorrono due violenze l'vna forzandoli a gire a opera; l'altra a farlo per manco prezzo del giusto. A questo respondiamo esser cosa molto sospetta di ingiustitia. ma non si può così bene, & determinatamente sapere, non si sapendo

Se i Signori possano forzare i loro vassalli a seruirli.

pendo l'origine, & la radice donde nacque da principio cosi fata vsanza, come notammo nel cap.13. rispondendo ad vn'altro caso simile a questo. Par bene esser cosa certa, che se quei Signori dettero le Terre a' loro vassalli con questo obligo, & questo patto fu lecito, & giusto quando fu fatto, sarà anco lecito forzarli ad osseruar la promessa, ma se il detto patto fu illecito, o non fur loro date le Terre con questo carico, sarà anco illecito a forzarli come di sopra. Leggasi a questo proposito F. Antonio de Cordoua nel suo Trattato de casi quæst.114.

Si disse in vltimo ne la diffinitione de l'affittare senza trasferire il dominio, &c. per dimostrar, che questo contratto non hà luogo in quelle cose, l'vso de le quali consiste ne la consuntione di esse; come sono quelle, che consistono in numero, & peso, & misura. ma in quelle, il cui vso può conceder si, senza che si conceda il dominio di esse. di sorte, che questo cōtratto harà luogo in quelle cose medesime, in cui harà luogo l'imprestito commodato. Et se alcuno contra di questo allegherà che anco la moneta può affittarsi, & nondimeno l'vso di essa consiste ne la consuntione di essa, spendendola: diciamo, che il denaro hà due sorti di vso, l'vno naturale, l'altro accidentale. Il naturale consiste ne lo spenderlo, & alienarlo da noi. perche a questo fine fu ritrouato, & sotto questa consideratione il dinaro non si può altrimente affittare, ma solamente imprestare, non potendo cōcedersi l'vso, che non si conceda insieme il dominio. L'accidentale è quello per cui non fu trouato il dinaro, ma gli conuiene accidentalmente, & per industria, & arbitrio humano, come saria, seruēdosi di esso per vna certa ostentatione, & per dare ad intendere,

Il dinaro ha due vsi il naturale, & l'accidentale.

cne

che vno sia ricco, o per darlo in pegno, o per altri simili, di cui parla il Nauarro ampiamente nel Manu.cap.17.num.28. C. & nel commentario de' cambi nu.11 & 12.& per questi vsi cosi fatti si può la moneta affittare, potendosi dar l'vso senza il dominio di essa.

6 Ma vn dubbio a noi si offerisce in questo luogo, cioè, se è necessario, accio che vn contratto sia vero affitto, si conceda l'vso de la cosa per dinari. La ragione di dubitare è, perche molti contratti di affitto si fanno, come sono quelli de le terre, ne i quali alcune volte non v'interuiene il dinaro, ma altre cose, come quando s'affitta vn cãpo per tanto grano, o per tanto vino, &c. Cosi quel contratto, che passò tra Laban, & Iacob Gen.31.era di affitto, restando la persona di Iacob affittata per guardare il gregge di Laban, & con tutto ciò non ci corsero dinari, ma pecore, vna volta d'vn istesso colore, & vn'altra di color variato. Et nel primo libr. de Re cap.2.si dice di alcuni, che si affittarono solamente per le spese, non di qualunque sorte, ma di pan solo: Pro panibus se locauerunt, dice quel Testo. Et ogni giorno veggiamo molti affittarsi, & seruire in qualche ministerio solamente per le spese. Da l'altra parte i legisti dicono, come tratta Silu. locatio.q.1. che quando l'vso d'vna cosa si concede nõ per dinari, ma per qualche altra cosa, all'hora non è contratto di fitto; ma di quelli innominati, come sono, quando io ti dò vna cosa perche, tu ne faccia vn'altra. In confirmatione di questo pare, che tal contratto saria cõtratto di permuta per cui si scambia vna cosa per vn'altra. come s'io scãbiassi la vettura del mio cauallo con quella de la tua mula. perche all'hora nõ saria affitto; ma permuta. adunq; perche sia vero affitto, deue interuenirui

Se a l'affitto si ricerca dar dinari per l'vso de la casa.

nirui prezzo pecuniario. Oltra di ciò tutti dannano quello, che fanno i capitani de le fortezze co' loro soldati, a' quali dáno tal volta la paga non in denari, ma in robba. ne par, che si deuano condennar per altro, se non perche mutano il cõtratto del fitto che con essi haueano fatto, per il qual doueano esser pagati a denari, in vn'altro contratto, per ilquale gli pagano in robba. Questa difficultà aprirà molto la via per penetrare radicalmente la natura di questo contratto. Diciamo adunq; esser necessario nel fitto di dar l'vso de la cosa affittata p prezzo pecuniario, ò per altra cosa che succeda, in sua vece: & notasi, che non dico io, ò per altra cosa equiualente a denari; ma per altra cosa, che succeda, & si sostituisca in vece del detto prezzo. perche può ben essere equiualente a denari, & nõ succedere in luogo del prezzo. Dico questo perche nel contratto di permuta si dà vna cosa per vn'altra, che è equiualente a denari; ma perche non tiene di quella natura, ne hà ragione di prezzo pecuniario, non è ne affitto, ne vendita, & per questo si significa, che ne l'affittare l'vna de le cose commutate deue esser l'vso de la cosa affittata, & l'altra deue essere determinatamente prezzo pecuniario, ò cosa, che succeda in suo luogo. Affitta vno v. g. vn campo a due sacca di grano ogni anno: non si può negare, che ciò non sia vero fitto, in cui l'vna de le cose, che si commutano, è l'vso, ò il frutto del campo; & l'altro sono le due sacca di grano, che stanno in luogo di tanta moneta, quanta saria bisogno per comprare due sacca di grano. la qual moneta è il prezzo del detto affitto. Chiaro è, che si come fu concesso l'vso, ò frutto del campo per due saccá di granò l'anno, fosse anco stato concesso per tanti denari,

che fossero bastati a comprarli, saria stato contratto di fitto. Parimente dunque sarà, dando il detto vso, o frutto per quelle due sacca, che succedono all'hora in vece del prezzo pecuniario. ma s'io dessi l'vso del mio cauallo per l'vso dela vostra mula per vn giorno, o due, tal contratto non saria di fitto, ma di permuta prima, perche ancor che quello, che si concede sia l'so d'vna cosa in questo contratto, nondimeno questo è cosa accidentale. perche come si permuta l'vso solamente d'vna cosa, si porria anco permutar la sostãza di essa. ma ne l'affitto sempre l'vna de le cose commutate deue necessariamente esser l'vso de la cosa. dipoi perche l'vna de le parti di questo contratto non è prezzo de l'altra, ne succede in luogo di prezzo pecuniario, poi che ne l'vno, ne l'altro di questi contrahenti pretendea cõceder l'vso de la sua cosa per dinari vendendolo; ma cambiarlo con l'vso d'vnaltra. il contrario di cui si vede nel fitto d'vn campo, doue che l'affittatore pretẽde vendere l'vso, & il frutto di esso per dinari, o per altra cosa, che succeda in luogo di quelli. Onde se domandassimo qual di questi due vsi sia il prezzo de l'altro determinatamente, non le potremmo dire, non essendo maggior la ragione de l'vno, che de l'altro. ma ne l'affitto del campo le due sacca di grano sono determinatamente il prezzo de l'vso, o frutto di esso. Sia finalmente la risolutione, che si come nel contratto di vendita deue sempre concorrer prezzo pecuniario, o altra cosa equiualente, cosi nel contratto del fitto, che è vna specie di vendita, deue concorrere prezzo pecuniario, o altra cosa equiualente al detto prezzo, che succeda in suo luogo. Et accio che questo piu chiaramente s'intẽda, deuesi notare, che questi contratti, vendita, fitto, & permu-

permuta, hanno insieme gran parentela, & conuenienza. se ben la vendita, & il fitto sono anco piu simili: perche ne l'vno, & ne l'altro di questi due cõtratti l'vna de le due cose commutate è sempre prezzo de l'altra; ma nel contratto de la permuta niuna de le parti, o cose, che si permutano è determinatamente prezzo rispetto a l'altra, nõ essendo maggiore la ragione di quella, & per questo è differente il contratto de la permuta da quello del fitto. Euui anco tra loro quest'altra differenza, per che nel fitto sempre, & necessariamente vi interuiene da vna parte l'vso de la cosa affittata, che è quello, che si vende a prezzo. ma ne la permuta non è necessario, che ne l'vna, ne l'altra de le cose permutate sia l'vso di qualche cosa, se non contingentemente, come habbiamo detto. Differenza, & conuenienza, tra la védita, il fitto, & la permuta.

A gli argomenti in contrario già si è risposto, eccetto, che a l'vltimo, al qual diciamo, che non senza gran ragione sono condennati quei Capitani, che danno a' soldati loro le paghe in robba, non già perche questa sorte di pagamento muti il contratto de l'affitto in qualchedun'altro. ma perche essendo tra loro il contratto piano, & sincero di affitto da pagarsi in dinari, come è cosa ordinaria, quando non si fa volontariamente altro patto, sono poi pagati in robba contra la volontà de la parte. Et quantunque sia vero, che il prezzo del fitto si possa pagare o con dinari, o cõ altra cosa equiualente; deue nondimeno farsi sempre con buona satisfattione de l'altra parte, & non al dispetto suo. Sogliono occorrere in simil caso due ingiustitie. Lvna è il pagargli in robba contra la voglia loro. L'altra è il tassarla cõ prezzo eccessiuo oltre al giusto. Et qui si deue notare, che si come ne la védita concorrono quattro cose, cioè il venditore, il com- Nel fitto concorro no 4. cose.

pratore, il prezzo, & la cosa venduta; cosi nel fitto proportionalmente ve ne concorrono quattro altre, cioè l'affittatore, il fittauolo, la cosa affittata, & il prezzo di essa. alcune volte però accade, che l'affittatore, & la cosa affittata sono vna medesima cosa. come quando alcuno affitta se stesso in qualche suo particolare essercitio. Et questo basti quanto à la natura di questo contratto, acciò trattiamo homai le obligationi, che per virtù di esso incorrono i contrahenti. tratteremo dunque prima gli oblighi de l'affittatore, & poi quelli del fittauolo.

Nel fitto concorrono 4. cose.

9 Hora gli oblighi de l'affittatore sono quattro, il primo è di manifestare il vitio de la cosa affittata. il quale può essere di due sorti. l'vna quando è dãnoso. come se il cauallo tirasse calci, o fosse sboccato, o se la botte hauesse qualche cattiuo odore da guastare il vino, o se il pascolo hauesse qualche herba mortifera da ammazzar gli animali, o se la casa fosse ruinosa. L'altra è, quando il vitio è tale, che faria la cosa affittata del tutto inutile, o meno vtile, che non si cõuiene per quel fine, per cui si piglia in affitto, come se la botte affittata nõ ritenesse il vino, o la caualcatura fosse tanto fiacca, che al lẽtasse à mezza via. Hora qualunq; di queste due sorti di vitij l'affittatore è obligato à manifestarla al fittauolo, perche altrimente tutto il danno, che ne riceuesse andria à conto suo, & egli saria obligato à rifarlo. Ma se il vitio fosse tale, che non rendesse del tutto inutile la cosa affittata, ne anco fosse dannoso, si potria tacere, diminuendo però tanto del prezzo, quãto saria giusto per quel difetto, come anco dichiarammo ne la materia de la vẽditione. ma se si pigliasse tãto de la cosa vitiosa, come se fosse buona, saria manifesta ingiustitia. Donde si inferisce, quanto grauemente offendono Dio in

Primo obligo de l'affittatore.

questa parte coloro, che danno à vettura i loro caualli, o affittano altre cose non solo ricoprendo i difetti di esse, ma lodandole anco tanto, che i loro difetti apparischino virtù. Et procurando per questa via di cauarne il medesimo prezzo, che meriteriano se fossero buone, ingannano le pouere genti.

Sappiano pur di certo questi tali, che sono obligati a rifar tutti i danni, che per questa causa patiscono tutti quelli, che trattano con loro, oltra quello, che hanno preso di piu ingiustamente. Peccati de' presta caualli.

Tutto questo che si è detto circa il manifestare, o tacere il vitio de la cosa venduta, deuesi anco al modo suo intendere circa la cosa affittata, perche come piu volte si è detto, l'affittare è vna specie di vendere.

Il secondo obligo è di pagare tutte le spese straordinarie, che si facessero in riparar la cosa affittata, durãte il fitto, pur che non ci sia la colpa del fittauolo, come se il cauallo si infermasse, o cadesse vn muro de la casa. Hò detto straordinarie, perche à le spese ordinarie resta obligato il fittauolo, come la biada del cauallo, il ferrarlo, & cose simili, senza lequali non potria l'huomo seruirsi de la cosa affittata ordinariamente, come sariano anco le spese, che si fanno nel zappare, o potar la vigna affittata, o in far lauorare il campo. Ho detto anco senza colpa del fittauolo, perche altrimente saria obligato egli proprio. come se il cauallo infermasse per colpa sua, o cadesse il tetto de la casa, tutta la spesa anderia a suo conto, come diremo piu a basso, dichiarando la settima obligatione del fittauolo. 10 Obligo 2.

Il terzo obligo è di non ridomandar la cosa affittata, se non sia fornito il tempo del fitto, quãdo 11 Obligo 3.

fosse fatto per tanto tempo limitatamente. La ragione di questo è, perche il fitto è vna specie di vēdita, per cui si vende l'vso de la cosa affittata. Onde si come non è lecito ridomandar la cosa vēduta, fatta la vendita; cosi non sarà lecito, quādo il fitto sia fatto per tanto tempo, ridomādar la cosa affittata, fin che non sia fornito. ma se il fitto si facesse a tempo indeterminato, o ad arbitrio de l'affittatore, ben potria in tal caso a sua posta ridomandarla. Con tutto ciò pareria, che fosse contra la carità ridomandare all'hora la cosa affittata, quando di ciò seguisse alcun danno al fittauolo, come se al tempo, ch'io hò bisogno di far viaggio, mi fosse richiesto il cauallo preso à vettura, non potendo cosi facilmente trouarne vn'altro. Dissi contra la carità, perche contra la giustitia non par, che sia, potendo quel tale domandar di ragione quel, ch'era suo. Si danno però quattro casi, ne' quali può l'affittatore ridomandar la cosa affittata, anchor che il fitto fosse stato fatto à tempo determinato, come si dice nel c. Propter. de locat. & conduct. Il primo è quando fatto l'affittamento, l'affittatore si troua in qualche necessità, a cui non potesse prouedere commodamente senza seruirsi de la cosa affittata. come se vno hauesse affittato vna sua casa, & poi ne hauesse bisogno egli proprio, o per se, o per vn suo figliuolo. Et quādo la casa, doue prima egli habitaua, fosse per cadere, o per qualunque altra causa non si potesse habitare, o in caso, che il suo figliuolo pigliasse donne, o fosse fatto cauallie ro, onde hauesse bisogno di far casa da se. Ma qui si offerisce vna controuersia tra Silu. locatio. q. 9. et il Dottor Nauarro nel suo Man. c. 17. nu. 193. Silu. afferma, che chi non hauesse piu d'vna casa, quando egli l'affittò, se ben poi gli occorresse hauerne bisogno,

In quattro casi si può ripetere la cosa affittata innanzi al tēpo

Dubitatione.

bisogno, non potria mandarne fuora quel pigionante, parendo, che tal necessità in questo caso sia volontaria, & che però egli habbia rinunciato a quella ragione, c'hauea di ridomandarla, sapendo egli da principio non hauere altra, che quella. Ma il Dottor Nauarro afferma, che potria occorrere tal necessità, per la quale hauesse buona ragione di repeterla, come saria, se l'affittatore, quãdo l'affittò habitaua in compagnia d'vn'altro; & di poi hauesse preso moglie, onde hauesse bisogno di star da se. il che pare molto conueniente. Il secondo caso è, se la cosa affittata, come saria vna casa, hauesse bisogno di instauratione, il qual non hauea quãdo si affittò. Il che s'intende, non potendosi riparare, senza che il pigionante n'vscisse. In questi due casi può l'affittatore con dare al pigionante qualche altra casa simile, ò rimettendoli la pigione a rata di tempo, ridomandar la casa affittata lecitamẽte. Il terzo è, quando il fittauolo vsasse male la cosa affittata. il qual abuso può essere in due modi, ó cõ danno, o senza de la cosa affittata. senza dannó saria, se in vna casa appigionata si introducessero le meretrici, o ruffiani, o simili altri, per cui restasse la casa infame di tal maniera, che niuna persona di conditione volesse piu habitarui. Con danno saria, quando se ne facesse vna stalla di porci, o di altre bestie. se d'vn cãpo affittató si stirpassero gli alberi, che vi sono, o non fosse coltiuato al tempo debito. Il quarto caso è, se il fittauolo non pagasse il fitto al suo tempo, perche nõ si deue osseruar la fede a chi non l'osserua, ne a chi rompe i patti, & le cõuentioni. Oltra di questi quattro casi può anco esser forzato il fittauolo a lasciar la cosa affittata, in caso che fosse venduta ad altri. perche all'hora il compratore potria leuarglila, come sua pro-

2. caso.

3. caso.

4. caso.

pria,se già la cosa affittata non fosse vn campo già seminato,del cui frutto non potria restar priuo in tutto,come lo mostra Silu.locatio 11.la ragione di questo è, perche chi affitta vna cosa, sempre s'intende affittarla per il tempo,che sarà sua.adunque non essendo piu sua dopò la vendita, cessa il contratto del fitto. Et però il compratore harà facoltà di ripeterla al fittauolo. Altre cose dispongono anco le leggi in casi simili,che piu toccano al legista, che al Theologo,si potranno vedere in Silu. & nel Man.del Nauarro c.17.nu.187.& 188.& nel c.Propter.de locat.& conduct.con le sue glose.

12 La quarta obligatione de l'affittatore è di restituire al fittauolo tutti i danni,che per sua causa gli

Obligo 4. fossero successi.iquali possono succedere in tre modi.Il primo è tacendo il vitio occulto de la cosa affittata,ilquale si douea manifestare, come dicemmo nel primo obligo. Il secondo è, non concedendo tutto l'vso de la cosa affittata, & defraudandolo,come fanno gli operari, che essendo obligati a lauorare tante hore del giorno gagliardamēte quāto possono,lauorano manco, & freddamente. Il terzo è, non osseruando in effetto tutto quello, a che s'era obligato,o sia per negligenza,o per impotenza,o per malitia,o per ignoranza. Per ignoranza,come interuiene a quelli, che si obligano a fare quello, che non fanno, o non lo fanno cosi bene come dicono, & promettono. ma tra questi si deue far differenza. perche alcuni di essi non promettono di fare,se non quello,che sanno, & possono. & solo à questo si obligano. il che facendo, non sono obligati ad altro. Altri sono,che si profferiscono da se stessi a far qualche cosa,promettendo,& dando ad intendere gran facende, essendo però ignoranti,& di poco ingegno da poter fare quāto prometto-

mettono. Io vidi vn'Organista, che si offerse ad accordare vn'organo discordato, promettendo di far lo buono, & perfetto. ma poi che fù stato di molti giorni in su l'opra, mangiando, & beuendo a le spese d'altri, à la fine lasciò quel pouero organo piu rouinato che mai. Il medesimo fanno anco de gli altri artefici, come ogni giorno per esperienza si vede. nel numero di costoro sono i prestacaualli, i quali promettono per l'ordinario gran cose de le loro caualcature. lequali poi mancano a mezza via, lasciando a piedi chi l'hauea presa à vettura. Per impotenza è come se vno pigliasse a fare vno lauoro, che sapesse farlo benissimo. ma non hauesse poi ne le forze, ne il modo, lasciando il tutto imperfetto per più non potere. Per malitia, come se vno a bello studio facesse cattiuo lauoro per fornir presto. come si vede, che fanno gli artefici del continuo. così fà anco chi dopo hauer fatto l'affitto, non vuol poi consegnar la cosa affittata, ò per non volere, ò per debile occasione. Resta all'hora obligato l'affittatore ò a dare al fittauolo vn'altra cosa simile affittata; ò a rifargli tutti i danni, che per tal mancamento egli incorresse.

Tra questi anco sono certi, che affittano altrui l'armi offensiue da far dispiacere al prossimo. Tutti costoro sono obligati a restituire i danni, di cui sono stati causa ai fittauoli. Questi adunque sono gli oblighi di chi dà a fitto. seguono hora quelli di chi piglia, che sono otto. 13

Primo obligo del fittauolo.

Il primo è, che nõ si possa seruir de la cosa affittata ad altro fine, di quello, per cui fù affittata. come se pigliasse vna caualcatura per far viaggio, nõ potria seruirsene a portar la soma, ò tirar vn carro. la ragione di questo è, perche ciò saria contra la vo-

lontà

lontà de l'affittatore, onde si commetteria vna specie di furto, seruendosi di quel d'altri contra il volere del padrone. In due casi però potria seruirsene ancora ad altro fine. l'vno, è, quando fusse manco dãnoso per la cosa affittata. come se si affittasse vn cauallo per tirare vn carro, & se ne seruisse colui che lo prese, per caualcare. l'altro è, quando ragioneuolmente si può presumere, & credere, che di ciò non sia per curarsene il patrone. di maniera che non saria peccato generalmente parlando seruirsi de la cosa affittata ad altro fine, come si dice, sub ratihabitione, se ciò si fondasse in buona ragione, & giudicio.

14 Oblig. 2. Il secondo è di rendere la cosa affittata al padrone, fornito il tempo del fitto senza altro indugio.

Oblig. 3. 15 Il terzo è, che non possa restituir la cosa affittata al padrone, prima che sia fornito il fitto. eccetto però in tre casi. l'vno è, pagando interamente il fitto, che si douea per tutto quel tempo. l'altro è, se la cosa affittata hauea bisogno di instauratione per poter seruirsi di essa. come se vna casa appigionata fosse tale, la potria il pigionante rendere al padrone, fin tanto che l'hauesse instaurata. così se vna caualcatura si infermasse, & che per ciò nõ potesse seruire, potria rendersi al padrone lecitamente. Il terzo saria qualche necessità contingente di lasciar la cosa affittata. come se venisse qualche peste, per laquale bisognasse allõtanarsi. lasciãdo la casa, che s'era presa a pigione. se bene in tal caso non si potria assolutamente lasciare, ma solo durante la detta necessità, laqual passata douria il fittauolo continuare il fitto interrotto. Ma qui si deue notare la differenza, che è tra l'affitto, & l'imprestito commodato, & è, che la cosa imprestata

La differẽza, ch'è tra il fitto, & l'imprestito commodato.

si può restituire al padrone ad arbitrio di chi la tenena in presto. ma l'affittata non già. la ragion di questo è, perche l'imprestito si fà a vtile, & profitto del commodatario solamente. Et però, che lasci la cosa imprestata auanti al tempo, torna solo in suo dãno. ma il fitto và in vtile d'vno de li due cõtrahenti, & però lasciando il fittauolo la cosa auãti al tempo, potria tornare in danno de l'affittatore, inquanto non trouetia forse vn'altro, a cui l'affittasse. ma rifacendo il detto danno con pagare il fitto di tutto il tempo, che rimaneua, potria lecitamente renderla.

16 Ma quì si deue notare, che chi rendesse la cosa affittata auanti al tempo nõ saria di giustitia obligato a restituir tutto il fitto, che resta, se non fosse in caso, che realmente l'affittatore incorresse qual che danno per questa causa. Il che saria, quando non così presto trouasse a chi riaffittar la detta cosa. ma se trouasse subito vn'altro fittauolo, & così buono, come il primo, non credo, come all'hora potesse pretendere alcuno interesse, non hauendo patito alcun danno. Poniamo, ch'io hauessi vna casa a pigione per dieci anni, & che in capo a due la rendessi al padrone. se non trouasse qualcuno, che la pigliasse per gli altri otto, resteria obligato a rifare al padrone la pigione di tutto quel tempo. poi che per causa mia gli verria a cessare tutto quel guadagno, & la giustitia vuole, che chi causa il dãno, deue satisfarlo. ma se hauesse trouato subito vn'altro pigionante non men buono di me per la medesima pigione, & per tutto quel tempo, non restarei con tale obligo, non incorrendo egli alcun danno. Da questo si inferisce, quanta sia la ingiustitia, per non dir tirania de' presta caualli, che molte volte si fan pagare di tutta la vettura, quando si gli

Nota.

Contra i presta caualli.

gli rimandano le caualcature, senza che siano state altrimente vsate. non incorrendo loro per questo alcun danno, per trouar subito a chi darle per il medesimo prezzo che in tal caso al piu si douria dar qualche cosa a giudicio d'vn'huomo da bene per quella nuoua briga di andar cercando d'vn'altro, a cui darle. Et da questo anco potriano sgabellarsi, quando essi medesimi cercassino, & trouassino altri, che le pigliassero, liberando da ogni danno il patrone de' caualli.

17 Obligo 4. Il quarto obligo di restituir la cosa affittata propria in se stessa, & ne l'esser suo particolare. la ragione di questo è perche in virtù di questo contratto, & quanto a la sua natura non si trasferisce il dominio de la cosa affittata nel fittauolo: a cui si concede l'vso solamente: onde dopo hauerla vsata deue rendere quella cosa istessa in particolare.

Obligo 5. Il quinto è di restituire la cosa affittata così intera, & buona, & ben conditionata, come era quando si affittò. ilquale obligo si deue intendere, come l'altro simile a questo che è il quarto del commodatario posto nel cap. 5. alquale si rimette il lettore, potendosi tutto applicare a questo. Donde si potria inferire, quanto facciano male molti di questi fittauoli, che di tal maniera sfruttano, & peggiorano le altrui facultà, che le rendono poi rouinatissime al padrone, & con molto suo danno. ilqual sono senza dubbio obligati a rifare essi, che l'hanno fatto.

Contra i fittauoli.

Obligo 6. Il sesto è di custodire, & conseruar la cosa affittata con tanta cura, quanta si ricerca per renderla intera, & ben conditionata, come si è detto di sopra.

18 Obligo 7. Il settimo è di restituir tutti i danni, che per

sua

sua causa hauesse patito l'affittatore ne la cosa affittata. il quale obligo nasce generalmente da tre cause. l'vna è la colpa. l'altra è la fraude. la terza è il patto. la colpa nasce da cinque cause. La prima è la negligenza in conseruar la cosa affittata, come si ricerca. la quale essendo di tre sorti, solo per quella resterà obligato il fittauolo a restituire, che sarà grande, ò leue. ma non per quella, che è leuissima, la ragione di questo è; perche il contratto del fitto non ridonda a vtile del fittauolo solamente, ma de l'vno, & de l'altro, & però non è tanto obligato il fittauolo a conseruar la cosa affittata, come se l'vtile fosse tutto suo. Vedasi Silu. locatio. 17. & il Nauarro nel Manu. cap. 17. nume. 199. La seconda causa de la colpa è la tardanza di restituire al suo tempo la cosa affittata. di maniera, che tutto il danno, che essa riceuerà, durante questa tardanza, sarà a conto del fittauolo, ancor che fosse per qualche caso fortuito: se già il danno non sia tale, che etiamdio, non fosse in mora, saria succeduto. perche all hora non douria patirne il fittauolo. La terza causa de la colpa è per essersi il fittauolo seruito de la cosa affittata per altro effetto, che quello, per il quale fù concessa. perche se di questo nascesse alcun danno circa la cosa affittata il fittauolo sarà tenuto a pagarlo, essendo accaduto per colpa sua, & a questa si riduce la colpa di quelli, che hauendo preso vn cauallo a vettura per vn certo termine, lo conducono anco piu oltre. onde ancor questi tali sono obligati a rifare il danno, che di ciò seguisse. La quarta causa de la colpa potria essere, se il fittauolo imprestasse la cosa affittata. ò la riaffittasse egli di nouo ad altra persona, caso che hauesse prohibitione di

Prima cã de la colpa.

La 2.

La 3.

La 4.

farlo il che dico, perche non è inconueniente di natura sua, che il fittauolo impresti, ò riaffitti la cosa a lui affittata, ma sendoli prohibito dal padrone non potria farlo lecitamente, & senza restare obligato a rifare il danno: che ne fosse seguito a l'affittatore. La quinta causa de la colpa potria essere. se il fittauolo non rimandasse la cosa affittata al padrone per huomo fedele, & da bene, onde ne seguisse la perdita, ò qualche dãno di essa. Ma quì si potria dubitare, se fosse il fittauolo obligato a restituire, perdendosi la cosa affittata, in caso che la mettesse a pericolo per conseruare il suo proprio? simile questione habbiamo lungamente trattata nel cap. 5. circa la materia de l'imprestito commodato, doue si potrà vedere anco questa. Diciamo nascer secondariamente l'obligo di restituire il danno da la fraude & da la malitia. come saria, se a bello studio il fittauolo esponesse a pericolo la cosa affittata per far quel dãno al padrone di essa: nel qual caso saria più obligato a rifare il danno, che se per altra causa auuenisse. Terzo può nascere il detto obligo da qualche patto. come se il fittauolo si obligasse a rifar tutti i danni, che potessino succedere ne la cosa affittata. perche all'hora restaria obligato, facendo officio di assecuratore, & pigliando sopra di se tutto il carico. Di tutte queste cose dette circa questa settima obligatione habbiamo trattato succintamẽte, perche già l'habbiamo esplicate a dilungo nel cap. 5. trattando la quinta obligatione del commodatario, che è simile a questa. Ma quì si hà da notare, che si come i danni de la cosa affittata s'hanno da imputare al fittauolo, quãdo di essi è causa, così il miglioramento di essa si deue attribuire al medesimo, quando ne sia stato causa per la industria sua. dico per industria sua,

La 5.

Dubitatione.

L'obligo di restitui re nasce secondariamente da la fraude.

3. dal patto.

Nota.

perche

perche se tal miglioramento nascesse da qualche caso fortuito, non douria attribuirsi a lui, come ne anco a lui si imputano i danni, de' quali egli non è stato causa. se già non vi fosse preceduto alcun patto tra i contrahenti, per cui restasse il fittauolo obligato a tutti i denari, che succedessero. Di quì è, che se in vn campo affittato nascesse vna fonte, & vi si scoprisse vna minera, ò ui nascessino herbe salutifere, senza industria, & fatica del fittauolo, tutto l'utile di ciò saria del padrone, & non del fittauolo. ma se per industria sua ui si cauasse un prezzo, ò ui si piantessero de gli alberi, che facessero ualere piu il campo, tutto questo bonificamento douria pagarsi al fittauolo. se già non fosse stato obligato a farlo per qualche patto.

L'ottauo obligo è, che si paghi il fitto al suo tẽpo. circa la qual materia tre cose s'hanno a considerare. l'una, a che tempo si habbi a pagare il fitto. l'altra, se resta il fittauolo obligato a gir cercando l'affittatore per pagarlo. La terza quanto deue essere questo fitto. Quanto al primo il fitto si deue pagare al tempo conuenuto tra' contrahenti. il qual si può statuire in due modi, ò espressamente, ò tacitamente. all'hora saria statuito tacitamente, quando da la causa, per cui si dà; ò da la qualità de la persona, a cui si dà: ò da altre circonstanze si conoscesse non hauere a differirsi la paga infino a la fine de l'anno, come se si pagasse per far le spese a qualche particolare, ò per ispẽdere in qual che piato, ò qualunq; altro negocio, ò per pagare qualche debito a certo tempo, ò per altre cause simili, chiaro è che non si douria all'hora dilatar la paga piu di quello, che ricercasse quella tal necessità. leggasi Silu. locatio. 5. & il Nauarro nel suo Manu. ca. 17. num. 198. ma quando non si determinasse

19 Oblig. 8.

Di che tẽpo si habbia da pagare il fitto.

nasse alcun tempo, si douria stare a la consuetudine, laquale quando non vi fosse, deue pagarsi regolarmente a la fine de l'anno. Dico regolarmente, perche tal volta douria pagarsi al principio, come dicono i legisti allegati da Sil. & dal Nauarro ne' luoghi addotti. Di questa difficultà, & de la seconda de le tre preposte deuonsi consultare i legisti, perche ad essi tocca risoluere, & non a' Theologi. solo vna cosa possiamo dire intorno a questo & è, che gli huomini sogliono esser tanto sagaci nel trattare i proprij negocij, che danno poca occasione a così fatte difficultà. non lasciando dichiarir bene simili partire ne' cõtratti, che fanno. ma quãdo per inauertenza accadesse il contrario, conuerria ricorrere a' legisti, essendo tutto lor professione quello, che tocca la prima, & la seconda difficultà. Ma circa la terza diciamo generalmente, che l'ordinario è di pagar tanto fitto, a quanto si obligò il fittauolo. alcuna volta però dourà pagarsi piu, alcuna meno, & tal volta anco niente. Onde si hà da notare in questo, che il fittauolo lascia di titar frutto de la cosa affittata per non volere, ò per non potere. se per non volere, resta obligato a vna de le due cose. ò mettere vn'altro in suo luogo di non minor conditione, ò di perder l'arra data; ò quando non vi fosse arra a rifar tutto il fitto perduto da l'affittatore, come di sopra habbiamo diffusamente dichiarato. Ma se è per non potere. questa impotenza può venire ò da la parte de l'affittatore, ò de la cosa affittata, ò del fittauolo. Quando viene da l'affittatore, non mica per non volere, ma per non potere, ancorche volesse, non sarà al l'hora il fittauolo obligato a pagare alcun fitto. ne tampoco l'affittatore a rifar lui di niente. ma ognuno deue far meglio, che può.

Quanto fitto si habbia da pagare.

come

come se hauendo vno promesso di dare il suo cauallo a vettura, & il Rè poi, ò la Rep. gli lo leuasse ro per il ben commune. Quando poi la impotenza viene da la cosa affittata, come se per qualche caso si morisse, ò mancasse, ò si infermasse, ne l'vn, ne l'altro resta ad altro obligato. ma se la impotenza venisse dal fittauolo, questa può essere in due modi. ò tale, che del tutto lo renda impotente a potere vsar la cosa affittata; come se hauendo preso vn cauallo a vettura per far viaggio, venisse ad infermarsi, ò fosse incarcerato, ò altrimentè cõtra la voglia sua impedito. ouero questa impotenza non lo farà del tutto impotente a seruirsi de la cosa affittata. nel primo modo, quando la rendesse al padrone di subito, non resteria obligato ad altro. Dissi. rendendola subito, perche se in ciò fosse negligente, saria obligato a tutto il danno incorso all'affittatore per tal negligenza.

Da questo si caua, qual sia la ragione, perche 20
chi hauesse preso vn cãpo in affitto, ò altra cosa fruttifera, nõ resteria in cõsciẽza obligato a pagar ne il fitto, quando senza sua colpa nõ ne riceuesse alcun frutto. Dico, senza sua colpa, come qñ per qualche caso fortuito si perdessero tutti i frutti, come saria per vna tẽpesta, ò vn diluuio, o p guerra, ò per vna distruttione di grili. perche quando ciò fosse cõ colpa sua, lasciandoui crescere l'herbe nociue, ò essendo negligẽte nel coltiuarlo, nõ resteria disobligato a pagarne tutto il fitto, non meno che se hauesse fatto buona ricolta. ma se vi restasse ro alcuni frutti, se ben pochi, essẽdone andati a male senza sua colpa, vna de le due cose può fare il fittauolo, ò consegnarli tutti al padrone, scontandone solamente le sue spese, & fatiche. ò se ciò nõ gli torna bene, pagár tutto il fitto interamente.

Cosi vediamo costumarsi nei fitti de le caualcature,& con molta ragione.cioè, che chi l'adopra per tutto il giorno manco vn'hora sola, paga tutto il fitto,come se non fosse mancato niente. Di queste cose leggasi Silu.locatio.q.12.& 13.Et Nauarro nel suo Man.c.17.nu.187.& 188.

21 De l'augmento, & de la diminutione del fitto.

Quanto poi a la diminutione, ò augmento del fitto, le leggi dispongono, che quando per alcun caso fortuito,& non consueto, crescono i frutti de la cosa affittata piu del solito, il fittauolo deue pagar piu fitto, che non erano conuenuti. Poniamo caso, che vna persona pigliasse à fitto vn molino per poco prezzo, per esser solito di hauer poca acqua: per ilqual difetto non suol macinare tutto l'anno; & con due macine sole al piu. Se di poi per qualche accidente l'acqua crescesse tanto, che potesse macinar tutto l'anno, & con piu di due mole, si douria all'hora augmentare il fitto proportionatamente a l'augmento de l'vtile.così è determinato nel cap. Propter. de locat. & conduct. Il quale augmento s'intende, che deue succedere, & quanto a la sostanza, & quanto a la quantità del frutto, & non quanto al valore, & prezzo di esso.perche questo deue ridondar sempre in vtilità del fittauolo solamente. Deue anco succedere il detto augmento per qualche caso contingente, & straordinario, & senza industria del fittauolo.perche quando occorresse per sua industria, & particolar diligenza, tutto l'vtile è suo. come se facesse vna cisterna, ò vna conserua grande in vn campo affittato, con la cui acqua lo inaffiasse, & lo facesse piu fertile. la giustitia, & la ragione vuole. che si come il danno de la cosa affittata, quando viene da caso fortuito, non vada a conto del fittauolo, ma de l'affittatore; così l'vtile

tile di essa succedendo parimente per caso fortuito, non deua ridondare a profitto del fittauolo, ma del padrone. Per la medesima causa quando il frutto de la cosa affittata per qualche caso fortuito fosse manco del solito, si deue secondo le leggi diminuire il fitto proportionalmente, secondo la proportione di detti frutti. il che par cosa molto conueniente. perche se crescendo il frutto casualmente, si deue augmentare il fitto; adunq; diminuendosi pur casualmente, si deue diminuire il fitto. ma diminuendosi il frutto per colpa, & negligenza del fittauolo, il fitto deue star saldo. Si dãno però tre eccettioni circa la sopradetta regola, per lequali non si deue diminuire il fitto, diminuẽdo i frutti. la prima è quando l'affittatore, & il fittauolo sono compagni, & fanno a parte in tale affitto, come è, quando vno dà le sue terre a mezzo, ò al quinto, ò al terzo, ò in altra proportione così fatta. perche all'hora l'vn, & l'altro deue participare de l'vtile, & del danno, come da principio erano conuenuti. onde in tal caso non si parla mai di diminutione. La seconda è, quando per la fertilità de l'anno dinanzi, ò del seguente si ricõpẽsa la sterilità de l'anno di mezzo. La terza è, quãdo l'affitto è fatto per lũgo tẽpo, ò in vita, ò per sempre. perche ne ancò così si deue diminuire il fitto per conto de la sterilità. si come ne anco deue augmentarsi per l'abondanza. la ragione di questo è, perche tale augmẽto, venẽdo per discorso di tẽpo, suole attribuirsi a la diligenza, & industria del fittauolo. il quale hauẽdo a goder lũgamẽte la cosa affittata, vi suol porre grã diligẽza per migliorarla, hauendo egli a goderne. è adunq; cõueniente, che goda tal miglioramento, & che la sterilità di vn'anno si ricompensi con l'abondanza di molti altri, che sono

Eccettioni per lequali nõ si deue scemare il fitto.

stati, ò saranno. leggasi il Nauarro nel Manu.c.17. nu. 89. & 190. & questo basti quanto a l'obligo de' contrahenti.

22 Diuisione del fitto. Segue hora la diuisione di questo contratto. Il qual si diuide per tre rispetti. cioè de la cosa affittata, de l'vso, & del tẽpo, per cui si suole affittare. Quãto al primo la cosa affittata può essere di due sorti, ò mobile, ò immobile. la mobile è di due sorti. perche ò si muoue da se, come l'huomo, & tutti gli altri animali. ò si muoue da altri, come sono armi, vesti, libri, & altre cose simili. le cose immobili sono anco di due maniere. alcune sono vrbane, come edificij, & case, che sono dentro vna città, i fittauoli de le quali in latino sono detti Inquilini, cioè habitatione di case altrui. altre sono rustiche, come campi, vigne, hortaggi, oliueti, & altre cose simili. i fittauoli de le quali in latino sono chiamati Coloni, che vuol dire agricoltori, ò lauoratori. secondo si diuide quanto a l'vso in due modi. Il primo perche sono due sorti di vso. l'vno è certo, & determinato, come quãdo si dà vn cauallo a vittura per far viaggio, & nõ per altro. l'altro è incerto, & indeterminato, come quãdo si desse vn cauallo a nolo ad arbitrio di chi lo piglia, che possa vsarlo come gli piace indeterminatamẽte. l'altro modo è, perche l'vso è ancor di due altre sorti. l'vno consiste in attione, ò passione, l'altro in frutto. In attione, come l'vso del coltello, del martello, de la scure, & di altri instrumenti simili. In passione, come l'vso d'vna casa, ò d'vn cauallo, ò d'vn libro. In frutto, come l'vso d'vn campo, d'vna vigna, d'vn'oliueto, d'vn'armẽto, ò di altre cose fruttifere. Terzo si diuide per rispetto del tempo, perche quanto a questo può farsi in tre modi, ò per tẽpo certo, ma non determinato, come per tutta la vita d'vn'huo-

mo. ò per tempo certo, & determinato, come saria per dieci, ò per quindeci anni. ò per tẽpo incerto, & indeterminato, come se si facesse ad arbitrio, & volontà del padrone. Sotto la qual terza diuisione si comprende il contratto del censo, come vna specie di affittamento, di cui faremo hora particolar trattato. Ma tutto questo meglio si vedrà ne la seguente tauola.

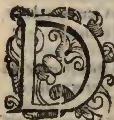
- Il fitto si diuide per parte
  - De le cose affittate de le quali
    - Alcune sono mobili de le quali
      - Alcune si muouono da se.
      - Altre non si muouono se non da altri.
    - Altre non si possono muouere, de le quali
      - Alcune sono vrbane
      - Altre sono rustiche
  - De l'vso
    - Prima in vso
      - Certo, et determinato.
      - Incerto, & nõ determinato.
    - Secõdariamente in vso che cõsiste in
      - Attione, & passione
      - Frutti.
  - Del tẽpo, che può essere
    - Certo, & non determinato.
    - Certo, & determinato.
    - Ne certo, ne determinato.

Molte altre diuisioni differenti da questa fur preposte da Corrado. ma queste sono quelle, che fanno piu al proposito. l'altre poco importano. Et con questo si risolue tutta la materia de l'affittare.

SOMMARIO.

1 Censo di quante sorti.
2 Tra emphiteusi, & liuello che differenza.
3 All'Emphiteusi quante cose concorrono.
4 Censalista emphiteota se può vendere la cosa senza licenza del padrone.
5 Compratore nuouo d'emphiteusi paga la cinquantesima parte.
6 Emphiteota non pagando cadde da l'emphiteusi.

DEL CENSO CHIAMATO EMPHIteusi, ò contratto Emphiteotico. Cap. XXVI.



OPO il contratto del fitto segue ordinatamente il contratto del Cambio. ma perche si dà vn'altro contratto, ilquale per la maggior parte si riduce al fitto, come specie di esso, conuiene trattarne hora quì come nel suo proprio luogo. prima che passiamo a la materia del Cambio. Questo è il censo, di cui sarà ben di trattare ampiamente, per esser contratto molto frequente ne la Repub. & perche vi occorrono molte difficultà de esplicare circa di esso. Questo nome di censo appresso de' latini hà molti significati. de' quali però due soli fanno al proposito nostro. alcune volte si piglia per quel tributo, che si dà al supe-

Che significhi questo nome censo.

superiore in recognitione del dominio. nel qual senso si piglia in S. Matth.c. 22. quando i Giudei domandarono il Saluator nostro, se era lecito di dare il censo a cesare, ò nò. nel medesimo senso si piglia ne la causa.1.q.3.c.quæsitum. Altre volte significa quella pensione, che ogni anno si paga ad alcuno per l'vsufrutto di alcuna cosa da lui riceuuta, ò sia superiore, ò inferiore, ò equale. Et in questo significato si piglia qui.

Ha questo censo tre specie. vna, che si chiama Emphiteusis. vn'altra chiamata amouibile. Il terzo si chiama in vita, ò violario. In questo capitolo si tratterà del primo. Questo nome adunque emphiteusis, è nome greco, & significa plantatione, ò miglioramento. perche già si soleano dare i campi, & le terre sterili a censo. acciò si coltiuassero, & migliorassero. ma hora si piglia vniuersalmente per la concessione de l'vsufrutto di qualunque cosa immobile fatta per vna certa pensione da pagarsi ogni anno, ò con denari, ò con frutti, che vagliano denari come se si desse vna casa, ò vn campo a qualcuno, obligandolo a pagarne ogni anno vna tanta pensione. Ma i legisti fan differenza trà questo contratto emphiteotico, & quello, che chiamano Feudum, che vuol dire concessione di alcuna cosa immobile data con obligo di pagare qualche tributo, ò fare altro seruitio in segno di vassallaggio. la principal differenza tra questi è, che nel contratto Emphiteotico vi corre pensione di denari, ò di altra cosa equiualente. ma nel feudo in vece di pensione si deue dar qualche seruitio ò certo ò incerto ad arbitrio del Signore, che lo instituisse. il qual seruitio non si deue far ciascun'anno, ne a certo tempo, come si fà de la pensione. ma quando il feudatario ne sarà ricerco dal Prencipe pa-

1 Tre specie di censo. Emphiteusis che significhi.

Feudo che cosa sia, & come sia differente da l'emphiteusi.

tetto da l'vtile, come ne le cose immobili. il che è però necessario, poi che l'vno resta appresso d'vno de contrahenti, & l'altro appresso de l'altro. Caua si anco questo da la etimologia del vocabolo Emphiteusis, che vuol dire Plantatione, la quale stà radicata in terra immobilmente. parimente si caua perche questo cõtratto può di natura sua esser perpetuo. il che non potria essere sopra de' beni mobili. Et tanto anco ne insegna la consuetudine.

La quarta è, che il cẽsalista Emphiteota hà facoltà di vẽdere la cosa accensuata, domandandone però prima licẽza al padrõ diretto. Ma qui si può dubitare, se potria il padron diretto negare qsta licenza. Et pare, che quando si hauesse a vendere a persona non prohibita da le leggi, non potria negarla. perche vendendosi così, niun danno glie ne viene. Et se alcun mi dicesse, che potria essere qual che persona litigiosa, pouera, & mal pagante, che saria con danno del diretto padrone; diciamo, che niun danno di ciò può venirli, restandogli la facoltà di ritirare a se la cosa data a censo, tuttauia che per tanto tempo nõ gli sia pagata la sua pensione. Le persone mò, a cui non si può vẽdere la cosa accensuata, secõdo alcune leggi municipali, sono gli Ordini, & le persone piu potẽti di colui, che l'hà, da cui non si potria così facilmente essigere il censo, come dal vẽditore. da l'altra parte pare, che ne anco con questi tali potria escusarsi il Signor diretto di concedere così fatta licenza, non volendo pigliarla egli per altretanto. perche se diciamo tornargli in dãno, che si vende a persone simili, a questo potria riparare egli, pigliãdola per se per altretanto, & non volendo seruirsi di questo rimedio, non pare, che douesse seruirsi de l'altro cõ negargli la licenza. Ma questo negocio tocca piu di risol

uerlo

4 Dubitatione.

uerlo a' legisti, a' Theologi, & però lasceremo ad essi, che ne dicano il parer loro.

5 La quinta proprietà di questo contratto è, che il Signor diretto, sendoli domandata la licenza di vẽder la cosa acensuata, hà tempo due mesi di pigliar la egli proprio al prezzo, che la pigliano altri.

6 La festa è, che il nouo compratore è obligato secondo le leggi di dare al padron diretto la cinquãtesima parte del prezzo per cui fu venduta, in ricognitione del dominio diretto, che hà sopra la cosa venduta. Et se bene questo è vero, secondo le leggi, nondimeno quanto à la consuetudine si fa il contrario, cioè si paga la decima. ne la paga il nuouo compratore, ma chi la vende, se bene à l'vltimo tutto torna in vno, perche tanto piu cara si compra, quanto è minor la decima, che l'altro paga, & la quale egli douea pagare rimanendone libero. Quanto a la decima par che sia tributo souerchio il pagarla. ma questo si rimedia con il fare gratiosamente franco de la metà, o d'vna parte di essa colui, che l'hà da pagare. il che è già messo in consuetudine.

La settima è, che quando il censalista non paga la pensione per due anni, douendosi pagare à la Chiesa, ò à qualche religione. o in fra tre, hauendosi a pagare a persone secolari, il Signor diretto la può ritirare a se, & liberarsela, mediãte il decreto del Giudice, se già il non essigere la pensione fosse per inganno, & per colpa sua propria, come saria se venendo per pagarla, il padron dicesse, che ciò non importasse, & che ben potea ritenersela, o lo facesse incarcerare, ò in altri modi impedire fin tanto, che il tempo de la paga scorresse via.

Nota. Ma qui s'hà da notare, che non è obligato il Signor diretto di domandare tal pensione anno per

anno,

anno, acciò possa liberarsi la cosa acensuata, non essẽdogli pagata perche come dice la legge, il giorno proprio de la paga è quello, che la domanda in vece del padrone. Altre cause pongono anco le leggi, per le quali si può liberar la cosa accensata. de le quali vna è, se il censalista vendesse senza licenza del diretto padrone la cosa accensata. L'altra è, se tanto la peggiorasse, che il detrimento fosse notabile, & perpetuo. Leggasi Sil. emphitausis q. 5. il quale pone molte altre cause, che non sono tanto principali, ne fanno tanto al caso, come le nominate. Queste sono le cose, che si ricercano à la natura di questo contratto. da le quali chiaramente appare, che si riduce à quello del fitto, poi che l'vno de' contrahenti dà l'vso de la cosa, ò il frutto di essa, & l'altro dà il tributo, o la pensione, che è come prezzo di esso. Et si come chi dà la cosa affittata si riserua il dominio di essa, così chi dà la cosa a censo ne resta diretto padrone, sono però differenti in questo, che il fitto ordinariamente è cosa temporale, & il censo è perpetuo. Il censo si riduce al fitto.

Ma circa le cose dette occorre vna difficultà, & è questa, molti di questi censali sono nel Regno di Valenza, & in Toleto, che non impongono altro censo, che vna tazza d'acqua. adunque se questo contratto è di affittamento, saranno così fatti censali ingiusti, non pagandosi il giusto prezzo, che per conto loro si douea. A questo risponde Albornoz, che in simili censali, & affittamẽti sempre interuiene prezzo giusto, ancor che la pensione sia assai piccola, & quasi niente. La ragione di questo è, perche non solamente la pensione stà in luogo del prezzo, ma anco la decima, che si paga, quãdo si vẽde la cosa accẽsata. la qual tanto sarà maggiore, quanto la pensione sarà minore. Poniamo, che Dubitatione.

la ca-

la casa, che vale mille ducati, si dà a censo per vna tazza d'acqua l'anno, o per vn sol denaro. chiaro è, che quando questa casa si venderà, tanto piu ne daranno per hauerla, quáto è minore la pensione, che risponde, & cosi táto sarà maggior la decima, quanto sarà maggiore il prezzo, di maniera, che tutto quello, che si perde ne la pẽsione ordinaria di molti anni, si ristora ne la decima di vna sol volta, che sia venduta. Et cosi per bassa, o piccola, che sia la pensione, sempre il prezzo sarà giusto. Molte altre cose trattano i Sommisti di questo contratto, le quali piu appartẽgono a' legisti, che a' Theologi. Onde lasciandole a tal professione, daremo homai fine a la materia di esso.

SOMMARIO.

1 Censo amouibile come si fa.
2 Censo a che contratto si riduca.
3 Nel censo la cosa comprata è la facoltà di riceuere la pensione.
4 Censo s'è contratto di compra insieme con Emphiteusi.
5 Nel censo come il pericolo de frutti resti al censalista.

DEL SECONDO CENSO, CHE SI dice amouibile, o con carta di gratia. Cap. XXVII.



Come si faccia il censo amouibile.

IL secondo censo habbiamo detto esser quello, che si dice amouibile, & che si fa con carta di gratia, di cui si deue hora trattare. Quando si fa di questa maniera. Ha Pietro verbi gratia vna casa, o vn podere, che vale quattordeci mi-

la

la ducati. Et perche haria bisogno di vna tal somma di dinari, & sa, che Pauolo potria seruirnelo, glie ne domanda a censo sopra di quella sua casa, ò podere, che veramente gli vale. Paolo da l'altra parte desiderando di far qualche ritratto di quei suoi dinari, & far che gli rendano qualche vtile, gliene dà a censo sopra la detta casa, ò podere, obligãdolo a dargli ogni anno mille ducati di pẽsione, che và a ragione di vno per quattordeci. La qual pẽsione è quel censo, di cui hora trattiamo. Pietro mò accetta il detto obligo, con tal patto però, che ad ogni suo piacere possa liberarsi da questo carico, estinguendo il detto censo, & rendendo a Paolo i suoi quattordeci mila ducati, che fu la sorte principale, sopra di cui fu caricato tal cẽso. Et per questo fu chiamato censo amouibile. chiamasi anchora Censo cõ carta di gratia, perche a colui, che si obliga di pagarlo, se gli fa questa gratia di potere estinguerlo ad ogni sua posta.

Due cose habbiamo hora a trattare di questo contratto. L'vna sarà di vedere a qual si riduce di quelli, che fin qui habbiamo esplicati. L'altra, che cõditioni, & qualità debbia hauere, perche sia giusto. Quanto al primo, è gran difficoltà tra i Dottori a che contratto si riduca questa specie di censo. Alcuni furono di parere, che si riducesse ad imprestito mutuo con guadagno, che saria vsura. 2 A qual cõtratto si riduca questo cẽso.

Il fondamẽto di questa opinione era, perche pare, che sia il medesimo dare mille ducati a censo sopra vna casa per cinquanta ducati l'anno di pensione, che imprestarli con quel medesimo guadagno, fin tanto che non siano restituiti.

Oltra di questo, che dà mille ducati a censo per cinquanta di pensione, in venti anni harà rimborsato tutta la somma principale.

Et

Et se dipoi fosse estinto restituẽdoli i suoi mille du cati, già haria raddoppiata quella somma, & per mille, che ne imprestò, ne haria altri mille di guadagno. Et se passati i detti vẽti anni non fosse estin to, tutto quello, che da l'hora in poi ne riceuesse, si aggiugneria a la sorte principale, & cosi saria sem pre imprestito con guadagno. Altri sono stati di pa rere, che sia contratto di compra, & di vendita. Et di questi alcuni hanno detto, che la cosa compra ta, & venduta in questo contratto era il dritto, & la facoltà di riceuere la pensione ogni anno, altri dissero, che era la casa, o il podere, sopra di cui era fondato il censo, quelli, che dissero essere il dritto, & la facoltà di riceuere la pensione, lo prouano, per non essere ciò quella cosa, sopra di cui si fonda il censo, il che fanno cõ queste ragioni. prima, per che se la cosa venduta, & comprata fosse la casa, o il podere, sopra di cui si fonda il cẽso, ordinariamẽ te saria il contratto illecito, poi che ordinariamen te val piu quella, che nõ è la quãtità, che sopra es sa si carica, la qual verria a essere il prezzo de la cõ pra; & de la vẽdita. Onde vediamo, che sopra vna casa, che varria mille ducati, si caricherà vn cẽsale di venti di principale, & alcune volte anco di me no, che non può esser prezzo equiualẽte a la detta casa. La seconda è, perche la cosa venduta resta in mano del compratore, ma la casa, o il podere, so pra di cui si fonda il censo, non resta in mano di chi sborsa il denaro a censo, che verria a essere il compratore; anzi in mano di chi gli riceue, che sa ria il venditore, se quel contratto fosse di compra, & di vendita, adunque non è tale. La terza, per che se quella casa, o podere fosse la cosa comprata non potria poi piu venderla, chi riceuette i dinari a censo sopra di essa, poi che riceuẽdogli dimostra

hauer

hauer venduto a chi glie n'hà dati. Et nondimeno vediamo farsi tuttauia il contrario, poi che egli le vende sempre a chi gli pare, & piace. Questi mò, che dicono esser la cosa comprata, & veduta quel la casa, o quel podere, sopra di cui si carica il censo, prouano non potersi comprare, ne vendere il dritto, & la facoltà di riceuer la pensione ogni anno, con questo argomento. Comprare quel dritto, o quella facoltà, è il medesimo, che comprare la pensione pecuniaria, o quei dinari, con cui s'hà da pagare detta pensione. ma il dinaro non si può ne cōprare, ne vendere, manco adunque si potrà comprare quel dritto, & quella facoltà di pigliare tal pensione, come sua.

Hora a questa difficoltà noi risponderemo per conclusioni. Et la prima sia questa. Questo contratto non è di imprestito di moneta. Prouasi, perche chiunque presta può ridomandare i dinari imprestati a la persona, che gl'hebbe in presto. ma qui colui, che da dinari a censo, nō può piu lecitamente ridomandargli. Di piu, se questo contratto fosse di imprestito, non saria lecito, anzi vsurario. Onde essendo contratto, che può farsi lecitamente, come si mostra ne le estrauaganti prima, & seconda, de emptione, de le quali, la prima è di Martino V. & la seconda, di Calisto III. Et il medesimo anco apparēdo per l'altra di Pio V. ne le quali questo contratto è approuato per lecito, adunque egli non è di imprestito di dinari. Ne è contrario a questo, che a lungo andare le pensioni vengano a eccedere la sorte principale. perche anco ne la vendita i frutti per discorso di tempo sogliono eccedere la quantità del prezzo da la cosa venduta. Concl. 1.

La seconda conclusione. Questo contratto conuien, che sia necessariamente, o di vendita, o di affitto, Concl. 2.

fitto, o di permuta. Prouasi, perche in questo contratto si dà vna cosa in ricompensa d'vn'altra. Et simili contratti necessariamente sono o di vendita, o di fitto, o di permuta. perche solamẽte in questi si dà vna cosa in ricompensa d'vn'altra.

Concl. 3. La terza conclusione. Questo cõtratto non può essere, ne di affitto, ne di permuta. Prouasi la prima parte, perche la cosa affittata conuerria, che fosse il dinaro dato a cẽso, di cui si paga la pẽsione. ma il dinaro, in quanto dinaro, non si può affittare, ma imprestare solamente. Prouasi la seconda, perche ne la permuta bisogna, che sia equalità tra le cose permutate. doue che qui non è, poi che chi dà la pensione in capo a molti anni haria dato più dinari, che non hauesse riceuuti.

Concl. 4. La quarta conclusione. Questo contratto sarà di compra, & di vendita. Prouasi, perche necessariamente bisogna, che sia o di vendita, o di affitto, o di permuta, come disse la seconda conclusione. ma non è di affitto, ne di permuta, come hà detto la terza, adunque sarà di compra, & di vendita.

Concl. 5. La quinta conclusione. La cosa comprata, & venduta in questo contratto è il dritto, & la facoltà di riceuere ogni anno la pensione, come sua, questa conclusione proua il Dottor Soto de iust. & iu. li b 6. q. 5. ar. 1. concl 3. con alcune ragioni. Et Corrado de contractibus q. 75. & Silu. Vsura 2. q. 12. & il Nauarro nel commentario de le vsure nu. 77 & molti altri. Onde lasciando tutte l'altre ragioni da parte, per parermi poco sofficienti, ne piglierò vna sola, al parer mio assai buona, & quella dichiarerò. Per intender dunque il fondamento, & la ragione di questa conclusione si deue prima considerare, che questa pensione pecuniaria, il cui dritto si dice venderſi, & comprarsi in questo contratto,

ancor che ella sia formalmente pecuniaria, nondimeno equiualentemente è fruttuaria, perche succede in luogo de la fruttuaria. Et è, come se vno cõprasse da vn'altro vna parte de' frutti del suo podere, perche ogni anno gli rispondesse con quella parte de' frutti. Chiaro è, che se questa pensione fruttuaria si tassasse dopò a dinari, accioche come prima si pagaua in frutti, si pagasse poi a contanti, in tal caso quella pensione saria fruttuaria equiualentemente succedendo in vece de' frutti, ancor che formalmente fosse moneta. Et di qui nasce, che si come la pensione fruttuaria si potria lecitamente comprare, & vendere, cosi potria farsi anco de la pecuniaria, che in luogo di essa succede. perche, propriamente parlando, comprandosi, & vendendosi, non si compreria, ne venderia come dinaro, ma come frutti del podere, in luogo de' quali era succeduta. Hora veniamo al nostro proposito. la pensione, che si compra in questo contratto, ancor che sia formalmente pecuniaria, nondimeno equiualentemente è fruttuaria, nel cui luogo succede. Et che sia cosi, è chiaro. perche caricare vna casa, o vn podere di cento ducati, non è altro, che comprare vna parte de' frutti, o de la casa, o del podere. la qual parte si deue pagare ogni anno. che se ciò non fosse, non si potria assegnar ne ragione, ne fondamẽto di poter comandare, come strettamẽte cõmanda Pio V. ne la sua estrauagãte, che questi censali si fondino sopra beni stabili, che di lor natura sieno fruttiferi, reprobando gl'altri, che fossero fondati altrimenti. ma perche questa portione de' frutti saria molto variabile quanto al ꝑzzo, ꝑche qñ varria molto, qñ poco, ne serberia sempre la debita ꝓportione, che con il ꝑzzo di tal vẽdita bisogna hauere. però fu mutata ĩ vna certa

quantità di dinari, la quale non è variabile. Et cosi la pensione pecuniaria succede in vece de la fruttuaria. di maniera, che qui interuengono virtualmente due contratti. L'vno è la compra de i frutti, che si deuono dare ogni anno. L'altro è la commuta, & la tassa, per la quale i detti frutti si commutano, & tassano in dinari: che è la pensione pecuniaria. Ma per maggior dichiaratione di questo poniamo il caso, ch'io comprassi da qualcuno vna botte di vino da darmisi ogni anno di vna vigna particolare, dandogliene il prezzo conueniente, con patto, che ogni volta, che mi renderà il medesimo prezzo, io gli rimetta a l'incontro il detto obligo. Vediamo hora vn poco, questo contratto non saria vn censo di questa sorte? nō bisogna dubitarne, poi che ne la sostanza non sono differenti. ancor che vi sia qualche varietà accidentale, la qual non muta la specie. adunque come questo è contratto di censo di questa sorte, cioè amouibile, cosi sarà anco quell'altro. Et con tutto ciò, quello, che qui si compra, & si vende, non è la vigna, ma vna parte del frutto di essa; che si deue pagare ogni anno. adunque quello, che in questo contratto si compra, & si vende, sono i frutti de la cosa accensata. Passo hora piu auanti. se dopò che il cōtratto è fatto, commuttassimo la pensione di quelle botte di vino con tanta quantità di dinari, quanta meritaua essere stimata, & tassata la detta pensione del vino. Lascieria per questo di essere quel contratto, che era prima? non veramente. perche pagarsi tal pensione in frutti, o pagarsi in dinari è cosa accidentale a questo contratto. Et gli accidenti si sa, che non variano la specie. adunque si come era prima contratto di censo di questa sorte, lo sarà anco di presente. Et si come prima la cosa com-

prata era la pensione fruttuaria, così anco sarà hora la pecuniaria, laqual succede in luogo di quella. doue chiaramente si vede, che qui sono cõcorsi due contratti virtualmente. l'vno fu la compra de i frutti, per la quale io comprai quella botte di vino da pagarsi ogni anno. L'altro fu la commuta, & la tassa de la detta pensione; la qual commuta è anco vn genere di contratto, per cui pare, che il cẽsalista compri da me quella botte di vino, che mi hauea da dare ogni anno pagandomi a l'incontro tanta quantità di dinari, quanta è la pensione pecuniaria, che fu tassata. Da questo anco si penetra, qual sia la causa, perche si dica la pensione pecuniaria succedere in luogo de la fruttuaria. Et la ragione è, perche la pensione pecuniaria è quasi vn prezzo de la fruttuaria, per cui questa virtualmente si vende. succedendo il prezzo in luogo de la cosa venduta. Da questo parimente si vede esser cosa accidentale a q̃sto contratto, che la pensione si paghi in frutti, o in dinari, potendosi far l'vno, & l'altro indifferentemente. Vero è bene, che considerã do la natura di questo contratto, douria pagarsi in frutti. nondimeno lo stile ordinario è, che si paghi in dinari. Et alcune leggi municipali commandano, che si paghi a contanti. il che si fa per ouiare a le ingiustitie, & a gli inganni, che si potriano commettere, pagandosi in frutti: il che non può così facilmente accadere, pagandosi in dinari. perche pagandosi in frutti, quando saria grande, & quando piccola, comparandola a la sorte principale, senza variarsi quanto a la sostanza. saria grande, quando i frutti valessino assai. piccola, quando poco. restãdo però sempre la sorte principale in vn medesimo essere, senza giamai ne crescere, ne diminuire. come se la pẽsione fosse vn sacco di grano, il quale

vna volta varria due scudi,altre tre, o quattro. ma pagandosi a dinari tassati, sempre ritiene la mede-sima proportione rispetto a la sorte principale,senza crescere, ne diminuire, si come ne anco quella cresce,o diminuisce. Onde si può meglio osseruar la rettitudine,che deue essere tra la sorte principale,che è il prezzo in questa compra, & la pensione,che è la cosa comprata. La qual rettitudine cõsiste ne la detta proportione. di maniera che la sorte principale sia tanta proportionalmente, quanta è la pensione,ne più,ne manco. ma questa materia si esplicherà anco meglio, dichiarando la quarta conditione nel seguente cap.

Quello,che potria far difficoltà in questa parte è,che se per questo contratto si comprassino i detti frutti,seguiria, che quando la cosa accensata nõ rendesse niente, non douria manco pagarsi la pensione.il che non si vsa però. A questo si dice, che si come nel contratto Emphiteotico resta obligato il censalista a pagar la pensione ogni anno; ancor che la cosa di cui s'hauea da cauare, fosse tal volta infruttuosa,& ancor che tal pensione fosse fruttuaria;cosi in questo contratto si deue pagar la pensione ogni anno, se ben tal volta la cosa accensata è sterile, & ancor che tal pensione equiualentemente sia fruttuaria. La ragione di questo è, perche in simili contratti si mescola quello di sorte, o di ventura,come quando si compra il pesce,che vno può tirare con la rete in tre, o quattro volte, & di poi tal volta non se ne piglia pur vno: Chiaro è, che se fosse stimato il pesce di ciascuna tirata vna libra di pesce, o tanti dinari in luogo di detta libra, che se ben non se ne pigliasse niente,rimarria il pescatore obligato a dare vna libra di pesce; o tanti dinari, quãto fu tassata la detta libra. Il medesimo

diciamo di questo contratto di censo, che quantunque la pensione sia equiualente fruttuaria, resterà obligato il censalista a pagarla ogni anno, se bene in alcuni di essi non raccogliesse niente de la cosa accensata. Vn'altro argomento proporremo piu giu, dichiarando la differenza, che è tra questo cẽso, & il passato. Hora è facile la risposta a l'argomento fatto in contrario, il qual fu questo, comprare il dritto di riceuere la pensione pecuniaria è il medesimo, che comprare la detta pensione in dinari. i dinari, in quanto dinari, non si possono ne comprare, ne vendere. adunque la cosa comprata in questo contratto non sarà il dritto di riceuer la detta pensione ogni anno. Rispondiamo adunque a questo argomento concedẽdo, che chi compra il dritto di riceuere la pensione, compra anco l'istessa pensione. il che secondo me, non si può negar con ragione. come ampiamente l'habbiamo dichiarato nel cap. 19. rispõdendo a vna ragione del Gaetano. Et quando piu oltre si dice non poter comprarsi dinari, ne pensione pecuniaria, io distinguo, dicendo, che se la pensione pecuniaria succede in luogo de la fruttuaria, si nega. perche si come la pensione fruttuaria, nel cui luogo succede, si può comprare, & vendere, cosi anco la pecuniaria, che in luogo suo succede, si può comprare, & vendere. di sorte che non si comprano dinari, in quanto dinari, ma in quanto sono equiualentemente frutto, ò come vn prezzo di frutto, nel cui luogo succedono.

Albornoz nel Libro terzo de' Contratti. titulo secondo pretende, che questo censo si riduca a due contratti, cioè a quello de la compra, & a quello del fitto, di sorte che sia composto di questi due. Si imagina egli, che chi 4 Opinione di Albornoz.

da dinari a censo sopra vna casa, verbi gratia, la cō pri per quel prezzo con patto di tornarla a vēdere vn'altra volta. del qual patto trattammo nel c. 20. & questo è il contratto di compra, per cui si compra, non la pensione, come diciamo noi, ma la cosa accensata, sopra di cui si fonda il cēso. Fatto già dunque il compratore padrone de la casa, si imagina piu oltre, che egli la renda in affitto al venditore per il prezzo de la pensione da pagarsi ogni anno. il qual contratto è emphiteotico. di sorte che secondo Albornoz la sorte principale sarà in questo contratto il prezzo de la compra, per cui si cōpra la cosa accēsata. Et la pensione, che ogni anno ha da rispondere il censalista, sarà il prezzo del fitto, per cui gli fu tornata in nome di affittamento. Hora a gli argomenti fatti in contrario è facile di rispondere, supposti i fondamenti di Albornoz, & al primo si dice, che chi carica venti ducati di censo sopra vna casa, che vale mille, non viene a comprarla tutta, ma vna parte sola di essa, che può corrispōdere al prezzo di venti ducati. & cosi la compra non sarà ingiusta. Al secondo si dirà, che la cosa accensata resta in mano del censalista, che la vē dette; & questo non per virtù de la vendita, ma del contratto del fitto, che in questo stà nascosto. Al terzo si diria, che il censalista resta fatto padrone vtile de la cosa accensata per virtù del detto cō tratto di fitto. il quale per esser contratto Emphiteotico, non leua la facoltà al cēsalista di poter vendere la cosa accensata ad vn'altro terzo, come si disse nel cap. precedente.

Questa imaginatione di Albornoz è sottile, & si può assai ben difendere. nondimeno a me quadra assai piu, che sia compra di frutti, con patto di tornare a venderli vn'altra volta. & non de la cosa ac-

censata,

censata, che gli produce. di sorte che in questa cõpra il prezzo siano i dinari de la sorte principale, & la cosa comprata siano le pẽsioni, che come habbiamo già dichiarato succedono in luogo de i frutti comprati. quello, che tra l'altre cose mi muoue, è il vedere, che tutte le conditioni, che le leggi attribuiscono a questo contratto, gli conuengono, come a vna compra di frutti di quella cosa, sopra di cui si dice fondarsi il censo, come di sotto piu a dilongo si vedrà. ne pare, che possono cõuenir gli, sendo la cosa comprata quella, sopra di cui si fonda il censo. Donde resta chiaro, che differenza sia tra questo contratto, & il passato perche prima sono differenti da la parte de la cosa cõprata: perche in quello la cosa comprata si riceue in frutti, & sono frutti. non essendo altro, che il dominio vtile de la cosa accensata, per cui resta il censalista, che è il compratore, fatto padrone di essi. ma in quest'altro, ancor che la cosa comprata siano frutti, non si riceue però in frutti, ma in dinari, che succedono in luogo di essi. Oltra di questo la cosa comprata per quel contratto resta in mano del compratore. ma in quest'altro resta al venditore medesimo, cõ obligo di darla al compratore al suo tempo. Sono secondariamente differenti da la parte del prezzo perche in quel contratto il prezzo de la compra è la pensione, che ogni anno s'hà da pagare. Et per questo alcune leggi dispongono, che si paghi in dinari. ma in quest'altro la sorte principale serue di prezzo. Onde le leggi dispõgono, che sia altro, che dinari, come diremo piu a basso. terzo, sono differenti quanto a la sostanza del contratto. perche quello è contratto di affitto, & questo di compra. La differẽza, che è tra questo contratto, & il passato.

Ma contra la prima differenza si potria fare vn argomento prouando, che la cosa comprata non Arg. 5.

fiano i frutti, a questo modo. La cosa comprata resta a pericolo del compratore, i frutti de la cosa accensata (sopra di cui si carica questo censo) restano a pericolo del venditore solamente, il quale resta obligato a dar la pensione, o raccolga, o non raccolga tai frutti. adunque la cosa comprata in questo cõtratto non saranno i frutti de la cosa accensata. Il che si conferma anchora con l'essempio del cõtratto Emphiteotico, nel quale perche la cosa comprata sono i frutti, per questo vanno a pericolo del compratore solamente: il qual compratore è l'Emphiteota, o il cẽsalista. Diciamo a questo, che i frutti da raccorsi si possono comprare in due modi. L'vno è, determinando, & specificando, che frutti habbiano a essere questi, che si comprano. di sorte, che questa determinatione sia non solo quanto a la quantità; ma anco quanto a la sostanza, o specie di essi. come se si comprassino, o tutti i frutti d'vna possessione, pigliãdola in affitto, o tã ti sacca di grano del tal tempo determinatamẽte; & non d'altro. In vn'altro modo non determinando specificatamente, che frutti s'habbiano a comprare, o di questo campo, o di quell'altro; ma solo comprando tanta quantità, come due, o tre sacca di grano, dieci botte di vino, douunque siano raccolte. Quando si comprano nel primo modo, sempre restano a pericolo del compratore. come si fa nel contratto Emphiteotico. nel quale par che il censalista compri i frutti di quella cosa specificatamente, che piglia a censo. ma quando si comprano nel secondo modo, sempre vãno a pericolo del venditore. Et di questa maniera par, che si comprino i frutti in questo nostro contratto di censo. leggasi Silu. emptio. q. 2. doue trattata, quando la cosa comprata stia a pericolo del compratore, ò del

venditore. Et perche potria dire alcuno. che anco in questo censo si comprano specialmente i frutti di quella cosa, sopra di cui si carica il censo, diciamo a l'argumento in vn'altro modo, & migliore, che da la parte, che questi frutti si tassano a denari, restano a pericolo del censalista, & non di chi comprò il censo. la ragione di questo è, perche quella tassa, come dicemmo di sopra è equiualentemente vna compra, per cui pare, che il censalista compri la pensione frutturaria, promettendo dare ogni anno per essa tanti denari, quanti vale detta pensione. onde i frutti deuono restare a suo rischio, & pericolo, quando si perdessino. oltra di ciò, qui si mescola, come qui lo dichiarammo, il contratto di sorti, ò di ventura, per cui resta il censalista con il pericolo de' detti frutti. Hora habbiamo già dichiarato l'vna de le due cose da noi promesse, hauendo ridotto questo contratto a quello de la compra, & vendita, per il quale resta in parte chiarita la qualità, & natura di questo contratto.

SOMMARIO.

1 Censo deue porsi sopra cosa immobile fruttifera, particulare.
2 Se il Censo si può porre sopra la persona.
3 Nel censo la cosa immobile non serue per pegno.
4 Nel censo la cosa oue si fonda deue rendere tanti frutti, quanto la pensione.
5 Il censo pericola, pericolando la cosa oue si fonda.
6 Se nel censo si può dimandare sicurtà.
7 Se nel censo si può obligare a dare vn'altra obligatione doppo quattro anni.
8 Ridimandare i denari quando si può nel censo.
9 Il censo si perde in parte perdẽdosi in parte il fondo.
10 Il prezzo giusto del censo quale è.
11 Il prezzo del censo deue darsi in dinari contanti.
12 Censalista non è obligato a redimere il censo.

13 Cen-

13 Censalista può sempre redimere secondo la constitu. di Pio V.
14 Censo perche si dice farsi con carta di gratia.
15 Patti quali nel redimere il censo prohibiti.
16 Redimere se si può in tutto, o in parte il censo.

DE LE CONDITIONI, ET QVALità, che deue hauere questo censo amouibile, & fatto con carta di gratia. Cap. XXVIII.



Ebbiamo hora trattare de le conditioni & de le qualità, che secōdo le leggi deue hauer questo cōtratto, perche sia giusto, & lecito. donde anco resterà piu chiara, & meglio intesa la natura di esso. Cauano dunque i Dottori da le estrauaganti di Martino V. & di Calisto III. poste nel titul. de Emptione. Et anco piu chiaramente da la terza di Pio V. referta dal Dottor Nauarro nel suo Man. cap. 17. nume. 234. che accio che questo contratto sia lecito, deue hauere sette conditioni. come insegnano tutti coloro, che hanno dichiarate le dette estrauaganti communemente, & in particolare il Nauarro nel cōmentario de le Vsure nu. 79. ma se bene egli ne pone otto, io però le ridurrò a sette.

Prima cō ditione di questo cō tratto. La prima è, che il vēditore, cioè il cēsalista habbia da assegnare vna cosa certa, immobile, & fruttifera, sopra la quale deue constituirsi il censo. Tre cose si includono in questa prima conditione. la prima è, che si fondi questo censo sopra cosa immobile. perche questo contratto di sua natura tira quanto è possibile a perpetuarsi, il che nō si potria, fondandosi sopra di cosa mobile. Et anco per

che

che in questo censo si comprano frutti annuali, che si rinuouano ogni anno. & le cose, che di questa maniera fruttificano, ordinariamente sono beni immobili. la seconda che quella cosa sia fruttifera di sua natura, ò tenuta per tale. donde cauo io, che la cosa comprata in questo contratto sono i frutti de la cosa accensata, nel cui luogo succede la pensione pecuniaria; perche altrimente non saria bisognato comandare, che si fondasse sopra cosa fruttifera di sua natura, ò tenuta per tale. la terza che sia cosa certa, & non sopra tutti i beni, che vn possede confusamēte, senza determinare alcuna parte di essi, che sia particolarmēte obligata al censo. Questo è necessario, acciò i contrahenti siano di pari conditione, & perche l'vno non sia piu sicuro de l'altro, si che ammendue siano parimente esposti al pericolo di perdere, & a la vētura di guadagnare. il che non potria essere, quando il cēso si fondasse sopra tutti i beni in vn monte: perche all'hora non correria tanto pericolo chi compra, come chi vende. il che meglio poi s'intēderà, dichiarando la terza conditione. Ma quì dobbiamo sempre hauere dinanzi a gli occhi, che in questo contratto si mescola quello di sorti, ilquale ricerca, che i contrahenti si espongano vgualmente a pericolo, & che l'vno non resti piu sicuro de l'altro. Queste tre cose si cauano da le parole di Pio V. ne la sua estrauagāte, lequali sono queste. Determiniamo, che il censo annuale in niun modo si possa constituire, se non sopra cosa immobile, ò tale, che sia tenuta per immobile. & che sia di sua natura fruttifera, & per il suo proprio nome cō certi termini dimostrata. Vuole egli dire per queste vltime parole, che acciò che la cosa accensata sia certa si deueno esplicare i suoi contrasegni.

Hora

2 Hora da le cose dette si inferisce chiaramente, che questo censo non si può fondare sopra la persona di alcuno, perche ciò non saria bene immobile. Gran difficultà è tra Dottori, se questo censo possa lecitamente fondarsi sopra la persona di alcuno, sẽza assegnare altri beni, sopra i quali si fondi, ancor che si assegnino per via, & modo di hipoteca generale. Corrado nel libro suo de' contratti. q. 74. & 75. disse, che ciò potea farsi. alquale sotto scriue il Soto nel lib. 6. de iust. & iur. q. 5. art. 1. Et lo proua p molte ragioni. La prima pche ciascuno può obligarsi di sua propria volunta a dar certa pensione a vn'altro. come vediamo, che suole il suocero, dandola per conto del matrimonio al proprio genero. Et come questa obligatione si fece gratiosamente, & senza alcuno interesse. si saria potuto anco fare a prezzo, vendendola, & in tal caso si troueria detto censo fondato sopra la persona principalmente, & non sopra i beni, poi che ancor, che non n'hauesse, resteria sempre la persona obligata a pagarlo. La seconda perche a ciascheduno è lecito obligarsi a dar tãto di pẽsione l'anno ad vn lauorante per le sue fatiche; come si fà con i Medici, cõ Cirurgici, Auuocati, procuratori, & altri simili, a' quali si suol dare vn certo salario l'anno per tenerli obligati a seruire ne la professione loro. come dunq; si obliga a dare la detta pensione per le fatiche, & ministerio di essi, si potria anco obligare per vn certo prezzo pecuniario. ilquale obligo saria personale; fondato sopra la persona, & non sopra i beni. La terza perche il Principe potria fare, & statuire vna legge, che ciascheduno de la tal terra pagasse ogni anno vn certo tributo. come leggiamo in Neemia li. 2. c. 10. essere stato fatto. doue gli Hebrei si obligarono a pagare ogni anno

Il censo p sonale nõ può farsi.

Dubitatione.

Ragiõ prima a fauore del censo personale.

no la terza parte d'vn ficlo per far l'opera del santuario. ilqual tributo saria personale fondato sopra la persona, & non sopra i beni. adunque si può fondare il cēso sopra la persona. La quarta perche in qualunq; censo, quādo si fonda, quelli, che principalmente resta obligato è la persona, & non i beni, sopra i quali fù fondato. adunq; mancando essi resta la persona obligata. donde si inferisce poter fondarsi il censo sopra de la persona. Che la persona mò sia principalmente obligata, prouasi per la forma del contratto, nel qual si dice, che il venditore obliga se, & tutti i suoi beni, & cidoue che prima cade l'obligo sopra la persona, & poi sopra i beni. oltra che le cose inanimate non si dicono propriamente obligati, ma le persone. Che i beni, sopra di cui si fonda il censo, non siano essi principalmente obligati, si proua, perche quelli seruono in questo contratto come per vn pegno, ò vna hipoteca data per piu fermezza de l'obligo, con cui si obliga la persona. Altre raggioni anco adduce per confirmare l'opinion sua. ma le principali sono queste. Contraria a questa fù l'opinione del Nauarro nel Commentario de le vsure. nu 90. seguendo altri autori, che quiui egli cita. così legisti, come Theologi, & la proua con molte ragioni, come in detto luogo si può vedere. 4

Opinione contraria del Nauarro.

Hora secondo il mio parere, & mi inganno io, ò l'vn, & l'altro di questi Dottori cōmettono equiuocatione. perche dando tre specie di censi, come da principio dicemmo, quelli, che prouano potersi fondare sopra la persona, parlano del censo vltimo detto violario, & quelli, che prouano l'opposito, parlano del secōdo che è il censo amouibile, & così tutti dicono la verità, che questo secondo censo nō possa fondarsi sopra la persona, è chiaro. per

Opinione de l'Autore.

che questo deue fondarsi sopra beni stabili, come l'emphiteotico,& non sopra i mobili. perche cosi dimostrano tutte le estrauaganti allegate, & massime quella di Pio V. che prohibisce il cōtrario. la persona mò non è bene stabile, ma mobile. adunque sopra di essa non può fondarsi questo censo. Di più questo censo deue fondarsi sopra beni, che siano di lor natura fruttiferi, ò tenuti per tali, come lo comanda Pio V. ne la sua estrauagāte. & ne l'altre si accenna: & tanto anco ricerca la sua natura. essendo vna compra di frutti, come già l'habbiamo dichiarato. l'huomo non è bene di sua natura fruttifero, ma per la sola industria, & voler suo. adunq; non si può fondar questo censo sopra la persona. Piu oltre, questo contratto da tutti cōmunemente è tenuto per contratto reale, & non personale. & cosi lo dimostrano le leggi, che di esso trattano. come appare ne le dette estrauaganti, & ne le leggi di Castiglia. adunque non può fondarsi sopra la persona. perche se così fosse, non saria di questa ma d'vn'altra specie, di cui hora noi trattiamo. Questa conclusione resterà anco più certa, quando haremo esplicato la natura del terzo censo, ilquale può essere fondato sopra la persona; & dopo che haremo anco risposto a gli argumēti in cōtrario. de' quali i tre primi noi gli ammettiamo liberamente, perche altro non concludono, se non che sopra la persona si può fondare qualche censo, come saria il violario. ma non già di questo in particulare, di cui hora parliamo. poi che i censi da loro addotti non sono di questa specie, ma de la terza.

A gli argu. in cōtrario.

3. Nel quarto argumento vi sono tre cose false. la prima che in qualunq; censo la persona è quella, che principalmente resta obligata. la seconda che i beni

i beni nõ fiano essi i principalmẽte obligati, pche non sono quelli, che in questo contratto si comprano, ò si vendono. la terza che i beni obligati in questo contratto seruono come per pegno, & per hipoteca. La prima di queste propositioni manifestamente è falsa. perche la essential differẽza tra i cõtratti reali, & i personali (come trattammo nel primo cap.) è, che nei personali resta la psona principalmente obligata, & non i suoi beni, se non secondariamente. ma nei reali restano i beni principalmente obligati, & la persona secondariamente per conto di essi. adunque se questo censo è reale (come il Soto medesimo lo concede) resteranno principalmente obligati quei beni, sopra di cui si fondò, & non la persona. Prouasi q̃sto euidentissimamente cõ tale essempio. Fondo io sopra vna casa vn censo reale, & poi la vẽdo. se questo cõtratto fosse personale, ancor ch'io hauessi venduta la casa, restaua la persona mia obligata a pagarlo. ma non và il negocio così, ne camina con queste gambe. anzi che con la medesima casa passa nel compratore l'obligo di pagare quel censo. adunq; non è contratto personale, ma reale. & per questo non resta in tal caso principalmente obligata la persona, ma la casa, per ragion di cui passa il detto obligo a la persona di chi la possede. Et se ben quando si stipula il cõtratto, la persona obliga prima se, & dipoi i suoi beni. questi beni quì nominati non sono quelli, sopra di cui si fondò il censo, ma gli altri, i quali dà come per pegno, ò per hipoteca per più fermezza del obligo precedẽte. che cominciò ne la casa, sopra di cui si fonda il censo, donde poi anco risolta ne la psona. di sorte che qui bisogna distinguere due sorti di beni. alcuni sono quelli sopra di cui si fonda il censo. gli altri sono il restan-

te.che la persona possiede,& la persona si conside ra come posta in mezzo tra questi, & quelli. la obligatione de' beni sopra di cui si fonda il censale, precede quella della persona,poi che da quelli pass sa in lei. ma l'obligatione de gl'altri beni segue la obligatione de la persona,poi che questi si obligano, acciò la persona sia fermamente obligata. Et questo vogliono significare quelle parole poste ne la scrittura publica di questo cōtratto. per lequali il contrahente obliga se,& tutti i suoi beni, intendendo di tutti gli altri,oltre a gli accensati.perche questi gia erano obligati,come feudo del cēso. onde non accadeua di nuouo obligarli. La seconda propositione è anco falsa, come da le dette appare, & a probatione sua diciamo, che se ben la cosa comprata,& venduta in questo contratto non siano i beni accensati,basta però, che siano i frutti di essi,come di sopra esplicammo,& per questo i detti beni restano principalmente obligati per conto de' frutti. La terza è anco falsa in vn senso. perche se parla de' beni,sopra di cui si fonda il cēso,quelli non seruono ne per pegno, ne per hipoteca, essendo essi principalmente obligati. la quale obligatione perche sia stabile,& ferma, si danno gli altri beni,come per vn pegno. ma se parla de gli altri beni,sopra di cui non si fonda il censo,diciamo. che quelli fanno officio di pegno, & di essi sarà vera la propositione.ma nō è a ꝓposito.Non mi è già nascosto, che i legisti chiamano hipoteca speciale i beni,sopra di cui si fonda il censo; & che la hipoteca è vna certa sorte di pegno, come diremo piu giù nel cap.40. doue tratteremo del contratto del pegno, ma propriamente parlando, solamente quei beni, i quali essi nominano hipoteca generale,fanno officio di pegno; & non quelli, che in

questo

questo contratto essi chiamano hipoteca speciale, se non impropriamente. per securtà dunq;, & fermezza de la obligatione, che in essi, come da principali hà principio, si obligano anco gli altri, ne mai la cosa da principio obligata si chiama pegno come vedremo nel detto ca. & con questo resta dichiarata la prima conditione di questo censo.

La seconda è, che la cosa, sopra di cui si fonda il censo, vaglia tanto, quãto è la sorte principale che è il prezzo, per cui si dice comprarsi il censo. come se sopra vna casa si fondassero cento ducati di censo, che la cosa non vaglia meno, anco che ben potria valer piu. Questa seconda conditione in vn' altro modo si suol proporre. se ben tutto torna in vno. dicendo, che la cosa, sopra di cui si fonda il censo, renda, ò frutti tanto, quanta è la pensione, che si deue pagare ogni anno. la ragione di questo è, perche essendo questo contratto vna compra de' frutti di quella cosa, sopra di cui si fonda il censo; acciò che sia giusto, deue la detta cosa rendere, ò fruttar tanto ordinariamente, quanto lecitamente i frutti rispondono, secondo vna certa proportione a la sorte principale. il che all'hora sarà vero, quando la cosa accensata varrà tãto quãto sarà la sorte principale. perche secondo il valore de la cosa suole esser il frutto, di maniera, che se vale cento ducati, par che deue dar tanta rendita, quanta potria dar la medesima somma, quando si trafficasse. Onde se vna vigna, ò vna casa non valesse piu di cinquanta ducati, non se ne potria fondar cento sopra di essa. perche non potria, secondo la presuntione de la legge, rendere, ò fruttare, se non a ragion di quei cinquanta, che sono il suo valore: & i cento ducati possono rendere, & fruttare a ragion di cento.

4 La seconda conditione.

& così la compra non saria giusta, mancandole il giusto prezzo. Prouasi ancora, perche se la pensione succede in luogo de' frutti comprati, adunque tanto dourà fruttare la cosa accensata, quanto sarà la pensione, che deue rẽdere ogni anno. Da questo segue prima che se vna possessione vale quattrocento ducati, si possono fondare sopra essa quattro censi di cento ducati l'vno; perche le pensioni di tutti non montariano piu di quello, che tutta quella possessione può rendere. Segue secondariamente, che se vna possessione non vale piu di cento ducati, & sopra di essa si troua già fondato vn censo di cento, non si può fondar sopra di lei altro censo, per piccolo che sia. perche già sono i frutti di essa, come comprati per il primo censo. onde ne in tutto, ne in parte si possono ad altri vendere senza ingiustitia.

5 La 3. conditione. La terza conditione è, che sola quella cosa resti obligata a le pensioni, sopra di cui fù fondato il cẽso; & non gl'altri beni del venditore. di maniera, che perduta, ò distrutta quella, resti l'huomo libero, & senza altro obligo di pagarlo. la ragione di questo è, perche in questo contratto soli i frutti (in luogo de' quali si pagano le pensioni) restano comprati di quella cosa, sopra di cui si fonda il cẽso. Et per questo ella sola deue restare obligata a la paga di esse, & non altro bene alcuno. onde perduta, ò destrutta la detta cosa, cessa l'obligo di pagare il censo.

6 Se sia lecito in questo cõtratto domandar sicurtà ò pegno. Tre difficultà vengono in campo circa di questa terza conditione, lequali ordinatamente debbiamo esplicare. La prima è, se sia lecito in questo cõtratto domandar la sicurtà, ò il pegno, per esser sicuro. la ragion di dubitare è, perche sogliono cõmunemente domandare al censalista, che obleghi

gli

gli altri suoi beni à la paga del censo: i quali beni così obligati sono come vna specie di pegno, che con il suo proprio nome si chiama hipoteca. Altri anco sogliono domandar pregiarie per il medesimo effetto. cosa, che pare essere contra la natura di questo cõtratto, secondo il parer di alcuni Dottori, come si vede nel libro terzo de' contratti di Albernoz.tit.2. Per aprir questa difficultà si deue notare, che per effetto di quattro cose si può domandare ò la sicurtà, ò il pegno di questo contratto. La prima è, acciò mancando la cosa accensata, restino le sicurtà, ò i pegni già obligati a la paga del censo. La secõda acciò che non pagando il censalista, si possa ricorrere a le sicurtà, ò a' pegni. La terza per assicurar, che la cosa accẽsata sia propria del censalista, & tale, che possa portare il peso del censo, acciò che così resti sicuro chi compra il censo da' danni, che potria incorrere, quando la cosa accensata non fosse propria del censalista, ò fosse già obligata ad altri. La quarta per assicurarsi da' danni, che potria incorrere chi dà denari a censo, stando il fondo inhabile, & non libero, per esser già stato prima obligato a qualche altro. Rispondiamo hora al dubbio, che in questo contratto nõ si possono domandare ne sicurtà, nè pegni lecitamente per assicurar la cosa accensata, di maniera che mancando ella, si habbia ricorso a le sicurtà, ò a' pegni, che sariano i beni hipotecati. La ragione di questo è, perche chi vende vna cosa, non può giustamente, ne deue essere obligato per virtù di questo contratto di vendita ad assecurar la duratione, & conseruatione di essa per più tempo di quello, che naturalmente potria conseruarsi, perche, venduta la cosa, ò poco, ò molto, che duri, tutto và a rischio del comptatore, che ne hà il domi-

nio. Chiara cosa è, che vendendo io vn cauallo, non mi potria lecitamente obligare il compratore ad assicurar la vita di esso per lungo tempo, dando sicurtà, ò pegni in caso, che si morisse. di sorte che si come non è obligato a dar ne pegni, ne malleuadori per assicurar la detta perpetuità. Adunq; se è vero, che per questo cótratto di censo si vendano i frutti de la cosa accensata, non sarà lecito al compratore domandar sicurtà, ò pegni per assicurarsi de la perpetuità di essi. onde è cosa ingiusta quello, che tuttauia si costuma ne la fondatione di questi censi, ricercando il censalista, che obligli gli altri suoi beni per assicurar la perpetuità de la cosa, sopra di cui si fonda. Et questo è quello, che le estrauaganti comandano, dicendo, che sola quella cosa resti obligata al censo, sopra di cui esso si fonda, di maniera che mancando essa, manchi ancor l'obligò di pagarlo. leggasi il Dottor Nauarro nel Commentario de le vsure. num.83. & l'Albornoz nel luogo allegato. Dicemmo, che per virtù del cótratto di vendita non può il venditore essere obligato a dar ne malleuadori, ne pegni per assicurar la perpetuità de la cosa venduta, perche in virtù di qualche altro cótratto distinto ben si potria obligare. come saria, se dopo l'hauer'io lecitamẽte compro vn cauallo, mi conuenissi col venditore (come anco potrei far con qualunq; altro) che mi assecurasse la vita di esso per tanto tempo, dandoli di questo vn'altro pagamento. così potria farsi questo contratto di assicuratione anco col venditore insieme con la vendita, aggiugnendo al prezzo di essa tanto piu, quanto saria giusto per tale obligo. In questo modo potria chi compra il censo obligare il censalista ad assicurar la duratione del fondo, aggiugnendo al prezzo de la compra, che è la

sorte

forte principale; tanto piu, quanto fosse giusto per il detto assicuramento, & all'hora potria lecitamente domandar sicurtà, ò pegni, & che hipotecasse gli altri suoi beni, sopra i quali potesse ricorrere, non durando tanto tempo, per quanto fù assicurata. ma si deue auuertire, che il prezzo del'assicuramento tanto deue esser maggiore, quanto è maggiore il tempo, per cui la cosa resta assicurata. onde chi ricercasse il censalista, che assi curasse il fondo per sempre. douria dar gran prezzo per questo. Diciamo di piu rispondendo al dubbio, che domandar sicurtà, ò pegni per gli altri tre rispetti non è cosa illecita, considerata la natura di questo contratto, anzi assai giusta, come è, perche il censalista paghi il censo fedelmẽte al suo tempo, & per esser sicuro, che tal fondo sia libero, & non obligato ad altri: & che è proprio del censalista, assicurandosi con questo il compratore da tutti i danni che per queste tre cause potria incorrere. La ragione di questo è, perche non rimarria il censalista obligato per questo a cosa alcuna, che non gli conuenisse per virtù di questo contratto.

In Valenza si vsa vna cosa circa di questa conditione, che pare molto iniqua; & è, che obligano il censalista, che tra quattro anni habbia a dare vn'altra speciale obligatione, & assegnare vn nuouo fondo: il che non facendo, habbia l'altro facultà di ridomandare i denari dati a censo. la quale vsanza hebbe origine da buon principio. ma hora è già peruertita, & adulterata, como auuiene de l'altre cose. Cominciossi dunque per essersi sperimentato, essere stati fondati molti censi sopra fondi, che s'haueano per sicuri, che si scopriuano poi obligati ad altri carichi già più tempo imposti

7 Se è lecito di domandare nel censo vn'altra obligatione ꝑ quattro anni.

sopra di essi, onde veniuano a perdersi i censi di nuouo imposti. Et di qui nacq;, che temendo, & sospettando quei, che dauano denari a censo di questo disordine, per assicurarsene, faceuano tal patto, che in capo a quattro anni assegnassino vn altro fondo: ilqual tempo si assegnaua, perche ben si saria potuto intãto scoprire, se il fondo già fatto si trouasse in alcun modo imbarazzato, ò poco sicuro. ma dopo si è trauiato tanto il negocio, che ancor che il fondo sia sicurissimo ci vogliono sẽpre questo patto. Hora noi circa di questo caso diciamo di molte cose, & prima che quãdo il fondo è sicuro, & è tenuto per tale, ò nõ si hà del contrario sospetto alcuno; & è anco sufficiente in valore non si può lecitamente domandare tal patto: la ragione di questo è molto chiara. perche ciò saria vn domandare due speciali obligationi, ammendue, & ciascheduna di esse per se stessa sufficienti. che è contra giustitia: essendo, che per la forza di questo contratto non è obligato il censalista a dar piu d'vna obligatione, che sia sufficiente. secondo dico, che quando il fondo non è sicuro realmente, leuata ogni palliatione, ben può chi compra il censo chiedere vn'altra speciale obligatione fra tanto tẽpo. ma se in tanto non si scopre cosa alcuna, donde si possa sospettare, nõ potria all'hora per la medesima ragione pretendere altro, non ne hauendo causa, come prima. Terzo dico, che se chi fonda il censo perseuera in questo sospetto con vera causa di sospettare, & il censalista dopo i quattro anni non gli assegna altro fondo, può all'hora forzarlo a renderli i suoi denari, che gli hauea dati con questa conditione lecitamente aggiunta.

Ma qui auuertisca il compratore vna cosa di grande importanza in questo negocio: & è che ri-

soluendosi a repetere i suoi denari. da quel punto che sarà questa risolutione nõ potrà in niun modo domandar piu la pensione corrente, senza scontar de la sorte principale. la ragion di questo è perche da l'hora in poi si muta il contratto del censo in imprestito, onde non può pretendere altro guadagno oltre a la sorte principale, eccetto in due casi. l'vno saria. rinunciando per mano di notaio a quella ragione, c'hauea di repetere i suoi denari. perche così già il contratto saria di censo vero, & reale dico per mano di notaio. perche si come per mano di notaio fù fatta l'obligatione cõtraria, così anco deue disfarsi per la medesima via, acciò che possa apparire tãto in giudicio, quãto fuora, & così resti priuato in tutto de la facultà, c'hauea, di ridomandare i suoi denari. i quali si potriano repetere mutãdo proposito, qñ la detta obligatione non fosse annullata cõ atto publico autenticamẽte. l'altro caso saria, per cõto del guadagno, che perdesse ò del danno, che incorresse per nõ rihauere i suoi denari: come qñ volesse, & potesse cõprarne vn'altro censo. Il che s'intẽde, cõcorrẽdoui tutte quelle cose, che bisogna, acciò che vno habbia facultà di domandar guadagno cessante, ò danno emergente come si è detto nel c. 10. Da le cõse dette si inferisce. che chi dà denari a censo non può lecitamente chiedere due fondi speciali, ciascheduno da se sufficiente, & sicuro da fondare il censo. la ragione è, perche il pigliare due fondi speciali è a fine di perpetuar piu il censo, potendo durar piu sopra due fondi, che sopra vn solo. adunque se non è lecito domandar obligation generale, obligando gli altri beni del cẽsalista in hipoteca, & pegno, molto mãco sarà lecito domandar due fondi speciali: perpetuandosi assai piu il censo per l'obligo speciale. che

per il generale. A tutto questo si aggiunge, che in quei contratti, doue si mescola sorte, & ventura, come è questo acciò che siano giusti, deuono i cõtrahenti restare vgualmente esposti tanto al guadagno, quanto è la perdita. il che non si potria fare, se chi dà denari a censo obligasse l'altro a dar due fondi, ò a obligare generalmente tutti i suoi beni, ò parte di essi. Prouasi questo perche il censalista resteria all'hora sicuro d'ogni danno, & perdita, ma senza speranza di guadagnare. essendo certo, che terria lungo tempo i suoi beni segget ti al carico del censo. l'altro poi resteria sicuro del suo guadagno, & senza timore di perdere, essendo certo, che per lungo tempo gli correranno le pensioni de' suoi denari. onde le conditioni non andariano del pari. che è contra la natura di questo contratto. Et questo basti quanto a la prima difficultà.

9 Se pduto il fondo del censo manca l'obligo de pagarlo.

Il secondo dubbio è, se sarà vero. che perdẽdosi tutto il fondo, si perdi, & totalmente si estingua l'obligo de pagare il censo. la causa del dubbio è, perche quando dal fondo non si raccoglie alcun frutto in qualche anno, non resta però disobligato il censalista a pagare il censo di quell'anno, come di sopra habbiamo detto. adunque ancor che si perda il fondo, resterà obligato al medesimo censo. Diciamo a questo, che non è la medesima ragione de l'vno, che de l'altro. perche quando mancano i frutti soli, resta in piedi il fondamento de l'obligo che è la cosa accensata, & la virtù, che hà di fruttificare, & però non si estingue l'obligo del censo. ma quando si perde la cosa accensata, non resta il detto fondamento, & così i frutti restano perduti per sempre, & non per vn'anno solo.

Il terzo dubbio è, se resterà obligato il censali-

stà

sta à pagar tutta la pensione, non essendo mancato il fondo tutto, ma solo vna parte di esso? La causa del dubbio è, perche nel fitto resta obligato il fittauolo a pagar tutta la pensione, anchor che non raccolga secondo il solito. adunque il medesimo auerrà in questo contratto di censo. Diciamo, che se si perde parte del fondo, si deue anco perdere à proportione vna parte del censo. perche l'obligo di pagarlo stà fondato ne la cosa accensata, come l'accidente nel suo subietto. Onde si come mancando il subietto in parte, manca etiamdio l'accidente in parte, così mancando la cosa accensata, cessa l'obligo di pagare il censo. Oltra di questo Pio V. ne la sua estrauagante espressamente lo comanda. A l'argomento in contrario diciamo, che nel fitto, quella parte de' frutti, e sopra di cui cade, & si fonda l'obligo di pagar tutto il fitto, acciò che gli lasciano pigliare, & seruirsi di tutti i frutti, che si raccorranno, ò molti, ò pochi che siano. Onde pigliandoli tutti resta obligato à pagar tutto il fitto. Et se bene questi sono parte à comparatione de' frutti, che si potriano raccorre, ò che altre volte sono stati raccolti, nondimeno in comparatione del presente non sono parte, ma tutto. Onde non si verifica, che per vna parte de' frutti si paghi tutto il fitto, anzi per tutti. ma in questo censo l'obligo di pagar la pensione si fonda, come l'accidente nel suo subietto. dico in tutto, cioè restando, & perseuerando in quella totalità, che hauea al tempo, che vi si caricò tal censo. la qual totalità a lungo andare non perseuerando si perde anco in parte l'obligo di pagar il censo. di maniera, che l'vno, & l'altro obligo di pagar la pensione in questi due contratti si fonda ne la totalità, che haranno i frutti, ò grande, ò pic-

Se pduta vna parte del fondo si douerà pagar tutta la pensione.

o piccola che sia. ma in questo censo si fonda ne la totalità del fondo, che è vn solo in numero. Onde diminuendosi questo deue anco diminuirsi il censo. Et questo basti quanto a la terza conditione.

10 Segue hora la quarta, & è, che il prezzo, con cui La 4. conditione. si compra il censo, sia competente, secondo le leggi di Castiglia, come si legge nel 3. libro, il prezzo deue essere a ragione di vno per ogni quattordeci. ma nel Regno di Valenza alcuni sogliono imporlo a ragione di vn soldo per libra, che saria a ragione di vno per venti, o di cinque per cento. Altri lo fanno a due soldi per libra, che è a ragione di dieci per cēto. lo fanno anco per meno, ma io circa questo non hò che dire, se non che doue il prezzo sarà da la legge imposto, & tassato, quel si deue osseruare. doue non si vsi moderatione nel tassarlo, accioche non si commetta ingiustitia in questo contratto. Vna cosa è certa, che quanto la pensione sarà piu piccola, tanto sarà il contratto piu giusto, & piu lecito, & quanto sarà maggiore, tanto più si può temere del contrario. Donde si inferisse, che il censal e posto a vn soldo per libra è piu giusto di quello, che è fatto a due, del quale con molta ragione si può sospettare, essendo il prezzo basso, & la pensione che è la cosa comprata assai alta. A voler tassar, dunque il prezzo si deue considerare, che l'obligo di pagare ogni anno tanta pensione è vn carico molto graue. Onde in ricompensa di questa grauezza qualunque prezzo per grande che sia, si può dare lecitamente. Et per questo dissi io, che quanto il censo fosse minore, tanto questo contratto saria piu giustificato. Ma qui si deue auertire, che quando il censo fosse irredimibile, o perpetuo, si deue dar maggior prezzo, augmentando la sorte principale. poi che quella perpetuità è

tale,

tale, che vale di molti dinari. ma essendo redimibile, varrà meno. perche quel patto di retrouendere la cosa comprata, fa che vaglia meno la cosa così venduta. Quando poi il censo è irredimibile, & perpetuo ridonda in danno del censalista, il qual si deue riparare augmentando il prezzo. ma quando è redimibile ridonda in danno del compratore, & però si deue diminuir del prezzo per la ricompensa di questo danno.

Alcuni Dottori hanno dato vna regola da conoscere quando il prezzo è giusto. come lo notò Corrado nel suo libro de' contratti q 82. circa la terza conclusione. La quale non pare cattiua. Dicono adunque costoro, che deue esser tanto, quanto saria bisogno per comprare vna possessione, che tanto rendesse, quanto è il censo, che si hà da pagare ogni anno, scontandone prima tutte le spese, & fatiche del coltiuarla. di sorte, che se con cento ducati io potessi comprare vna casa, o vna vigna, de la qual potessi cauare ogni anno cinque, ò sei ducati di rendita franchi, quei cẽto ducati sariano il prezzo giusto per comprare sopra vna casa, o vna possessione cinque, o sei ducati di rendita ogni anno. Fondasi questa regola in questo, che questo contratto è vna compra di frutti, & però il prezzo deue esser tanto, quanto era necessario per comprare vna possessione, che rendesse altretanto, scontate le spese, & le fatiche fatte nel coltiuarla. Regola da conoscere quã do il prezzo sia giusto.

La quinta conditione è, che la paga di questo censo, che è la sorte principale, si faccia a dinari cõtanti da pagarsi, quando se ne fà l'instromẽto publico attualmente in presenza del notaio, & de' testimonij, & non altri mente, come espressamente lo commanda Pio V. ne la sua estrauagante. ne la quale conditione due cose si includono. 11 La 5. conditione.

Lap-

La prima è che la paga del prezzo si faccia in dinari. La seconda è, che si sborsino ne la attuale celebratione de l'instrumento a la presenza del notaro, & de' testimonij. Quanto al primo, si noti, che la paga del censo necessariamente si deue fare con dinari, si perche lo cõmanda la estrauagante, si perche lo richiede la natura di questo contratto. il quale essendo vna specie di compra, & di vendita, bisogna, che vi interuengano dinari, altrimẽte nõ saria vendita, ma permuta. ma come si deue intendere, che la vendita deue farsi sempre con prezzo pecuniario, già l'habbiamo esplicato nel c.25 esplicando se era necessario, che il prezzo del fitto douesse essere pecuniario. Oltra di questo le leggi vogliono, che tra il prezzo, ilquale è la sorte principale, & il censo sia vna certa proportione, come è da vno a quattordeci, o da vno a venti, o qualunq; altra, pur che sia giusta. Et questo per ouiare a le fraudi, che in questo contratto potriano occorrere, come di sopra lo esplicammo nel ca.27. adunq; è necessario, che tanto la sorte principale, quanto il censo si paghi in dinari. perche altrimente non potria seruarsi la detta proportione. Et però ne le leggi di Castiglia si cõmanda, che non si paghi la pensione di questo censo, se non in dinari, come appare nel lib.5. de le recompensationi. Di qui è, che se si desse in paga del censo alcuna cosa, che non fosse dinari, come vna casa, o vna gioia, douria ridursi a dinari, tassando il valore di essa, & facendo conto di dar tanta moneta per il detto censo, quanto quelle cose valeuano.

Il che è vero, stando ne la natura di questo contratto. ma se guardiamo a la dispositione de la legge, è necessario, che il prezzo sia in dinari, & non in altra cosa. perche si deuono contare a la presen-

presenza del notaio, & de' testimoni. il che non si potria se fosse altro.

Ma qui si può dubitare, se si potria pagare il censo in altro, che in dinari, come in tanto grano, ò altra cosa simile. A questo dico, che considerata la natura di questo contratto ben si potria fare, perche come habbiamo detto nel capito. precedente, egli non è altro, che vna compra di frutti. adunque ben si potria pagare in frutti, si come di fatto veggiamo in alcuni paesi pagarsi in frutti, come in grano, o cose simili. L'ordinario però è, che si paghi a dinari, per la ragione già detta, & secondo le leggi di Castiglia non si può pagare in altro. il che fu fatto per leuar via ogni occasione di fraudi, come esplicammo nel cap. precedente.

Se il censo si può pagare con altro, che cō dinari.

Quanto al secondo, nota, che questo ordine de la legge, che si paghi la sorte principale in dinari a la presenza del notaio, & de' testimoni, fu fatto per ouiare a la facilità, che occorre di far questi cēsi; la quale saria grandissima quando non si facessero a dinari contanti.

Nota.

Considerò la legge, & con grā ragione, che questi censi le sono vn carico assai graue, & dannoso a le sostanze de' cittadini, sopra di cui si fondano. Le quali tanto vagliano manco, quanto si trouano piu obligate a essi. Et perche potendo farsi senza dinari contanti occorreua gran facilità circa questo negocio, per ouiare a questo commanda, che non si possano fare, se i dinari non sono presenti, & non si contano a la presenza del notaio, & de' testimoni.

Chiaro è, che potendo farsi con dinari absenti, come fariano gli imprestati, o i crediti, & tutte l'altre cose, che non sono dinari, ancor che fossero

equiua-

equiualenti, saria stato grande occasione a frequẽtare questo contratto con gran pregiudicio de gli interessati. Et poi che questa legge risulta in vtilità, & profitto del ben cõmune, obliga in conscienza, si come anco l'afferma il Dottor Nauarro, nel commentario de le vsure num. 85. Da questo cauo io prima, che non si può far lecitamente questo cẽso con dinari douuti per altre pensioni non riscosse. Et questo per due ragioni. L'vna, perche questi non sono presenti, ne si possono contare, & pagare presente il notaio, & i testimoni. L'altra, perche ne la medesima estrauagante di Pio V. espressamente si vieta, che ne per li censi decorsi, ne per quelli, che decorreranno si augmenti per l'auenire il censale, ne si accresca altro di nuouo sopra la medesima cosa accensata, o sopra qualunque altra. Secondo, ne cauo non esser lecita quell'vsanza di alcuni, che comprando vna cosa, ne potendo pagarla o tutta, o parte di essa, pagano a ragion di censo per quello, che restano a dare al creditore. Non nego già, che per simile credito non si possa pigliare interesse per conto del guadagno cessante, ò del danno emergente, che il creditore incorresse per non esser pagato subito, concorrendoui però le circonstanze, che si ricercano per pretendere tale ricompensa. ma nego potersi fare per via di censo. si perche non vi interuengono dinari contanti, come vuole la estrauagante di Pio V. si perche il fondamento di questa vsanza è falso, che è la legge, Curabit c. de act. empt. & vendit. intesa, & dichiarata; come la intese, & dichiarò il Dottor Couarruuias nel secondo Tom. de le sue varie risolutioni lib. 3. cap. 4. la cui conclusione ponemmo 23. rispondendo al terzo argom. La mia opinione tiene il Dottor Medina Catedratico di prima ne l'vni-

uersità di Salamanca ne la sua instruttione de' Cõfessori, ne la dichiaratione del settimo commandamento §.26. la ragione di questo è, perche il vendere a credenza è il medesimo, che imprestar dinari. per la qual causa non è lecito pigliare interesse, non incorrendo il venditore ne danno, ne perdita di guadagno per tal conto,

Segue la sesta conditione, & è, che non sia obligato il censalista a redimere il censale in modo alcuno. perche cosi non saria contratto di compra, ma di imprestito. poi che dar dinari ad vno con obligo di rendergli non è altro, che imprestargli. Et tirandone poi ogni anno le pensioni insino a la restitutione, saria imprestito con guadagno, che è manifesta vsura. 12 La 6. conditione.

La settima conditione è, che il censalista possa redimere, & estinguere il cẽso, o in tutto, o in parte ad arbitrio suo. doue che si includono tre cose. La prima, che possa redimere il censo. La seconda, che ad arbitrio suo. La terza, che o in tutto, o in parte. Quanto a la prima, è libero il censalista di fondare il censale sopra il suo con patto di redimerlo. non che sempre, & di necessità si deue far questo patto, considerata la natura del contratto. perche si può anco fare, che sia irredimibile, & perpetuo, ma che hà facoltà, & libertà di farlo, parendoli. Dissi, considerata la sua natura, perche secondo la Estrauagante di Pio V. questo patto sempre vi deue interuenire. ne questo è contra la natura del contratto, perche essendo contratto di vendita, & questo patto sia quello, che di sopra chiamammo de retrouendendo nel cap.20. questa vendita si può far lecitamente con tal patto, accioche il venditore resti con facoltà, & speranza di leuarsi da dosso vn carico tanto graue, & di liberare i 13 La 7. conditione.

suoi

ſuoi beni da tale,& tanta ſoggettione. Diceſi que-
14 ſto cenſo farſi con carta di gratia, quando ſi fa con tal patto,perche gratia, fa la legge non ſolo in dar facoltà,ma etiamdio in commandare, che queſto contratto ſi faccia con tal conditione,& coſi il cõpratore fa ancor eſſo ſingolar gratia condeſcẽdẽdoui.Onde queſta legge è molto ragioneuole, & è fatta a fauore del Cenſaliſta, che ſentendoſi grauato da queſto cenſo poſſa in tutto ſcaricarſene,& rimaner libero.

15 Quanto al ſecondo, ſi auertiſſe, che tre ſorti di patti reſtano vietati per queſto,de li quali trattammo di ſopra nel ca.20. Il primo è, che il cenſo non ſi poſſa redimere inſino a tanto tempo. Il ſecondo, che ſi habbia da redimere tra tãto tempo. nel qual tempo ſe non ſi redimerà reſti irredimibile, & perpetuo.Il terzo,che non poſſa redimerſi ſe non anno per anno.Tutti queſti, & altri ſimili patti ſono notati, in quanto ſi commanda, che il cenſaliſta poſſa redimere il cenſo a ſuo arbitrio.

Nota.

16 Quanto al terzo, pare,che in ciò ſi faccia aggrauio al compratore, il quale hauendo sborſato tutto il prezzo in vn tratto, ſia tenuto a ripigliarſelo a pezzo,a pezzo ne la redentione del cenſo, & nõ tutto inſieme. La qual ragione ſi conferma, perche ſe poteſſe il cenſaliſta redimere il cenſo in piu parti,ciò riſulteria in danno graue di chi dette i dinari a cenſo.Perche poniamo caſo,che vno habbia dato mille ducati di cenſale ſopra vna poſſeſſione à ragione di cinque per cento. Se il cenſaliſta veniſſe a redimerlo, ſcontando vn ducato per volta, dando venti ducati per il principale; o mezzo ducato,dandone dieci,con ſi poca quãtità come queſta,non potria l'altro comprar coſa,che gli tornaſſe il conto,doue che ſe poteſſe rihauere i ſuoi mil-

Se ſi può queſto cẽſo redimere in più partite.

le

le tutti a vna botta, potria far qualche altra bona compra, che gli renderia per auentura altre tanto, ò piu, ò trafficargli cõ gran guadagno, di che resta in tutto priuo riceuendo i suoi dinari in varie partite, & non tutti insieme. Oltra di ciò ne l'altra cõpra fatta con il medesimo patto, quando si viene a la redentione non si rende il prezzo diuiso in piu parti, ma tutto insieme, come fù da principio sborsato nella verdita, adunque questo contratto di censo deue redimersi tutto insieme, & non in parti.

Diciamo a questa difficultà, che questo patto di potere redimere il censo si può porre in questo contratto di tre maniere. l'vna è, facendo patto che si possa redimere, senza specificare, se deue redimersi in parti, ò tutto insieme. l'altra è, quando si fà patto, che si possa redimere indifferentemente ò a pezzi, a pezzi, ò tutto insieme ad arbitrio del censalista, senza specificar determinatamente quanta deue essere la quantità de le parti. La terza è, quando si specifica la quantità de le parti, come saria a dire di cinquãta in cinquãta, ò che non si dando il tutto, non si dia meno di tanto. Diciamo hora al primo esser lecito che si redima questo censale in più parti, & che non senza giusta causa ciò hanno ordinato le leggi. la ragione di questo è, perche questo censo è vn carico molto graue, che tiene quasi oppressi i beni del pouero censalista, & però fù conueniente dargli facultà di redimersi nel miglior modo, che potesse, ò in tutto, ò in parte. Arg. 2.

Diciamo secondariamente, che chi da denari a censo ben può obligare il censalista, che non redima il censale, se non tutto insieme, ò non meno di tanta quantità per volta. la ragione di questo

Hh è, por-

è, perche ciascheduno de' contrahenti hà facultà di conseruarsi senza danno, potendo farlo senza pregiudicio de l'altro, & perche la redentione del censo a poco a poco risulta in danno di colui, c'hauea dato i denari, come si prouò ne la confirmatione del primo argumento: oltra che tal patto nō ridonderia in detrimento, & danno de l'altro contrahente, facendosi con sua volontà, & beneplacito, ben si potrà fare lecitamente. Dico, che non ridonderia in detrimento, & danno de l'altro, facendosi con sua volontà, perche, come dice la legge, a chi sà quello, che fà; & così si contenta, non si gli fà aggrauio. Et ciascheduno può liberamente rinuntiare a la sua ragione. massime che da le leggi non si hà il contrario di questo come si può vedere in tutte le estrauaganti, che di ciò parlano. ne lequali non si inculca altro, se non che il censalista possa estinguere il censo ò in tutto, ò in parte. Terzo diciamo. che ben può chi dà denari a censo obligare il censalista, che non possa redimerlo in piu parti, ma tutto insieme. con questo però, che aggiunga a la sorte principale qualche cosa di piu, quanto sarà conueniente in ricompensa di quello obligo. La prima parte di questa propositione si proua perche potendo questa redentione partiale tornare a danno del compratore, ciascuno hà facultà di poter prouedere al danno proprio, massime non si facendo però aggrauio a l'altro contrahente. Et che non si li faccia è chiaro poi che volontariamēte rinuntia a la sua ragione, & al fauore, che la legge gli dà di poterlo redimere partialmente. oltra che se ben ne le estrauaganti di Martino quinto, & di Calisto terzo, si dice che il censalista può redimere il censo partialmente, non si veta però il contrario, quando si faccia con volontà de le parti.

La

La seconda parte è affirmata dal Soto lib.6.de iust. & iur.q.5 art.3.conclus.4 Et dal Nauarro nel Commentario de le vsure. nu.85. La ragione è, perche il non potere redimersi partialmente, questo censo aggraua piu il censalista, che non aggraueria l'altro contrahente il potersi redimere a parte a parte. Et però si deue rifare quel detrimento con augmentare il prezzo, & la sorte principale. Con tutto ciò quando volontariamente il censalista consentisse di non redimerlo partialmente senza domandar satisfattione alcuna per questo conto, non vedo perche si douesse augmentare all'hora necessariamente il prezzo, ò la sorte principale. Hora tutta la difficultà stà, se quando pianamente si fà il patto, che si possa redimere il cẽso, senza aggiugnere, che si redima per parti, habbia all'hora facultà il censalista di poter farlo. Et contra questo militano particularmente gli argumenti proposti. Hora la determinatione di questo dubbio depende da la intelligenza di quelle parole, per le quali si dice potersi redimere questo censo partialmente. perche possono hauere due sensi. l'vno è, che il censalista habbia facultà di redimere il censo partialmente. & secondo questo senso ben si potria all'hora redimere il censo a parte, per parte: ancor che non fosse giamai stato espresso ne l'instrumẽto, hauendo hauer da la legge tal facultà. l'altro è, che questo contratto sia capace, & non gli ripugni il potersi redimere per parti, tutta volta che i contrahenti se ne accordino. donde non seguiria, che il censalista potesse farlo, quando non ci fosse il patto. Di questi due sensi il primo non pare esser legitimo, poi che la cõsuetudine ordinaria interpretatrice de le leggi, è in contrario. Et per la esperienza veggiamo, che questi censi non si redimono

Dubitatione.

mai partialmente, se non quando fù così conuenuto ne l'instrumento. resta dunque, che il secondo senso sia vero. per il qual si esprime che differenza sia tra questo contratto, & l'altre vendite, che si fanno con il medesimo patto, & è, che l'altre non si possono redimere a parte a parte, & questa sì. Et la causa di questa differenza è, perche in questo cēso si dà vna certa proportione tra il prezzo, che è la sorte principale, & la pensione, di maniera, che a ciascheduna parte del prezzo risponde proportionalmente vna rata de la pensione. Facciamo conto che siano stati messi cento scudi a cēso sopra di vna casa a ragione di cinque per cento di pensione. chiaro è, che ad ogni venti scudi del principale risponde vno di pensione, & ad ogni dieci vn mezzo. & ad ogni trenta vno, & mezzo, & così di tutte l'altre parti. ma se si vendesse vna casa, ò vna vigna per cento ducati, con il medesimo patto di potersi redimere, niuna parte de la cosa comprata risponderia con determinata proportione a le parti del prezzo. donde poi nasce euidentemente il potersi redimere questo censo per parti, & non l'altre vendite, che hanno il medesimo patto. A gli argumenti in contrario la risposta è facile. Il primo conclude, che quando non ci si è espresso tal patto, si deue redimere tutto insieme, il che si concede. ma questo non fà, che di sua natura non habbia questa facultà di potersi redimere per rata. Et a la confirmatione diciamo, che quando si redime per parti, si fà con volontà de' contrahenti. onde niuno aggrauio riceue chi sborsò i denari, poi che ne fù contento, & come dice quella regola legale. A chi sà quel, che fà, & così vuole, non si gli fà ingiuria. A l'altro argumento diciamo non esser la medesima ragione di

Al 1. arg.

Al 2.

questo

questo censo, & de l'altre vendite fatte con questo patto, come poco dinanzi dicemmo. Et con questo habbiamo esplicato le conditioni, che deue hauere questo contratto, acciò si faccia lecitamente, & conforme al giusto. Resta dunque, che diciamo hora quelle, che non deue hauere secondo le leggi.

Molte cose sono state vetate da Pio V. ne la sua estrauagante per ouiare a le fraudi, & a gli abusi, che circa questo cõtratto hauea introdotto l'auaritia humana. Si vetano prima le paghe de le pensioni anticipate. lequali non vuole, che si facciano, ne si deducano in patto. prohibisce ancora tutti i patti, & tutte le conuentioni, per cui resta obligato il censalista ò diretta, ò indirettamẽte a' casi fortuiti. come quando fosse obligato, che mancando il fondo per qualche caso fortuito, non perdesse però l'altro contrahente le sue pensioni. Interdice di più ogni patto, per cui si restrigne, ò si leua del tutto al censalista le facultà di vendere, & di alienare la cosa accensata, & gli dà libera facultà di poterla vendere, & alienare ad ogni sua posta, pur che prima ne auuisi il padrone del censo, acciò che volendola egli comprare, sia preferito a tutti gli altri. vuole ancora, che quãdo si venderà, non si paghi ne laudemio ne altro al padrone del censo, come si suol fare ne' contratti emphiteuci. leua finalmente, & prohibisce il patto, per cui resta obligato il censalista, che non pagando le pensioni, habbia da satisfare a l'altro il guadagno cessante, ò darli salario alcuno, ò che incorri qualche pena, come saria di perdere la cosa accensata, ò qualunque altra cosa. Tutto questo è vetato nella detta estrauagante per tagliar la strada a gli abusi, & a' tranelli, & altre inuentioni, che la cupidità huma-

Vitij di questo caso.

na và tuttauia machinando. Et con questo diamo fine a la materia del secondo censo fatto con carta di gratia.

SOMMARIO.

DEL TERZO CENSO CHIAMATO in vita, ò violario. Cap. XXIX.



CI resta hora da trattare de l'vltima specie del censo, chiamato communemente violario, & esplicare la natura sua. Questo cẽso è differẽte dal passato in due cose principalmente. l'vna è la duratione, perche a quello non ripugna di natura sua l'essere perpetuo, & questo è di sua natura temporale. l'altra è, che questo censo è personale, fondandosi sopra la persona: ma l'altro à reale, fondandosi sopra i beni principalmente.

In due modi si può celebrar questo contratto. 2
l'vno è, quando si fà per tempo certo, & determinato. come se si dessino a vno cento ducati per dieci anni con obligo di pagarne dieci l'anno, di pensione. ma questi censi pochissimo si vsano, ò per dir meglio non sono in vso. l'altro è, quando si fà per tempo, ma indeterminato, come durante la vita di vno, ò di molti. che per questo da alcuni è chiamato vitalitio, che vuol dire censo a vita. ma in Valenza si chiama communemente violario.

Questo cẽso può farsi in due modi

Quanto al primo di questi censi temporali. se alcuno volesse vsarlo, si douria far conto, che la pensione di tutti gli anni posta insieme non eccedesse la sorte principale, douendo farsi lecitamente. come s'io dessi cento ducati a vno per dieci anni, la pensione che douria darmi ogni anno di questi dieci, non potria essere di vndeci, ma di dieci. perche se fosse di vndeci, in capo a dieci anni la quantità di tutte le pensioni saria di cento, & dieci ducati, & eccederia la sorte principale in dieci ducati. ma quando fosse di dieci, in capo al tempo saria vguale la quantità de la pensione a la sorte principale. la ragione di questo è, perche questo contratto si ridurria a puro imprestito. poi che saria il medesimo, dare a vno cento ducati con obligo di rendergliene dieci ogni anno; che imprestargli cento ducati per dieci anni con obligo di restituirgliene non tutti insieme a la fine di quel tẽpo, ma a dieci per volta in dieci anni. adonque se dando i cento ducati per dieci anni, la pensione fosse di vndeci l'anno, seguiria, che per imprestarne cẽto, restituiria oltra i cento dieci altri di guadagno. che saria manifesta vsura. leggasi il Soto lib. 6. de iustit. & iu. q. 5. ar. 2. rispondendo al terzo argumento & il Nauarro nel suo commentario de le vsure. nu. 78. Ma

3 Censo vitalitio ò violario. Come si possa far lecitamẽte il primo di q̃sti censi.

il Medina nella sua instruttione de' confessori, dichiarando il settimo precetto.§. 26. dice, che potria tirare qualche cosa di piu per conto de l'obligo che si tira adosso di non recuperare i suoi denari, se non a poco a poco. perche tale obligo è vendibile,& si può stimar cō denari. pur che quel più fosse cosa moderata. la qual dottrina non mi dispiace. ma in caso, che la pensione non fosse pecuniaria, ma fruttuaria, ben si potria fare questo contratto lecitamente, ancor che si mettesse a ventura, che la pensione fosse per valer piu al capo del tempo, che non fu la sorte principale. se però si esposе anco al pericolo del valer meno. il che saria. come se vno desse cinquanta ducati a vn contadino per dieci anni, obligandolo a dargli ogni anno vn sacco di grano. la ragione, che questo censo sia giusto, è, perche all'hora potria essere, che l'vno, & l'altro de' contrahenti si mettesse vgualmente a la ventura del guadagnare, & al pericolo del perdere, potendo il grano valere piu, & meno, secondo i tempi. il che non auuerria. quando la pensione fosse pecuniaria, perche quella saria inuariabile.

4 Se il violario sia lecito.

Quanto poi a l'altro censo chiamato violario si dubita, s'egli è lecito. Alcuni condennarono questo contratto, come Santo Antonino 2. p. tit. 1. c. 8. §. 10. seguitando in questo vn Lorenzo di Ridolfi. imperò tutti communemente l'approuano, & è molto in vso tra la gente. si suole egli fare di questa maniera. Io dò cento ducati a vno liberi, & senza speranza di piu rihauerli, obligando lo però, che durando la vita di alcuno mi dia ogni anno tanta pensione. Et per assicurarmi de la paga da farsi ogni anno fedelmēte, mi obliga l'altro tutti i suoi beni. In questo contratto l'vno, & l'al-

tro

tro de' contrahenti si espone vgualmente a ventura di guadagnare, & a pericolo di perdere. Se la vita sarà lunga guadagnerà chi sborsò i denari, perche verrà a tirare molte pensioni, che potrãno esser tante, che auãzino in gran somma la sorte principale ma l'altro perderà, pagando più, che nõ haueua riceuuto. ma se sarà corta la vita, guadagnerà che harà tirato i denari, pagando poche pensioni, lequali saranno minor somma, che non era stata la sorte principale da lui riceuuta. ma l'altro verrà a perdere, hauendo dato molto, & riceuuto poco. di maniera, che ammendue i contrahenti si espongono in questo contratto ad vgual ventura. Ma vna de le cose, doue si hà tener fisso l'occhio principalmente, consistendo in essa tutta la rettitudine di questo contratto, è il vedere, se di tal maniera si celebra, & tal proportione si serua tra la sorte principale, & la pensione al tempo del celebrarsi, che al giudicio di persone prudenti l'vno, & l'altro de' contrahenti restino suggetti vgualmente a ventura di guadegnare, & a pericolo di perdere.

Ma per intender bene la natura di questo contratto, si deue considerar, che contratto sia, se di vẽdita, ò di permuta, ò di altra specie simile a queste. perche già si vede assai chiaro, che non è donatione, ne altro della sua classe. Vero è, che ha qualche apparenza di imprestito. ma non è però veramente. perche ne l'imprestito si può ripetere la cosa imprestata. ma in questo contratto chi dà i denari, non può più ridomandargli, ne ricuperarli. Alcuni dicono, che è contratto di compra, per cui si dice comprarsi non la pensione pecuniaria, perche il denaro non può comprarsi, ma il dritto, & la facultà di poterla domandare, & riceuere. ma questa dottrina io non

La natura di questi contratti.

non l'hò per vera, cioè, che si compri tal dritto, & che insieme non si compri il medesimo denaro. co me ampiamente lo prouammo nel cap. 19. rispondendo a vna ragione del Gaetano. lasciando dunque da parte le opinioni, a me pare, che questo contratto non sia ne di compra, ne di vendita, ne di affitto, ne di cambio, ma vn di quelli, che non hanno nome. come lo toccò Santo Antonino nel luogo citato, in cui si mescola contratto di sorti, & di ventura compreso sotto di quei contratti innominati, per i quali io ti dò vna cosa, perche tu me ne dia vn'altra. de' quali trattammo nel cap. 7. Et è questo assai chiaro; considerata la natura di questo contratto, per cui non si fà altro, che dare io a te tanta quantità di denari hora di presente, perche tu dij a me, durante la vita del tale, tãta pẽsione ogni anno. Qui non è cambio. perche nel cambio di denari bisogna, che sia equalità necessariamente tra la moneta cambiata, laquale qui non si ricerca. manco può essere contratto di affitto. perche qui non si danno denari per l'vso di alcuna cosa. che non sia vendita. già si è prouato, perche i dinari non si possono ne comprare, ne vendere. adunque sarà contratto innominato, & vno di quelli, ne' quali io dò vna cosa, perche me ne sia data vn'altra.

Questo contratto è vn de gli innominati.

6 Quattro cose interuengono in questo contratto. l'vna è la sorte principale, che è la moneta nata in ricompensa de la pensione, che si deue pagare ogni anno. l'altra è la detta pensione. La terza è la vita, laqual durante s'hà da pagare. La quarta sono i beni hipotecati, ouero obligati a le pensioni. Quanto al primo, & al secondo, la sorte principale può esser denaro, ò cosa equiualente, & il medesimo dico de la pensione, che può esser pecuniaria, ò equi-

Quattro cose interuengono in questo contratto

ò equiualente al denaro. Così vediamo ogni giorno, che darà vno tutta la robba sua, ò parte di essa, ad vn Monastero, e alcuna quantità di moneta cō obligo, che il Monastero faccia le spese à qualche persona, durante la vita sua. di maniera che finita la vita, cessi quello obligo, & il Monastero si rimā ga con quella robba, ò con quei denari. Questo cōtratto è di sua natura violario, ò censo a vita chiaramente. Et con tutto ciò così la sorte principale, come la pensione, non sono denari, ma cosa equiualente a denari. Più oltre si deue notare che la sorte principale, & le pensioni, acciò che il contratto sia giusto, hanno hauere tal proportione trà loro considerato il tempo, che possono durare, conforme a la qualità de la vita, durante la quale il contratto hà da perseuerare, che l'vno, & l'altro de' contrahenti si espongono ad equal ventura ò di guadagnare, ó di perdere, come habbiamo già detto. Poniamo caso, che vn vecchio di sessanta anni, ò vn giouane molto inferino vogliano far vn di questi censi durante la vita loro. la quale secondo il giudicio di huomini prudenti può durare al più dieci anni. se a questi tali fussero domandati mille ducati di principale per l'obligo di dar loro ogn'anno dieci scudi di pensione, saria cosa molto illecita per essere la sorte principale molto eccessiua. ilquale eccesso si conosce, quando considerata la qualità de la vita loro, & il tempo che possono viuere, si vede, che non vanno del pari circa il guadagnare, & il perdere. perche secondo il commun corso la vita di questi tali potrà durare dieci, ò dodeci anni. onde non hariano di pensione, se non cento, ò cento venti ducati al più, & la sorte principale saria mille scudi. onde è chiaro, che chi paga la pensione non può perdere, & che
l'altro

l'altro non può guadagnare. onde non vanno del pari, & per consegnarla il contratto non è lecito.

8 Obiettione. Ma contra di questo è, che può vno lecitamente dare a vn'altro due mila scudi, acciò durante la vita sua, gliene dia venti, ò venticinque solamente. doue si vede. che non ci è proportione tra la sorte principale, & la pensione, & che i contrahenti non hanno in questo caso vgual sorte. Il che anco si conferma per la prattica d'ogni giorno, vedendosi che vno darà tutta la robba sua, che varrà tal volta migliaia, & mighalia di scudi ad vn Monastero, con obligo solamente, che gli faccino le spese, mentre che viue. nel qual contratto la sorte principale non hà la proportione. c'habbiamo detto, con la pensione, & non dimeno niuno condanneria questo contratto giustamente. A questo diciamo, che questo contratto si può fare in due modi. l'vno è, quando non vi si mescola altra sorte di contratto, come saria la donatione, ma che sia solamente contratto di violaria soggetto a le leggi ordinarie de la giustitia, & così parlãdo di questo cõtratto, diciamo, che necessariamẽte vi si deue osseruare la detta proportione. perche così lo ricerca la giustitia. l'altro è, quando vi si accõpagna, & vi si mescola qualche donatione, & all'hora nõ vi si osserua la detta proportione, ne tal contratto si regola secondo le leggi di giustitia solamente. ma etiãdio cõ quella della liberalita, & questo conclude l'argumento in cõtrario. Da vno tutta la robba sua ad un Monastero, ò a qualche altro luogo pio, con obligo, che durante la uita sua, gli siano fatte le spese. qui nõ solamente ci giuoca la giustitia ma etiãdio la liberalità; & cõ il uiolario si unisce la donatione, per cui uuole usando liberalità, dar piu di quello, che di giustitia era obligato, tutto di sua

propria

propria uolontà. Così anco molte uolte accade. che comprandosi una cosa, che di giustitia non uale, se non cinque, se ne dia nondimeno quindeci, usando liberalità, ò misericordia, quando il uenditore fosse pouero, & uolesse però donarli quel di piu per conto della sua pouertà.

Il prezzo, che cōmunemēte corre, e uno per sette. ilquale non sarà però sempre giusto, perche nō sempre harà la detta proportione comprandolo a la pensione, & considerando il molto, ò poco. che può durare, per essere molto, ò poco uiuaci coloro, in uita de' quali si fà questo censo, et se questo è uero come in fatti è tutti i uiolarij, che communemēte si fanno, sono ingiusti, per essere le pensioni tāto grandi, che non possono i cōtrahenti restare ugualmente soggeti alla perdita, & al guadagno. 9 Il prezzo di questo contratto

Quanto al terzo, che concorre in questo cōtratto, cioè la uita, per cui si fà questo censo. diciamo, che questa uita può essere di qualunq; si sia indifferentemēte, ò di colui, che sborsa il denaro, è d'un altro terzo sia chi si uoglia. può ancora essere una sola, & etiādio molte, & essendo molte. possono essere o tutte insieme, ò successiuamente una dopo l'altra. Tutte insieme. come se dichiarassino la uita di Pietro. di Frācesco & di Giouāni, che tutti uiuono. Et all'hora si intenderà farsi questo censo, che duri fin che uiueranno tutti questi tre. successiuamente, come se lo facessi per tutta la uita mia, & del mio figliuolo, & del mio nipote, & del mio bisnipote, liquali tutti hanno ancora a nascere. 10 De la vita per cui si fà questo censo.

Circa il quarto che in questo cōtratto interuiene, che è la obligatione de' beni, nota, che in q̄sto cōtratto nō si obligano i beni p particulare hipoteca. come nel secōdo cēso. pche q̄llo è reale, & questo è psonale, & da q̄sta differēza nasce. che in q̄lla 11 Come si obligano i beni in questo cōtratto.

si hab-

si habbia da nominare vna cosa particolare, sopra di cui si fondi l'obligo di dare le pensioni, come fà l'accidente sopra il suo subietto, ma in questo altro ciò non è necessario, perche il detto obligo si fonda sopra la medesima persona, laquale è principalmente obligata, & se il censalista obliga tutti i suoi beni, & gli dà in hipoteca, lo fà per assecurare l'obligo personale. la quale hipoteca non è per questo particolare, ma generale, che in tutti i contratti si suole apporre. leggasi S. Anton. part. 2. tit. 1. c. 8. §. 10.

12 Ma oltra di queste quattro cose, che sono le ordinarie, vi suole alcuna volta occorrere, che chi riceue i denari in questo contratto, domanda facultà di poterlo redimere a suo piacere. di sorte che restituendo i denari riceuuti, resti libero da le pensioni, il qual patto non pare illecito, pur che si faccia di commun volere de le parti. & che i denari, con i quali si hà da redimere, habbiano la medesima proportione, con le pensioni, che hora vengono a redimersi, che hauea con esse da principio, quando fu fatto il contratto. Voglio dire, che, si come quando fù fondato questo censo, si sborsò tanta quantità di moneta per le pensioni, che i due contrahenti restarono vgualmente esposti al guadagno, & a la perdita; così quando si redimerà non si dia piu denari per questo di quello, che basti, acciò che per tal contratto di redentione restino parimente esposti i due contrahenti al guadagno, & a la perdita. Donde si inferisce, non esser lecito fare all'hora il patto, che si habbia da redimere, rendendo tutti i dinari, che da principio furono sborsati. Et perche s'intenda bene questo punto leggasi vnaltra simile dottrina nel c. 20. ne la seconda q. circa il prezzo, con cui s'hà da redimere la vendi-

ta

ta fatta con patto di riuendere la cosa comprata. Hora da quanto si è detto circa di questo contratto resta chiara la differenza di questo censo, & del passato, & perche questo si possa fondare sopra de la persona, & quell'altro nò. Et si deue auuertir grandemente in questo contratto, si come anco ne gli altri, che non vi interuenga inganno. perche tra le fraudi che quì potriano occorrere, vna è, se si fingesse, che colui, per la vita del quale s'hauea da fare questo censo, fosse infermiccio. essendo sanissimo perche credendosi l'altro, che douesse viuer poco, si obligasse a pagare maggior pēsione di quello, che fosse giusto. Et tanto basti di questo contratto, & di tutta la materia de' censi. doue, come habbiamo fatto de gli altri, ponendo tutte le diuisioni loro in figure, le faremo anco in questo.

Inganni di questo contratto

Il cēso è di tre sorti.
- Censo Emphiteotico, ò Emphiteosi.
- Cēso amouibile
  - Redimibile fatto con patto di potersi redimere.
  - Irredimibile fatto con patto di non potersi redimere.
- Cēso temporale
  - certo, & determinato cō pēsione
    - Pecuniaria.
    - Fruttuaria.
  - Certo ma non determinato, chiamato censo a vita, ò violario.

SOM-

14

SOMMARIO.

1 Cambio è permuta.
2 Permuta fu il primo contratto.
3 Cambio che cosa sia
4 Nel cambio nissuna cosa tiene luogho di prezzo.
5 Il Cambio ha gli oblighi de la compra, & vendita.
6 Cambio si diuide in tre generi di cose.
7 Cambio di denari in che si diuide.
8 Nel Cambio, se le cose cambiate deueno essere nel medesimo tempo nel dominio di chi le cambia.
9 Cambio, & imprestito in che differiscono.
10 Cambio è di cose differenti.
11 Cambio e contratto interessale.
12 Cambio alcune volte ha distanza di luogo.
13 Il Cambio non richiede tempo di sua natura.

DEL CAMBIO. Cap. XXX.

Che significhi questo nome permuta.



Dopo il contratto del fitto, & de gli altri de la sua classe, segue quello del cambio. ilquale tra i contratti, per cui si concede vna cosa in ricompensa d'vn'altra, tiene il terzo luogo. Questo contratto, secondo le leggi, si chiama permutatione. ma secondo la commune consuetudine si chiama cambio. Vero è, che questo nome di permuta ha due significati, & ne l'vno, et ne l'altro è piu vniuersale, che non è il cambio. Permuta in vn significato è nome tanto generale, che abbraccia, & contiene tutti quei contratti, ne' quali vna cosa si dà per vn'altra, qualunque ella sia. Et questo modo nel comprare, & vendere, & ne l'affittare

re si permuta vna cosa con vn'altra. ma in vn'altro senso si piglia per quella permuta solamente. in cui si dà vna cosa per vn'altra, senza che l'vna di esse sia denaro, ne prezzo determinatamente dell'altra. Per la qual cosa si viene ad escludere il contratto di compra, & di vendita, & del fitto ancora. ne' quali l'vna delle cose permutate hà sempre natura determinata di prezzo, & è denaro, ò cosa equiualente, che succede in luogo di prezzo. Et perche secondo questo senso è distinto da tutti gli altri, come vedremo discorrendo sopra di questa materia, in questo luogo si piglierà in tal significato, & non altrimente. Saranno però forse alcuni, a cui non parerà buono l'ordine seruàto in trattar di questo contratto; persuadendosi, che prima haueßimo da trattare di esso, che de la compra, & della vendita, & di quello del fitto. Et questo con ragione veramente, perche come dice Aristotele nel primo libro della Politica, al cap. 5. il primo contratto, che si vsasse tra gli huomini, fù quello della permuta, & del cambio; & di poi a lungo andare, inuentato l'vso del denaro, cominciò à vsarsi il contratto del comprare, & del vendere. Et è chiaro, che da principio chi hauea bisogno d'vn cauallo posseduto da qualcuno daua pecore per hauerlo, ò altre cose simili, di cui l'altro hauea neceßità, & così cambiando vna cosa per vn'altra prouedeuano a' loro bisogni. Così se vno hauea grano dauanzo, & gli mancaua l'olio, ò il vino, cambiaua il suo grano con l'olio, ò con il vino, che a qualcun'altro auanzaua. Et a questo modo veniua ogni vno facendo i fatti suoi. Mà crescendo poi tuttauia l'industria humana, & accorgendosi le persone, che questo modo di

Perche si tratti prima della vendita, che del cambio.

2

fare era molto faſtidioſo. ſi perche non ognuno ha
uea coſe da cambiare, ſi perche ciò non poteua far
ſi de le coſe molto diſtanti. per prouedere a così
fatti inconuenienti fù ritrouato il denaro, che do-
ueſſe eſſere come vna miſura, cō cui ſi agguaglıaſ-
ſe il valore de le coſe, che ciaſcheduno haueſſe bi-
ſogno, commutando il denaro con eſſe. Et da l'ho-
ra in poi fù ſempre vſato il contratto del compra-
re, & del vendere con denari. Eſſendo dunque piu
antico il contratto del cambio, par che prima do-
ueſſi trattarſi della natura ſua. Diciamo a queſto
eſſere veriſſimo che l'vſo del cambio fù prima di
quello del comprare, & del vendere. ma che ſe be-
ne quanto a l'inuentione la vendita ſia dopo, non-
dimeno per altra via, & per altra ragione deue an-
dar prima cioè inquanto che eſſa è come vna rego
la, & vn'eſſemplare di tutti gli altri contratti del
genere ſuo. donde ſi può pigliar lume, & chiarez-
za per intenderli, & eſplicarli. Et però l'ordine de
la dottrina, & de l'arte hà ricercato, che prima ſi
tratti di eſſo, che di quello del cābio, & per la me-
deſima ragione ſi è anco trattato prima del fitto,
per eſſer piu propinquo, & piu congiunto con la
natura de la vendita, & a lei piu ſimile. Hora tut-
ta queſta materia ſi riduce a quattro capi generali.
prima trattaremo della ſua natura, eſplicando la
ſua diffinitione. dipoi aſſegneremo gli oblighi de'
contrahenti. nel terzo luogo diuideremo il cam-
bio nelle ſue ſpecie vltime, & nel'vltimo trattare-
mo di ciaſcheduna di eſſe in particulare, dichia-
rando la giuſtitia, ò ingiuſtitia loro.

3 Quanto al primo, il cambio inquanto è contrat-
to diſtinto da gli altri, è vna permuta, che ſi fà d'v-
na coſa per vn'altra, che ſia di pari valore; delle-
quali niuna ſia determinatamente prezzo de l'al-
tra.

Che coſa ſia cābio.

tra. Dicesi permuta di vna cosa per vn'altra, a differenza della donatione, & de l'imprestito, & di tutti gli altri contratti, ne' quali si dà vna cosa liberalmente, & senza interesse alcuno. Dicesi ancora, di vgual valore, a differenza de la terza specie del censo, & di tutti gli innominati, ne' quali io dò vna cosa, perche me ne sia data vn'altra, a la rettitudine de' quali non sempre si ricerca, che le cose commutate siano de la medesima quantità, & valore. Dicesi finalmente, che niuna de le cose permutate sia determinatamēte prezzo de l'altra, per aprir la differenza, che è tra questo contratto, & quello della vendita, & del fitto. perche in questi sempre l'vna de le cose permutate è determinatamente prezzo, tassa, ò valore dell'altra. il che non auuiene nel cambio Cambierà vno vn campo per vn'altro, ò vn cauallo per vn'altro. chiaro è, che niuna di queste cose permutate hà forma, & natura di prezzo rispetto a l'altra, nō essendo piu ragione di questa che di quella. Il medesimo anco saria cambiādo denari per altri denari, come ducati per reali, ò per quattrini; ò i denari, che alcuno tiene in vn luogo, per quelli, che altri terrà in vn'altro, & alcune volte possono interuenirui denari da vn cāto, senza che resti il contratto di esser vero cābio. come quando si permutasse vna Chiesa di piu rendita con vn'altra di manco rendita, & che per agguagliar le dette rendite si aggiugnessero denari. il che è lecito, come si tratta nel c. ad quæstiones. de rerum permut. Il medesimo anco saria, se si cambiasse vn pezzo d'argento con vn'altro di piu valuta. ò vn cauallo per vn'altro migliore doue bisognena supplire da vna parte con denari quello, che mancasse da l'altra, ma perche questi denari non hanno forma di prezzo, & accidentalmente si ag-

4 La differēza, che è tra il cambio, & la vendita, e'l fitto.

giungono alla cosa permutata, ò al contratto della permuta, per questo non variano la natura di esso; si come per il contrario ne anco lasceria vn contratto di esser vendita, se per aggiustare il prezzo con la cosa venduta, vi si aggiugnesse qualche altra cosa, che non fosse moneta.

5 Li oblighi de' contrahenti. Quanto al secondo le obligationi de' contrahenti dependono da quella, che hanno quei, che comprano, & quei, che vendono. per essere questo contratto soggetto a quel della compra, & della vendita, & di questa medesima classe. Et però molte delle cose, che habbiamo detto di quel contratto, si deuono intendere, & applicare, al modo suo, anco a questo: pero venendo al particulare, diciamo, che quelli, che cambiano hanno tre oblighi. Il primo che habbiano a manifestare il vitio della cosa cambiata. Il secondo che l'habbiano a mantenere per buona, quando niente apparisse contra di lei. Et di questi due oblighi non bisogna quì dire altro, oltre a quello, che n'habbiamo detto, & esplicato nel cap. 14. trattando i medesimi oblighi, rispetto al compratore, & al venditore. Il terzo è di cambiare vna cosa per vn'altra, che siano ammendue del medesimo valore, & prezzo, di sorte che si troui equalità tra le cose, che si cambiano; come tra la cosa venduta, & il suo prezzo. la ragione di questo è, perche il cambiatore è atto di giustitia commutatiua. la qual consiste in equalità. doue si deue auuertire, che nella permuta, ò cãbio non può vno dar lecitamente vna cosa, che val meno per vn'altra, che vaglia piu, se non fosse per conto del danno emergente, ò del guadagno cessante, ò per altre cause, per le quali sia lecito dare anco minor prezzo, che non vale la cosa comprata.

(Margin notes: Il primo. / Il secõdo. / Il terzo.)

Quanto

Quanto al terzo che è la diuisione di questo contratto, si troua gran varietà tra i Dottori in assegnar le specie di esso, nondimeno dalla parte delle cose, che si sogliono cambiare, si può commodamente diuidere in tre generi vniuersali. Il primo è, quando si cambiano denari, per denari. Il secondo quando si cambia vna cosa naturale, ò artificiale per vn'altra naturale, ò artificiale ancor'essa. come vn cauallo per vna mula, ò vn campo per vna vigna. che sono cose naturali. così vn libro per vn'altro, vna casa per vn'altra, vna veste per vn'altra, che sono cose artificiali. ouero vn campo per vna casa, vn cauallo per vna pittura, doue si dà vna cosa naturale per vn'altra artificiale. Il terzo è quando si dà ò cambia l'vso d'vna cosa per l'vso d'vn'altra. come s'io imprestassi vn libro, perche mi fosse impresto vn cauallo. Et finalmente quando si cambia vna attione per vn'altra. come s'io potassi la sua vigna, perche tu mi racconciassi la mia casa. la ragione di questa diuisione già è stata da noi esplicata nel cap. 7. doue ponemmo la diuisione de' contratti innominati. quiui potrà vedersi. 6 Diuisione del cambio.

Il primo genere de' cambi si diuide ancora in due parti. perche si può cambiare il denaro presente per il presente, ò il presente per l'absente. quando si cambia denaro presente per presente. si chiama cambio minuto. come se si cambiassero ducati per reali, ò reali per quattrini. ilquale anco si chiama cambio manuale. perche si fà a mano, a mano. Et perche con vna mano si dà la moneta maggiore, & con l'altra si riceue la minore, ò minuta. 7 Cābio minuto.

Quando poi si cābia il denaro presente per l'absente, si fà in due modi. si come anco l'absente può

essere di due sorti. cioè ò absenza di luogo, ò absenza di tempo. Quando l'absenza è di luogo, si chiama cambio per littere. perche chi dà i suoi denari presenti riceue da l'altro vna cedola, ĩ virtù di cui possa riceuere altretanti absenti. come se vno desse a cambio in Roma cento ducati, piglieria da l'altro vna cedola, per potere in virtù di essa, riceuerli in Barcelona, ò in Siuiglia. Quando si cambia denaro presente per absente, quãto al tempo, si chiama cambio secco. perche realmente non è cambio, ma vn'imprestito. ne hà di cambio altro, che l'apparenza sola, & per questo fù chiamato cambio secco, perche non hà ne sugo, ne sostanza di cãbio vero. Nel medesimo modo si diuide il secondo genere di cambio. perche si può cambiare vna cosa presente per vn'altra absente. come vn cauallo, ch'io hò quì, per vna mula, che di quì è lontana in altro paese, ò vero è absente, quanto al tempo. quãto al luogo, come s'io cambiassi la casa, che hò quì in Valenza, dou'io habito, per quella, che vn'altro possede in Barcelona. Quanto al tempo è come s'io cambiassi la casa, che hora possiedo, per quella, che vn'altro harà, morto che sia suo padre: il terzo genere di cambio si diuide, come gli altri, ancor esso. perche posso cambiar l'vso, ò l'attione, che mi si dourà dare in altro luogo, & tempo.

Cambio secco.

8 Hora intorno a queste diuisioni occorre vna difficultà, & è, se sia necessario a la natura del cãbio, che le due cose cambiate siano attualmente presenti quanto al tempo, all'hora che si fà il cambio. se ben fussero absenti quanto al luogo. di maniera che quando vno cambia la cosa absente, l'habbia già in suo dominio, & ne sia in possesso, se ben quãto al luogo è lontana. la causa del dubbio è, perche Silu. vsura. 4. q. 9. §. 1. dice, che non si può dar contratto

Se le cose cambiate deuono esser presenti quanto al tempo.

tratto

tratto di permutatione propriamente, se non quando la moneta, che si dà, & quella, che s'hà da riceuere in cambio, sono già presenti. perche d'vna cosa presente con vn'altra absente, & che ancora hà da nascere, non si può dar cambio propriamente. si come ne anco può essere propriamente tra la cosa certa, & la incerta. Presuppone per questa ragione Silu. che i denari, che sono absenti, & che ancora non si possedono, siano incerti. il medesimo tenne il Soto lib.6. de iust.& iu.q.12.ar.1. & 2. perche altrimente piu tosto saria imprestito mutuo, che cambio. ma il Dottor Nauarro nel Commentario de' cambi.num.14. & nel Manu. latino cap.17.num.2.§.3.cap. tiene il contrario. l'opinione del quale pare, che sia piu vera perche si come può vno vendere quel, che ancora non è, ma che si spera douere essere. come quando alcuno vende i frutti della sua vigna, che non sono ancor venuti. così può anco cambiarsi quello, che ancor non è, ma si spera, che sarà. ma se di ciò non vi fosse speranza alcuna, già non si potria fare il cambio. si come ne anco si potria vendere quella cosa, che non è, ne tãpoco si spera, che sia per essere. di sorte, che acciò che vna cosa si possa cambiar con vn'altra, basta, ch'ella sia al tempo, che si deue consegnare. Onde come si vende a credenza per vn certo tempo, & si compra con denari anticipati, così si può celebrare il cambio, anticipando la consegna de l'vna de le due cose cambiate, & aspettando, che si consegni l'altra nel tempo da venire. Si deue però auuertire, che in simili cambij si mescola l'imprestito mutuo tacitamente, quando si cambiano denari. si come anco si mescola nelle vendite, che si fanno con denari anticipati. per la qual causa hebbe occasione il Soto di dire, che all'hora era

contratto di imprestito,& non di cambio. Questo c'habbiamo detto, s'intende del vero cambio, nel quale si cambia vna cosa differente per vn'altra. ma nel cambio, che hà natura di affittamento, come diremo piu a basso, non bisogna, che siano due somme di denari diuerse, perche si faccia il cambio, come si dirà nel cap. 32.

9 Differēza tra il cambio,& l'imprestito mutuo.

Resta, che dichiariamo hora, come siano differenti in tal caso il cambio, & l'imprestito mutuo, con cui hà gran simiglianza. questo lo dichiara Corrado nel libro de' contratti. q. 98. conclu. 1. & nella q. 99. conclu. 2. donde prese il Medina con altri molti questa materia. Hora quattro sono le

10 differenze di questi due contratti. La prima & principale è, che le cose cambiate hanno a essere differenti ò in genere, ò in specie, ò in numero. il che al cambio conuiene essentialmente. di maniera, che quanto piu saranno differenti, tanto meglio si potranno cambiare con uero cambio. la cagione di questo è, perche cambiare vuol dire dare vna cosa per vn'altra. onde quanto quella sarà piu altra, tanto sarà migliore per la natura del cambio. ma ne l'imprestito mutuo và al contrario: perche si deue render la cosa imprestata in se stessa, quanto piu sarà possibile: & però quãdo si può rendere quella istessa in particolare, & in numero si rende quella medesima in specie. Questa differenza esplicò San Thom. ne l'opusculo 73. cap. 13. & nasce da la diuersa natura di questi due contratti. perche l'imprestito si fà senza alcuno inter-

11 esse. Onde non si impresta una cosa, perche se ne dia vn'altra in ricompensa: ma perche si renda quella medesima, poi che altri se ne sarà seruito. ma il cambio è contratto interessale, nè si dà per esso niente gratiosamente, ma con obligo di dare

vn'altra

un'altra cosa in ricompensa di quella, che si è riceuuta, & che tanto uaglia, sia poi differente quanto possa essere. Et di qui nasce la seconda differenza; & è, che alcune uolte il cambio ricerca distanza di luogo. come quando si cambia il denaro, ch'io tengo in un luogo, per quello, che altri tiene in un'altro: la qual distanza all'hora fà distintione tra i detti denari, & tale, & tanta diuersità, quale, & quanta bisogna, acciò che uetamente si dica cambiarsi una moneta con un'altra. ma ne l'imprestito mutuo non si troua di sua natura così fatta distanza. anzi saria cosa illecita obligare il mutuatario, che restituisse la cosa imprestata in luogo differente, da quello, doue si fece l'imprestito. se già per conto del danno emergente, ò del guadagno cessante non fosse necessario di farlo. il che saria, come se hauendo io da rimettere alcuni denari hora, che posso farlo senza spesa, a Barcellona, per pagar quiui qualche mio debito, ò per trafficarli in qualche mercantia, uno mi gli domandasse in presto, di tal sorte che per imprestarli io perdessi quella opportunità di rimetterglila senza spesa al tempo debito. nel qual caso potrei io imprestarli a quel tale con obligo, che me gli restituisse in Barcelona: ma questo obligo non saria per uirtù de l'imprestito, ma per liberarmi da quel danno, che imprestando uerrei a incorrere. La terza differenza si piglia dal tempo. perche l'imprestito di natura sua ricerca, che vada qualche tempo tra il dar la cosa imprestata, & il recuperarla, poi che si fa ad effetto, che altri goda, & si serua de la cosa imprestata: il che non si può fare senza tempo: ma la natura del cambio è, che si possa fare nel medesimo instante, senza che ui interuenga tardanza alcuna, tra il

12

13

dare

dare, & il pigliare de le cose cambiate, & se nel cambio per lettere si fà il contrario, è cosa accidentale, & perche vi interuiene la distanza del luogo, la qual tira con seco la distanza del tempo, tra il dare vna cosa cābiata, & il riceuere l'altra. La quarta differenza si piglia dalla parte della materia. perche l'imprestito mutuo non hà luogo, se nō nelle cose, che consistono in numero, & peso, & misura. l'vso dellequali consiste nella consuntione di esse. ma il cambio consiste non solo in queste, ma ancora in tutte l'altre indifferentemente, come dalla prima sua diuisione è manifesto. Donde si inferisce essersi ingannato Corrado nella q.99. suppositione 4 dicendo, che quando interuiene distanza di tempo nel cambio di denari tra il dare di vna somma, & il riceuere de l'altra, all'hora il cambio non si distingue da l'imprestito mutuo. poi che chiaramente si vede per le differenze assegnate, che etiamdio in tal caso sono molto differenti. Habbiamo adunque diuiso fin qui questo contratto ne' suoi generi, & nelle sue specie, & perche queste diuisioni meglio si possano imprimere nella memoria, la proporremo nella seguente Tauola.

Tre

- Tre generi di cābio
  - Nel primo ſi cābia moneta per moneta
    - Preſente per preſente, & queſto è cābio minuto, & manuale.
    - Preſēte p̄ abſente ſecōdo
      - Il luogo, & q̄ſto ſi dice cābio p̄ littere.
      - Il tēpo, & queſto è cambio ſecco.
  - Nel ſecōdo ſi cābia vna coſa naturale, ò artificiale p̄ vn'altra artificiale, ò naturale
    - Preſente per preſente.
    - Preſente p̄ abſente, ſecōdo il
      - Luogo
      - Tēpo.
  - Nel terzo ſi cambia l'vſo d'vna coſa p̄ l'vſo d'un'altra. è una attione per un altra
    - Preſente per preſente.
    - Preſente p̄ abſente, ſecōdo il
      - Luogo
      - Tēpo.

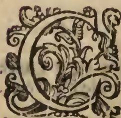
Di queſti tre generi di cambio il primo ſolamē-te è quello, che piu ſi frequenta tra le perſone, & che hà grā difficultà, et che dà molto da trauagliar a gli huomini litterati. che gli altri non ſono tan-

tò difficili, che bisogni per conto loro far dispute, & trattati particolari. Et però solo del primo parleremo nel restante di questa materia. Hora da questa diuisione cauiamo per cosa chiara dai si tre sorti di cambi pecuniarij: il primo è il minuto, ouero manuale. Il secondo è quello, che si fà per lettere. Il terzo è il secco. de' quali tutti trattaremo ordinatamente.

SOMMARIO.

1 Nel cambio minuto si può guadagnare.
2 Di moneta l'vso in quanti modi si considera.
3 Moneta in quanto misura de l'altre cose ha il valore inuariabile.
4 Cambiatore per l'officio può guadagnare.
5 Chi cambia con qualche danno, può guadagnare, & questo in quanti modi s'intende.
6 Moneta in che modo può essere cambiata per più di quel che è tassata.

DEL CAMBIO MINVTO. Cap. XXXI.



CIRCA il cambio minuto s'hà da auuertire, che non è cosa dubitabile, se sia lecito cambiare una moneta grossa per altra minuta, osseruando nel cambio la equalità del ualore, tanto de l'una, quanto dell'altra. perche in questo tutti s'accordano, che si possa fare. ma la difficultà stà in questo. se chi cambia possa lecitamente guadagnare cambiando.

Per

Per esplicar dunque questa difficultà, si deue prima notare, che questo negocio del cambiare si può essercitare in due modi, ò per obligo, & per officio, ò senza alcuno obligo, & di proprio arbitrio. secondo si noti, che la moneta si può considerare in due modi, ò come moneta, & prezzo delle cose vendibili, ò come vn metallo, & vna mercantia, che habbia molte vtilità, delle quali tratta il Dottor Nauarro nel trattato de' cambi, num. 12. Se si considera nel primo modo hà due vsi, l'vno principale, l'altro secondario, & manco principale. se ben l'vno, & l'altro gli conuiene in quanto moneta. L'vso principale del denaro, in quanto moneta, è l'esser prezzo delle cose vendibili, dandolo, & cambiandolo, come prezzo di esse: & questo è il principale, perche la moneta è vna sorte di misura, con cui si misura, & si apprezza il valore delle cose vendibili, & all'hora fà officio di misura, quando si applica ad esse, dandola, ò riceuendola in prezzo di esse, & con esse commutandola. Il manco principale, & secondario è il trafficar con essa, come si fà d'vna mercantia, comprandola, vendendola, affittandola, cambiandola. il quale vso le conuiene parimente, in quanto è moneta. perche serue a far mercantia, non come vn pezzo di metallo, ma inquanto è metallo improntato, & monetato. Così vediamo, che i libri si considerano in vn modo, inquanto sono di carta buona a foderar capelli, ò berrette, ò per couertare altri libri, ò fare altri seruitij simili. In vn'altro modo si considerano inquanto libri, & secondo questa consideratione hanno due vsi. l'vno principale, che è leggerli, & studiare la materia, che trattano: l'altro è men principale, & secondario, che è il venderli, & farne mercantia, come

1 Se per cābiare a mi nuto è lecito guadagnare.

2 Vso della moneta.

come fanno i librai, che gli comprano, & uendono, & cambiano, & trabalzano in mille modi. Il medesimo può uedersi in tutte le altre cose artificiali. si come le scarpe si possono considerare, in quanto sono un pezzo di cuoio; ò in quanto scarpe, & in questo secondo modo hanno due usi. il principale è portarle in piedi. il secondario è trafficarle, & uenderle, come fanno i calzolari. Et uenendo più al proposito nostro possiamo pigliar per essempio la canna da misurare, che si conforma cô la moneta nell'esser misura; & parimête tutte l'altre cose, che fanno officio di misura. si può dunq; prima considerar la canna, ò il passetto, come un pezzo di legno buono a scuotere i panni da la poluere, & a molti altri seruitij simili. secondariamente si considera, inquanto è canna, ò passetto. Et di questa maniera considerata hà due usi. l'uno principale, che è misurar la lunghezza del panno, & di tutte l'altre cose. per ilquale uso si serue di essa il sarto, il mercante di panni, & altri artefici simili. l'altro è meno principale, che è seruire di mercantia, a quelli, che ne uendono, & comprano, per il qual fine se ne serue il legnaiuolo, che la fà per uêderla ad altri. Donde si uede chiaro, che la moneta si può considerare in tre modi. prima come un pezzo di metallo. secondo come moneta, inquanto serue a l'uso, & fine principale, per cui fù principalmente inuentata. Terzo inquanto serue, come moneta per l'uso, & fine men principale, per cui non fù principalmente inuentata. Quando mò la moneta si considera secondo l'uso principale, & inquanto che ella serue per misura, & come tale si applica a le cose, che uagliano denari, all'hora il ualore suo consiste in indiuisibile, che non si può augmentare, ne diminuire, se non per l'auttorità

Il denaro si può cô siderare in tre modi.

3

rità

rità del Rè, ò de la Rep. la ragione di questo è, perche secondo questa consideratione è una sorte di misura, a cui di sua natura conuiene l'essere inuariabile, & di non potere essere ne augmentata, ne diminuita, se non per l'auttorità publica, come uediamo in tutte le misure d'ogni sorte. Terzo si hà da notare, che è cosa commune, & uniuersale in ogni contratto, poter guadagnare qualche interesse per conto del danno seguito, ò del guadagno perduto, & però come cosa manifesta, & chiara non si tratta quì, se per questa causa possa il cambiatore pretendere qualche guadagno.

Queste cose presupposte sia la prima conclusione. Chi è cambiatore per officio, & si troua obligato a questo ben può lecitamente per cambiare far guadagno, se già non hauesse per ciò salario conueniente dalla Rep. Prouasi questo perche l'obligo de l'hauere attendere a questo negocio ual denari. come uarria anco l'obligo, che uno pigliasse sopra di se di imprestar denari a chiunque ne uolesse. Diciamo, se non hauesse altro salario competente. perche hauendolo, non potria pretēdere altro guadagno. Che tale obligo poi meriti qualche mercede, è chiaro, offerendosi per ciò la persona del cambiatore a molti carichi, quali sono questi che seguono. Il primo è l'essere obligato a cambiar moneta buona, et corrente, per quella, che non è tale. come se in Valenza desse moneta Valentiana per Marauedis, ò per moneta di Maiorica, laqual qui in Valenza non corre. Il secondo è l'hauere a trauagliare in cercar monete diuerse, & hauerle in pronto per prouedere a chi ne hauesse bisogno. Il terzo è la briga di hauere a contare il denaro, ò ueder, che siano conti da altri, quando si cambia, essendo grossa somma. Portando dunque tale officio

4 Concl. 1.

cosi

così fatti pesi, è ben giusto, che per obligarsi a ciò il cambiatore, ne senta qualche vtile. Et di questa prima conclusione non hanno dubbio alcuno i Dottori: ma tutto il punto stà, se sia lecito a' particolari, che non hanno tale officio, guadagnar niente, quando volontariamente, & di loro capriccio cambiano. Albernoz nel terzo lib. de' contratti titu. 4. nega, che lo possano fare. Ma il Soto de iust. & iur. lib. q. 9. ar. 1. così il Medina, & il Dottor Nauarro nel commentario de' cambi. num. 19. & nel Man. c. 17. num. 283. D. seguono la contraria opinione.

5 Concl. 2. Per esplicar dunque questa controuersia sia la seconda conclusione. Quando chi cambia incorre per cambiare qualche danno, ò si priua di qualche vtile, potrà guadagnare qualche cosa. ma non altrimente. la qual conclusione hà due parti. La prima è che incorrendo danno, ò perdita per cambiare, possa domandare qualche guadagno. La seconda è, che non incorrendo tal danno, ò perdita, non si possa chiedere. Prouasi la prima parte per quello, c'habbiamo detto nel cap. 8. ne la seconda conclusione parlando del prezzo giusto de la vendita. doue disse S. Thom. esser lecito augmentare il prezzo per causa de l'vtile, che venisse a perdere il venditore per priuarsi de la cosa venduta. ma non già per conto de l'vtile, che ne tornasse al compratore: & essendo il cambio subalternato alla vendita, necessariamente ne segue, che di esso habbiamo a dire il medesimo. di sorte, che s'io mi trouo vn ducato in oro, ò in argento, & per cambio non me ne torna alcuno incommodo, non sarà lecito, ch'io domandi guadagno per tal conto, se ben ciò tornasse a commodo di quell'altro. l'vtile mò, del quale io potrei restar priuo per cambiare,

è di

è di molte sorti. La prima è per essere i denari correnti, & hauer io bisogno di spenderli. onde cambiandoli sarò forzato a cercarne d'altronde a cambio. ma se io non ne hauessi bisogno, & a quell'altro fossero necessarij, non potrei per cambiarli pretendere alcun guadagno. La seconda, se per cambiare sono astretto à sentire fastidio nel contare, ò interrompo l'altre mie occupationi, & negocij vtili, ò che mi vanno á gusto. La terza se la moneta fosse tale, che a me fosse molto grata, come per esser grande, & di buon currio, nō tósa, splendida, & bella. per la quale qualità suole tenersi come rara, & pretiosa. Il medesimo saria, se fosse vn reale da otto, ò vn ducato da dieci, che per ciò mi fussino assai chari. a questo anco si riduce l'antichità della moneta, come se fosse di quella di Cesare, di Augusto, ò di altri Imperadori di quel secolo. le quali monete sogliono essere stimate molto dalle persone curiose, & hanno per male di priuarsene. Riducesi anco a questo la moneta de' diuersi Regni, & nationi, come della Turchia, della Francia, de l'Inghilterra, & altre simili monete, le quali sogliono essere cercate, & tenute con molta curiosità per propria satisfattione. benche il cambio di cosi fatte monete, che non sono correnti, ne buone da spendere in questi tempi, piu tosto è commuta, che cambio. tenendosi non come monete, ma come medaglie. La quarta se per priuarsi di qualche moneta si perdesse qualche guadagno. come quando vno hauesse cento ducati d'oro, che soleua affittargli con guadagno per ornamento di nozze, ò d'altro, che cambiandoli venisse a perdere quello vtile. La quinta come s'io hauessi vna bella moneta grossa raccolta a posta per farne, come vn

Thesoro, ò perche occupa poco luogo, & si può portar facilmente doue bisogna, & per cambiarla venissi a perdere questa commodità. la sesta, s'io mi trouassi alcuni ducati d'oro, che fossero buoni a indorare vn calice, ò vn boccale d'argento, & per cambiarli perdessi vna tale commodità. La settima se i ducati, che io rieuo in cābio de' miei reali, ò i reali, che mi si danno per i miei quartrini fossero tosi, ò di poco peso, ò hauessero altri diffetti. perche in tal caso potrei pigliare tanto guadagno, quanto bastasse ricompensare quel mancamento, come disse Silu. Vsura. 4. q. 3. In tutti questi casi potria il cambiatore pretendere qualche interesse per cambiare, venendo per ciò a incorrere qualche danno, ò incommodità. La seconda parte de la conclusione si proua, perche il denaro non vale piu di quello, che ordina la Rep. Onde si come nō è lecito, ne l'altre cose, che si vendono, passare il prezzo tassato da la Rep. non vi essendo ne danno, ne perdita di guadagno, così non è lecito pretendere maggior quantità nel cambio di quello, che sia il valore de la moneta cambiata tassato da la Rep. non incorrendo per ciò chi cambia ne detrimento, ne perdita alcuna. Oltra di ciò, la moneta è vna misura de le cose che si vendono, & le misure delle cose niuno può ne augmentarle, ne diminuirle senza l'auttorità della Rep. Questa seconda conclusione è del Gaetano ne l'opuscolo de' cambi. c. 1. & 6. & di Silu. Vsura. 4. q. 3. & 4. & q. 7. §. 3. & prima era stata di Corrado nel lib. de' contratti, q. 99. concl. 5.

6 Se il ducato d'oro si può cābiare per più di ql-lo che vale.

Ma quello, che quì potria fare gran difficultà, è quello, che s'vsa nel cambio dei ducati, & delle corone. poiche vediamo esser commune stile di cambiare il ducato per dodeci reali, & mezzo, & per tredeci,

tredeci, & la corona per vndeci, & mezzo, non va lendo tanto conforme a la tassa del Rè. Et con tutto ciò i confessori lo passano, senza obligar chi lo fà a restituire. Hora circa questa difficultà sono tre opinioni. La prima è, che non si possa riceuere per il denaro, considerandolo come denaro, piu di quello, che vale secondo la tassa del Rè, & questa è la opinione del Medina, del Mercato, & di Albernoz, & per prouarla adducono la ragione hora detta. che trouandosi la moneta stimata, & tassata dal Rè, a niun'altro è lecito di augmentare il suo valore. La seconda è, che la moneta considerãdola come metallo, & anco come moneta, quanto a l'vso però secondario, può esser cambiata, & stimata piu di quello, che non è per la tassa del Rè, ma non già se si considera, quanto a l'vso principale di essa. la quale opinione è del Gaetano ne l'opusculo de' cambi. cap. 1. & 6. & del Soto lib. 6. de iust. & iur. q. 9. & del Nauarro nel commentario de' cambi. num. 51. & 52. I quali vogliono dire, che quando ci seruiamo de la moneta, inquanto è metallo, ò come di vna mercantia, ben si può vẽdere, & cambiare per piu di quello, che si troua tassata. ma quando fà officio di moneta, & di prezzo de l'altre cose, come è quando con essa compriamo, ò paghiamo qualche mercantia, non possiamo all'hora augmentare il suo valore oltre a quello, che è stabilito dal publico. Et se in contrario si allega, che niuno può pretendere nelle cose, che vende, ò cambia maggior prezzo di quello, che dalle leggi, ò dalla Repub. è stato tassato. rispondono, che in quel modo, che il valor della moneta si troua tassato, non si può augmentare. ma questa tassa non risguarda se non l'vso suo principale, che è di spenderla. Conformasi

ancora questa opinione con la commune prattica de gli huomini da bene i quali sẽza alcuno scropulo scambiano il doblone per 25. reali, ò 26. non valendo piu di 22. secondo la tassa, & con tutto ciò non ne sono ripresi dai buoni, & dotti Confessori. La terza opinione è, che si possa cambiar la moneta per piu dì quello, che vale secondo la tassa del Rè, considerandola come moneta, & quanto a l'vsò suo principale, di sorte, che s'io douessi dare a vno 25. reali, secondo questa opinione, non lo satisfarei con darli vna dobla, che vulgarmente suole essere stimata, & cambiata per altretanti reali. laquale opinione è probabile, con tre limitationi però. La prima è, che chi dourà pagare qualche debito non forzi il creditore a pigliar la paga in oro, per hauere occasione di cambiarla per piu di quello, che è tassata. di maniera, che se deue dar 25. reali, non saria lecito dare in paga di essi vna dobla d'oro, che per tanto suole cambiarsi, non volendo il creditore pigliarla, ma si gli deuono dare i suoi 25. reali. La seconda è, che se pur non potesse, ò non volesse satisfarlo se non in oro, non possa forzar l'altro a pigliar la moneta a quello, che vulgarmente si suol cambiare, ma secondo, che sarà tassata dal Rè. La terza, che in caso, che'il creditore domandasse di esser pagato in oro, possa il debitore dargli i ducati, & le corone al prezzo, che corrono, & sogliono essere communemente cambiate. la causa di questa diuersità è, che nel caso de la seconda, & terza limitatione, la moneta d'oro è come vna mercantià, la quale val meno, quando il venditore prega, & val piu, quãdo è pregato: & perche ne la seconda limitatione prega il debitore, che sia contento l'altro di pigliar la moneta d'oro; & ne la terza è pregato egli a darla, per
questo

questo hora potrà darla piu chiara, & all'hora nô. Per essempio di questo poniamo caso, che il sacco del grano fosse tassato dalla Rep. se ben per conto della grande carestia solesse già vendersi più caro de la tassa. se all'hora vno douesse darmi cinquanta scudi, non potria contra mia voglia darmene tanto grano. ma in caso, che non potesse pagarmi altrimente, non potrei però esser forzato a pigliarlo per maggior prezzo della sua tassa, non me ne contentando. ma se fossi io quello, che domandassi di esser satisfatto con tanto grano, potria ben l'altro forzarmi a pigliarlo secondo il prezzo corrente, se ben fosse piu de la tassa. Di queste tre opinioni la seconda par più probabile, & a l'argumento in contrario diciamo in vn'altro modo. che la moneta considerata come mercantia, ò come metallo di oro, può crescere & scemare in valore per la penuria, ò per l'abondanza, che di lei sia, si come auuiene del grano, non ostante la tassa; il che si vede communemente. Chiaro è, che questa consuetudine nata da la detta causa saria molto ragioneuole, & bastante a fare, che senza carico di conscienza potessino di lei seruirsi coloro, a cui tornasse bene di farlo, sendo communemente tolerata dalla Rep. ò da chi potria facilmente impedirla. Così l'vsanza, che hora è tanto generale, di cambiare i ducati, & le corone d'oro per piu de la tassa, escusa quelli, che di essa volessino seruirsi, nascendo ella dalla molta penuria, che si hà del denaro; & essendo tolerata, & permessa da chi la potria corregere, & gastigare. Di qui segue, che doue non fosse tanta penuria di questa moneta d'oro, ò ne fosse per il contrario abondanza grande, non potria cambiarsi per piu della tassa. poi che in tal caso

cessaria la causa, per cui fù ragioneuolmente permesso il contratto. Segue anco da le cose dette, che il medesimo potria farsi nel cambio de' reali Castigliani; doue ne fosse penuria grande, come saria ne l'Isola di Maiorica, di Minorica, & di Euiza, & altri paesi simili, doue corre ordinariamente altra moneta, che la Castigliana; quando si venisse a tãta carestia di reali Castigliani, quanto io vidi in vn tempo, nel quale se ne vedeuano pochissimi, & con somma difficultà se ne poteua hauere. Onde io vidi cambiarli, etiamdio di ordine del publico per maggior quantità, che non era la tassa, & il valor naturale di essi. di maniera, che in tal caso cambiar la moneta per piu, che non è la tassa, non è contra la conclusione proposta. perche all'hora non val meno, & propriamente non si riceue nel detto cambio piu di quello, che vale.

Obiettione.

Vn'altro argumento potria farsi contra la medesima opinione, & è questo, la stima, & il valore de la moneta in quanto moneta, & quello, che hà inquanto metallo, non sono differenti, ma sono il medesimo. perche nel tassare il ducato d'oro, & il reale d'argento fù considerato il valore del metallo, che fusse tanto; quanto esso valeua, di sorte che a vendere vn pezzo d'oro, ò d'argento della medesima grandezza del monetato, se n'haria il medesimo prezzo, che hora vagliono in moneta. adunque inquanto sono vn pezzo di metallo, non si possono cambiare per piu della tassa. Diciamo a questo che il metallo hà in se due sorti di vtilità. l'vna, che è commune ad ogni specie di metallo, come ne l'oro, ò ne l'argento il colore, il suono, il peso, la purità, la virtù di far qualche effetto, & altre simili. Vn'altra è particolare, che suole essere in un particolar metallo, & non in vn'altro della medesima

sima specie. come saria l'essere vn'oro molto splendido, molto puro, di buona grandezza, come veggiamo ne' doppioni de due, & in quelli da dieci, ò da quattro, i quali per la grandezza loro sogliono essere monete molto stimate. Diciamo adunque, che quando si tassa il valore de' metalli monetati, solamente si hà rispetto a la commune vtilità di essi, & gli valutano secondo questa consideratione. Et non secondo che varriano per conto delle altre vtilità particulari. Onde per questa causa si possono cambiare per piu di quello, che non sono tassate, in caso che il padrone della moneta incorresse qualche incommodo, ò danno per cambiarla, come habbiamo detto nella seconda conclusione. Diciamo ancora, che quando fù tassata la moneta al tempo del batterla, fù tassata solamente conforme a quello, che all'hora valeua, considerata l'abondanza sua, & l'altre simili circonstanze: lequali mutandosi, può anco mutarsi il valor suo, come in tutte l'altre cose può accadere. Et con questo diamo fine a la materia del cambio minuto.

SOMMARIO.

1 Cambio per lettere perche cosi si chiama.
2 Cambio per lettere di tre sorti.
3 Cambij per lettere di tre sorti in che sono differenti.
4 Cambij di tre sorti in che modo si diuidono.
5 Cambio per lettere primo è permutatione.
6 Cambio secondo per lettere secondo è affittamento.
7 Contratti come pigliano la natura dalla intentione de' contrahenti.
8 Nel affittamento come può essere che si conceda il dominio della cosa.

DEL CAMBIO PER LETTERE, ET delle sue specie, & della natura di ciascuna di esse. Cap. XXXII.



Dichiarata la natura del primo cābio, segue hora il secondo chiamato cambio per lettere. Et hà questo nome, perche l'vno de' cōtrahenti dà, ò piglia denari, & l'altro dà vna lettera, ò vna poliza, in virtù della quale s'hà da riceuer la moneta, che l'altra parte hà da dare in cambio di quella, che prima hauea riceuuta, ò data. Questa materia è molto difficile: ma trattandola ordinatamente, spero si aprirà la strada per meglio intenderla. Tre cose dunque haremo à trattare in genere. Prima diuideremo questo cambio ne le sue specie, ò modi, perche sono differenti tra loro, ne conuengono in vna medesima essenza, ò natura vniuocamente, laqual si douesse prima esplicare, perche fuor di questo che tanto l'vno, quanto l'altro si fà per lettere, ne l'altre cose sono molto diffe-

differenti. Secondo sarà l'esplicar la natura di ciascheduno appartatamente. Terzo si dichiarerà il fondamento, in cui s'appoggia la giustitia, & la rettitudine di ciascheduno; rispondendo à le difficultà, che intorno a qualunque di esso occorreranno.

2 Le specie dunque, & i modi di celebrare questo contratto sono tre. La prima è, quando i due contrahenti hanno bisogno del denaro in diuersi luoghi, doue non gli hanno; & hauendo da l'altro canto l'vno, & l'altro denari in vn'altro luogo, doue non ne hanno bisogno, vengono l'vn con l'altro a scambiar denari con denari: commutando quello, che l'vno hà in vn luogo, con l'altro, che l'altro harà in quell'altro luogo. La seconda è, quando hauendo vno bisogno di trasferire denari da l'vn luogo a l'altro, gli dà a qualcuno, che gliene trasporti. La terza è, quando hauendo vno bisogno di denari in vn luogo, doue nō ne hà, si gli danno quiui, ma con obligo, che deua rimettergli in un'altro.

Tre specie del cābio p lettere.

3 Quanto al secondo nota, che trà la prima, & la seconda forma di cambio è grandissima differēza; perche ne la prima è necessario, & quanto alla natura sua si richiede, che siano due somme di denari in diuersi luoghi, l'vna delle quali si cambia per l'altra. la ragione di questo è, perche questo tal contratto è vero cambio di moneta, & per questo è necessario, che vi interuengano diuerse monete; non potendo il cambio propriamente hauer luogo doue le cose cābiate non sono diuerse. Per intēder bene questo, poniamo caso, che questo medesimo cōtratto si faccia in qualche altra cosa, che nō sia denari, & all'hora si vedrà, come le cose cābiate necessariamēte hāno a essere diuerse tra loro.

Differēza tra la prima, & la seconda sorte di cambio.

questo

questo saria, come s'io hauessi in Valenza vn libro del quale hauesse bisogno vn'altro in detta Città. & egli n'hauesse vn'altro simile in Barcellona, doue io n'hauessi parimente bisogno; se io all'hora dessi il libro mio in Valenza a costui per hauere il suo, che egli hà in Barcelona, saria vero cambio di cose, che sono diuerse in numero, ancor che non fossero diuerse in specie. Parimente in questa prima sorte di cambio, perche sia vero, bisogna, che v'interuengano due monete differēti, di cui l'vna si cambi per l'altra. Ma nel secondo cambio non è cosa essentiale, che siano cose differenti, ma accidentale, cioè per conto de la materia, sopra di cui si fà il contratto del cambio. perche facendosi in altre cose, che in denari, ò cose de la medesima sorte, il medesimo, che si dà in vn luogo, si riceue poi in vn'altro. come s'io hauessi bisogno di mandare vna mula da Valenza a Barcelona, la medesima, che dessi in Valenza, riceuerei in Barcelona, & non vn'altra. di maniera, che se in questa sorte di cambio vi interuengono due cose differenti, l'vna data in vn luogo, & l'altra restituita in vn'altro, è per accidente. cioè per esser denari la cosa data, i quali basta restituirsi nella medesima quantità, ancor che non sia la medesima in numero. Il medesimo diriamo di tutte l'altre cose, l'vso delle quali consiste nel consumarle, & in spenderle, come è quello della moneta, si che in quanto a quello, che appartiene a la natura di questo contratto, si gli conuiene, che la cosa, che si dà in vn luogo, perche si renda in vn'altro, sia quella istessa; & è accidentale, considerata la forma, & la natura di esso, che sia diuersa. ma nel primo genere di questo cambio si conuiene essentialmente, considerata la forma, & natura sua, che le cose cambiate siano differen-

ferenti in uumero. Del terzo genere di cambio diremo più giù. come in esso ancora necessariamente vi interuiene diuersità di monete; ancor che non così chiaro apparisca, come primo, & la ragione è, perche è cambio vero, come all'hora dichiareremo.

Si deue anco notar più oltre, che il secondo genere di questo cambio si fà in due modi come lo 4 appuntò Silu. Vsura. 4. q 6. inquanto che il luogo, doue io prima dò la moneta, acciò dipoi mi sia data in vn'altro, è in due maniere. perche a le volte io dò prima qui i denari, perche mi siano dati in vn'altra parte, come s'io gli dessi in Valenza, perche mi fossero dati poi in Barcelona. altre volte io dò denari, ò gli fò dare à mio cōto in vn'altro luogo, perche a me siano dati qui. come s'io prima gli dessi in Barcelona, perche a me fossero poi dati qui in Valenza. di sorte che & ne l'vno, & ne l'altro modo io dò prima la moneta in vno luogo, perche sia poi data a me, ò a che io vorrò in vn'altro. La terza specie si può far ancora essa in due modi, come la seconda inquanto che il luogo, doue prima mi danno i denari, può essere differente. l'vno è, quando prima mi danno qui i denari, accioche gli rimetta io in vn'altra parte. come se mi gli dessero prima qui in Valenza, perche io poi gli rimettessi in Saragozza. l'altro è, quando prima mi è data la moneta in altra parte, come in Saragozza, acciò che io la renda poi qui in Valenza. Ma per distinguere facilmente, & senza alcuna confusione queste due specie. la seconda, & la terza, & i modi loro differenti, a due cose bisogna hauer la mira. l'vna è la persona, che prima dà i denari a l'altra, se sono io, ò pure l'altro. perche quando io dò prima denari a l'altro, è il secondo genere di cambio.

Il secōdo genere di cābio hà due specie.

Il terzo genere di cambio hà due specie.

ma quando l'altro gli da prima a me, è il terzo. L'altra cosa è il luogo, doue prima si da il denaro. perche dandosi prima quì, doue io, o l'altro stà, è il primo modo, o la prima specie di questi due generi di cambio, & dandosi prima in altra parte è il secondo modo, o la secóda specie. il che si vedrà piu chiaramente ne la seguente figura.

Il cambio p lettere hà tre specie
- La prima è quando vno cambia la moneta, che hà in vn luogo, per quella, che l'altro harà in vn'altro luogo.
- La secóda è quãdo io dò prima
  - Quì la moneta, perche mi sia data in altra parte.
  - O la dò in altra parte, perche mi sia data quì.
- La terza è quãdo l'altro mi dà a me prima la moneta
  - Quì, perche io gli la renda in altra parte.
  - O me la dia in altra parte, perche io la renda quì.

Hora per intendere piu radicalmente la natura di questi tre generi di cambio, si deue notare, che contratto sia ciascheduno di essi, ò a che contratto si riducano. che è la seconda cosa da noi promessa. Del primo chiaro è, che è vero cambio, come già l'habbiamo a bastanza esplicato. Ma il secondo non hà di cambio altra cosa, che l'apparenza. inquanto appare, che il denaro da me dato in vn luogo, si cambi per quello, che a me è dato in vn'alto. ma realmente non è cambio, anzi vn'altro contratto. perche nel cambio bisogna essentialmente, che vi interuengano due monete differenti

5

Il secódo genere nó è realmen te cábio.

renti in numero, poi che in esso si dice commutarsi vna cosa per vn'altra. ma a questo contratto non gli cõuiene intrinsecamente, & quanto a la natura sua, che la moneta, ch'io dò in vn luogo sia differente in numero da quella, che mi si deue dare in vn'altro, come già l'habbiamo tocco di sopra. il che si mostra chiaramente esser vero, perche osseruandosi la medesima forma, & natura di questo cõtratto, mi si potria dar benissimo in Salamanca per 6
essempio, la medesima moneta in numero, ch'io haueuo data in Valẽza, acciò quiui mi fosse rimessa, la natura dunq; di questo contratto è di essere vna specie di affittamento, come disse Sil. vsura.4. q.8. §.2. & il Gaetano ne l'opusc. de cambi.ca.6. & in altri assai con loro; per il qual cõtratto par, che vno si obblighi a portare il denaro da vn luogo a l'altro. Et è virtualmente il medesimo, che raccomandare il denaro a un mulatiero, ò a un marinaro, ò a qualunq; altro, che gli trapassi, & porti da un luogo ad vn'altro, dandoli per la fatica sua quãto merita, ilqual contratto è chiaramente di affitto. così vediamo, che di fatto s'vsa nella Città di Valenza, & in molte altre terre, che chi pretende mandar denari a Salamanca, perche siano consegnati a li proprij figliuoli, & fratelli, che quiui studiano, gli danno al mulatiero ordinario, pagando gli vn tãto p l'opera sua. & egli gli porta, & consegna doue, & a chi deue. Et, se come gli dãno al corriero, gli dessero ad un mercãte, ò a qualunq; altra persona, accioche fossero portati al medesimo luogo, pagãdone la debita mercede, nõ saria altro contratto, che questo. Però sogliono chiamare questo cõtrattocãbio di trapasso, ò di passaggio, essẽdo stato iuẽtato p trapassar denari da l'un luogo a l'altro Cõ tutto ciò il Nauarro nel cõmentario de' cambi

Il secõdo genere di cãbio si riduce al contratto del fitto.

Cambio di trapasso.

nu.21.

nu.21.pretende non esser questo contratto di affittamento, ma vno di quelli, che non hanno nome: & lo proua per due ragioni. l'vna, perche i contratti dependono da l'intentione de' contrahenti, & niuno quando dà denari in vn luogo, perche gli siano rimessi in vn'altro, pretéde, ò pensa di far contratto di affittameuto, per cui l'altro resti, per dir così affittato, per trasportare la detta moneta. l'altra perche se fosse contratto di affittamento, non passeria il dominio de' denari in colui, che gli riceue per trasportarli, come vediamo farsi ne gli altri affittamenti. anzi che quì si fà il contrario, poi che quel tale resta padrone di essi, & ne può disporre, spendendoli a modo suo, pur che ne dia altretanti nel luogo conuenuto, & al tempo debito.

Ragiõ prima del Nauarro in cõtrario

Altri arg.

Molti altri argumenti si potriano fare a fauore di questa opinione & il primo sia questo. Il presente contratto hà le proprietà, & le conditioni de l'imprestito mutuo. adunque non sarà contratto di affittamento. prouo l'antecedente, perche si come ne l'imprestito mutuo si concede il dominio de la cosa imprestata al mutuatario, così in questo contratto si concede il dominio de' denari dati a chi gli riceue. Et si come la cosa imprestata si deue rendere al padrone dopo alcun tempo, così in questo contratto i denari dati in vn luogo si hanno a restituere al padrone di essi in vn'altro passato vn certo tempo.

Il secondo argumento è questo. Quando vno si è affittato per passar denari da vn luogo ad vn'altro. se si perdessero senza sua colpa, come se gli fossero robbati, ò affõdãdosi la barca, in cui gli portaua per il mare, non resteria obligato a restitutione alcuna. poiche quando la cosa affittata si perde senza colpa del fittauolo, il danno và al padrone

ne di essa solamente. ma in questo contratto se si perdesse il denaro raccomandato al mercante perche lo rimetta in vn'altro paese, resteria obligato a restituirlo, ancor che fosse senza sua colpa. adunque non è affittamento.

Il terzo è questo, colui che si è affittato per trapassar denari da l'vn luogo a l'altro, realmente gli porta, & non in qualunque modo, ma con fatica, & trauaglio, & pericolo, ma in questo contratto chi riceue i denari, non gli porta realmente, ne dura fatica, ne si espone a pericolo per consegnarli in vn'altro luogo. adunque non è affittamento.

7 Al primo del Nauarro.

A tutti questi argumenti facilmente si può rispondere. Et al primo del Nauarro diciamo non esser vero, che la natura de' contratti penda da l'intentione de' contrahenti, di tal maniera, & a questo senso, che siano di tal natura, et specie, di quale i contrahenti vogliono, ò pretendono, che siano. molte volte pretendono i contrahenti far contratto di compra, ò di compagnia, ò di cambio, aggiungnendoui tali conditioni, & parti, che sarà poi vn imprestito mutuo. come trattando della vendita, habbiamo detto, & diremo anco poi trattando de le compagnie, & d'altri cōtratti. Depende adunq; il contratto dalla intentione de' contrahenti in questo che non si faria, se quelli non si mouessero, ò non si applicassero a farlo; ma che egli habbia tal natura, & non altra, depende, & nasce non dalla intentione, & volontà de' contrahenti, ma dalle qualità, & conditioni, con cui sono fatti. perche altrimente, seguiria, che se i contrahenti pretendessero far contratto di compra, ò di affittamento, ò di compagnia, il contratto saria tale, per hauer essi voluto così, ancor che le qualità di esso fossero di contratto assai differente. Diciamo adunque, che

che il contratto harà tal natura,& specie, quali saranno le qualità a lui date da' contrahenti: di sorte che se gli daranno proprietà, & qualità di imprestito, ancor che la intentione loro fosse stata di fare vna vendita, & se gli daranno conditioni, & qualità di affitto, sarà affitto, se ben pretendessero fare contratto di imprestito commodato. si che non perche pretendano essi far cambio, sarà cambio, se gli daranno poi qualità di affitto. si come anco nelle cose naturali non perche pretenda vno generare vn figliuol maschio. sarà maschio, ma se harà le qualità di femina, sarà femina, & non maschio. Così diciamo hora di questo contratto di cambio, che se bene i contrahenti non pretendono, ne pensano far contratto di affitto, non per questo non sarà affitto, hauendo qualità, & conditioni di affitto.

8 Al 2. Al secondo del Nauarro diciamo, che se bene è vero, parlando regolarmente, che non si concede il dominio della cosa raccomandata, perche si porti da vn luogo ad vn'altro: può nondimeno essere. che si conceda per qualche accidente, come saria, essendo denari quello, che si hà da portare dati in tanta quantità, i quali non importa, che siano quei medesimi in singulare. pur che siano quei medesimi in quantità, & valore. ma per il medesimo argumento se fosse efficace, si prouería, che quando io dessi ad vn mulattaio tanta quantità di denari. perche mi gli portasse da vn luogo ad vn altro, dandoli la sua mercede, non saria affittamento, poi che non obligandolo a rimettermi colà quei medesimi in numero, ma in quantità, gli resta facultà di pigliare il dominio di essi, & di spéderli in quello, che vorra. il che è chiaramente falso, & se vogliamo parlar propriamente, colui, che in questo

contratto dà dinari all'altro, perche gliene porti, non per questo gli concede il dominio di essi, ma ne tampoco glielo nega. anzi lo lascia in libertà, perche faccia quello, che piu gli torna bene, o lo pigli, o lo lasci. Onde habbiamo a dire, che egli se lo piglia senza, che gli sia dato, poi che nõ gli è vietato, anzi permesso. di sorte, che ne l'vn, ne l'altro, ne il dare il dominio, ne il prohibirlo cade sotto la intẽtione di chi dà i denari, accio che gli siano trasferiti da vn luogo a vn'altro. Per questa dottrina si apre la via di rispondere al primo de gli altri argomenti. Diciamo adõnq; che non è imprestito mutuo questo contratto per due ragioni. La prima è, perche nel imprestito mutuò cade sotto la intẽtione, se bẽ non principale, di chi impresta cõcedere, & dare il dominio della cosa imprestata, essendo l'imprestito mutuo. Chiara cosa è, che chi impresta dinari per tale attione pretende conceder principalmente l'vso di essi, & per cõsequenza il dñio nõ potendo esser l'vno senza l'altro. il che nõ auuiene in questo contratto, poi che chi dà i dinari non pretende conceder l'vso di essi, ne anco il dominio anzi che ne pur ci pensa, ma solo pretende, che gli siano portati da vn luogo a vn'altro, ne la medesima quantità da lui data. il qual trapasso si può molto ben fare senza, che si conceda il dominio di essi. Et questo è quello, che cade sotto la sua intẽtione. La secõda, perche ne l'imprestito si troua sempre di sua natura la distãza del tempo tra il dar la cosa imprestata, & il rihauerla. poi che si impresta, perche altri possa seruirsene per qualche tempo. ma non vi interuiene distanza di luogo, se non accidentalmente, poi che nel medesimo luogo, doue si impresta la cosa, qui di ragion si deue restituire. Mà in questo cõtratto va molto al cõtrario, perche di

Al primo de gli altri argomenti.

natura sua ricerca distāza di luogo.ma nō di tēpo, se nō per accidēte, cioè ī quāto nō si può il dinaro trappassar da luogo a luogo, sēza vn poco di tēpo.

9 Al 2. Al secondo argomento diciamo, che chi hauesse affittato se stesso per portar dinari da vn luogo ad vn'altro, non saria obligato per virtù, & natura di tale affitto a pagarli se si perdessero senza sua colpa, ma se vi s'aggiugnesse il cōtratto dell'assicuratione di sorte, ch'vna medesima persona fosse l'affittata, & quella, che assicura, all'hora andria sopra di lei la perdita de' dinari. il che saria, come se il medesimo vetturale, che deue portare i dinari gli assicurasse ancora. perche in tal caso, se si perdessero etiamdio senza sua colpa, il dāno saria tutto suo. Così appunto accade in questo contratto, che quello, a cui si danno i dinari, perche gli trappassi, fa insieme l'officio di trapassatore, & di assicuratore. Et per questo restano a suo carico i danni, & la perdita della moneta.

Al 3. Al terzo diciamo, che il trappassare il dinaro da luogo a luogo, si può fare in due modi, o realmente, & in fatti, come fanno i mulatieri, & i marinari, o equiualentemente, come in questo contratto si fa. perche tanto vale, ch'io ti dia il denaro in Roma, ilquale tu a me lo desti in Genoua, perch'io te lo dessi in Roma, come s'io realmente lo portassi da Genoua a Roma. poi che da l'vno, & da l'altro risulta il medesimo effetto, che è, che tu habbi in Roma il denaro, che haueui in Genoua. Rispondiamo hora in forma a l'argomento, che quando io conduco vn'huomo, perche mi porti dinari da luogo a luogo. La intentione mia è, che mi gli dia quiui posti senza alcun mio trauaglio, & pericolo, & egli a questo resta obligato. ma non è già la mia intentione, che me gli porti formalmente, caminan-

nan-

nando à giornate, come fa il procaccio, ma che me gli porti, come gli tornerà meglio, o formalmente, ò virtualmente, pur che mi gli dia, & io gli habbia doue ne hò bisogno, & al tempo debito. Lasciando poi a la elettione, & a la industria sua, che me gli porti con tutte le sue commodità, quanti ne potrà, & vorrà hauere. Poniamo caso, ch'io conduca vn mulatiero, o vn marinaro, accio che mi porti a a Lisbona vna certa somma di dinari. Se egli poi si fermasse in Siuiglia, ma con l'ingegno, & sagacità sua mi desse al tempo conuenuto i miei dinari in Lisbona. non diriamo noi all'hora, che egli hauesse satisfatto a l'obligo suo, si veramente, & nondimeno non si mosse di Siuiglia, ne portò il dinaro formalmente, ma virtualmente, & equiualentemente. Et se mi dirà alcuno, che costui non durò fatica, ne corse i pericoli, c'haria corsi, se formalmente hauesse portati quei dinari fino a Lisbona: diciamo, che queste sono cose molto accidentali a la natura di questo contratto, & che trappassare il detto denari senza attualmente incorrere ne fatica, ne pericoli, si attribuisce a la industria de l'altro, la qual non val meno in questo caso, che le fatiche, & i pericoli in vn'altro. basta che il portar dinari da luogo a luogo è di sua natura cosa di pericolo, & di fatica per conto mio, & merita la sua giusta mercede, & che la industria di quell'altro mi libera da tutti i fastidij, & pericoli, che dourei sentirne, quantunque egli lo faccia senza alcuno disastro suo. ne per questo deuo io essere escusato dal dargli quel premio, che l'opera merita di sua natura, ne anco posso dire, che per ciò si muti la natura di questo contratto. Questa medesima dottrina si toccherà nel seguente cap. respondendo al primo argomento fatto contra la giustitia di que-

ſta ſeconda ſpecie di cambio,& è di Silu. Vſura 4. q.8. §. 2. Et da quanto s'è detto reſta dichiarata la natura di queſta ſeconda ſpecie di cambio.

Che contratto ſia il terzo genere di cambio.

10 Quanto al terzo, è difficoltà tra Dottori in determinare à qual contratto ſi riduce. Alcuni l'hebbero per cōtratto di vendita, come fu Fabiano Genoueſe nel ſuo Trattato de' cābi c. 5. Ad altri è parſo di ridurlo à quello del fitto. perche ſe quādo io dò prima a l'altro i dinari, perche me gli rimetta in vn altro luogo, è contratto di affitto, come habbiamo già prouato del ſecondo genere de' cambi; adunque quando l'altro ne darà a me, perche io faccia il medeſimo, ſarà parimente cōtratto di affitto. parendo che ſia la medeſima ragione tanto de l'vno, quanto de l'altro. Altri hanno detto, come fu ſanto Antonino p.2.tit.1. cap.7.§. 47. & nela 3.part. tit. 8. c. 3. innanzi al § 1. che ſi riduce al contratto de l'impreſtito mutuo, atteſo che darà il cambiator dinari a vno, acciò glie ne rēda in vn'altro luogo, par che ſia vn'impreſtarli in vn luogo con obligo di renderli in vn'altro. A Silu. Vſura 4. quæſtio 8. §. 1. parue, che ſi potria ridurre a vendita, & permuta. dice egli eſſere vna vendita di dinari in quel modo, che i dinari ſono vendibili. & che a queſto non ripugna l'eſſere vna medeſima moneta quella, che il Banchiere dà, & l'altro gli rende, douendo eſſer coſe differenti la coſa venduta, & il prezzo di eſſa; perche vna moneta può eſſere prezzo di ſe medeſima, conſiderandola, come poſta in diuerſi luoghi, di ſorte che diciamo, che la moneta dal Banchiere in vn luogo ſi vende per la moneta, che egli hà da riceuere in vn'altro per la ricompenſa di quella. Diceſi anco permuta, in quanto i dinari dati in vn luogo ſi permutano per quelli, che ſi hanno da riceuere in vn'altro.

Hora questa difficultà tanto intricata noi andre-
mo esplicando per conclusioni, acciò così proce-
diamo piu chiaramente.

La prima sia questa. Questo terzo cambio non 11
si può ridurre, parlando propriamente, al contrat- Cõcluſ. 1.
to di vendita, & di compra. Prouiamo questa con-
clusione, perche ne la vẽdita è essentiale, che v'in-
teruengano due cose differenti, come trattammo
nel c.7. de le quali l'vna sia determinatamẽte prez
zo de l'altra. il qual prezzo bisogna, che sia dinari,
o cosa equiualente. & l'altra nò, come quiui lo di-
chiarammo. ma in questo contratto non ci è altro,
che dinari da ogni banda, & niuno di essi è deter-
minatamente prezzo de l'altro, non essendo mag-
gior ragione de l'vno, che de l'altro. adunque non
è propriamente contratto di vendita. Ben è vero,
che contra questa dottrina si potria fare questa
obiettione.

Quando io dò dinari a cambio in vn luogo per vn
altro (come saria in Medina per Siuiglia) i dinari,
che mi si deuono rendere in Siuiglia in ricompen
sa di quelli, ch'io prima haueuo dati in Medina,
sono determinatamente prezzo di essi. adunque
sarà contratto di vendita, di sorte che chi piglia di
nari a cambio in Medina pare, che gli compri,
dando in prezzo di essi la moneta, che ha da ren-
dere in Siuiglia per ricompensarli.

A questo diciamo, che per la medesima ragione si
proueria, che il cambio manuale, o minuto, per
cui si cambiano scudi per reali, o reali per quat-
trini, saria parimente contratto di vendita, & di
compra, & non di cambio, poi che anco qui pa-
re, che la moneta minore, o minuta, data in ri-
compensa de la maggiore, tenga determinata-
mente natura, & luogo di prezzo. Et cõsi biso-

gneria confondere il contratto di cābio, con quello di compra,o vendita.Neghiamo adunque, che detti dinari dati in ricompensa de gli altri, che si riceuerono a cambio,habbiano piu natura,& luogo di prezzo de gli altri,che si dierono a cambio, essendo & gli vni,& gli altri tutti dinari,ne vi è altra differenza tra essi da poter dare ad alcuno natura,& luogo di prezzo, se non il darsi l'vno prima, & l'altro poi in ricompensa di quello. il che non basta per tale effetto. perche nella compra, & vendita molte volte il prezzo si da prima, come quando si fa con dinari anticipati, & altre volte poi,come quando si fa a credenza quello, che piu essentialmente conuiene a la vendita,e che il prezzo della cosa venduta sia determinatamente dinari,o altra cosa in vece di essi,come ampiamente esplicammo nel detto c.7.dichiarando la diffinitione della vendita. Et perche in questo contratto amendue le cose permutate sono moneta, ne vi è piu ragione per l'vna, che per l'altra, acciò vna di esse sia prezzo,non si può ridurre al contratto, & natura di vendita. Quanto piu, che ancor che fosse contratto di vendita realmente, nel medesimo modo douria inuestigarsi la rettitudine, & la giustitia sua,che se fosse contratto di cambio. Et questo per essere il contratto del cambio subalternato,& soggetto a quello della vendita, & molto a lui simile,& propinquo, come lo dicemmo nel ca. 25.& lo diremo anchora nel c.45. onde non bisogna molto insistere quanto a questo, che sia contratto di vendita, ò nò

1 Concl.2. La seconda conclusione è questa.Questo cōtratto non può ne anco essere di affitto, per cui quello che riceue i dinari a cambio, si dica restare affittato per portarli da luogo a luogo. Prouasi questo,

perche il contratto de l'affitto ridonda principalmente in vtilità del fittauolo, l'intentione del quale è comprare l'vso, & il seruitio della cosa affittata. ma questo contratto non ridonda principalmẽte in vtilità di chi da i denari a cambio, ma di chi gli riceue. Onde si fa ad instanza, & petitione sua. adunque non sarà contratto di fitto. Per questa dottrina resta satisfatto a l'argomento proposto in contrario al principio della questione, non essendo la medesima ragione del mio dar dinari ad vn altro, perche me gli rimetta in vn'altro luogo, & del dargli egli a me. perche quando io dò dinari a l'altro, tal contratto ridonda in vtil mio principalmẽte, comprando io per esso il seruitio, & il ministerio suo, accioche mi rimetta i miei dinari in vn altro luogo, & per questo viene ad essere affitto. ma quando l'altro dà il dinaro a me in questa sorte di cambio, il contratto ridonda principalmente in profitto mio, che riceuo i dinari, & non in profitto di chi gli dà. Et però non si fa ad instanza sua, ma mia. Onde non può esser contratto di fitto. Questo s'intenderà poi piu chiaramente da quello, che trattaremo piu giu.

La terza conclusione è questa. In questa sorte di cambio interuengono virtualmente due specie di contratti, cioè il cõtratto di imprestito mutuo, & il contratto di cambio. In quanto che il cambiatore dà il denaro a chi deue rimettergliene in vn'altro luogo dopò tanto tempo, partecipa de l'imprestito mutuo. ma in quanto, che lo dà, accioche gli sia rimesso, nõ quel medesimo, ma vn'altro ad esso equiualente partecipa della natura del cambio. Poniamo vn poco l'essempio di questo contratto in qualche altra materia, che non sia dinari, acciò che meglio s'intenda quanto diciamo. Dassi vna

13 Concl. 3.

mula in Valenza a persona, che l'hò da rimettere per di qui a tanto tempo in Barcellona. hora se come era obligato per ragion de l'imprestito a render quella medesima in particolare, le parti hauessero conuenuto, che in luogo di essa, ne fosse restituita vn'altra, che si trouasse nella istessa Città di Barcelona, così buona, come quella, chiaro è, che qui vi interuerriano due contratti. L'vno di imprestito, l'altro di cambio, o di permuta. In questo modo medesimo, quando vno domanda in Valenza dinari a cambio per Barcelona, è come vn chiederli in presto fin tanto, che andando, o mandando a Barcelona, glie ne restituisca quiui cambiari, dando in cambio di essi altri, che siano equiualenti posti nella medesima città, come se quiui fossero cambiati. Dichiariamo questo ancor piu in particolare. Se vno mi domandasse mille reali Castigliani in Valenza per rendermeli in Barcelona, doue il reale vale vn denaro piu, che in Valenza, contentandomi io di ciò, cō questo, che me gli restituisse in detto luogo, non in argento, ma in minuti, in vn contratto simile a questo, chiaro è, che vi concorreriano due sorti di contratti. L'vno di imprestito, in quanto fur dati prima i dinari in Valēza, acciò che di essi altri se ne seruisse fino al tempo di restituirli in Barcalona, & l'altro di cambio, in quanto s'hāno da restituire in minuti. Questo contratto adunque si fa equiualentemente, quando si danno dinari a cambio in Valenza per Barcelona, ne vi è altra differenza tra di loro, se non che ne l'vno vi saria quel obligo di piu di pagare i dinari riceuuti in tanti minuti, & ne l'altro douriano pagarsi in reali d'argento, cosa, che non varia il contratto, poi che il pagar dinari in argento, o in moneta minuta, tutto saria finalmente vn conto, ne per ciò si pa-
gheria

gheria piu ne l'vn modo,che ne l'altro. Prouasi ancora questo medesimo.perche si può separar l'vno di questi due cõtratti dall'altro,et ciaschedũno far si da se.perche prima saria solo imprestito,se vno desse denari ad vn'altro in vn luogo,acciò gli rédesse la medesima sõma in vn'altro. dico la medesima sõma,in q̃l modo,che si può rendere la medesima, come dichiarãmo di sopra nel c.6.& in tal caso chi presta, niun guadagno potria pretendere per hauere a rihauerli in vn'altro luogo, & non doue gli imprestò.se però non fosse per conto del dãno,che venisse a incorrere, rihauendo i suoi denari in vn' altro luogo,& non doue di ragione doueano esserli restituiti,quando però tal danno si incorresse realmente.Saria poi solamente cambio,se vno portasse i suoi denari da luogo a luogo, come da Valenza a Saragozza,& dopo l'hauergli tenuti quiui gli scãbiasse per quello,che corrono in detta Città. Congiugniamo hora questi due contratti, & se ne faccia vn solo, & si vedrà riuscire questo medesimo cõtratto di cãbio. questo si fà manifestamente quã do vno dà denari a cãbio in vn luogo, perche si gli rédano cãbiati, ò perche gli rédano il cãbio di essi in vn'altro, & se per quello, che habbiamo detto, ancor nõ si penetrà bene la cõclusione proposta, si auertisca. che si come si fanno le vendite cõ denari anticipati.così anco si possono fare i cãbi cõ denari anticipati, essendo il cãbio vn contratto subalternato,& soggetto a la védita, & tenendo gran paré tado cõ essa, come di sotto ampiaméte esplicheremo.hora la védita cõ denari anticipati può farsi in due modi.l'vno è, quando si anticipano i denari in vn tempo accioche si rendano in vn'altro con tãta mercantia. doue che tra il dar detti denari, & il pagarli cõ mercantia,nõ vi corre altro spatio, se non

di

di tempo. come se in vn luogo si dessero denari anticipati per comprar con essi frutti da vendere nel medesimo luogo. l'altro è, quando si anticipano i denari dati in vn luogo, acciò che si paghino in vn altro con mercantia. doue interuiene distāza & di tēpo, & di luogo tra il dar denari, & il pagarli con mercantia. come saria il dar denari a vn mercante in Valenza, acciò che gli rendesse in Sicilia cō tanto grano. Questo cōtratto di cambio è molto simile al secondo contratto di compra fatta con denari anticipati. perche si come quello è contratto di cōpra, & di vendita fatto con denari anticipati; così questo è contratto di cambio fatto con denari anticipati, & si come in quello si anticipano i denari, dandoli in vn luogo, & in vn tempo per pagarli in altro luogo, & in altro tempo. così in questo si anticipano i denari, dandoli in vn luogo, & in vn tēpo, per restituirli in vn'altro luogo, & in vn'altro tempo, & si come in quello si restituiscono in mercantia per via di compra, & di vendita; così in questo si restituiscono con il cambio di essi. Et si come in quello vi interuengono virtualmente due contratti, l'vno di imprestito, inquanto si danno prima i denari in vn luogo, & in vn tempo, aspettandosi la paga di essi insino ad vn'altro luogo, & ad vn'altro tempo; & l'altro di vendita, & di compra, inquanto si pagano con tante mercantie; così in questo concorrono due altri contratti virtualmente, l'vno di imprestito mutuo, inquanto si danno prima i denari in vn luogo, & in vn tempo, aspettandosi la paga di essi in vn'altro luogo, & in vnaltro tempo; & l'altro di cambio, inquanto si pagano con il cambio di essi. Questo manifestamente significa il modo di parlar, quando diciamo, che vno piglia, ò dà denari a cābio in Siuiglia. v. g. per

Roma

Roma, & è come se piu chiaramente dicessimo, che dà, ò piglia denari in Siuiglia, perche si gli ren dano cambiati in Roma. doue si dà ad intendere, che il pigliare, ò dar denari a cambio in vn luogo per vn'altro, è come vn pigliarli in presto in quel luogo ad effetto di concludere il contratto di cam bio in vn'altro.

Ma contra di questa terza conclusione qualcuno potria argumentare, prouando per le cose già dette, che in questo contratto non vi interuenga al tro, che l'imprestito mutuo a questo modo. Quãdo vno presta denari in vn luogo, acciò che si gli rendano in vn'altro quiui non è altro contratto, che l'imprestito mutuo. In questo contratto di cambio non si fà altra cosa, che dar denari in vn luogo per che si rendano in vn'altro. adunque non ci interuiene altro contratto, che l'imprestito mutuo. Diciamo, che in questo contratto di cambio si danno denari in vn luogo, accioche si rendano in vn'altro, non in qualunque modo, ma cambiati. ouero per via di cambio, il che non si fà; quando solo si imprestano in vn luogo, acciò che si rendano in vn'altro. perche all'hora deuono restituirsi per via di imprestito solamente, & così in tal caso non vi interuiene più d'vn solo contratto di imprestito. ma in quest'altro ve ne concorrono due, l'vno di imprestito, l'altro di cambio. Il che è, come quando si danno denari in vn luogo per via di compra, acciò che si rendano in vn'altro con mercantie. doue pur concorrono due contratti. l'vno di imprestito, l'altro di compra. Et si come in questo contratto di compra i denari, che si danno anticipati, sono il prezzo anticipato di quello, che si pretende comprare ne l'altro luogo, così anco in questo cambio i denari, che si danno anticipatamente, so-

14 Obiettione.

no come vna parte del cambio. che nell'altro si pretende, che sia per farsi, & l'vna delle cose, che quiui s'hanno da cambiare.

15 Di quì procede, che quando si imprestano denari in vn luogo acciò si rendano in vn'altro per virtù di questo contratto (essendo solo di imprestito) non è obligato il mutuatario a pagar la moneta conforme a quel, che vale nel luogo, doue s'hanno da restituire. ma conforme a quel, che valeua nel luogo, doue si fece l'imprestito nel medesimo tempo, che fù fatto. come se si fossero imprestati cento reali Castigliani in Valenza, che si douessino poi restituire in Saragozza, doue il reale Castigliano vale vn denaro di piu, all'hora per virtù di questo contratto di imprestito, nón si doueano restituire quei reali Castigliani a ragione di 24. denari, che vagliono in Saragozza, ma di 23. come vagliono in Valenza, doue, & quando si fece l'imprestito. perche tanto ricercano le leggi di questo contratto, come l'habbiamo già esplicato nel c.6. Ma se quei cento reali si dessero non in presto, ma a cambio in Valenza per Saragozza, si doueria fare all'hora il contrario, pagandoli a ragione di 24. denari, come valeano in Saragozza, & non a ragione de li. 23. di Valenza. perche quì vi interuiene il contratto del cambio, il quale si intende, che deue farsi, & compirsi nella Città di Saragozza (se ben fù cominciato, & accordato in Valēza) portati i detti denari, & cambiati in Saragozza, doue corrono per 24. denari l'vno. Per questa dottrina chiaramente si vede, quāta differenza sia tra il dar moneta in vn luogo per via di imprestito, & il darla per via di cambio, per pagarla poi in vn'altro. perche dandola per via di imprestito, non si può con essa guadagnar cosa alcuna lecitamente.

ma

ma dandola per via di cambio si può guadagnare senza alcuno scropulo. Da le cose dette adunque resta assai dichiarata la terza conclusione & come in questo cambio del terzo genere vi interuengono due contratti l'vno di imprestito.l'altro di cambio. Ma qui con tutto ciò si deue notare, che il principale di questi due contratti è il cambio. perche la principale intentione di chi dà i denari,è di cambiare la sua moneta. ma l'imprestito vi si aggiugne accidentalmente. Di qui nasce, che per conoscere le qualità, & la rettitudine, & la giustitia di questo contratto, si deue tener piu la mira a le leggi, & a la natura del cambio, che a le leggi, & a la natura de l'imprestito. Ne segue anco, che se questo contratto fosse solamente di imprestito, non si potria in esso pretendere alcun guadagno. essendo ciò contra la natura de l'imprestito, & che se può pretendere in esso guadagno alcuno, è in quanto ciò li conuiene per hauer natura di cambio. Nota.

Ma contra questa terza conclusione inquanto si afferma in essa, concorrere in questo contratto l'imprestito, viene la opinion di coloro, che negarono poter si ridurre questo contratto a l'imprestito mutuo. come lo disse Sil. vsura.4. q. 8. §. 1. Et il Gaetano nel suo opusc. de' cambi. c. 3. & Fabiano Genouese nel trattato de' cambi cap. 5. il quale adduce a questo proposito di molte ragioni. La prima è, perche ne l'imprestito vi interuiene di natura sua necessariamente la distanza del tempo tra il dare, & il riceuere la moneta. ma in questo contratto non interuiene di sua natura, & necessariamente la distanza del tempo, ma solamẽte del luogo. adunque &c. Obiettione.

Primo argu. che q̃sto contratto nõ sia imprestito mutuo.

La seconda è, perche ne l'imprestito si deue re-

stituir

ftituir la moneta impreftata nella medefima fpecie. di maniera, che fe ve fur preftati ducati in oro ò in argento, ò in rame, nel medefimo modo s'habbiano a reftituire. ma in quefto contratto bafta reftituir la moneta nella medefima quantità. adunque &c.

3 La terza è, perche ne l'impreftito non incorre il danno de la cofa impreftata chi la impreftò. ma colui, che l'hebbe in prefto, in cafo, che ella ò fi perda, ò riceua alcun danno. ma in quefto contratto tutto và à cōto di chi dà denari. il che occorre in due modi. l'vno, perche alcuna volta riceue manco denari nel luogo, doue s'hanno a reftituire, quādo fi viene a perdere nel cambio. l'altra, perche tutti i danni, & pericoli della moneta, che fi dette a cambio, dal luogo, doue fi ha da reftituire, fin che torni al luogo, doue fù data, vanno fempre a fuo conto. adunque &c.

4 La quarta è, perche chi imprefta può ridomandar fempre la cofa impreftata a voglia fua. fendo già paffato però vn tempo ragioneuole. ma in quefto contratto non fi può fare auanti al tempo determinato della paga. adunque &c.

5 La quinta perche ne l'impreftito fi deue reftituir la cofa impreftata nel medefimo luogo, doue fu data in prefto, ma in quefto contratto fi hà da reftituir la moneta, non doue fù data, ma in vn'altro luogo.

Al primo. Ma a tutti quefti argumenti fi può facilmente rifpondere, che fe per quelli fi pretende prouare, che tutto quefto contratto non fi poffa ridurre ad impreftito mutuo, concediamo, che concludono il vero beniffimo. ma fe fi pretende prouar con effi, che niuna parte di tal contratto fi riduca al detto impreftito, diciamo, che non concludono il vero.

Et

Et quanto al primo si dice non esser uero, che la distanza del tempo non interuenga necessariamente in questo contratto, inquanto egli partecipa de lo imprestito, anzi che l'una, & l'altra distanza, così del tempo, come del luogo necessariamente concorrono in questo contratto. quella del tempo, inquanto è imprestito. quella del luogo, inquanto è tale imprestito contenuto sotto l'imprestito mutuo, come la specie sotto il suo genere. Chiaro è, che alcuna qualità conuiene necessariamente a la specie, inquanto specie, che non gli conuiene necessariamente, inquanto partecipa la natura del suo proprio genere. come a l'huomo, inquāto huomo gli conuiene hauer la ragione, la qual non gli conuiene necessariamente inquanto che è animale. ma necessariamente conuiene a l'huomo tanto l'essere sensitiuo, quanto l'essere rationale, se ben per diuersi rispetti, perche l'esser sensitiuo gli conuiene, inquanto è animale. ma l'essere rationale gli conuiene inquanto è tale animale. cioè huomo. Così conuiene a questo contratto necessariamente, inquanto che è imprestito mutuo. la distanza del tempo, & inquanto è uno imprestito, per cui si danno denari in un luogo, acciò che si rendano altroue, gli conuiene necessariamente la distanza del luogo. Ne si può difendere con dire, che a l'imprestito mutuo principalmente conuiene la distanza del tempo; doue che a questo contratto principalmente conuiene la distanza del luogo; ne si può da questo inferire, che non si riduca a l'imprestito. perche parimente l'esser sensitiuo principalmente conuiene a l'animale, & l'essere rationale principalmente conuiene a l'huomo, ne per ciò lascia l'huomo di essere animale.

Al secondo diciamo, che acciò che un contrat- Al 2.

to si dice essere imprestito mutuo, basta, che la moneta imprestata si restituisca nella medesima quantità, ancor che non si restituisca nel medesimo metallo; perche come diffusamente habbiamo trattato di ciò nel c.6. la cosa imprestata deue restituirsi nella medesima specie, & la moneta non si piglia dal metallo, ma dalla quantità, & dal numero. di maniera che restituir la moneta nel medesimo metallo, ò in altro diuerso non varia la natura de l'imprestito, ne lo muta per ciò in altra specie diuersa. Et se alcune volte accade, che si restituisca maggior quantità di quella, che fù riceuuta dal cambiatore, questo non auuiene per virtù de l'imprestito, che qui concorre, ma per quella del cambio, che vi interuiene.

16 Al 3. Al terzo si risponde, che in questo contratto colui, che piglia dinari a cambio, piglia anco sopra di se i danni, & i pericoli di quella moneta. nel medesimo modo, che il mutuatario, che piglia la cosa imprestata, resta obligato a pigliar a suo conto tutti i dani, & pericoli di essa. di maniera, che se quella si perdesse, ò si deteriorasse, tutto andria a suo danno, & non di chi glie la imprestò. gli altri danni, di cui l'argumento parla, vanno a carico di chi da i denari per virtù dell'altro contratto di cambio, che vi interuiene. come quando vno desse denari anticipati in vn luogo, acciò che si gli rendessino altroue in tanta mercantia, doue interuerria imprestito di moneta, & compra di mercantie, i danni, & pericoli della moneta anticipata sariano di colui, che la riceuette, & la tiene come imprestata insino al tempo del dare per essa le dette mercantie: ma gli altri danni, & pericoli, che dal canto della robba comprata potriano succedere, andriano à conto di colui, che fece lo sborso, & que-

sto

sto per virtù del contratto di compra, che appare hauer fatto. essendo che i denari, & i pericoli de la cosa comprata dopo il contratto non vanno più a conto del venditore, ma si deue del compratore, che di già ne è padrone. Così possiamo far conto, che chi dà denari anticipati a cãbio, egli è quello, che compra il cambio di essi, che l'altro gli deue dare nel luogo, p doue è fatto il detto cãbio. doue chiaramẽte si vede, che i pericoli di essi vãno a cõto di chi gli riceuette, come imprestati insino al tẽpo del cãbiarli. ma dopo che sia fatto il cambio, & poi che sono già pagati i denari, che il Bãchiere haueà dati, i pericoli, & danni di quella moneta non vãno più a conto di chi hauea riceuuto i denari a cãbio, ma del cãbiatore, che gli dette, & il quale ne è già padrone, hauendo il dominio di essi, come di cosa comprata da lui, mediante il contratto del cãbio. Due sorti di danni fur tocchi ne l'argomento che vanno a conto del cambiatore. il primo sono le spese, & i pericoli, che incorre ad effetto di portare i suoi denari dal luogo, doue furono restituiti, & cambiati insino a la propria casa, ò nel luogo, doue gli torni bene. l'altro è la perdita, che può incorrere tal volta, quando gli saranno restituiti in minor quãtità di quella, che egli dette a cãbio, per andare i cãbij a buon mercato. I primi di questi danni chiaro è, che vanno a suo conto, poi che i denari, che s'hãno da trasferire, sono suoi. come se hauesse compro nel medesimo luogo vna mercantia, saria tenuto a condurla a casa sua a sue spese, & con suo pericolo. Anco gli altri danni sono suoi parimente per virtù del cõtratto del cambio, poi che cambiando si è messo in così fatto rischio. si come anco chi dà molti denari anticipati in vn luogo, acciò che gli diano qualche mercantia in

vn'altro, pensando di hauerne assai con pochi denari, si mette a pericolo, che gli riesca tutto il contrario.

4. Al quarto diciamo, che quādo vno impresta denari per tanto tempo non può lecitamente ridomandare la cosa imprestata innanzi al tempo, come dichiarammo nel c. 6. proponendo la seconda obligatione di chi impresta.

5. Al quinto si risponde, che quātunq; sia ordinario di restituir la cosa imprestata nel medesimo luogo, doue fù riceuuta in presto, non si varia però la natura de l'imprestito, quando si faccia il cōtrario, ne la si muta in vn'altra specie. non essendo essentiale, che si renda la cosa imprestata nel medesimo luogo, doue si imprestò, ancor che ciò gli sia come vn'accidente proprio, & inseparabile. Chiaro è, che non meno saria impestito mutuo restituire in Maiorica i denari imprestati in Saragozza, che se si restituissero ne la medesima Città di Saragozza. Et questo basti per dichiarar la natura di queste tre specie di cambi, lasciando per hora molte altre cose spettanti a questa materia per il c. 35. doue meglio veranno a proposito.

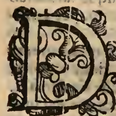
SOMMARIO.

1 Se cambiare si può moneta d'vna specie, senza supplire valore variato per la diuersità de luoghi.
2 Nel cambio primo per lettere se si può pretendere guadagno.
3 Nel cambio secondo per lettere non patendosi ne danni ne pericoli se si può pretendere guadagno.
4 Nel cambio secondo per lettere, se colui che transferisce il denaro ha bisogno di transferirlo può riceuere mercede.
5 Nel cambio che piglia l'obligo di trasferire i denari se deue hauere la mercede.

6 Nel

6 Nel secondo cambio per lettere diminuire la mercede perche dà longo tempo a pagare, e vsura. & anco come non è.
7 Circa il cambio terzo per lettere s'è giusto. varie opinioni.
8 Propositioni due possono essere contradittorie inquanto a l'affirmatione,& negatione, & non inquanto al bene & al male.
9 Cambio secondo & terzo non sono repugnanti ma diuersi.

DE LA RETTITVDINE DI QVESTI tre cambi. Cap. XXXIII.



E le tre cose, c'habbiamo promesso di trattare circa di questo cãbio per lettere,n'habbiamo esplicato già due. poi che si è risoluto quante specie, & generi tenga: & qual sia la natura di ciascheduno di essi. ne resta hora il terzo. che è il più difficile,di tutti,che sarà esplicar la giustitia,ò ingiustitia di ciascheduno di essi. Cominciando dunque dal primo due difficultà vẽgono in campo,le quali disputeremo secondo l'ordine suo. la prima sarà, se si può cambiar moneta per moneta,ammendue de la medesima specie, se bene non del medesimo valore,senza supplir quello, che val meno vna moneta in vn luogo, che la medesima in vn'altro. Il che saria, come se cambiassimo cento reali Castigliani, che vno si troua in Valenza, doue non vagliono piu di 23. denari, per altri cento,che vn'altro si troua in Saragozza, ò in Barcelona, doue vagliono 24. Se si può cambiare moneta p. moneta de la medesima specie ma nõ de l'istesso valore.

La seconda è,se può alcuno di questi contrahenti pretendere guadagno da l'altro per cambiare

ancor che le monete cambiate siano pari quanto al valore.

Or quanto a la prima, par che si possa lecitamente cambiar moneta di maggior valore per quella,
Ragion. 1. che sia di minore. Prouasi questo prima perche tutto dì veggiamo cambiarsi reali per altri reali da Barcelona a Valenza, senza supplire in Valēza il denaro, che quiui vagliono meno. Et con tutto ciò non è alcuno, che condanni simile cambio.

2. Secondo perche è cosa lecita dare vn sacco di grano in vna Città, doue val meno, acciò si restituisca in vn'altro, doue val piu, sendo l'vno, & l'altro de la medesima grandezza. adunque sarà anco lecito dare vna moneta, doue val meno, per vn'altra, che stà in luogo, doue val più.

3. Terzo perche ben può vno trapassar la moneta dal luogo, doue val meno, al luogo, doue val più, & quiui cambiarla per il prezzo, che sia stimata. come anco potria portare vna mercantia dal luogo oue val meno a l'altro, oue val piu, & venderla quiui per il prezzo corrente: adunque si potrà cābiare anco la moneta, che val meno in vna parte per quella, che val piu in vn'altra, senza altro supplemento.

Rispoſta. Rispondiamo a questa difficultà, che quando si cambiano denari per denari, i quali sono in diuersi luoghi, ancor che siano d'vna medesima specie, se gli vni sono di minor valore de gli altri, si deuono all'hora agguagliare, acciò che il cambio sia lecito, supplendo da vna parte quanto manca da l'altra. come se vno cambiasse reali Castigliani, che si troua hauere in Valenza per quelli, che vn'altro harà in Barcelona, e in Saragozza, doue vagliano piu, douria aggiughere per ogni reale vn denaro. perche tanto val meno il real Castigliano in Valē-

za.

za. Prouasi questo perche il cābio è atto de la giustitia cōmutatiua, la qual sempre ricerca equalità. onde si come cambiando qualunque altra cosa, se l'vna val meno de l'altra, si deue aggiugnere tutto quello, che val meno, acciò che il cambio vada del pari; così cambiando denari per denari, si deuono ridurre a l'equalità, se trà essi vi fosse qualche disaguaglianza quanto al valore.

A gli argomenti dunque in contrario la risposta è assai facile. Et al primo diciamo, che quando le parti amicheuolmente si accordano, & per via di amicitia si contentano di cambiare reali cō reali, senza supplire quello, che vaglion meno in vn luogo, che in vn'altro, ben si può fare lecitamente. si come anco trouandosi il grano tassato ad vn certo prezzo da la Rep. può il padrone darlo per mā co rinunciando volontariamente in fauore di chi lo compra a la ragione; che per giustitia haueа di domādar il prezzo secōdo la tassa. Et q̄sto è quello che l'argomēto conchiude. ma facendosi il contrario contra il proprio volere, non può far di giustitia altra cosa chi dà a cambio la moneta piu bassa, che di supplire quanto val meno fin tanto, che sia vguale a quella, che val piu. di maniera, che colui, che comprasse il grano non potria contra il volere del padrone darne manco di quel, che vale secondo la tassa. Et secōdo questo tenore si deue intendere la dottrina presente, quando diciamo non esser lecito cambiar la moneta, che val meno per quella che vale piu. Al primo

Al secondo risponde il Soto nel lib. 6. de iust. & iu. q. 12. ar. 1. la risposta del quale breuemente cōsiste in negar la consequenza. perche quel contratto è di imprestito, & l'altro è di vero cambio. Et però quello, che in vno è lecito, nō sarà lecito ne l'altro. Al 2.

Ne l'imprestito la ragion vuole, che si renda la cosa imprestata quãto a la sua sostanza, & specie, & quantità, & misura. ma non è necessario, che sia del medesimo prezzo, quando si restituisce, di cui era quando si imprestò: come l'habbiamo trattato di sopra nel c. 6. ma la natura del cambio ricerca equalità perfetta tra le cose, che si cambiano, quanto al prezzo, & valore di esse; ancor che siano diuerse, quanto a la sostanza, & la specie.

Obiettioni. Ma contra questa solutione si potria fare instanza, perche ancò quando si imprestano denari, deuono secondo le leggi restituirsi nel medesimo valore, & prezzo, che quando si imprestarono; come lo esplicammo nel detto cap. 6. per non essere in questo differente la specie dal valore. & pur pare, che si possano imprestare doue vagliano meno, acciò che si rendano doue vagliono più. A questo argumẽto neghiamo esser lecito imprestar denari doue vagliono meno, acciò che si rẽdano, doue vagliono più, pretendendo guadagnare quel sopravanzo. perche ciò saria pretender guadagno per via di imprestito, che è vsura; se già non gli tenesse preparati colui, che gli impresta, per portarli al detto luogo, doue piu vagliono: perche all'hora potria farsi per conto del guadagno cessante, & non per la natura de l'imprestito.

Al 3. Al terzo diciamo, che non conclude altra cosa se non che può ciascuno portare, & trasferire i suoi denari da vn luogo, doue vagliono meno, ad vn'altro, doue vagliono piu, & quiui cambiarli per il prezzo corrente. il che da noi non si nega. ma da questo non segue, che hauendo apresso di se i suoi denari, & stando doue vagliono meno, si possano cambiar lecitamente per altri, che stiano, doue piu vagliono, come habbiamo

biamo detto. se già non gli tenesse apparecchiati per portarli al luogo, doue vagliono piu, & qui cambiarli con suo vtili. che all'hora trouandosi impedito da tal disegno per cambiarli ad instanza d'vn'altro, doue vagliono meno, ben potria cambiarli secondo il corso di quell'altro luogo: scontandone però le spese, c'harà fatto in portarli, le quali risparmia, scambiandoli doue egli si troua presente.

Questo medesimo si vede nel contratto de la vendita, che quando vno si troua qualche mercantia con disegno di portarla a vendere doue val più, se vn'altro poi gli facesse instanza, che la vendesse a lui nel luogo, doue è manco stimata, potria all'hora per conto del guadagno cessante dargli la vn poco più cara, che li non si saria venduta, concorrendoui però l'altre conditioni da noi dette di sopra nel cap. 10. trattando del guadagno cessante.

La seconda difficultà proposta fù, se alcuno di questi contrahenti può pretendere guadagno da l'altro per cambiare, ancor che le monete cambiate fossero di vgual valore. la causa del dubbio è, perche non è maggior ragione, perche deue piu vno de l'altro hauer questa pretensione; & così ò tutti due possono domandarlo, ò niuno di essi. Si conferma questa ragione, perche ciaschedu-no di essi serue a l'altro di portatore scambieuolmente; & ciascheduno par, che virtualmente trapassi la moneta de l'altro da quel luogo, doue non gli bisogna, ad vn'altro, doue ne hà necessità, come se dicessimo, che chi dà i suoi denari in Medina, perche gli siano rimessi in Siuiglia, gli dà, perche da Medina gli siano portati a Siuiglia, & per il contrario chi dà i suoi denari

2. Se essendo le monete pari di ualore si può guadagnar cābiandole.

in Siuiglia perche gli siano rimessi in Medina; gli paga, acciò che gli siano trasferiti di Seuiglia a Medina: di sorte che il seruitio, & l'opera buona, che ciascuno di essi fà per l'altro, vanno del pari, & sono degni de pari premio. adunque non harà piu ragione l'vno di essi, che l'altro per domandare interesse. & così niuno potrà pretenderlo: circa questa difficoltà sono diuersi pareri tra Dottori. Il Mercato nel suo libro de i cambi. c. 2. tiene, che non si possa fare, ma il Soto nel lib. 6. de iust. & iur. q. 10. art. 1. dice, che l'vno di questi contrahenti può domandar l'interesse, cioè quello, che preuerrà l'altro, & a cui prima sarà domandato il denaro a cambio, qualunque di essi sia. la quale opinione si potria confermare con questo essempio. Se io hauessi vna caualcatura in Toledo, laqual mi bisognaua mandare a Salamanca, di sorte, che pagherei chi me la conducesse colà. & mi occorresse poi vno, che n'hauesse bisogno per andare à la medesima Città di Salamanca, & mi ricercasse prima ch'io glie la dessi a vettura, ben potrei all'hora io domandargliene la mercede, come vediamo farsi ogni dì ne

19. le caualcature di ritorno. Et si come l'altro, si offerse prima a me, io l'hauessi preuenuto, pregandolo, che volesse condurmi la mia caualcatura a Salamanca, l'haria potuto egli all'hora domandarmene la mercede, non ostante, che egli n'hauesse hauuto bisogno, poi ch'io mi trouo pur forzato a mandarla. la ragione di ciò è, perche ciascuno di questi faria cosa per l'altro, che meriteria pagamento; & ammendue sono vgualmente soggetti a la ventura di essere il primo a ricercare l'altro. Vero è, che tornando bene tanto a l'vno, quanto a l'altro il condur la detta caualcatura, tal

paga-

pagamento douria essere piu moderato. adunque il medesimo douria dirsi di questo cābio, che qualunque di due contrahenti fosse prima ricerco da l'altro potria per la medesima ragione pretendere qualche interesse.

Rispondiamo a questa difficoltà, che niuno de i contrahenti può pretender guadagno da l'altro in questo caso. perche questo contratto è di vero cambio (come di sopra habbiamo dimostro) in cui si cambia moneta per moneta, che siano di vgual quantità, & però non vuole la ragione, che alcuno di essi pretēda guadagno, ne interesse da l'altro, per cambiare. Poniamo caso, che vno hauesse qui in Valenza vn suo libro, del quale io hauessi gran bisogno ne la medesima Città; & ch'io n'hauessi vn'altro in tutto simile a Maiorica, doue quel tale n'ha gran bisogno; se all'hora noi due si accordassimo insieme di questa maniera, ch'egli mi desse il suo qui in Valēza. & io a lui dessi il mio in Maiorica; questo contratto saria di vero cambio, in cui si cambia vn libro per vn'altro in tutto a lui simile. Onde niuno de' contrahenti potria pretendere guadagno da l'altro per virtù di questo contratto, perche per altri rispetti, come saria per conto di qualche danno, che l'vno di loro incorresse, o di alcun guadagno, che gli cessasse per causa di questo cambio, ben potria pretendere qualche guadagno. 3 Risp.

Nel medesimo modo adunque si fa questo cambio di dinari, perche voi mi date verbi gratia in Siuiglia cento ducati, che vi trouate in detta Città, doue io n'harei bisogno; & io ne dò a voi altretanti in Medina, doue io gli tengo, & doue voi ne hauete necessità. adunque niuno di noi due può p virtù di questo contratto pretēdere alcuno interesse,

resse,

resse, essendo quei ducati, che si cambiano del medesimo valore. A l'essempio addotto per confirmar la contraria opinione diciamo, che non fà al proposito di questo cambio di cui trattiamo, perche in quel caso vna medesima cosa è quella, che l'vno dà, & l'altro riceue, di sorte, che nõ vi interuiene alcun cambio, per cui si dica vna cosa cambiarsi con vn'altra. Il che chiaramente si vede, per che la medesima caualcatura è quella, ch'io voglio mandare da Toledo a Salamanca, & quella, con cui l'altro vuole andar da la medesima Città di Toledo a Salamanca, Onde tale essempio côuerria piu a la seconda specie di cambio, come adesso diffusamente vedremo, che a questo primo in cui hanno da concorrere necessariamente due monete vguali in valore, de le quali, l'vna si cambia per l'altra, come se la caualcatura, che alcuno si troua in vn luogo, si cambiasse per quella, che vn'altro si trouasse altroue, valendo tanto vna, quãto l'altra. Et questo basti per mostrare la giustitia de la prima specie di cambio.

4. De la giustitia del 2. genere di cãbio.

Hora quanto a la giustitia del secõdo, si domanda, se potrà pretẽdere interesse alcuno colui, a cui si danno dinari, perche gli rimetta in vn'altro paese? A che diciamo, che può farlo lecitamente. La ragione è, perche questo genere di cambio è vna maniera di affittamẽto, come di sopra dichiarammo nel c. precedente, si come adunque è lecito ne gli altri affittamenti, che la persona, la quale dà in affitto se stessa, pretẽda qualche interesse; cosi chi riceue il dinaro lo può pretendere in questo; obligandosi egli a trappassarlo da vn luogo ad vn'altro, nel medesimo modo, che lo faria vn vetturale, o vn marinaro, i quali si fanno pagar sempre per tal effetto. Oltra di questo, chi assicura vna mercantia,

cantia, può lecitamente domandarne la sua mercede pigliando sopra di se i pericoli de la cosa assicurata. così chi piglia dinari in vn luogo per rimettergli in vn'altro per via di questa seconda specie di cambio, fa parimente officio di assecuratore pigliando a suo carico ogni pericolo de la moneta riceuuta; adunque potrà lecitamente domandarne qualche guadagno. Hora questo guadagno, o salario suol pigliarsi de i medesimi dinari, che si dãno, acciò che siano trappassati da luogo a luogo come dando a vno qui cento ducati, nõ l'obligheranno a rimettere in vn'altro luogo piu di nouantacinque, per essempio, concedendoli per sua mercede tutto quello, che rende meno de li cento riceuuti. Ma due cose potriano parer contrarie a questa dottrina. L'vna è, che ordinariamente par che si dia buon pagamento à chi piglia in questo modo dinari per trappassarli altroue. Et nondimeno egli non durerà fatica alcuna per farlo, ne per ciò incorrerà ne pericolo, nè danno alcuno. adunque non par giusto pigliar tanto guadagno, quãto potria pretendere vno, che portasse la detta moneta da luogo a luogo con fatica, & danno, & pericolo si de la persona, si de' dinari. Obiettione.

A questo si risponde, che in tal cambio si contengono due contratti; come più volte l'habbiamo detto L'vno di affitto, l'altro di assicuratione, & tanto per l'vno, quãto per l'altro, si merita qual che guadagno. Onde non sarà souerchio quel che ordinariamente si dà per questo conto, dandosi per l'interesse di due contratti. Et se dirà alcuno, che in far questo officio non si incorre ne fatica, ne pericolo; rispondiamo, che quando vn'attione di sua natura è tale, che suol farsi con fatica, & pericolo, se vno per sua industria la fa con quiete, & Risp. 1.

con

con sicurtà, non merita manco premio di colui, che facesse il medesimo con gran fatica, & graue pericolo, come già lo trattammo di sopra ne la solutione del terzo argomēto di quelli, che nel c. 32. fur fatti a fauore del Nauarro. Et perche questo negocio di portar dinari da luogo a luogo è di sua natura faticoso, & pericoloso; se tal volta cessa di esser tale per la industria di alcuno, che si piglia tal carico, non si gli deue minor mercede. come se vno vendesse vn cauallo, che giustamente val dieci scudi, può ben pigliarli, ancor che a lui fosse stato donato, & gli stesse per vn niente. Quanto più poi, che come disse Silu. Vsura. 4. q. 8. §. 2. sempre occorrono, & trauagli, & pericoli a chi si obliga di trasferir dinari da luogo a luogo, in qualunque modo lo faccia, Pericoli, come se il suo fattore, & corrispondente non volesse, o non potesse sborsare il dinaro, o non così presto, douendo corrisponder ad altre cedole, che non facendolo saria con suo graue danno. Trauagli poi, & molestie, restando egli obligato a fare altretanto per il corrispondente suo, quādo gli inuierà qualche poliza per il medesimo effetto. tutte cose graui, & noiose. L'altra cosa che potria cōtrariare a questa dottrina è, che molte volte colui, a chi si dà il dinaro, acciò che lo rimetta in vn'altro luogo, si trouerà hauerne tanto bisogno, c'haria volontieri pagato egli qualche cosa per hauerlo. all'hora adunque non potria domandare interesse per tal negocio.

Obiettione 2.

5 A che rispondiamo, che non ostante tutto questo può chi riceue il dinaro per consegnarlo altroue, pigliare il suo interesse, facendo in tal caso cosa degna di premio, non solo per trappassare il dinaro, ma etiandio per assicurarlo, come se a me fosse necessario mandare vna caualcatura da Madrid a Tole-

a Toledo, & la dessi a vno, che n'hauesse bisogno per il medesimo viaggio, obligandosi egli a condurla sana & salua da ogni pericolo, & dāno, chiaro è, che potria domandarmene la mercede cōueniēte, poi che si mette a far cosa, che di natura sua la merita. Et se bene egli n'hauea bisogno, nō però perde la ragione, che hà di domandare il salario suo. perche tal bisogno è cosa accidētale, onde nō altera il negocio, ne varia la natura, & giustitia sua. Quādo vno vende una cosa astretto da la necessità pregādo altri, che la cōprino, non per questo perde la ragione, c'hauea di pretendere, che gli fosse pagata quāto giustamente ualesse. Cosi chi si trouasse in bisogno di essere ricerco a mandar dinari da luogo a luogo, o di trattare qualche altro negocio di guadagno honesto, anchor che egli ne sia poi ricerco, & pregato, non per ciò resta priuo di poter domandarne la sua mercede ordinaria.
In simili casi quando uno hà da mandar necessariamente una cosa, & l'altro hà parimente bisogno di condurla, o portarla, chi sarà il primo a essere ricerco, potrà con ragione domandare il suo interesse. ma non l'altro, che ricerca, & fà officio di cōduttore, essendo cosa chiara, che la persona affittata deue hauere la mercede de le sue fatiche, & che il conduttore è quello, che glie la dà. Di qui uiene, che se chi douea mandar la sua caualcatura a Toledo fosse il primo a esser ricerco di darla a uettura da chi n'hauesse bisogno per quel uiaggio, egli all'hora haria facoltà di domandarne il conueniente pagamento. Di qui anco nasce, che in negocio di portar dinari, o di darli, accioche siano portati da luogo, a luogo, colui harà sempre facoltà di chiederne l'interesse, che gli piglia, obligandosi a traportargli, ma non, chi gli dà. però
che

che quello si troua affittato per tale effetto, et qst' altro nò. Pigliamo per essempio quello, che tutto di veggiamo fare al mulatierò di Salamáca. il quale per grá bisogno, che habbia di dinari in Valēza, verbi gratia, & anchor che egli sia il primo a pregar questo, & quello che glie ne diano, obligādosi a rimettergli in Salamāça: egli però è sempre quello, che ne guadagna, & non quelli, che glie ne danno. il che è, perche sempre l'affitto stà dal suo canto, & non di quegli altri. Ma contra di questo potria qualcuno argumentare, pigliando occasione da quello, che poco dianzi dicemmo di quel, che prima fosse ricerco nel caso, che vno hauesse bisogno di mandare vna cosa, & l'altro di portar la medesima. habbiamo detto, che in caso simile colui resteria, come affittato, che prima fosse ricerco. adunque quando chi deue dare i dinari per mandarli fosse egli prima ricerco dall'altro, che gli hà da riceuere per mandarli, egli saria la persona affittata, o per dir meglio, dal canto suo saria tale affitto, & non di quell'altro. Diciamo non esser la medesima ragione de' dinari, & della caualcatura, perche i dinari non sono capaci di affitto, come la caualcatura. Et però chi dà la caualcatura può cō verità dire di affittarla. il che non si può dire di chi dà dinari ad altri, acciò gli trapassi altroue, cioè di dargli in affitto. Onde non è la medesima ragione de l'vno, che dell'altro. Et di qui è, che se ben qualcuno sia il primo a essere ricerco dal mulatiero di Salamanca di dargli quei dinari, che in ogni modo douea mandare in tal luogo, non però l'affitto saria dal suo canto. ma il mulatiero, che gli riceue per portarli, o qualunque altro, è ben capace di essere affittato per portarli a Salamanca, o in qual si voglia altro paese. Onde l'affitto stà sem

Obiettione.

Resp.

pre

pre da la sua banda, come habbiamo già detto. Ma qui si deue notare, che può interuenire qualche ingiustitia, dalla parte di chi dà i dinari, acciochegli siano rimessi altroue. questa saria, se per darle gran tempo a restituirli, o rimetterli, doue è obligato, gli scemassero qualche cosa del suo debito stipendio. Poniamo caso, ch'io dessi dinari a un mercante in Barcelona, acciò me gli rimettesse in Saragozza, & che dandomeli quiui subito, & come dicono, a lettera vista, meriteria tre per cẽto di suo salario. Se per concederli io vno, o due mesi dopò date le lettere, dilatandoli per tutto quel tempo la paga de i miei dinari, gli leuassi niente del suo salario dandogli solamente due, o vno, & mezzo per cento, saria illecito, perche tal dilatione si ridurria a vn'imprestar dinari con guadagno, che saria vsura di quella fina. Che sia cosi è chiaro, perche saria il medesimo, che prestargli quei dinari per tutto quel tempo, che se gli allunga la paga dopò l'arriuo de le cedole a Saragozza; Et per questo leuar li vno, o vno, & mezzo per cento, che se gli douria per il suo stipendio, per hauerli allungato il tempo del pagar.

Ma qui viene in campo vna difficoltà, & il caso è questo, che fornita la fiera di Medina, chi si trouasse quiui mille ducati, & volesse passarli a Barcelona, gli darà ad vn mercãte, o a vn banchiere, accio che glie li rimetta là, & con tale obligo glie li consegna. ma perche il Banchiere nõ vuole a questo obligarsi, se deue pagarli subito a littera vista, & se non se gli da tempo tre mesi, o piu da rimetergli, quello, che glie li dà si accorda ad allungarli la paga quei tre mesi, e anco piu. Si domanda hora se questo è lecito? Et par di nò, per quello, che si è detto. Et la ragione è, perche costui, che da i dinari 6 Dubitatione.

nari al cambiatore, era obligato a pagarlo de l'esserſi obligato a rimettergliene in Barcelona, come haria anco pagato vn vetturale, che ſi foſſe obligato al medeſimo. Onde hauendo il Banchiere à conſegnargli i ſuoi mille ducati interamente in Barcelona, è ſegno, che non ſe gli dà ſtipendio per la ſua fatica. atteſo, che in ſimili contratti ſi ſuol pigliare il ſalario de la medeſima ſomma, ſcontandoſi di eſſa. da l'altra parte gli allunga il tempo de la paga tre meſi, o piu. adunque coſtui guadagna per conto del detto tempo, che gli laſcia i ſuoi dinari, ſenza obligo di reſtituirli, poiche riſparma qlla mercede, che per ciò gli douea. il che è ſenza dubbio vſura. con tutto ciò egli è negocio molto frequentato, etiandio da le perſone tenute di buona conſcienza. Onde par, che ſi poſſa preſumere, che nõ

Riſp. ſia coſa ingiuſta. Hora laſciate le opinioni da parte, riſpondendo a queſta difficoltà, che queſto contratto ſi può fare in due modi. L'vno è, domandando il Banchiere due coſe, cioè il ſuo ſtipendio, & il tempo di tre meſi, o piu, del quale hauea di biſogno per poter corriſpondere. L'altro è, non domandando il detto Banchiere, ne pretendendo altra coſa per queſto obligo di rimettere detti dinari in Barcelona, ſe non lo ſpatio di tre, o quattro meſi. Se il contratto ſi faceſſe nel prime modo, & colui, che dà dinari al Banchiere nõ voleſſe pagarlo, perche gli dà tanto ſpatio di tempo per rimettergli i ſuoi dinari, ſaria manifeſta vſura, riducendoſi all'hora il contratto a impreſtito mutuo con guadagno, come ben proua l'argomento già fatto. ma ſe il cõtratto ſi faceſſe ne l'altro modo, non haria in ſe ingiuſtitia alcuna, perche all'hora il Banchiere non ſaria pagato del ſuo ſtipendio, non per conto di quel tempo; ma perche egli non lo do-

manda, ne pretende altro, che il detto tempo; & per questo solo si obliga a rimettergli i detti dinari in Barcelona. Ma per piu chiarezza, & proua di questa risolutione seruiamone di questo essempio.

Poniamo caso, che come si danno i mille ducati al Banchiere, si dessero a vn mulatiero, che soglia andar da Medina a Barcelona, obligandolo a consegnarli nella detta Città di Barcelona. Et se egli per ciò domandasse il suo stipēdio, & di piu tre, o quattro mesi di tempo da rimetterli con piu sua commodità, & l'altro gli negasse lo stipendio per concederli il detto tēpo, & allungarli la paga, saria negocio vsurario. ma se colui non chiedesse altra cosa, che il detto tempo, niuna ingiustitia se gli faria, non dādoli altra mercede. perche, come dice quel la regola, a chi sà quello che fà, & cosi vuole, non se gli fa ingiuria, ne aggrauio. come ne anco se gli faria, se di sua volōtà si obligasse al medesimo per amicitia, ancor che non gli fosse allungato il tempò della paga. A l'argomento in contrario diciamo, che all'hora non potria dirsi con verità di essere stato negato il suo stipendio al Banchiere per hauergli allungata la paga, ma perche egli non la domandò, ne anco la volse, contentandosi di quel tempo solamente per pagar con piu commodità il dinaro riceuuto. Concludendo finalmente diciamo circa questa sorte di cambio esser cosa certa, che chi riceue dinari in vn luogo per pagargli in vn'altro, può pigliare il suo interesse. Et in questo tutti conuengono.

Tutto il punto, & tutta la difficoltà consiste circa la terza specie di cambio, cioè, se sia lecito, che chi dà dinari a vn'altro, accio che glie ne renda in vn'altro luogo, possa pretendere guadagno alcuno 7 De la giustitia del terzo genere di cambio.

Nn per

per questo conto. questa è vna delle difficoltà, che occorrono circa di questo cambio. L'altra sarà, dato che si possa domandar qualche interesse, quante cause, & quanti fondamenti possono, o deuono cōcorrere per questo effetto. Et di questo tratteremo nel seguente cap. Quanto a la prima dubitatione le opinioni sono diuerse. perche molti nō lo riprouano, & altri si, come si può vedere nel libro de' cambi fatto dal Dottor Mercato cap. 2. & nel 3. lib. de' contratti de l'Albornoz. tit. 4. Alcuni lo condannano, perche questo contratto si risolue in vno imprestito di moneta, come lo prouammo nel c. precedente, & come tale lo tengono. adunque non sarà lecito, secondo loro, pretender guadagno, si come ne anco per imprestar dinari. Altri lo condennarono, parendoli, che questo contratto fosse di affittamento, per cui chi riceue i dinari resta affittato ad effetto di trasferirli da vn luogo ad vn'altro, & a questo modo egli douria esser quello, che pigliasse interesse, & non l'altro, che sborsò i dinari, poi che quelli saria la persona affittata, & obligata, & non l'altro. Albornoz nel luogo allegato lo condanna per questa ragione. Il cambio, dice egli, de la secōda, & della terza specie sono tra loro cōtradittorij, perche chi dà dinari in vn luogo per riceuerli in vn'altro, come si fa nel secondo cambio; egli poi gli riceue in vn luogo per dargli in vn'altro, come si fa nel terzo, le quali cose sono ripugnāti. adunque se il secondo è lecito, il terzo sarà reprobato, perche questa è la legge de' contradittorij, che se l'vno è vero, l'altro necessariamente è falso. Ma prima, che si risponda a questi argomenti, si deue notare, che molti hā voluto giustificar questa sorte di cambio, & determinare, che si può in esso pretendere guadagno per differenti ragioni.

Ragioni ī cōtrario.

2

3

Resp.

Il licenciato Christofano di Viglialon lo giustifica perche chi dà qui dinari per riceuerli altroue, libe ra colui, che qui gli riceue, da le spese, & fatiche, & pericoli, che bisognaua incorrere portãdo i suoi dinari da luogo a luogo, per prouedere a le necessità, che qui di presente patisce, & per il cui rimedio piglia dinari a cambio. ma questa ragione à me non par buona. si perche non posso io pretender guadagno per liberare altri da fatiche, & spese, & pericoli, se io per questo non incorressi i medesimi inconuenienti; o nõ fo altro per conto suo, che di natura sua meriti qualche interesse, & premio. Et nondimeno è certo, ch'io in questo cambio non fo altro, che dar dinari qui ad alcuno, perche possa fa re i fatti suoi, cõ obligo, che me gli renda altroue, il che di natura sua non merita interesse alcuno, per essere imprestito mutuo. Si anchora perche non sempre chi riceue dinari a cambio, verbi gratia, per Lione, si troua hauer quiui dinari da poter condurre di la fin quà per rimediare a' suoi bisogni, anchor che habbia speranza di hauerli nel detto luogo al tempo, che bisognerà renderli. Et per questo non si può con verità dire, che chi dà dinari a cambio per Lione, sia come vn condurli, & fargli venire da Lione fin quà. ma questa ragione si dichiarerà piu a basso, rispondendo a la secõda obiettione. Il Dottor Sarauia nel libro suo chiamato instruttione de' mercanti, trattando de' cambi circa il fine del quarto capitolo, dice, che colui, che riceue i dinari da vn'altro cambio, obligandosi a restituirglieli in vn'altro luogo, hà da lasciare i dinari dell'altro in quel luogo. donde poi egli deue ricondurgli in sua mano, donde erano vsciti, & questo a le sue proprie spese, & fatiche, & pericoli. Et perche questa reduttione, essendo soggetta

a tali inconuenienti, merita qualche ricompenſa, per queſto, chi dette denari a cambio hà buona ragione di chiedere qualche intereſſe.

Per dichiarar queſta ragione poniamo caſo, che vno mi deſſe o in preſto, o a vettura vna caualcatura qui in Valenza per Saragozza, ſenza ch'io mi obblighi a rimettergliela quì proprio, doue egli me l'ha impreſtàta, o data a vettura; chiaro è, che per ricondurla da Saragozza a Valenza, & darla in mano di chi me la dette, ci vanno de le brighe, & de le fatiche, & de' pericoli. S'io dunque laſciaſſi tutto il carico ſopra il patrone della caualcatura ſcaricandone me ſteſſo, che a tal coſa era obligato per virtù de l'impreſtito, o del fitto, ben potria il padrone di eſſa domandarmi lecitamente per tal cauſa qualche intereſſe.

Per la medeſima ragione sborſando a me cento ducati in Valenza, hauendoli io a reſtituir poi a Lione, o in Fiandra, rimarrei libero del faſtidio di ricondurli di là fin quà, riponendoli in mano del proprio padrone; ma egli ſe n'harebbe tutto il carico di farſi tornare come, & quando gli piaceſſe. Et per queſto pare che egli poſſa pretendere qualche guadagno.

Queſta ragione di Sarauia giuſtifica queſto contratto, o pretende giuſtificarlo, inquanto che è impreſtito mutuo. Et ſe non foſſe altro che impreſtito, rimarria giuſtificato aſſai bene. ma poi che è principalmente contratto di cambio, però potemo, & douemo giuſtificarlo d'vn'altra maniera.

Diciamo adunque, che può interuenire guadagno in queſto contratto, in quanto che egli è vn cambio di moneta, per il quale s'intende cambiar la moneta, che in vn luogo val meno, per quella,

che in vn'altro val piu, come già di sopra lo toccammo nel c. precedente.

Questo saria, come s'io portassi il mio dinaro dal luogo, doue val meno (o fosse io proprio, che lo portassi, o pur lo facessi portar da altri, come s'vsa in questo contratto) a vn'altro luogo, doue val piu, & quiui lo cambiassi, secondo la stima corrente; nel medesimo modo, che potria guadagnare vno, portando, o facendo portare i dinari suoi di doue le mercantie sono care a qualche altro luogo, doue si vendano a buon mercato, per comprar quiui piu robba con manco dinari, accio che vendendola poi in altro paese, doue vaglia piu prezzo, augmenti per questa via la sua ricchezza.

Et tãto habbiamo detto in generale, circa la giustificatione di questo contratto di cambio. ma nel cap. seguente dichiareremo piu in particolare le cause, & i fondamenti, per i quali è lecito pretender guadagno in esso. resta, che rispondiamo a gli argomenti in contrario posti nel principio di questa questione.

Al primo diciamo esser vero, che in questo contratto vi interuiene l'imprestito mutuo; ma neghiamo, che per suo conto si riceui interesse, anzi non si riceue, se non per la parte, che è cambio, il quale parimente vi concorre, come nel cap. precedente l'habbiamo dichiarato. Al primo.

Al secondo, si è risposto per quello, che di sopra habbiamo detto nel precedente capit. dichiarando la natura di questo cambio, quando nella seconda conclusione prouammo, che non era affitto.

Al terzo diciamo, che due propositioni, possono esser bene contradittorie, & ripugnanti, quan-

to à l'affirmatione, & negatione; ma non quanto a l'esser bene, & male, o lecito, & illecito il significato di esse. come queste due cose mangiar carne, & non mangiar carne, sono ripugnanti, & contradittorie, perche l'vna afferma quello, che l'altra niega. ma quanto a l'esser lecito, & illecito, o bene, & male, li significati di esse non sono ripugnanti, ma assai conformi, & simili, potendo l'vno, & l'altro esser lecito, & buono per differenti rispetti. il mangiar carne è buono, & lecito per sostentarsi, & il non mangiarla è buono, & lecito per mortificarsi, come si fa di quaresima, & quando si digiuna. Onde questa consequenza non val niente, il mangiar carne è buono, & lecito, adunque il non mangiarla sarà male, & illecito. così questi due contratti sono leciti per diuerse ragioni, come l'habbiamo dichiarato, ancor che fossero repugnanti, & contradittorij. quanto piu che propriamente parlando non sono ne ripugnanti, ne contradittorij, come disse Albornoz, ma solamente diuersi, perche l'vno è affittamento, & l'altro è cambio. solo hanno ripugnanza, & contrarietà ne' loro estremi, in quanto che chi dà prima, ne l'vno, ne l'altro riceue prima. Et chi ne l'vno prima riceue, dà prima ne l'altro, come se dicessimo, che vno in qualche scienza sia stato prima maestro, & l'altro discepolo, & in vn'altra scienza chi prima fu discepolo, fu poi maestro dell'altro, doue non hà ripugnanza alcuna, & così questa consequenza non val niente. Il secondo cambio è lecito, adunque il secondo è illecito. per esser questi due ripugnanti tra loro solamente quanto a gli estremi.

Al primo.

Donde appare, che quell'argomento di Albornoz, che à lui parue insolubile, non solo è di poca effi-

efficacia, ma ne pure hà apparenza alcuna. Ma qui si offeriua vna difficoltà, se questi cambi siano leciti, facendoli da vna ad vn'altra città del medesimo Regno, della qual piu opportunamente parleremo di sotto nel capitolo 36. Et con questo si dà fine a la prima difficoltà proposta circa del terzo cambio, passiamo dunque hora a la seconda.

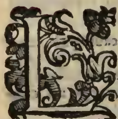
SOMMARIO.

1 La moneta medesima per quante cause può valere piu in vn luogo, che in vn'altro.
2 Del cambio primo, & terzo, differenza.
3 Valore vario della moneta come si regga nel cambio, & imprestito.
4 Moneta presente, o absente, perche vale piu, contra Soto, & il Mercato.
5 Danno per via di contratto si restituisce anchora, che non s'incorra.
6 Cambiatori in che modo sono apparecchiati a cambiare i dinari.
7 Valore del denaro naturale, & accidentale.
8 Stima del denaro, che cosa è.
9 Stima del denaro donde nasce.
10 Stima del denaro, è quando è penuria generale.
11 Valore del denaro naturale non si varia, ma l'accidentale si.
12 Nell'imprestito, perche non cresce il valore della moneta.
13 Il cambio terzo per lettere, per quale causa guadagni.
14 Nel cambio causa di minore, & maggiore guadagno stando la diuersità de' luoghi.

15 Nel cambio è lecito quello, che non è lecito nel imprestito.
16 Imprestito misto, & imprestito simplice in che differiscono.

DELLE CAVSE, CHE POSSONO concorrere per pretendere guadagno nel terzo cambio, & quali elle siano.

Cap. XXXIIII.



LA maggiore, & la piu intricata difficoltà di quante in questa materia trattar si possono, è questa che hora ne viene in campo, & è quante cause, & fondamenti possano essere, per i quali chi dà dinari a cambio in vn luogo, accio se gli rimettano in vn'altro, habbia ragione di domandare, & pretendere lecitamente interesse, & guadagno, che è la seconda difficoltà di sopra da noi proposta circa del terzo cambio. Il Dottor Nauarro nel suo commentario de' cambi num. 43. pone otto rispetti, per i quali vn denaro val piu d'vn'altro, anchor che siano vguali quanto al suo naturale valore, ma quanto al nostro proposito solamente conuiene inuestigare, per quante ragioni, & cause il denaro posto in vn luogo vaglia piu, ò meno di se stesso posto in vn'altro. Et considerando tutti quei rispetti, che il Nauarro quiui dichiara, tre soli possono esser causa di valer piu, ò meno.

1 Per quante cause vn medesimo dinaro vaglia piu in vn luogo che in vn altro.

Il primo per essere in vn paese la moneta di maggiore

giore, ò minor valore naturale, che in vn'altro. come veggiamo, che vn'istesso reale Castigliano piu vale nella Catalogna, & ne l'Aragonia, che in Valenza. Il secondo è, per conto de l'absenza, & de la presenza, inquanto mi val piu la moneta, che hò nella borsa, che quella, ch'io tengo da me lontana in altro luogo, come dichiararemo. Il terzo è, per causa della maggiore, ò minore stima, che in diuersi luoghi suole hauer la moneta. Hor sopra di questi tre fondamenti si può sostentare il dritto, che hanno quelli, che danno denari a cambio per pretẽdere guadagno. de' quali tratteremo per l'ordine suo.

Quanto al primo cosa chiara è, che se il ducato d'oro vale vndeci reali in Valenza, & il medesimo varrà tredeci in Lisbona, dandomi vno in Valenza cento ducati d'oro a cambio per Lisbona, verrò a guadagnare in questo cambio dugento reali, cioè due per ducato. Ma vna cosa potrà contrariare a questa & è quello, che nel cap. precedente, trattando della prima specie de' cambi habbiamo detto. perche quiui si determinò, che chi cambia la moneta, che in vn luogo val meno, per quella, che val piu in vn altro, hà da supplire tutto quello, che val meno, di maniera che tutto sia pari, acciò che il cãbio sia giusto. adunque secondo questa dottrina, chi desse quei cento ducati in Valẽza, doue vagliono a ragione di vndeci reali, perche gli fossero cãbiati in Lisbona, doue poneremo per essempio, che valeano tredeci, non potria guadagnare due reali, per ducato. Obiettione.

Ma la risposta è molto facile, et piana per chi harà ben penetrato la differenza, che è tra il primo, & il terzo genere di cambio, perche nel primo le due monete cãbiate sono in diuersi luoghi, quando

do si conclude, & si dà compimento al contratto di cambio. ne l'vno de' quali luoghi la moneta è minore, & ne l'altro è maggiore. Et però non si può cambiar l'vna per l'altra lecitamente, che non siano vguali. ma in questo terzo quando s'intende, ch'egli si concluda, & habbia il suo compimen to, le monete cambiate gia sono in vn medesimo luogo doue elle sono vguali. Et così non si dirà propriamente cambiarsi vna moneta minore per vn'altra maggiore. Et di già habbiamo detto di sopra, che in questo terzo genere di cambio non si intende concludersi, & compirsi il contratto del cambio doue si dà la moneta da principio; ma doue ella poi si riceue. come s'io dessi mille reali Castigliani in Valenza à cambio per Saragozza, tal cambio non si intenderia concludersi in Valenza, ma in Saragozza, & quiui parimente s'intendono esser presenti le due monete, che si cambiano nel punto, che si fà, & si conclude il cambio. Il che è ne più, ne meno, che se colui, che riceue i mille reali in Valenza, gli portasse realmente à Saragozza, & dopo l'hauerli condotti quiui gli cambiasse, dando al padrone di essi la valuta di quella moneta in denari. doue chiaramente si vede, come il cambio non si conclude in Valenza, ma in Saragozza. doue non si cambiò moneta di minor valore per quella di maggiore, ma vgual per vguale, cioè mille reali in argento per altre mille in denari, che sariano ventiquattro mille denari. laqual quantità ritornandola à Valenza sariano mille, & quaranta tre reali, & mezzo. Vn'essempio simile habbiamo nel contratto di compra, & di vendita. Quando vno dà denari anticipati in vn luogo, ò tempo presente, per comprar quello, che stà in altro luogo, ò in altro tempo da venire, non s'intende,

tende, che tal vendita si concluda quiui, doue si danno i denari anticipati, come esplicammo nel cap. 24. ma doue, & quando si ha da riceuere il dominio della cosa comprata, & all'hora, & in quel luogo il prezzo della cosa comprata, & il valore di essa deuono esser pari, & non doue, & quando si dierono i denari anticipati. Questo medesimo al modo suo deue dirsi di questo cambio, per cui si danno denari anticipati in vn luogo per cambiarli in vn'altro. intendendo, che il cambio non si conclude doue fur dati i denari, ma doue si hanno da rendere cambiati, ò doue si hà da rendere il cambio di essi.

Ma qui occorre vna difficultà degna di consideratione, & è, se alcuno dando v. g. due mila reali in Valenza a cambio per Saragozza, non in argento, ma in minuti, dando tanti denari, quanti montauano quiui mille reali, cioè quarantasei mila denari, potria lecitamente pretendere che gli assegnassero là quei due mila reali in argento, ò il valore di essi a ragione di 24. denari il reale, come quiui corrono. Il medesimo dico di chi desse in Valenza cento ducati a cambio per Lisbona, non in oro, ma in reali d'argento, doue, per essempio, non valesse il ducato piu di vndeci reali, valendo in Lisbona tredeci, se potria pretendere, che gliene dessero là altretanti in oro, ò tutto il valore di essi in reali d'argento, secondo, che quiui corrono. la causa del dubbio è, perche questo contratto si può considerare, ò in quanto è vno imprestito, ò inquanto è cambio. nel primo modo, come non saria lecito restituire in Saragozza due mila reali in argento a vno, c'hauesse prestato in Valēza quaranta sei mila denari, che fanno i due mila reali, perche all'hora si renderiano due mila denari piu di quello, 2 Dubitatione.

di quello, che si impreſtò; così non ſaria lecito dare in Saragozza due mila reali in argento a chi haueſſe dato in Valenza a cambio due mila reali in denari. ma ſe lo conſideriamo inquanto è cambio, manco pare, che potria lecitamente farſi. perche cambiando in Saragozza per tanti reali d'argento quei quaranta ſei mila denari riceuuti in Valenza non ſi caueria di queſto cambio, ſe non mille, nouecento, & ſedeci reali, & ſedeci altri denari. adunque chi deſſe in Valenza a cambio due mila reali in dinari, non potria lecitamente pretendere in Saragozza due altri mila reali in argento, poi che il medeſimo è dare i detti denari a cambio per Saragozza, che portarueli, ò faruelì portare, & poi cambiarli per reali d'argento. da l'altra parte vediamo ogni giorno farſi il contrario; che chi dà reali in denari, & ſcudi in reali a cambio, pretende per virtù del cambio, che ſi gli diano altretanti reali in argento, hauendo egli dato denari, & altretanti ſcudi in oro, hauendo dato reali.

Riſp. A queſta difficultà dico tre coſe. La prima che la principale intentione di chi domanda denari a cãbio, & la intentione di chi gli dà, è di domandare, ò di dare ſcudi, & ducati a cambio, & non di domandarli, ò darli in denari, ò in reali d'argento. anzi cio è coſa molto accidentale, di cui non ſi deue far caſo, come di coſa, che non fà piu che tãto per la natura ò rettitudine di queſto contratto. come in fatti non ſi fà caſo, ne ſi tien conto di eſſa, ma ſolo del numero de gli ſcudi, ò ducati, che fur dati, ò preſi a cambio, ò foſſe ciò fatto in minuti, ò in reali d'argento. Secondo dico, che poi che la principale intentione in tutti queſti contratti di cambio è dar ducati, ò ſcudi a cambio, ò ſi diano in moneta, ò pur in oro, ben potrà il Banchiere pretendere altretanti

tretanti scudi, ò ducati in oro nel luogo, per done fù fatto il detto cambio senza scropulo di conscienza. Terzo che se studiosamente alcuno domandasse moneta minuta, come denari, ò quattrini a cambio, & questa fosse la sua principale intentione per hauer bisogno di denari, & non di reali, ò di ducati, all'hora non potria il cambiatore, hauendo egli consentito in simile negocio, pretendere, che gli fossero dati in argento tanti reali nel luogo, per doue fù fatto il cãbio (valendo quiui più il reale) quãti egli ne hauea dato in minuti ne l'altro luogo, doue la moneta si dette a cambio, valendo quiui meno. Et questo è quello, che concludono le ragioni poste nel principio della questione, & non altro. Per dichiaratione dunque di questa dottrina poniamo caso, che alcuno si trouasse in Saragozza cinquecento reali per comprar dieci sacca di grano, le quali volesse portare a Barcelona per venderli quiui, doue valessero a ragione di sessanta reali il sacco. Se vn'altro all'hora gli domandasse dieci sacca di grano in Saragozza a cambio per Barcelona, & non potendoli dare in grano, che non l'hà, gliene desse in denari, dandogli cinquecento reali, che tanto era il prezzo di esse, non potria all'hora il cambiatore per virtù di questo contratto, domandargli in Barcelona altre dieci sacca, ancor che quiui valessero seicento reali? non è dubbio. perche hauendo egli dato cinquecento reali in Saragozza, i quali hauea pronti per comprarne diece sacca di grano, & darli a cambio per Barcelona, pare, che habbia dato equiualentemente le dieci sacca di grano a cambio, & così puo pretendere che glie ne diano in Barcelona altre dieci sacca, se ben quiui vagliono più, che in Saragozza, ma si come dette i cinquecento reali, che tenea

per

per comprar quelle dieci sacca, non gli hauesse tenuti per questo, ma per cambiarli, come reali, & gli hauesse dati a cambio a colui, che gli domandò quelle dieci sacca di grano, acciò che lo cōprasse con quei denari, all'hora non potria pretendere il detto cambiatore per virtù di questo contratto, che si gli dessero in Barcelona altre dieci sacca, valendo quiui seicento reali; perche egli non hauea a cambio equiualentemente dieci sacca di grano, come l'altro; ma cinquecento reali, che in Barcelona non fariano per dieci sacca di grano, ma per otto, & vn terzo solamente. adunque questi soli otto potria pretendere, quando ne volesse la ricōpensa in tanto grano, ò il valore di essi, che sariano i cinquecento reali da lui dati a cambio, & nō più. Di questa medesima sorte deue intendersi quel, che diciamo di questo contratto, che quando vno dà ducati, ò scudi, & come tali gli dà, & l'altro gli riceue a cambio, può pretendere, che si gli diano altretanti ducati, ò scudi nel luogo, per doue fù fatto il cambio. ancor che la detta moneta non fosse data ne in tutto, ne in parte in oro. ma in reali. Il medesimo saria, se desse tanti reali a cambio, & come tali gli cābiasse, & l'altro gli riceuesse. perche potria all'hora pretendere altretanti reali nel luogo, per doue fur dati, ancor che detti reali, ne in tutto, ne in parte fossero stati sborsati in argento. ma se vno chiedesse reali a cambio, & non ducati, ne scudi, & l'altro gli desse come reali, & non come scudi, ò ducati. non potria all hora pretendere il cambiatore, che si gli dessero tanti ducati, ò scudi, ò il valore di essi nel luogo per doue fù fatto il cambio, quanti egli n'hauea dato in reali, valendo più i ducati, & gli scudi in vn luogo, che ne l'altro. Il medesimo dico di chi desse denari, &

mo-

moneta minuta a cambio, & come tale l'altro gli riceuesse, che all'hora non potria pretendere, che si gli dessero tanti reali nel luogo, per doue era fatto il cambio, ò il valor di essi, quanti egli n'hauea prima dato in minuti, valendo più il reale d'argento in vn luogo, che ne l'altro. Et perche la risoluiamo in vna sola parola, questo genere di cambio, in cui si fonda il guadagno nel valor naturale solo de la moneta, si riduce a cambio manuale, & minuto. poi che hauemo detto, non saria altra cosa equiualentemente, che vn portar quella moneta da luogo a luogo, & quiui cambiarla per quello, che vale secondo il valor suo naturale. che saria cambio manuale, & minuto. Onde si come colui, che cambiasse in Barcelona quaranta sei mila denari per reali, non se gli dariano, se non mille nouecento, & sedeci reali, con sedeci denari, à ragione di 24 denari il reale; così chi desse quei quarantasei mila denari in Valenza a cambio per Barcelona, non potria pretendere, che si gli dessero quiui altri due mila reali d'argento, che valeano in Valenza a ragione di 25, denari il reale, ò il valore di essi; ma solo i mille, & nouecento, & sedeci reali, & di piu sedeci denari. Questo è quanto al primo motiuo che potriano hauere i cambiatori di guadagnar cambiando.

Il secondo motiuo dicemmo esser l'absenza, & la presenza del denaro, inquanto il denaro presente vale piu de l'absente. hora per dichiaratione di questa materia si deue notare, che vna cosa si può dir, che sia presente, ò absente in due modi. ò quanto al tempo, come sono absenti le cose, che hanno ancor da venire, ò quāto al luogo, come quelle, che stanno in luogo lontano da quello, doue mi trouo io. quando noi mò diciamo, che il denaro presente 4 La 2. causa di pretéder guadagno.

sente

chiedere maggior prezzo, restando egli obligato a ricondursele a Toleto. Il medesimo occorre nel contratto del cambio. come se due persone cambiassero i libri, che l'vno di essi hà presenti in Saragozza, & l'altro absenti in Maiorica. quando che piglia li absenti hauesse il carico di farli portare a sue spese. perche così varriano manco, che se fossero presenti in Saragozza. parimente nel contratto de l'imprestito, come s'io imprestassi ad alcuno vn cauallo in Barcelona; & egli poi me lo rimettesse in Perpignano lōtano dà casa mia. Chiaro è, che meno mi varria il detto cauallo così absente, che s'io l'hauesse presente, restando io con il carico di ricondurmelo a casa con fatica, & spese, & pericolo. Da quanto si è detto resta chiaro, & manifesto il fondamento secondo, doue si dice sostentarsi la ragione, che hà il cambiatore, quando dà moneta a cambio, in vn luogo a persona, che deue rimettergliela in vn'altro lontano da lui, di prendere qualche guadagno. Par cosa giusta, che rendendogli il suo denaro absente, & in tale stato, che à lui val meno, che se l'hauesse presente, gli sia rifatto quel pregiudicio, che per tal causa gli sopragiugne, dandosegli qualche cosa per esso. la qual dottrina è conforme a quella di Siluestro. Vsura. 4. q. 4. §. 8. & del Gaetano ne l'opusc. de' cambi. c. 7. & del Nauarro nel Commentario de' cambi. num. 62. & così dichiarata si deue molto bene notare, & considerare. atteso, che per non l'hauer penetrata alcuni. non è parsa loro ne buona, ne vera. Vno de' quali è il Soto, il quale nel 6. lib. de iust. & iu. q. 12. art. 2. reproba questa opinione con le seguenti ragioni. *Ragioni del Soto in contrario.*

La prima è, perche i mercanti non incorrono ne danno ne fatica, ne pericolo alcuno, ne fanno

Oo altra

altra spesa per rihauere il proprio denaro, & rimborsarselo; anzi che per il contrario ritorna loro spesso a le mani con guadagno. adunque non val piu la presente, che l'absente.

La seconda perche di questa dottrina seguiria, che chi desse ad alcuno denari presenti, acciò che gliene rendesse absenti, potria sempre pretendere & domandar guadagno, & nõdimeno bene spesso vediamo il contrario, che quel perde, che dà i denari presenti a chi gliene rimette absenti in vn'altro luogo, come chi da cento ducati in Barcelona per Lione, ò per Roma, nõ gliene tornano a casa, se non nouantà, adunque non val piu la moneta presente, che l'absente.

Argu. del Mercato. Il Dottor Mercato fauorisce ancor esso questa opinione del Soto nel suo trattato de' cambi. ca. 5. soggiungendo due altri argumenti. il primo è questo, che per i mercanti piu vale il denaro absente, che non vale il presente. perche quando stà absente guadagna con esso trafficandolo. ma presente sta ocioso, & senza guadagno.

L'altro è, perche per questa dottrina si potria giustificar l'vsura. poi che chi impresta di denari presenti, che vagliono piu, per quelli, che si hà da restituire, che sono absenti, & vagliono meno. per il qual diferto, si potria lecitamente pretendere qualche guadagno, per aggiustare il negotio. Per i quali argumenti chiaramente si vede, come questi Dottori si sono ingannati, non hauendo ben penetrato la dottrina del Gaetano, ne hauendola intesa nel modo, che noi quì l'habbiamo intesa, & esplicata.

Al primo argumento adunque del Soto rispondiamo esser vero, che molte volte i mercanti rihanno i loro denari di luogo absente, senza alcuno di quei

quei disordini. ma ciò nõ auuiene per l'industria di colui, che gli rẽde in altrô luogo, & gli fà absenti, ma per l'ingegno, & industria del Bãchiere, che gli dette. Onde egli non perde perciò la ragione c'hauea di pretender guadagno da l'altro, il quale, quanto fù dal suo canto, gli dette sufficiente causa di tutti quei disordini, restituendoli il denaro in vn'alrro luogo, & da lui absente. A questo medesimo argumento rispondemmo nel c. 33. dichiarando la giustitia del terzo cambio. doue si potrà veder questa rispôsta piu distesa.

Sola vn'obiettione potria farsi in contrario. & questa, chiunque dà causa di danno ad vn'altro, non resta obligato a restitutione, se il danno realmente non è seguito. come s'io sparassi vn'archibugio per ammazzare vn'altro, ma non lo cogliessi. adunque chi piglia denari in vn luogo per rendergli in vn'altro, ancor che, quanto è dal suo canto, sia causa di dãno al cambiatore, per farli i suoi denari absenti. non sarà obligato a satisfattione alcuna. se realmente di ciò non segue il detto danno. Et per consequenza non potrà il cambiatore pretendere alcun guadagno per questo. 5. Obiettione.

Rispondiamo, negando la consequenza. perche a pretẽder guadagno per via di contratto. basta, che il contratto sia tale, che di sua natura ponga i contrahenti a pericolo di incorrer danno, ancor che in fatti non si incorresse. Poniamo caso, che vno fosse ricerco per andare da Valenza a Maiorica, nel qual viaggio s'incorre gran pericolo di esser preso da' Mori, ò restar sommerso nel mare per qualche tempesta; chiaro è, che costui potria pretendere guadagno, hauendo a porsi al detto pericolo, ancor che niun danno realmente incorresse, per la sua buona sorte, ò per la sua indu- Risposta.

ſtria. Così diciamo hora, che acciò che il cambiatore pretenda guadagno per dare ad vn'altro i ſuoi denari, baſta, che per ciò gli eſponga a pericolo, & danno, di rihauerli con fatica, & ſpeſa. ſe ben poi niuna di queſte coſe gli ſucceda per ſua induſtria, & ſollertia. Aggiugneſi di più a queſto che il cambiatore celebrando il detto contratto non vuol porſi ſpontaneamente a quel pericolo ſenza guadagno, & però può lecitamente pretenderlo, & giuſtamente domandarlo. A l'argumento in contrario diciamo eſſer differenza tra la reſtitutione del danno, & la pretēſione del guadagno. perche a reſtituire il danno niuno è obligato, ſe non è ſucceſſo realmente. ma per pretendere guadagno in vn contratto, baſta, che per eſſo ſi eſponga a pericolo di incorrerlo. Et perche chi riceue denari a cambio, hauendo a renderli abſenti, & poſti in vn'altro luogo è cauſa, che il cambiator ſi ponga in queſto a pericolo, quanto è dal ſuo canto, di incorrer danno, per queſto può chi dà denari a cambio pretendere qualche guadagno.

Al ſecondo argumento principale ſi riſponde, che quando diciamo valer piu il denaro preſente de l'abſente, ſi deue intender così, cioè andando tutte l'altre coſe del pari tra la moneta abſente, & la preſente. perche potendo l'vna valer piu de l'altra per tre riſpetti, accaderà alcuna volta, che per vno vaglia piu la p̄ſente, & p l'altro vaglia più l'abſēte, & così vēgano a eſſere tra di loro di vgual valore. Ouero può anco eſſere, che l'abſēte ſia di maggior valore per due riſpetti inſieme vniti, & la preſente per vn ſolo, & così l'abſente ſia di maggior valore aſſolutamente de la preſente. Et di qui alcune volte procede, che chi dà denari a cambio

perda

perda in vece di guadagnare. Et a questo pericolo si mette per dar denari a cambio. ma non essendo tra queste due monete altra differenza, ne altra causa di valer piu l'vna, che l'altra, che esser l'vna presente, & l'altra absente, piu varrà sempre la presente de l'absente. Tutto questo si dichiarerà di sotto più ampiamente, dopo che si saranno intese tutte le cause, per le quali vna moneta vale più de l'altra in diuersi luoghi.

Al primo argumẽto del Mercato si dice, che ad effetto di hauer la moneta più in pronto, & poter seruirsene in ogni occorrenza, piu vale la presente, che l'absente, perche di questa non si può l'huomo così facilmente seruire, quanto è dal suo canto; & de la presente sì. come diriamo. che d'vna caualcatura absente non può l'huomo seruirsi così facilmente, come di quella, che è ne la stalla, per non esser quella così a le mano, come questa. Diciamo ancora, che per chi si troua in necessità di hauere il denaro ne la propria borsa, non val tanto l'absente, come la presente, nel modo, che di sopra habbiamo dichiarato. & p il medesimo caso, che tiene alcuno la sua moneta absente in altro luogo lõtano, hà bisogno di ridurla appresso di se. per il qual rispetto si dice valer piu la presente, che l'absente; se ben per qualche altro rispetto potria valer più questa che quella. Al primo del Mercato.

Al secõdo argumẽto del Mercato diciamo esser si in esso molto ingannato. perche noi parliamo de la moneta presente, & absente quanto al luogo, & l'argumento suo di quella, che è presente, & absente quanto al tempo. la qual presenza non è causa, che vaglia piu la moneta presente, che l'absente. Al secõdo

6 Ma vn'altro argumẽto à noi quì si offerisce assai più, quanto appare, difficile de' passati a proua- Vn'altro argumẽto

re, che non può il cambiatore pretender guadagno per causa de l'absenza del denaro. il quale è questo. Il cambiatore tiene apparecchiato il denaro, che deue dare a cābio, acciò che si pigli per doue il cambio s'intende, che deue farsi. come se dicessimo, che colui, che suol dar denari a cambio in Siuiglia per Roma, tiene pronto il denaro, perche sia portato a Roma, & quiui si gli renda absente. adunque non può lecitamente pretendere guadagno per conto de l'absenza. perche in tal caso, come questo chi prese i denari a cambio non resteria obligato per virtù del contratto a renderli presenti nel luogo, doue gli riceuette, & non essendo a questo obligato, non si gli può domandare interesse, per non farlo. che sia così lo prouo con questo essempio. Se alcuno hauesse preparata la sua moneta per condurla a Venetia, & quiui comprar con essa libri, ò altre mercantie. se stando con questo disegno, & proposito, venisse vn'altro, & gli chiedesse la detta moneta per rendergliela pur in Venetia in libri, ò in altra mercantia a suo libito, chiaro è, che non resteria costui obligato per virtù di questo contratto a condurli la detta mercantia da Venetia insin doue hauea riceuuto i denari. perche in tutti i modi colui, che dette i denari a cambio doueа condurli a Venetia, & quiui comprar la detta mercantia, la quale a lui saria absente. & per consequenza non potria lecitamente pretendere interesse da quell'altro per conto che gli lasciasse la mercantia comprata absente in Venetia. Così, s'io hauessi i miei denari in Siuiglia preparati per cambiarli in Roma, se alcun mi gli domandasse a cambio per Roma, satisfaria con rendermili quiui cambiati, doue io desideraua

di

di hauergli, senza restare egli obligato per virtù di questo contratto a darmili presenti in Siuila. & così non potrei io pretēdere guadagno alcuno per conto, che egli mi lasci quei denari, ò il cambio di essi in Roma absenti.

Confermasi ancora questa ragione, perche non è contra il volere del cambiatore, anzi, che egli se ne contenta, che si gli rendano i suoi denari absenti in quel luogo, per doue fur dati a cambio. adunque non potrà pretendere interesse per conto, che quell'altro gli lasci i suoi denari absenti. Confirmatione.

A questa difficultà si risponde, che il tenere vno la sua moneta il Siuiglia, verbi gratia, ò in qualunque altro luogo apparecchiata per darla a cambio per Roma, ò per qualunque altro luogo, può essere in due modi. L'vno è, quando di tal maniera la tiene apparecchiata per questo che è determinato a portaruela egli proprio. ò faruela portare a sue spese. acciò poi che l'harà quiui, possa cambiarla con la moneta di quel paese. l'altro è, quando la tiene apparecchiata, acciò che quando alcuno glie la domanderà, glie la dia a fine, che glie la renda quiui cambiata, senza che egli habbia ne proposito, ne intentione di conduruela, ò faruila condurre a le sue spese. Chi l'hauesse preparata nel primo modo, non pare, che potesse pretendere guadagno alcuno per conto de l'absenza, & perche l'altro gli dà i suoi denari absenti, come ben proua l'argumento, poi che ò in vn modo, ò in vn altro, egli douea portar la sua moneta in quel luogo, doue l'altro glie la rende, per quiui cambiarla. Il fondamento di questa ragione è, perche all'hora chi domandasse a cambio la detta Risposta.

moneta per Roma faria gran piacere al cambiatore in darli i suoi denari absenti, & posti in quella Città poi che verria a liberarlo da molte brighe, & spese, & fatiche, & pericoli. per il qual seruitio meriteria egli premio più presto, che pagare interesse alcuno. Questo medesimo proua l'essempio propostò ne l'argumento di colui, che tenea pronto il denaro per condurlo, ò farlo condurre a Venetia a suo conto, per trafficarlo quiui in libri, ò in altra mercantia; che chi poi glielo domandasse in Siuiglia per renderglielo in tanta mercantia ne la detta Città, non rimarria per ciò obligato a dargli guadagno alcuno per conto di renderli la detta mercantia absente, & lontana da Siuiglia. poi che in tutti i modi quel l'altro douea comprarla in Venetia, doue l'haria parimente hauuta lontana da Siuiglia. Per intender bene l'efficacia di questa ragione, fà conto, che chi dà denari a l'altro in Siuiglia, accio che si gli rendano in Venetia in qualche mercantia, vada egli proprio a Venetia, & quiui compri la mercantia absente da casa sua; colui, che vendette quella mercantia quiui in Venetia, doue il compratore la tiene absente da casa sua, resteria obligato a dargli interesse alcuno per conto di quella absenza? non veramente, ne può egli da esso pretendere lecitamente, ne domandargli il detto interesse. nel medesimo modo adunque non resteria obligato a dargli interesse alcuno per conto de la medesima absenza, che pigliasse in Siuiglia la moneta di quel tale per rendergliela in Venetia ne la detta mercantia, douendo poi quel tale condurla, o farla condurre a sue spese ne la detta Città di Venetia per comprar quiui simile mercantia. poi che l'vno, &

l'altro

l'altro di questi due fariano officio di venditore. perche chi vendette la mercantia, stando in Venetia, fece contratto di vendita con denari presenti. & chi riceuette la moneta in Siuiglia per renderla a Venetia in mercantia fece contratto di vendita a denari anticipati. Onde se a l'vno di questi non si può domandare interesse per conto de l'absenza, manco potrà domandarsi à l'altro.

Hora habbiamo parlato di chi hauesse apparecchiata la moneta nel primo modo. ma chi l'hauesse apparecchiata nel secondo modo; ben potria pretender guadagno per causa de l'absenza. come se non hauendo io proposito di andare, ò di mandare a Venetia a le mie spese per comprare, ò far comprare qualche mercãtia, se all'hora vno mi chiedesse denari in Siuiglia per rendermili in Venetia in mercantia, in tal caso, perche mi deue dar la detta robba absente da casa mia, & bisogna spendere per condurla di là a quà, è douere, che quella spesa non vada a mio conto, ma di quell'altro: non essendo giusto, che per far bene a lui incorra in alcun danno. Et così potrei all'hora io pretender qualche interesse per ricompensare i danni, & le spese, che mi vengono adosso. per lasciarmi costui quella mercantia absente da la mia casa.

Applicando hora questa dottrina a la materia presente, rispondiamo. che quando si dice, che i mercanti stanno apparecchiati per dar denari a cambio in vn luogo per vn'altro, non si deue intendere, che stiano apparecchiati per condurre essi a loro spese quei denari al luogo, per doue si danno a cambio; ma per darli. & lasciar condurli a quelli, che gli domãderãno a cãbio a le loro spese.

Habbia-

Habbiamo di ciò vn'essempio molto simile ne i presta caualli, i quali hanno in ordine le loro caualcature, nõ p condurle essi, o farle condurre a le proprie spese al luogo, per doue le danno; ma per lasciarle condurre a gli altri, che le pigliano a vettura a le spese loro. Et però quando vno dà il suo cauallo a vettura a chi non deue ricondurglilo a casa, ma lasciarglilo absente nel luogo, per doue fu preso, può domandargli interesse per conto di tale absenza, come già l'habbiamo tocco di sopra nel c. 33. Per la medesima ragione hanno facultà i cambiatori di domandare interesse a chi piglia da loro dinari a cambio per qualche luogo, per conto di detta absenza. A la confirmatione poi diciamo esser verissimo, che non è contra la voglia del cambiatore, che gli siano resi i suoi dinari absenti nel luogo, per doue fur dati a cambio, & che egli se ne contenta. ma non segue da questo, che non possa domandarne l'interesse per conto de l'absenza. Si come anco chi dà il suo cauallo a vettura ad alcuno, che gli lo deue rimettere in qualche altro luogo, può domandargli interesse per tal conto, ancor che egli se ne contenti: perche tal contento è per l'interesse, & per il guadagno, che può di ciò lecitamente pretendere, che altrimente non se ne contēteria. Et con questo resta dichiarato il secondo fondamento, & rispetto, per il quale vna moneta vale piu, che vn'altra in differenti luoghi.

A la confirmatione.

7 Hora segue il terzo fondamento, che è la maggiore, o minor stima del dinaro in diuersi luoghi. Et perche non sia equiuocatione in questo vocabolo, si deue auertire, che il denaro può hauer due maniere di valore, o di stima. L'vno naturale, l'altro accidentale. Il naturale è quello, che la moneta hà per la tassa del Re, & che le dierono, quando fu

Il terzo fondamēto di valer piu la moneta ī vn luogo che in vn altro.

fù battuta da principio, & sempre dura senza variarsi, fin che non sia variato dal publico. cosi diciamo, che il real Castigliano, vale in Castiglia 34. ma tauedis in Valenza 23. denari, in Aragonia, & in Catalogna 24. ma il valore accidentale è quello, che hà per esser manco, o meno stimata, per piu, o meno abondanza di essa in vn paese, che in vn'altro. Di questi due valori il primo, che è il naturale, si chiamerà qui assolutamente valore, & il secondo, che è l'accidentale, si chiamerà stima, ò stimatione. Or accade nel denaro il medesimo, che in tutte l'altre mercantie, le quali in vn tempo, & in vn luogo sono piu stimate, che in altri, senza che si varij, o muti la loro qualità, & natura. Cosi vediamo, che ne le Indie, doue è grã copia d'oro, & d'argẽto, sono meno stimati i ducati, & i reali, che in Ispagna, doue è manco oro, & manco argento. Et per questo fariano poco conto quiui di dare vno scudo per cosa, che di quà non ne dariano due reali. Et è, perche colà stimano manco vno scudo, che non si stimano quà due reali. ancor che il valor naturale de la moneta fosse tutto vno, & quà, & là. Cosi in diuersi tempi suole esser la moneta piu, o manco stimata. Et quello, che accade ne le persone particolari, accade ancora a tuta la Repu. Quando vno si troua molto ricco di denari stimerà manco vn reale, che vn pouero vn quattrino, & tanto caso fà d'vno scudo, quanto vn pouero d'vn reale, o quanto egli medesimo stimaua vn reale, quando era pouero. Cosi quando la Rep. è ricca di moneta, è manco stimato il denaro. ma quando n'è pouera, & penuriosa, molto piu se ne fa conto. Hora questa maggiore, o minore stimà suol procedere da tre cause. La prima, & piu principal di tutte è l'essere abõdanza, o carestia di denari. Si come

Il denaro ha vn valore naturale, & vn accidentale.

9 la stima del dinaro pcede da tre cãe la prima.

anco

anco ne l'altre mercantie l'abondanza è causa, che siano poco stimate. & la penuria è causa del contrario. per questo è manco stimato il denaro ne le Indie, doue se n'hà gran copia, che in Ispagna. & in Siuiglia meno, che in Fiandra, & in Roma, & in Germania; doue ne è meno abondanza. Per questo ancora in vna medesima Fiera può la moneta esser manco stimata nel principio, che nel fine di essa. perche nel principio suole esserne maggior copia. per la qual ragione concede il Dottor Soto nel lib.6.de iust.& iu.q.12.arti.3. che si possono augmentare gli interessi de cambi al fine de le Fiere.

La secóda La seconda causa è per esser molti, ò pochi, che diano, ò piglino a cambio. come anco nel contratto di compra, & di vendita sogliono crescere, ò scemare i prezzi de le cose, che si vendono per essere molti, ò pochi i compratori, & i venditori.

La terza La terza è per trouarsi la moneta in vn luogo soggetta a qualche pericolo, & in vn'altro in tutto libera da esso. come se in Fiandra corresse pericolo per conto de le guerre di dar vna Città a sacco, si come questi anni passati fù saccheggiata Anuersa. all'hora ancor che nó vi concorresse altra causa, meno varria la moneta in detta Città per conto di tal pericolo. che in qualunque altra, doue ne fosse libera. Cosí varria manco il denaro, che stesse in naue soggetto a le tempeste del mare, come notò il Gaetano ne l'opusc. de' cambi. cap.7.di quello, che si trouasse in altro luogo libero da così fatti pericoli.

Nota circa la prima causa. Or circa la prima causa si deue notare, che l'abódanza, ò la penuria del denaro può essere in due modi. ò generale, ò particolare. general saria, se in tutta la Città, ò Regno, & per ognuno fosse commune

mune tale abondanza, & penuria. Si diria anco in qualche modo generale, se fosse commune a tutti i mercanti, & a tutti i Banchieri. Particolar saria, se non si trouasse se non in alcuni particolari, come saria in due, ò tre, ò pochi più. Hora dice il Dottor Mercato nel c.8. che ogni volta, che tale abondanza, ò penuria di moneta fosse generale, & commune, ò fosse tale rispetto a tutto il popolo, ò rispetto a tutti i mercanti, & negotianti, ò quasi tutti, saria bastante cagione, perche la moneta fosse di maggiore, ò minore stima. Aggiugne di piu, che ancor che vna Città sia di natura sua piu abondante di moneta, che vn'altra, può nondimeno essere, che la turba de' mercanti ne senta carestia, & al contrario ancor che vn'altra Città fosse per l'ordinario piu pouera di denari, può essere, che i mercanti di essa n'habbiano maggior copia, che i mercanti di quell'altra, che suole esser piu ricca. come se pigliassimo per essempio Siuiglia, & Burgos, ò Medina. Chiaro è, che di sua natura piu ricca è Siuiglia, & piu copiosa di denari, che non è ne Burgos, ne Medina. può nondimeno essere, che il consulato di Burgos, & i mercanti di Medina siano piu abondanti, & piu prosperi in questa parte, che non saranno le Grate di Siuiglia, & può anco accadere il contrario, che le Grate di Siuiglia siano piu abondanti, & quei di Burgos, & di Medina si trouino piu angustiati, & piu poueri. Et stando il fatto così, dice il Mercato, che ad effetto di stimar piu, ò meno il denaro si può hauer la mira ne' cambi a questa varietà, & mutatione, che ne la vniuersità de' negotianti causa il tempo; & non solo a la prosperità, & penuria de la città, & del Regno, perche se solamẽte si hauesse ad hauere rispetto a questo, sempre da

Siuiglia

Siuiglia a Medina conuiene celebrare i cambi con perdita, per esser quella piu abondante di moneta, che non è questa. Et da Medina a Siuiglia con guadagno, per esser quella meno abondãte di questa. Et nondimeno per esperienza si vede, che a le volte sono maggiori gli interessi da Siuiglia a Medina; altre volte si perde, altre si stà in capitale. causandosi questa varietà per esser abondanti, o penuriose le grate di Siuiglia, o la Fiera; & non per l'abondanza, & penuria de le città. poi che questa non saria bastante.

Nota circa la 2. cã. Circa questa seconda causa, si deue notare, che l'esser molti, o pochi, che piglino, o diano cambio, può accadere in due modi, o vniuersalmente, o rispetto a qualche particolar sorte di cambio. Vniuersalmente, come se in tutta la citta fossero pochi, o molti, che dessero, o pigliassero a cambio, di qualunque sorte che fossero i cãbi. rispetto à qualche cambio, come se a Lisbona non si trouasse chi desse denari a cambio per Inghilterra, o per Hibernia, eccetto vn solo. se ben fossero molti, che dessero per qualunque altro luogo. Or ne l'vno, & ne l'altro modo s'intende, che i molti, o i pochi, che pigliano, o dãno denari a cambio, sono causa, che cresca, o scemi la stima del dinaro. Onde chi fosse solo a dar denari per Inghilterra, o per altra parte simile, potria farlo con piu guadagno, poi che sono in tal caso i denari per tal luogo di maggiore stima. come saria nel contratto di vendita, se vn mercante solo vendesse, o carta, o altra mercantia, si venderia all'hora piu cara, che se ve ne fosse de gli altri. Cosi saria anco del cambio, quando vn solo essercitasse tale officio per qualche Prouincia. Leggasi nel ca. 13. quanto quiui si tratta di questa materia.

Circa

Circa la terza causa si deue auertire, che il pericolo de' denari può anco occorrere in due modi. L'vno commune a tutti quelli de la Città. L'altro particolare a vn solo, o due, o tre, i quali per causa di inimicitia temessero di qualche mal incontro, come di fatto è molte volte accaduto co i banditi di Catalogna. Quando fosse commune, chiaro è, che per esser i dinari soggetti a tal pericolo, sariano stimati manco, che sendone liberi. ma essendo il pericolo particolare di vno, o di due, è difficoltà, se stando in quel pericolo sariano di minore stima, quanto al poterli cambiare per minor quantità di quella, che sono. Ad alcuni parue di nò. ad altri potria parer di si, per la medesima ragione, che potria farsi, quando il pericolo fosse commune. Chiara cosa è, che vn cauallo, verbi gratia, il quale stà senza alcun pericolo, che mi sia tolto, più vale a me d'vn'altro, che mi fosse venduto con tal pericolo, ancor che in tutto il restante fossero vguali. Et piu varria vn libro, che non portasse pericolo di esser prohibito, che vn'altro, di cui se ne temesse. Si come adunque non saria illecito dar manco per la cosa, che stà in pericolo di quello, che si saria venduta, & che valeua, essendone libera; così anco sarà lecito dar manco moneta per quella, che stà in pericolo, o sia commune di tutti, o di molti, o particolare d'vn solo, o di pochi. Il che si deue intendere, quando la cosa, che stà soggetta al pericolo, sempre lo porta con seco douunque ella sia. o qualunque la possiede. perche se non portasse pericolo, se non in mano d'vn'altro, & non ne la mia, nó saria lecito per questa causa pagarla manco di quel che valesse, trouãdosi fuora di tal pericolo. Dico per questa causa, perche per altre ben lo potrei. come s'io fossi pregato di cõprarla, non ne hauendo

Nota circa la terza causa.

do io bisogno, o per altre simili.

Arg. contra la prima causa di valer più il denaro.

Ma contra quello, c'habbiamo detto de l'abondanza, che è causa di valer meno la moneta, si fanno alcuni argomenti, & il primo è questo.

Quando la mercantia è tassata da la Rep. quanto al suo prezzo, & valore, non si può augmentare il detto prezzo per esserne abondanza, o penuria. adunque non si potrà augmentare il valor de la moneta per conto de l'abondanza, o penuria, poi che è già tassato da la Rep. la quale tassa, suole esser molto priuilegiata, & meno se le può pregiudicare, che a quella de l'altre cose.

Il secondo è questo, se alcuno hauesse di molti dinari, non per questo il denar suo varria meno, ne saria manco stimato, che quel d'vn'altro, che n'hauesse pochi. adunque non è vero, che per conto de l'abondanza, & de la penuria vaglia piu, o manco la moneta.

Il terzo è questo, l'abondanza, & la penuria de la moneta, che è in diuersi tempi, nō puo esser causa, che vaglia piu in vn tempo, che in vn'altro. perche altrimente chi imprestasse maggior quantità di moneta, quando n'è abundanza, douria riceuer ne vn'altra minore. quando gli fosse resa in tempo di carestia. adunque manco può esser causa la detta abondanza, & penuria, che è in diuersi luoghi, di valer piu, o meno il denaro.

11.
Al primo

Al primo di questi argomenti risponde il Dottor Nauarro nel Commentario de' cambi. nu. 57. & 58. in molti modi. de' quali quello, che piu quadra è questo, che la Rep. tassa il valor naturale de la moneta. ma non già l'accidentale. & per questo il naturale non si può variare, augmentandosi, & diminuendosi per alcuna persona particolare. ma l'accidentale è variabile, & si può augmentare, &

dimi-

& diminutione, augmentandosi, ò diminuendosi l'abondanza de la moneta, come già è dichiarato.
Al secondo diciamo, che non qualunque abondanza, & penuria di moneta è causa di augmentare la stima di essa; ma quella, che è commune a tutta la Rep. ò a tutta la compagnia de' mercanti, come già habbiamo dichiarato. si come anco ne l'altre mercantie sola quella abondanza, & penuria è causa di diminuire, ò augmẽtare il valore, & prezzo di esse, la quale è generale, & commune, & non la particolore di vno, ò di due. di cui parla l'argomento proposto, del quale concediamo l'antecedente, ma neghiamo la consequenza, perche ne l'antecedente si parla de l'abondanza particolare, nel consequente da la vniuersale. Al 2.

Ma cõtra questa solutione và direttamẽte il terzo argomẽto alquale rispõdiamo, negãdo, che l'abondãza, & la carestia di denari, che sogliono in diuersi tẽpi succedere in tutta la Rep. nõ siano causa di valer piu, ò meno, & di esser piu, ò meno stimati. ma nõ cõcediamo, che da q̃sto segua esser lecito. che colui, che restituisce la moneta, che gli fu imp̃stata a tẽpo, che p esserne abõdanza, era di poca stima, habbia da restituir p q̃sto maggior quãtità, restituẽdosi in tẽpo di carestia. q̃n ella vale piu. la ragione di questo è, pche la natura de l'imprestito ricerca, che si restituisca la causa imp̃stata ne la medesima specie, & quãtità, ò sia, ò nõ sia del medesimo p̃zzo, che valea, q̃n fu imp̃stata: & pche la quãtità del denaro è vna cosa istessa col suo natural valore, come dichiarãmo nel c. 6. p q̃sto nõ è obligato il mutuatario a restituirla secõdo il valore accidentale, & la stima, che tiene p causa de l'abõdãza, & de la penuria; ma secondo il valor naturale, c'hauea q̃n si imprestò. di maniera che si come Al 3.

un sacco di grano imprestato quando ualea manco, per esserne abondanza, si deue rendere ne la medesima quantità, ancor che all'hora ualesse molto piu per la sua penuria; così il denaro imprestato quando per la sua abondanza era di manco stima, si deue rendere de la medesima quantità, & ualore naturale, ancor che all'hora ualesse piu, & piu fosse stimato per la penuria che di lui fosse.

13. Per quale di questi tre fondamenti si possa pretêder guadagno ne' cambi.

Presupposti hora questi tre fondamenti, per i quali l'un denaro può ualer più, ò mãco de l'altro in diuersi luoghi, sono state molte le opinioni de' Dottori circa il determinare per quale di questi tre titoli potesse il cambiatore lecitamente pretendere il suo guadagno, quando dà i denari a cambio in vn luogo a chi deue restituirli in vn'altro. Alcuni dissero, che ciò era per conto di dare i suoi denari presenti per gli absenti. altri che per conto dal valer piu la moneta in vn luogo, che in vn'altro. alcuni poi, come il Soto, & il Mercato, hanno detto questo esser lecito per conto de l'esser la moneta di piu stima in vn luogo, che in vn'altro. Ma la verità è, che per tutti questi titoli, & per qualũque di essi si può pretendere guadagno, quando alcuni di essi, ò tutti vi concorressero. Perche molte volte accade, che da la banda del cãbiatore siano due di questi titoli per guadagnare, & vno per perdere. Et all'hora guadagnerà per due vie, e cause, & per vna sarà perdente. come se desse denari a cambio in vn luogo, doue sono piu stimati come in Roma, ò in Fiandra. v.g douendosi poi restituire in Siuiglia absenti, presupposto che in Roma, & in Fiãdra il valor naterale sia maggiore; all'hora chi desse a cambio denari in Roma, ò in Fiandra per Siuiglia, guadagneria per due titoli. L'vno per dare il suo denaro presente a chi lo deue tor-

Cõclusione.

nare absente. & l'altro per esser la moneta di maggiore stima, doue ella fù data. per la qual causa, dando quiui manco denari, si gli ne deuono restituir piu in quell'altro luogo. ma perche supponiamo, che la moneta quiui sia di maggior valore naturale, che in Siuiglia, per questa causa perderia tutto quello, che quiui piu vale. il che douria scontarsi de l'altro guadagno. Poniamo caso, che concorrendo due titoli, douea guadagnare chi dette i denari in Roma, ò in Fiandra, tre reali per ducato: & che quāto al valor naturale il ducato di Roma, & di Fiandra eccedesse il ducato di Siuiglia in vn reale, al'lhora non guadagneria piu di due reali p ducato, perdendone vno di quei tre, & defalcādosi del guadagno, per quello che il ducato valea piu quiui, doue si dette, che doue fù restituito. Il medesimo saria, se vno desse in Siuiglia denari a cambio per Roma, doue i ducati vagliono piu, quanto al valor naturale (come si pone per essempio) & anco quanto al valore, & stima accidentale, come in fatti vagliono; cioè, che all'hora guadagneria parimente con due titoli, & perderia con vno. Il primo saria per hauere a riceuere i suoi denari in luogo, doue sono di maggior valore naturale. Il secondo per dar denari presenti a chi gli deue rendere absenti. ma perderia poi per esser la moneta in Roma di maggiore stima, che in Siuiglia. Onde hauendo dato in Siuiglia maggior quātità di moneta, douriano renderla minore in Roma. Altre volte accaderà poter guadagnare con due titoli, senza perdere con alcun'altro, come saria, se essendo la moneta di ammendue i luoghi d'vna medesima stima, ma non d'vn medesimo valore, ouero al contrario d'vn medesimo valore, & non d'vna medesima stima, si desse moneta presente per ab-

sente. l'vn titolo saria per l'absenza, l'altro per la maggiore stima è maggiore valore, che terria la moneta nel luogo, doue si daria posta, & absente. Altre volte accaderà di poter guadagnare per vn solo titolo, che è per dar la moneta presente per l'absente, il quale titolo sempre concorre, sendo da l'altro canto il denaro d'vna medesima stima, & d'vn medesimo valore in ammendue i luoghi. Altre volte porrà essere, che l'vno, & l'altro perda tanto per vn titolo, quanto guadagna per l'altro, non guadagnando, ne perdendo cosa alcuna per il terzo, & così cambieranno all hora stando in capitale. come saria. se vno desse denari a cambio in Siuiglia per Roma, sendo, per essempio, in ammendue le parti la moneta vguale in valore, & disuguale, quanto a la stima, per essere realmente meno stimata in Siuiglia, che in Roma. Chiaro è, che chi desse all'hora la sua moneta in Siuiglia guadegneria per darla presente a chi la deue rendere absente. ma perderia poi per conto di darla doue è meno stimata, & per douersela restituire doue è di maggiore stima. Al contrario chi piglia a cambio denari per Roma guadagneria per conto di restituir quiui la moneta, doue è più stimata, poi che con manco denari dati in Roma restitueria i più riceuuti in Siuiglia. ma perderia poi per conto di render la moneta absente. Alcune volte potria l'vn, & l'altro de' contrahenti guadagnare per tutti tre i titoli, & rispetti insieme. come se vno desse a cambio la moneta in Roma per Siuiglia, ò per Lisbona, supposto, che il valor naturale di essa fosse maggior quiui, che in Roma. In tal caso guadagneria prima per dar la moneta sua presente a chi gli la rende absente. secódo guadagneria per dar la sua mone-

ra doue è più ſtimata; & riceuerla doue è ſtimata meno: per la qual ragione ſi gli deue rendere maggior quantità per lo minore. terzo guadagneria per eſſer la moneta di maggior valore naturale nel luogo, doue ſi gli deue rendere.

Da queſto che ſi è detto ſi inferiſce la ſolutione 14
d'vn'argomento che non lo potè il Soto nel lib. 6. de iuſt. Nota.
& iu. q. 12. art. 2. nel fine del corpo de l'articolo, il quale egli laſciò ſenza ſolutione, per non ſaperla trouare; come egli proprio quiui confeſſa. l'argomento è queſto. Quando vno dà in Medina del campo il ſuo denaro à ragion di trecento, & ſeſſanta marauedis il ducato; & gli rendono in Fiandra la ſua moneta cō cinquanta marauedis più di guadagno per ducato; per qual cauſa, dando altretanti ducati a cambio in Fiandra per Medina, ſi guadagna ſettantacinque marauedis per ducato? la ragion del dubbio è prima perche il cambio ſi deue fare con equalità di moneta, per eſſere atto de la giuſtitia commutatiua, la quale ricerca equalità in tutte le coſe, che ſi commutano & in lei ſi fonda; adunque da Medina à Fiandra non ſi potrà guadagnar meno, che ſi guadagni da Fiandra a Medina; eſſendo la diſtāza, che è tra l'vna, & l'altra, ſempre la medeſima. Di più, ò i quattrocento, & dieci marauedis per ducato, che ſi rendono in Fiandra ſono vguali ai trecento & ſeſſanta, che fur dati in Medina, ò nò. ſe non ſono vguali equiualentemente, ingiuſto ſarà il cambio, che ſi farà in Medina p Fiandra, poi che in eſſo non ſi ſerua la equalità. ma ſe ſono vguali, ſaranno anco vguali equiualentemente i 360. dati in Fiandra con i 410. riceuuti in Medina, facendoſi il cambio in Fiandra per Medina. adunque tutto quello, che di più ſi guadagnerà de' 410. di Fiādra a Medina, ſarà ingiuſto. & nōdi-

meno niuno hà chi condanni simile cambio, guadagnandosi di Fiandra per Medina. 75. marauedis per ducato, & non guadagnandosi di Medina per Fiandra piu di cinquanta.

A questo argomento rispose il Dottor Nauarro nel Commentario de' cambi. num. 68. & 69. &c. anco per la dottrina quì esplicata facilméte si può rispondere. Et per meglio intendere questa risposta, poniamo caso, che il cambio sia di Siuiglia per Roma, & di Roma per Siuiglia, doue è certo, che la moneta ordinariamente val meno; per essetne quiui piu abondãza, che in Roma: diciamo adunque, che questi due cambi possono esser giusti, ancor che di Siuiglia a Roma si guadagni meno, che di Roma a Siuiglia, come habbiamo detto nel caso de l'argomento proposto. nel quale da Medina a Fiandra si guadagnauano soli 50. marauedis per ducato. & dà Fiandra a Medina. 75. così anco si può far lecitamente che di Siuiglia per Roma si guadagnino solamente otto, ò dieci. & di Roma per Siuiglia diciotto, ò venti per cento. & che ne l'vno, & ne l'altro di questi due cambi si osserui la debita equalità tra le monete cambiate. la ragione di questo è, perche chi dà a cambio denari in Roma per Siuiglia può guadagnare per due titoli, & cause. Onde potriá guadagnar venti. dieci per essere di maggiore stima la moneta quiui data. Et dieci altri per hauer dati denari presenti per absenti. Onde cento ducati dati a cãbio in Roma potriano essere vguali a cento venti riceuuti in Siuiglia. ma chi dà denari a cambio in Siuiglia per Roma, solamente per vna causa potrà guadagnare, cioè p dar denari presenti per absenti. & per questo non può guadagnar più di dieci per cento. Onde cento, & venti ducati dati a cambio in Siuiglia possono

sono essere vguali à cento dieci da pagarsi in Roma. Per questa medesima causa da Medina a Fiandra si guadagnano solo cinquanta marauedis. & da Fiãdra a Medina se ne guadagnano.75.cioè 25. piu. perche nel guadagnar da Fiandra a Medina vi concorrono due titoli.l'vno è l'absenza,l'altro è la minore stima de la moneta,che si troua in Medina. ma per guadagnar da Medina a Fiandra vi concorre vn solo titolo che è la absenza de la moneta. Et però non si guadagnano tanto da Medina a Fiandra, quanto da Fiandra a Medina. Poniamo hora l'essempio di tutto questo in altre cose, che non siano denari, accioche meglio si intenda la verità di questa dottrina. Egli è certo, che il grano va le piu ordinariamente in Valenza, che in Saragozza, poniamo dunq; caso che vno staio di grano vaglia duo scudi in Valẽza, & in Saragozza vn solo. & che per il porto di quà a là, & di là a quà si paghi sei denari per staio. Questo presupposito, se vno desse in Valenza a cambio cento staia di grano a chi douesse rimettergli in Saragozza, vediamo quante staia dourianó restituirsi quiui? chiaro è, che douriano rendersi.300.staia.cioè 200.per conto de la verità de la stima. perche tanto vagliono 200. in Saragozza, quanto cento in Valenza, gli altri 100. per conto del porto da Saragozza a Valẽza, il quale resteria à conto di chi dette il suo grano in Valenza presente à chi douea renderlo in Saragozza absente. donde conuerrà condurlo a casa sua a le sue spese. Che sia così, è chiaro, perche il porto di dugento staia a ragione di mezzo soldo per staio, fà cento soldi. & cento soldi pagati in grano sono cento staia, valendo in Saragozza, come si presuppone, vn soldo lo staio. ma se vno desse i trecento staia a cambio in Saragozza a

chi gli hauesse a rimettere in Valenza, vediamo quante staia douria rimettergli all'hora, secondo la detta dottrina non douria restituirgli, se nō cento, & ottanta sette staia, & mezzo. de' quali i centocinquanta corresponderiano ai trecento riceuuti in Saragozza. Et questo per ragione de la diuersa stima, che in questi due luoghi diciamo hauere il grano, come ponemmo per caso, perche tanto varriano all'hora. 150 staia in Valenza, come 300 in Saragozza, poi che tutti insieme varriano 300 soldi. gli altri, che sono 37. staia, & mezzo, fariano per ragione del porto da Valenza a Saragozza, il quale rimarrà a conto di chi dette i 300. staia ne la detta Città di Saragozza. Che questo sia così par chiaro. perche il porto di 150. staia a ragione di mezzo soldo per staio fa 75 soldi. i quali pagandosi in grano, a ragione di due soldi lo staio, fariano 37. staia, & mezzo. Donde manifestamente appare, che chi desse in Valenza 100 staia a cambio per Saragozza, guadagneria 200. piu. & chi ne desse in Saragozza per Valenza 300. non perderia piu di 112. & mezzo. douendo secondo la ragione perderne 150. se da l'altra parte non guadagnasse per causa de l'absenza 37. staia, & mezzo. Il medesimo dunque proportionalmente, & da Roma a Siuiglia, ò a qualūque altra parte, doue la moneta fosse manco stimata, che in Roma. Et quel, che diciamo de' cambi fatti da Siuiglia a Roma, si deue ancora intendere di tutti gli altri, che si facessero da le Città, doue la moneta val meno, & è meno stimata, a quella, doue è piu stimata. per il contrario da quella, doue piu si stima, a l'altre, doue è meno stimata.

Argomenti in contrario.

Circa questa dottrina occorrono alcuni argomenti in contrario, de' quali il primo è questo

la

la differenza, che è tra il denaro, & l'altre cose, che consistono in peso, & misura; e questa che in quelle il prezzo è distinto da la quantità loro, la qual quantità consiste nel peso, & ne la misura di esse. Et per questo possono essere due cose vguali in prezzo, & valore; sendo da l'altra parte inequali in quantità: come sariano vna canna di veluto, & due di panno, valendo tanto quell'vna, quanto queste due. ma nel denaro il valore, & la quantità sono vna medesima cosa, come ampiamente si trattò nel cap. 6. adunque non è possibile, che essendo vna moneta di minor quantità possa essere pari a l'altra, che è di maggiore, se però sono d'vna medesima specie. Onde non si potrà lecitamente cambiare quella, che è di minor quantità per l'altra, che è di maggiore, douendo le monete, che si cambiano, esser tra loro equali. & è chiaro, che cento ducati, & cento venti, non potendo essere equali in quantità, manco potranno essere quanto al valore, & prezzo, & per consequenza non si potranno cambiare i cento, per li 120. poi che queste due somme non sono, ne possono essere equali in quantità.

Secondo se la moneta imprestata valesse più nel tempo, che si deue restituire, per hauere il Re augmentato il suo valore; come saria, se i ducati, che prima correuano per vndeci reali, salissero a dodeci, ò tredeci, non saria lecito in tal caso a chi prestò di pretendere, che si gli restituissero altretanti ducati, quanti egli n'haueua imprestati, perche così se gli renderia maggior somma, che non hauea data. adunque manco saria lecito cambiar la moneta, che in vn luogo è minore, per quella, che in vn'altro è maggiore, poi che quello, che quiui saria la distanza del tempo, fa qui la distanza del luogo.

Terzo ne l'impreſtito de' denari fatto in tēpo, che la moneta era di māco ſtima, & di māco prezzo accidentale, non ſi può lecitamente pretēdere, che deua reſtituirſi in minor quantità per eſſere al tempo de la reſtitutione di maggiore ſtima. hora queſto genere di ridure in parte ad impreſtito di denari, come habbiamo detto di ſopra nel cap. 32. adunq; non ſarà lecito per conto de la ſtima cambiare vna ſomma di denari minore, per vn'altra maggiore. la prima propoſitione ſi proua perche s'io pigliaſſi in preſto cento ducati in tempo, che ſono di poca ſtima per l'abondanza grande, che corre del denaro; & al tempo di reſtituirli foſſero ſtimati piu per la careſtia, che ne foſſe, non ſaria lecito di render meno di cento, per dire, che piu ſariano ſtimati all'hora ottanta, che prima cento. adunque per eſſere di maggiore ſtima la moneta in vn luogo, che in vn'altro non ſarà lecito cambiare vna quantità minore per vn'altra maggiore.

Al primo. Al primo di queſti argomenti diciamo, che la moneta hà due valori, & due prezzi, come di ſopra fù dichiarato, l'vno naturale, quale è quello, che le dà il publico, quando ſi batte, & queſto, indiuiſibile, che non ſi può ne augmentare, ne diminuire, & è ſempre de la medeſima ſpecie. l'altro è eſtrinſeco, & accidentale, & è quello, che le conuiene per conto de l'abondanza, & de la penuria. Onde ſi varia, ſecondo che piu, ò manco abōda. Quando adunque ne l'argomento ſi dice, che la moneta minore non può giamai agguagliarſi in valore con la maggiore, nō eſſendo vgual in quantità, queſto è veriſſimo parlandoſi del valor naturale. ma parlandoſi de l'altro, che propriamente ſi chiama ſtima, & può variarſi, è falſo dire, che non poſſano eſſere vguali, perche cento ducati in Ro-

mà sarãnno vguali cō cento venti dati in Siuiglia, quanto a la stima, come l'esplicammo di sopra. Onde tra la moneta, & l'altre mercantie è in questa parte qualche similitudine. perche si come queste possono essere inequali in quantità, essendo per altro equali quanto a la stima, & prezzo; cosi le monete possono esser inequali ne la quãtità, & valor naturale; essendo da l'altro canto equali, quanto a la stima, & valore accidentale.

Al secondo si risponde, che non conclude altra cosa, se non che non è lecito cambiare vna moneta minore per vn'altra maggiore, per prezzo di quello imprestito, in cui sola la distanza del tempo è causa di quello augmento, che la moneta si troua hauere. ma in questo cambio, ancor che in parte si riduca a l'imprestito mutuo, non pero cresce il valore, & la stima de la moneta per la distanza del tempo. che stà sempre inclusa ne l'imprestito; ma solo per la distanza del luogo. la qual fà, che questo contratto sia di cambio, & non di solo imprestito. Et per questo è lecito cambiar moneta minore, per maggiore. Poniamo circa questo vn essempio. Se io dessi in Valenza cento reali Castiliani a cambio per Barcelona, i quali a ragione di 23. denari l'vno vagliono. 191. soldi. & otto dinari, mi doueriano rendere in Barcelona, altretanti reali, i quali vagliono a ragione di 24. denari l'vno Onde fariano dugento & otto soldi, & quattro denari giusti piu di quello, che fù da me dato in Valenza. Onde chiaramente si vede, che per la distanza locale, che si include in questo contratto, & per cui egli è contratto di cambio, è cosa lecita dare moneta mimore per maggiore. il che non saria, se non vi fosse altra distanza, che quella del tempo, che ne l'imprestito sempre interuiene.

Al 2.

Così

Al 3. Così anco si risponde al terzo che quello che nõ è lecito per la distãza sola del tẽpo, lo fà lecito la distãza del luogo in q̃sto cõtratto. come da l'essempio ꝓposto chiaro si vede. poi che non saria lecito imprestare in Valenza i reali Castigliani che vi vagliono 23. denari, & rihauerli nel medesimo luogo a ragione di 24. Et dandoli nondimeno nel medesimo luogo, cioè in Valẽza a cãbiõ ꝑ Barcelona, si possono rihauere quiui lecitamẽte à ragione di 24. di sorte, che la distanza del luogo fà alcune volte lecito quello, che saria illecito la distãza sola del tẽpo; la causa di questo è, ꝑche a la distanza del luogo si cõgiõgne in questo cõtratto la natura del cãbio, ꝑ cõto del quale si può pretẽdere guadagno. Et di già habbiamo di sopra al luogo esplicato nel c. 3. come in q̃sto cãbio intervẽgono due sorti di cõtratti, l'vno di imp̃stito mutuo: l'altro di cãbio. Onde ancor che nõ si possa pretẽdere guadagno per cõto dell'impstito, in cui si cõsidera la distanza sola del tẽpo, si può nõdimeno pretẽdere per cõto del cambio, à cui stà vnita la distanza del luogo.

Obiettione. Ma contra di questo potria fare alcuno questo argomento che prestasse in Valenza cento reali Castigliani non potria lecitamente obligare colui, che gli riceue, a renderglieli in Barcelona, si perche virtualmente l'obligaria à rendergli cento denari di piu di guadagno, cioè vn denaro per reale: si anco perche la cosa imprestata, secondo la buona ragione, deue restituirsi doue ella si imprestò. adunque niuno, dando denari a cambio potrà pretendere lecitamente guadagno per la distanza del luogo, poi che il dar denari a cambio in vn luogo per vn'altro è come vn'imprestargli in vn luogo, accio che si rendano in vn'altro. l'antecedente di questo argomento è vero, perche chi presta denari

non può obligar chi gli piglia a cosa alcuna, che sia estimabile, ò equiualente a denari. perche facendolo saria vn'impresta con guadagno, & per consegnarla saria vsura. obligar dunque chi pigliasse tanti reali prestati in Valenza a renderli in Barcelona, saria vn'obligarlo a cosa estimabile, ò equiualente a denari. onde l'imprestare con tale obligo non saria lecito. adunq; se il dar denari a cambio in vn luogo per vn'altro è come vn'imprestargli, non potrà chi gli dà pretendere guadagno alcuno per la distanza del luogo. Rispondiamo a questo argomento dicendo a l'antecedente, che l'imprestito si fa in due modi, come esplicamo nel c. 6. in vn modo si fà espressamente, senza che ci sia ne rispetto, ne ordine a qualunque altro contratto di guadagno in vn'altro modo si fà come vn preambolo, ò come vn mezzo ordinato ad vn'altro contratto, ch'è di guadagno, qual è il contratto di compra, ò di affitto; ò di cambio, che sono contratti interessali, & che apportano vtile. Tali imprestiti, come questi, sono taciti, qual sono quelli, che si fanno dando denari anticipati per via di compra, o di fitto, ò di cambio, cioè: come vn prezzo, con ilquale s'habbiano da fare simili contratti in tempo da venire, ò in altro luogo absente. Quando adunque gli imprestiti si fanno nel primo modo, non è lecito obligare chi piglia denari imprestati a cosa alcuna per virtù de l'imprestito, se non che gliene renda al tempo conuenuto senza altro guadagno: ma quando si fanno in quell'altro modo si può pretendere all'hora in essi qualche guadagno, non già per virtù de l'imprestito, ma del contratto vtile, al quale tale imprestito si ordina come mezzo a fine. Do io v. g. denari a vno, che me gli domanda per qualche suo vrgente bisogno, & gliene do con questa conditione, che me gli renda ala ricolta in tanto vino, ò in tante ope, sendo huomo che 16. Risp.

soglia

ſoglia andare a opera.chiaro è,che il dargli io denari anticipati prima che habbiano effetto i detti contratti, è vna ſorte d'impreſtito,ma quando poi gliene dò come prezzo de la compra del vino,che a la ricolta ſi deue effettuare, ò come prezzo di quelle opere, che s'è obligato di darne al ſuo tempo,faticando per cōto mio,ben poſſo all'hora pretendere queſto guadagno di tenerlo obligato a darmi il ſuo vino mediante il contratto di compra, ò a darmi la ſua fatica, mediante il contratto di fitto.come piu lungamente lo trattammo nel c.24.Il medeſimo dico,quādo io deſſi detti denari, acciò mi ſi rendeſſimo cambiati in altro luogo differēte da quello,doue io gli detti.cioè,che potrei anco all'hora pretender guadagno, mediāte il cōtratto di cambio,che ſi dourà effettuare al ſuo tēpo nel detto luogo,per doue la moneta ſi piglia a cambio.

Obiettione. Queſta è la riſpoſta. ma con tutto ciò pare,che ancora il dubbio ſtia in piedi,perche ſe vno mi domādaſſe denari preſtati in Saragozza; & io gliene deſſi,obligandolo a reſtituirmegli in Vagliadolid, ſaria contratto vſurario, poiche verrei ad obligarlo per virtù de l'impreſtito a quello, che nō era di ragione obligato per virtù di eſſo. adūque ſe il dar denari a cambio per qualche luogo è come vn preſtarli,non può chi gli dà obligar chi gli riceue,che gliene renda in altro luogo differente da quello, doue ſono ſtati dati.

Reſp. A queſto reſpondiamo, che l'argomento non cōclude altro, ſe nō che ne l'impreſtito eſpreſſo,e che non è anneſſo ad altro contratto, che ſia parte di eſſo,non può vno preſtar denari, obligando chi gli riceue,che gliene renda in vn'altro luogo, & queſto è coſa veriſſima.ma l'impreſtito che in queſto cōtratto cōcorre, nō è mica impreſtito eſpreſ-

ſo,

so,ma tacito, & però ben può chi dà denari obligar chi gli riceue a rendergliene in vn'altro luogo senza incorrere in alcun peccato. Ma per intender questo ben bene, si deue auuertire, che la principale intentione di chi dà denari a cambio, non è prestarli, ma cambiarli. che se questo non fosse, nō gli daria giamai anticipati. & se gli dà anticipati, & come imprestati, è, perche pretende effettuare il cambio di essi cō chi gli riceuette. Et questo significa quel, che volgarmente diciamo, dar denari a cambio, cioè darli non a fine di prestarli, ma di cābiarli. per questo la rettitudine, & la giustitia di questo contratto, & quello, che in esso si può, e nō si può lecitamente fare, si deue principalmente attendere, non da l'imprestito tacito, ma da la natura del cambio. & perche il cambio s'intēde douersi fare, non doue la moneta si riceue, ma doue si dà ò rende, per questo hà facoltà il cābiatore di obligare chi riceue i suoi denari, a rēderli in altro luogo, & non doue gli riceuette. Vn'altra difficoltà simile a questa trattammo nel c. 24. circa il contratto di compra ne la solutione del primo argomento contra la sesta conclusione. Et con questo siano dichiarati i fondamenti, sopra di cui si sostenta la rettitudine di questo cambio.

SOMMARIO.

1 Cambio giusto ha tre conditioni.
2 Cambio per essere vero che conditioni hà.
3 Cambij di tre generi in che differiscono.
4 Monopolij, Appalti come si fanno ne cambij.
5 Cambio come non è volontario.
6 Prezzo giusto de cambij quale è.
7 Recambij come si fanno.
8 Guadagno cessante come si pretendere ne cambij.

DE

DELLE CONDITIONI, CHE SI deuono osseruare ne la celebratione di questo cambio, perche sia lecito. Cap. XXXV.

HAuendo noi già esplicato i fondamenti, per rispetto de' quali si può cambiar la moneta, che in vn luogo è minore, per quella, che in vn'altro sarà maggiore, opportunamente dichiareremo hora la qualità, & le conditioni, che deue hauere questo cambio, perche sia lecito: le quali conditioni sono tre in genere. La prima è, che sia vero: La seconda, che sia uolontario, & senza fraude. La terza, che sia giusto. Quanto a la prima, intendiamo, che deue esser vero nel genere suo, & non finto: la cui uerità principalmente consiste in questo, che il denaro si ricerca in un luogo, & si renda in un'altro, ma cambiato. perche a renderlo doue fu riceuuto, non saria cambio di questa sorte, ma un'imprestito manifesto, come dichiareremo piu giù nel cap. 37. trattando de' cambi secchi. la ragione di questa proprietà è, perche se in questo cambio è lecito di guadagnare cambiando minor moneta con maggiore, questo nasce da la diuersa stima del denaro, cosi naturale, come accidentale, o per dare dinari presenti, & rihauerli absenti. Questa diuersa stima, & lo star l'un dinaro presente, & l'altro absente, tanto l'uno, quanto l'altro, conuengono a la moneta, per trouarsi ella in diuersi luoghi. adunque questo è quello, che si ricerca, accio che questo cambio sia uero.

Secondo, si ricerca, che il pigliare io, v.g. denari in vn luogo per renderli in vn'altro, non sia a petitione di chi gli dà, ma mia, che sono quello, che gli piglio a cambio, & a cui principalmente importa tanto l'vno, quanto l'altro, cioè il pigliargli, & rendergli. dico principalmente, perche se bene anco ridonda in vtile di chi gli dà a cambio, ciò auuiene accidentalmente, & non per la natura di questo cōtratto, anzi a caso. perche il fine principale, & il suo proprio motiuo è rimediare a la necessità di chi riceue i denari a cābio & non di chi gli dà, & questa è la sua principale intentione, che di natura sua gli conuiene, & cui principalmēte hà la mira. 3
Ma il contrario di questo occorre nel contratto de la seconda sorte, nel quale vno dà denari ad vn'altro in luogo, doue nō ne hà tanto di bisogno, acciò che si gli rimettano in vn'altro luogo doue ne hà gran necessità, di sorte, che accioche questo cābio si dica esser vero nel grado suo, deue hauere tutte quelle qualità, & conditioni, per le quali è differēte, & si distingue dal primo et dal secōdo genere di cambio. La principal differenza mò di questi tre generi di cābio, & a la qual principalmēte si deue hauer l'occhio nel celebrarli cō rettitudine, è il fine, & lo scopo, a cui ciascheduno di essi essentialmēte tende, & a cui secōdo la natura sua è indiretto. Il primo và direttamente a rimediare la necessità di ammendue i contrahenti vgualmente, & non piu de l'vno, che de l'altro. Il secondo hà per suo naturale, & proprio intento rimediar la necessità di chi dà i denari a l'altro, al quale importa, che gli siano rimessi in vn'altro luogo, & questo è il principal motiuo, per cui si muouono i contrahenti a esseguire tal contratto, & senza ilquale non se ne faria altro. Ma il terzo hà per impresa particolare,

Differenza di generi di cambio dalla parte del fine.

& per principale, & proprio motiuo di rimediare a la neceſſità di chi riceue i denari a cambio in vn luogo per rendergli in vn'altro. perche a coſtui principalmente l'vno, & l'altro importa, così il riceuerli in vn luogo preſenti, come il renderli in vn'altro abſenti, ſenza il qual motiuo non ſi faria, ne ſi eſſequiria queſto contratto. Et quantunque il principal motiuo di queſto cambio ſia dalla parte di chi riceue i denari a cambio; tuttauia da la parte de l'altro, che gli da può eſſere vn'altro motiuo, che è il darli, penſando, & pretendendo guadagnar per queſta via qualche coſa. il qual motiuo è accidentale a queſto contratto, & manco principale, ſenza cui ſi potria anco molto bene eſſequire; ma non già ſenza l'altro motiuo principale. perche eſſo è il fine intrinſeco, & naturale di queſto contratto. doue che quell'altro è fine nõ del contratto, ma del contrahente, cioè del cambiatore, onde è fine eſtrinſeco, & accidentale. ſi come anco diremmo, che il fine intrinſeco, & naturale del vino ſia ſpegner la ſete, & ſoſtẽtar l'huomo. ma il fine di chi beue è tal volta differente, come quando vno beue per imbriacarſi. Così nel ſecondo genere di cambio il motiuo principale ſi attende dalla parte di chi dà i denari, & queſto è il fine intrinſeco, & naturale di queſto contratto. ma da la parte di chi gli riceue può occorrere altro fine men principale, & contingente, che è ſeruirſi de' denari, che riceue per rimettergli in altro luogo. ſenza il qual fine ſi potria anco molto ben celebrare queſto contratto. per nõ eſſere il fine intrinſeco di eſſo, ma eſtrinſeco, & proprio de l'vno de' contrahenti. Di ſorte, che il primo genere di cãbio ridonda in vtile de' due contrahenti vgualmente, & non piu de l'vno, che de l'altro. onde niuno di

eſſi

essi può pretendere guadagno, ne interesse da l'altro. Il secondo ridonda principalmente in vtile di chi dà i denari. Et però egli è quello, che deue dar guadagno a l'alrro, che gli riceue, obligandosi a rimettergli altroue. Ma il terzo ridonda principalmente in vtile di chi riceue a cambio, & però egli è quello, che deue far guadagnare chi glie ne dà. Da tutto questo segue qual sia, & in che consista la vera natura di questo, & de gli altri contratti di cambio. il che importa marauigliosamente, acciochе quelli, che temono Dio, & sono di buona conscienza intendano, quando possano, ò deuano celebrare ciascheduno di questi cambi, cōsiderata la necessità, et il motiuo, che si offerisce di celebrarli, & per sapere anco qual de' contrahenti sia quello, che habbia ragione di guadagnare da l'altro, & qual nò.

4 Quanto a la seconda conditione deuesi celebrare questo contratto volontariamente, senza che v'interuenga vn minimo che di violenza, ò di fraude. la qual conditione in tutti gli altri contratti è necessaria, come nel primo c. si disse. Hora in due modi può occorrere, che vn'atto nō sia volōtario, ò perche si fà con violenza, ò con fraude. Onde acciò che il cambio sia realmente volontario, deue esser fatto senza violenza ò inganno alcuno. Ma tre sorti di violēza possono interuenire in questo negocio. La prima è appaltare tutto il denaro, tirandolo tutto a se, acciò che essendo vn solo, ò pochi i cābiatori crescano gli interessi, & i prezzi de' cambi piu di quello, che saria conueniente. Questo modo di appaltare è simile a quello, che fanno i venditori, quando tirano a se tutta la mercantia, acciò che essendo poi soli a venderla, la rincarino a voglia loro. La seconda saria, se i cambiatori si ac-

La 2. conditione che sia volontario.

Non è lecito appaltare il denaro.

5

Monopolio ne' cābi. cordassero insieme, facendo come vn monopolio, per trattare, & fare gire alto i prezzi de' cambi piu che non saria giusto, & piu di quello, che non andriano, se fossero lasciati correre liberamente a la ventura. lequali due violenze comanda Pio V. ne la sua estrauagante de' cambi, che siano punite con le pene poste da le leggi contra simili delitti. La terza violenza è forzare quelli, che pigliano denari a cambio, a renderli in quei luoghi, doue il guadagno è maggiore. Deuono dunque i cambiatori fare ò dare i cambi a volontà di chi gli domanda, & per quei luoghi, che si domandano. perche se vno chiedesse denari in Roma a cambio per Barcelona, & il cambiatore lo forzasse a pigliarli per Siuiglia, doue gli interessi sono maggiori, saria vna specie di violenza: se già il cambiatore non si scusasse con dire di non poter dar denari a cambio per altro luogo, per non hauere corrispondenza, se non in Siuiglia. ma potendoli dare per Barcelona, il non voler dargli, se non per Siuiglia saria cosa violenta, & conseguentemente illecita.

6 La 3. conditione, che sia giusto. La terza conditione del cambio è, che sia giusto. vogliamo dire, che il guadagno non sia eccessiuo, ma moderato, & giusto, di maniera, che il denaro, ò maggiore, ò minore, dato in vn luogo, sia vguale, quanto a la stima, con quello, che s'hà da rendere ne l'altro, ò maggiore, ò minore. doue è da notare, che per tre cause i cambiatori ordinariamente sogliono augmentare i prezzi de' cambi oltra al giusto.

Prima causa di augmentare il prezzo del cambio. La prima è il bisogno di quelli, che domandano, come sogliono fare, quando gli vedono tanto angustiati da la necessità, che non rifiuteriano alcun cambio per essorbitante che fosse il suo men

prezzo.

prezzo. di maniera che vanno in tal caso augmentando il prezzo solamente con la misura del bisogno de' miseri.

La seconda è l'intendere, che chi piglia denari à cambio, hà negocij a le mani di guadagnare in grosso in quel luogo, doue piglia i denari, ò ne l'altro, per doue gli piglia, & all'hora sogliono augmentare gli interessi del cambio, come participanti del guadagno, che l'altro è per fare, le quali due cose sono molto illecite, come trattammo ne la materia del comprare, & del vendere, doue non è lecito di augmentare il prezzo de la cosa venduta, perche ne habbia estrema necessità colui, che la compra; ò per vedere, che sia per fare gran guadagno con essa, & cauarne molto vtile nel riuenderla. Quanto meno conuiene far questo nel cambio, doue solamente corrono denari, che di lor natura non guadagnano, ne fruttano. La 2.

La terza è la dilatione de la paga. come saria, se per differir la paga tre, ò quattro mesi, ò piu, potendosi far commodamente tra quindeci giorni considerata la distanza del luogo, per doue si fa il cambio, domandasse il cambiatore maggior guadagno. La 3.

La regola dunque, che deuono osseruare i cambiatori per tassare giustamente il prezzo, & l'interesse de' cambi è questa, cioè, hauer l'occhio al prezzo ordinario, & commune, che hora di presente hanno i cambi fatti a lettera vista, esclusa ogni violenza, & ogni fraude; & quello sarà sempre giusto. ò si facciano i cambi a pagar di quì due mesi, ò di quì a tre, ò piu assai; ò siano oppressi da la necessità, ò non siano quelli, che gli domandano. Perche si come nel comprare, & nel ven- Reg. per tassar bene il prezzo de' cābi.

vendere quel prezzo è tenuto per giusto, che la cosa venduta vale a pagarla in contanti, ne si può lecitamente augmentare per far credenza, ò per la necessità che ne habbia il cōpratore; ò per la molta vtilità, che sia per trarne; così nel cambio non si possono augmentar lecitamente gli interessi, & i prezzi di esse per le dette cause.

Ma perche s'intenda ancor meglio questa regola, poniamo caso, che hora di presente si cambi da Medina a Siuiglia a due per cento, di sorte che chi desse in Medina cento riceuesse in Siuiglia 98. per essere piu stretta di denari, che la propria fiera di Medina, donde nasceria, che la moneta hoggi saria stimata piu in Siuiglia, che ne la fiera di Medina due per cento, ò quando al piu tre. di qui si conuince, che da Medina a Siuiglia non si può dare a cambio. se non con due, ò tre di vantaggio, ancorche si faccia secondo la Fiera prossima di Ottobre, ò a piu lungo tempo, ò a lettera vista. Perche si come ne la vendita il prezzo corrente, & di contanti è la buona regola da conoscere per quanto si habbi a vendere a credenza; così nel cambio il prezzo, & l'interesse corrente, & a lettera vista per il tal luogo deue essere la misura certa di quello, che per all'hora si può giustamente guadagnare, cambiando per il detto luogo. dato che la paga si rimettesse anco a sei mesi, ò a la fiera, senza hauere in consideratione la dilation della paga, ne la stima, che correrà al tempo del pagamento, ma la stima presente de l'vno, & dell'altro luogo. l'interesse, che si paga a lettera vista, si può saper facilmente, auuertendo a le remissioni, che di là vēgono, quello, che per quà si perde. perche se di là a quà si perderà, sarà argumento per intendere, che vi è piu strettezza, che quà. Et così si conoscerà lo stato

di

di ammendue le piazze.

Vn'altra molto solēne,& molto segnalata ingiustitia si suol cōmettere in questa parte, per cōto de la quale si possono tenere per ingiusti i prezzi de' cambi. Sogliono i cambiatori vsare i recambi, acciò che così crescano gli interessi del cambio. I quali si fanno di questa maniera. Dà il cambiatore in Barcelona lettere di cābio per Siuiglia. v.g. se queste lettere mò poste in Siuiglia non fanno alcuno effetto per qualche causa, come saria per non vi si trouar la persona a cui vanno; ò perche nō habbia voluto accettarle; ò perche hauēdole accettate, nō le habbia pagate al tēpo debito, si sogliono all'hora pigliar le medesime lettere, & rimandarle da Siuiglia a Barcelona, con il medesimo interesse, con cui furono mandate da Barcelona a Siuiglia, & anco con maggiore. Et così chi hauea preso il cambio per Siuiglia riman forzato a pagar doppio interesse. l'vno per il primo cambio da Barcelona a Siuiglia, l'altro per il ricambio da Siuiglia a Barcelona. è in questo negocio di recambi vn'altra cosa, che non solamēte ricambiano la lettera per il principale, ma etiamdio per l'interesse. come se si dessero a cambio mille ducati per Burgos a due per cento, che tutti insieme fanno poi mille, & venti, ricambiano tutti quei mille, & venti, accompagnādo l'interesse col principale. Et questo è quello, che occorre ne' recambi. che tutto è cōtra giustitia per molte ragioni, & la prima è questa che ò il ricambio si fà con volontà di chi riceue i denari a cambio, ò nò. se non si fà con sua volontà, per non hauer così cōuenuto da principio, come si può ricābiare all'hora la sua moneta, nō sapendolo egli, & cō dāno suo? saria questo certo vna specie di violēza, & per cōseguenza nō essendo tal contratto vo-

7 I ricambi sono ingiusti.

lontario, saria ingiusto. ma se si fà con sua volótà, & consenso, non per questo è lecito. perche lo fà forzato, & per redimere la sua vessatione, come fà chi piglia da l'vsurario, il qual consente a quello per non poter far altro.

8 La seconda ragione è, perche questi ricãbi sempre si fanno cõ guadagno, come se si facessero v.g. da Siuiglia a Roma, nõ potendosi però sempre fare. Che da Roma a Siuiglia, ò da Barcelona, a Lisbona si cambi con guadagno, non vi è difficultà. valendo piu la moneta in Roma, & in Barcelona, che in Siuiglia, & in Lisbona. ma da Siuiglia a Roma; ò da Lisbona a Barcelona non vi hà causa alcuna da pretendere interesse, ne per conto de la stima de la moneta, ne per conto de l'absenza. anzi si cãbia con perdita. perche se da Barcelona a Lisbona la moneta venne a due, ò tre per cento di guadagno, non può tornare da Lisbona a Barcelona, se nõ con perdita di quei due, ò tre per cento. La terza finalmente è per essere stato prohibito da Pio V. ne la Decretale, che fece de' cambi. doue comanda, che niuno interesse si accordi da principio, quando si fa il contratto, ne tampoco dopo, in caso, che non sortisca il suo effetto la lettera di cãbio. di maniera, che prohibisce, che le parti non possano conuenire in questo che se la poliza non hà effetto, si ricambi con tanto interesse determinato, ò come correrà la piazza. Solo vna causa potria occorre da pretender guadagno, nõ hauendo il suo effetto le dette lettere, & per conto del guadagno cessante, ò del danno emergente, in caso che il cambiatore potesse con ragione pretenderlo. ma ne anco all'hora possono i cõtrahenti far patto da principio, che determinatamente si paghi vn tanto a prezzo fatto per il detto guadagno cessante, ò dãno emer-

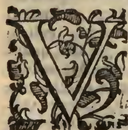
gente

gente, per hauerlo così vetato Pio V. ancor che possano far patto indeterminatamente, che in caso di danno, o di guadagno cessante, si deue rifar l'vno, & l'altro, senza tassare il quāto. di sorte, che se il detto guadagno cessante, & il danno incorso fosse poco, sia anco poca la ricompensa, & se molto, sia molta, & se niuno, sia nulla.

SOMMARIO.

1 Sicurtà in duoi modi.
2 Sicurtà chi possa fare.
3 Sicurtà con interesse, & senza.
4 Se la sicurtà con interesse sia imprestito, & vsura.
5 Sicurtà con interesse, in che caso non è lecita.
6 Creditore non deue molestare la sicurtà potendo domandare al debitore.
7 Sicurtà in qual modo è obligata, che il debitore.
8 Debitore è obligato a tutti i danni della sicurtà in che modo.
9 Scrittura d'indennita nelle sicurtà.

DE LE DIVISIONI DI QVESTO cambio. Cap. XXXVI.



Na cosa ci resta ancor da trattare circa di questo cambio, & è la sua diuisione, accio sappiamo i diuersi modi, che i cambiatori sogliono vsare, & osseruare cambiando. Si può dunque diuidere in tre maniere, o per la parte del guadagno, che si pretende, o per la parte del tempo, che si assegna a pagare; o per la parte del luogo, doue, & p doue si fa. Quāto al primo,

Câbi senza guadagno,& séza pdita.

alcuni cambi si fanno senza guadagno, & anco senza perdita, ma standosi da ogni canto in capitale. altri si fanno con guadagno, altri con perdita. In due modi si fanno con restare in capitale, cioè, o in nome, o in fatti. quanto al nome saria, dando tanta moneta in vn luogo per altretanta della medesima specie in vn'altro, ma non del medesimo valore, come chi desse in Valenza mille reali Castigliani per altretanti da riceuersi in Barcelona. perche ancor che tutti siano reali della medesima specie, non sono però del medesimo valore. valendo il real Castigliano in Valenza 23. denari, & in Barcelona 24. Quelli poi vanno del pari in fatti, & realmente; ne' quali la moneta non solo è d'vna medesima specie in diuersi luoghi, ma etiamdio d'vn medesimo valore, come se si dessero mille reali in Barcelona per Saragozza, perche tanto vagliono in vn luogo, quanto nell'altro. Et finalmente in quei cambi si va realmente del pari, doue da niuna delle parti si guadagna, o si perde, ancor che le monete fossero di diuerse specie. Et questi tali sono propriamente cambi vguali, & fatti del pari, & non alcuni altri. Da quanto si è detto resta chiaro, quali cambi diranno farsi con guadagno, & quali con perdita, senza che perdiamo piu tempo in dichiararlo. Cambio con guadagno saria, quando si dessero in Valenza reali Castigliani per reali in Barcelona, & al contrario saria con perdita, quando si dessero in Barcelona per Valenza. Ma in contrario di questa dottrina par, che sia quello, che di sopra habbiamo detto. perche se, acciò che i câbi siano giusti, si deue osseruar la equalità tra le monete, che si cambiano. adunque tutti i cambi si diranno vguali, & che vadano del pari, & niuno di quelli, che siano giusti, harà inequalità alcuna. Diciamo

Obiettione.

ciamo a questo, che le monete cambiate si possono considerare in due modi, o in quanto elle si trouano in differenti luoghi, come quello, doue si danno, & l'altro doue si rimettono, o in quanto stanno nel medesimo luogo, che è quello, doue s'inten de farsi il cambio. se si considerano in diuersi luoghi, sotto questa consideratione, si dice il cambio essere vguale, & fatto del pari alcune volte, & altre essere inequale, & fatto, o con guadagno, o con perdita. perche alcune volte la moneta può esser vguale in amendue i luoghi, & altre volte può valer meno in vn luogo, & ne l'altro piu. ma considerando le due monete poste amendue nel luogo, doue s'intende celebrarsi il cambio virtualmente, che è doue si rende la moneta cambiata, quiui sono sempre, o di ragione deuono essere sempre vguali. Risp.

Per intender meglio questo punto, leggasi quel c'habbiamo detto nel ca. 32. dichiarando la natura di questo contratto.

Secondo, si diuide questo cambio dalla parte del tempo assignato per la paga. perche può essere in tre modi, o a littera vista, o a tempo determinato, o a pagare in qualche Fiera. Quando si fa a littera vista, hà il cambio la sua sincerità antica, & resta in tutto libero d'ogni sospetto di vsura. il che non auiene quãdo si fa ne gli altri modi. ma si deue notare, che alcune volte si aggiũgono otto giorni, altre dodeci, altre meno di otto, se ben rare volte. il che si fa per dare a chi ha da pagare il cambio vn poco di spacio da respirare, & essendo questo tẽpo assai breue, tutto si potria dire a littera vista. Cambio a littera vista.

Tẽpo determinato è, quando si danno tre, o quattro, o piu mesi per la paga. doue si deue notare, che il dar questi tempi cosi lunghi a pagare, si può fare per due, o per tre rispetti. L'vno è, perche chi Cambio a tempo determinato.

ha

ha da pagare il cambio habbia commodità di farlo, & tempo sufficiente per cercare la moneta necessaria. molti sono di questi, che pigliano a cambio, che se si obligassero a pagar subito, saria vn dar loro vno scaccomatto, perche non potriano in alcun modo satisfare a tale obligo. doue che dando loro qualche mese, lo potranno fare assai bene. Cosi chi compra vna cosa, & non ha il modo a pagarla subito, la suol pigliare a credenza, accio che con vn poco di tempo possa commodamente pagarla.

L'altro rispetto è, perche chi da dinari a cambio, non ne ha bisogno auanti a quel tempo, per il qual si allunga la paga.

3. Il terzo è, per augmentare l'interesse del cambio tanto quanto piu si allunga il tempo del pagare. Diciamo hora, che allungar la paga assai tempo ne i cambi per il primo, & per il secondo rispetto, non è cosa illecita, anzi giusta, & è opera di carità come quando vno hauendo prestato a vn'altro vna cosa, gli allunga il tempo de la restitutione, acciò piu commodamente possa restituirla. ma se si fa per il terzo rispetto, è cosa illecita, & vsuraria. perche è vn pretēder guadagno per tutto quel tempo, che si prolunga, il che, come dicemmo nel cap. 33. si riduce ad imprestito con interesse. Et per questo Pio V. ne la sua Decretale de' cambi commandò, che non si facessero a piu lungo spatio di quello, che la distanza de' luoghi ricerca, per leuar via le occasioni di fare vsura. Nel terzo modo si assegna il tempo de la paga per qualche Fiera.

4. Cambio per fiera. Et questo può accadere in due modi, secondo che la Fiera è mediata, o immediata. alcune volte si cābia per la fiera immediata, che è la prima, che viene, altre volte per la mediata, che è la secōda, & la

terza

terza, che verrà, restandone vna, o due in mezzo, che da i mercanti sogliono chiamarsi Fiere intercalare, & interpor Fiere, chiamano essi intercalarle. doue che due cose si deuono auertire. L'vna è, che quando si dice hauersi da pagare i cambi a la Fiera, s'ha da intendere ne i pagamenti di essa. L'altra è, che per la prima Fiera s'intende, non quella, che assolutamente è la prima, ma quella, fino a la quale dopò la celebratione del contratto vi ha tẽpo competente a pagare, che ordinariamente è tre mesi: di sorte, che se dopò la celebratione del contratto seguisse subito, o fra otto, o quindeci giorni vna Fiera nel luogo doue si hà da far la paga, facendosi il contratto a pagar ne l'altra fiera da venire, infino a la quale vi corressero tre mesi, o piu giorni, non si diria essersi fatto per pagare a fiera mediata, mà immediata, perche quella saria la prima, in cui si potea commodamente pagare, & non la precedente. Il che si dichiarerà anco meglio di questa maniera, dicendo quella esser la fiera immediata, che è la prima dopò l'esser giunte le littere di cambio al luogo. doue si ha da far la fiera: pur che nel mandarle non si commetta ne inganno, ne dilatione fatta a studio. conforme a questo, quella si dirà fiera seconda, o intercalata, che è la seconda da farsi dopò, che saranno giunte, o almeno dopò che communemente potranno esser giunte le lettere. di maniera, che quanto è da la parte del tempo si saria potuto andare, & esseguire commodamente ne la fiera precedente. Et a questo modo intendendosi le fiere intercalate, vieta Pio V. ne la sua Decretale, che non si cambi per le fiere intercalate. il che fece per euitar le occasioni, che in simili modi di cambiare vengono a mercanti di far de le vsure, augmentando gli interessi

ressi per allungar la paga. Per meglio intendere questo punto leggasi il Soto nel li.6.de iust. & iur. q.12.ar.2.& 5.& il Mercato, doue dichiara la detta Decretale de' cambi.

5 Se quãdo le fiere sono piu lõtane si può cambiare con maggiore interesse.

Ma qui si offerisce vn dubbio, se è lecito lo stile che vsano i mercanti, ò i cambiatori, i quali, quanto piu saranno lontane le fiere, per le quali danno a cambio, tanto pigliano maggiore l'interesse. la causa del dubitare è, perche pigliar guadagno per conto di dar piu, ò manco tempo a pagare il cambio, è vsura, come di sopra l'habbiamo detto. ma chi per esser piu lõtana la fiera piglia maggior guadagno, & minore, quando è piu propinqua, si dirà tirare piu, ò manco guadagno, per dar piu, ò manco tempo a pagare. adunque è vsura. Questa difficultà fù tocca dal Gaetano ne l'opuscu. de' cambi. c.7. a la quale risponde, che quando si augmenta l'interesse de' cambi per conto di dar piu, ò manco tempo a pagare, ò per esser la fiera, per cui fanno, piu, ò manco lontana; di sorte che la causa immediata di crescere, ò di scemare l'interesse, è il tẽpo, all'hora si commette vsura. perche in tal caso questo contratto si ridurria a imprestito con guadagno. ma quando la distanza maggiore, ò minore del tempo, ò de la fiera non è causa immediata di augmentar l'interesse, ancor che sia mediata, & occasionale, non per questo sarà cosa illecita. doue che per dichiaratione di questa dottrina si deue notare, che vna delle cause per cui si può augmentare, & diminuir l'interesse de' cambi, come dicemmo nel c.34. è la maggiore, ò la minore stima della moneta. Et questa suôl nascere tra l'altre cause dalla moltitudine di quelli, che pigliano, o danno a cambio, o da la rarità di questi, & di quelli. Quando sono molti, che domandano, & pochi

che

che diano, gli interessi sono maggiori. ma quando al contrario sono molti quelli, che danno, & pochi quelli che pigliano, sono minori. E dunque ordinario, che quando le fiere sono assai lontane, & deue correr molto tempo dopo che si è preso il denaro a cambio insino a la fiera, doue si hanno da pagare, all'hora si corre a pigliare a cambio per poter godere piu lungamente di quel denaro. ma quando le fiere sono vicine, pochi sono, che piglino a cambio, vedendo che poco tempo vi resta da poter seruirsi del denaro, di sorte che la distanza maggiore, ò minore de le fiere è causa, che siano pochi, ò molti coloro, che pigliano a cambio, & l'esser questi tali molti, ò pochi è causa che la moneta sia piu, ò manco stimata. la qual maggiore, ò minore stima è la causa prossima. & immediata di tirare maggiore, ò minore interesse, per esser piu, ò manco tempo dal pigliar denari a la fiera, doue i cambi s'hanno a pagare; & non la distanza del tempo, o de la fiera, questa dottrina è del Gaetano & del Medina, contra la qual dice il Soto nel lib. 6. de iust. & iu. q. 12. art. 5. & q. 15 art. 2. che quando la moltitudine di coloro, che domandano à cambio, nasce da la distanza del tempo, secondo la quale si allunga la paga, non si può all'hora per conto della detta moltitudine augmentar l'interesse del cambio. perche questa moltitudine all'hora nasce da mala radice, che è la dilatione della paga, & essendo la radice infetta, il frutto sarà anco tale. aggiugne di piu, che quando nascesse da altre cause, ben si potria all'hora augmentare l'interesse de' cambi, per esser molti che pigliano, pur che non vi interuenga ne violenza, ne fraude, donde procedesse l'esser pochi, coloro, che dessero, ò pigliassero a cambio. come auuerria, quando si facesse qual-

che monopolio, ò qualche appalto del denaro. leggasi il detto Soto ne la detta q. 12. art. 3. Di queste due opinioni migliore mi par, che sia quella del Soto. perche fà molto al proposito l'esser lecita, ò illecita la causa, & la radice, donde nasce la moltitudine, ò la rarità di coloro, che pigliano a cambio, perche lecitamente si augmenti l'interesse de' cambi per conto de la detta moltitudine. Chiaro è, che se per fare i cambiatori qualche monopolio, ò per appaltar la moneta, & ridurla tutta in mano di pochi, fossero pochi, che dessero, & molti, che domandassero a cambio, non per ciò si potria lecitamente augmẽtare l'interesse, & il prezzo de' cambi. adunque ne manco si potrà augmentare (come disse il Soto) essendo molti a chiedere, & pochi a dare. per esser grande la distanza del tempo, & de le fiere. per cui si cambia. Per confirmatione di questo si deue notare, che cambiare per pagar subito a lettera vista, & cambiare a tempo limitato, ò a là fiera, è il medesimo secõdo vna certa proportione, che vendere a contanti, & vendere a credenza: onde si come non saria lecito augmentare il prezzo, vendendo a credenza per maggior tempo, con dire, che all'hora la mercantia vaglia piu, per trouarsi piu compratori, che se la credenza nõ fosse così longa; così non sarà lecito augmentar l'interesse del cambio, per esser piu lontana la fiera, per la qual si cambia, per dire, che all'hora la moneta val piu, per esser piu quelli, che chiedono di quelli, che danno a cãbio. La resolutione di questa difficoltà è che nõ è mai lecito augmentar l'interesse de' cambi, per tener l'occhio a la distanza maggiore de la fiera, ò del tempo per cui si cambia. ne tampoco per cambiare per le fiere intercalate, ò mediate, perche tutto questo sà di vsura.

Il

Il cambio fatto a littera vista (come hò detto) è in questo negocio come il vendere a contanti. Onde si come non è lecito per vendere a credenza pretender maggior prezzo, che se si vendesse a contanti, cosi per cambiare a piu lungo tempo, o per la fiera, ch'è piu distante, non si può pretendere maggiore interesse, che se si cambiasse a littera vista.

Terzo, si diuide questo cambio da la parte del luogo, doue, o per doue si fa in quattro capi. perche si suol fare da luogo a luogo, & dentro, & fuora del medesimo Regno, o da fiera, a fiera, dentro, & fuora d'vna medesima Terra, o da fiera, a luogo, o da luogo a fiera. Farsi da luogo a luogo, dentro a' confini del Regno, come da Valēza a Sciatiua, o Alicāte. da Siuiglia a Murzia, da Medina del campo a Borgos, dā Barcelona a Perpignano. Fuora del Regno, come da Roma a Barcelona, da Siuiglia a Lisbona, da Valenza a Barcelona, o a Saragozza. Fassi anco da fiera, a fiera, dentro vna medesima Terra, come da la fiera di Medina del campo, che si fa al Maggio. per quella, che nel medesimo luogo si fa di Ottobre. Da fiera, a fiera in diuersi luoghi, come da la fiera, che si fa in Medina di rio secco per Settembre, a quella, che si fa a Viglialon di Quaresima. Si fa anco da fiera a luogo, come da la fiera fatta in Medina del campo, per l'Ottobre a Lisbona. Da luogo a fiera, come da Roma a la fiera di Fiandra, che si fa di Settembre.

6. 3. diuisione del cābio.

Circa la prima parte di questa diuisione, hà difficoltà, se si può cambiare da luogo, a luogo, stando nel medesimo Regno? la causa del dubio è, perche si trouano di molte leggi in diuersi Regni, che lo prohibiscono, come si può vedere nel Com-

7. Se si può cābiar da luogo, a luogo nel medesimo regno

mentario de' cambi del Nauarro. num. 28. & nel Trattato de i cambi del Mercato c.28. & nel lib.3. de i contratti di Albornoz titu. quarto, capitu. 6. Et se ben questa difficoltà si muoue per causa del terzo genere de' cambi, si esplicherà nondimeno di tutti gli altri anchora. Diciamo adunque, che la prima, & la secõda sorte di cambio sono lecite da luogo a luogo nel medesimo Regno. Et circa questa verità non occorre altro dubbio.

Quanto al primo, è chiarissimo per esser negocio piu sincero, & piu libero da ogni inganno, & peri colo di tutti gli altri. Et per questo non ci è stato mai ne causa, ne motiuo di prohibirlo.

Quanto al secondo, pare anco assai chiaro. perche questo cambio è vn modo di trappassar la moneta da luogo a luogo. Et da vn luogo ad vn'altro dentro al medesimo Regno può essere tanto, & anco maggior pericolo, & briga in trasferire il dinaro; che non è da Regno a Regno. come appare nel Regno di Catalogna, doue le strade sono spesso piene di banditi, & di ladroni. adunque sarà lecito pretendere guadagno per passar la moneta da luogo a luogo dentro al medesimo Regno.

Confermasi questa ragione; perche come saria lecito a vn mulatiero pigliar la sua mercede per obligarsi a portar dinari da luogo a luogo nel medesimo Regno, cosi saria lecito il medesimo a qualunque si obligasse di fare il medesimo.

Quanto al terzo genere di cambio, diciamo, che questo è da le leggi prohibito, che non possa farsi dentro a vn medesimo Regno; si per esser negocio pericoloso, & assai capace di inganni, & di vsure, facendosi nel medesimo Regno; si perche la moneta in diuersi luoghi del medesimo Regno ordinariamente non può essere di stima, & valor diuer-

so,

so, massime parlãdo del valore naturale, come regolatamente suole essere in diuersi Regni: per da qual varietà si può guadagnare cambiando di vn luogo per l'altro. Onde le leggi hanno vietato questo, & non gli altri, come ampiamente prouano il Nauarro, il Mercato, & Albornoz nel luogo allegato. Aggiugne il Nauarro, & seco il Mercato, che considerando solamente la legge naturale, & diuina, & canonica, non sono illeciti questi cambij del terzo genere dentro al medesimo Regno, concorrendoui tutte quelle conditioni, che habbbiamo detto esser necessarie per farlo lecitamẽte. Et quantũque le leggi humane l'habbiano potuto prohibire giustamente per la ragione già detta, nondimeno in quanto esse si trouano già abrogate per contraria consuetudine, si potriano hora essercitare dentro al medesimo Regno.

Circa poi la seconda parte de la diuisione si noti, che cambiar da fiera, a fiera in vn medesimo luogo, facendosi con interesse è cambio secco, & per consequenza illecito, come diremo nel seguente cap. perche all'hora non vi interuiene distanza di luogo, ma di tempo solamente: tra il dar dinari a cambio, & il restituirli, & cosi non è cambio, ma imprestito di dinari con guadagno. ma se si facesse cortesemente, & senza altro interesse, non saria cosa illecita. 8. Cambiar da fiera a fiera in vn medesimo luogo con guadagno è cambio secco.

Di qui si potrà inferire, quanto sia pessima l'vsanza, o per dir meglio l'abuso, che è tra mercanti di cambiar con guadagno da fiera, a fiera dentro a la medesima Città. nel qual modo pigliano a cambio Signori, Caualieri, Conti, Duchi, Principi, & altri simili da la fiera di Maggio a quella di Ottobre del medesimo anno, o del seguente, & bene spesso da l'vn Maggio a l'altro, che è piu aperta iniquità:

essendo cosa chiara, che questi tali non pretendono altro, che valersi del dinaro tutto quel tempo, che è tra vna fiera, & l'altra, fin tanto che possano prouedersi per altra via. Or tutto questo, è vsura, & malignità.

9. Ma circa i cambi, che si fanno da fiera, a fiera, nota il Mercato nel Trattato de i cambi, cap. 7. il fine; che non è cosa sicura il guadagnare per questa via, anchor che si facciano le fiere in diuersi paesi. Le parole sue sono queste.

Nota, che nõ si può guadagnare in cãbi da fiera, a fiera di diuersi luoghi.

Occorre vn'altro scropulo, & piu commune in questi cambi da fiera, a fiera, anchor che siano in diuerse Città. & è, che in tutte le fiere è quasi la medesima estimation del denaro, & hà per la piu parte almeno vguale stima; & è vgual necessità di esso. non mi è nascosto, che alcune volte vi è varietà, & differenza. ma communemente è come si è detto. & quando anco fosse altrimente, non è alcuno, che non veda quanto sia, o sarà poco sicuro il guadagno in simili cambi, che si fanno molte volte da fiera, a fiera. perche stimandosi, & tenendosi la moneta in vguale reputatione, niun vantaggio è tra l'vna, & l'altra. & essendo i cento qui vguali con i cento là, tirando interesse si farà inequalità, & vn far inequale l'equale.

Non si può certo credere, ne anco fingere altro titolo per guadagnare, se non l'aspettare il cambiatore quel poco di tempo, & il valersi l'altro del dinarò in quel mezzo. ragione bene insufficiente. Onde communemente nõ si può, ne si deue cambiare, se non tanto per tanto, mancando in essi la ragione, & la causa, che danno le leggi per guadagnare con solo il denaro, che è la inequale estimatione di esso in diuerse parti. Et piu a basso soggiunge. Vero è, che non è molto euidente essere illecito.

to queſto intereſſe, che reprobiamo, anchor che certo in conſcienza non ſia egli niente ſicuro. Sicuro, & probabile è, non vſar queſti cambi, ſe non cambiando, o da fiera a luogo, doue per all'hora non ſia, o in tempo, che non ci deue eſſere, o al cōtrario, da luogo a fiera. di maniara, che quello, che in queſto principalmente ſi prohibiſce è, che non ſi faccia cambio da fiera, a fiera, in altro luogo, facendoſi amendue in vn tempo.

Di queſta maniera ſarà ſempre differente la ſtima del denaro. Sarà qualche vantaggio da l'vna a l'altra, & ſi potrà tirare intereſſe. ma queſto abuſo tanto vſitato, che è di cambiare da vna fiera a l'altra, non ſi può fare, che non ſia pericoloſiſſimo per eſſer ſoſpetto, & molto proſſimo a la marcia vſura. Queſte ſono le parole del Mercato: con lequali diamo fine a le diuiſioni di queſta terza ſpecie di cambio, che per maggior chiarezza proporremo ne la ſeguente figura.

Il cambio della terza specie si diuide per parte.

- Del guadagno, secondo il quale alcuni sono.
  - Vguali, & fatti del pari.
    - Realmente.
    - O in nome solo.
  - Disuguali, Et fatti con
    - Guadagno.
    - O có pdita.
- Del tépo, in cui si hà da pagare, che sarà
  - A littera vista
  - Tempo limitato
    - Promessa.
    - Intercalata.
  - A qualche fiera.
- Del luogo doue suol farsi, perche si fà
  - Da luogo a luogo
  - Da fiera a fiera
  - Da fiera a luogo.
  - Da luogo a fiera.
    - Dêtro al medesimo regno.
    - Di diuersi Regni.
    - Dentro vna medesima Città.
    - In diuerse Città.

SOMMARIO.

1 Cambio secco quando è.
2 Cambio secco in tre modi.
3 Nel cambio se per dare il corrispondente si può tirare qualche interesse.
4 Corrispondente nel cambio, che cosa deue fare.
5 Cambio se si può restituire con la moneta di chi diede a cambio.
6 Il corrispondente se può ordinare, che si restituisca al medesimo cambiatore.
7 Cambiatore se può essere corrispondente.
8 Nel cambio, regola per conoscere se il luogo si riduce solo a tempo, ò nò.

DEL CAMBIO SECCO.

Cap. XXXVII.

SPedito il secondo genere de' cãbi chiamato per littere con tutte le sue specie, ne resta hora da trattare del terzo, che è il cambio secco: ne la qual materia nõ saremo molto prolissi, perche la maggior parte di essa è già stata in qualche modo tocca ne le dispute precedenti. Chiamasi cambio secco, secondo alcuni, perche non hà quell'humore di giustitia, & di rettitudine, che i cambi leciti deuono hauere. Donde si potria inferire, che in qualunque modo, che il cambio fosse illecito, & contra giustitia, si potria dire secco, ma non è così. ma si chiama cambio secco, perche non è vero, ma finto, non essendo altra cosa, che vn prestar dinari con guadagno mascherato con questo nome di cambio. Questo accade, 1. Perche si chiami cá bio secco.

quando la distanza, che è tra il dar dinari a cambio, & restituirli, si riduce non a luogo, ma a tempo. di sorte, che in vn medesimo luogo, doue fur dati i dinari a cambio, si rendano poi con guadagno, se bene ciò non sia nel medesimo tempo: perche in tal caso saria il medesimo, che prestare dinari con guadagno; che è marcia vsura.

Or ne la celebratione di questo cambio, tre cose sogliono concorrere, o tutte tre insieme, o alcune di esse. La prima è, che chi riceue il dinaro in nome di cambio, per meglio mascherar questo contratto, & far che realmente apparisca cambio, da le sue littere di cambio per qualche luogo, come per Siuiglia, o per Lione, o per Saragozza, o per Lisbona, o per altro simile. per le quali da ad intēdere, che deue pagar quiui la moneta riceuuta. Et perche la intention di costui non è di pagare in tal luogo, non lo potendo fare, per non hauer quiui ne dinari, ne corrispondente alcuno; anzi pretende di pagar ne l'istesso luogo, doue gli fur dati i dinari, per questo il buon mercante, che glie ne dette, prese le dette lettere, e serratele nel suo scrittoio, le conserua insino a la fine del tempo de la paga, il qual passato il medesimo mercāte fa vn'altra lettera a nome del suo fattore, ò corrispondente, doue dice, che non hauendo il modo a fare quel pagamento, lo rimette, pigliandolo a cambio à tanto per cento, & in sei mesi di quello andare, & tornare simulato, costa tal volta a quel poueraccio, c'ha preso dinari cambio fino á vinticinque per cento. La seconda è, che parendo al cambiatore essere stato errore di non hauer mandato le lettere, doue elle andauano, si risolue a mandarucle realmente, auisando i corrispon-

1. Tre cose concorrono nel cābio secco.

La 2.

denti suoi, che fatte le loro solennità, le ricambino come andrà in commun corso.

La terza è, che alcuno per non durare in vano questa fatica, se l'altro gli dice non hauer corrispondente, che faccia per lui, si offerisce a dargli-lo, & guadagna per tal fattoria fino a due per cento. Tutti questi tranelli, secondo la opinion del Mercato, sono vituperosi. perche il primo, è male, il secondo peggiore, & il terzo pessimo, & tutti sono inganni, & fintioni, che non si possono occultare a gli occhi di DIO, il qual tutto sà, & tutto vede.

Hò detto, secondo la opinione del Mercato, per che secondo la mia, & di molti altri ancora, bē potria il cambiatore tirare qualche interesse per dare a le sue spese vn corrispondente a colui, che riceuette il cambio. La ragione di questo è, perche al l'hora chi piglia denari a cambio per qualche luogo, hà realmente bisogno, che sia quiui vna persona, che a conto suo paghi il cambio, che prese, & faccia tutto quello, che bisogna fare per pagarlo, non potendo farlo esso proprio per essere absente. Et perche pigliar sopra di se questa briga è negocio, che merita qualche interesse, colui, che a sue spese desse vna persona, che pigliasse, potria pigliarne il medesimo interesse, che a la detta persona si douria pagare.

3 Se può il cambiatore dar corrispondente a chi piglia il cambio, & tirar per ciò alcun guadagno

Poniamo simil negocio nel contratto di vendita, doue chiaramente si vedrà esser così, come diciamo.

Se trouandosi vno denari in Valenza pronti per trafficarsegli in Barcelona in tanto vetro, gli fossero poi domandati da vn'altro per renderglie-ne ne la medesima Città, & in altretanto vetro; & questo tale nō hauesse egli quiui alcū vetro, ma do

uesse

ueſſe prouedergli a le proprie ſpeſe per ſatisfare a chi gli dette detti denari in Valenza; vediamo vn poco, ſe non hauendo coſtui quiui huomo alcuno, che gli procacciaſſe a ſuo conto il detto vetro per pagarne i denari riceuuti, non potria all'hora quel medeſimo, che gliene dette in Valenza, pigliar da lui intereſſe, per darli vno, che pigliaſſe ſopra di ſe tal carico in Barcelona? Chiaro è, che sì. perche ſi come la perſona iſteſſa, che ſi pigliaſſe tal briga potria lecitamente domandarne la ſua mercede, così potria anco farlo chiunque a le proprie ſpeſe prouedeſſe vna tal perſona. Il che ſaria, come ſe hauendo io biſogno di vno, che mi zappaſſe la vigna cō darli il ſuo ſtipēdio, vn'altro mi deſſe vno a ſue ſpeſe per tale effetto: chiara coſa è, che potria giuſtamente pigliar da me tanto, quanto al detto huomo conueniua di dare. Nel medeſimo modo adunque potria il detto cambiatore pretendere intereſſe per dare a colui, che preſe il cambio, vn corriſpondente, che faceſſe i fatti ſuoi, ſupplendo a quello, che non può fare egli, trouandoſi abſente. Queſto però deue intenderſi con queſta conditione, che il detto corriſpondente dato dal cambiatore habbia da fare realmente rispetto a colui, c'hauea tolto denari a cambio, officio di corriſpondente in così fatto negocio. perche non lo facendo con verità, ma fingendo di farlo, non potria guadagnar niente chi lo haueſſe procurato.

4 Hora queſto officio conſiſte principalmente in due coſe. La prima è cercar denari per pagare il cambio riceuuto da quell'altro. i quali biſogna pigliare ò in preſto, ò a cambio. il qual cambio ſi può pigliare ò da vn terzo, ò de le proprie facultà del detto corriſpondente. come ſe doueſſe reſtituire in vetro, ò in altra mercantia i denari riceuuti, tal

mer-

mercantia conuerria hauerla ò in presto, ò in compra, & potria comprarsi ò da vn'altro terzo, ò dal medesimo corrispondente.

5 Ma quì si può dubitare. se potria questo corrispondente pagare il cambio in tal caso a conto del suo principale, che dette i denari a cambio, & con i suoi proprij denari? di maniera, che si come potria il detto corrispondente seruirsi de' denari d'vn terzo, ò del suo proprio per pagare il detto cābio a lui indiretto, potria valersi anco de' denari del suo principale, pagandoli a cōto d'esso, & del suo proprio? A me pare, che non si potria lecitamente fare; ne può il detto principale ricercarne il suo corrispondente, dandoli ordine, che paghi del suo, & a conto suo tal cambio a lui rimetti. La ragione di questo è, perche all'hora non saria tal contratto di vero cambio ma finto, essendo vn'imprestito con guadagno se ben palliato, & mascherato con il nome del cambio. del quale haria solo il nome, ma in fatti saria imprestito con guadagno, & vn cambio secco di quei fini. Per intender ben questo si auuertisca quello, che trattammo esplicando la natura del cambio. & è che necessariamente si ricercano differenti monete, acciò che sia vero cambio, de le quali l'vna deue essere de l'vno de' due contrahenti, & l'altra de l'altro. si come nel contratto de la vendita deuono esser differenti il prezzo, & la cosa venduta. di cui l'vna è de l'vn contrahente. l'altra de l'altro. cioè il prezzo del compratore, & la cosa venduta del venditore. di tal maniera, che si come niuno si dice comprare quel, che è suo. ma l'altrui. così niuno si dirà cambiare vna moneta per vn'altra, sendo sua l'vna, & l'altra; ma si bene quando cambia la moneta sua per l'altrui. Di quì è che accioche il detto contratto sia vero cambio;

Dubitatione.

& acciò

& acciò che i denari, che l'altro riceuette dal cambiatore. Si dicano cambiarsi con verità, non gli deue il fattor dato da l'altro per corrispondente pagare a conto del suo principale, ne con la moneta di chi dette i denari a cambio, ma con altri riceuuti d'altronde, i quali rispetto al detto cambiatore si possano veramente chiamare altrui. perche facendosi il contrario, tal contratto non saria piu cambio, ma diuenteria vn'imprestito di denari cō guadagno.

Ma acciò che si penetri meglio questa dottrina, mettiamoci dināzi a gli occhi l'essempio di vno, che desse denari ad vn'altro in Valēza, perche glie ne rendesse in vetro a Barcelona. se costui trouandosi comprar quiui vna quantità di vetro, desse ordine al suo fattore, che pagasse quei denari cō quel suo vetro; & non con altro comprato d'altronde, chiaro è, che non saria all'hora il detto contratto di compra, poi che niuno si dice comprare quel, che è suo proprio. ma saria di imprestito. perche saria la medesima cosa, che dare vna somma di denari in presto, acciò che gli fosse restituita tanta moneta, quanta varria il vetro, ch'egli si troua in Barcelona, con cui volse, che si pagassero i detti denari da lui dati. Et se ancor non si capisce bene quel, c'habbiamo detto, poniamo, che come colui dà denari in Valenza a chi deue restituirli in vetro a Barcelona, gli dia in Valenza, acciò che si gli rendano ne la detta mercantia qui ne la medesima Città di Valenza, doue egli stà. Se costui hauendo in casa sua del vetro, che fosse suo proprio, desse ordine, che douendo l'altro comprar vetro altroue, per pagargliene il denaro a lui douuto, lo comprasse de la sua medesima bottega, chiaramente si vede, che all'hora non saria vero contratto di compra,

pia, ma vn'imprestito di moneta con guadagno: perche saria la medesima cosa, che imprestarli quella somma di denari, acciò che gliene rendesse vn'altra, che fusse tanta, quanto varria il detto vetro, che egli finge di vendere ne la sua bottega.

Il medesimo in tutto, & per tutto saria, se chi dette denari a cambio per il tal luogo desse ordine al suo fattore dato per corrispondente di chi gli hauea riceuuti, che gli pagasse del suo proprio; & a conto suo. Or habbiamo detto la prima cosa, che tocca al detto corrispondente. La seconda è, che poi che egli harà preso a cambio, ò in altro modo i denari, che bisognassero per pagare al cambiatore la moneta già data a cambio, rimetta la paga di essi a la persona, per cui conto il detto corrispondente gli prese, acciò che gli paghi al suo tempo. i quali poi s'hanno a pagare a chi detto corrispondente ordinerà, ò sia l'istesso cambiatore, ò vn'altro terzo.

Ma qui potria dubitare alcuno, se saria cosa lecita fare, che si pagassero al medesimo cambiatore, poi che pagandosi a lui, pareria ridondare in vn contratto di imprestito di denari con guadagno, perche se Pietro verbi gratia dà denari a cambio a Giouanni, & di poi Giouanni gliene rende in maggior quantità di ordine del suo corrispondente, appare, che l'hauer dato detti denari sia stato vn'imprestarli, acciò che si restituissero in maggior quantità. 6 Dubitatione.

Diciamo, che può farsi benissimo, & che non saria per questo il contratto vn'imprestito con guadagno. La ragione è, perche questa paga non si faria per conto del primo cambio fatto da Pietro con Giouanni. quando gli dette denari a cambio verbi gratia in Valenza per Barcelona; ma per Risp.

rispetto

rispetto del secondo, che il corrispondente suo ha poi fatto in Barcelona, per hauere i denari, che fan di bisogno per la paga del cambio. di sorte che Pietro riceueria quei denari, non a conto suo proprio, ne per virtù del cambio fatto con Giouanni; ma a conto del suo fattore dato per corrispondete a Giouanni. Questo si vedrà chiaramente nel contratto di compra, & di vendita. perche se Pietro desse denari in Valenza a Giouanni, acciò che glie ne rendesse a Barcelona in tanto vetro; & il corrispondente di Giouanni comprasse il vetro a conto di esso per pagarne a Pietro i detti denari ne la medesima Città di Barcelona, chiaro è, che potria il detto corrispondente ordinare, che si pagassero a Pietro i denari, che costò il vetro comprato in Barcelona; perche tal paga non si faria all'hora a Pietro per virtù del contratto de la compra, che egli hauea fatta con Giouanni, ma per virtù del contratto de l'altra compra, che il corrispondente di Giouanni hauea fatto a conto di esso in Barcelona.

Da le cose dette fin quì seguono molte altre, & prima che quando vno piglia denari a cambio per quel luogo, doue egli non hà denaro alcuno, ne spera hauercilo da poter pagare, ne anco vi hà credito, ò corrispondenza, se il detto cambio hà da esser vero, & non finto, & secco, è forzato a cercar quiui vna persona, che gli faccia officio di corrispondente, & che paghi a suo conto il detto cambio nel medesimo luogo, per doue fu preso. non potendo egli proprio andarui in persona, & trouaruisi per pagarlo. secondo ne segue, che questo corrispondente si gli può dare da qualunque altro, etiamdio dal medesimo cambiatore, c'hauea dato i denari a cambio, con questo però, che si dia tal

persona, che voglia, & possa, & habbia da fare con verità officio di corrispondente. Terzo ne segue, che chi a sue spese desse tal corrispondente, può con buona cõscienza pigliarne qualche interesse, facendo in questa cosa, che merita stipendio. quarto ne segue, che non douendosi pagare realmente, & con verità i denari presi a cambio nel luogo, per doue fur presi, ma nel luogo, doue si dierono, all'hora non vi saria bisogno alcuno di corrispondente nel detto luogo, per doue fu preso il cãbio; & per conseguenza che non si potria pretendere in tal caso interesse alcuno per darlo. poi che all'hora il cambio saria secco, & dar corrispondente saria vna mera ceremonia, solamente per palliare il cambio, & non perche realmente hauesse a fare officio di corrispondente. Et a questo senso gran verità è quel che disse il Dottor Mercato, esser cosa pessima, & vituperosa, che il cambiatore pigli interesse per dar corrispondente a colui, che hauea preso denari a cambio. Et così credo io che egli l'intendesse.

Ma vna difficultà quì a noi si offerisce, & è, se potria il medesimo cambiatore fare officio di corrispondente? come saria, quando egli dato i suoi denari a cambio per qualche luogo, doue egli douesse andare in persona, se all'hora potesse egli fare officio di corrispondente con quel tale, c'hauea riceuuto da lui denari a cambio? A questo diciamo esser cosa certa, che potria farlo a effetto di cercare i denari che fossero necessarij, pigliandoli a cambio da vn terzo per pagarne il cambio, che egli hauea dato a quell'altro. come se egli hauesse dato denari in Valenza, perche si gli rẽdessero in Barcelona in qualche mercantia, potria egli, trouãdosi poi in Barcelona, fare officio di corrispondente, rispet- 7

to a colui, c'hauea riceuuto il cambio, & obligatosi a pagarlo qniui ne la detta mercantia. dico, che potria egli medesimo fare in tal caso officio di corrispondente, comprando da vn terzo la detta mercantia a conto di quell'altro, & pagandosi con essa de' denari, che gli hauea dati in Valenza. In tutto questo non trouo io carico di conscienza, facendosi il detto officio sinceramente, & con fedeltà. Ma tutta la difficultà saria, se come egli a conto di quell'altro potea pigliar denari a cambio da vn terzo, per pagarne il cambio, che esso gli hauea dato, gli potesse parimente pigliare del suo proprio. Et par di si, hauendo noi detto di sopra; che potria il corrispondente seruirsi del suo proprio denaro per pagarne il detto cambio a lui rimesso, come haria potuto fare di quello d'vn'altro. A questo dico parermi, che non potria farsi lecitamente per la ragione detta, che le monete cambiate, perche sia vero il cambio, & non finto, deuono essere in tal maniera differenti, che l'vna sia di chi da a cãbio, & l'altra di chi lo riceue, il che non auuerria in questo caso, poi che l'vna, & l'altra saria del medesimo cambiatore. Et è cosa chiarissima che niuno par, che cambi con verità, se non chi dà il suo denaro proprio per quel d'altri. come ne anco alcuno par che veramente compri, se non quãdo paga il prezzo per la mercantia, che non è sua, ma d'altri. Si come dunque chi desse denari in Valenza per via di vera compra, acciò che se gli rendessero in Barcelona in tanta mercautia, se egli prendesse officio di corrispondente, non potria pagare quei denari, dãdo per paga la sua propria mercantia; perche niuno si dice veramente comprare quello, che già è suo, ma quel d'altri, come di sopra l'habbiamo dichiarato; così non potria il detto cambiatore, facendo.

cendo officio di corrispondente, pagar del suo proprio denaro il cambio, c'hauea dato. Vn'altra ragione occorre per proua di questo & è, che chi dà denari a cambio veramente per qualche luogo, & il fine, & l'effetto, che per questo cambio pretende, è di hauere per tal mezzo denari di suo in quel luogo, se prima non ci n'hauea, ò hauercine in maggior somma di quella, che già ci hauea. hora se il cambiatore facendo officio di corrispondente, si valesse de' suoi proprij denari per pagar la moneta data da lui a cambio, all'hora per mezzo di questo contratto nõ verria a hauere in detto luogo piu moneta di prima. adunque non saria vero cambio. Ma questo s'intenderà anco meglio per l'essempio di vno che desse denari in Valẽza, acciò che se gli rendessero in mercantia di vetro in Barcelona. Chiaro è, che il fine di questo contratto, & il suo effetto saria acciò che per mezzo di esso colui che dette i denari, hauesse tanto uetro cõprato in Barcelona, che fosse suo, se prima nõ ci n'hauea, ò perche ci n'hauesse maggior quantità di prima. adunque se pagasse detti denari cõ il suo proprio vetro non saria vero contratto di cõpra, poi che con tal mezzo, non si trouerìa in Barcelona piu vetro di prima. ma il medesimo. A l'argumẽto in contrario diciamo non esser la medesima ragione del cambiatore, quando fà officio di corrispondente, & d'vn'altro, che facesse il medesimo officio quanto a l'effetto di pagare l'altrui cambio ad essi rimesso del suo proprio. perche quando vn'altro fà tale officio, & si serue del suo proprio per pagarne l'altrui cambio, quella sua moneta è diuersa da l'altra che fu data a cambio per il suo principale. onde il contratto non lascia di esser vero cambio. cãbiandosi vna moneta per vn'altra da lei differẽte, de le

quali vna è de l'vno de' contrahenti, l'altra de l'altro. Et si potria all hora veramente dire, che il cambiatore cambiaua la sua per l'altrui. ma quando egli medesimo facesse officio di corrispondente, se pagasse del suo proprio denaro il cambio da lui fatto con quell'altro, non saria piu vero cambio, poi che le monete non sariano già differenti, di maniera, che l'vna fosse de l'vno de' contrahenti, & l'altra de l'altro. ne si potria veramente dire, che cambiaua la sua moneta per l'altrui. Onde il contratto diuenteria vn'imprestito con guadagno. il che è vsura.

8 Dubitatione.

Ma quì a noi si offerisce vn'altro dubbio, che è di Albornoz. il quale nel li.3.de contratti.tit.4. riprende il Dottor Mercato, & con seco tutti i Dottori. Dice il detto Dottore, & insieme con lui tutti gli altri Theologi, che quando la distanza, che è tra il dar denari a cambio, & il renderli (come di sopra esplicammo) si riduce, non a luogo, ma a tẽpo, è cambio secco, & contratto vsurario. Dicono ancora, che all'hora si conoscerà ridursi a tempo, & non a luogo, quando chi riceue i denari a cambio per alcun luogo, non hà quiui ne robba, ne denari, ne altro da poter pagare in quel luogo. la qual seconda sentenza s'intende, che ne ve n'habbia, ne ve ne possa hauere, ne pretenda cercar denari nel detto luogo per pagare quiui il medesimo cambio. hora di queste due sentenze, & propositioni la prima non hà alcun dubbio, anzi da tutti è riceuuta per vera, Onde egli riproua la seconda cõfidando molto nel proprio parere. A lui dunque pare, che per vedere, se il luogo, per cui si piglia il cambio, si riduca a tempo, non si habbia da guardare, se chi lo riceue, habbia quiui denari, ò non gli habbia; ma bene, se quel che dà il cambio, hà

com-

cõmercio, ò negocio, ò corrispõdẽza nel detto luogo, di maniera, che realmente gli importi di recuperar quiui il denaro da lui dato, a tale, che se chi dà denari a cambio non hà commercio nel luogo, per doue si è fatto il cambio, all'hora è chiaro, che il luogo serue in vece di tempo, & non di luogo. A questo diciamo, che l'opinione del Dottor Mercato, & de gli altri Theologi ne scopre vna via molto vera, & piena di conoscere, quando il luogo si riduce al tempo ne' cambi secchi, & non mica quella de l'Albernoz, il quale per esser si tanto inuaghito di se medesimo, stima sempre il proprio parere piu di quello di tutti gli altri. Et quì non hà dubbio, che prese vn granchio, nõ facendo differenza tra questo terzo genere di camb o, & il secondo, ma confondendo l'vno con l'altro. Perche il terzo si fà principalmente per vtile, & beneficio di chi riceue i denari a cambio. & il secondo per seruitio di chi gli dà, come trattammo nel cap. 35. Di qui è, che per conoscere, se il luogo si riduce a tẽpo, ò nò piu s'hà da guardare a chi riceue, che a chi dà, essendo assai certo, che se chi riceue per il tal luogo, nõ hà quiui possibilità alcuna di pagare, ma che sarà necessitato a pagare i denari nel medesimo luogo, doue gli hauea riceuuti, all hora chi dà detti denari a cãbio, sapendolo, cõmette vsura. perche saria il medesimo, che dar denari imprestati in questo luogo, acciò che poi di lì a certo tẽpo si gli rendessero nel medesimo. il che saria gran verità, ancor che tal cãbiatore hauesse in quel luogo tutti i negocij del mõdo, & anco che sommamẽte gli importasse rihauer quiui i denari. adunque per vedere se il luogo si riduce a tempo, si deue hauer l'occhio principalmente a chi riceue, & non a chi dà. Et per dichiarare anco meglio questa dottrina, si

Come si conoscerà ne' cambi ridursi la distanza del luogo a quella del tempo.

hà da notare, che due cose hanno da conoscere, acciò che chi dà denari a cambio si dica commettere vsura, & far cambio secco. l'vna è, che chi piglia denari a cambio per alcun luogo, non habbia quiui possibilità alcuna di pagarli in tal luogo, per nó vi hauer ne denari, ne credito, ne speranza alcuna de l'vno, ò de l'altro per il tempo, quando s'hà da restituire. di sorte che il pigliar denari a cambio per il tal luogo s'intenda essere vna mera fittione fatta per couertare l'imprestito. l'altra è, che il cãbiatore se n'auueda. & lo sappia. non voglio già dire, che chi dà denari a cambio per alcun luogo, habbia sempre a sapere, che quell'altro vi hà realmente denari, ò che la persona, a cui si rimette la paga del cambio si troui quiui, ò che sia per corrispondere, ma bisogna, che non sappia il contrario. cioè che la persona del corrispondente sia cosa finta, & che tutto il negocio sia una girandola, & un sogno, di maniera, che è necessario al cambiatore di creder nell'animo suo realmente, che l'altro ui tenga denari: ò almeno, che quel tale proceda seco lealmente, & con uerità, quanto a rimettere il cambio in persona, che gli habbia da corrispondere.

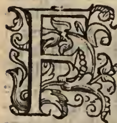
Nota quì il Dottor Sarauia una cosa. & è, che che chi dà denari a cambio uerbi gratia per Fiandra, sappia, che la persona, che gli piglia nó potrà quiui pagarli, senza pigliarli a cambio di nuouo, & con interesse, può nondimeno molto ben darli. si come chi uende, ò compra non hà da guardare, se non al giusto prezzo, & non se l'altro gli hà da dar la cosa, che uende, ò cambia, con interesse, ò senza. Et non è questo simile al caso di chi compra i buoi da uno, che non gli hà, ne gli può hauere. perche costui che deue dar il denaro in Fiandra,

dra, ancor che non ui l'habbia, lo può nondimeno hauere, pigliandolo con intereſſe a cambio. il che baſta a dire, che ueramente può pagar quiui i denari per doue gli preſe a cambio. Et con queſto diamo fine a la materia del cambio ſecco, & di tutti gli altri.

SOMMARIO.

1 Sicurtà in duoi modi.
2 Sicurtà chi poſſa fare.
3 Sicurtà con intereſſe,& ſenza.
4 Se la ſicurtà con intereſſe ſia impreſtito, & vſura.
5 Sicurtà con intereſſe in che caſo non è lecita.
6 Creditore non deue moleſtare la ſicurtà potendo dimandare al debitore.
7 Sicurtà in quel modo è obligata che il debitore.
8 Debitore è obligato a tutti i danni della ſicurtà in che modo.
9 Scrittura d'indennità nelle ſicurtà.

DE LE SICVRTA.
Cap. XXXVIII.



INO a quì habbiamo trattato di tutti quei contratti, che per ſe ſteſſi ſoli ſono neceſſarij. hora ſeguono quelli, che non ſono neceſſarij, ſe non per beneficio de gli altri. Et queſti ſono quattro, cioè la ſicurtà, l'aſſecuratione, il pegno, & la compagnia, de' quali i tre primi, ſono neceſſarij ne la Rep. p dar fermezza, & ſicurtà a q̃lle obligationi, che ſono cauſate da gli altri cõtratti. Et il quarto è neceſſario, ò vtile p meglio eſſercitare, & cõ piu vtile, et frutto i nego

comprare,& del vendere, & tutto il restante de la mercatura. Il primo poi di tutti questi è il contrat to de le Sicurtà; de le quali due generi s'vsano ne la Rep. perche alcune sono Iudiciali, come quelle, che si danno a' Giudici ne le cause criminali. Onde si vede spesso, che per vscir di carcere bisogna dar sicurtà. la quale chi dà si obliga a ritornarlo in carcere ad arbitrio del medesimo Giudice: altre so no, che non sono Iudiciali, come quelle, che si danno fuora di giudicio ne' negocij, & commercij humani. Et di queste, non di quell'altre, debbiamo in questo luogo trattare. Queste adunque si possono fare in due modi. perche alcuni si obligano a pagare dando sicurtà, non assolutamente, ma con cōditione, cioè in caso, che il debitor principale non pagasse. altri si obligano a pagare assolutamente, & senza altra conditione, & a questi tali si può do mandare il credito, senza riceuerne altrimente il principale, che lo deue. Et si possono piu tosto chiamare pagatori, che sicurtà. Onde di questi nō trattaremo noi qui, ma di quegli altri. Due cose dunque diremo di questo contratto. l'vna sarà di esplicar la natura sua. l'altra di notar le obligationi de' contrahenti. Quanto al primo l'esser sicurtà d'vn'altro, altro non è, che per pigliar sopra di se, & addossarsi l'obligo di quell'altro sopra la fede sua, restando però obligato anco quell'altro, promettendo, & impegnando la parola sua, che mancando quel tale di far quanto è obligato, supplirà egli in sua vece, & farà quello, che l'altro era tenuto a fare. Due rispetti si hanno da considerare ne la sicurtà. l'vno risguarda la persona, per la quale egli entra sicurtà, & il cui obligo piglia sopra di se. l'altro risguarda quello, a cui dà la parola sua, & a cui resta obligato, mancaudo il principale

1 Due sorti di sicurtà.

cipale di far quanto deue. Et si deue auuertire,che se bene in questo contratto realmente interuengono tre persone, non sono però piu di due i contrahenti,come in tutti gli altri contratti. perche la psona de le sicurtà, & quella del principale fanno l'officio d'vn solo cōtrahente, essendo l'obligo de l'vno, & de l'altro vno istesso. anco che conuenga loro differentemente, a l'vno, come a principale, & à l'altro in caso,che il principale mancasse.

Donde segue,che tutti, & soli quelli possono fare officio di entrar sicurtà per altri,che hāno possanza,& facultà di supplire, & satisfare a l'obligo del principale, & non quelli, che non hauessero tal facultà. Onde i religiosi sono esclusi da questo officio,doue si tratta di denari,ò di cosa equiualente a denari. perche non hauendo cosa propria, nō hanno il modo a pagar per altri. Cosi quelli, che hanno i beni loro già obligati,ò non hanno le mani libere, & sciolte da poter disporre de le facultà loro,non hauendo di esse libera amministratione, non possono esser sicurtà. leggasi Silu. Fideiussio. q.1.& 2.&c. 2

Chi possa entrar sicurtà d'vn'altro.

Ma in due modi può alcuno accettar tale officio.cioè ò cortesemente,senza altro interesse, solo per amicitia,ò per charità. ò lo può accettare con qualche interesse.la ragione di questo è,perche essendo tal carico cosa, che si può stimar con denari ciascuno può hauere ragione di non accettarlo, se non ne sia debitamente pagato ò con denari, ò con altri interessi simili. Doue che occorre vn dubbio, se quando per entrar sicurtà non si incorre alcun pericolo,si potrà domandarne qualche interesse? Silu. Fideiussio. q.17. dice di nò. poi che non vi è la causa di farlo,cioè il pericolo. Ma Albernoz nel lib.primo de' contratti tit.10. dice il contrario. per 3

Dubitatione.

che sempre per questo conto si incorre qualche danno da chi entra sicurtà, ancor che non vi interuenisse altro pericolo. Et questo è, che almeno la robba sua si fà di peggior conditione, perche restando obligata di questa maniera, vale mã co tanto ella, quanto il padrone al parere, & veder de le genti. la quale opinione a me pare più ragioneuole. massime in questi tempi, ne' quali è tanto infame il nome de la sicurtà, che sol questo basta per infamar le persone, & i beni, che si trouano sotto questi oblighi. Quanto piu poi, che il negocio de l'esser sicurtà è tale di sua natura, che può esser stimato con denari. Onde non essendo la persona per altra via a questo obligato, può ricusar di farlo senza pagamento, ancor che non si offerisse in questo altro danno, ò pericolo.

4 Obiettione. Ma contra questa dottrina saria, che l'esser sicurtà è vn'obligarsi a pagare per il debitore principale. Et il pagare per lui altro non vuol dire, che imprestargli quei denari, con i quali possa pagare il suo debito. adunque pigliar denari per far sicurtà saria virtualmente vn pigliarli per imprestare. il che non è lecito. Rispondiamo esser vero, che il pagare per il debitor principale altro non è, che vn'imprestarli denari da pagare il suo debito. poi che non gli dà, se non con obligo, che poi si gli habbiano a restituire. ma neghiamo, che il pigliar denari per far sicurtà sia la medesima cosa, che pigliar denari per imprestarli. poi che quelli non si pigliano, se non per obligarsi a prestare. che è cosa lecita. Chiara cosa è, che se ben non è lecito pretender, & far guadagno per imprestare, è pero lecito di farlo per obligarsi ad imprestare. Et poi che la sicurtà si obli-

si obliga per il debitore, & per consequenza, si obliga a imprestargli dinari, ben potrà pigliare interesse per far sicurtà, ancor che non vi si offerisse altro danno, o pericolo.

Solamente in vn caso non potria pigliar dinari, senza obligarsi a restituirli, come notò il Dottor Nauarro nel Commentario de' cambi.num.7. questo è quando vi interuenisse inganno. come se io, verbi gratia, non volessi lasciare il mio credito al debitore, senza che mi desse il tale per sicurtà, con il quale io m'era accordato, che glie ne domādasse vn tanto, per far poi con seco a mezzo; o perche lo desse tutto a me, liberandolo io da tal carico. Saria anco inganno, se io hauessi conuenuto con il creditore, che non desse piu tempo al suo debitore, se non gli desse me per sua sicurtà; & io non volessi farla, se non mi desse vn tanto. Et tanto basti quanto a la natura di questo contratto.

Trattaremo hora de le obligationi de' contrahenti, doue è da ricordarsi, che tre persone concorrono in questo cōtratto, quella del creditore, quella del debitore, & quella della sicurtà. La persona del creditore è obligata a non dar fastidio a la sicurtà, potendo chiederla al debitore, & potendo farsi pagar da lui. dico potendo chiederlo al debitore, perche se egli fosse absente in luogo, doue nō potesse hauer copia di lui al tempo de la paga, ben potria volgersi ne la prima instanza contra la sicurtà. Diciamo, potēdo farsi pagar da lui, perche quādo fosse tanto pouero, che non potesse pagarla, essendo nota tale impotenza, si potria chiedere immediatamente a la sicurtà. ma potendo pagare il debitore, & trouandosi anco presente, non si deue dar noia a la sicurtà. La ragione di tutto questo è, perche la sicurtà è obligata a questo in caso,

6 Obblighi del creditore.

che

che il principal manchi. adunque fin tanto, che egli o non possa, o non voglia pagare, non si deue esser molesto a la sicurtà.

7 Oblighi di chi entra sicurtà.

La persona poi di chi entra sicurtà, è obligata a tutto quello, che è obligato il principal debitore, ne piu, ne meno. La ragione di questo è, perche la sicurtà piglia sopra di se l'obligo del debitore non satisfacendo egli, adunque non sarà obligata ad altro. di qui è, che se l'obligo del debitore, non è valido per qualche legge, o per altra causa, che anco viene a spirar l'obligo de la sicurtà. Onde se vn figliuol di famiglia, stando sotto il curatore, o sotto la cura paterna, facesse vn contratto di vendita, o altro simile, per cui si obligasse a pagare alcuna quantità, & questo senza licenza di suo padre, o del suo curatore, le sicurtà rimarriano libere in conscienza, & senza obligo di pagare quel debito. perche l'obligo del figliuolo non fu valido. Onde non essendo obligato il principale, manco sarà la sicurtà.

8 Obligo del debitore.

Ma la persona del debitore resta obligata a rifar tutti i danni a la sicurtà, che per tal conto hauesse incorsi essendone stato causa egli per sua colpa; & poi è anco obligato al debito principale di pagarlo. come se non volendo egli pagare, la sicurtà venisse a far de le spese, & fosse costretta a pagar cō suo danno, & de le sue facoltà. Dissi per colpa sua, come saria, non volēdo pegare, ancor che potesse, o facendosi impotente a pagare auuedutamente, & per propria colpa, dissipando le sue facoltà in giuochi, & in vanità, sapēdo, che saria poi tocco a pagare la sicurtà. ma se il non pagare, o il non poter pagare occorresse per qualche caso fortuito senza colpa del debitore, nō resteria obligato a rifar tutti i danni, ma solamēte quello, che monta il

debito

debito principale pagato da l'altro per conto suo. La ragione di questo è, perche l'hauer pagato la sicurtà il debito principale del debitore, equiualentemente è vn hauerli imprestato dinari da pagarlo. Et chi impresta hà facoltà di potere recuperare la cosa imprestata. ma quando vno per imprestare sendone obligato, incorre altri danni fortuiti senza colpa di colui, a cui si fece l'imprestito, non resta quel tale obligato a risargli. Per questa medesima causa restando la sicurtà obligata a pagare il debito di quell'altro, non resteria egli obligato a pagar quei danni, che senza sua colpa la sicurtà in corresse, ma solo quello, che montasse il debito, hauendolo egli pagato.

Si suole anco in questo contratto fare vna scrittura di indennità, per cui si obliga il debitore a cõseruare indenne la sicurtà da tutti i danni, & pericoli, che per causa sua potesse incorrere. La quale scrittura non è illecita, poi che per mezzo suo non si obliga il creditore a far cosa, a cui non fosse obligato per la natura di questo contratto. perche anchor che non si facesse mai tale scrittura, egli si trouaua a ciò obligato, come habbiamo detto. Et anchor che in ogni sorte di sicurtà habbia luogo questa scrittura di indennità, si suole nondimeno vsar più quando la sicurtà entra per pagatore principale. Et cõ questo diamo fine a la materia di questo contratto.

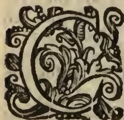
9 Scrittura di indennità fatta ne le preggiarie.

SOMMARIO.

1 Assicurare che cosa è.
2 Prezzo d'assicuratione, è arbitrario.
3 Assicuratione a che contratto si riduce.
4 Nell'assicuratione quante cose si considerino.

5 Dell'assi-

DEL CONTRATTO DE L'ASSICVRATIONE. Cap. XXXIX.



CIRCA questo contratto tratteremo tre cose. prima la sua natura. Seconda, le obligationi de' contrahenti. Terza, la sua diuisione, & le sue specie. Quanto al primo l'assicurare è vna promessa, per cui promette alcuno,

1 Che cosa sia l'assicurare.

che vna cosa dubbiosa, & soggetta a' pericoli, sarà sicura, pigliando sopra di se tutti i pericoli di essa. Et questo per vn certo prezzo. Quattro cose adunq; si toccano in questa diffinitione. Prima, si dice, che è promessa. che sarà sicura vna cosa. perche tanto vuol dire il nome di assicurare in questo contratto, cioè prometter sicurtà. Secondo, si dice di cosa dubiosa, & soggetta a' pericoli, per dare ad intendere la qualità, & conditione de le cose, che si assicurano. perche quelle, che non sono tali, non hanno bisogno di altra assicuratione. Terzo, si dice, pigliando sopra di se tutti i pericoli di essa, per dimostrare, qual sia il modo di far la cosa secura,

ra,

ra, perche questo può essere in due modi, o facendo, che non le succeda alcun pericolo, o pur succedendoli di pigliarli a suo conto. Et in questo secondo modo può vno assicurar le cose d'vn'altro, & non nel primo. Parliamo qui di quei pericoli, & danni, che sono temporali, & che con dinari si sogliono stimare, & ricompensare. Quarto, si dice, per certo prezzo, non perche questo contratto nō possa farsi cortesemente, come quel de la sicurtà, di cui questo è specie: mà perche sempre suol farsi per certo prezzo, & veramente con ragione, atteso, che per questo contratto, gli assecuratori si mettono a gran pericolo temporale. il che non è ragioneuole, che si faccia senza prezzo. Ma questo prezzo non è posto da legge alcuna, mà è volontario. 2 Onde va alto, & basso, secondo l'arbitrio humano & l'vso corrente.

Hora molto importa a sapere, che contratto sia questo, & a qual de gli altri si possa ridurre, per meglio intendere la sua natura. Lorēzo de Ridolphis come disse Corrado nel libro de' Contratti, q.71. lo ridusse al contratto del fitto, altri dissero esser contratto innominato, come lo proua Silu. Negocium. q.5. Ma Albornoz lo riduce, & bene, al contratto de le sicurtà. di sorte che assicurare sarà vn modo di dar sicurtà per altri. 3 A qual cō tratto si riduca l'assicuratione.

Tre cose adunque concorrono in questo contratto, che corrispondono a le tre persone, che dicemmo concorrere nel contratto de le sicurtà. queste sono il padrone de la mercantia, la cosa assicurata, & l'assicuratore.

Il padrone de la mercantia, o de la cosa assicurata, è come il creditore a cui si fa la sicurtà. La mercantia assicurata è come il debitore. La quale si considera, come se fosse obli-

gata

gata a condursi salua in mano del creditore, che è il padrone di essa. si come il debitore è tenuto a pagare al creditore il suo debito. L'assicurator poi fa l'officio di chi dà sicurtà, obligandosi, che se la cosa assicurata non farà il debito suo di arriuar salua a le mani del padrone, a pagar per lei tutto quello, che era obligata. Poniamo caso p piu chiarezza, che vno habbia a Barcelona vna naue carica di mercantia per mādarla a Valenza. costui vorria, che la naue sua arriuasse sana, & salua a Valenza, & senza alcun pericolo. Et per questo la fa assicurare. Il creditore in questo cōtratto fa il padron de la naue, perche a lui si fa la sicurtà, & a lui si deue il debito, a cui questa naue si troua in vn certo modo obligata. La naue è il debitore, la qual consideriamo, come quella, che sia quasi obligata al suo padrone di giugnere a Valenza sana, & salua, & senza alcun suo danno. ma perche nō si fida di essa il creditore, chiede quasi per sicurtà colui, che l'assicura. il quale assicurandola, viene a esserle sicurtà, & farla. come anco si dice, pregiaria. obligādosi, che se la naue mancherà di far suo debito, giugnendo sana, & salua a Valenza, egli satisfarà per lei, pagando tutto quel, che valeua. Sola questa differenza è tra questi due contratti, che in quel de le sicurtà il debitore è vna persona. & ne l'assicuratione il debitore è vna cosa inanimata ordinariamente.

4 Di questa dottrina prima, si inferisce la rettitudine, & la giustitia di questo cōtratto. perche si come è cosa lecita, che la sicurtà tiri l'interesse per farla, cosi sarà lecito, che l'assicuratore sia pagato per assicurare. Et tanto piu questo è lecito, quanto in questo contratto si offeriscono piu graui pericoli a l'assicuratore, che in quel de la sicurtà, a colui,

La rettitudine, & giustitia di questo cōtratto.

che la fa. secondo, si inferisce, che ancor che vna cosa non fosse soggetta a pericolo manifesto, & certo, potria nondimeno vno essendo ricerco di assicurarla, domandarne la sua mercede. si come dicemmo di chi entrà sicurià. Et con questa resta sufficientemente esplicata la natura di questo contratto.

Quanto al secondo, da le cose dette, si caua quali siano le obligationi de i contrahenti. Et perche anco in questo interuengono tre persone, proporremo per ordine gli oblighi di ciascheduna di esse. Il padrone adunque de la mercantià (il qual dicemmo essere, come il creditore) resta obligato a pagar subito dopo il contratto, il prezzo de l'assicuratione. ma l'assicurator poi resta obligato a pagar tutto quello, che valea la cosa assicurata; quando si perdesse. Dico tutto quello, che valea conforme a la tassa, che al principio del contratto si fece, & tutta la quautità, che fu assicurata. il che dico, perche alcune volte si assicurano le cose insino ad vna certa quantità. le quali anchor che valessero piu, non resta l'assicuratore obligato, se non a la quantità tassata. Andrà vno per mare a Roma, & perche teme de le fuste dei Turchi, assicura la sua libertà, tassandola, verbi gratia, in quattrocento ducati. chiaro è, che questa libertà può valere molto piu, nondimeno l'assicuratore non resta obligato a maggior somma. Suolsi trattar sempre la quantità, e'l valore de la cosa assicurata. perchè il prezzo deue hauere vna certa proportione ad essa, facendosi l'assicuratione, verbi gratia, a tre, o cinque, o dieci per cento. La qual proportione non potria osseruarsi senza la tassa. La cosa assicurata, che fa l'officio del debitore, resta obligata a risare i danni, che il padrone incorresse, per non si condur salua,

6 Oblighi del padrone de la cosa assicurata.

7 Obligo de l'assicuratore.

Obligo de la cosa assicurata.

ua,come era tenuta. ſi come nel contratto de la ſicurtà il debitore dicemmo reſtare obligato a rifare i danni, che la ſicurtà ſua per tal cauſa haueſſe incorſo.
8 Et di qui naſce, che quando la coſa aſſicurata ſi perde,tutto quello, che di eſſa reſta ſaluo,ſi conſegna a l'aſſicuratore,accio che poſſa ricompẽſarne il proprio danno,o in tutto,o in parte,come, ſarà poſſibile.Et molte volte accade, che per queſta via ſi ripari,& ricompenſi tutta la perdita.

9 Inganni di queſto cõtratto. Ma in queſto contratto ſi poſſono commettere de gli inganni,coſi da la parte de l'aſſicuratore, come da quella del padrone de la robba. quanto a lo aſſicuratore, ſi può commetter fraude in due modi. L'vno è, ſe non hà tanti beni, quanti biſogna per pagar la quantità aſſicurata. ſi come anco nel contratto de la ſicurtà ſaria inganno,ſe vno ſi offeriſſe,come dicono, malleuadore, non hauendo il modo a ſatisfare per il principale debitore, quando egli mancaſſe. L'altro è, ſe ſapendo del certo, che la coſa,de la cui ſicurtà ſi tratta, è già fuora in tutto d'ogni pericolo, egli nondimeno piglia denari per aſſicurarla, ſenza che egli ſi metta a riſchio alcuno. il che ſaria,come ſe la naue,che vno cerca di aſſicurare, ſi trouaſſe già ſalua nel porto, doue andaua, & l'aſsicuratore lo ſapeſſe beniſsimo.
10 Da la banda del padrone de la coſa poſſono etiamdio occorrere due altri inganni. L'vno è, ſe ſapendo,che la coſa,de la cui ſicurtà ſi tratta,è già perduta. L'aſſecuraſſe, perche all'hora ne egli potria perdere,ne l'aſsicuratore guadagnare, & nondimeno biſogna, che i contrahenti in queſto contratto ſiano eſpoſti ad vgual ventura, & pericolo, L'altro è,ſe fingeſſe di aſsicurare vna coſa, non eſſendo però ella;ma vn'altra aſſai differente. come ſe per caſo vn mercante fingeſſe mandare vna naue

ue carica di tapezzerie,& di altre robbe, & in luogo di esse ponesse arena, o stecchi ben serrati ne le casse. il che non ha molti anni, che in fatti occorse. La causa, che questo sia inganno è, perche la cosa assecurata, come habbiamo detto, deue esser tale, che possa con le sue reliquie (quando non gionga salua) rifar l'assecuratore, o in tutto, o in parte de' danni incorsi. il che questa mercantia finta nō può fare in modo alcuno.

Da le cose dette restano chiare le obligationi de' contrahenti. hora quanto al terzo, che promettemmo, questo contratto si diuide in quattro specie, secondo che sono quattro i generi de le cose assecurate. de la qual materia trattò Silu. Negocium. q.4. Asicuransi prima le mercantie, che vanno per mare, & per terra. asicuransi i denari, che anco si portano da luogo, a luogo, o per mare, o per terra. Si asicurano anco denari douuti. come s'io douessi hauere cento ducati, & vn'altro me gli assecurasse per cinque. Asicurarsi nel terzo luogo la libertà. come quando vno va per mare con pericolo di esser preso da Turchi. In vltimo si asicura la vita. come veggiamo farsi, quando vn Vescouo piglia gran somma di dinari per pagarne le bolle, cō obligo di pagarlo tra quattro, o cinque anni, se viuerà tanto. All'hora sogliono asicurarsi la vita, che sia per durare tutto quel tempo, nel quale si deue pagare tal debito.

11 Diuisione di questo cōtratto.

Assicurãsi quattro cose.
- Mercantie portate.
  - Per Terra.
  - Per Mare.
- Denari.
  - Portati da luogo, a luogo
    - Per Terra.
    - Per Mare.
  - Douuti, & da pagarsi tra certo tẽpo
- La libertà.
- La vita.

12 Se il medesimo, che impresta, può assicurare i suoi dinari.

Ma due difficoltà a noi si offeriscono in questo luogo. L'vna è circa l'assicurare i dinari. L'altra circa l'assicurar la vita. La prima si piglia dal cap. Nauiganti.nel tit.de Vsur.doue si dice quello essere vsurario,che prestando dinari al nauigante, o a chi và a la fiera, riceue qualche guadagno oltre a la sorte principale,per addossarsi i pericoli di quel la moneta imprestata. perche pigliare sopra di se i detti pericoli nõ è altro,che assicurarla. adunq; lo assicurar la moneta è contratto vsurario, & cosi

non

non sarà lecito. A questa difficoltà diciamo prima, che da essa non segue esser cosa illecita vniuersalmente l'assicurar dinari imprestati, o in qualunque altro modo douuti, come l'argomento vorria concludere. ma solamente inferisce esser cosa illecita, che colui proprio, che impresta, asicuri i suoi medesimi dinari da lui prestati. Secondo diciamo, che nel detto c. Nauiganti, non si dice essere vsurario chi asicura i suoi proprij denari imprestati, ma che si deue presumere esser tale, come ampiamente dichiarò il Nauarro nel Commentario de' cambi nume. 1.2.3.&c. & nel Man. latino cap. 17. nu. 283. A. Ma ben può essere, che nel foro esteriore si presuma vno essere vsurario, che nel foro interiore de la conscienza non sia. Terzo, dico, che questa presuntione del canone ancor che habbia molti altri fondamenti, come lo dichiarò il Nauarro nel medesimo luogo; a me però pare, che molto chiaramente si fondi in questo, che la medesima persona, che impresta, non possa lecitamente fare officio di asicuratore de' suoi medesimi dinari imprestati, come toccammo nel fine del cap. 23. Et essendo cosi, con ragione si deue presumere all'hora, che il guadagno non si piglia per l'asicuratione, che fa, poi che non lo può fare, ma per l'imprestare il denaro, che è vsura. di sorte, che questa presontione batte in questo, che altri sotto colore di asicurar suoi denari imprestati va palliando l'vsura. Resta hora di prouare, che ciò non sia lecito, o che non si possa fare, che il medesimo, che impresta, asicuri i suoi denari prestati. Noi dichiarammo di sopra, come in questo contratto, & anco in quello de le sicurtà, concorrono tre persone, il creditore, il debitore, & l'assecuratore, o il malleuadore. Dicemmo anchora, che se ben formalmen-

Dichiaratione del cap. Nauiganti.

te vi interuengono queste tre persone, con tutto ciò i contrahenti non sono più di due, perche il malleuadore, & l'assicuratore sempre stanno da la parte del debitore. L'obligo del quale pigliano sopra di loro, & con cui fanno vna medesima persona. Se questo dunque è vero, non può chi impresta esser malleuadore, ò assicuratore del suo medesimo denaro. perche all'hora l'assicuratore staria da la banda del creditore. il che ripugna a la natura di questo contratto. Chi vide giamai, che il medesimo creditore sia, ò possa esser sicurtà per il credito, che altri gli deue? mancò adunque può assicurare il suo proprio denaro imprestato, et che altri gli deue. Oltra di ciò è impossibile, che in vn medesimo soggetto, & rispetto d'vna medesima cosa conuengono dare, & riceuer sicurtà sopra di vn'istesso negocio. perche il dar sicurtà è attione, & il riceuerla è passione. ne però possono trouarsi nel medesimo soggetto rispetto a la medesima cosa attione, & passione, di sorte, che il medesimo sia l'agente, & il patiente. adunque chi impresta non può assicurar la sua medesima moneta, facendo officio di creditore, & di assicuratore. perche in quanto creditore riceue la sicurtà del suo debito, & in quanto assicuratore promette, & da la medesima sicurtà di esso. Piu oltre, chi asicura, o dà sicurtà, piglia sopra di se i pericoli temuti. chi riceue la sicurtà, & a chi si fa l'asicuratione resta libero da i detti pericoli. ma non è cosa posibile, che il medesimo habbia sopra di se il pericolo, & si troui scarico di esso. adunq; non può il medesimo essere in vn medesimo negocio creditore, & assecuratore, & per consequenza, che colui, che impresta, asicuri i suoi dinari prestati. Et da questo segue benisimo, che non potendo asicurarsi i suoi dinari

impre-

impreſtati, non può ne anco pretendere guadagno per fare officio di aſsicuratore in queſto contratto di impreſtito, & per conſequenza, che ſe piglia guadagno per aſsicurare, ſi deue con ragione preſumere, che gli pigli per impreſtare, non hauendo altra cauſa, o titolo di pretenderlo giuſtamente, & che ſotto colore di aſſecurare cerchi di palliar l'vſura.

Da quanto ſi è detto reſta chiara la riſpoſta di vn argomento, che ſi fa per prouare, che il medeſimo, che impreſta potria aſsicurar la ſua moneta impreſtata. Et è queſto. Vn terzo potria fare officio di aſsicuratore. adunque lo può fare anco il medeſimo, che impreſta. Arg. in cõtrario.

Diciamo, che la conſequenza non vale niente. per che l'officio de l'aſsicuratore ripugna a l'officio del creditore come habbiamo prouato.

Et per queſto, chi impreſta moneta nõ può aſsicurarla. ma l'eſſere aſsicuratore non ſolo non ripugna a l'eſſere debitore, anzi fa inſieme con ſeco la perſona d'vn ſolo contrahente, & coſi eſſendo perſona terza, può ſtare da la parte del debitore. il che non potria eſſere, ſe egli medeſimo, che impreſta, aſsicuraſſe la ſua moneta.

Ma trattiamo hora la ſeconda queſtione, & è, ſe ſi può aſsicurar la vita humana?

Alcuni diſſero di nò. come dice Silu. Negocium. quæſtio. quarta. Et queſto per due ragioni. L'vna è, perche la vita non ſi può ſtimare con prezzo. 13 Se ſi può aſſicurar la vita del l'huomo.

Et quello, che ſi aſsicura, ſempre ſuole aſsicurar ſi ſotto vn certo valore, & ſtima. L'altra è, perche aſsicurandola ſi dà occaſione a la parte cõtraria di deſiderar la morte del proſsimo, & molte volte ancora di procurarla. Diciamo a queſta queſtione,

che si può benissimo assicurar la vita humana senza carico di conscienza. il che si vede per isperienza farsi ogni giorno, come dichiarammo di sopra.
Hora al primo argomento diciamo, che quando si assicura la vita di alcuno. Prima ella si apprezza & si stima, non già quanto varria assolutamente, perche così non si potria estimar con dinari; ma quanto è l'vtile, e il danno, che nel conseruarsi ella, o perdersi può succedere. il che si può stimare con qualche prezzo. Poniamo caso che vno mi domandi quattro mila ducati in presto per quattro anni, come sogliono fare i Vescoui per pagare le loro bolle, i quali dinari, se egli viuerà, sò certo, che mi si potranno pagare, ma se muore, nò. Chiaro è, che dal viuere di questa persona quattro anni a me viene questo vtile di ricuperare i miei quattro mila ducati, & se muore, me ne verrà danno, che non potrò hauergli. Io dunque all'hora per assicurarmi di questo danno, gli domando, che si faccia assicurar la vita, che sia per durar tutto questo tempo, & quando che nò, che l'assicuratore mi paghi il danno, che mi succederia, quando egli non viuesse tutto quel tempo. Ecco adunque, come si assicura la vita, senza far peccato alcuno, & senza che bisogni stimarla quanto ella vale, ma quanto saria il danno, che mancando potria succedere.

Al 2. Al secondo argomento diciamo, che anco si dà occasione, assicurando la vita, di desiderar, che duri, come di desiderar, che manchi, secondo, che da l'essempio proposto appare. Et se ben da l'assicurar la vita si desse a le volte occasione di desiderar la morte di alcuno, non per questo il contratto saria illecito, ne contra giustitia; come ne anco è illecito il far donatione per dopò la morte, ne lasciar

qualche

qualche legato nel Testamento, & di buone heredità per dar così occasione di desiderar la morte del donatore, o del testatore. Simili occasioni, come queste non sono date, ma prese. ne nascono da la natura de l'opra, ma da la mala, & deprauata cõ scienza de gli huomini. che non basta a condenna re l'opere, & le attioni humane.

Ma prima, che diamo fine a questa materia, si deue notare, che si vsa communemente vn contratto chiamato delle promesse, che si riduce al contratto de le sicurtà, o de l'auersità. Et si fa in questo modo. Si deue affittar, verbi gratia, la beccaria o l'entrate d'vn Regno, o i pascoli d'vna tenuta, o si vuol vendere vn Territorio, o vn Castello. Et acciò che il prezzo di tal fitto, o vendita, va da alto, si promette a chi offerirà mille scudi, di dargliene cinquanta; & a chi offerirà due mila, gliene daranno cento; & a chi quattro mila, dugento, & a così di mano, in mano. Questo è il contratto de le promesse, il qual si riduce a quello de la sicurtà fatta con interesse, o a quello de l'assicuratione. Il padrone de la cosa, che si affitta, o vende. è il creditore. la cosa affittata, o venduta, sta in luogo del debitore, il cui obligo è di dare al padrone del fitto, o de la compra di essa, mille, o due mila, o quattro mila scudi; o tanta quantità, quanta è quella. che il detto padrone desidera, & vorria che rendesse. 14 Contratto de le promesse.

Quello, che offerisce il fitto, o il prezzo de la vẽdita, per l'interesse, che gli promettono, fa officio di sicurtà, o di assicuratore, ilquale offerisce, & promette la quantità del fitto, o de la vendita, assicurandola, & pigliando sopra di se i pericoli, che potriano succedere in contrario. Et si come perdendosi la cosa assicurata, le reliquie di essa deuo-

no consegnarsi all'assicuratore, accioche con esso si rifaccia de' danni riceuuti; cosi hauendo offerto assai al detto fitto, & non trouando poi la via da vscirne, accetta in se la cosa affittata per cauarne quello, che può, acciò che possa rifarsi de' danni incorsi. Et questo basti quanto a la materia de l'assicuratione.

SOMMARIO.

1 Pegno a che contratto si riduce.
2 Chi da il Pegno non può con vn pegno solo sodisfare a duoi debiti.
3 Chi da il pegno deue pagare le spese di quello.
4 Chi da il pegno deue prima pagare il debito auanti, che rihabbi il pegno.
5 Pegno deue essere conseruato da chi l'hà.
6 Del Pegno quando se ne può seruire.
7 Pegno fruttuoso contra il debito.
8 Se il Pegno fatto fruttuoso per industria del creditore sconti il debito.
9 Feudo dato in pegno al diretto padrone a chi frutta.
10 Il Pegno dato per la Dote fruttifica al genero.
11 Vedoua può riceuere i frutti della Dote.
12 Il Pegno quando si può vendere.
13 Ne i Pegni non ha luogo il patto legis comissoriæ.
14 Il Pegno in che modo si può impegnare.
15 Del Pegno venduto, il soprauanzo è del padrone.
16 Nel Pegno inganni.
17 Del Pegno specie.
18 In Pegno non si può dare huomo libero.

DEL

DEL PEGNO CAP. XL.



TRE cose occorrono quì da trattare circa di questo contratto. la prima sarà dichiarare, qual sia la natura sua. la seconda esplicare le obligationi de' contrahenti. la terza diuidere questo contratto ne le sue specie. Quanto al primo poi che ognun sà, & a niuno è occulto, quel, che sia dare alcuna cosa in pegno. risparmieremo in questo la fatica ordinaria di inuestigar la diffinitione di questo contratto. La qual ne le dispute non è necessaria, eccetto quando non si sà, che cosa sia quello, di cui s'hà da trattare. Sola vna diligenza ne resta per intender meglio, anzi perfettamente la natura de' pegni. & è di sapere a qual contratto si riducano di quel li, che fin quì habbiamo dichiarato. Et se ben vogliamo attendere la qualità di questo contratto, troueremo, che si riduce a quello de la sicurtà. Et che non è altro dare vna cosa in pegno, che dare una sicurtà. Tre cose adunque concorrono in esso, si come anco nel contratto de la sicurtà l'vna è il creditore, l'altra il debitore, la terza il pegno. che fa officio di malleuadore, perche si come costui resta obligato a satisfare per il debitore, mancando egli al suo debito, così anco il pegno resta obligato al medesimo. Et si come il creditore si riuolge a la sicurtà, quando il debitor non paga; così in questo contratto in tal caso si ricorre al pegno. Sola questa differenza si troua tra questi due contratti, che in quello de la sicurtà il malleuadore è vna persona; ma in questo

1 A qual cõtratto si riduca questo del pegno.

quello, che stà in suo luogo è ordinariamente cosa irrationale, & inanimata. Da le cose dette anco si vede la differenza, che è tra questo contratto, &

Differēza tra qsto cōtratto, & quello de l'asse-curatiōe. quello de l'assecuratione. perche in questo il debitore è huomo, & in quello è vna cosa irrationale. In questo anco l'assicuratore, ò chi fà il suo officio, è cosa irrationale communemente, cioè il pegno, & in quell'altro è huomo. Di sorte, che questi tre contratti non sono differenti essentialmente tra loro, ma solo ne gli accidenti, come da quanto habbiamo detto chiaramente appare.

2 Obligo 1. di chi dà il pegno. Quanto al secondo trattaremo prima de le obligationi, che hà colui, che dà il pegno. le quali sono tre.

La prima è, che non può dare vna medesima cosa in pegno per satisfare a due oblighi. se già non valesse tanto, che potesse satisfare per l'vno, & per l'altro. come se vno douesse a Pietro cento ducati, & a Francesco cento altri, non potria dar per pegno di questi due debiti vna casa, che non valesse piu di cento, & venti. ma se valesse 200. ò 300. ben si potria dar per l'vno, & per l'altro. la ragione di questo è, perche il pegno, come habbiamo detto, fà officio de malleuadore, ò di assecuratore. Et niuno, che non possa satisfare può fare alcuno di questi officij.

3 Seconda. La seconda è, che deue pagar tutte le spese, che necessariamente si farāno per cōseruare il pegno. come quando fosse vn'huomo, ò vn'animale, fatte in mangiare, & bere, & vestire. ò se fosse vna casa, le spese fatte per ripararla. Et se fosse vn campo, quello, che si spendesse per coltiuarlo. la ragione di questo è, perche il pegno è di chi lo dà. & fin tāto che è pegno, tutto và a conto suo.

4 Terza. La terza è di pagar prima tutto il debito, che

possa

possa ricomperare il suo pegno. per che fin tanto che vi resta da pagar niente, se non fosse anco piu d'vn quattrino. l'altro non è obligato a renderlo. la ragione di questo è, che si come chi è sicurtà è obligato a tutto il debito di colui, per cui hà promesso, ne resta mai disobligato fin tanto, che non sia satisfatto interamente così debbiamo dire anco del pegno, che fà officio di sicurtà.

Le obligationi poi di colui, che riceue il pegno, sono assai piu. Et la prima è di cōseruare il pegno di tal maniera, che per negligēza, ò colpa sua nō si guasti, ò perda. Onde se patisse alcun danno per colpa sua, ò lata, ò leue, che fosse, resteria obligato a risarcirlo. la colpa detta leuissima non l'oblighe ria a questo, perche il pegno si dà piu in vtile del debitore, a cui serue di sicurtà, che del creditore, & però non bisogna, che sia tanta la diligenza sua in custodirlo, che etiamdio per colpa leuissima re sti obligato a rifare simili danni. che differēza sia tra queste tre colpe lata, leue, & leuissima ampiamente l'habbiamo esplicato nel c.2. & 5. La seconda è di non seruirsi del pegno, & di non usarlo. la ragione di questo è, perche se è obligato a conseruarlo intero, & sano, & senza alcun detrimento, non può adoperarlo perche altrimente si uerria a guastare. oltra che il pegno nō si dà, se non per sicurtà del creditore. & non in presto, ne in affitto. Onde non si concede l'uso di esso. come si fà ne l'impreštito, & nel fitto. 5 Oblighi di chi riceue il pegno.

Ma tre eccettioni porta seco questo obligo. per conto de le quali alcuno potria seruirsi del pegno senza peccato, & senza obligo di restituire. la prima è, quando tal seruitio ridonda in utile del pegno, ò del padrone, & non solamente del creditore, come se fosse un cauallo, saria bene di esso, et an 6 Prima eccettione.

ço del padrone adoperarlo a le volte in caualcare, acciò stando sempre ne la stalla, non imbolsisse, così d'vna tapezzeria data in pegno saria vtile tal volta cauarla fuora, & seruirsene, acciò che non fosse rosa da le tignole. La seconda eccettione è, quando l'vso de la cosa è tale, che non la guasta, ne le fà danno alcuno. come saria seruirsi in qualche festa d'vn piatto d'argento dato per pegno. La terza è, se il pegno fosse vna tal cosa, il cui vso solesse cõcedersi tra gli amici gratiosamente, & senza alcun prezzo. come saria vn libro. così dice S. Tho. ne la 2 2. q. 78 ar. 2. ad. 6. Tutte queste eccettioni si deuono intendere, con questo che ciò non fosse contra la voglia del padrone, ò espressa, ò tacita, ò che non risultasse in suo danno, il che saria, quando per seruirsi d'vna cosa impegnata, come d'vna collana d'oro, ò d'vn boccale d'argento, ò di altre cose simili, restasse il padrone con poco credito, vedendo le genti, ch'egli habbia dato le sue cose in pegno.

La. 2.

La. 3.

Obligo. 3. La terza obligatione è di restituire i danni, & deterioramenti del pegno, i quali fossero auuenuti per esser si seruito di esso contra la voglia del padrone, ò per sua negligenza, ò colpa, che sia lata, ò leue.

7 Quarta. La quarta è che se il pegno fosse fruttuoso, & godesse i frutti, che produce, deuono scontarsi de la sorte principale, defalcandone il valore di essi. cauandone però prima le spese, & le fatiche durate nel coltiuarlo, come si dice nel capit. 1. & 2. & nel cap. conquestus di vsu. la ragione del primo è, perche il detto frutto è del padrone del pegno, & non del creditore, & per questo ò non deue perderli, ò godendoli scontarli da la sorte principale. perche altrimente saria vna specie di furto, pigliãdo di

do di quel d'altri, & seruendosene contra la voglia del padrone. La ragione del secondo è, perche il coltiuare la cosa impegnata è piu interesse del debitore, che n'è padrone, che del creditore, & i frutti sono tutti i suoi, come habbiamo detto. adunque le spese, & le fatiche fatte in bonificatione del pegno, acciò che possa rendere il frutto, deuono andare a conto del debitore, & non del creditore. è anco tenuto il creditore a scontare del debito principale i frutti, che si sarebbono potuti cauare del pegno, & per colpa sua non si cauarono. come non hauendo ne coltiuato, ne seminato il campo, ò non appigionata la casa, come disse Siluestro Pignus. q. 11 potendolo fare.

Ma circa questo si dubita, se la cosa impegnata fosse naturalmente infruttuosa, ò per negligenza anco del padrone, che non volesse coltiuarla: & di poi per l'industria, & diligenza del creditore venisse a fruttare, se tali frutti sariano del creditore, di sorte, che non fosse tenuto a scontarli del debito principale. A questo risponde il Soto nel lib. 6. de iust. & iur. q. 1. articu. 2. ad. 6. che se il frutto di quella cosa fosse poco, non saria obligato il creditore a scontarlo. perche all'hora non saria del debitore, di cui è il pegno, ma proprio suo, come cosa douuta a l'industria sua. si come ne anco il depositario è tenuto a restituire quello, che per sua industria hauesse guadagnato con il denaro depositato. Oltra di questo il padrone del pegno non patisce alcun detrimento, perche l'altro pigli tali frutti. poi ch'egli non gli haria hauuti, stando la cosa impegnata in poter suo. adunque non sarà obligato il creditore a pigliarli in parte di pagamēto, come se fossero del debitore, & nō suoi. ma

8 Dubitatione.

Opinione del Soto.

quando

quando detti frutti fussero di nòtabile quantità, dice, che douria scontarli de la paga del debito. Ma la contraria opinione segue il Dottor Nauarro nel suo Man.c.17.nu. 216.la quale io tengo per piu sicura. La ragione è, perche la cosa fruttifica sempre per il padrone.la cosa impegnata è del debitore, & non del creditore. dunque deue fruttare al debitore.& non al creditore. Oltra di questo ne seguiria, che se la cosa impegnata rendesse per industria del creditore tre volte piu di quello,che hauesse reso stando in mano del debitore suo padrone,tutto quello eccesso saria del creditore,& non del padrone,che è manifestamente falso. Aggiugniamo noi a queste ragioni del Nauarro vn altra cõtra la detta opinion del Soto.& è,che quel la medesima ragione, che il patron del pegno hà sopra i frutti di esso, quando sono molti, hà parimente quando sono pochi. atteso che tal ragione non è fondata ne l'essere i frutti ò pochi, ò molti; ma ne l'essere nati in sul suo. adunque etiamdio che siano pochi,toccano al patrone del pegno, & non al creditore. non essendo men suo il pegno quando frutta poco, che quando frutta molto. ben'è vero, che essendo i frutti pochi, & la industria,& le spese fatte dal creditore molte; scontato quello,che importano cõ il valore de' frutti,quando sono pochi, poca parte ne resteria per il padrone del pegno. A gli argomenti del Soto diciamo, che quanto al primo non è la medesima ragione de' denari depositati,& del pegno.perche i denari non hanno in se qualità alcuna intrinseca da fruttare, & da guadagnare. ma tutto quello, che per mezzo loro si guadagna, si attribuisce a l'industria di chi gli traffica,& maneggia. Onde il guadagno non si deue al padrone del deposito, ma al

Opinione contraria del. Nauarro.

A gli arg. del Soto.

depo-

depositario,che con il suo ingegno gli hà fatti guadagnare.ma il campo,la vigna,il cauallo,& l'altre cose simili date in pegno hanno qualche virtù intrinseca, per la quale cō l'aiuto de la industria fanno frutto. onde tal frutto non si deue attribuire a l'industria sola de l'huomo, ma a la natura di esse. Et di quì è, che simili frutti si deuono al padrone, ma non già il guadagno,che si fa col denaro. vero è,che chi con la sua industria,& spesa,& fatica facesse fruttare queste cose haria ragione di ritenersi del detto frutto tutto q̄llo,che l'industria, & la fatica,et la spesa da lui fatta richiedono,& il restāte dare al padrone. Al secondo argomento si nega la conseguenza. perche la causa, per cui il padrone del pegno hà ragione sopra i frutti di esso, non è l'incorrere piu vn danno, che vn'altro per fargli nascere, ma perche il pegno è suo proprio. onde ancor che non incorresse alcun danno per seruirsi l'altro di quel suo pegno, di ragione i frutti sono suoi,perche il pegno è suo. Poniamo caso, che alcuno si trouasse vn cauallo, ma tanto indomito, che nō potesse seruirsene a cosa alcuna, se lo desse poi in pegno a persona industriosa, che lo domasse di tal maniera,che potesse seruire ad ogni cosa, & che però lo mandasse a vettura,ò l'adoperasse a tirare vn cocchio,di chi saria all'hora l'vtile,che se ne cauasse?chiaro è,che saria del padrone, & non di colui,che l'hà in pegno,il quale solo può cauarne quello,che merita l'industria,la fatica,& la spesa da lui fatta in domarlo. Et con tutto ciò niun danno per questo incorse il padrone del cauallo, & di niun profitto era priuo p hauerlo impegnato,non potendo seruirsene a cosa alcuna. Da questo si può inferire, quanto facciano contra giustitia i Principi,& gran maestri, i quali tal volta pi- Nota.

gliano

gliano in pegno vna Città per qualche gran somma di denari imprestata,ò douuta. laquale fin tanto che non sia pagata, si godono l'entrate di essa, senza scontarla con il debito principale.

9 Ma questa quarta obligatione ha due eccettioni.l'vna si troua espressa nel c.conquestus. de vsu. doue si dice, che se si dà vn pegno al medesimo, che ne sia diretto Signore. come saria vna casa, ò vna possessione,che il Feudatario,ò il cēsalista emphiteotico desse in pegno al diretto padrone, potria detto padrone all'hora godere i frutti di essa, senza essere obligato a scontarli con il debito principale.la ragione di questo è,perche all'hora quel padrone diretto, non si diria godere i frutti de la cosa altrui, ma de la sua propria. ma nondimeno acciò che questo si possa fare deuono concorrere tre conditioni,come disse Silu.Feudum.q.30. & il Nauarro nel suo Man.ca.17.nu. 217.& 218.la prima è, che mentre il diretto padrone tiene in pegno la detta cosa, et gode i frutti di essa,nō sia obligato l'emphiteota, ò il Feudatario a pagar la pensione che solea. La seconda che se quel pegno era stato migliorato dal Censalista,ò dal Feudatario, i frutti di tal miglioramento siano, non del padrone diretto, ma di chi fece il miglioramento. se bene il Soto nel libr. 6.de iust.& iu.q.1.art.2.ad.6.dice il contrario. la cui ragione è, perche il Censalista, & il Feudatario si trouano all'hora liberi dal pensiero di coltiuare la detta cosa impegnata, & però i frutti di essa, quanto al miglioramento ancora, deuono essere del padrone diretto, che hà il carico di farla coltiuare a le proprie spese. In fauor de la quale opinione è, che se q̄lla tal cosa ricadesse, torneria al padrone diretto con tutto il miglioramento, che si troua, poi che fù data con

Eccettione prima.

tale

tale obligo, che il censalista, ò il feudatario douerà migliorarla. & questa parola Emphiteusis non vuol dire altro, che miglioramento. adunque tornando la medesima cosa per via di pegno a le mani del padrone diretto, tutti i frutti saranno suoi, & potranno goderli senza alcuna eccettione. la terza è, che l'emphiteota, ò il feudatario non hauessero pagato denari per il dominio vtile, ma l'hauessino riceuuto gratiosamente, & senza prezzo, come s'vsa communemente. perche hauendo sborsato il denaro, già hariano come compri i frutti di detta cosa, & però non potriano esserne priui, essendo suoi. Ma questo s'intende, secondo il Nauarro, se già i denari non fussero stati si pochi, che nõ fossero prezzo giusto, & sufficiente per comprare così gran quantità di frutti, che si cauasse di quella cosa. nel qual caso dice il Nauarro, che il padrõ diretto potria riceuerne tanti, quanto fur meno del giusto prezzo i denari riceuuti, & il padrone vtile potria pigliarne anco tanti, che corrispondessero al prezzo dato. & non piu.

L'altra eccettione stà pur nel medesimo titu. de vsu. ca. salubriter. doue si dice, che quando il genero riceue dal suocero vn pegno fruttifero, fin tanto, che non gli sia pagata la dote, i frutti sono suoi, & non si hanno a scontare del debito principale. 10. Del genero che riceue pegno fruttifero per la dote.

Il che s'intende in caso, che il suocero fosse obligato a pagar subito la dote, & non la pagasse. perche se fossero d'accordo, che douesse pagarsi tra tanto tempo, non potria intanto godere il genero i frutti del pegno. per il qual patto pareria, che si contentasse il genero di sostentare gratiosamente la propria moglie per tutto quel tempo, senza pretendere altro

interesse de la dote. vero è, che se insieme cō il detto patto domādasse il genero qualche pegno fruttifero, patente, che volesse seruirsi del beneficio de le leggi, che gli dà facultà di godere i frutti di esso fin tanto, che non gli sia pagata la dote. Onde pare, che potesse lecitamente farlo, come lo disse il Panormitano sopra il detto c. Salubriter. approuato da Silu. vsura. q.4. & dal Soto nel luogo allegato. Si deue anco intendere la detta eccettione, in caso che il marito sostētasse la propria moglie, perche se fosse spesata dal padre, ò da chi deue pagar la dote, non potria godere i frutti del pegno, senza scontarne con la dote. Così dice Silu. il Soto, & tutti. Di questa materia tratta il Soto nel libr.6. de iusti. & iu. q.1. articu.2. ad.7. & il Nauarro nel Commentario de le vsure. nu.71. & nel Man. c.17. nu.213. & Silu. vsura.3. q.2. la causa di questa seconda eccettione il Nauarro dopo l'hauer confutato molte opinioni, dice esser questa che la dote si dà, come vn patrimonio de la moglie, acciò che si sostenti de' frutti, restando il capitale saluo. Ma se si considera la natura de la dote, & la intentione de le leggi, che di essa trattano, il dar la dote al genero è come fondare sopra i suoi beni vn censale di tanta quantità, quanta è ella, acciò che de le pensioni, & rendite di questo censale il marito sostenti la propria moglie. & di qui è, che fin tanto che il suocero non dà la dote, finge la legge, che il genero resti priuo di tali pensioni, & rendite; & per questo restare il suocero obligato a risargli tutti quelli interessi. Perche chi hà da pagare qualche debito suole consegnarlo sopra i frutti, & le rendite di qualche sua possessione. di questa maniera dando il suocero qualche pegno fruttifero al suo genero, è come vn consegnarli la pensione, che gli

deue

deue per conto de la dote sopra i frutti di essa, acciò che gli goda fin tanto, che non gli sia cõsegnata la dote. Et di qui, segue esser vero quello, che notò il Panormitano sopra il detto c.salubriter.approuato da Silu. vsura.3.q.3. & dal Nauarro nel commentario de le vsure, nu:74.& dal Soto. q.1. arti.2.ad.6.nel libr.6.de iust.& iu,che può il genero lecitamente riceuere dal suocero ogni anno qualche pẽsione de la quantità de la dote per modo di censale, fin tanto che non sia pagata. Ma qui si potria con ragione dubitare, se può il genero pigliare i frutti di quel pegno, essendo molto piu di quello che douria essere la pensione de la dote posta come censo? Silue. vsura. 3.q.2. dimostra, che non possa pigliarne maggior quantità di quello, che saria la pensione, ò l'interesse cauato de la dote, atteso, che tali frutti succedono in vece del detto interesse. Il medesimo affermò prima di lui Corrado nel suo libro de' contratti. q.35.ne la conclusione 6.& il Soto l'approua nel luogo allegato. Ma contra di questo si potria allegare, che la dote si dà per sostentare i pesi del mattrimonio, che sono l'hauere a nutrir la moglie, & i figliuoli. adunque potria il genero pigliar tanto de' frutti, quanto per la detta sostentatione fosse bisogno, ancor che auanzasse l'interesse cauato de la dote. A questo risponde Siluestro che la moglie deue esser sostentata secondo la quantità de la dote, vuol dire secondo la quantità de l'interesse cauato de la dote. Et a questo solo è obligato il marito per la forza di questo contratto, & per l'obligo di hauere riceuuto tanta dote. & così non potrà de' detti frutti godere, se non quanto saria il detto interesse. Et quello, c'habbiamo detto del genero, si deue anco dire de la vedoua, morto il marito, che

Dubitatione.

A chi nõ si paga la dote può seruersi delli frutti del pegno. può godere i frutti del pegno fruttifero, fin tanto che suo padre non le dà la sua dote, ò gli heredi del suo marito, perche è la medesima ragione de l'vno, che de l'altro.

11. Di qui nasce l'vsanza, & la legge tanto frequentata ne' regni di Catalogna di consegnare a le vedoue vn pegno fruttifero, de' frutti del quale possono sostentarsi, fin tanto, che è loro detenuta la propria dote. la qual dottrina è di Corrado. q. 35. conclusione 9. & del Nauarro nel Commentario de l'vsure. nu. 73. ilquale estende anco questa facultà, & licenza a la donna separata dal suo marito per qualche repudio. & il medesimo dice il Soto nel luogo allegato.

12. Obligo. 5. Segue hora la quinta obligatione di non alienare il pegno, se non in vn certo modo, & a certo tempo. In due modi si può alienare, ò vendendolo, ò impegnandolo. quanto al primo non si può uendere, se non passato il tempo di pagare il debito, il quale trascorso, se il padrone del pegno, sendone prima stato ricercò, non paga, si potrà per decreto del Giudice, & non altrimente uendere publicamente a l'incanto, & a chi piu ne offerirà. Ma qui si deue notare, che le leggi uetarono quel patto hauer luogo ne' pegni, che si chiama legis cõmissoriæ: di cui tratta Silu. Pactum. q. 14 il qual

13. Il patto de la legge commissoria. patto saria, come se il creditore si conuenisse, che non essendo pagato al tempo accordato. il pegno restasse suo, come uenduto per tãto prezzo, quanto è il debito. ò che non pagando fino al tal giorno non possa piu libetarlo. Di questo patto dicono le leggi, che non deue hauer luogo, ne esser permesso ne' pegni, come si legge nel c. significante. tit. de pigno. Vero è, che facendosi il patto di questa sorte, che non pagandosi il debito al tempo cõ-

uenuto

venuto, si habbia da vendere il pegno per il prezzo, che sarà giusto, può hauer luogo anco ne' pegni, & potria farsi lecitamente. Di questa materia leggasi Silu. Pactum. q. 14. & vsura. 3. q. 1. Pignus. q. 6. doue pone molti modi di far questo patto. Parimente Couaruuias, To. 2. de le sue varie risolutioni, li. 3. c. nu. 7. & 8. & il Nauarro nel Man. c. 17. nu. 203. & 204.

Quanto al secondo si può anco impegnare per la medesima quantità, per la quale fù dal padrone impegnata; ma non per piu. di sorte, che se l'haueua per dieci scudi, non possa darlo per venti; anchor che il pegno valesse cento. la ragione di questo è, perche questo tale non hà ragione in quel pegno, se non per diece scudi; & per questo non può concedere ragione a vn'altro, se non per dieci. ma questa facultà all'hora l'hà il creditore, quãdo il debitore non paga al tempo debito, & nõ prima. di sorte, che passato tal tempo, come lo potria vendere, così può anco impegnarlo, per cauarne il suo credito. la ragione di tutto questo è, perche il pegno fà officio di sicurtà. Onde sì come quando il creditore non è satisfatto dal debitore, si volge contro a la sicurtà, passato il tempo del pagamento; così si può anco vẽdere, ò impegnare il pegno, passato il detto tempo, & non prima. 14.

La sesta obligatione è, che essendosi venduto il pegno per maggior quantità, che non era il debito, tutto il sopra auanzo si restituisca al padrone di esso, scontandose prima tutte le spese, che fur necessariamente fatte nel venderlo. 15. Obligo. 6.

La settima, & vltima, è da restituire al padrone il suo pegno subito, che sia pagato tutto il debito, senza che gli resti facoltà di tenerlo pur vn momẽto di piu. Da le quali obligationi si possono facil- 7. 16.

Gli inganni & le fraudi di questo cõtratto.

mente inferire gli inganni, & le fraudi, che possono occorrere in questo contratto da ogni parte, perche non osseruando quanto si è detto, sempre si commette inganno. Da la banda del debitore, che dà il pegno, saria inganno, quando il pegno non fosse suo proprio; ò si obligasse il medesimo à due creditori, non valendo tanto, che potesse satisfare ad ammendue. Donde si inferisce, quanto facciano contra giustitia coloro, che hauendo vna casa, ò vna possessione hipotecata, ò data in pegno per qualche particolare obligo, tornano ad hiporecarla, & impegnarla per vn'altro, & per piu, non essendo però bastante per tutti, come ogni giorno si vede accadere nel fondare i censi. Saria anco inganno a dare vna cosa per vn'altra, come vna catena di stagno, ò di vetro per vna d'argento, ò vna cosa dorata per oro. Così leggiamo hauer fatto il Cio Reusdiaz, il qual dette a certi Hebrei per pegno di molti denari a lui prestati alcune casse piene di arena, & di sassi, come fossero piene di gioie, & di pietre pretiose. Da la parte del creditore, che riceue il pegno, si possono anco fare di molti inganni. come quando si seruisse del pegno. ò se passato il tempo de la paga il vendesse senza prima auuisarne il padrone, ò se essendo satisfatto, non lo rendesse subito.

17 Diuisione di questo cõtratto.

Hora fin qui habbiamo trattato de le obligationi de' contrahenti. resta in quest'vltimo, secondo la promessa, di trattare de la diuisione di questo contratto ne le sue specie. Si diuide adunq; prima il pegno in quello, che communemente si chiama pegno; & in quello, che si chiama hipoteca. La differenza essentiale tra queste due specie consiste in questo che il pegno si cõsegna al creditore, restando in man sua . come se per farmi sicuro d'vn mio

credito

credito mi fosse dato vn cauallo per pegno, ò vna vigna, restando l'vn, & l'altro in mano mia. ma la hipoteca resta appresso al medesimo debitore, come se per sicurtà del medesimo debito, mi fosse data vna casa, ò vno schiauo, restando l'vno, & l'altro appresso al medesimo debitore. Altri dissero esser differenti in questo che il pegno è cosa mobile, & la hipoteca immobile. ma questa differenza è accidentale, potendo anco darsi in pegno alcuna cosa immobile. come vna casa, ò vna vigna consegnandola al creditore. & anco l'hipoteca può essere cosa mobile, come quando si desse per pegno vno schiauo, che restasse appresso del suo padrone. Vero è, che se bene alcune volte passa così, nõdimeno l'ordinario è, che l'hipoteca sia cosa immobile, & il pegno mobile. Il pegno poi si può diuidere in tante specie, quante possono esser le cose date in pegno, come ne la figura posta più giù si potrà vedere. Quanto à l'hipoteca, l'vna è espressa, l'altra tacita, espressa è, quando alcuna cosa si obliga espressamente ò in particolare, ò in generale. In particolare, come quando si obliga vna casa, ò vna vigna, ò cosa simile. In generale, come quando uno obliga tutti i suoi beni, senza nominarne alcuno. Tacita è, per la quale alcuna cosa resta obligata realmente, & di sua natura, secondo le leggi a la satisfattione di qualche debito, ancor che non si obligi espressamente. come i beni del marito restano obligati a pagar la dote de la moglie. La hipoteca espressa si chiama per altro nome cõuentionale, perche resta obligata per patto, & conuentione de le parti. ma la tacita si chiama legale, perche secondo le dispositioni de le leggi, & non per altro patto resta obligata. di questa materia si legga Silu. Pignus. q. 1.

Hipoteca che sia.

Il pegno è di due sorti,
- Pegno, che può essere cose.
  - Naturali, come
    - Huomini.
    - Bruti animali.
    - Gioie.
    - Possessioni.
  - Morali, come
    - Officij.
    - Crediti proprij.
  - Artificiali, come
    - Edeficij.
    - Arme.
    - Vestimenti.
- Hipoteca
  - Espressa, ò cõuẽtionale
    - Particolare
    - Generale
    - L'vn, & l'altro possono essere cose
      - Naturali come possessioni.
      - Morali come officij.
      - Artificiali, come edificij.
  - Tacita, ò legale.

Quanto

Quanto a la prima diuisione auertisci, che secōdo le leggi, l'huomo libero non si può dare per pegno, eccetto in tre casi. L'vno è quando vno schiauo impegna se stesso per vscir di cattiuità. L'altro quando il padre per necessità di fame impegna il figliuolo. Il terzo, quādo si da qualcuno per ostaggio fin tanto, che si osserui la promessa. Non si possono anco, secondo le leggi, dare in pegno le cose sacre, & religiose, eccetto in certi casi, circa i quali si consultino i legisti, & i canonisti. Leggasi sopra questo Silu. Pignus q.3. Et tanto basta di questo contratto per i Theologi, lasciando molte altre cose a' legisti, & a' canonisti.

L'huomo libero nō può darsi ꝑ pegno, ne la cosa sacra.

SOMMARIO.

1 Compagnia che cosa è.
2 Compagnia di tre generi.
3 Ne la Compagnia tre cose si ricercano.
4 Ne la Compagnia, quale sia la sorte principale di ciascuno.
5 Compagnia se si può fare con assicurare il capitale, & il guadagno.
6 Della Compagnia specie.
7 S'è Compagnia, quando vno pone solo l'industria, l'altro robba.
8 Se ne la Compagnia, si rifanno le fatiche perdute.
9 Socità d'animali, come si fa giusta.

DEL

DEL CONTRATTO DELLA Compagnia. Cap. XLI.



1 Che cosa sia compagnia.

'Vltimo di tutti i contratti nominati è questo della Cõpagnia. il quale è vna sorte di concordia, & di conuenienza di piu persone, per la quale conuengono in alcuna mercatura, o traffico, a fine di trattarla piu commodamente, & con piu guadagno di tutti. Trouo io tre generi di compagnia. L'vno è, per cui s'accordano alcuni, & conuengono insieme per trattare, & mercatantare con dinari, comprando, & vendendo, & questa è la piu commune. L'altro è, quando piu artefici conuengono insieme per guadagnare in qualche loro arte. come due, o tre pescatori ne l'arte del pescare, & cosi di molti altri. di questa maniera sogliono far compagnia tutti i piffari d'vna Città, essercitando in commune l'officio loro, & partendo poi insieme il guadagno fatto. Et il medesimo sogliono anco fare di molti altri officiali. Il terzo è, per cui molti conuengono in tenere a commune alcuni animali, & trafficar con essi a commun guadagno, la qual compagnia suol chiamarsi con nome barbaro soccità. Di questi tre, il primo, è piu principale di tutti, & come regola, & misura de gli altri, & cosi di esso trattaremo qui principalmente. perche inteso questo, facilmente gli altri s'intendono. Due cose dunque tratteremo noi di questa compagnia. La prima sarà, che conditioni deue hauere, perche sia giusta, & lecita. La seconda, esplicare i suoi modi, & le sue specie, quante siano.

2 Tre generi di compagnia.

soccità.

Quanto

Quāto al primo, tre cose si ricercano necessariamente per la rettitudine, & giustitia di questo contratto, come disse Silu. Societas. 1. q. 1. Et il Gaeta. ne la sua sommetta; & sopra la 2. 2. q. 78. art. 3. ad 5. & il Nauarro nel suo Manual. cap. 17. nume. 151. La prima è, che il negocio, in cui si ha da trauagliare, & da trafficare, sia lecito, cioè, che non sia vsurario, o contra giustitia. La seconda, che i denari, che ciascheduno pone, stiano vgualmente soggetti al guadagno, & a la perdita. La ragione di questo è, secondo S. Thom. ne la 2. 2. q. 78. artic. 3. ad 5. perche quel denaro sempre resta sotto il dominio di chi lo pose, & per questo è giusto, che il guadagno & la perdita di esso vadano a conto suo. La terza è, che nel partire il guadagno, & la perdita, si osserui sempre vgual proportione con quello, che ciascheduno pose. di maniera, che sia tal proportione tra le parti del guadagno, & de la perdita data a ciascheduno, quale era tra quei denari, che ciascheduno hauea posto a beneficio de la compagnia. La ragione di questo è, perche questo contratto è vna specie di fratellanza, la quale ricerca vna equalità, come questa. Si dichiara questo con vno essempio. Pose vno dugento scudi, vn'altro cento, che sono la metà di dugento, vn'altro cinquanta, che sono la metà di cento, & il quarto di dugento. Se il guadagno fosse poi di settanta scudi. Et al primo ne dessero quaranta; & al secondo venti, che sono la metà di quaranta, & al terzo dieci, che sono la metà di venti, & il quarto di quaranta, saria ben fatta la partitione. perche saria la medesima proportione tra le parti del guadagno dato a ciascheduno, che era tra le parti del denaro posto da ciascheduno. Il medesimo poi s'intenda, quando la perdita fosse stata di altri settanta. perche il primo

3 Tre cose si ricercano a questo contratto.

mo ne perderia quaranta, il secondo, la metà, che sono venti, & il terzo la metà di venti, & il quarto di quaranta, che sono dieci.

4 Circa la seconda conditione, si offeriscono due difficoltà da dichiarare. L'vna è, se tutto il denaro, che vn pone per beneficio de la compagnia, si deue reputare per la sua sorte principale. La causa del dubitare in questo l'habbiamo dal Soto nel lib. 6. de iust. & iur. q. 6. art. 1. il quale tiene per opinione, che non tutta la detta quantità si deue reputare per la sorte principale, ma solo il pericolo, che essa corre, o quel che vale questo pericolo, & soggiugne, che questo pericolo val tanto, quanto saria la quantità, con cui la detta moneta si assicureria. Poniamo caso, che mettesse vno due mila scudi. Se il pericolo di questi due mila scudi si assecurasse, la detta assicuratione si faria per cento scudi, verbi gratia, a ragione di cinque per cento, & così hauendo posto vno due mila scudi in vna compagnia, non saria la sorte sua principale piu di cento scudi, secondo il Soto, per i quali si assecureriano i due mila. La ragione, che lo mosse è questa, perche se tutta la quantità fosse la sorte principale, a pena si potria dar caso, in cui la fatica, & l'industria di vno, che non hauesse posto altro, che la persona, & l'industria sua, valessino tanto, quanto il denaro de l'altro. il contrario di cui affermano le leggi ciuili, come piu a basso toccheremo. Questa opinione la trouerai riprouata dal Dottor Nauarro nel suo Man. capitu. 17. num. 251. Et con molta ragione. perche chi offerisce per beneficio d'vna compagnia vna quantità di denari, pretende tirar guadagno di tutta, o grande, o piccola, che sia. perche altrimente, non saria cosa, che lo mouesse a porla tutta. adunque tutta la quantità si deue tener

Opinione del Soto.

Contra il Soto.

ner

ner come ſorte principale di chi la poſe, & non ſol quella, per cui ſi ſaria potuta aſſicurare. L'antecedente è chiaro. perche chi pone in vna compagnia cento ducati, douendoſi trafficare con tutti, & guadagnar con tutti, da tutti ſi può pretender guadagno. La conſequenza è neceſſaria. perche due cōtratti ſoli poſſono quì concorrere, in virtù de' quali ſi può pretender guadagno. L'vno è di compagnia, l'altro di impreſtito. per virtù de l'impreſtito non ſi può pretender guadagno. adunque ſe ſi pretende, è per virtù de la compagnia, & per eſſer tutta quella quantità di denari poſta per beneficio di eſſa. Per dichiaratione di queſto, pigliamo l'eſſempio del Soto, il qual dice, che quando vno offeriſce due mila ducati in vna compagnia, non tutti ſi hanno da tenere per la ſua ſorte principale, ma cento ſoli, per i quali tutta quella quantità ſi ſaria potuto aſſicurare. Di queſti cento ſi può pretendere guadagno per virtù del contratto de la compagnia (come dice il Soto, & tutti lo confeſſiamo) poi che ſono eſpoſti al guadagno, & a la perdita. gl'altri mò, che reſtano inſino a due mila, ſe non ſi hanno per poſti nel contratto de la compagnia, non ſi può pretender di eſſi guadagno alcuno, per virtù de la compagnia, ma de l'impreſtito, che in queſto negocio tacitamente ſi meſcolaria. perche all'hora ſaria il medeſimo offerir quella ſomma in ſimil negocio, che impreſtarla, & preſtandola pretendere parte del guadagno. adunque ſe queſti due contratti ſoli poſſono concorrere in queſto negocio di compagnia, & de' denari poſti non ſi può far guadagno per via di impreſtito perche ſaria vſura, non ſi può pretender lecitamente, ſe non per via di compagnia, & per eſſere ſtata tutta impiegata per beneficio di queſto negocio.

gocio. Et cosi tutta la detta somma si ha da tener per posta ne la compagnia, se di tutta si pretende guadagnare lecitamente. Oltra di questo dire, che il pericolo a cui si offeriscono i due mila ducati posti ne la compagnia non vaglia piu di cento, che costeria l'assecurarli, è cosa molto lontana da la ragione. perche molto piu vale di sua natura, ancor che l'assicuratore lo pigli sopra di se solamẽte per cento. Prouasi questo, perche se dopo l'assicuratione si perdessero, costeria il detto pericolo a l'assecuratore, a cui sariano persi, non manco di due mila ducati, poi che tanti saria tenuto a pagarne. adũque il pericolo, a cui non espone due mila ducati, offerendoli in vna compagnia, non vale di natura sua meno, che si vaglino essi. Et di qui nasce, che altretanto vale di sua natura per quello, da cui fur posti, & ad instanza di cui stanno, quãto varria per il medesimo assecuratore, non facendo egli altra cosa in assecurargli, che pigliar sopra di se il pericolo, che l'altro potria incorrere. adunq; se per l'assecuratore val tanto, quanto la medesima quãtità, tanto, & nõ meno varrà per il padrone del denaro, non assicurandolo. Nõ obsta a tutto questo, che l'assecuratore liberi il padron del dinaro, & lo rẽda sicuro dal detto pericolo per cento ducati. perche è cosa commune vendere vna cosa di molto valore, sendo incerta, & dubbiosa, per vn'altra di manco, essendo però certa. come si dice, che piu vale vn'vccello in mano, che vn bue per aria, & cosi si arrischia l'assecuratore a pigliar sopra di se quel gran pericolo, quantunque incerto, & dubbioso, per cento scudi certi, che di presente riceue.

A l'arg. del Soto

A l'Argomento del Soto diciamo, che si fonda sopra vna cosa falsa, che è questa. Tãta quãtità mette ne la compagnia, ch'offerisce due mila scudi, quanto

quãto è ſtimato il pericolo, a cui ſi eſpone. perche non ſi può metter denari in compagnia, che non ſiano eſpoſti a pericolo. il pericolo mò non vale piu di cento. il che è falſo, ſe s'intende, che tal pericolo di natura ſuá non vaglia piu. perche, come habbiamo detto, di natura ſua val tanto, quanto è tutto il denaro, che ſi mette ne la compagnia. Et coſi per colui, che pigliaſſe tal pericolo a cõto ſuo, come ſaria l'aſſecuratore; & per chi lo laſciaſſe ſopra di ſe ſenza aſſicurarlo, come è il padrone di detti denari, non vale egli manco di tutta quella quantità, che ſi pone ne la compagnia. Donde ſi conclude, che poi che tutta reſta eſpoſta al pericolo, anco tutta per grande, che ſia, ſi deue tenere, & reputare per la ſorte principale di chi la miſe. A l'inconueniente poi, che il Soto a fauor de la parte contraria inferiua, diciamo, che molte volte poſſono eſſere le fatiche, a le quali vno ſi offeriſce in beneficio d'vna compagnia, di tanto momento, che eccedano la quantità del denaro, che altri poſe, ancor che foſſero di molte migliaia. come ſariano quelle di alcuno, che haueſſe impreſa di portar le mercantie comprate a le Indie, per venderle quiui. Et ſe ben queſto nõ è ſempre, baſta, che tal volta può accadere.

Viene hora la ſeconda difficoltà. & è, ſe può vno por denari in vna compagnia, ſenza incorrer pericolo di perderli, & ſenza perdere il guadagno? o piu chiaramente, ſe è lecito, che ponga vno denari in compagnia, ſtando ſicuro tanto de la ſorte principale, quanto del guadagno? La qual difficultà ſi può intendere in due modi. L'vno è, ſe ciò poſſa farſi per virtù di queſto contratto. L'altro, ſe può farſi lecitamente per altra via, come ſaria aſſicurãdo tanto l'vno, quanto l'altro.

Se vno può metter dinari in compagnia, ſenza incorrer pericolo di perderli.

Quanto

Quanto a la prima intelligenza, chiaro è, non esser cosa lecita, che vno entri in vna compagnia, restando sicuro, & de la sorte principale, & del guadagno, per esser ciò molto repugnante a la natura di questo contratto. Quanto al secondo senso, diciamo poterſi fare lecitamente, che vno entri in compagnia, restandogli sicura la sorte principale, & etiamdio il guadagno, per contratto di assecuramento fatto con vn terzo. perche può questo tale dopò l'hauer fatto compagnia con vno, trouare vn'altro, che gli assicuri, & l'vno, & l'altro, per vn prezzo, che sia giusto, & conueniente. il che non saria contra la natura di questo contratto, poi che in tal caso non saria sicuro, ne pretenderia d'essere per mezzo de la compagnia, ma per virtù d'vn'altro contratto molto differente. Questo saria, come se vno comprasse da Pietro vn cauallo, & poi facesse da vn terzo assicurar la vita di esso, che viueria tanto tempo. Chiaro è, che se questa sicurtà pretendesse il compratore per virtù, & mezzo de la compra, saria cosa illecita, & molto contra la natura di tal contratto, non essendo obligato il venditore ad assecurar la cosa venduta per virtù de la vendita. ma che la faccia assecurar per vn terzo, nõ è punto contra la natura de la vẽdita, & però è cosa permessa, & lecita. Et il medesimo può dirsi del contratto de la compagnia. Tutto il punto stà, se come può costui lecitamente farsi assicurar la sorte principale, & il guadagno da vn terzo, possa anco fare il medesimo con vno de gli altri compagni de la medesima compagnia. Et intorno a questa difficoltà sono diuersi i pareri. Il Soto nel libro allegato q. 6. articu. 2. pretende non poter farsi lecitamente, perche all'hora non saria piu contratto di compagnia, ma diuenteria vno impreſtito mutuo, onde

Se l'vno de' cõpagni può assicurare il capitale, & il guadagno de l'altro opinione del Soto.

Onde non si potria pretendere guadagno alcuno in tal caso senza commettere vsura, che saria impreſtito mutuo; la proua con due ragioni.

La prima è, perche ne l'impreſtito il pericolo del denaro impreſtato va à conto di colui, che l'ha riceuuto in preſto, & non di chi lo impreſtò, & qui il pericolo del denaro poſto ne la compagnia, non saria per all'hora à conto di chi lo poſe, ma à conto de l'altro contrahente. La ſeconda è, perche il compagno, che aſſicuraſſe à l'altro il denaro da lui poſto ne la compagnia, piglieria il dominio de la detta moneta, pigliando ſopra di ſe il pericolo di eſſa, nel modo, che il dominio de la moneta impreſtata paſſa in colui, che la piglia in preſto, & che ſopra di ſe piglia il pericolo di eſſa. La qual ragione ſi conferma, perche colui ſi dice hauere il dominio del denaro, che hà facoltà di ſpenderlo, & di farne, quel che gli pare. il compagno, che aſſicuraſſe detto dinaro poſto ne la compagnia, potria ſpenderlo à ſuo piacere; poi che reſtituendolo al ſuo tempo ſatisfaria à l'obligo ſuo, nō eſſendo obligato à piu. adunque hà il dominio di eſſo.

Il Dottore Albornoz nel libro primo de' Contratti titu. 14. fauoriſſe queſta medeſima opinione, & la proua la contraria con alcune ragioni, de le quali due ſono le piu principali. La prima è, per prouare, che non ſi poſſa aſſicurare la ſorte principale, & è queſta. Niuno può pigliar denari per quello, ch'è obligato a fare. come ſaria il Giudice per dar la ſentenza giuſta; eſſendo a ciò obligato. quelli, che fanno compagnia, ſono obligati ciaſcheduno nel grado ſuo a procurar l'vtile, & il profitto di quanto ad eſſa appartiene, come a procurar l'vtile proprio. adunque niuno di eſſi può pigliar denari per aſſicurar la ſorte principale de

 l'altro.

l'altro. La seconda è, per prouare, che non si possa assicurare il guadagno. Quello, che può essere piu, & meno, & è indeterminato (quanto a la quantità) non si può assicurare, perche l'assicuratore suol farsi a tanto per cento; & cosi la cosa assicurata bisogna, che sia d'vna quãtità certa. il guadagno mò è indeterminato, & non hà quantità, chè sia certa. adunque non si può assecurare.

Cõtraria opinione del Nauarro.

La contraria opinione defende il Nauarro nel Man. cap. 17. num. 254. Et nel Commentario de l'vsure num. 34 insino al nume. 44. seguendo Giouan Maiore, Silu. & il Gaet. vedansi quiui le sue ragioni. Hora io prouo primieramente, che sia lecito di assicurar la sorte principale, facendo questo primo fondamento, che ogni ingiustitia fatta ne' contratti si può stimar con dinari. il che è cosa manifesta, massime ne' contratti pecuniarij, doue ci si para sempre dinanzi l'interesse del denaro.

Opinione de l'autore.

Questo supposto, è cosa assai resoluta, che nel medesimo modo, che si resarcisce vna ingiustitia dopò l'esser commessa in qualche contratto, si può rimediar, che non sia auanti, che ella si faccia, come se vno hauendo fatto compagnia con altri, gli fosse fatta questa ingiustitia, per la quale lasciò la sua sorte principale libera da ogni pericolo, lasciando lo tutto sopra di quell'altro, questo aggrauio si potria ricompensare con tanta quantità di denari, quanta l'aggrauato chiedesse, & ne restasse contento. adunque dandogli al principio del contratto altretanto, saria rimediato, che non fosse ingiustitia. Dichiariamo queste propositioni, acciò s intenda la forza di questa proua. La prima propositione dichiaro con questo essempio. Se io imprestassi denari à vno, obligandolo per questo a far qualche cosa in mio seruitio, saria vsura, & commetterei

ingiu-

ingiustitia. ma questa ingiustitia potria resarcirsi dopò il fatto con darli tanta somma di denari, quã to meriteria il detto obligo. adunque questa medesima somma, con cui si risarcisse la ingiustitia dopò il fatto, se si fosse data al principio de l'imprestito a l'obligato, pagandogli la detta obligatione, si saria rimediato a la detta ingiustitia, facendo, che non fosse ingiustitia. Dico, che non saria ingiustitia, perche si saria rimediato, mediante il contratto di compra, che è contratto lecito. Et all'hora non restaua l'altro obligato per virtù de l'imprestito, ma d'vn'altro contratto di compra, che si accompagnò con l'imprestito. Da questo già resta chiara la prima propositione, la qual fu questa, che nel medesimo modo, che si ripara vn'ingiustitia dopò ch'è fatta in qualche contratto, si potea rimediar prima, accio che non hauesse a essere ingiustitia. Circa poi la seconda propositione, diciamo esser vera euidentemente, perche qualunque ingiustitia, che si faccia ne' contratti pecuniarij si può tassare, & stimar con dinari. adunque se chi fece compagnia con vn'altro l'aggrauò, ponendo sopra di lui tutto il pericolo del perdere, & scaricandone se medesimo, tale ingiustitia, & aggrauio fatto dopò la compagnia si potria tassare, & stimare con denari, & per via di denari resarcirsi, & ricompensarsi. Et da questo segue la verità de la conclusione, che con la medesima quantità di moneta data nel principio de la compagnia a l'altro contrahente, mediante il contratto de l'assicuratione, si saria rimediato a la ingiustitia, che si gli potria fare, caricando sopra di lui tutto il pericolo de la sorte principale. donde chiaramente segue esser cosa lecita, che vno faccia assicurar la sorte principale da l'altro compagno, dandoli suf-

ficiente prezzo per questo; perche dato tal prezzo, & volontariamente riceuuto; niuna ingiustitia, & niuno aggrauio potrà egli pretendere. Ma prouiamo hora, che possa anco assicurare il guadagno. Ciascheduno de' compagni può lecitamente comprare da l'altro il guadagno da lui aspettato; dandogliene qualche prezzo: adunque potrà anco fare lecitamente, che gli sia assicurato il guadagno proprio. Prouo questa consequenza, perche non è meno contra la natura de la compagnia priuar l'altro compagno de la speranza, ch'auea di conseguire il proprio guadagno; che restare io sicuro di conseguire il mio: essendo cosi natural conditione de la compagnia, che egli stia a la ventura del guadagnare, come io, che sono l'altro compagno, al pericolo del perdere. adunque se è lecito, ch'io priui l'altro de la speranza, c'hauea di conseguire il suo proprio guadagno; dandoli perciò qual che prezzo, mi sarà anco lecito, che da lui mi sia assicurato il mio, dandogli però similmente alcun prezzo. Che sia lecito a vno de' compagni comprar da l'altro il guadagno, che aspettaua, come dice l'antecedente, si proua con questo essempio. Poniamo caso, che molti Pescatori habbiano fatto compagnia nel'arte del pescare, per la qual ciascuno di essi habbia speranza di hauere a far qualche guadagno. vediamo hora, non saria egli lecito, che l'vno di essi comprasse da l'altro la parte sua del guadagno, che può fare, dandogliene qualche prezzo. Io non so certo vedere, perche questo non habbi a esser lecito, anzi vediamo ciò farsi ogni giorno, & senza vn minimo rimorso di conscienza, & senza anchora alcun biasimo, o contraditione. adunque non sarà illecito, che l'vno de' compagni compri da l'altro il guadagno, che gli saria toc

co. Et da tutto questo resta già prouato esser cosa lecita, che l'vno de' compagni possa assicurare a l'altro la sorte principale, & il guadagno. La qual verità si dichiarerà anco meglio, rispondendosi a gli argomenti contrarij.

Al primo dunque di essi, che è del Soto, neghiamo, che per assecurare vn compagno il capitale, & la sorte principale de l'altro, il cōtratto, che era di compagnia, diuenti di imprestito mutuo. Et a la prima probatione neghiamo, che pigliare vn compagno sopra di se il pericolo del capitale di quel l'altro, ne segua, che sia contratto di imprestito, per i molti essempi, che adduce il Nauarro in contrario, i quali si potranno vedere nel luogo allegato. Ma per proua, & dichiaratione di questo dourà bastare a noi questo essempio. Poniamo caso, ch'io dia a vn mulatiero vna somma di denari, acciò ne la porti da Valenza fino a Barcelona, pagandolo de la sua fatica. La qual moneta, il medesimo mulatiero assicura poi per vn certo prezzo, ch'io gli detti. In questo caso è chiaro, che quella somma data al mulatiero, non si dirà, che gli sia imprestata, per pigliare il pericolo di essa a conto suo. ne per questo il contratto, che era di affitto, & per cui fu affittato il mulatiero per trapassar la detta somma da luogo a luogo, diuentò contratto di imprestito, per hauer preso sopra di se tutto il pericolo. adunque per la medesima ragione, ne anco nel caso presente si dirà questa compagnia conuertirsi in imprestito mutuo per hauer preso a suo conto l'vno de' compagni il pericolo de' denari de l'altro. perche questo non si fa per virtù del cōtratto de la compagnia, ma di quello de l'assicuratione, il qual si congiunse per accidente con quello de la compagnia. A l'altra proua diciamo, che

A L'Arg. del Soto.

anco è falſo dire, che egli ſi faccia Signore del denaro, il cui pericolo piglia ſopra di ſe, come nel propoſto eſſempio ſi vede, che il mulatiere non reſta padrone del denaro, per pigliare a ſuo conto il pericolo di eſſo.

A la cōfirmatione neghiamo, che il compagno, che aſſicurò il capitale de l'altro, poſſa far di eſſo quanto gli pare, & piace, come vero padrone. perche, aſſicurandolo, non ſi gli dà facoltà di impiegarlo in altra coſa fuora del traffico de la compagnia. Ne s'intenda, che aſſicuri qual ſi voglia pericolo indifferentemēte, ma quelli ſoli, che ne' traffichi de le compagnie ſogliono occorrere. Onde per aſſicurarlo da coſi fatti pericoli, non ſegue, che poſſa farne quanto gli piace. come ne anco il detto mulatiere per hauere aſſicurato quella moneta, & preſo ſopra di ſe i pericoli, che hariano potuto occorrere nel portarla da Valenza a Barcelona, potria far di eſſa quanto piu gli piaceſſe; ne potria laſciar di condurla al luogo accordato per impiegarla in altre materie; poi che per tale effetto fu affittata l'opera ſua.

A L'arg. di Albornoz.

Al primo argomento di quelli di Albornoz cōcediamo, che ciaſcheduno de' compagni è obligato a far tanto per le coſe de la compagnia, quanto per le ſue proprie. & queſto per virtù di queſto cōtratto, che coſi lo ricerca. ma da queſto non ſegue, che non poſſa vno de' compagni aſſecurare il capitale de l'altro. perche non s'intende aſſicurare i dāni, che per la negligenza, & traſcurraggine ſua potriano occorrergli; eſſendo egli a queſto obligato per la virtù, & natura di queſto contratto di compagnia ad euitargli. Onde non può riceuere prezzo alcuno per aſſicurarli. che ciò ben ſaria vn farſi pagar di quello, che per altro era tenuto a fare. ma

perche possono succedere de gli altri danni estrinseci, senza colpa, o negligenza del compagno, come di casi fortuiti, di ladroni, di tempeste di mare, & di altri simili infortunij, per i quali potria perdersi il capitale, da così fatti pericoli diciamo, che può il detto capitale da l'vno de' compagni essere assicurato. Il che s'intenderà per l'essempio del mulatiero, che fu affittato per condur la moneta da Valenza a Barcelona. perche esso non potria farsi pagare per assicurar la detta moneta da' pericoli, & danni, che potriano occorrere per colpa, & negligenza sua, o per la sua poca fedeltà. perche già a questo si trouaua obligato per virtù de l'affitto. ma gli altri danni estrinseci di ladri, & simili casi fortuiti, non è egli obligato a pagarli, ne vanno a suo conto. Et però quanto a questo può assicurare il detto dinaro da detti pericoli p prezzo conueniente. Et così anco proportionalmente si deue intendere il contratto de la compagnia.

Al secondo argomento diciamo, che ben proua non potersi assicurare il guadagno indeterminatamente, ma riducendolo a vna certa, & determinata quantità. ben si potria assecurare, come se si assicurassino venti, o trenta, o cento ducati di guadagno nel modo, che sogliono assicurarsi l'altre mercantie poste, & ridotte ad vna certa quantità, come di sopra trattammo nel c. 39.

Habbiamo già trattato le conditioni de la prima compagnia. resta, che diciamo hora de le sue specie, & modi. Questo contratto adunque (per quello, che ne leggiamo ne' Dottori, che di questa materia hanno trattato) si può diuidere in quattro modi, o specie. 6 Diuisione di questo contratto

La prima è quando alcuni mercanti mettono i lor denari in commune, ciascheduno la sua parte,

& tengono ministri communi per trafficarli, di sorte, che i dinari, & le spese, che si hanno da fare in tal negocio, si come anco i ministri sono communi a tutti.

La seconda è, quando vno mette i dinari, & l'altro la fatica, & l'industria sola, perche molte volte accade, che vno haurà dinari; ma non industria da negotiar con essi, & altri hauranno l'industria, ma saranno senza dinari. Onde facendo questi due insieme compagnia, l'vno metterà i dinari, & l'altro la propria industria, & fatica.

La terza è, quando vn pone solamente i dinari, & l'altro i denari insieme con la fatica, nel qual modo fanno tal volta insieme compagnia gentilhuomini, & cittadini con mercanti, de' quali i gentilhuomini, & i cittadini mettono i denari, & i mercanti, come gente industriosa, & pratica de l'arte del negotiare, mettono l'vno, & l'altro, cioè industria, & denari.

La quarta è, quando l'vno, & l'altro de' compagni pongono i denari, & l'industria, come quando due mercanti, ò due negotiatori fanno compagnia, mettendo ciascuno in essa i denari, & l'industria.

Hora tutto questo, che si è detto circa la diuisione di questo contratto, si rappresenterà per piu chiarezza ne la figura seguente.

Tre generi sono di cōpagnia:

- Denari, & questa hà quattro specie:
  - La prima è quando tutti pongono denari.
  - La seconda quando vno pon denari, & l'altro l'industria sola.
  - La terza quādo vno pon denari, & l'altro i denari, & l'industria insieme.
  - La quarta quando l'uno, & l'altro pongono denari, insieme con l'industria.
- Artificio.
- Animali, che si chiama società.

7. Se quādo vno mette solamē te l'industria sia cōtratto di cōpagnia ò di affitto.

Hora circa la seconda specie di questo primo genere di compagnia, hò io vna difficultà, & in questa; se quando uno dal suo canto non mette altro che l'industria, & la fatica, sia questo contratto di affitto, ò di compagnia. da una parte par che sia di compagnia. perche così è chiamato communemente, & và tra le specie de la compagnia; da l'altra parte di nò. perche nel cōtratto di compagnia non è lecito, che vno tiri in patto, & in conditione, che gli sia data tanta quantità sicura per conto del denaro, che pone, pche a questo modo già saria sicuro del guadagno, nè correria pericolo di perderlo in tutto. Et in questo contratto è lecito, che chi mette la propria industria, & fatica deduca in patto, che si gli dia vn tanto sicuro per le sue fatiche, ò si pda, ò si guadagni, come lo disse Silu. societas. 1. q. 3. seguendo in questo Angelo de Perugia. A questa difficultà diciamo, che ben conside-

siderata la natura di questo contratto, non è di compagnia, se non quanto al nome, ma realmente è contratto di affitto. che non sia contratto di cōpagnia prouasi prima per la detta ragione. poi che si vede ne' contratti di compagnia non esser lecito domandar da principio guadagno certo del capitale già posto, anzi che deue restare a la sorte de la perdita, & del guadagno. in quest'altro contratto può vno assicurar la fatica sua, domandandone vn prezzo determinato senza scropulo alcuno. Oltra di questo nel contratto de la compagnia si hà per legge, che i contrahenti habbiano a stare equalmēte esposti a la pdita, di q̄l che ciaschedun pone. la qual cosa in questo contratto ne si fà, ne si può fare, perche quando solamente si perde il guadagno senza perder niēte del capitale, chi mette solamente la fatica viene a perder tutto, & conseguentemente se fosse cōpagnia, egli verria a perdere tutto il suo capitale. che furono le sue fatiche, senza che l'altro ne uenga a perder niente. Potria ancora occorrere questa inequalità da la parte di chi pose denari in tal compagnia, senza che possa occorrere il contrario. come se perdesse egli tutto il suo capitale, valendo esso molto piu de le fatiche de l'altro. perche in tal caso non potriano correre ugual pericolo l'uno, & l'altro. adunq; nō può esser contratto di compagnia, poi che non possono osseruarsi in esso le leggi sue. A la quale ragione in due modi si potria rispondere, sneruando l'efficacia sua. prima con la dottrina di Corrado ne la q 80. conclusione. 6. circa il fine, dicendo, che il capitale di chi mette le sue fatiche, è ꝓpriamente parlando, la persona sua, & non le fatiche. di sorte che si come da la parte di chi mette i denari, sono tre cose, cioè il denaro messo, il trafficarlo,

& il

& il guadagno fatto di tal traffico; così da la parte di chi mette le sue fatiche ne occorrono tre altre, che proportionalmente rispōdono a quelle. cioè, la persona, le fatiche, & il guadagno, che p le fatiche si consegue. Se dunque la persona è il capitale & la sorte principale, come dice Corrado, ancor che si perdessero le fatiche, non per questo andria male il capitale, restando in saluo la persona. Et così par, che si possa osseruare qlla equalità in questo cōtratto, che le leggi de la cōpagnia ricercano. Ma cōtra questa risposta prima è che di essa segui rià chiaramente, che ne anco si potria sempre osseruare le dette equalità? perche quando si perdesse tutto il capitale di chi hauea messo i denari resteria all'hora saluo tutto il capitale di chi hauesse messo le fatiche, restando salua la sua persona. ne seguiria ancora, che questo contratto saria di affitto, & non di compagnia, perche quando un pone nel contratto alcuna cosa, che deue essere trafficata, & adoperata per qualche interesse, che gli sia dato, all'hora si fà contratto di affitto, & non di compagnia. Sia questo il caso. Ponga uno dal suo canto un branco di pecore, acciò che sia pasturato, & l'altro metta la sua persona per pasturarlo, tirandone qualche interesse, che si gli prometta, ò ponga uno un campo dal canto suo, perche sia coltiuato, & l'altro metta dal suo la propria persona per coltiuarlo faticando per certo prezzo, che gli è offerto, uediamo un poco, questi contratti nō sono essi di affitto? per conto mio certo non si può negare, che sarebbono d'affitto, & non di compagnia, poiche hanno le conditioni di quello, & non di questa. Il medesimo, senza uariar niente si fà in questo contratto, in cui l'uno pone il denaro, perche sia trafficato, & l'altro la persona p trafficarlo

carlo, trauagliando, & affaticādosi, & tirando poi per le sue fatiche vna parte del guadagno, adunque sarà contratto di affitto, & non di compagnia.

Si può anco rispondere secondariamente a la detta ragione con la dottrina del medesimo Corrado ne la q. 93. conclus. 2. coroll. 2. che in tal caso il capitale di chi pose in compagnia la moneta, restando esso saluo, si deue diuidere tra i due compagni proportionalmēte, di sorte che se le fatiche de l'vno verbi gratia valeano tanto, quāto i denari de l'altro, restando il capital de' denari saluo, si hà da diuidere in parti equali, di cui sarà vna di chi pose i denari, & l'altra di chi mise le fatiche, acciò che di questa maniera vadano ammendue del pari nel perdere, perdendo ciascheduno la metà del suo capitale; come hariano anco fatto guadagnādo, quādo si fosse fatto qualche guadagno. A questo diciamo, che questa opiniō di Corrado è singulare, & non riceuuta tra i Dottori, ne tampoco vsata tra i mercanti. Dottrina è commune, & molto bene esplicata dal Gaetano ne la sua sōmetta, che chi pose i denari in compagnia, restando salui, tutti sono suoi, senza restare obligato a darne vna parte a chi hauea posto le fatiche, ancor che per lui tutte fossero andate in fumo, così anco l'affermano il Soto. li. 6. de iust. & iu. q. 6. ar. 1. Et il Nauarro nel Man. c. 17. nu. 252. Et la instituta titu. de societate. & ne la l. societas. C. de societat. come piu a basso toccheremo, si dice, che quando due fanno compagnia, de' quali l'vno mise dugēto ducati, & l'altro cēto soli in denari, & di piu le sue fatiche stimate trecento, perdendosi alcuna quantità de la sorte principale, chi mise i dugento deue patir la perdita de' due terzi; & chi n'hauea mes-

so

so cento in denari, & il restante in fatiche, vna sola; & non più; perche in denari non hauea messo più de la metà rispetto a' dugēto posti da l'altro, senza tenersi alcū cōto de la perdita de le fatiche, che quel poueretto hauea patito, ne dargliene alcuna ricompensa. donde resta manifesto non essere alcuno obligo per virtù di questo contratto di rifare a spese de l'altro le fatiche pdute a quello, che hauesse messo la fatica, & la idustria; ma la diminutiō sola del capitale messo in denari. adunque la dottrina contraria non sarà vera. la ragione adunque, perche in questo contratto; quādo resta saluo il capitale pecuniario, è tutto di chi l'haueua messo, & le fatiche de l'altro restano perdute sopra di lui, senza che ci sia obligo a risargliele, è p essere questo contratto di affitto, & non di compagnia. chiaro è, che la cosa data per via di affitto, se si salua, stà per colui, che la dette, & di cui ella è, & se si perde, la perdita và sopra il medesimo, come se fosse dato vn branco di pecore a vn pastore, perche le guardasse, dandogli per salario de la fatica sua vna parte del frutto, ò del guadagno di esso quando non si guadagnasse niente, ò che anco vi si perdesse, l'auanzo de le pecore tutto saria del padrone, & la perdita de le fatiche rimarria al pastore. Cosi parimente in questo contratto si dà il denaro ad vno, che l'habbia da trafficare. & questo tale è affittato per trafficarlo, dandosegli per suo stipendio vna parte del guadagno. se per caso poi non si guadagnasse, anzi si perdesse, il denaro rimasto in saluo sarà del padrone di esso; & le fatiche de l'altro resteranno perdute a suo conto, essendo si egli offerto volontariamente a questo pericolo, non volendo de le sue fatiche altro stipendio che vna parte del guadagno a giuoco di fortuna. Confermasi

fermasi anco questa opinione con il parere di Angelo da Perugia approuato da Silu. Societas. 1. q. 3. il qual dice, che questo contratto è di affitto. Il medesimo notò il Nauarro nel Man. c. 17. nume. 261. nel fine. Vedrassi anco piu chiaro questo che diciamo, se poniamo, che si facesse questo contratto in qualche altra mercantia, che non fosse denari. Poniamo dunque caso, che vn gentil'huomo desse a vn contadino vn campo per coltiuarlo a mezzo, ò al terzo, ò al quarto, come ogni dì s'vsa; questo contratto saria chiaramente di affitto. & è il medesimo, che l'altro, perche l'vno da la parte sua pone il campo, si come ne l'altro contratto poneua il denaro. Et si come l'altro pone dal canto suo la fatica in questo, cosi anco in quell'altro contratto Et si come chi mette la fatica sola ne l'vn contratto non vuole per suo stipendio altro, che vna parte del guadagno, così anco ne l'altro. di sorte, che non hà il detto contratto altra cosa di compagnia, se non l'apparenza sola; & l'essere ammesso colui, che pone le sue fatiche a la participatione del guadagno, come gli altri compagni. ma il darli per suo stipendio vn tanto determinatamente, ouero vna parte del guadagno non varia il cõtratto, ne lo muta di quel di affitto in quell'altro di compagnia. come se ad vn hortolano affittato per cultiuare vn giardino, si desse per salario non vn tanto determinatamente in denari ogni anno, ma vna parte de' frutti, che si raccorranno, non per questo resteria di esser contratto di affitto. ma per vn'altro essempio si potrà anco meglio questo medesimo dichiarare. Poniamo caso, che dopo l'esser già fatta, & conchiusa vna compagnia fra alcune persone, conducessino vn'huomo industrioso, & diligente per trattare i negocij, & i traffichi di

detta

detta compagnia. Se questo tale non volesse per suo stipendio alcuna somma certa di denari, ma qualche parte del guadagno, lasceria per questo d'essere tal contratto di affitto, & saria forse diuentato di compagnia? nò veramente. & nondimeno questo tale mette le sue fatiche per beneficio de la compagnia, & gli altri pongono il capitale in denari. con tutto ciò egli aspetta la parte sua del guadagno, come tutti gli altri compagni. Et se alcuno mi domandasse, perche in simili contratti quello, che si troua affittato, non tira per suo salario vna somma di denari certa, ma vna parte del guadagno? dico farsi ciò per l'interesse de l'vna, & de de l'altra parte. Quelli, che lo conducono, si contentano piu cosi, che altrimente, per dare occasione a la persona affitata a por maggior diligenza, & cura in procurare di far molto guadagno, sapendo, che ne saria tocco ancora a lui la parte sua. la persona affittata ancora se ne contenta, perche più stima quella speranza del guadagno maggiore, se bene incerto, che hauerne poco sicuro. Per tutte queste ragioni mi è parso sempre, che questa seconda specie di compagnia sia contratto di affitto, & non di compagnia. ma comunq; si sia, questo è certo, che per le regole, & leggi del fitto si hà da reggere, & gouernar l'huomo per saper bene risoluersi, a quãto si deue stimare la fatica, & l'industria di chi non mette denari, ma solamente il trauaglio. Si deue dunque osseruare, quanto haria meritato di fitto a giudicio di huomo da bene questo tale, quando fosse stato affittato per simile occupatione, & tal quãtità sarà quella, che virtualmente s'intende porre ne la compagnia, & conforme a quella deue tirar la parte del guadagno. Per questa medesima regola bisogna reggersi ne l'al-

tre

tre specie di cõpagnia, ne le quali oltra il denaro, si pone il trauaglio, & la industria. perche in tutto si deue attendere, quanto stipendio meritaua quella persona, essendo affittata per quel negocio; & tanto di piu poi si deue aggiugnere al denaro, che ciascheduno di essi hauea messo per conoscere, & scandagliare, quãto sia il capitale, che ciascuno di essi hà ne la compagnia, a cui deue risponde re proportionalmente il guadagno. Per maggior dichiaratione di tutto questo poniamo quì vn caso, che espressamente è posto ne la instituta. tit. de societate. Due persone haueano fatto compagnia, de le quali vna hauea messo dugento scudi, & l'altra non piu di cento. ma questa cõ l'industria sua gouernaua, & reggeua tutto il maneggio di questi denari. la cui sagacità, & industria era tale, che insieme con le fatiche fu stimata trecento ducati. di sorte che in effetto, ò in equiualenza viene costui a metter ne la compagnia quattrocento ducati, cento in moneta, & trecento in industria, & in fatiche, le quali affittate altretanto salario hariano meritato. Tra costoro fù poi fatta la diuisione del guadagno secondo il giudicio di huomini dotti in questa maniera; che chi hauea messo la industria, & le fatiche, hauesse de le tre parti del guadagno le due; & l'altro che hauea posto solamente denari sola vna terza parte, come quelli, c'hauesse messo solo vn terzo di tutto il capitale, ma se in tal compagnia fosse stata perdita, etiãdio del capitale, dice la legge al contrario, che de la perdita colui c'hauea posto i dugento douesse hauerne i due terzi, & l'altro non piu de l'altro terzo. ancor che realmente costui veniua a perdere assai piu. perche quanto al denaro perdeua la parte sua, & insieme poi tutte le sue fatiche già sti

mate

mate trecento ducati. Et questo basti quanto al primo genere di compagnia.

Circa il secondo poi, & il terzo non diremo altra cosa, se non che si osseruino proportionalmente in essi le conditioni, che di sopra habbiamo detto esser necessarie, acciò che la compagnia sia lecita. Dottrina è di Siiu. Societas. 2. nel principio, & q. 9. §. 5. che nel terzo genere di compagnia, osseruandosi due cose, il contratto sarà lecito. La prima è, che gli animali posti in compagnia sempre siano al pericolo di chi gli pone, & non di chi gli riceue, intendendo però questo del pericolo, che occorre per i casi fortuiti. il che si dice per escludere il pericolo de gli altri danni, che succedessero per negligenza, & colpa di chi gli hauea riceuuti, i quali danni deuono andare a conto di essi, & non del padrone de gli animali, ne di chi gli hauea messi in compagnia. Intendiamo ancora, che i pericoli de' danni fortuiti non deuono andare a conto di quei che riceuerono gli animali, per virtù del contratto de la compagnia. perche ben possono andare à conto loro per virtù d'vn'altro contratto differente, qual saria quello de l'assecuratione, in caso che da loro fossero assicurati. La seconda cosa, che si hà da osseruare, è che considerate tutte le circonstanze concorrenti, niuna de le parti resti piu aggrauata, che l'altra, ma che sempre fra di esse si osserui equal proportione a giudicio di huomini prudenti, & da bene. lequali due conditioni se saranno osseruate in queste compagnie, saranno lecite, & senza alcun vitio di vsura, ò di ingiustitia. Et di questo contratto, si come anco di tutti gli altri nominati, basti quanto si è detto.

De la società.

SOMMARIO.

1 Scommessa che cosa è.
2 Scommessa di che natura di contratto sia.
3 Nella scommessa le cose che si affermano deuono essere contradittorie veramente.
4 Nella scommessa vna parte non deue essere del tutto certa.
5 Nella scommessa chi tiene d'essere certo può peccare, ma nõ è obligato restituire se veramẽte era ĩcerto.
6 Nella scommessa come si dica mettersi alla ventura.
7 Se la scommessa vale quando s'è auisato altro della certezza che si hà.
8 Giuocare se si può con vno il quale si sà certo che perderà, hauendolo auisato di questo.

DEL CONTRATTO DELLE scommesse. Cap. XLII.

NEL c. 31. facemmo mentione d'vn certo contratto innominato, che è quello de le scõmesse, l'esplicatione del quale lasciaremo per questo luogo, doue già habbiamo fornito di esplicare tutti i contratti nominati. Et è stato necessario parlar di questo contratto in particolare, per essere le scõmesse hoggi di tanto frequentate nel mondo; acciò che sapute le sue proprietà, & la rettitudine, che in esso si ricerca, si guardino costoro, che vi attendono di fare alcuna cosa, che fosse contra la rettitudine, & la giustitia di tal contratto. Per fondamento di questa dottrina debbiamo mettere dinanzi a gli occhi, che ne le scommesse concorrono insieme due cose. l'vna è la contentione, & la gara, per cui molti gareggiano sopra d'vna cosa, se sarà, ò nò. l'altra è il premio proposto per chi si apporta, & la

pena

pena per chi non si apporrà. di sorte, che scommettere sarà vn'obligarsi quei tali, che gareggiano sopra vna cosa, à dare, cioè quelli, che non si apporranno a quelli, che si apporranno, vn premio particolare; del qual contratto scrisse diffusamente Alcocer nel suo libro de' giuochi. cap. 46. & 47. di cui noi solamente diremo la sua natura.

1. La natura di questo cõtratto.

E dunque vn contratto questo per cui ciascheduno de' contrahenti si mette a pericolo di perdere alcuna cosa, dandola à l'altro, se quello, che egli hora dice, riuscirà vero, & à ventura di guadagnar ne alcun'altra da quel medesimo, se non auuerrà così. Circa la qual diffinitione prima si auuertisca, che alcune volte è la medesima cosa quella, che da vna parte si deue guadagnare, & da l'altra perdere. come si legge nel libro de' Giudici. c. 14. che San sone propose à trenta gioueni Filistei vna interrogatione, promettendo di dar loro trenta camice, & trenta saii, se la indouinassero in sette giorni, con questo che non si apponendo, douessero darne a lui altretanti. Altre volte sono differenti in specie come quãdo l'vno scommettesse vn'annello, & l'altro vn cucchiaro d'argento. altre sono equali, ò differenti ne la quantità. differenti come quando vno scommette diece per cẽto, equali come si scommettono dieci per dieci, ò cento per cento. Tutto questo procede, per essere il prezzo de le scommesse arbitrario, secondo che le parti si accorderanno tra loro. Secõdo si deue notare, che le cose, sopra di cui si scõmette, ò sono passate, ò presenti, ò hãno da venire indifferẽtemẽte. se hanno da venire, alcune si fondano in sapere, come sono quelle, che appartengono a qualche scienza, ò arte, ò sperienza. altre in potere, altre nel caso, & ne la fortuna. Et per conto di queste vltime si chiama particolarmente questo 2.

contratto, contratto di ventura, come se scommettessimo, se piouerà, ò nò di quest'altro mese. terzo
3. si noti, che ciascheduno de' contrahenti pretende affirmare il cõtrario di quello che l'altro afferma. di sorte che le cose, lequali ammendue affermano deuono essere veramente contradittorie, & non solo in apparenza. La ragione di questo è, perche ne le scommesse si include gara, & contentione. & doue non è contradittione, non hà luogo la contentione. Onde non saria vero contratto de scommessa, se quello, che l'vno, & l'altro affermano non s'intendesse nel medesimo modo, & sotto vn medesimo senso. come se vno scommettesse, che per di quì à san Giouanni piouerà, & l'altro, che non intendendo l'vno di esso per san Giouanni la Chiesa di quel santo, che fosse vicina al luogo; & l'altro la festa sua, che vien di Giugno, & starà vn pezzo à venire. di maniera che è necessario & si ricerca, che le cose affermate da li due cõtrahenti siano in tal modo diuerse, ò contradittorie, che non possano essere insieme false, ne insieme vere. ma che se vna sarà vera, l'altra habbia da esser falsa. quarto si noti
4. esser necessario, che a le due parti sia dubbio, se quello, che ciascheduno afferma, è, ò non è, sarà, ò non sarà. & che niuna di esse sia in tutto certa, che quello, che afferma, sia ò sia per douere essere in verità. Dico in tutto certa, per escludere l'opinione, & la credulità. perche chi sà vna cosa solamẽte p opinione, ò per sola credulità humana, non si dice essere del tutto certo di essa, potendo essere anco il contrario di quello, che pensa, ò crede. ma quello si diria sapersi con certezza, che si sà per chiara scienza, ò per esperienza, ò per diuina reuelatione, di cui si crede con ragione, che non possa non esser vera, di maniera, che l'esser dubio di quelle cose, so-

ſopra di cui ſi ſcommette, non fà, che nõ ſi habbia di eſſe qualche opinione, ò qualche credulità, ò ſoſpitione; ma che non ſiano talmente certe, che non poſſano ſtare altrimente, ſe non nel modo, che elle ſi ſanno, & queſto anco a parere di buon giudicio. di ſorte, che ben poſſo hauer io opinione, ò ſoſpetto, ò credulità humana circa vna coſa, & nondimeno ſcommettere, che ſarà, ò non ſarà, perche non per queſto poſſo penſar con ragione, & al parer di buon giudicio, che non poſſa ancora eſſere tutto il contrario. Onde bene ſpeſſo ſi vede, che ò l'vno, ò l'altro, ò ammendue gli ſcommettenti han no opinione, ò ſoſpetto, ò fede humana, che deue eſſere quello, che affermano; & nondimeno ſcom mettono lecitamente, & ſenza, che niun gli condanni, perche non oſtante quella opinione, & credulità, può ſuccedere tutto il contrario di quello, che ò l'vno, ò l'altro di eſsi afferma.

Ma circa di queſto ſi potria dubitare, ſe hauẽdo vno per tanto certo quello, che afferma, che penſa non potere dirſi il contrario, poſſa queſto tale lecitamẽte ſcõmettere? a queſto ſi riſponde, che coſtui potria peccare ſcõmettendo; & hauendo per coſa certa il guadagno; & pche crede per certo, che egli non poſſa pdere, ne l'altro guadagnare, ſcõmette. ma ſe con tutto ciò egli realmente poteſſe pdere, ò guadagnare; & ſcõmettendo realmente ſi metteſſe a queſta vẽtura ò di pdere, ò di guadagnare; ancor che egli inganato credeſſe al ſicuro di nõ poter perdere, in tal caſo potria lecitamẽte ſcõmettere, quanto al nõ eſsere obligato a reſtituire quello, che guadagnaſse, come qñ alcuno credeſse, che vn negocio foſse illecito, peccheria, eſsercitandolo. ma nõ ſaria obligato a reſtituir niente, ſe realmẽte foſse lecito, & buono. Da tutto qſto reſta chiaro eſſer neceſsa-

5. Se chi hà vna coſa di certo può ſcommettere ſopra di eſſa.

rio, acciò che vno, facendo questo contratto nõ pecchi, deue credere di mettersi a la ventura ò di perdere, ò di guadagnare, scommettendo. ma perche nõ resti obligato a restituire quello, che guadagnasse, basta, che realmẽte si mette alla ventura ò di per
6. dere, ò di guadagnare. Secondo ne segue, che i contrahenti hanno da osseruare questa equalità tra di loro, che l'vno, & l'altro si metta realmente a la vẽtura del guadagnare, ò del perdere. ilche si deue intendere in questo modo, che cõsiderato quello che ciascuno afferma, conforme a la notitia, che di esso tiene, ò conforme a la notitia, che di esso douea tenere al parere di buon giudicio, si dica realmente mettersi a la ventura del guadagnare, ò del perdere. Et perche solamente quello, che si sà per esperiẽza vera, ò per scienza, ò per riuelatione diuina, fà, che chi afferma quello che sà, ne l'vno di questi tre modi, non si ponga realmente a pericolo alcuno di perdere, per questo chi sapesse per esperienza, ò per sciẽza, ò per diuina reuelatione esser così quello che afferma, non potrà lecitamẽte guadagnare, scommettẽdo sopra di quello. Dissi per esperienza vera, perche molte volte si dãno de le esperiẽze false, & che ingãnano, come qñ noi pẽsiamo di hauer visto, ò vdito vna cosa, laquale realmẽte nè vedemmo, nè vdimo, sẽdo stati ingãnati dal ꝓprio senso.
7. Ma per maggior dichiaratione di tutto questo si offerisce qui vna difficultà. Et è questa, se quãdo vno sà vna cosa di certo, ò p esperiẽza, ò p sciẽza, ò p diuina reuelatione può lecitamente scõmettere, che sia così, quãto al nõ restare obligato a restituire quello che in tale scõmessa guadagnerà. Et questo in caso, che prima egli sganni l'altra parte, certificandola, che lo sà di certo, & che hà per sicuro il guadagno. Dicesi, in caso, che sganni l'altra parte,
perche

perche altrimente già saria chiaro, che non potria lecitamente guadagnare la scommessa. Questo desingãno è così fatto, come s'io dicessi a l'altro, che vuole scommettere cõ me sopra vna cosa; guarda, che stà, come io dico, che sò certo di hauere a vincere, se vorrai scommettere con me; & che nõ ostã te questo l'altro stia pertinace in volere scommettere. Si domanda anco, qñ a l'altro può cõstare, ouero è obligato a credere, ch'io sò certissimo esser così quello, che affermo, ancor che nõ ne fosse prima auuisato, & sgannato da me; & cõ tutto ciò stà saldo in volere scommettere affermando il cõtrario; come saria scommettendo sopra di alcuna cosa fatta da me proprio, come s'io hauessi, ò non hauessi mangiato, perche in tal caso non potria esso cõ ragione non credere, ch'io sappia molto bene, come stia il fatto. A questo prima diciamo, che se l'altra parte, che stà forte in volere scommettere, crede al fermo, ch'io sostenti la parte, ch'è vera, & che non posso pdere; ò lo creda per mio auuiso, ò lo creda, ò deue credere per trattarsi d'vn mio fatto particolare; & con tutto ciò vuol pur scõmettere, bẽ posso io all'hora pigliar quel guadagno, senza essere obligato a restitutione: poi che a chi sà quel, che fà & così vuole (come dice la legge) nõ si gli fà torto, ne ingiuria. Et così il volere colui scõmettere il tal caso, saria vn volermi donare il guadagno, ò la quantità scõmessa gratiosamente sotto questo nome, & couerta di scõmessa, & tanto si potria, & douria di lui ragioneuolmente pſumere. Ma tutta la difficultà stà in questo qñ il mio desingãno non sortisce altro effetto in colui, nõ mi credẽdo, anzi credendo, ch'io m'ingãni in credere, & tener p certo quello, che pretẽdo. la ragion del dubbio è, pche di costui nõ si può all'hora dire, che voglia darmi spõtanea-

mēte la quātità fcommeffa; ne quefto fi può di lui anco prefumere, poi che non sà, ne crede effer così quello, ch'io affermo ancor ch'io ne l'habbia dal mio canto certificato, anzi egli vuole fcommettere, penfando, & credendo, ch'io mi becchi il ceruello; & hauēdo per certo, che il guadagno deue effer fuo, & mia la perdita. di forte che non hà quì luogo quella regola de' legifti, a chi sà, & vuole non fi gli fà aggrauio, poi che coftui ne sà, ne credere vuole quello, ch'io affermo, che fe lo credeffe, certo è, che non fcommetteria, fapendo non poter guadagnare, ma perdere, & non credendolo, non fi può ne dire, ne prefumere, che voglia darmi la fcommeffa volontariamente. Da l'altra parte pare il contrario, non effendo io cagione del fuo errore, ma egli proprio, che vuole ftare oftinato nel fuo parere. anzi che io lo fganno, fe bene egli non vuole, ne fi cura di fgannarfi, & per quefto fi aggira, & patifce inganno. & però douria andar fopra di lui, & non fopra di me.

8. Oltre di quefto fe io fapeffi giocar meglio d'vn altro, tanto ch'io fuffi certo d'hauerlo a vincere; & fgannandolo, che giocando egli meco, faria perdente, & con tutto ciò egli fteffe forte in voler giocare, non perdendo però la fperanza di vincermi, & volendo fperimentare, s'io gli diceua il vero: chiaro è, che potrei io all'hora tirare lecitamente il guadagno, fe ben non mi foffi pofto a pericolo di perdere. adunque il medefimo deue dirfi de le fcommeffe, poi che il giuoco è così contratto di ventura, come lo fcommettere. A la qual difficultà io dirò quello, ch'io fento, lafciando a chi pareffe altrimente, di feguire liberamente il parer fuo. A me dunque pare, che in tal cafo, come quefto nō potrei con buona cōfcienza guadagnar

la scõmessa senza obligo di restituirla a chi la perdette. Et la ragione mia è quella, c'habbiamo detto. perche il voler colui ostinatamente scommettere dopo il mio auuiso a lui fatto, che perderia, & che il guadagno saria mio: quella volontà, per cui pare, che egli voglia spontaneamẽte perdere la scõmessa, è fondata in errore. Et il volontario fondato in errore, non è bastante ne' contratti a trasferire il dominio d'vna cosa. che quella volontà si fondi in errore, è chiaro, poi che l'auertimento non sortì in lui alcun effetto, ne volse però sgannarsi, ma rimanere ingannato, come prima; credendo poter guadagnare la scommessa, & per tale speranza stà saldo in uolere scommettere. anzi che egli si persuade l'inganno esser dal mio canto.

Ne a questo ripugna il dire, che tale inganno è passiuo, & non attiuo. uoglio dire, che egli proprio da se stesso s'inganna, & non è ingannato ne da me, ne da altri, perche basta, accioche quella uolontà, per cui si uuol porre a pericolo di perdere la scommessa, non sia sufficiente causa di trasferire il dominio de la cosa scommessa, che ella sia fondata in errore, anchor che sia in tutto passiuo.

Poniamo caso, che alcuno ueda una gioia di molto ualore, non lo sapendo, ma persuadendosi, o per suo parere, ò per detto d'altri, che uaglia poco Se io, sapendo certo il ualor di essa, lo sgannassi, senza che egli uolesse credermi nulla, ma restar ne la sua opinione, & inganno; uediamo un poco. se io conoscessi questo animo, potrei comprarla all'hora per quel poco, ch'egli ne chiede? non lo credo già io. ne saria bastante causa, secondo me, per liberarmi da la restitutione, il dire, che egli uolse darmela spontaneamente per quel prezzo, essendo quella sua uolontà fondata in errore, senza cui

non

non me l'haria giamai data per così poco, ne anco l'hauerlo io desingannato mi libera dal medesimo obligo; ma solo dal peccato, c'harei commesso, sendo stato causa di tale inganno. Ma pigliamo vn'altro essempio nel contratto de l'assecuratione, che si fonda anco in ventura, come questo de le scommesse. se trouandosi alcuno persuaso da certi, che la naue sua non sia arriuata in porto, andasse ad vn mercante, perche glie l'assicurasse; quādo il mercāte sapesse di certo tal naue già trouarsi in porto sicura del tutto, & dicendolo al padrone per isgannarlo; egli nō volesse credere, ma pur gli facesse instanza per l'assecuratione, potria all'hora il mercante pigliar denari per assicurarla? non certo appresso di me. non si mettendo egli a pericolo alcuno di perdita; & instando l'altro con pertinacia, che l'assecurasse, solo per errore. adunque il medesimo deue dirsi in questo contratto de le scommesse. Oltra di ciò il voler colui scommettere in tal caso, non è vn dire, che voglia darme di suo capriccio la scommessa, come in dono; ma che me la vuol dare, in caso, ch'io me la guadagni, mediante il contratto tra noi fatto, secondo il rigore, & le leggi de lo scommettere, le quali egli ingannato crede hauer luogo nel detto contratto. ma questo non è così. ne quel contratto ha natura, ne condition di scommessa. poi che l'vna de le parti non si mette realmente a pericolo, ne l'altra si mette realmente a la ventura del guadagnare. adunque non potria all'hora io vincere la scommessa senza obligo di restituirla. A gli argomenti addotti in contrario è facile la risposta.

9 Et al primo diciamo, che altro non proua, se non che all'hora io non sarei causa del suo errore, & che però sarei scusato dal fallo, che commetterei, quan-

quando io ne fosſi cagione, ma non proua, che reſterei libero da la reſtitutione.

Al ſecondo diciamo non eſſere in tutto la medeſima ragione del giuoco, & de le ſcommeſſe. perche il giuoco fu inuentato per la ricreatione humana. Onde io giuocando con l'altro gli fo ſeruitio in dargli materia di ricreatione, & di paſſatempo. Et di queſto poſſo preſumere, che quando l'altro mi importuna, ch'io giuochi, hauendogli tolto io ogni ſperanza di vincermi, egli voglia ſpontaneamente perdere il denaro poſto in vece de la ricreatione, che per mio conto giuocando, riceue, come coſi voleſſe in vn certo modo pagarmene. il che non auiene ordinariamente ne le ſcommeſſe, lequali non furono inſtituite, come il giuoco, per la ricreatione humana. di maniera, che ſi come l'altro mi hauria potuto pagare vn tanto, perche io haueſſi giocato con ſeco, non hauendo io il capo a farlo, & datogli quel paſſatempo: Onde haurei potuto lecitamente pigliare quel guadagno; coſi anco eſſendo io importunato da l'altro, che giuocaſſi, hauendolo io auiſato, che non haria potuto vincermi, potrei pigliare tal guadagno lecitamente, preſumendo, che volea darmelo in ricompenſa, & paga del trattenimento da me hauuto, mediante il giuoco. E anco nel giuoco vn'altra cauſa, che non è ne le ſcommeſſe, & è, che il giuoco ſi fonda in ſagacità, & deſtrezza per la piu parte. Et per queſto, quelli, che ſanno manco giocare (ſe ben ſanno di hauere a perdere) vogliono con tutto ciò giuocare con i giuocatori eccellenti, per imparar da loro. Onde poſſo io con ragione preſumere, che l'altro, il quale giuoca con me, non ſi cura di perdere, pur che vedi giuocarmi, & apprende da me qualche bel tratto. Ma queſto c'habbiamo 8

mo detto si deue intendere, quando la quantità giuocata sia di poca importanza, come di cosa da mangiare, o simili. Secondo, che notò Alcocer nel detto libro de' giuochi ca.19 nel fine, ma quando fosse notabile quantità rispetto a la persona, non potrei pigliare in tal caso guadagno alcuno senza obligo di restituirlo. perche niuno sarà cosi prodigo, che sapendo certo d'hauere a perdere, si ponesse a giuocar somme di gran momẽto. ma la voglia grande, che hãno di giuocare, & di vincere il compagno, massime dopò che già hanno perduto, & cercano di riscuoterfi, tanto gli accieca, che non vedono, ne conoscono, quanto siano inferiori al cõpagno nel giuoco, & che giuocando con seco non è altro, che gittar via i denari, & fare del resto. Il che par chiaro, perche se in quel punto, fosse loro detto, che piu tosto volessero dar quei denari, che giocano a quel, che vince senza straccarsi altrimente giuocando, poi che in ogni modo sono persi non lo vorriano fare. Et di qui appare, che non hanno volontà di dargliene, ma che gli vinca per il giuoco, secondo le sue leggi, & rigore. tra le quali vna è la parità de' giuocatori. La quale in questo caso non haria luogo, poi che l'vno di essi non si esporria a la ventura di vincere, ne l'altro al pericolo di perdere. Et per questo il vincitore resteria obligato à restituire i denari. Tutto questo s'intẽderà anco meglio per quello, che diremo nel seguente cap. trattando la materia del giuoco, ch'è vna specie di scommessa.

Caso notabile. Ma vn caso voglio por qui per concludere questa materia, il quale accadè realmente in Valenza l'anno 1581. per cui si potrà poi giudicare de gli altri simili. Fu la fama, che vna notte era stato ammazzato vn'huomo. il quale homicidio fu prouato per

to per tali, & tanti testimoni, attestando tutti, che il quarto d'vn cadauero humano a essi mostrato era del detto huomo, che al parere di persone di buon giudicio non restaua alcun dubbio circa la morte di quel personaggio. Accadde per caso, che la medesima notte quel tale si dileguò, & sparì via, andando con alcuni amici suoi a Maiorica, senza farne parola ne con amici, ne con parenti, ne con persona, che restasse in Valenza. giunto a Maiorica, se n'andò in corso a la volta di Barberia con altra gente, & pensando essi di cattiuare altri, fur cattiuati loro, & condotti in Algieri. Di questo negotio nacque gran contentione in Valenza, affermando alcuni per cosa certissima esser morto; mentre che quelli, che veniuano d'Algieri, & haueano di lui nuoua certa, affermauano esser viuo. Venne a tanto la controuersia, che furono scommesse di molte migliaia di scudi da l'vna, & da l'altra parte, sopra se costui era viuo, o nò. Quelli, che sapeano del certo esser viuo, hauendolo visto in Algieri, o hauendolo vdito dire da persone degne di fede, sgannarono l'altra parte, dicendole, che non scommettesse, perche perderia la scommessa, essendo cosa certa, che quel tale viuea, & si trouaua in Algieri. gli altri per il contrario haueano per cosa tanto vera la morte di colui, che non poteano persuadersi del contrario, & cosi credeuano, che mentissero gli altri, che affermauano esser viuo; dicendo ch'erano stati subornati per dire cosi. Et per questo non ostante, che ne fossero auertiti, non si volsero mutar di parere, ma attesero a procedere innanzi ne lo scommettere gagliardamente, imaginandosi di hauere a vincere. Quelli, che diceano esser viuo, scommessero con alcuni di questa maniera, che era viuo, & che verria a Va-
lenza

lenza, & ſpaſſeggieria per la Città. ma gli altri, che affermauano eſſer morto, erano tanto inuaſati nel proprio parere, & talmente credeuano, che quelli ſi ingannaſſero in dir, che era viuo, che ancor che foſſero auiſati, che ſcommettendo, del certo perderiano, riſpondeuano, che non oſtante queſto voleuano eſſi ſcommettere. Et per inſtrumento di notaio rinunciauano a la notitia, che la parte contraria diceua hauere de la vita di quell'huomo, & che voleano perdere quanto haueano in quella ſcommeſſa. Andando dunque auanti queſto negocio, quell'huomo da bene fu riſcattato, & ricondotto a Valenza, & andò paſſeggiando per la Città. per la qual coſa nacque tra gli huomini dotti gran dubio, ſe quelli, che haueuano ſcommeſſo, che era viuo, poteano con buona conſcienza pigliare le dette ſcommeſſe. molti pareri andarono attorno, ma quello, che parue a me in queſto caſo eſſer conforme a la dottrina qui poſta, è quello, che ſegue. Diſſi prima, che quelli, che ſapeano di certo viuer quell'huomo per hauerlo viſto in Algieri, & conoſciuto molto bene, non poteuano pigliare tali ſcommeſſe, perche ſapeuano certo di hauere a guadagnare. Onde realmente non ſi metteuano a pericolo di perdere, ne l'altra parte a la ventura del vincere. Diſſi ſecondo, che gli altri, i quali ſolo per hauerlo vdito dire, che viueua, ſcommeſſero, che era viuo, poteuano ben pigliare lecitamente le ſcommeſſe. perche realmente, quanto era da la parte loro, ſi metteuano a pericolo di perdere non ſapendo per eſperienza, che foſſe viuo, ma ſolo per credulità humana, la qual di ſua natura non daua tanta certezza, che non poteſſe riuſcir falſa. maſſime hauendo in contrario tante ragioni, per le quali ſi potea con ragione

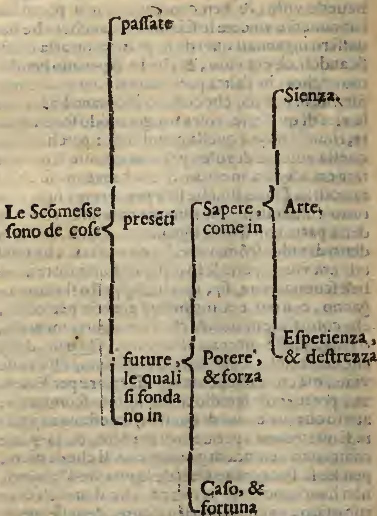
ſoſpet-

sospettare, che s'ingannassero coloro, che diceuano d'hauerlo visto; come s'erano ingannati quelli altri, c'haueano detto esser morto. Terzo, dissi, che quelli, che sapeuano di certo viuer colui, per hauerlo visto, & ben conosciuto, non poteuano lecitamente vincere le scommesse, anchor che hauessero ingannati quei de la parte contraria certificandoli, ch'era viuo, & che lo sapeuano benissimo anchor che l'altra parte hauesse detto, che non ostante la notitia, che costoro diceuano hauere de la vita di quel tale, volea in ogni modo scommettere, rinunciando a quella cognitione: perche tutta questa volontà di voler pertinacemente scommettere era fondata in errore di cui haueano essi chiara notitia. Et quello, che si fa per errore, non è in tutto volontario. Ne bisogna dubitare, che se la detta parte non si fosse ingannata, non hauria mai detto di voler scōmettere, sendo auisata, che quel tale era viuo, & che se lo disse, & stette forte in volere scommettere, fu, perche supposto il detto inganno, con cui era ingannata teneua per certo, che colui fosse morto, & che l'altra parte mentisse, ò s'ingannasse, dicendo esser viuo. Quarto, dissi, che coloro, che scommissero, non solo, che fosse viuo, ma che douesse anco passeggiare per Valenza, poteuano etiamdio tirare le loro scommesse. atteso che per conto di questa circonstanza aggiūta, si metteuano a pericolo di perdere, & la parte contraria a ventura di guadagnare. Il che è chiaro. perche se bene erano certi de la vita de l'huomo, non haueuano però certezza, che douesse essere riscattato: ne che dopò il riscatto douesse venire a Valenza viuo, & andar passeggiando per la Città.

Tutto questo resta prouato per quello, che di

sopra

ſopra ſi è detto. Onde non mi diſtenderò piu in prouarlo. Et coſi diamo fine a la materia de le ſcõmeſse.



SOMMARIO.

1 Giuoco è di due sorti.
2 Giuoco contratto si riduce a scommesse.
3 Giuoco in che è differente dalla scommessa.
4 Nel Giuoco deuono stare tutti egualmente al pericolo.
5 Se il Giuoco può essere vinto da chi non potea pagare.
6 Se il Giuoco può essere vinto da chi non ha tanta quantità.
7 Nel Giuocare del resto, come può essere ingiustitia.
8 Nel Giuoco in quanti modi si può essere superiore.
9 Nel Giuoco, per quali auantaggi si resti obligato a restituire.
10 Giuocare a credenza, & contanti.
11 Al Giuoco indurre vno per violenza se obliga a restituire.
12 Del Giuoco specie.

DEL CONTRATTO DEL GIVOCO Cap. XLIII.



Splicata già la natura de le scommesse, sarà cosa facile esplicar quella del giuoco; non essendo altro il giuocare, che vna specie di scommettere. Ma il giuoco è di due sorti. L'vna de le quali ha forma di contratto; l'altra nò. 1 Il giuoco è di due sorti.

Quãdo nel giuoco interuiene vna certa grata, et competenza di varie persone sopra qual di esse sia per vincere, all'hora il giuoco sarà contratto, come è quello del Tauoliere, de la palla, de le carte,

& de' dadi. ma quando non vi è tal competenza di vincersi l'vn l'altro. all'hora il giuoco non è cõtratto. come è rappresentare vna comedia, fare vn Torneo, ballare, danzare, & altri simili passatempi.

Hora noi qui non pretendiamo hauere a trattare del giuoco vniuersalmente; ma solo in quanto è contratto, & in quanto è capace di giustitia, o di ingiustitia, & è vn'atto de la giustitia commutatiua. per la medesima ragione non trattaremo del quando sarà peccato per esser contra la carità; ma del quando sarà in esso qualche peccato di ingiustitia, che oblighi a restitutione, & quando nò. perche questo conuiene al proposito nostro, & non l'altro.

2 Diciamo adunque, che il contratto del giuoco si riduce a quello de le scommesse. perche quelli si dicono giuocare, che non hanno insieme contentione, & competenza sopra di qualche cosa, che causa ricreatione, & solleuamento d'animo ne' competenti, & questa competenza è vn genere di scommesse. ma due differenze principali trouo io

Il giuoco si riduce al cõtratto de le scõmesse.

3 tra le scommesse, & il giuoco. L'vna è, che ne le scommesse interuiene gara, & competenza di parole; & nel giuoco interuiene gara, & competenza di fatti. come il giuocare a' rulli non è altro, che vno sforzarsi con l'opera, & con i fatti, che l'vno manderà a terra piu presto, o prima de l'altro tanti rulli, & il giocare a scacchi è vn competere qual de i due giuocatori murando in quà, & in là, i suoi pezzi sarà il primo a dare scaccomatto al cõpagno Et il medesimo auiene del giuoco di palla, de le carte, de i dadi, & d'altri simili. ma nelle scommesse la contentione consiste in parole, come quãdo l'vno dice, che pioueà tra quindeci giorni, &

l'altro

l'altro dice di nò, & sopra di questo scommettono. così quando si viene in disputa, se vna donna partorirà maschio, o femina, & sopra di questo si fa scommessa. L'altra differenza è, che le scommesse non furono trouate assolutamente per passatempo, & per vna certa ricreatione; & il guoco si. di maniera, che il giuoco viene ad essere vn genere di scommessa ritrouato per passatempo, & trattenimento humano. La ragione di questo è, perche nel giuoco per venire à l'effetto di quanto si pretende, & sopra di cui si tratta giuocando, bisogna, che v'interuenga la propria attione, & il proprio essercitio, per il cui mezzo si deue conseguire il fine, che ciascheduno de' giuocatori pretende, che è vincer l'altro, & tali attioni, & essercitij, come sono questi, apportano sempre diletto. Ma quello, che si disputa ne le scommesse, & che in esse si pretende, si può molte volte conseguire senza altra diligenza, o fatica di quelli, che scommettono, dependendo ordinariamente da qualche caso fortuito, o da le altrui attioni di maniera, che lo scommettere di natura sua non fu ritrouato per nostro diletto. & spasso, come il giuoco.

Vn'altra differenza si potria tra queste due cose osseruate. Et è, che le scommesse possono essere indifferentemente di cose passate, & presenti, & future. ma il giuoco è vna scommessa fatta sopra cose, che hanno a venire. come il giuoco di palla, è vno scommettere, ch'io haurò prima cinquanta, che non haurete voi. Et così in tutti gli altri.

Adunque se il giuoco è vna specie di scommessa, per le qualità de l'vno s'intenderanno quelle de l'altro proportionalmente, la principal qualità de le scommesse è, che gli scommettenti vada-

4 no del pari. Et la principal qualità del giuoco è parimente, che sia equalità tra giuocatori, massime quanto a questo, che l'vno, & l'altro stiano egualmente esposti al pericolo di perdere, & a la ventura di vincere. questo mettersi a la sorte di perdere, o di poter perdere può occorrere in due modi. L'vno è, che ciascheduna de le parti habbia pronto il denaro per pagar l'altra, quando perdesse. perche se l'vna hauesse da pagare, & l'altra nò, quella, che non l'hauesse, non si potria dir propriamente, che si mettesse a pericolo di perdere. poiche niuno può perdere quel che non ha, ne può hauere. Onde saria tra essi disaguaglianza manifesta, potendo l'vna vincere, ma non perdere; & l'altra perdere, ma non vincere. questa inequalità saria sempre tra giuocatori, quando vno non hauesse realmente il modo a pagare per esser pouero; o che quando ben fosse ricco, non potesse alienar liberamente il suo, & disporne, come sono i minori di età, & quelli, che stanno anchora soggetti al curatore; ma piu di tutti coloro, che non hanno niente, che sia suo. Ma qui si deue notare, che il non potere alcuno perdere in questa prima forma può auenire, o di ragione, o di fatto. di fatto saria, quando non hauesse niente al mondo, di cui potesse liberamente disporre. di ragione, quando ancor che fosse bene stante, non potesse alienar lecitamente, o perche i beni non fossero suoi proprij; o per non hauer di essi libera amministratione. L'altro modo di esporsi a la sorte del perdere è, quando il vincere è così certo, che in niun modo si può perdere, o perche l'altro si vede molto superiore il compagno ne l'arte, & ne la maniera del giuocare, o perche vsa tali astutie, & inganni giuocando, che non è possibile, o almeno

La principal qualità del giuoco.

almeno non è coſi facile,che ſia vinto. 5

Circa il primo modo di poter perdere ſi dubita, ſe quando vno vinca la poſta, non hauendo il modo, quando l'haueſſe perduta, a pagarla, ſia in tal vſo obligato a reſtituirla. A queſto ſi dice, eſſer coſa molto conueniente; che ſe chi perde ſapeua, & haueua auertito,che l'altro perdendo,non haueria potuto pagare, & con tutto ciò volſe giuocar con ſeco,ſenza eſſere intorno a ciò ne violentato, ne ingannato, non ſaria obligato all'hora chi vinſe a reſtituire il guadagno. Et la ragione è; perche a chi ſa quello, che fà, & coſi vuole, non ſi gli fa torto alcuno. coſtui,c'hà perduto ſapeua beniſſimo,che l'altro non hauea il modo a pagare, ſe haueſſe perduto; & con tutto ciò volſe giuocare volontariamente con eſſo, ſenza eſſere ne ingannato, ne forzato a farlo. adunque non ſarà l'altro obligato a reſtituire il denaro vinto. anzi potría in tal caſo,come queſto preſumere colui, che vinſe, che l'altro haueſſe voluto ſpontaneamente donargli quel guadagno in vece del trattenimento, & paſſatempo per mezzo ſuo riceuuto giuocando, o in vece di hauere imparato da lui qualche bel tratto, come di ſopra dicemmo, parlando de la ſcommeſſa. Queſta opinione è quella,che piu mi quadra, & con la qual concorda anco il Medina ne la q.22.de reſtitu.& il Nauarro nel ſuo Man. cap.19. num.12. quantunque altri Dottori declinino a la parte contraria.come è il Soto de iuſt. & iur.lib.4. q.5.ar.2. Et Alcocer con altri da lui allegati nel ſuo libro del giuoco c.16. Si conferma ancor piu queſta mia opinione, perche ben poſſono i giuocatori giuocare,non per altro intereſſe, che per ricrearſi, & poi che alcuno vuole pur ſpontaneamẽte giuocare con chi ſa di non poter vincere ne di fatto, ne

Se chi nõ può pagare perdendo, poſſa vincere nel giuoco.

di ragione segno è, che esso vuol giuocare solamente per suo spasso, & senza pretenderne altro guadagno. Et per il contrario niuno è forzato a giuocare solamente per suo spasso; & può non voler giuocare, se non per vccellare al denaro. adũque può l'vno de' giuocatori pretendere il guadagno, & anco tirarlo, vincendo, senza che l'altro lo pretenda. Et a l'argomento, che si fa in contrario, che il giuoco richiede equalità. la quale in tal caso non hauria luogo, potendo l'vno di essi perdere, & l'altro nò; diciamo, che anco ne gli altri contratti si ricerca l'equalità, come nel contratto de la compra trà il prezzo, & la cosa venduta; & con tutto ciò può alcuno riceuere per la cosa che vende, piu, che non vale, se il compratore volontariamente gli lo vuol dare. Così anco nel giuoco può hauer luogo la detta inequalità, se il compagno se ne contenta, senza che gli sia vsata ne fraude, ne violenza alcuna. Habbiamo detto ne la conclusione, se chi perdeua, n'hauea notitia, & se ne auedeua. perche anchor che habitualmente sapesse, che l'altro non potea perdere, se non lo considerò quando si mise a giuocare, non si potria dire, che hauesse voluto volontariamente perdere, senza hauere altra speranza di guadagnare. Deuesi anco notare, che questo auertimento può occorrere in due modi; o che da se medesimo il giuocatore se n'aueda, o che ne sia auertito dal compagno, che giuoca con seco.

Dubitatione. Ma qui si potria dubitare, se quando vno di questi tali, che non possono perdere, ne auisasse l'altro, sgannandolo, & dicendoli, che se hauesse giuocato con seco, in tutti i modi hauria perduto, senza che gli rimanesse speranza alcuna di vincere, & con tutto ciò egli s'ostinasse a voler

con

con ſeco giuocare. reſteria in tal caſo obligato à reſtituire il denaro vinto. vna difficultà ſimile a queſta trattammo poco dinanzi nel capito. precedente, parlando de le ſcommeſse. però ſi deue a queſta riſpondere nel medeſimo modo, che qui vi habbiamo riſpoſto. cioè, che ſe queſto diſinganno fece il ſuo effetto in quell'altro, ſgannandolo in tutto, & facendoli credere la verità di tale auertimento; & con tutto ciò egli volſe giuocare, non ſaria obligato a reſtituire a l'altro quel che vinceſse. ma ſe l'auiſo non haueſse ſortito effetto, ne egli foſſe vſcito d'errore, reſteria all'hora obligato a reſtituire il denaro vinto, quando foſse buona ſomma. ma non già eſsendo poca coſa, ſecondo la opinione di Alcocer, come anco di ſopra nel detto luogo toccammo.

Ma tutto il punto ſtà, quando non ſapendo chi perde, o non auertendo, che il compagno non haueua ne di ragione, ne di fatto il modo a pagare la quantità, che ſi giuocaua, ſe queſto tale poi vinceſse, ſe ſaria in tal caſo obligato a reſtitutione.

A queſto diciamo, che l'opinione più commune è, che in tal caſo, come queſto, ſaria egli obligato a reſtituire, la ragione di queſto è, perche il giuoco biſogna, che ſia fondato in equalità, in quanto, che l'vno, & l'altro di quelli, che giuocano ſtiano a la ventura del guadagnare, & al pericolo di perdere. Hor in queſto caſo chi vinſe non ſtette a pericolo di perdere. adunque non potè lecitamente vincere, & coſi verrà a reſtare obligato a reſtituire il guadagno.

Ma qui viene in campo vna difficoltà. Et è, ſe queſta equalità, che ſi richiede tra quelli, che giuocano, debba eſser tanta, che l'vno di eſſi non poſſa ne vincere, ne perdere maggior quātità del compagno. Vn'altra dubitatione.

pagno. La causa del dubitare è, perche il giuoco è vna sorte di scommessa, & ne le scommesse habbiamo detto potersi scommettere dieci per cento. adunque anco nel giuoco il medesimo potria farsi.

Oltra di questo si vede, che ogni giorno le persone si giuocano la propria libertà, che val tanto, mettendosi al remo volontariamente ne le galee per cinque scudi soli, il qual contratto non è dannato.

A questa questione diciamo, che si può intende re in due modi. L'vno è, se assolutamente parlando, non possa vno vincere giuocando maggior quãtità di quella, che egli in fatti si troua, & che può perdere. come se non si trouasse vno piu di cinque scudi da poter perdere giuocando, possa vincere dal compagno maggior somma di cinque, o sia in vna sola, ouero in piu poste. L'altro è, se possa vno in ogni posta vincere maggior somma de l'altro di quella, che può all'hora perdere, & porre in sul giuoco. Alcuni, quanto a me pare, hanno inteso questa questione nel primo modo, come fu il Soto nel lib. 4 de iust. & iur. q. 5. art. 2. Et Alcocer nel suo lib. de' giuochi, c. 16. i quali affermarono, che non potea l'vno guadagnar da l'altro maggior somma di quella, che egli hauesse potuto perdere. La quale opinione confuta sotto il medesimo senso, s'io non erro, il Nauarro nel suo Manu. c. 19. num. 12. ma se la intendiamo nel secondo senso, diciamo, che essercitandosi il giuoco con ogni rigore, & con tutta la rettitudine, che di natura sua si ricerca, in quanto egli è contratto, & atto pertinente a la giustitia commutatiua, nõ deue vno vincere da l'altro in ciascuna posta maggiore, o minor somma di quella, che egli mette in tal giuoco.

Et

Et tãto si vede vsare cõmunemente.ma perche ciascuno può volontariamente rinuntiare a quella ragione,che gli fù concessa in suo fauore, per questo possono quelli che giuocano contentandosene essi volontariamente, & accordandosene l'vno con l'altro,come amici amoreuoli, possono dico non essere equali, quanto a la somma, che ciascheduno di essi hà da perdere, ò da vincere. Et si come potria vno di essi mettersi volontariamente a rischio di perdere,senza correre la ventura del vincere; così potria porsi volontariamente a rischio di perdere maggior quantità de l'altro, & a ventura di vincer manco, come habbiamo detto vsarsi ne le scõmesse, & quando vno si giuoca la propria libertà per cinque scudi soli. Da le cose dette si caua contra di quelli, che difendono questa questione nel primo senso,che potria vno,il qual non hauesse piu di cinque scudi da perdere, vincerne con essi cento lecitamente in diuerse poste, osseruando sempre con ogni rigore la debita equalità,che nel giuoco si ricerca. perche vincendo cinque a la prima posta,già verria ad hauerne dieci, con i quali potria giustamente vincerne a la seconda posta altri diece, & sariano poi venti. Et con questi potria lecitamente vincerne a la terza posta altretanti. Et così potria di mano in mano andare auanzandosi insino che arriuasse anco a cento. così dice il Medina ne la instruttione,che fà de' confessori dichiarando il settimo commandamento. §.27. nel fine.

Ma vna difficultà ꝓpone Alcocer nel c.16. l'esplicatione de la quale viene a ꝓposito in questo luogo. domanda egli adunque,se quando i giuocatori fanno del resto in vna sol posta, sendo il resto de l'vno maggior de l'altro,possa chi hà il minore vincere tutto quello del compagno, essendo maggiore,co- 7. Dubitatione.

re, come se il resto di vno fosse dieci, & quello de l'altro venti, ò quaranta. Dice quì Alcocer, seguendo altri Dottori, che egli allega, che non si può fare, perche, dice egli, saria ingiustitia che con dieci ducati, che vno si trouasse di resto, ne guadagnasse venti, ò quaranta, che si trouasse per il suo resto quell'altro. Ma a me pare, che se questi giocatori pretendessero giocare secondo il rigore de le leggi del giuoco, & pensando falsamente che i resti loro fossero equali, facessero del resto in vna sol posta, non potria chi hauesse il resto minore, vincere tutto il resto de l'altro, ma solo tanta quantità di esso, che fosse pari al suo. ma se pretendeuano di auuẽturar ciascheduno di essi tutto il suo resto, ò maggiore ò minor, che fosse, dico, che potria l'vno lecitamente vincere tutto il suo resto a l'altro, ancor che fosse di maggior somma. perche a chi sà quel, che fà, & vuol così, non si fà torto alcuno. & ciascheduno di questi sà, che quello è il resto de l'altro & vuol nondimeno auuenturar tutto il suo per tutto quello del compagno. Et se mi dirà alcuno, che quei due resti sono disuguali; dico esser uero, che sono disuguali quanto a la quantità: sono però uguali in questo che si come questo è tutto il resto de l'vno, così quello è tutto il resto de l'altro. & ciascheduno di essi uuole, & uolontariamente consente di auuenturare tutto il suo resto ò grande, ò piccolo che sia, per tutto il resto de l'altro, ò grande, ò piccolo, che sia parimente. A me pare, che ciò saria, come se uno auuenturasse tutti i denari, c'hauesse in borsa, per tutti gli altri, che un'altro hauesse ne la sua, ò pochi, ò molti, che fossero. Or habbiamo fin qui esplicato il primo modo del non potere uno perdere.

8\. Esplicheremo hora il secondo che è quãdo uno

è tanto

è tanto ſuperiore a l'altro nel ſapere ben giocare, che hà per certiſsima la uittoria, & il nõ poter per dere p ſuperiorità ò uãtaggio, che uno può hauere ad un'altro nel giuoco, può eſsere ò naturale, ò arti ficiale, ò caſuale. naturale ſaria, come ſe giocando a la lotta, ò a lãciare il palo di ferro l'uno foſse piu gagliardo de l'altro. è anco naturale una certa ſaga cità, che alcuni hanno in conoſcere le carte, i quali ſenza altro artificio per vna certa ſottighezza di natura a due rimeſcolate di carte ſapranno conoſcer da roueſcio quello che è dentro di eſſe. Artificiale è quella, che cõ arte, ò ſtudio ſi acquiſta. ouero con inganno. con arte, come certi, che hanno vna maniera mirabile in gittare i dadi, che gli ſapranno fare andar per il tauoliere, & riuſcire, come eſſi vogliono. con inganno ſaria, come ſe alcuno giocaſſe con dadi falſi, ò carte ſegnate in qualche modo per conoſcerle. Il quale inganno ſi può fare in due modi giocando, cioè ò vſando nel giocare mali inſtrumenti, & inganneuoli, come ſaria giocar con dadi peſanti, ò pieni d'argento viuo, ò piombati, ò vſando male, & con fraude i dadi buoni. il che ſi può fare in due modi, ò per propria aſtutia, ò per l'altrui aiuto. Per propria aſtutia, come nel tramenarſi in mano i dadi con arte, ò facendo ne le carte alcun ſegnaluccio. ò rubbandone alcuna, ò mettendo vno ſpecchio accommodato in tal modo, che ſi poſſano in eſſo ſcorgere le carte del compagno. per aiuto d'altri, come tenendo dietro a le ſpalle del mio auuerſario alcuno, che con cenni, ò parole finte, ò in altro modo mi auuertiſca del giuoco, che ſi troua hauere in mano il mio auuerſario. come ſaria ancora, ſe nel giuoco di palla, ò altri ſimili ſi metteſſe a poſta qualche giudice, che ſempre giudicaſſe in fauor mio. caſuale vantaggio

In quanti modi l'vno ſia ſuperiore a l'altro nel giuoco.

L'ingãno, che ſi può fare nel gioco.

taggio faria, quando vno haueſſe carte migliori ò ſe gli ueniſſero caſualmente migliori punti, che a l'altro.



9. Hora ſi domanda. ſe per qualunque di queſti uãtaggi che uno uinca, reſti obligato a reſtituire quãto harà uinto? Riſpondiamo a queſto per concluſioni. Et la prima ſia, che chi uince per uantaggio artificiale nato da qualche ingãno, qualũq; ei ſia, è obligato a reſtitutione. perche ciaſcheduno ingãno cõmeſſo nel cõtratto del giuoco lo fà inuolontario da la parte, che ui interuiene inganno. La ſeconda quando alcun hà uantaggio naturale, ò artificiale nato da arte, ò da ſciẽza, di tal maniera, che habbia per ſicura, & per certa la uittoria, & è tãto certa, ch'egli nõ uiene a metterſi in pericolo di pderе: ſe egli di ciò s'auuede, reſta parimẽte obligato a reſtitutione. Due coſe diciamo in queſta concluſione; l'una, che il uãtaggio ſia tale, che rẽda altrui cer

Se chi vince con vãtaggio reſti obligato a reſtituire.
Concl. 1.
2.

to de la uittoria, senza che resti a pericolo alcuno di perdere. perche se bene hauesse qualche uantaggio, se però non fosse tale, che bastasse a tenere per certo, & sicuro il uincere, ne perciò fosse in tutto fuor di pericolo del perdere, ben potria uincendo esser libero da la restitutione. l'altra è, che tal uantaggio sia conosciuto. perche ancor ch'io n'hauessi tanto che mi rendesse in tutto sicuro del uincere, se io di ciò non mi auuedessi (come saria giuocãdo con persona a me incognita) non sarei altrimente obligato a restituire. così dice il Medina de resti.q. 22. la ragione di questo è, perche all'hora non conoscendo io la qualità de l'altro giuocatore, potrei dire di mettermi realmente a rischio di perdere, come l'altro a la uentura del uincere, non sapendo ancor esso, quanto io fussi buon giuocatore, & si come io detti in persona che ne sapeua meno, harei potuto dare in tale, che ne sapesse anco piu. Habbiamo anco detto ne la conclusione Nato da arte, ò scienza, per escludere il uantaggio artificiale nato da inganno, il qual sempre obliga a restituire.

La terza couclusione. Quando uno è certo del uincere per hauere il uantaggio naturale, ò artificiale, se l'altro giocatore ne hà notitia, & crede esser così, non sarà obligato a restitutione di quello, che harà uinto, se sia poca quãtità. Dico essendo di poca quantità, perche se fosse assai, nõ si potria cõ ragione presumere, che uolesse far quella perdita. la qual conclusione è di Alcocer.cap.19.& è molto probabile. perche non è alcuno tanto goffo, che sapendo certo di hauere a perdere, si mettesse a giuocare cosa di gran momento. Onde si deue presumere, che se pur lo fà, lo faccia accecato da la cupidità del giuocare. la qual fà, che non se ne auueda. 3.

Dissi

Dissi anco, se l'altro giocatore crede esser cosi, perche la presuntione humana è tanto grande, che quando ci mettiamo a giocare, non si crede mai che l'altro ne sappia tanto, che non ci resti qualche poco di speranza di poter vincere. Et chi vuol vedere anco meglio la proua di questa conclusione, leggasi quanto habbiamo detto in questo proposito nel precedente c. rispondendo ad vn'argumento del giuoco. Donde si inferisce che certi, che ne sanno assai, & fingono di non sapere per allettar chi sà manco a giocar con seco, & vincerlo poi a man salua, sono obligati a restituire tutto quello, che haranno vinto per via di questa dissimulatione. la quale non si può negare, che non sia sempre vna specie di inganno.

Nota.

4. La quarta conclusione è. Quando vno si troua hauer vantaggio casuale nel discorso del giuoco, qualunque egli sia, & ancor che lo rendesse certissimo de la vittoria, ben può far l'inuito, & vincere senza hauere obligo alcuno a restituir niente. De la qual conclusione pone il Medina nel luogo addotto questo essempio, come se giocando alcuni a scacchi, l'vno si fosse accorto di qualche balordaggine fatta dal compagno, per cui lo priua de la Regina, & gli dà scaccomatto in due, ò tre colpi; potria bene in tal caso inuitare, & vincere l'inuito, & la posta, essendo casuale il vãtaggio, & haria potuto succedere il medesimo a l'altro ancora, essendosi messi a giocare con questa legge, che chi hauesse miglior sorte giocando, potesse inuitare, & vincere. simili vantaggi come questi, sono intrinseci al giuoco, & come accidenti proprij di esso, i quali sempre sogliono succedere ò a l'vno, ò a l'altro de' giocatori, non corrono la medesima sorte di vincere, & di perdere. Mà due altre oltra a que-

ſta ve ne poſſono interuenire, de le quali hora trat teremo. l'vna è, quando l'uno de giocatori giuoca a credenza, & l'altro a contanti. l'altra è, quando l'uno gioca, perche n hà uoglia; & l'altro perche n'è forzato.

Circa la prima ſi dubita, ſe quando chi giuoca 10.

Se chi gioca a credenza ſia obligato a pagare quãdo perde.

a credenza perde, ſia obligato a pagare. A queſto ſi riſponde, che ne' Regni di Caſtiglia non ſaria obligato.perche le leggi,& le pragmatiche di quel Regno fatte l'anno 1528. in Madrid, & l'anno. 1553. in Valiadolid rendono inualido, & nullo queſto contratto del giocare a credenza, & qualunque promeſſa, ò ſcrittura, ouero obligatione, che ſopra ciò ſi faceſſe.così dice il Soto li.4.de iuſt. & iu.q.5.arti.2. & il Nauarro nel ſuo Man. cap.19. num.17.& Alcocer.c.50.Ma ne gli altri Regni,doue non ſono queſte leggi è difficultà tra Dottori, ſe chi giocando a credenza perde, ſia obligato a pagare, ò nò. Alcuni tengono di nò, come fù Adriano.in 4.q.de ludo, il Soto nel luogo allegato, & il Couarruuias Regola. Peccatum. § 4.de reg.iu.li.6. la ragione principale di queſta opinione è, perche chi perde nel giuoco hà attione per le leggi ciuili di ripetere fra tanto tempo il denaro perduto,ſendo pagato. adunque quando non ſia pagato, potrà ritenerſelo,ſenza altrimente pagarlo. Il mede- 11
ſimo ſente il Dottor Nauarro nel Man.c.19 nu.17. Ma di contrario parere ſono altri Dottori, pretendendo, che ſia tenuto a pagare. Così lo dice il Caſtro li.2.de lege pœnali. c.2.corol. 3.& il Medina.q. 22.de reſtit. la quale opinione appreſſo di me è piu uera.& la ragione è, perche il lume naturale ci detta, che ſi oſſeruino i patti, & le conuentioni fatte uolontariamente, & ſenza inganno tra gli huomini. ma nel contratto del giuoco cõuengono i giuo-

catori,

catori, & uolontariamente si obligano l'un l'altro a pagare quello che si uince. adunque resterà obligato chi perde a pagare quello, che si perde. Oltra di ciò per il giuoco si trasferisce il dominio de la cosa giuocata in colui, che la uince, come è la piu commune sentenza de' Dottori. adunq; chi perde una somma di denari nel giuoco non hà piu il dominio di essa, ma è transferito in chi uince. di che segue, che resti obligato a pagarlo a colui di cui è. Piu oltra chi messe denari sul giuoco, perdendo, haria pagato di subito. adunque resterà anco obligato a pagare chi giuocando a credenza, perse. perche altrimente le cose non andriano del pari tra quelli, che giuocano. A l'argumento incontrario diciamo non ualer niente la cõseguenza. perche molti si danno, che sono obligati a pagare, & possono poi ripetere il pagato. come chi hauesse giurato di pagar le usure, resteria obligato a pagarle, se ben dopo le può repetere, come disse Alessandro 3. cap. Debitores. de iureiur. Quanto piu, che la legge la qual concede la repetitione di quello, che si perde nel giuoco, è legge penale fatta in detestatione di esso. Et a la pena niuno è tenuto, che non sia prima dal Giudice condannato.

11. Se' chi induce con violenza vn'altro a giuocare sia obligato a restituire quello, che vince.

Circa l'altra inequalità proposta si domanda se chi inducesse un'altro cõ qualche uiolenza a giuocare, sia obligato a restituire quello, che gli hauesse uinto? A questo diciamo, che tal uiolẽza può esser fatta in due modi, ò per mera importunità, ò con forza, & timore, qñ è di qſta secõda specie, di maniera che il contratto sia del tutto inuoluntario, chiaro è, che saria obligato chi usasse tal uiolẽza a restituire quel, che uincesse. pche niun cõtratto fatto p forza, ò cõ inganno è ualido, come a di lungo mostrámo nel c. 1. di questo libro. facendosi inuo-

lun-

lontariamente. & non essendo valido, non hà virtù di trasferire il dominio. Ma quello, che in questa parte fà più difficultà, è se chi in qualunque modo induce vn'altro a giuocare, & lo vince, resta poi obligato a restitutione. A questo dice san Thom. ne la 2.2.q.32.ar.7.ad.2.& afferma generalmẽte, che chi induce à giuocare vn'altro per cupidità di vincerlo, è obligato a restitutione. la qual sentenza, secondo il Soto, & altri Thomisti, s'intende, quando lo induce con violenza, ò con inganno. Aggiugne anco il Soto, seguendo Silu. il Gaet. & il Medina, che chi induce vn'altro a giocare con tanta importunità, che egli per vna certa vergogna, & per non esser tenuto vn da poco, ò vn taccagno, si risolue à giuocare, è parimente obligato à restituire quello, che vincesse. perche tali importunità hanno del violento. del medesimo parere furono l'Archidiacono, il Couarruuias, & il Nauarro nel suo Man.c.19.nume.13.ma la contraria opinione è approuata da Alcocer nel ca. 21.&, quanto pare a me, non senza ragione. perche se si facesse qualche altro contratto con indur l'altro con simili importunità, saria tenuto per valido, & senza obligatione di restituire quello, che p tal cõtratto si fosse acquistato, come se fosse vna donatione, ò vna vendita. adunq; manco sarà obligato à restituire chi con tali importunità induca vn'altro à giuocare. Più oltre, che di tal maniera fosse indotto potria lecitamente ritenersi quel tãto, che vincesse giuocãdo, senza essere obligato a restituirlo. adunq; colui, che lo indusse potrà anco fare il medesimo, douendo i contrahenti in questo caso caminare con pari passo. Onde tal contratto nõ deue esser più valido per l'vno, che p l'altro. & quando sia inualido, deue esser tale & per l'vna, & per

l'altra parte equalmente. Et di qui segue prima che quando alcuno forza l'altro a giuocare, ò cō qualche inganno ne l'induce, ne l'altro può vincere, che non resti obligato a restitutione di quello, che vincesse. perche douendo quelli, che giuocano esser di pari conditione, bisogna, che il contratto del giuoco tanto sia inualido per l'vno, quanto per l'altro, quanto a quello, che tocca a la giustitia. ma nō già quanto al peccato. perche solo chi vsa violenza pecca, ma non già l'altro. Ne segue ancora, che chi fù forzato & indutto con violenza a giuocare, trouandosi già in sul giuoco si delibera di tirare a se come suo tutto quello, che vincesse; & di fatto lo fece vincendo: per la medesima ragione vincendo l'altro, potria fare il medesimo senza altro obligo di restituire. La ragione di questo è, perche se ben si arrecò forzatamente a giuocare, & contra sua voglia; nondimeno perche nel progresso del giuoco si deliberò di pigliar come suo quel tanto, che hauesse vinto, dimostrò di cōsentirui, & di sottoporsi a le sue leggi & conditioni, di cui lo principale è, che ciascheduno de' giuocatori stia à la ventura del vincere & al pericolo del perdere. Il che saria, come se fosse forzato alcuno a comprare vna cosa, ma poi egli approuasse quella compra, perche all'hora saria astretto a sottomettersi a le leggi di essa. Il medesimo è di colui, che con inganno fosse indutto a giuocare, che se dopo l'essersene auueduto, approuasse il contratto, consentendo di nuouo in esso, & volendo osseruar le sue leggi, come saria ritenendosi il denaro, che vincesse, senza restituirlo, in tal caso non resteria l'altro obligato a restituire quel c'hauesse vinto nel medesimo gioco. Ma per meglio intender questo leggasi quello, che nel c. 14. ne habbiamo trattato, dichiarando la se-

conda

conda obligatione del venditore.

Fin qui siamo occupati in dichiarar la natura di questo contratto del giuoco, hora determineremo de le sue specie. Quattro specie trouo io de' giuochi, che s'vsano, & alcuni si fondano solamente nel sapere, come è quello de gli scacchi, altri ne la mera sorte, come è il giuoco de' dadi, & molti di quelli de le carte. altri ne l'vno & ne l'altro, come è il giuoco de' rulli, & de la palla, & del paleo, & molti giuochi di carte. altri si fondano in gagliardia, come il lanciare il palo & la piastra di ferro, ò scagliare vna pietra, ò auuentarsse vna zagaglia. Et cō questo diamo fine a la materia del giuoco. Quattro sorti di gioco.

De' giuochi alcuni si fondano in { Sola scienza. Sola fortuna. Scienza, & fortuna. Gagliardia. }

S O M M A R I O.

1 Sorti di quante sorti.
2 Sorte diuersoria contratto.
3 Sorte di ventura a chi contratto si riduce.
4 Nelle sorti se il guadagno si può tenere.
5 Nelle sorti i patroni non ponno vendere piu del giusto prezzo.
6 Nelle sorti inganno.
7 Nelle sorti i ministri possono riceuere salario dalli sorteggianti.
8 Nelle sorti si può fare elemosina.
9 Nelle sorti se si può dare qualche cosa di piu a chi mette piu polize.

DEL CONTRATTO DE le sorti. Cap. XLIIII.



NE l capitu, 7. di questo trattato facemmo anco mentione d'vn altro contratto innominato; che è questo de le sorti. il quale perche è molto frequentato da le persone, sarà bene, che ne diciamo quì qualche cosa, acciò che sappiamo le ingiustitie, che vi possono interuenire. Tre sorti adunque di sorti hanno osseruato i
1. Dottori, come tratta san Thom. ne la 2.2.quæst.95. ar.4. Et più diffusamente ne l'opusc. 25. perche alcune si chiamano diuinatorie. come quando per via di sorte vogliono alcuni indouinare qualche cosa secreta, & occulta, se è, ò non è: se sarà, ò non
2. sarà. Altre sono, che le dicono consultorie, per le quali altri cerca di sapere quello, che deue fare, & il partito, che sia per pigliare. le terze si chiamano diuisorie. come quando si hà da diuidere qualche facultà tra più persone, mettono le sorti per darne à ciascheduno la parte sua. così anco quando vna sola cosa si deue dare à vno di molti, ne si sà a cui di essi deue darsi determinatamente. Ma de le prime, & de le seconde non pretendiamo hauere a trattarne in questo luogo, perche non tengono natura di contratto, ne hanno che fare col proposito nostro. ma solamente de le terze, che fanno, & sono vn genere di contratto. ne le quali si deue solo auuertire, che colui, che getta le sorti, non vi commetta qualche fraude, per cui cada la buona sorte sopra la persona, che egli vorrà. per-

Tre generi di sorte.

che la rettitudine di questo contratto solamente consiste in questo che coloro, che sono interessati in questo negocio si trouino equalmente soggetti a la ventura del guadagnare, & al pericolo del perdere. Hora tra queste ve n'hà vna particolare, per laquale si vsa di mettere à la vētura di molte gioie, ò argenterie, ò drapperie, ò di altre cose di valuta per quelli, à chi toccheranno. Et perche intorno a questa occorrono difficultà maggiori, che circa di tutte l'altre, per questo solamente di esse tratteremo in questo luogo presente. Onde è da auuertire, che tutta questa disputa si risolue in due ponti soli. il primo sarà di esplicar la natura di questo contratto. secondo, se quello, che per tal via si guadagna, si possa tenere con buona conscienza.

Quanto al primo in questo contratto di sorti vi concorrono due contratti molto diuersi tra loro. l'vno è di compra, & di vendita, nelquale i compratori sono quelli, che sorteggiano, ò concorrono a questa sorte di ventura, che in Italia si chiama lotto. i quali mettono, ciascheduno la parte sua, i denari, che bisognano per comprare quella cosa, che si mette al lotto. di maniera che tutti insieme fanno officio di compratore: il venditore poi è il patrone di detta cosa, che la espone, & la mette à la ventura. l'altro contratto è di sorte, il quale s'intende farsi tra quelli, che sorteggiano in fra di loro, accordandosi tutti insieme, che quello, sopra di cui caderà la sorte, guadagni il lotto. & che gli altri, a i quali nō toccherà tal ventura, si rimāga nō senza la cosa messa al lotto. & senza i denari, ò pochi, ò molti, che n'habbiano dati. & è questo cō tratto di sorte, come se alcuno vēdesse a l'incāto ò gioie, ò argenteria, ò cose simili, & che molti accor

3. La natura di questo contratto.

datisi insieme le comprassino tutte, & poi se le diuidessero tra di loro per via di sorte, doue chiaramente si vede, che vi interuerriano i detti due contratti diuersi, l'vno di vendita, & di compra, l'altro di sorte. Et di qui nasce, che la giustitia, & la rettitudine di questo contratto si deue pigliare tanto da l'vno quanto da l'altro. hauendo ciascheduno di essi le sue proprietà, & le sue leggi, in cui consiste la giustitia, & la rettiudine di essi, & senza lequali non sono ne retti, ne giusti. La rettitudine adunque, che in ogni contratto di sorte suole osseruarsi, è, che tutti quelli, che sorteggiano, si espongano equalmente a la uentura di guadagnare, & al pericolo di perdere, senza che alcuno di essi sia più certo de l'altro ne de la perdita, ne del guadagno.

4. Quāti siano quelli, che possono guadagnare in questo cōtratto.

Quanto al secondo poi si domanda, se quello, che si acquista per mezzo di questo contratto, si possa pigliare, & tenere con buona conscienza. doue è da auuertire, che molti sono coloro, che guadagnano in questo negocio. & specialmēte cinq; sorti di psone, de le quali tutte intendiamo noi cattare nella psente difficultà. Guadagnano la prima cosa in questa parte i patroni de le gioie, ò de le altre cose, che si espongono a la uentura, cauandone il ualore, & prezzo di esse, come se le hauessero uendute in qualche altro modo. guadagnano poi quelli, che sorteggiano, & che mettono al lotto, quando ad alcuno di essi uiene, come si dice; beneficiata. guadagnano ancora gli officiali, & ministri, che superintendono a questo negocio, tirando ciascheduno di essi il proprio stipendio. come sono gli stimatori de le gioie, ò di altre robbe, gli scriuani, che notano il tutto distintamente, accio che le cose uadano con la debita sincerità, &

senza

ſenza che ui interuenga alcuna fraude; & altri miniſtri ſimili. Ne guadagnano ancora i poueri, & i luoghi pij, a i quali ſi ſuol tal uolta applicare una parte di quello che ſi guadagna per queſta uia. Guadagnano finalmẽte alcuna uolta quelli, che ui mettono più denari, & comprano più polize de gli altri, a i quali ſi ſuole a le uolte offerire, & donare qualche gioia, ò altra coſa particolare. Et tal uolta ſi farà un'editto, che à chi fra tanti giorni harà cõprato più polize, ſi gli dia liberalmente, & ſenza altro una tal gioia, ò tanti denari. il che ſi fà per potere con tale allettamento conchiudere più preſto il negocio. Hora di tutti coſtoro ſi domãda, ſe quello, che guadagnaranno con queſto mezzo, ſarà lecitamente guadagnato, ſenza hauere obligo alcuno di reſtituirlo. a la qual difficultà riſponderemo per concluſioni.

La prima ſia i patroni delle gioie, & de l'altre coſe, che ſi mettono a la uentura poſſono pigliar lecitamente tutto quello, che le dette gioie ualeſſero, & non più. Prouaſi queſta concluſione perche il por queſte gioie a la uentura non è altra coſa, che uenderle à quelli, che ſorteggiano, come di ſopra dichiarammo, ma chi uende una coſa può giuſtamente pigliare quello, che uale, & non più. adunq; potranno lecitamente pigliare i patroni de le gioie, & de l'altre coſe tutto quello, che uarranno, & non più. Onde ſe riceueſſero più del giuſto prezzo, ſariano obligati a reſtituirlo.

5. Se quello, che ſi guadagna per via di lotto ſia lecitamente guadagnato.

Concl. 2.

La ſeconda concluſione. Quando a uno di queſti, che ſorteggiano tocca una beneficiata ſinceramente, & ſenza alcuno inganno lecitamente la può riceuere, & guadagnare. La ragione di queſto è perche non ui interuenendo inganno alcuno, tutti quelli, che ſorteggiano ſono equal-

poi che niuno è tenuto a trauagliar per altri a le proprie ſpeſe.

Queſte limitationi qui poſte s'intendono hauer luogo quando tal ſalario doueſſe pagarſi a le ſpeſe di quelli, che ſorteggiano. perche ſe doueſſe farle il padrone de le robbe, & del prezzo giuſto di eſſe, potria mettere quanti miniſtri voleſſe, & dar loro quanto gli pareſſe a ſuo arbitrio. potendo ognuno far liberamente del ſuo quanto gli pare, & piace.

La quarta concluſione. Il ſalario, che ſi deue dare a detti miniſtri, ſono tenuti a pagarlo quelli, che ſorteggiano, & non il padrone de le robbe. la ragione è, perche tal miniſterio, & fatica ridonda più in profitto di quelli, che di queſto. adunque il ſalario deue andare ſopra di loro, & non ſopra del padrone. l'antecedente di queſta ragione ſi proua, perche concorrendo in queſto negocio due contratti, l'vno di vendita, l'altro di ſorte, più ridonda in beneficio del ſecondo, che del primo: richiedendoſi più tal diligenza, acciò che nel cauare il lotto non vi ſi faccia qualche fraude, che per conto de la vendita de le robbe. Ma contra di queſto potria fare alcuno queſta obiettione. Colui, che mette la robba. ſe l'haueſſe hauuto à vendere in qualche altro modo, harìa tal volta fattoui de le ſpeſe per via di ſenſali, ò altri, c'haueſſino ſeruito in tal negocio, le quali per queſta via le viene a riſparmiare. adunque in beneficio ſuo ridonderia il miniſterio di quelli officiali; & così tal ſalario douria andare, ſe non in tutto, almeno in parte, ſopra di lui.

Concl. 6.

Obiettione.

A queſto riſponde Alcocer nel c. 49. che all'hora il padrone de la robba harìa douuto pagare tanto del detto ſalario, quanto haueſſe riſparmiato per

venderla

venderla di questa maniera. ma io sono sempre stato di contrario parer, per la ragione proposta. perche tal ministerio ridonda tutto in beneficio, & fauore del lotto, & di coloro, che vi mettono. ne serue ad altro fine, se non che il negocio passi con tutta quella rettitudine, che si deue, & acciò che gli interessati non patiscano alcuno aggrauio, ò fraude. adunq; tal salario nō deue andare sopra il patrone, ma sopra gli altri, che mettono al lotto, deue pagar bene egli la stima, ò tassa, che si fà del valore de la robba, il che torna in profitto suo; ma non già altro. Et questo è quanto mi pare, che deua farsi a rigor di giustitia. ma quando il patron de la robba volesse pagar tutto, ò parte del detto salario. non è dubbio, che potria farlo.

8 Concl. 5. La quinta conclusione è, la quantità dissegnata per i poueri, ò altre opere pie lecitamente si può pigliare, ò si paghi dal padrone de la robba, ò da quelli, che sorteggiano, ò da l'vna, & da l'altra parte. la ragione è questa perche tutti i lotti deuono farsi con auttorità publica, & non altrimente, & essendo in arbitrio del Principe il darla, ò nò, ben può non darla, se non con questa conditione, che se ne caui tanta limosina per qualche opera pia. ne la qual conditione bisogna, che consentino tutti quelli, che mettono al lotto, si che con tal conditione mettano i loro denari a la ventura di guadagnare qualche cosa. Diciamo prima per qualche opera pia, perche non potria darsi la detta licenza che si cauasse di tal loro qualche cosa più di quello, che vale, per darla al padrone di esso perche tal quantità si gli daria con titolo di vendita. Et non è cosa lecita obligare i compratori a pagare per la cosa comprata al venditore più di quello, che vale. ma con titolo di limosina, ò di

altra

altra necessità publica ben si possono obligare quelli, che mettono denari al lotto, di cauarne qualche quantità più, oltre al valore de la robba per rimediare a qualche publica necessità. Diciamo ancora, ò si paghi à le spese del padrone, ò de gli altri interessati, ò di tutti insieme, pche ad arbitrio di chi darà la detta licenza stà di metter quest' obligo sopra di quelli, che a lui più piacerà.

La sesta conclusione è colui, che tra certi giorni 9
assegnati mettesse maggior numero di polize lecitamente può guadagnare quello, che si concedesse a chi più ne mette. la qual conclusione è chiara, perche ognuno è padrone del suo, & può darlo à chi più gli piace. Onde può il padrone del lotto dare vna gioia, ò altro à chi metterà più polize. Doue bisogna auuertire, che se questa gioia non è del numero de l'altre, che appartengono al lotto, in qualunque tempo, che si prometta ò innanzi, ò dopo che si cominci il lotto, si può lecitamente promettere, ma se appartiene al lotto, non si può promettere dopo, che già si sia cominciato il negocio, ma prima perche dopo che è cominciato già hanno qualche interesse in detta gioia tutti quelli, che vi hanno messo qualche poliza, onde promettendosi a qualche particolare, già gli altri resteriano priui di tale interesse. cosa, che saria contra giustitia. ma promettendosi subito nel principio, potria farsi benissimo perche all'hora niuno saria interessato in essa, & conseguentemente à niuno si faria alcun torto. Et con questo diamo fine a la materia de le sorti.

Concl. 6.

Nota.

SOM-

SOMMARIO.

DELLA CONVENIENZA, ET DIFFE-renza, che tutti i principali contratti hanno infra di loro.

Cap. XLV.



PER dare homai fine a tutta queſta materia de' contratti ſolo vna diligenza ne reſta a fare. Et è di notare alcune coſe, le quali ſono aſſai neceſſarie per hauer più chiara notitia di eſſi. Debbiamo adunque trattare principalmente de la conuenienza, & differenza, che tutti i contratti principali hanno infra di loro, & parimente de la contrarietà, che hà l'vno con l'altro. Et queſto

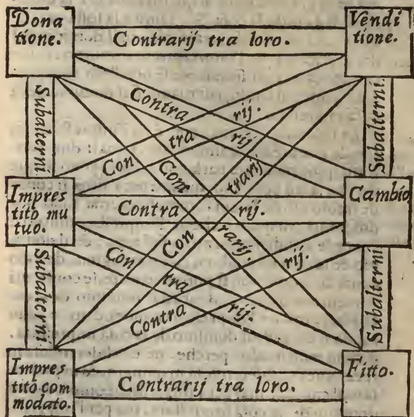
sto ad imitatione di Porfirio, ilquale dopo l'hauer trattato di tutti i predicabili, & di ciascheduno di essi in particolare, pose nel fine la conuenienza, & la differenza, che tutti hanno infra di loro, acciò che in tal modo meglio si penetrasse la natura di ciascheduno.

Quanto al primo adunque si noti, che la donatione, & la venditione sono i più principali tra tutti i contratti, che fin quì habbiamo esplicato, & come capi di tutti gli altri, a' quali quasi tutti si riducono, ciascheduno nel genere suo. Onde la donatione è come capo. & misura di tutti gli altri a lei subordinati, & soggetti. Et la venditione è parimente capo, & misura di tutti quelli, che a lei sono soggetti, & subalternati. 1 Due classi di cõtratti.

Secondo si deue notare, che ciascheduno di questi due contratti ne hà due altre a lui soggetti, che si possono molto bene chiamare subalterni a similitudine de le propositioni subalterne. di sorte, che si danno due ordini, & quasi due classi di contratti. La prima è de la donatione con tutti gli altri a lei subalterni. La seconda è de la venditione, & de gli altri suoi.

I subalterni a la donatione sono l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato. ma a la venditione il cambio, & il fitto. Et se bene la donatione cõ i suoi subalterni hà grande affinità, & parentela cõ la venditione, & suoi subalterni, nõdimeno tutta la classe della donatione è cõtraria a l'altra de la vẽditione. Et ciaschedun cõtratto de l'vna di queste due classi è cõtrario a ciascheduno de l'altra. la donatione, & venditione sono, come due contrarij estremi. i subalterni de l'vna, & de l'altra sono come contrarij medij. de' quali alcuni saranno più propinqui a la natura de l'vno de gli estremi, 2

mi,& altri più à la natura de l'altro. come si vede ne la contrarietà, che è tra il bianco, & il nero, & più chiaramente ne la cõtrarietà, che è tra le quattro voci musicali, che sono il soprano, l'alto, il tenore, & il contrabasso. Il soprano, & il contrabasso sono voci estreme, & come due contrarij estremi. l'alto, & il tenore sono come due contrarij medij. de' quali il contralto è voce, che si accosta più a la natura del soprano; & il tenore a quella del contrabasso. così la donatione, & la venditione sono contrarij estremi. l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato da vna parte, & il cambio, & il fitto da l'altra sono contrarij medij. de' quali i due primi si accostano più a la natura de la donatione, & i due vltimi a la natura de la venditione, come tutto chiaramente ne la seguente figura appare.


Donatione.
Venditione.
Contrarij tra loro.
Subalterni.
Subalterni.
Contra rij.
tra rij.
Con
Com trarij
Impres tito mutuo.
Cambio
Contra rij.
Con rarij.
Con tra rij.
Contra rij.
Subalterni.
Subalterni
Impres tito com modato.
Fitto.
Contrarij tra loro.

Noue cõbinationi di cõtrat ti.

Ma per meglio anco determinare la conuenienza, & la differenza di questi contratti molte combinationi si deuono far di essi.

3. La prima tra la donatione, & i suoi contratti subalterni.

Et prima la donatione conuiene con tutti i suoi contratti subalterni in questo che in tutti si dà alcuna cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno ma sono poi differenti in questo, che per la donatione si dà tutta la cosa, & quanto a la sostanza, & quanto a l'vso di essa, trasferẽdone il dominio nel donatario. ma per l'imprestito così mutuo, come commodato, non si concede se non l'vso solo propriamente parlando, riseruandosi il dominio de la cosa imprestata.

4 La seconda tra l'ĩprestito mutuo, & l'imprestito cõmodato.

La seconda combinatione è tra l'imprestito mutuo, & l'imprestito commodato. i quali due contratti, propriamente parlando, conuengono in questo che tanto per l'vno, quanto per l'altro si concede il solo vso de la cosa imprestata. ma sono poi differenti, in quanto che ne l'imprestito mutuo si concede accidentalmente la sostanza, & il dominio de la cosa imprestata, cioè per cagione de l'vso concesso il qual non si può concedere, se consecutiuamente non si concede anco il dominio de la cosa vsata. ma ne l'imprestito commodato in niun modo si concede il dominio de la cosa imprestata. dico in niun modo, perche, ne considerandola in specie, ne considerandola in numero, & in particolare, si concede mai per l'imprestito commodato il dominio de la cosa imprestata. ma per l'imprestito mutuo, se ben non si concede il dominio de la cosa imprestata, considerandola ne la sua specie, concedesi però il dominio di essa, considerandola in singulare, & in quanto che è vna in uumero, onde si deue restituir quella istessa ne la sua specie, ma non quella stessa in numero, & in particolare.

La

La terza combinatione è tra la venditione, & i suoi contratti subalterni. i quali tutti couengono, in quanto per tutti si dà alcuna cosa non gratiosamente, ma con interesse, & in ricompensa di vn'altra. ma sono differenti, inquanto che per la venditione si dà tutta la cosa, & quanto a la sostanza, & quãto a l'vso di essa per alcun prezzo pecuniario; ma per il fitto non si concede, se non l'vso de la cosa affittata, & questo per prezzo pecuniario. 5 La 3. tra la venditione, & i suoi contratti subalterni.

La quarta combinatione è tra il cambio, & il fitto. i quali due contratti sono differenti in due cose. L'vna è, che per il cambio si dà tutta la cosa cambiata, & nel fitto si dà solamente l'vso de la cosa affittata. L'altra è, che nel cambio non vi interuiene prezzo pecuniario, & nel fitto si. 6 La 4. tra il cambio & il fitto.

La quinta combinatione è, tra la donatione, & la venditione, le quali conuengono in due cose. 7 La 5. tra la donatione, & la venditione.

L'vna è, che in amendue si cõcede tutta la cosa, & quanto a l'vso, & quanto a la sostanza. L'altra è, che in amendue si trasferisce il dominio de la cosa, o donata, o venduta. Sono poi differenti, in quanto per la donatione si dà la cosa gratiosamente, & senza interesse alcuno, & per la venditione si dà con interesse, & con prezzo pecuniario. per la qual differenza si troua tra loro vera contrarietà, come tra il bianco, & il nero. perche sotto vno istesso genere di contratti sono molto distanti, & sommamente differenti l'vna da l'altra. in che consiste la natura de' veri contrarij. si come il bianco, & il nero sotto il genere del colore sono sommamente differenti, & lontani.

La sesta combinatione è tra la donatione, & i cõtratti subalterni a la venditione. tra quali non è difficile a conoscere in che conuengono, & in che siano differenti. E dunque tra la donatione, & i 8 La 6. tra la donatione, & i cõtratti subalterni a la vẽdita.

derti contratti contraria oppositione, si come ancora è trà la donatione, & la venditione; ma non tanta, quanta è tra queste due. si come tra il bianco, & i colori soggetti al negro, come sono il fosco, l'azzurro, & il rosso, è contrarietà, perche questi partecipano piu la natura del negro. ma tra essi & il bianco non vi hà tanta contrarietà, quanta si troua tra il bianco, & il nero.

9 La settima combinatione è tra la venditione, & contratti subalterni a la donatione. tra i quali è anco la loro contrarietà, si come anco è tra la donatione, & la venditione. ma non tanta, quanta è tra esse. perche la contrarietà di queste è quella, che si dà tra due estremi contrarij, come è tra il bianco, & il nero. ma quella, che è tra la venditione, & i detti contratti subalterni de la donatione, è quella contrarietà, che suole essere tra vno de gli estremi, & il mezzo, come saria tra il negro, & il giallo.

La 7. tra la védita, & i contratti sub alterni a la donatione.

La conuenienza, & differenza, che si troua tra i contratti di questa combinatione, da le cose dette resta anco chiara, & manifesta.

10 L'altra combinatione è tra l'imprestito mutuo, & il cambio, i quali sono tra loro contrarij, come i due colori medij, il giallo, & l'azzurro, & la differenza, che è tra essi da quanto si è detto, si può facilmente conoscere.

La 8. tra l'imprestito mutuo & il cambio.

La nona, & vltima combinatione è tra l'imprestito commodato, & il fitto. tra i quali è anco contrarietà, come dicemmo essere tra i colori medij. i quali per questo sono contrarij, perche participano la natura de' colori estremi. come sono il bianco, & il nero, i quali sono propriamente, & perfettamente contrarij. Parimente l'imprestito commodato, & il fitto sono contrarij di questa sorte, perche partecipano la natura de la donatione, &

La 9. tra l'imprestito cómodato, & il fitto.

& de la venditione, che sono contratti perfettamente contrarij, come due estremi. ma conuengono poi questi due contratti in quanto, & per l'vno, & per l'altro si concede solamente l'vso de la cosa. Et sono differenti, in quanto per l'imprestito commodato, si concede tale vso gratiosamente, & per il fitto si dà con prezzo pecuniario. Da tutto questo si inferisce prima non poter concorrere lecitamente due di questi contratti in vn solo, & in rispetto de la medesima cosa, come se dicessimo vn medesimo contratto essere di imprestito, & di fitto, di donatione, & di cambio. Nota.

I contratti differenti di vna medesima classe nō possono concorrere, perche sono differenti, & diuersi, o come dicono i logici, disparati; come due huomini, due pietre; l'azzurro, & il pallido; il rosso, & il verde. ma quelli, che sono di varie classi, non possono concorrere, perche sono contrarij, & l'vno distrugge la natura de l'altro. Et per questo, chi impresta denari con guadagno pecca, perche congiunge insieme due contratti contrarij, che sono imprestito mutuo, & fitto. perche tirar guadagno per imprestar denari, è come vn'affittarli, & cosi si congiungono due contratti contrarij in vno, che sono dare gratiosamente i denari, in quanto si fa contratto di imprestito; & darli per l'interesse, in quanto, che si fa contratto di fitto. Et di qui nasce la ragione, perche chi serue vna persona, o mostra di seruirla senza interesse alcuno, & per sola amicitia, & beniuolenza, non può con giustitia domandare alcuna ricompensa per il suo seruitio. La causa è, perche il primo contratto fu di imprestito commodato, per cui chi serue, è come se imprestasse la sua propria persona per seruire, o perche altri di essa si seruisse, ne

più, ne meno, & che se vno prestasse vn cauallo, ò vno schiauo, o vn seruidore ad vn'altro, accioche di lui si seruisse. ma pretendendo poi, & domandãdo per giustitia la ricompensa del seruitio, si daria in vn contratto di fitto, potendo quel solamente domandare per giustitia la mercede del suo seruire, che si affittò per seruire, il qual contratto è contrario a l'imprestito commodato. Et però saria cosa illecita mescolare due contratti contrarij. Habbiamo detto in rispetto d'vna medesima cosa. perche rispetto a diuerse, ben si possono dare due contratti contrarij in vn solo. come quando si vende vna mercantia a credenza in vn solo contratto concorrono quel de la venditione, & quel de l'imprestito mutuo. ma rispetto a diuerse cose. perche rispetto a la mercantia egli è contratto di vendita, & di compra. essendo la mercantia quella, che si vende, & si compra. ma rispetto a la credenza del prezzo è contratto di imprestito mutuo. perche la medesima cosa è aspettar la paga del prezzo, che imprestarlo.

11 Secondo, si inferisce, qual metodo deua osseruare il Theologo in essaminare vn contratto, & sapere di qual natura, & specie egli sia. perche a giudicare senza errore de la giustitia, o de la ingiustitia di vn contratto, è necessario prima sapere, di che specie sia, & di qual natura: come a dire, se sia donatione, o cambio, o qualunque altra specie, & di tal maniera è necessario di saper questo, che senza tal notitia saria impossibile appostare la rettitudine, o la malitia di tal contratto, se non a caso, o per accidente. Il qual metodo è di questa sorte. Farà alcuno vn contratto con vn'altro. vorrei mò sapere io qual contratto sia di questi, che habbiamo fin quì esplicato. La prima cosa dunque, ch'io

ch'io deuo guardare, è, se per questo contratto si dà alcuna cosa a l'altro, & se è fatto in vtilità sua. il che dico per escludere il contratto del deposito, il quale si fà in vtilità del deponente, & non di chi riceue il deposito, come dichiarammo nel proprio luogo. Quando mò haremo saputo tal contratto concernere l'vtile d'altri, deuo considerare, come si gli dà questo vtile; se gratiosamente, & senza interesse; ouero per qualche prezzo, & in ricompensa di qualche altra cosa. quando si gli dia gratiosamente, apparterrà tal contratto à la classe de la donatione. Onde conuerrà, che sia ò donatione, dandosi tutta la cosa, & quanto a la sostanza, & quanto à l'vso di essa; ò imprestito mutuo, dandosi l'vso di alcuna cosa, che consista in numero, peso, & misura; l'vso di cui consiste ne la consontione di essa. ò imprestito commodato, dandosi l'vso di cosa, che non consista in numero, peso, & misura. l'vso di cui non consiste ne la consuntione di essa. Ma quando si dia in ricompensa d'vn'altra cosa apparterrà tal contratto a la classe de la venditione. Et così, ò sarà vendita, dandosi la cosa, & quanto a la sostanza, & quanto a l'vso vnitamente per prezzo di denari; ò sarà cambio, permntandosi vna cosa con vn'altra ad essa equiualente, ma che non sia prezzo; ò sarà fitto, dandosi l'vso solo de la cosa per prezzo pecuniario. Accioche adunque il Theologo sappia ben essaminare vn contratto, deue sapere, in che consista la natura di ciascheduno. per il quale effetto si siamo ingegnati di mostrarene la materia di ciascheduno di essi, & ne la esplicatione di tal materia, qual sia la natura sua. Deuesi anco notare, che questi sei contratti hanno quella relatione rispetto a gli altri

Nota. Questi sei contratti sono come elementi di molti altri.

altri tutti, ò molti di essi, che hanno i quattro elementi a le cose naturali, che di essi sono composte. perche si come le cose naturali composte si risoluono ne' quattro elementi, così gli altri contratti, ò molti di essi si risoluono in alcuno, ò in alcuni di questi. Et di quì segue, che per intender la qualità, & natura di molti contratti è necessario guardare con molta diligenza in qual di questi sei si risoluano, perche tal sarà la sua qualità, & natura, qual sarà quella del contratto, in cui si risoluerà. si come anco diciamo le cose naturali composte esser di quella qualità, & natura, di cui è il predominante elemento, nel quale si risoluono. Et perche l'esser molto accorto in risoluere questi contratti difficili a conoscere è cosa importantissima, & sommamente necessaria per giudicare senza errore de la rettitudine di essi. però addurremo quì alcuni essempi in questo proposito.

12 Risolutione di vn contratto

Si dà vn contratto molto frequentato da le persone, che attendono al bestiame, il quale è di questa fatta. Da vn negotiante cento capi di bestie ad vn pastore con tal patto, che egli metta la sua fatica in pasturarle, & guardarle. Et di piu che sia tenuto a mantenerle sempre nel medesimo numero di cento, supplendo di mano in mano il detto numero de la generatione, & del frutto di loro medesimo. Et che poi in capo a l'anno tutto il frutto, che soprauanzerà a quel numero di cento, deue tra loro partirsi equalmente per metà. Hora si suol domandare, se questo contratto fatto con tali conditioni, & patti, sia giusto, chi vorrà dunque giudicar senza errore, & con molta certezza sopra di questo deue prima hauer l'occhio, & risoluersi, qual sia de' contratti da noi pro

posti

posti. se è vendita, ò permuta, ò fitto. perche di già è chiaro. che non appartiene a quell'altra classe de la donatione; non si dando in esso cosa alcuna gratiosamente, ma con interesse. Alcuni dissero esser contratto di compagnia, per cui l'vno mette la fatica, & l'altro i cento capi di bestiame. perche par che sia molto simile ad vn'altro, che tutti confessano essere di compagnia; per il quale vno mette mile ducati, & l'altro solamente la sua fatica; & poi si partono trà loro equalmente il guadagno, che viene a farsi, ò a ragion de la terza parte, ò secondo, che saranno restati d'accordo. Hora a me pare, che considerato ben bene il tutto, questo contratto sia di puro, & semplice fitto, perche il negotiante prende in affitto quel pastore, perche gli guardi quei cento capi di bestie, & douendo perciò darli tanto a l'anno per il suo stipendio, gli assegna per questo la metà del frutto, che si cauerà di questo negocio, cauatone prima tanti capi, che supplischino il numero di cento. Intesa adunque di questa maniera la natura, & la qualità di questo contratto, facilmente si potrà anco intendere la rettitudine di esso, la qual consiste in vedere, se il pastore hà il salario, che merita per l'opera sua, riceuendone la metà solamente del frutto nel modo già esplicato. Et qui si deue auuertire, che in tal contratto vi si mescola vn'altro, che è quello di sorte, ò di ventura, che suole ordinariamente mescolarsi in molti contratti; per il qual questi due contrahenti si mettono a la ventura di guadagnare, ò al pericolo di perdere. quanto al salario, che si deue a questo pastore.

Il negotiante si pone a questo pericolo, che essen

do il frutto abondante, & grande, la metà di esso potria valer piu di quello, che douria darsi al pastore per il suo stipendio, quando gli fosse dato in qualche altro modo. & si mette anco a questa ventura, che essendo poco, & non glie ne dando piu de la metà per il suo salario, gli daria molto meno di quello, che meritasse per la fatica sua, & che si gli douesse dare per giustitia. Cosi il Pastore da l'altra banda si mette a pericolo di riceuer manco di quello, che giustamente si gli conuerria, quando sia poco tal frutto, & a la ventura di hauer piu, che non haria meritato, quando sia molto. Quello, che in questo & altri contratti simili potria causare qualche ingiustitia, saria quando l'vno, & l'altro de' contrahenti non si esponessero equalmente al pericolo di perdere, & a la ventura del guadagnare, considerati i patti di tal contratto di maniera, che l'vno fosse ordinariamente certo di hauere a guadagnare, & l'altro di perdere. perche il contratto saria all'hora illecito. altri molti se ne fanno ne la Rep. simili a questo che sono di semplice fitto, de' quali molte volte non si penetra la ingiustitia che sarà in essi, per non penetrar bene le qualità, & la natura, che hanno, come dicemmo di sopra nel ca. 41. di quel contratto di compagnia, in cui l'vno pone il denaro, & l'altro solamente la industria. è similmente contratto di fitto, quando vno dà le sue terre a lauoreccio a qualche contadino con patto di partire i frutti per metà, & di darli il seme per seminare, il che non è altro, che vn'affittarsi che fà di se stesso quel contadino per lauorar le dette terre. Et in vece d'vno stipendio determinato, che si gli conuerria ogni anno, si gli dà il mezzo, ò il terzo de' frutti. Il medesimo anco saria, quando ad vn

serui-

seruidore di casa salariato si gli assegnasse in vece del suo salario la metà, ò il terzo de' frutti di qualche possessione. il qual contratto saria chiaramente di fitto. In simili contratti adunque bisogna hauer la mira per conoscere la rettitudine loro, se il salario assegnato sia conueniente. & conforme al merito de la persona, & de le sue fatiche: & se i patti del contratto, che concernono la quantità del salario sono tali, che per essi i contrahenti si espongono equalmente al pericolo de la perdita, & a la ventura del guadagno nel modo già di sopra esplicato.

Ne la Città di Valëza hò visto io vsarsi vn certo modo di fare, che è di questa maniera. Vn Signore si accorda con vn fornaio, che gli dia pane tutto l'anno per la sua famiglia, i patti del qual contratto sono due da la parte del fornaio. l'vno, che per qualunque sacco di grano sia tenuto a dare tredeci ceste di buon pane, ben cotto, & bene stagionato. Et che non essendo tale, possa quel Signore pigliarlo da vn'altro fornaio a le spese di quello, & di quella bontà, che douea essere il suo. l'altro patto è, che il detto fornaio habbia da dare il sacco del grano a ragione del prezzo, che correrà in Castiglion de la piana al tempo de la ricolta. il qual luogo è lontano da Valenza per noue leghe, doue ordinariamente al tempo de la ricolta vi si vende il grano ad assai buon mercato, si per la abondanza, che ve n'è, si per non esser così buono, come l'altro di altri paesi. ma da la banda del Signore si fanno tre patti, l'vno, che deue dare al fornaio dugento, ò trecento scudi anticipati che si vadano ogni mese scontando per rata, facendone dodeci parti, secondo il numero de' mesi. l'altro che ogni giorno habbia da dare tre bolettini, acciò che

Vn'altro caso.

ciò che possa con essi cauare del publico magazzino tre sacca di grano ogni dì per il suo forno. non potendo cauarne ordinariamente il detto fornaio per la sua bottega piu d'vn sacco il giorno secondo gli ordini de la Città. Il terzo patto è, che gli faccia hauer licenza di poter cauare dal detto luogo di Castiglion de la piana, ò di altra parte del Regno quattrocento, ò seicento sacca di grano per suo seruitio, & traffico. la qual licenza domanda il fornaio, perche non possono i pari loro comprare il grano altroue, essendo obligati tutti a pigliarne del granaio publico de la Città, essendo così ospediente al ben commune di essa. Si domãda mò, se questo contratto accompagnato da questi patti sia lecito. Per dare adunque giudicio de la rettitudine sua, bisogna, che facciamo prima di esso come vna anatomia, & andiamo sminuzzandolo a poco a poco. Et facendo così verranno a scoprirsi in esso tre contratti tutti mescolati, & confusi insieme. il primo de' quali è di affitto, per cui resta il fornaio affittato a prouedere tutto il pane, che fà dibisogno a l'altro per la famiglia sua ciascuno anno. Il secondo è contratto di uendita, & di compra, per cui resta obligato il medesimo fornaio di uendere a l'altro tutto il grano, del quale harà dibisogno per tutto l'anno, secondo che correrà il prezzo di esso a Castiglion de la piana al tempo de la ricolta. ma il terzo è contratto di imprestito mutuo, in quãto si anticipano i denari al fornaio. la quale anticipatione non è altro, che uno imprestarli quella mõneta, che si gli da anticipatamente. Intesa mò la natura di questo contratto, essaminiamolo parte per parte, & uediamo un poco se egli è giusto, ò ingiusto. Et in quanto è contratto di fitto, pare che chiaramente sia ingiusto, poi che non si dà al fornaio il

con-

conueniente ſalario, che ricerca la ſua fatica. perche tal ſalario non è altro che quello, che reſta in mano al fornaio di ciaſcun ſacco di grano, cauatene tredeci ceſte di pane di quella bontà, c'habbiamo detto. Et è coſa chiara, ſecondo che atteſtano i fornai, che detratte le dette tredeci ceſte di buon pane, non può ordinariamente reſtare in mano coſa alcuna al fornaio. anzi che alcuni tengono, che ne anco poſſa cauarſene tanto. Inquanto poi ch'egli è uendita e manifeſtamente ingiuſtiſſimo perche comprandoſi dal fornaio il pane in Valenza, il prezzo giuſto di tal compra douea eſſere quello, che corre in detta Città per quella ſorte di grano, nel proprio tempo, quando ſi uende, & non quello, che ualeua in Caſtiglion de la piana al tempo de la ricolta, il quale prezzo ſuole eſſer ſempre molto minore di quel di Valẽza. Euui ancora un'altra coſa, che molto più ſcuopre queſta ingiuſtitia. Et è, che il grano uenduto dal fornaio, & del quale egli caua tredeci ceſte di pane cotto, non è di quello di Caſtiglion de la piana, ma d'un'altra ſorte migliore. perche quello di Caſtiglione non potria fare coſi buon pane, come per il contratto ſi ricerca. Et con tutto il prezzo uogliono che ſia come ſi uẽde quello di Caſtiglione. Onde per rifare queſto mancamento del prezzo di queſti due contratti ſi aggiungono da l'altra parte a petitione del fornaio tre coſe. l'una è l'anticipatione de' dugento, ò trecẽto ſcudi. l'altra le tre polize, che è obligato a dare ogni giorno. la terza è la tratta di tante ſaccha di grano. quanto a la prima non è lecito con tal mezzo ricompenſare il difetto del giuſto prezzo. perche eſſendo ciò uno impreſtito mutuo, deue eſſer fatto gratioſamente, & ſenza alcuno intereſſe. Onde nulla ſi può ne riceuere, ne perdere per tal con-

to in ricompenſa del prezzo. Quanto poi a l'altre due coſe, aſſai ſi ſuppliſce per eſſe il mancamento del giuſto prezzo, perche a detto di perſone eſperte in tale arte ſono di tanta utilità al fornaio, che molto piu cō tal mezzo guadagna, che non è quello, che perde del fitto, & ne la uendita. di ſorte che con queſti due contrapeſi ſi giuſtifica il difetto del prezzo, & la ingiuſtitia di queſto cōtratto. Laſcio quì di eſſaminare, ſe ſia coſa dannoſa per il ben cō mune date al detto fornaio ogni giorno quelle tre polize, & quella tratta di tante ſacca di grano, per che non ſi dubita punto, che ciò riſulti in danno publico. Onde per queſto ſariano illeciti tali patti, ma io tratto quì ſolamente de la giuſtitia, di queſto contratto, conſiderandolo ſolo in riſpetto di quel Signore, & del fornaio, & non altrimente, & a queſto modo dico nō eſſere illecito, perche quello, che da un canto ſi leua, & ſi defrauda del prezzo giuſto del fitto, & de la compra del grano, uiene a rifarſi da l'altro. ancor che a danno del ben cō mune, ſecondo il parere di molti. Onde potria reſtar quel Signore obligato a reſtituire il danno, che di ciò uiene al publico. ma non al fornaio. molti altri eſſempi di queſta materia potriano uederſi nel diſcorſo di queſt'opera, come ne la materia de' cenſi, de le compagnie, & di molti altri, & ſpecialmente nel c.24. doue ſi tratta del comprare anticipato, riſpondendo al primo argumento contra la ſeſta concluſione per i quali eſſempi ſi intenderà, quanto importi queſta reduttione de' contratti eſſaminar ſenza errore la rettitudine di eſſi.

Or habbiamo fin quì trattato de la natura, & de la proprietà di tutti i contratti, che ſi uſano ne la Republ. con tutta quella chiarezza, & breuità, che a me è ſtato poſſibile, & habbiamo trattato

in

in ciaſcheduno di eſſi di tutte le ſue ſpecie. cioè di quelle che ſono piu communi, & piu frequentate da gli huomini ne i loro negocij, ſotto le quali ſono compreſi, tutti gli altri particolari contratti. che ſi poſſon fare. Et finalmente habbiamo trattato al mio parere, & giudicio, ſe non m'inganno, di tutte quelle coſe, che in queſta materia poteuano cadere ſotto arte, & ſotto ſcienza. hò detto, ſotto ſcienza, & arte. per eſcludere le coſe, che ſono incerte, & non determinate, & che ad ogni momento ſogliono variarſi & mutarſi nel celebrare i contratti. come ſono i patti eſtrinſeci, & accidentali, non douuti a la natura, & proprietà di eſſi. i quali ciaſchedun può volontariamente aggiungere al contratto, che celebra. perche queſti tali, per eſſere infiniti, & incerti, & non determinati, non poſſono eſſer compreſi ſotto alcuna ſcienza particolare. Ma la cupidità humana è tanta, & tanto è grande le ſete che hà ciaſcheduno di cercare ogni ſuo vantaggio, quando fà qualche contratto, che quantunque per la natura, & qualità di eſſo non habbia facultà, & ragione di guadagnare, ò almeno di tanto guadagnare in detto contratto, vanno ritrouando, & aggiugnendo intorno à eſſo tali conditioni, & patti, che, quaſi ſtraſcinandolo per i capelli, lo fanno venire in vtile proprio, & in danno altrui. Di ſimili patti contingenti, & accidentali a' contratti trattammo già vniuerſalmẽte nel principio di queſto trattato, doue ſi poſero due regole generali da conoſcere, quando ſiano leciti, ò illeciti, lequali in detto luogo potrãno vederſi. Tẽgo io p coſa aſſai certa, anzi ardiſco affermarlo, che chi saprà bene la natura, & le proprietà di ciaſchedun contratto conforme a la eſplicatione quì da noi fatta, potrà facilmente riſoluerſi, & ſapere, quando

do il detto patto accidentalmente aggiunto sia leci to, ò illecito, per fare il contratto, a cui si aggiugne, lecito, ò illecito, mutandolo di una in un'altra specie, ò di una qualità in un'altra, come nel primo capitolo di quest'opera diffusamente trattammo. Io già fin da principio dissi, che la intentione mia in questo libro era di ridurre la materia de' contratti a scienza, & arte, esplicando distintamente, & con ordine, & chiarezza quel tanto, che i Sommisti ne hanno scritto senza artificio, & ordine alcuno, quasi tutto in un monte con molta confusione, & poca chiarezza. Et in questo ci siamo affaticati quanto ne hanno permesse le nostre debili forze. se al lettore mò parerà, ch'io non habbia conseguito il mio intento, perdoni al mio poco sapere, & si appaghi del buon uolere, che è stato di aiutare, & fauorire con quel piccolo talento, che Dio mi hà dato, i miei prossimi, indrizzandogli ne' loro maneggi, & negocij, acciò che tutto si faccia rettamente, senza offesa di Dio, & senza danno del prossimo. & doue io hauessi mancato, procuri egli di supplire. Almeno crederò hauer fatto questo bene di hauere risuegliato, & dato occasione ad altri piu sufficienti di me, acciò che ponghino essi, a dir così, il sigillo, & la mano ultima ad un'opra tanto importante, come è questa. ma se pur gli parerà, ch'io habbia satisfatto a la mia intentione, se ne daranno le debite gratie a quel supremo datore, & fonte di tutti i beni, con il cui fauore, & soccorso mi sono affaticato in questo negocio, & si è fatto quanto si è fatto, il qual sia sempre lodato, & benedetto da tutte le sue creature sempiternamente, & senza alcun fine, amen, amen.

LAVS DEO.

